

CAPITOLO NONO

L'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino

1. Gli argomenti della sentenza di primo grado: critica e ricostruzione.

La sentenza impugnata ha giudicato Scarantino pienamente attendibile con riferimento alle dichiarazioni rese nei tre primi interrogatori raccolti in carcere subito dopo la manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia.

Scrivono i primi giudici a questo proposito:

Va osservato che dette dichiarazioni appaiono assolutamente complete nella loro struttura essenziale, coerenti sotto il profilo logico e persino concordanti nelle linee generali sia con rilievi di carattere oggettivo, sia con dichiarazioni successivamente rese da altri collaboratori di giustizia che evidentemente non potevano essere conosciute da Scarantino Vincenzo né per scienza diretta, né attraverso suggerimenti esterni che lo stesso Scarantino in sede di ritrattazione ha cercato di accreditare senza, tuttavia, riuscire ad apparire credibile.

Il riferimento alle dichiarazioni di Cannella e Cancemi è evidente.

Prosegue la sentenza:

Invero, sotto il primo profilo è agevole constatare che Scarantino Vincenzo già nella prima dichiarazione, ha esaurito nelle linee essenziali l'esposizione dei fatti relativi alla strage di via D'Amelio, nelle dichiarazioni successive non ha né mutato la struttura e l'articolazione del suo racconto, né aggiunto particolari di rilievo, ma ha semplicemente integrato l'indicazione dei nomi fatti con riferimento alle varie fasi organizzative cadute sotto la sua diretta percezione ed ha precisato dettagli e circostanze di minore rilievo. Le prime dichiarazioni peraltro, come si è rilevato prospettano coerentemente una organizzazione della strage preceduta da una riunione di carattere esclusivamente operativo tra esponenti dei due mandamenti cui era stata affidata l'esecuzione finale della strage. In tale specifica ottica le prime dichiarazioni di Scarantino circa la riunione nella villa di Calascibetta assumono una logicità ed una concretezza tali da rendere assolutamente incontestabile l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni medesime. Infatti se, come pare confermato da una consistente serie di acquisizioni probatorie

autonome, di cui meglio si dirà più avanti, ed in particolare dalle dichiarazioni sul punto di Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Ganci Calogero, ed altri, si muove dal presupposto che l'uccisione del dott. Borsellino era stata adottata dai componenti della Commissione provinciale coordinata all'epoca da Riina Salvatore e che, conseguentemente, nella riunione descritta da Scarantino si sia semplicemente organizzata l'esecuzione materiale di una azione delittuosa particolarmente eclatante e complessa quale l'uccisione di un importantissimo magistrato sottoposto a rilevanti misure di protezione con un mezzo devastante quale una vettura imbottita di esplosivo affidata per volontà del Riina in modo diretto a due mandamenti (Brancaccio e S.Maria di Gesù-Guadagna), appare evidente che ad una riunione come quella descritta da Scarantino, come indicato nella prima dichiarazione, oltre Riina e Biondino che svolgevano compiti di coordinamento e di raccordo con l'azione di copertura e di fiancheggiamento che sarebbe stata svolta da altri mandamenti, non potevano partecipare altri se non i vertici ed i "soldati" dei due mandamenti sopra indicati, cui era stato riservato, per volontà proprio del coordinatore della Commissione provinciale, Riina Salvatore, il compito di portare a termine la fase più direttamente esecutiva della strage, assegnando ad altri mandamenti compiti di copertura ed azioni di fiancheggiamento quali quelli del reperimento e della prova del telecomando, del pattugliamento delle strade il giorno dell'attentato, secondo una prassi ormai sperimentata di distribuzione degli incarichi delittuosi con l'alternanza a volte simmetrica dei vari mandamenti.

Su tale ultimo punto si può, tuttavia, osservare come la partecipazione di Riina e Biondino alla riunione non escluda affatto quella di Ganci e Cancemi, due capi mandamento che alla parte esecutiva della strage di via D'Amelio hanno effettivamente partecipato.

Sappiamo che Ganci e Cancemi hanno partecipato alla fase esecutiva della strage di Capaci e alle riunioni organizzative che la precedettero.

Il racconto di Calogero Ganci è tutt'altro che decisivo per sostenere la non partecipazione alla riunione del padre Raffaele Ganci e di Cancemi.

La dichiarazione di Calogero può essere letta diversamente da come assume la Corte di primo grado.

Calogero Ganci afferma espressamente che il padre e Cancemi furono invitati a partecipare alla fase organizzativa della strage. Essi declinarono sul momento l'invito ma nulla esclude che, modificando l'iniziale intenzione, non abbiano poi potuto in effetti partecipare alla riunione organizzativa, tenendo conto del compito, non certamente secondario, che si erano assunto e del fatto che si erano comunque dichiarati disponibili a partecipare "se

necessario”.

Cancemi su questo punto potrebbe non aver detto tutta la verità, per ragioni che non attengono evidentemente alla sua responsabilità, già ammessa, e neppure a quella di alcuni dei partecipanti alla riunione che il Cancemi, come abbiamo visto, ha chiamato in correità.

Resta il fatto che secondo Scarantino alla riunione parteciparono altre persone a lui sconosciute e che la strage di via D'Amelio presenta elementi di oscurità, dei quali abbiamo a lungo parlato, che potrebbero indurre il Cancemi ad essere reticente, come lo era del resto stato fino al 1996. La frase che Scarantino attribuisce a Raffaele Ganci partecipante alla riunione è singolarmente coerente con la presa di posizione riservata di Ganci concernente i possibili esiti negativi della decisione di commettere la strage, della quale ha parlato Cancemi, per essere attribuita alla casuale convergenza della realtà con la fantasia di Scarantino.

L'argomento adottato dai primi giudici non appare invero concludente per escludere che Ganci e Cancemi a quella riunione abbiano partecipato.

Afferma ancora la sentenza:

Sempre nell'ottica di considerare la riunione descritta da Scarantino come un incontro rigorosamente organizzativo di una azione delittuosa già decisa, la presenza di un capo indiscusso come Salvatore Riina allo stesso tavolo attorno al quale erano seduti anche semplici “soldati” e persino l'insolita entrata, probabilmente irrisuardosa secondo i dettami del galateo mafioso, di un guardaspalle come Scarantino Vincenzo per prendere dell'acqua mentre era in corso la discussione, oltre a risultare perfettamente in linea con il livello di educazione non solo mafiosa di Scarantino, appare come un fatto quasi ordinario, che rientra nella comune esperienza. Per dare un senso logico all'intero racconto di Scarantino e per giustificare anche la durata della riunione indicata dallo stesso basta, come si è detto, abbandonare l'idea, certamente suggestiva ma non sorretta da alcun elemento di riscontro, che la riunione descritta da Scarantino sia stata quella in cui era stata deliberata l'uccisione del dottore Borsellino e ritenere, invece, che in tale riunione Riina Salvatore abbia semplicemente incontrato gli esponenti dei due mandamenti cui era stata attribuita la responsabilità dell'esecuzione finale di una strage già deliberata dai componenti della commissione provinciale, in attuazione di quei principi di compartimentazione dell'organizzazione Cosa nostra prudentemente seguiti da Riina Salvatore sia per ciò che concerne gli incontri di vertice, sia per ciò che concerne l'esecuzione di azioni delittuose eclatanti, in modo da evitare, dopo che l'inizio del fenomeno del “pentitismo” aveva messo in seria crisi l'organizzazione, che

gli appartenenti ad un determinato mandamento mafioso conoscessero le attività di tutti gli altri gruppi.

La Corte condivide, qui, integralmente le conclusioni dei primi giudici. E' però evidente come appaia piuttosto artificiosa la distinzione temporale tra un primo periodo nel quale Scarantino era assolutamente genuino perché, detenuto a Pianosa, non poteva avere contatti con i familiari ed un periodo successivo nel quale, trovandosi agli arresti domiciliari, era soggetto alle influenze dell'ambiente mafioso che gli avrebbero suggerito di inserire tra i partecipanti alla riunione i nomi di collaboratori di giustizia che della strage non si accusavano nonchè quella di tre capi mandamento, Brusca Ganci e Cancemi che alla fase esecutiva, affidata ai mandamenti di Brancaccio e Santa Maria di Gesù, erano estranei.

Questo, ovviamente, non significa che i tentativi di inquinamento e pressione su Scarantino non siano avvenuti durante tutto il corso della sua collaborazione.

Scarantino ne ha dato conferma a lungo durante i suoi interrogatori del 1994 e del 1995, nei quali più volte fa menzione del turbamento derivantegli dall'ostilità della sua famiglia alla scelta collaborativa e spesso in alcuni dei suoi interventi più lucidi e precisi, che avvengono *anche dopo* gli interrogatori del 6 settembre e del 26 novembre, premette che la sua deposizione sarà caratterizzata da maggior rigore e precisione per una ritrovata serenità familiare.

Nell'interrogatorio del 21 ottobre 1994 spiega a lungo il travaglio precedente la scelta collaborativa per l'inaccettabilità dell'idea di dover accusare Salvatore Profeta; riferisce come attraverso il suo difensore del tempo che era anche difensore di Profeta era stato sondato per verificare se avesse fatto confidenze a taluno sulla strage. Egli in effetti aveva parlato con Andriotta e capi che Profeta aveva "mangiato la foglia" su una sua possibile imminente collaborazione. In quell'occasione aveva rassicurato l'avvocato dicendo di stare tranquillo perché aveva pensato di fare il "falso pentito", dicendo cose parzialmente vere ed altre false.

In quell'interrogatorio Scarantino rivela le pressioni, le lusinghe e le minacce che riceveva dal suo ambiente familiare perché non collaborasse e manifesta una reale preoccupazione per la possibilità che i familiari e l'ambiente di riferimento, a conoscenza dei suoi atteggiamenti prima dell'inizio della collaborazione, potessero sfruttare le sue precedenti posizioni difensive e i segreti della sua vita per smontarlo come collaboratore.

Leggiamo in quel verbale:

...durante l'udienza preliminare, l'avvocato mi chiese se a Pianosa io avessi reso a qualcuno delle dichiarazioni che lui non conosceva. Io, che già meditavo di intraprendere la via della collaborazione, per sviarlo gli dissi che pensavo di fare il "falso pentito", fornendo dichiarazioni

parzialmente vere ed altre false. In pratica, io capivo che l'avvocato e i miei familiari avevano intuito che io mi accingevo a iniziare una vera e propria collaborazione e intendevo tranquillizzarli sotto questo aspetto. Dovete capire, insomma, che con il mio avvocato di quel tempo io ho avuto numerosi colloqui e che oggi io temo che lui, per tutelare la posizione di Salvatore PROFETA, possa servirsi di queste conoscenze "infangandomi" come uomo e come collaboratore, soprattutto in questo momento in cui e' in corso il dibattimento che mi vede come imputato.

A questo punto l'Ufficio fa presente che il difensore e' in ogni caso tenuto al segreto professionale e che pertanto non potra' mai utilizzare quanto riferitogli dal proprio assistito nel corso del rapporto professionale che lo ha legato a lui.

DOMANDA: Oltre a quanto da lei appena riferito, ha ricevuto altri inviti a non collaborare?

RISPOSTA: Prima ancora degli episodi che ho indicato, era mio cognato salvatore PROFETA che, durante la mia detenzione nel carcere di Busto Arsizio, venendo ai colloqui mi raccomandava di non cedere, di non dire niente perche', come lui stesso diceva "... prima ti fanno parlare e poi ti ammazzano"; messaggi dello stesso tenore il PROFETA mi faceva pervenire tramite mio cognato Angelo BASILE.

Ancora nell'interrogatorio del 18 novembre 1994 cerca di fornire elementi a sostegno della sua attendibilità con riferimenti puntuali, argomentazioni ragionevoli e spiegando a quali pressioni fosse sottoposto perché interrompesse la collaborazione. Se Scarantino in questa fase, come sostengono i primi giudici, è stato costretto ad autoinquinarsi, indicando fra i partecipanti alla riunione persone che sotto determinati profili non avrebbero avuto motivo per parteciparvi, è evidente come sia lo stesso Scarantino a fornire gli strumenti per smascherare questa manovra, per riabilitarsi e ripristinare l'attendibilità perduta sicché la posizione di uno Scarantino sempre inattendibile dopo Pianosa appare insostenibile.

Possiamo vedere come nell'interrogatorio del 18 novembre Scarantino spieghi molto bene con riferimento a fatti e circostanze che risulteranno poi pienamente riscontrate da altre prove, a cominciare dall'intercettazione

ambientale acquisita in questo processo, il travaglio della sua collaborazione:

Lo SCARANTINO viene informato del fatto che viene interrogato in qualita' di persona imputata in procedimento connesso e che ha la facolta' di non rispondere.

SCARANTINO Vincenzo dichiara:

"Intendo rispondere e desidero subito riaffermare la mia piena e completa volonta' di collaborare con la giustizia. Tra l'altro voglio precisare di essere finalmente e pienamente sereno anche in considerazione del fatto che lo Stato ha mantenuto le sue "promesse" garantendomi incolumita' e la sicurezza mia e di quei familiari che hanno accettato di sottoporsi alle misure di sicurezza approntate in seguito all'inizio della mia collaborazione. Questa mia serenita' d'animo mi consente ora di riferire in maniera esauriente e definitiva su tutti i fatti che costituiranno oggetto delle domande che mi verranno poste. Tutto cio' che ho dichiarato sino ad ora risponde nella sostanza alla realta' dei fatti di cui sono stato testimone e protagonista. Molte incertezze, esitazioni, titubanze che ho avuto nel corso degli interrogatori cui sono stato sottoposto a partire del Giugno di quest'anno possono essere dipese dalla condizione di scarsa tranquillita' d'animo in cui versavo e, come potete ben comprendere, anche dal travaglio derivante dal passaggio dal sistema di vita cui ero abituato, avendo sin da piccolo assorbito la cultura mafiosa, ad un diverso sistema che e' quello della adesione alle regole ed ai principi dello Stato"

DOMANDA: SCARANTINO, ci dica quali sono state le motivazioni che le hanno indotta a collaborare con la giustizia e quando ha cominciato a maturare questo suo proposito.

RISPOSTA: Ho iniziato a maturare lentamente il proposito di collaborare con la giustizia gia' qualche mese dopo il mio arresto per la strage di via D'Amelio, e, precisamente, nel periodo in cui i trovavo detenuto al carcere di Busto Arsizio. Infatti proprio questo stato d'animo mi ha indotto in quel periodo a "sfogarmi" con ANDRIOTTA Francesco nel periodo di comune detenzione in quel carcere. Di questi fatti parlero' piu' diffusamente in seguito. Voglio subito precisare che le motivazioni del mio "pentimento" sono state molteplici. Ed infatti non sopportavo piu' il peso del rimorso per gli omicidi che avevo commesso ed in particolare per la mia collaborazione alla strage di via D'Amelio. Anche le modalita' particolarmente atroci di quell'episodio delittuoso avevano provocato in me un turbamento ancora piu' intenso. Un altro motivo

che mi ha indotto ad iniziare la collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria consiste nella consapevolezza di avere imboccato, con l'attivita' criminale, una strada senza uscita che, prima o poi, avrebbe potuto portare anche me a morire di quella stessa morte violenta che tante volte io avevo provocato.

Voglio cercare di spiegarvi quanto sia stata sofferta la decisione di voltare le spalle all'ambiente criminale nel quale avevo vissuto fin da piccolo e del quale erano imbevuti i miei pensieri e comportamenti. Mi angosciava particolarmente il fatto che, iniziando a collaborare, avrei dovuto necessariamente accusare PROFETA Salvatore che, oltre ad essere mio cognato, per me e per tutti i miei familiari aveva rappresentato un punto di riferimento preciso quasi come un padre. Avevo inoltre la grande paura che l'eventuale mia scelta di collaboratore mi avrebbe fatto definitivamente perdere l'affetto di mia moglie e di mia madre. Dovete capire che mia moglie viveva a Palermo e subiva l'influsso dell'ambiente in cui avevamo sempre vissuto, per cui anche da lei ricevevo dei "segnali" che non erano favorevoli all'inizio di una mia collaborazione. In quei momenti di grande turbamento e perplessita' finivo per convincermi che mia moglie non mi avrebbe seguito nella mia scelta e che di conseguenza avrei perso anche i contatti con i miei figli. A cio' si aggiungeva il fatto che PROFETA Salvatore, sia personalmente, quando era ancora libero, sia tramite mio cognato BASILE Angelo, quando anche questi veniva a fare colloqui con me, mi aveva esplicitamente fatto capire che se solo io avessi accennato ad un inizio di collaborazione mi avrebbe fatto uccidere dentro qualunque carcere mi fossi trovato. Cosa nostra puo' fare questo ed altro ed io lo sapevo bene. Proprio questa situazione di tensione mi aveva indotto, quando ero detenuto a Busto Arsizio, a quei gesti che voi ben conoscete, come quando mi taglia un braccio o tentai di impiccarmi, gesti che derivavano dallo sconforto conseguente al non vedere via d'uscita dalla situazione in cui mi trovavo. In verita' debbo dire che mi ha aiutato molto uscire da questa condizione di sofferenza e di indecisione la consapevolezza che mia moglie mi avrebbe comunque seguito anche nella scelta di passare dal lato dello Stato. Nel corso dei colloqui che ho avuto con mia moglie durante la mia detenzione a Pianosa ho capito infatti che anche lei si era resa conto che la migliore scelta era quella di affidarci tutti allo Stato ed alle sue leggi: cosi', quando ho avuto la certezza che iniziando a collaborare non solo non l'avrei persa ma anzi avrei avuto l'opportunita' di assicurare a lei ed ai miei figli un futuro migliore, ho deciso che era giunto il momento di iniziare a collaborare.

Queste motivazioni hanno prevalso su tutte le spinte contrarie ad esse, non ultima quella legata al fattore economico perché la militanza in Cosa nostra, se rende la vita crudele e rischiosa e' però anche fonte di ricchissimi guadagni ai quali tuttavia io ho rinunciato e rinunciato senza rimpianti.

A queste affermazioni, nello stesso verbale segue un analitico resoconto della precedente esperienza criminale, di molti suoi delitti, in relazione ai quali chiamerà in correità per reati da ergastolo di nuovo Profeta, Aglieri, Calascibetta, La Mattina, Natale Gambino, con dichiarazioni che in gran parte saranno poi riscontrate e che Scarantino ripeterà senza esitazioni in aula.

E' allora evidente come sia difficile conciliare queste dichiarazioni e questo sforzo di aprirsi su tutta la passata esperienza criminale, senza nascondere nulla, con l'ipotesi di una parallela scientifica attività di inquinamento, legata a quegli stessi nomi, e nello stesso momento in cui sempre Scarantino fornisce tutti gli elementi per eliminare quelle poche ma pur significative contraddizioni con Candura che potevano indebolire proprio quel fondamentale verbale del 24 giugno.

Ancora nell'interrogatorio del 19 novembre 1994, infatti, il collaboratore spiega attentamente gli incarichi che svolgeva per conto della famiglia mafiosa della Guadagna, mostrando una adeguata conoscenza delle vicende storiche della famiglia stessa e delle relazioni sociali in Cosa nostra e ricordare il desiderio di uccidere Giovannello Greco per scalare le gerarchie di Cosa nostra.

Ribadisce di avere conosciuto molti uomini d'onore importanti, accompagnando il cognato Salvatore Profeta, e rammenta, in particolare, l'appuntamento con Pipitone e Cancemi presso la cava del primo, sulla cui plausibilità abbiamo trovato conforto in dichiarazioni di Marino Mannoia. Conferma, ancora, le accuse nei confronti di Aglieri per tutti i delitti commessi su suo mandato.

Si tratta anche in questo caso di un interrogatorio lucido, dettagliato, costante e preciso nel seguito de quale, oltretutto, Scarantino risolve in modo coerente tutte le discrasie concernenti tanto la vicenda della richiesta della bombola al Romano che la vicenda della richiesta dell'autovettura a Candura e della successiva consegna della 126, dimostrando di non avere necessità dell'ispettore Mattei per eliminare la maggior parte delle contraddizioni del suo racconto del 24 giugno.

Leggiamo, infatti, in quel verbale:

Domanda: Vuole ora riferirci quali sono stati gli incarichi a lei affidati in seguito alla riunione di cui ha piu' volte parlato in precedenti interrogatori e nella quale si organizzo' l'esecuzione della strage di via D'Amelio?

Risposta: Ricordo perfettamente che appena terminata la riunione, quando la gran parte delle persone che avevano partecipato alla stessa era gia' andata via, mi ha chiamato Pietro AGLIERI, e, alla presenza di mio cognato e del padrone di casa Peppuccio CALASCIBETTA, mi ha chiesto di procurare una macchina di piccola cilindrata senza specificarne il tipo e senza esplicitare il motivo della richiesta. chiaramente io comunque ho capito perfettamente per quale scopo sarebbe stata utilizzata l'automobile, avendo perfettamente udito tutto quello che era stato detto nella riunione sul progetto di attentato mediante "autobomba" al Giudice BORSELLINO.

Nello stesso tempo Pietro AGLIERI mi ha indicato il nome di una sostanza chimica che avrei dovuto reperire da Peppuccio ("u firraro") ROMANO. Mi ha spiegato che tale sostanza era contenuta in una bombola che proprio il ROMANO poteva facilmente reperire. Di tale sostanza non ricordo il nome che Pietro AGLIERI aveva provveduto a scrivere in un bigliettino che mi ha consegnato. Ricordo pero' che quel nome era particolarmente complicato, comunque tra le lettere iniziali c'erano delle "K" e delle "G".

Immediatamente dopo io e Peppuccio CALASCIBETTA ci siamo recati presso il deposito di sostanze chimiche presso cui lavora il ROMANO e che e' gestito dalla fidanzata dello stesso. La mia conoscenza con il ROMANO risaliva a molto tempo prima, tanto che, come ho precisato in precedenti interrogatori, era proprio lui a rifornirci di quegli acidi che noi utilizzavamo per sciogliere i cadaveri delle vittime degli omicidi e qualche volta per raffinare eroina. Il ROMANO, appena letto il nome

della sostanza che chiedevamo, ha fatto una smorfia per farci capire che non sarebbe stato facile e privo di rischi reperirla, dicendoci anche che si trattava di una sostanza capace di "far saltare una montagna". Comunque in quell'occasione, nel congedarci, ci ha detto che ci avrebbe fatto avere una risposta. In effetti verso le 17,00 dello stesso giorno il ROMANO mi ha contattato in piazza alla Guadagna e mi ha detto che si era informato ed aveva saputo che per acquistare la bombola contenente quella sostanza era necessario consegnarne in cambio una vuota e comunque rilasciare il nominativo per la regolare fatturazione dell'acquisto. Questi erano i motivi per cui mi ha detto che non poteva aiutarci, al contempo pero' mi ha invitato a valutare la possibilita' di rubare una bombola contenente quella sostanza presso un cantiere aperto per la costruzione della metropolitana (o di qualcosa del genere) situato nei pressi della villa di Pietro AGLIERI alla Guadagna. Avendo subito dopo riferito il tutto a mio cognato PROFETA Salvatore, lo stesso mi ha detto di "lasciar perdere" per il momento. Non so se poi effettivamente qualcuno ha provveduto a trafugare la sostanza chimica dal cantiere di cui ho parlato per come ci aveva indicato Peppuccio ROMANO.

Per quanto riguarda invece l'incarico di reperire una macchina di piccola cilindrata che doveva fungere da "autobomba", mi sono attivato immediatamente e gia' il giorno successivo a quello della riunione ho rintracciato CANDURA Salvatore al quale ho commissionato l'incarico di rubare l'utilitaria. Sapevo che lo stesso aveva piu' volte compiuto analoghi furti consegnando poi le macchine a Toto' TOMASELLO, mio socio nell'attivita' di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo due o tre giorni CANDURA mi ha chiesto se mi andava bene una 126 che intanto aveva rubato e, alla mia risposta affermativa, abbiamo convenuto che l'avrebbe dovuta consegnare quella sera stessa in una traversa di via Roma nei pressi dell'incrocio con via Cavour. Per essere sicuri del luogo stabilito abbiamo fatto riferimento alla circostanza, ad entrambi nota, relativa al fatto che nel palazzo prospiciente vi era una casa di prostituzione. Non mi sono fatto portare l'automobile direttamente alla Guadagna perche', sapendo quale fosse la destinazione finale della stessa, non volevo correre il rischio che qualcuno che mi conosceva potesse notare le circostanze della consegna. In effetti, per come convenuto, intorno alle ore 23,00 di quella sera (antecedente di circa 6-7 giorni quello della strage) mi sono recato a bordo del vespino di TOMASELLO Salvatore ed in compagnia dello stesso sul luogo stabilito dove il CANDURA mi ha dato in consegna la 126. Io stesso ho provveduto a portarla nei pressi del fiume Oreto mentre il TOMASELLO e' tornato alla Guadagna a bordo del vespino ed il CANDURA si e'

invece allontanato con l'autobus. Come peraltro ho già detto in precedenti interrogatori, la Fiat 126 era di colore ruggine ed il bloccasterzo rotto, tanto che per metterla in moto ho dovuto attivare il contatto attraverso l'allaccio dei relativi fili elettrici.

A D.R.: Mi rendo conto, anzi mi sono reso conto già nel momento in cui sono stato arrestato, della grave ingenuità che ho commesso nell'affidare l'incarico di rubare l'automobile ad altri. Io stesso avrei dovuto provvedere a ciò ed in tal senso ho inteso l'incarico affidatomi da AGLIERI e PROFETA. Mi sono però determinato a parlare con il CANDURA perché ritenevo, anche per i discorsi che avevo sentito alla riunione, che della macchina non sarebbero rimaste "neanche le bucce".

A D.R.: La 126 è rimasta posteggiata vicino al fiume solo per una notte; il giorno successivo l'abbiamo entrata in un magazzino di pertinenza di TOMASELLO Salvatore, sito in via Guadagna, da noi abitualmente adibito a nascondiglio di merce rubata, sigarette di contrabbando e stupefacenti. Questa circostanza non l'avevo precedentemente riferita negli interrogatori che mi sono stati fatti perché in quei momenti non la ricordavo. Ora però sono assolutamente certo di quello che ho appena riferito. La 126 è rimasta custodita nel magazzino per qualche giorno. Nel frattempo Natale GAMBINO mi aveva riferito che l'automobile si doveva spostare solo allorquando Cosimo VERNENGO me lo avrebbe chiesto, indicandomi al contempo il luogo dove portarla. In effetti il venerdì antecedente la strage sono venuti a chiamarmi in piazza alla Guadagna Cosimo VERNENGO e Tanino MURANA; mi hanno accompagnato a bordo di un'automobile guidata da Cosimo VERNENGO a prendere la 126 nel magazzino; messa in moto con il solito sistema l'utilitaria, ho seguito, a bordo della stessa, per come chiestomi, la macchina del VERNENGO fino a quando, giunti in via Messina Marine, lo stesso la posteggio' facendomi cenno di parcheggiare la 126 in uno spazio vuoto a non più di dieci metri di distanza, sul marciapiede prospiciente la suddetta strada - lato mare - a non più di 50-100 metri dall'autocarrozzeria di pertinenza di OROFINO Giuseppe.

Mi riservo di continuare la narrazione dei fatti successivi a quelli che ho già riferito nei prossimi interrogatori anche per evitare di potere dimenticare, a causa della stanchezza, qualche particolare importante.

Tutte le principali discrasie sulla vicenda della bombola e della richiesta e consegna dell'autovettura sono già in questo verbale perfettamente appianate.

Cade totalmente l'escamotage (funzionale al salvataggio della sua identità e reputazione mafiosa) della perdita del possesso di un'altra 126 come causa dell'incarico a Candura; non si menziona più il Valenti come protagonista della richiesta e del furto dell'autovettura; non ci sono più incertezze sul luogo di consegna dell'autovettura.

Il solo residuo elemento sul quale Scarantino appare in contrasto con le dichiarazioni dibattimentali concerne la guida della 126 che in questo verbale attribuisce a se stesso anziché al Tomasello.

Rispetto a Candura le residue divergenze concernono l'uso dello spadino e il tempo trascorso tra la commissione del furto e la consegna della macchina. Divergenze di evidente scarso momento. La prima è collegata anche al fatto che in realtà Scarantino non ha guidato la macchina fino al temporaneo luogo di deposito e che Tomasello, verosimilmente, dopo averla fermata tolse lo spadino sicché per poterla muovere in un secondo momento Scarantino ebbe necessità appunto di collegare i fili. Si tratta di un'ipotesi che sta alla pari con altre che spiegano la non convergenza sul dettaglio dello spadino.

Ancora nel verbale del 21 novembre Scarantino descrive in modo puntuale, dettagliato e preciso tutta la vicenda della comunicazione da parte di Gaetano Scotto a Natale Gambino e Cosimo Vernengo dell'avvenuta esecuzione dell'intercettazione telefonica abusiva.

Si tratta di un verbale che si caratterizza per precisione e rigore e nel quale Scarantino puntualizza persino la formula dell'imprevista sua presentazione formale a Gaetano Scotto: "è la stessa cosa", formula in questo caso perfettamente rituale, a differenza di quella " è la stessa persona" (frutto dell'approssimazione di Scarantino in quell'occasione per i motivi che egli ha più volte spiegato) che si legge nella trascrizione dell'interrogatorio del 24 giugno.

Anche il successivo racconto sull'appuntamento presso l'autocarrozzeria di Orofino è preciso puntuale e verrà ripetuto negli stessi termini al dibattimento.

E' anche importante osservare come in questo verbale egli non faccia riferimento espresso a Mario Santo Di Matteo tra i presenti nell'autocarrozzeria per il caricamento dell'esplosivo. E' vero che nel verbale, dopo un'elencazione nominativa dei partecipanti, si fa un generico riferimento "agli altri soggetti di cui ho già detto". Ma appunto il soggetto che in questo verbale manca, e la circostanza non appare irrilevante in relazione a ciò che si dirà più avanti, è il Di Matteo. Non viene, per la verità, neppure menzionato il Graviano sul quale Scarantino ha chiaramente dimostrato di non avere un ricordo preciso, anche se alla fine in dibattimento ha ricordato che fosse presente.

Anche il seguito del racconto è di assoluto rigore, precisione, chiarezza e risolve tutta una serie di dubbi derivanti da precedenti dichiarazioni. E Scarantino a spiegare le cause di talune precedenti incertezze. Ci riferiamo, in particolare, alla questione del possesso della qualità di uomo d'onore da parte di Giuseppe "Franco" Urso.

E' necessario riportare per esteso il contenuto di questo verbale che costituisce la versione più precisa delle dichiarazioni di Scarantino sui fatti cui aveva assistito e partecipato nelle giornate del 18 e del 19 luglio e che troveranno piena e assoluta conferma a dibattimento:

Domanda: SCARANTINO, vuole ricostruire con la massima precisione possibile quello che e' accaduto il giorno precedente la strage di Via D'Amelio?

Risposta: Ricordo con assoluta sicurezza che il sabato mattina intorno alle 10,30 - 11,00 mi trovavo innanzi l'ingresso del Bar BADALAMENTI in Via Giovanni Campisi, nei pressi della Guadagna, in compagnia di Cosimo VERNENGO e Natale GAMBINO. Premetto che quel bar costituiva un luogo di abituale ritrovo di molti uomini d'onore della "famiglia" anche perche' e' situato proprio accanto alla macelleria di Natale GAMBINO. Mentre discorrevo con i predetti VERNENGO e GAMBINO e'

sopraggiunta un'automobile di piccola cilindrata (forse una 127 od una Panda) guidata da Pietro SCOTTO e con a bordo un'altra persona. Preciso che già all'epoca conoscevo bene Pietro SCOTTO che avevo più volte notato nel quartiere Arenella, dove mi recavo con una certa frequenza per motivi legati alla mia attività di trafficante di sostanze stupefacenti. Tornando alla mattina del sabato ricordo che il passeggero seduto accanto a Pietro SCOTTO scese dall'automobile salutandolo affettuosamente, con un abbraccio ed un bacio sulla guancia, sia Cosimo VERNENGO che Natale GAMBINO che nell'occasione lo hanno salutato chiamandolo "Tanuzzo". Dopo il saluto di rito il Tanuzzo (che poi ho successivamente riconosciuto, in sede di individuazione fotografica, come SCOTTO Gaetano, fratello di Pietro) ha fatto cenno a Natale che voleva parlargli a solo, evidentemente preoccupato della mia presenza. Natale GAMBINO, facendo riferimento a me, ha però detto al Tanuzzo che io ero "la stessa cosa". A questo punto il Tanuzzo, vincendo ogni riserbo, ha detto che "quella cosa è tutto a posto, il telefono è intercettato". Io, dopo aver sentito queste parole, mi sono allontanato

mettendomi a parlare con altri ragazzi che stazionavano nella zona; ciò anche per non dare l'impressione di essere troppo intrigante. Ho comunque avuto modo di notare che dopo circa dieci minuti il Tanuzzo, salendo a bordo della macchina guidata da Pietro SCOTTO (che nel frattempo non era sceso dalla stessa) si è allontanato dalla Guadagna.

Immediatamente dopo Natale GAMBINO mi ha detto "Enzino", non ti muovere dalla Guadagna perché da un momento all'altro ce ne dobbiamo andare", In effetti, successivamente, verso le ore 16,00 - 16,30, Natale è venuto a chiamarmi in compagnia di Tanino MURANA invitandomi a seguirlo. Preciso che eravamo tutti a bordo di ciclomotori: io con il "Bravo", il MURANA con il "Peugeottino" ed il GAMBINO, se non ricordo male, con la "Vespa". Siamo dopo poco tempo giunti nei pressi del luogo dove eravamo, il giorno prima, parcheggiato la 126.

Più precisamente ci siamo fermati nei pressi di un'autocarrozzeria, leggermente rientrata (e spostata in direzione mare) rispetto alla Via Messina Marine. Ho avuto quindi modo di notare uno dei gestori della carrozzeria, che conoscevo già come Giuseppe "il lattoniere", aprire il portone in ferro dell'officina. Per inciso, intendo a questo punto precisare che già precedentemente ai fatti di cui parlo, avevo avuto modo di notare Renzino TINNIRELLO parlare con Giuseppe "il lattoniere" nei pressi dell'officina. Inoltre sapevo per certo che lo stesso Giuseppe era un "picciotto a

disposizione" per ogni nostra esigenza, in quanto amico del TINNIRELLO. Cio' mi aveva riferito Giuseppe BARRANCA, uomo d'onore molto vicino al Renzino. Dopo aver visto OROFINO aprire il portone d'ingresso della carrozzeria ho visto sopraggiungere a piedi proprio il TINNIRELLO il quale ha fatto cenno a Natale GAMBINO di seguirlo per aiutarlo a prendere la 126, parcheggiata a poca distanza. Ed infatti dopo qualche minuto ho notato i due che, spingendo a mano la macchina, la entravano all'interno dell'officina. Dopo qualche minuto ancora sul posto e' arrivato, sempre a piedi, Pietro AGLIERI non ricordo se solo o in compagnia di Pinuzzo LA MATTINA. Proprio AGLIERI ha affidato a me, Natale GAMBINO e Tanino MURANA il compito di perlustrare la zona a bordo dei nostri ciclomotori. Preciso che io ero armato con una calibro 38 ed analogamente armati erano sia il GAMBINO che il MURANA. Da quel momento abbiamo in effetti perlustrato la zona, per un raggio non piu' ampio di 200 - 300 metri, facendo continuamente la spola con lo spiazzo antistante l'ingresso dell'officina. Se avessimo notato la presenza di pattuglie della Polizia o dei Carabinieri, avremmo sparato sulle loro macchine in maniera di farci inseguire, cosi' distogliendo ogni eventuale attenzione sull'autocarrozzeria.

L'ufficio da' atto che alle ore 12,20 interviene il Dr. Vincenzo RICCIARDI che presenziera' al proseguo dell'interrogatorio, per esigenze investigative.

"Comunque continuando a fare la spola, come poc'anzi detto con l'officina di Giuseppe "il lattoniere", ho visto arrivare sul luogo ed entrare all'interno anche Ciccio TAGLIAVIA, Giuseppe GRAVIANO, Franco URSO e Cosimo VERNENGO oltre a tutti gli altri soggetti di cui ho gia' detto.

Ricordo che il VERNENGO e' stato l'unico ad arrivare ed a entrare nell'officina a bordo di un'automobile. Si trattava precisamente di un fuoristrada, se non erro di marca Suzuki, di colore bianco e forse con delle strisce laterali di colore rosso. Per permettere l'ingresso della Jeep il portone in ferro d'ingresso alla carrozzeria (che prima rimaneva socchiuso) e' stato momentaneamente spalancato.

Ricordo che quel sabato pomeriggio le persone di cui ho parlato sono rimaste all'interno dell'officina di Giuseppe "il lattoniere" dalle 17,00 -17,30 fino alle ore 21,00 -21,30, quando ho avuto modo di vederle uscire tutte alla spicciolata, a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro. Forse, se la memoria non m'inganna, soltanto Cosimo VERNENGO ha lasciato l'officina qualche ora prima degli altri. Tornati alla Guadagna anche io, il GAMBINO ed il MURANA, sono stato avvertito proprio dal GAMBINO che l'indomani mattina alle 05,00 mi sarei dovuto far trovare con la macchina nella

piazza del quartiere. Così come convenuto in effetti l'indomani a quell'ora ci siamo trovati io, a bordo della Renault 19 intestata a mia cognata BASILE Maria Antonia ma in uso a me abitualmente, Natale GAMBINO (a bordo di un'automobile di grossa cilindrata di colore scuro, forse anche marrone), Tanino MURANA (a bordo di un'altra automobile di cui non ricordo però il tipo ed il colore). Sopraggiunti alla carrozzeria di Giuseppe "il lattoniere" ho notato la presenza dello stesso e di Renzino TINNIRELLO che, ricordo, chiese a Giuseppe se "per quella cosa ci pensava lui", evidentemente alludendo alla necessità di lasciare tracce che potessero comprovare un furto nell'autocarrozzeria, OROFINO ha risposto "non ti preoccupare, me la 'spirugghio' io". Renzino TINNIRELLO si è messo alla guida della 126 che è uscita già con il motore acceso dall'officina, come io stesso ho avuto modo di constatare. Io, GAMBINO e MURANA, con le nostre rispettive automobili, abbiamo seguito la 126, ma immediatamente dopo, appena immessici nella Via Messina Marine il GAMBINO ha superato con la sua automobile la 126, di modo che il "corteo" di macchine era così organizzato: in testa quella del GAMBINO, a seguire "l'autobomba" guidata da Renzino TINNIRELLO, ancora la Renault 19 da me condotta, ed in ultimo l'automobile del MURANA. Abbiamo percorso la Via Messina Marine fino al cavalcavia nei pressi del mercato ortofrutticolo, ivi giunti abbiamo svoltato a sinistra e superato il semaforo, abbiamo imboccato quella strada larga che lei mi dice in questo momento chiamarsi Via Duca della Verdura; al primo semaforo abbiamo svoltato a destra così imboccando la Via Marchese di Villabianca, arrivando infine, dopo avere attraversato la piazza Don Bosco, a Piazza Leoni, guidando quindi in direzione dello stadio. Giunti però in quella piazza abbiamo svoltato a sinistra, in direzione della "statua" ed abbiamo notato la presenza di Pietro AGLIERI e Ciccio TAGLIAVIA, fermi sul marciapiede prospiciente la gelateria "Il Giardino del Gelato". L'AGLIERI, con ampi movimenti delle braccia ci ha fatto cenno di non scortare più la 126 e di tornare indietro. Per questo motivo io, Natale GAMBINO e Tanino MURANA, ognuno a bordo della propria automobile, abbiamo invertito la marcia tornando verso la Guadagna.

C'era già la luce del giorno, per cui ritengo che dovevano essere almeno le 06,00 - 06,30 del mattino.

Dopo avere atteso l'arrivo degli operai con i quali avevo appuntamento per condurli a lavorare nella palazzina di vicolo Buonafede con stavo costruendo, mi sono appunto recato sul posto insieme a loro. Solo successivamente, intorno alle 08,00 - 08,30, sono passato da casa di mio cognato PROFETA Salvatore, l'ho rassicurato su quanto

avevamo fatto la mattina dicendogli "per quel discorso tutto a posto". Lui mi rispose dicendomi "per oggi cerca di non farti vedere in giro alla Guadagna e non fare lavorare i picciotti", perché più tardi ci sarà casino". Intendeva con ciò riferirsi alla opportunità di non fare svolgere l'abituale attività di spaccio ai ragazzi che lavoravano alla mie dipendenze, perché sicuramente, nell'immediatezza della strage, le Forze di Polizia avrebbero passato al setaccio anche il quartiere della Guadagna. Ho risposto a mio cognato di stare tranquillo perché avevo intenzione di trascorrere la domenica badando agli operai che stavano eseguendo i lavori di cui parlavo per mio conto. In effetti ho trascorso parte della mattinata in quel modo; verso le 11,00 - 11,30 sono intervenuto di fronte alla chiesa della Guadagna per cercare di sedare una rissa scoppiata tra più persone per futili motivi legati ad un incidente stradale non grave. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16,45 - 17,00, dopo aver pranzato a casa, ho chiamato dalla mia utenza cellulare la mia amante PRESTER Carmela, per ribadire l'appuntamento che già in mattinata, sempre mediante telefonata dal mio cellulare, le avevo dato per recarci insieme, così come facevamo abitualmente, all'albergo "La Vetrana" nei pressi di Altavilla Milicia. Preciso che PRESTER Carmela era vedova di quel LUCERA Luigi che io stesso avevo ucciso qualche anno prima anche se Carmela era ignara di ciò. Subito dopo avere telefonato alla PRESTER ed averle dato appuntamento per poco dopo nel luogo solitamente convenuto nel quartiere Ciaculli, ho sentito per strada che la gente commentava la notizia della strage, sono salito a casa di mio cognato Salvatore PROFETA che ho trovato intento a guardare l'edizione straordinaria del telegiornale che riferiva le prime notizie sull'uccisione del giudice BORSELLINO e degli uomini della sua scorta. Ricordo che mio cognato non ha detto alcuna parola di commento, mantenendo la sua abituale riservatezza accentuata dal fatto che in quel momento si trovava in compagnia della moglie. Immediatamente dopo, sempre a bordo della mia Renault, sono andato a prendere la PRESTER e ci siamo recati, come detto, presso l'albergo "La Vetrana". Come ogni volta accadeva, anche in quell'occasione ho consegnato al personale dell'albergo la mia carta d'identità nonché, per PRESTER Carmela, un documento in realtà pertinente alla figlia Mariella LUCERA. Non so se effettivamente il personale addetto ha provveduto alla regolare registrazione della nostra presenza. Comunque, abbandonando l'albergo qualche ora dopo, ho ovviamente ottenuto la restituzione dei documenti che avevo consegnato. Nei giorni successivi non ho mai commentato in maniera approfondita con i miei correi quanto era accaduto. È buona abitudine in Cosa nostra mantenere il più stretto riserbo

in questi casi. Ho comunque avuto modo di notare la particolare soddisfazione per la perfetta riuscita della strage, che Natale GAMBINO manifestava quando eravamo tra di noi. A proposito ricordo che diceva che in Via D'Amelio avevano agito tre persone "con le corna dure come l'acciaio". Ovviamente non ho chiesto a Natale chi fossero, ma nella mia mente ho pensato subito a Renzino TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Ciccio TAGLIAVIA. Cio' perche' la mattina della strage a Piazza Leoni avevo visto il TAGLIAVIA e l'AGLIERI attendere l'arrivo della 126 guidata dal TINNIRELLO. Voglio inoltre aggiungere un particolare a mia conoscenza che avevo sempre omesso di riferire, per pura dimenticanza, al momento degli interrogatori precedenti. Mi risulta che il metronotte a nome SANNA che era stato arrestato, con l'accusa di favoreggiamento, qualche giorno dopo la strage, conosceva e frequentava abitualmente Natale GAMBINO. E' stato lo stesso GAMBINO che quando si e' diffusa la notizia dell'arresto del SANNA, commentandola con il sorriso sulla bocca, mi ha detto "mi hanno arrestato un cliente". Ed infatti il SANNA comperava abitualmente la carne presso la macelleria del GAMBINO. Parlandomi del SANNA il GAMBINO mi ha spiegato che la sorella dello stesso era la sposa del GIAPPONE Giuseppe, cugino della moglie di Natale GAMBINO, anch'ella di nome GIAPPONE. Neanche in quell'occasione mi sono preoccupato di approfondire il discorso con Natale GAMBINO, e cio' sia perche' comunque il metronotte non poteva aver notato ne' me, ne' Natale GAMBINO in Via D'Amelio (dato che noi non abbiamo partecipato alla fase propriamente esecutiva della strage), sia perche' il fatto stesso che Natale mi aveva riferito la notizia in tono comunque non preoccupato, mi lasciava intendere che non ci fosse niente di cui allarmarsi.

A D.R.: Tornando per un momento a quanto gia' riferito in merito alla preparazione dell'autobomba nell'officina di OROFINO ed al suo trasporto in Via D'Amelio devo dire che non ho materialmente assistito al cambio delle targhe della 126, ne' tantomeno, pure avendo tallonato la macchina suddetta per tutto il tragitto dalla Via Messina Marine sino alla Piazza Leoni, posso ricordare il numero e la sigla della targa. Non ricordo infatti neanche la targa della mia automobile, figuratevi se posso aver fatto caso al particolare che mi chiedete.

A D.R.: Per quanto riguarda l'URSO di cui ho riferito in merito alla sua partecipazione alla "imbottitura" della 126, devo precisare che lo conosco da circa 12 anni come Franco URSO, anche se la S.V. mi dice in questo momento che il suo vero nome di battesimo e' Giuseppe. comunque lo stesso e' genero di Pietro VERNENGO, per averne

sposato una figlia, fa l'elettricista e gestisce un deposito di bibite. Fino ad un paio di mesi prima della strage non ero sicuro della qualita' di uomo d'onore di URSO; so' pero' che comunque lui si comportava e gli altri lo rispettavano come vero e proprio uomo d'onore.

La certezza di tale sua qualita' l'ho avuta in occasione di una vicenda verificatasi appunto un paio di mesi prima del luglio '92. Un mio cugino, BISCONTI Domenico, si era rivolto a me lamentando di essere stato "maltrattato" da URSO. Infatti mio cugino ed altri suoi soci avevano organizzato la vendita di una partita di medicinali rubati; qualcuno degli acquirenti si era lamentato proprio con l'URSO del fatto che il gruppo di mio cugino non aveva rispettato gli accordi in precedenza pattuiti sul prezzo della merce; URSO per questo motivo aveva ingiuriato e minacciato il BISCONTI. Io, volendo vendicare l'affronto, mi sono rivolto a mio cognato PROFETA Salvatore comunicandogli che sarei andato a trovare l'URSO presso il deposito di bibite da lui gestito in Via dell'Orsa maggiore, per "fargli una lavata di capo". PROFETA mi ha risposto di lasciar perdere perche' URSO era "un picciotto buono". Preciso che nel nostro gergo con questo termine si intende inequivocabilmente indicare un uomo d'onore.

Scarantino in questa fase è pienamente sincero, sembra avere messo da parte remore, insicurezze, accorgimenti, si affida al suo ricordo e all'enunciazione nuda dei fatti a sua conoscenza, badando di non riferire come fatti sue semplici congetture, mantenendosi ad essi ancorato e tenendoli rigorosamente distinti dalle sue deduzioni (riferimento ai tre "con le corna dure come l'acciaio", frase di La Mattina e Natale Gambino, dalla quale, e solo dalla quale, in relazione a ciò che aveva visto la mattina del 19 aveva *dedotto* che coloro che avevano schiacciato il pulsante del telecomando erano stati Aglieri, Tagliavia e Tinnirello).

Nel verbale del successivo 22 novembre, nello stesso spirito dei precedenti verbali, Scarantino riferisce sui suoi colloqui con Andriotta.

E' da osservare che dalla lettura di questo verbale emerge con chiarezza, anche se non in modo esplicito, che per Scarantino la soluzione di parlare con Andriotta, che egli definisce uno "sfogo", fu un modo per liberarsi

dall'angoscia che lo attanagliava – e che lo aveva portato ad un tentativo di suicidio e a più atti di autolesionismo –, angoscia dettata dalla spinta alla collaborazione da un lato e dalle fortissime resistenze psicologiche e materiali che egli sapeva di dovere affrontare per dare seguito alla sempre più impellente necessità di liberarsi del suo peso.

Anche se Scarantino non lo dice, e probabilmente non lo sa, l'occasione offertagli da Andriotta e i rapporti di cortesia e cordialità che in quel momento si instaurarono con il compagno di detenzione, gli permisero di dare corso alla sua collaborazione, sia pure in modo obliquo.

Scarantino, confidandosi con Andriotta, non poteva non rendersi conto che stava ponendo le condizioni per la sua futura collaborazione perché se Andriotta non avesse riferito le sue confidenze, gli sarebbe rimasta, comunque, la strada aperta e avrebbe potuto chiamare Andriotta a conferma. Ma se Andriotta, come poi effettivamente avvenne e come Scarantino verosimilmente sperava, avesse riferito il contenuto delle sue confidenze, Scarantino non si sarebbe più potuto sottrarre alla collaborazione, si sarebbe trovato di fronte al fatto compiuto, essendo costretto, a quel punto, a superare ogni ulteriore remora. La confessione ad Andriotta era il modo con il quale Scarantino aggirava l'ostacolo del divieto impostogli dal pensiero della sua famiglia al percorso collaborativo che desiderava da tempo di intraprendere.

Ma, certamente, altri deterrenti permanevano anche nel momento delle confidenze ad Andriotta.

Scarantino ha affermato di avere rivelato ad Andriotta ciò che sapeva sulla strage. E questa affermazione è sostanzialmente vera, come si può verificare dal contenuto delle dichiarazioni di Andriotta. Ma è lo stesso Scarantino a dovere, poi, limitare la portata di questa affermazione, richiamando il parlare “per mezze frasi” con il quale avvenivano le confidenze, non escludendo omissioni su questo o quell'elemento di

dettaglio, astenendosi dallo specificare cosa avesse effettivamente detto a proposito dei diversi segmenti dell'azione alla quale aveva partecipato. Oltre a ciò è da rilevare come tutta la vicenda delle confidenze ad Andriotta che viene riferita in questo verbale è stata puntualmente riscontrata dall'Andriotta e dalla ricerca dei riscontri esterni all'episodio.

Da tutto ciò segue che, ancora una volta, in questo momento della sua collaborazione, Scarantino sta ponendo fermi paletti per rendere la sua collaborazione attendibile e definitiva, perché pienamente riscontrata, ed è quindi da escludere che in questo momento egli stesse operando per auto inquinarsi e per far perdere valore alla sua collaborazione che, sulla base di queste sue nuove dichiarazioni (siamo ancora dentro i sei mesi) acquisisce altro valore aggiunto, come può comprendersi dalla lettura del verbale, che proponiamo, e che presenta tutte le caratteristiche intrinseche dell'attendibilità in base ai noti criteri.

Va piuttosto detto che non si può affatto escludere, anche se Scarantino tende a rimuovere, che nel riferire ad Andriotta i nomi dei partecipanti alle varie fasi (riunione, caricamento) egli possa avere fatto, per le più diverse ragioni, insieme a nomi di persone che avevano partecipato, un paio di nomi di personaggi mafiosi che a quelle azioni non avevano partecipato. Non è assurdo pensare e anzi, cominciando a conoscere il personaggio, appare assolutamente plausibile che egli per le sue insicurezze, la sua instabilità caratteriale, le sue paure, resistenze, incertezze abbia ritenuto di fare qualche nome "sbagliato" per non doversi ancora tagliare i ponti dietro le spalle e per potersi ancora, se possibile, sottrarre, ove insostenibile e insopportabile la resistenza familiare, alla strada della collaborazione leale. Cade qui pertinente l'osservazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui attraverso la prospettiva di essere smentito da quei collaboratori di giustizia, che a quel tempo si ritenevano generalmente attendibili, come La Barbera e Di Matteo che egli aveva peraltro

effettivamente conosciuto, Scarantino si premuniva contro l'eventualità di una collaborazione di Andriotta alla quale egli non potesse dare seguito. Se una prospettiva di "autoinquinamento" può avanzarsi nelle dichiarazioni di Scarantino è a questa limitata dimensione che può ascriversi, a questo momento di resistenza opportunistica allorquando, confidandosi con Andriotta per trovare il modo e la forza di iniziare a collaborare seriamente, cercava al contempo di non perdere l'estrema possibilità di una rischiosa marcia indietro o di una smentita, se necessario, delle dichiarazioni di Andriotta, con l'arma letale della chiamata in correità di due collaboratori che l'avrebbero contraddetto.

Si tratta, in fondo, dell'attuazione, parziale e limitata, giocata come extrema ratio difensiva agli occhi della famiglia, di quell'idea di fare il "finto pentito" di cui parlerà, quando ormai quel programma è stato abbandonato, all'avvocato Petronio in un momento nel quale deve ancora prendere tempo per l'inizio della collaborazione vera, non avendo ricevuto il nulla-osta dalla moglie.

Non sembra casuale che Scarantino parlerà di La Barbera e Di Matteo, solo quando i pubblici ministeri gli contesteranno le dichiarazioni di Andriotta. A questo punto Scarantino commette un errore dovuto alla sua ignoranza. Temendo di non essere creduto se avesse spiegato le ragioni vere di quell'iniziale progetto di ambiguità, sceglie di insistere nell'accusare i collaboratori anche nel momento in cui su ogni altra circostanza dice con la massima precisione la verità, sperando di coprire con questa massa di verità quella bugia che pure comprende non essere di lieve momento.

Ovviamente non abbiamo alcuna certezza che la vicenda si sia svolta in questi termini.

Altre ipotesi si possono avanzare per spiegare questo unico punto dolente delle dichiarazioni di Scarantino, non esclusa ma con un livello di probabilità assai ridotto, quella della verità di Scarantino e, con un livello

di probabilità maggiore, quella della verità parziale di Scarantino per ciò che concerne la presenza alla riunione di Ganci e Cancemi.

Ma si tratta di ipotesi che appare assai più plausibile di quella fatta propria dalle Corti che, per dimostrare l'attendibilità di Scarantino, hanno dovuto rinunciare al decisivo contributo di Andriotta sulla riunione e sul caricamento dell'autovettura nel garage di Orofino, e cioè ad un vero e proprio testimone a riscontro, del tutto disinteressato e attendibile che aveva già reso un contributo fondamentale, ponendo in essere le condizioni per l'arresto di Profeta e la collaborazione di Scarantino, e che non aveva davvero nessuna ragione per andare a confermare ex post Scarantino, dopo che questi aveva iniziato a collaborare, se non proprio per eliminare quella reticenza che, per ragioni comprensibili, lo aveva portato a non parlare della riunione prima dello Scarantino stesso.

La lettura di questo verbale conferma, ancora una volta, un dato: tutto ciò che ha dichiarato Scarantino in questo verbale ha trovato riscontro esterno; ne consegue la prova della piena volontà di una fedele collaborazione in questa fase (come, del resto, in quelle successive):

Domanda: SCARANTINO vuole riferire se, quando ed in quali circostanze ha avuto modo di parlare con altri detenuti di fatti inerenti la strage di Via D'Amelio?

Risposta: Effettivamente nel periodo della mia detenzione a Busto Arsizio e precisamente nell'estate del '93, ho parlato di alcuni fatti inerenti la strage di Via D'Amelio con il detenuto ANDRIOTTA Francesco. Devo ammettere che mi sono determinato a ciò perché sentivo dentro di me l'impellente necessità di "sfogarmi" con qualcuno. Dovete capire che la mia condizione psico - fisica era piuttosto precaria; avevo capito, nonostante le rassicurazioni del mio avvocato, che il quadro indiziario a mio carico era piuttosto grave; provavi rimorso per quello che avevo fatto ma non riuscivo a decidere di collaborare con la giustizia, confessando di conseguenza le mie responsabilità, poiché ciò mi avrebbe necessariamente portato ad accusare mio cognato PROFETA Salvatore al quale ero legato da sentimenti di affetto e gratitudine.

Temevo inoltre che l'eventuale scelta di "pentirmi" mi avrebbe fatto perdere definitivamente l'affetto di tutti i miei cari ed in particolare di mia moglie. Questa situazione così angosciata mi ha indotto ad un comportamento (quello di confidare circostanze così gravi ed importanti ad un altro detenuto) che potrebbe essere considerato apparentemente inspiegabile.

Preciso che il mio ingresso al carcere Busto Arsizio risale al novembre '92; da quel periodo e fino alla data del mio trasferimento a Pianosa (se non erro nel settembre del '93) sono sempre stato detenuto nella stessa cella, all'interno della sezione "osservazione". Quando nella cella situata a quella mia è arrivato ANDRIOTTA Francesco, ho, quasi immediatamente, instaurato con lo stesso un rapporto improntato alla massima cortesia e reciproca fiducia. ANDRIOTTA, di sua iniziativa, ha iniziato a raccontarmi le vicende giudiziarie che lo vedevano coinvolto, mi ha detto che era stato condannato all'ergastolo per omicidio, mi ha parlato anche dei suoi rapporti con importanti esponenti della "Sacra Corona Unita" e con diversi malavitosi (tra i quali un certo Pinuzzo 'u lungo) palermitani: ricordo pure che ANDRIOTTA mi ha riferito che in una occasione aveva anche portato armi, non ricordo di quale provenienza, a Palermo. Un altro fattore ha contribuito a rinsaldare ulteriormente i legami con l'ANDRIOTTA. Ed infatti, qualche volta, egli stesso si offriva di aiutarmi a scrivere le lettere indirizzate a mia sorella ed ai miei familiari; altre volte io stesso sono riuscito a consegnargli bigliettini, contenenti principalmente numeri di telefono, che l'ANDRIOTTA poi, tramite la moglie (alla quale li consegnava in occasione dei colloqui), provvedeva a recapitare ai miei familiari. Riuscivo a passare questi bigliettini all'ANDRIOTTA, o quando lui passava davanti alla mia cella per andare "all'aria" o al colloquio oppure, allungandoglieli mediante la scopa in dotazione ad ogni cella, in modo che lui potesse prendere allungando la mano dalla sua. Devo precisare, infatti, che la sorveglianza in quella sezione "osservazione" non era strettissima, nel senso che il personale di Polizia Penitenziaria addetto, ogni tanto, per brevi periodi di tempo, si allontanava per assolvere altri compiti. A proposito dei bigliettini di cui ho detto ricordo che, tra gli altri, ne ho consegnato all'ANDRIOTTA uno con il numero di telefono dell'avvocato CONDOLEO con il quale desideravo che mia moglie si mettesse immediatamente in contatto (per far sì che il legale si interessasse in qualche modo per evitare il mio trasferimento a Pianosa), ed un altro con il numero di telefono del negozio di abbigliamento denominato "Verde Acqua" di Via S. Agostino di Palermo. Infatti di quell'esercizio commerciale, gestito da Salvatore GAROFALO, ero socio occulto, avendo tra l'altro contribuito

economicamente alla sua apertura. Volevo che la moglie di ANDRIOTTA telefonasse al mio socio per far si che lo stesso facesse avere 300.000 lire alla settimana a mia moglie. Desideravo utilizzare questo canale perche' non volevo che mia moglie si occupasse direttamente di dette questioni.

In sostanza tutto cio' che ho appena riferito mi ha portato ad instaurare un rapporto di vera e propria confidenza con l'ANDRIOTTA e, di conseguenza, a sfogarmi con lui; parlando dei fatti della strage. E' evidente che i colloqui avvenivano a volte con "mezze frasi". Comunque approfittavamo per parlare piu' esplicitamente dei momenti in cui gli Agenti di Custodia si allontanavano. Nel periodo in cui eravamo detenuti in celle attigue, conversavamo attraverso le rispettive finestrelle che c'erano sul retro e che si aprivano su uno spiazzo interno alla struttura. Preciso che le nostre celle erano situate al piano terreno. Successivamente l'ANDRIOTTA fu spostato in una cella diversa della stessa sezione "osservazione"; da quel momento in poi i nostri colloqui avvenivano in occasione della fruizione da parte mia dell'ora d'aria. Infatti la cella dell'ANDRIOTTA aveva una finestrella che si apriva sul cortiletto adibito a quello scopo.

Per quanto riguarda il contenuto di cio' che ho raccontato ad ANDRIOTTA sulla strage, dovete capire che, a distanza di tanto tempo, non posso ricordare tutto con esattezza assoluta. Ricordo senza dubbio pero' che all'ANDRIOTTA ho riferito abbastanza analiticamente tutta la vicenda relativa all'incarico, a me affidato, di reperire la macchina. Ho detto che tale compito mi era stato affidato da PROFETA Salvatore, facendone, per quanto ricordo, nome e cognome. Ho sicuramente manifestato ad ANDRIOTTA anche la mia consapevolezza di aver peccato di superficialita' nel commissionare il furto ad un drogato come CANDURA Salvatore. Quando ho parlato all'ANDRIOTTA della 126 ricordo che ho commentato ironicamente il fatto che gli organi di stampa avevano diffuso la notizia che l'utilitaria fosse di colore bianco, dicendogli che "i giornalisti l'avevano verniciata". Al di la di questi particolari che ho appena detto, non sono in grado di ricordare tutto quello che ho confidato ad ANDRIOTTA. Sono sicuro pero' di avergli fatto anche i nomi di coloro i quali hanno partecipato alla "imbottitura" della 126, all'interno del garage di OROFINO e di quelli che, la domenica della strage, hanno fatto la staffetta alla 126 nel tragitto fino alla piazza Leoni. Posso affermare con sicurezza che, comunque, quello che riferivo ad ANDRIOTTA corrispondeva alla verita' che, successivamente al mio pentimento, vi ho raccontato negli interrogatori che mi avere fatto. Forse posso aver omesso qualche particolare a mia conoscenza nel raccontare i fatti ad ANDRIOTTA, perche' capitava di

essere interrotti nelle nostre conversazioni dall'arrivo di una guardia e, non sempre quando era possibile, riprendevo il discorso prima interrotto. Sottolineo però che, seppure in maniera qualche volta frammentaria, all'ANDRIOTTA in sostanza ho riferito la verità dei fatti.

In questa fase assolutamente felice della collaborazione di Scarantino interviene l'interrogatorio del 25 novembre che introduce il secondo punto critico all'interno di una collaborazione per ogni altro aspetto rispondente ai criteri di attendibilità.

Scarantino inizia il suo interrogatorio fornendo un'indicazione di assoluto rilievo che aggiunge valore al suo precedente contributo, perché pienamente riscontrata dal collaboratore Costa.

Alla domanda sull'origine dell'esplosivo utilizzato per la strage, Scarantino svolgeva alcune considerazioni sulla base di dati di fatto e di dichiarazioni percepite personalmente. Attribuiva in pratica a Vernengo Tagliavia e Tinnirello la fornitura dell'esplosivo per una ragione specifica e precisa. Costoro avevano contatti con l'estero, svolgendo a mezzo di imbarcazioni un imponente traffico di sigarette di contrabbando. Erano in tal modo in condizione di importare l'esplosivo necessario dai paesi con i quali svolgevano il traffico.

Il rilievo si incrocia con quanto ha dichiarato Costa con specifico riferimento alla fornitura dell'esplosivo per la strage per il tramite dei clan pugliesi in contatto con Vernengo per il traffico di sigarette e stupefacenti, clan aventi base nei paesi della ex Jugoslavia, in particolare nel Montenegro, notoriamente crocevia per questo genere di traffici.

Non risulta che il punto sia stato ripreso nel corso del dibattimento. Ma la disponibilità dei verbali d'interrogatorio ci permette di utilizzare questo decisivo ulteriore contributo di Scarantino alla prova, tanto più importante perché vi è la possibilità di riscontrarlo con il contributo di un collaboratore serio e attendibile come Gaetano Costa. E, allora, proprio da Scarantino

abbiamo conferma che Cosimo Vernengo, così come Tagliavia e Tinnirello, trafficavano con i contrabbandieri di sigarette pugliesi che, come ha riferito Costa, erano coloro che avrebbero dovuto fornire l'esplosivo della strage. Ed è proprio Scarantino a fornire un elemento di conferma che l'origine dell'esplosivo era quella indicata da Costa, risultandogli personalmente, per dichiarazioni dei diretti interessati, la loro capacità di importare oltre alle sigarette anche esplosivo di ogni genere. L'importanza del punto richiede l'integrale riproposizione del verbale:

Domanda: Oltre ai fatti concernenti la richiesta da procurare una bombola contenente una sostanza da aggiungere all'esplosivo che doveva essere utilizzato per assassinare il Dr. BORSELLINO, lei e' a conoscenza di qualcosa che riguardi in particolare proprio questa sostanza esplodente?

Risposta: Come ho già detto a me persona personalmente venne fatta solo la richiesta riguardante la bombola da commissionare a Peppuccio "u firraro". Quanto all'esplosivo sono certo che a fornirlo siano stati Cosimo VERNENGO, Francesco TAGLIAVIA e Renzino TINNIRELLO. Poiche' voi mi chiedete i motivi di questa mia certezza, debbo dire che questi tre hanno i contatti "con l'estero" ed hanno quindi la concreta possibilita' di venire in possesso anche di ingenti quantitativi di esplosivo. Prendo atto che mi chiedete di essere piu' preciso nell'esprimere questo mio concetto. Dovete sapere che i tre predetti si occupano anche di contrabbando di sigarette; in particolare il VERNENGO se ne occupa personalmente con tutta la sua "famiglia" anche perche' dispongono di numerosi motoscafi, il TAGLIAVIA e' in societa' per il contrabbando con tale Gasparino TINNIRELLO detto "u 'ngrasciato" ed il Renzino TINNIRELLO e' in societa', sempre per il contrabbando di sigarette, con Serafino TINNIRELLO, fratello di Gasparino e come questi soprannominato "u 'ngrasciato". Chiarisco che Gasparino e Serafino TINNIRELLO non mi risulta che siano parenti di Renzino TINNIRELLO, semmai c'e' "un filo di parentela" ma molto alla lontana, Il soprannome "u 'ngrasciato" riguarda tutta la loro famiglia. I due TINNIRELLO predetti che vivono ed operano nel quartiere S. Erasmo, si occupano di contrabbando in modo pressochè esclusivo; non sono uomini d'onore ma sono "affiliati" alla "famiglia" dei TAGLIAVIA. In pratica sono quasi come se fossero uomini d'onore perche' gestiscono un'attivita' economica molto importante in societa' con uomini d'onore come i TAGLIAVIA e

Renzino TINNIRELLO. Gli "ngrasciati" sono parecchi fratelli ed uno di questi a nome Vincenzo e' uomo d'onore della stessa famiglia capeggiata da Francesco TAGLIAVIA. Poiche' mi chiedete di spiegare perche' io ricollego ai rapporti di VERNENGO, TAGLIAVIA e Renzino TINNIRELLO con queste persone la mia certezza che siano stati proprio i primi tre a procurare l'esplosivo, chiariscono che anch'io ho avuto una diretta frequentazione con Gasparino e Renzino TINNIRELLO *i quali parlando con me si vantavano di essere in condizioni di "portare tutto cio' che volevano e piu' precisamente non solo sigarette di contrabbando ma anche droga ed esplosivo in quantita'*. Non posso indicare alcun episodio specifico in cui mi risulti per certo che i predetti TINNIRELLO abbiano procurato dell'esplosivo destinato alla consumazione di delitti voluti da Cosa nostra. Tuttavia ribadisco che nel nostro ambiente non ci si vanta a vuoto di possibilita' come quelle riferitemi da TINNIRELLO per cui ritengo che essi siano stati effettivamente in grado di reperire e fornire tutto l'esplosivo che era necessario. Sempre da Gasparino TINNIRELLO avevo saputo che egli era a contatto con il Libano, paese dal quale faceva venire la droga, l'esplosivo e le armi che gli servivano. Faccio notare che Gasparino TINNIRELLO, pur "non avendo scuole", era in grado, almeno a suo dire, di parlare numerose lingue straniere.

Nel seguito di questo verbale Scarantino torna in modo dettagliato e preciso sulla riunione. E fornisce una serie di indicazioni estremamente puntuali sullo svolgimento, sui presenti, sulle sue condotte, sui tempi, sulle concrete possibilità di ascoltare i discorsi in ragione della porta aperta e della necessità di prelevare una bottiglia d'acqua "almeno una volta". Il racconto si specifica di dettagli e non trascura alcun elemento tra cui la puntuale distribuzione dei presenti attorno al tavolo rettangolare che obbedisce evidentemente ad una precisa regola con i due anziani capi (Riina e Ganci) ai due lati corti del tavolo e gli altri seduti attorno raggruppati per mandamento e il capo del mandamento ospitante, Aglieri, alla destra di Riina.

Sorprendentemente, in questo analitico racconto, Scarantino inserisce come presente alla riunione anche Giovanni Brusca, del quale non aveva affatto

parlato in precedenza e spiega le ragioni di tale omissione nonché della mancata individuazione fotografica.

Si tratta ancora una volta di dichiarazioni che saranno puntualmente ripetute nel dibattimento e che conviene riportare per esteso per la loro chiarezza.

Scarantino fornisce anzitutto una puntualizzazione rigorosa sulla data delle riunioni:

Risposta: Anzitutto desidero precisare che, anche se come ho sempre detto non sono bravo a ricordare le date, riflettendoci e facendo qualche calcolo che tra breve meglio spieghero', posso dire con sufficiente certezza che questa riunione ebbe luogo intorno al sei o sette del mese di luglio. Dico cio' perche' esattamente il giorno dopo questa riunione, io diedi l'incarico a Salvatore CANDURA di rubare la macchina ben nota. Il CANDURA mi consegnò la 126 dopo uno, due o al massimo tre giorni e questa macchina rimase nella mia disponibilita' dentro il magazzino nei pressi del fiume Oreto per circa setta giorni, venendo condotta il venerdi' precedente la strage in Via Messina Marine. Poiche' il venerdi' in questione era il 17 luglio, fatti i conti dei giorni trascorsi secondo la sequenza da me teste' indicata, sono giunto alla conclusione che la riunione nella villa di CALASCIBETTA sia avvenuta intorno al 6, 7 luglio.

Segue il racconto dell'accompagnamento prima di Profeta e poi di Tinnirello con la precisazione che il gruppo della Guadagna era presente nella villa di Calascibetta prima dell'arrivo degli ospiti:

la sera precedente mio cognato Salvatore PROFETA mi aveva avvertito che l'indomani mattina sarei dovuto andare a prelevare a casa sua per accompagnarlo da Peppuccio CALASCIBETTA. Così effettivamente l'indomani mattina, verso le 08,15, mi recai a casa del PROFETA a bordo della mia Renault 19. Da li feci da staffetta al PROFETA che si era messo alla guida della sua Fiat 126di colore verde chiaro.

Giungemmo al negozio di gesso del PROFETA nei pressi della quale io parcheggiai la mia auto mettendomi alla guida della 126 con a bordo il PROFETA ed accompagnato sino alla villa del CALASCIBETTA. Ivi giunto non oltrepassai il cancello che da

ingresso allo spiazzo antistante l'abitazione e mi fermai solo per il tempo di fare scendere dalla macchina il PROFETA. Ebbi modo pero' di fare scendere dalla macchina il PROFETA. Ebbi modo pero' di vedere che nello spiazzo che si apre al di la del cancello c'erano, forse appena arrivati, Pietro AGLIERI, Pinuzzo LA MATTINA, Nino e Natale GAMBINO e Tanino MURANA. Insieme a loro intravidi anche il padrone di casa e cioe' il CALASCIBETTA. Il PROFETA mi aveva detto, prima di scendere, che dovevo ritornare al suo negozio dove avrei trovato Renzino TINNIRELLO. Chiarisco che quando lasciai il PROFETA davanti la villa del CALASCIBETTA saranno state circa le 8,40 - 8,50.

Segue il racconto del prelevamento e dell'accompagnamento di Tinnirello con la specificazione dell'orario. Quindi la puntualizzazione della presenza all'interno della villa, al ritorno da questo secondo viaggio, della Fiat 126 bianca parcheggiata, unica, all'interno. Tinnirello viene accompagnato nella sala riunione dallo stesso Scarantino e da Calascibetta. Scarantino ha quindi modo di vedere per la prima volta i presenti:

In proximita' dello scivolo incontrammo Peppuccio CALASCIBETTA che ci aveva aperto il cancello azionando un telecomando. Insieme al CALASCIBETTA ed al TINNIRELLO percorremmo lo scivolo giungendo sino alla grande porta a battenti ben rifinita, mi pare in legno, che da ingresso al salone seminterrato. Davanti a questa porta che era aperta e che rimase aperta per tutta la durata della riunione, c'erano Nino e Natale GAMBINO, Cosimo VERNENGO, Tanino MURANA che noi chiamiamo "u siccu" e Pinuzzo LA MATTINA ai quali io mi unii mentre il CALASCIBETTA ed il TINNIRELLO entrarono nel salone.

La descrizione del salone ove si svolge la riunione è ancora una volta dettagliata e costante; precisa è la rappresentazione dei mobili e delle suppellettili. E tutto ciò, grazie alla puntualità del racconto, permetterà il riscontro.

Questo salone, perche' sia chiaro, io lo conosco bene perche' ci sono stato tante volte sia prima che dopo quella riunione. Si tratta di un salone ampio con pianta a elle, ben

arredata, con un tavolo rettangolare abbastanza grande posto proprio di fronte all grande porta d'ingresso. Preciso che questo tavolo era posizionato con i lati corti paralleli alla porta d'ingresso, per cui guardando all'interno si vedevano agevolmente le persone sedute intorno a questo tavolo. Nel salone c'era anche una cucina con sportelli in legno posizionata sul lato che si trova dirimpetto alla porta d'ingresso. Sull'altra parte della sala vi sono altri arredi come poltrone e divani, ma questa parte e' meno visibile per chi si trova davanti alla porta cosi' come mi trovavo io insieme alle persone prima indicate la mattina in cui si svolse l'incontro di cui sto riferendo.

Descrive, quindi, la sua posizione, le condizioni in cui si svolgeva la riunione, calda giornata palermitana estiva in un ambiente interrato, sotto il livello del piano, non climatizzato e quindi verosimilmente molto afoso:

io rimasi proprio in prossimita' della porta d'ingresso per tutto il tempo della riunione durata intorno alle due ore, due ore e mezza. Piu' esattamente io rimasi in compagnia di Natale GAMBINO, Pinuzzu LA MATTINA e Cosimo VERNENGO, mentre Tanino MURANA e Nino GAMBINO erano poco distanti da noi.

Dal posto in cui mi trovavo, per la conformazione dei luoghi da me descritta vedevo bene che c'era all'ingresso del salone.

Intendiamoci, non e' che io stessi li' a guardare costantemente dentro, ma e' chiaro che, vista anche la durata della riunione, mi capito' spesso di guardare all'interno. Faccio presente che il tavolo, nella sua parte piu' vicina all'ingresso, distava da questo non piu' di tre metri. Cio' mi dava la possibilita' di vedere i presenti e riconoscere quelli a me gia' noti, oltre che di sentire le loro voci e afferrare parte dei discorsi che si tenevano. Inoltre almeno in un occasione entrai all'interno del salone per prendere una bottiglia di acqua dal frigorifero che si trovava nei pressi della cucina ed ebbi cosi' modo di passare accanto al tavolo intorno al quale erano riuniti tutti i presenti.

Scarantino rinnovava la descrizione dei presenti alla riunione, e inserisce questa volta anche Giovanni Brusca, insieme a tutti gli altri.

Domanda: dica chi era presente all'interno del salone.

Risposta: Le persone da me conosciute erano Giuseppe CALASCIBETTA, che però non stava sempre seduto intorno al tavolo perché faceva un po' gli onori di casa e spesso stava in piedi e o si spostava per prendere qualcosa, Pietro AGLIERI, che aveva a fianco Carlo GRECO accanto al quale c'era mio cognato Salvatore PROFETA, Salvatore CANCEMI che era seduto subito dopo, Giuseppe GRAVIANO, Salvatore BIONDINO, Renzino TINNIRELLO, Francesco TAGLIAVIA, Giovanni BRUSCA, Gioacchino LA BARBERA e Santino DI MATTEO che occupavano i due lati lunghi del tavolo. Nei due lati corti c'erano, con le spalle rivolte all'ingresso, Raffaele GANCI e sul lato opposto, sul fondo del salone, con le spalle verso la cucina, un uomo tarchiato per quanto potei capire vedendolo seduto, da me mai visto prima e che le persone che stavano con me fuori, e precisamente Natale GAMBINO e Pinuzzo LA MATTINA, mi dissero essere Salvatore RIINA. Preciso inoltre che sempre seduta intorno al tavolo c'era un'altra persona mai vista prima, un uomo anziano che sempre Pinuzzo e Natale mi dissero essere tale "Zio DI MAGGIO", indicandomene anche il nome di battesimo che però io ora non ricordo. per completezza debbo dire che c'era ancora un'altra persona, un uomo robusto sui 40 anni, il cui nome mi venne fatto dagli stessi GAMBINO e LA MATTINA e che ora non ricordo anche se mi pare suonasse come SALEMI o SALERNO. Ricordo che Pietro AGLIERI era seduto sul lato lungo del tavolo alla destra per chi entra nel salone, ma sul fondo cioè proprio in prossimità dello spigolo e quindi vicino a Salvatore RIINA che come ho detto era uno dei due capitavola. L'AGLIERI ed il GRECO avevano delle radio ricetrasmittenti portatili che per altro abitualmente, anche in altre occasioni, avevo visto in loro possesso. Queste radio erano sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia e ricordo che una volta che io venni controllato dalla Polizia mentre mi trovavo nella bottega di gesso di mio cognato, Pietro AGLIERI era già a conoscenza di quanto accaduto prima ancora che io glielo raccontassi perché aveva intercettato una comunicazione radio della Polizia con cui credo venivano svolti accertamenti sul mio conto. Non ricordo esattamente quando ciò accadde ma certamente fu qualche anno prima delle stragi e comunque ricordo che ad operare il controllo era stato un poliziotto di nome MIRENDA da tutti noi ben conosciuto per la sua tenacia nello starci addosso.

La novità della presenza alla riunione pure di Giovanni Brusca determinava la sospensione

dell'interrogatorio. Alla ripresa era evidente l'interesse degli inquirenti a conoscere perché di Brusca non avesse parlato in precedenza.

Dopo aver chiarito che solo nel corso della riunione e dal contenuto degli spezzoni di frasi che aveva percepito, ebbe modo di capire che si stava preparando un attentato alla vita del dr. Borsellino, precisava quale fosse il rapporto tra coloro che erano all'interno della riunione e quelli che aspettavano fuori, in termini assolutamente congruenti con quanto abbiamo appreso da molte altre fonti:

Domanda: Vuole chiarire il motivo per cui lei e gli altri da lei indicati siete rimasti ad attendere i partecipanti alla riunione al di fuori del salone dove la stessa si teneva?

Risposta: Pur essendo tutti uomini d'onore, io e gli altri cinque eravamo tutti "picciutteddi" e, in particolare, la nostra presenza sul posto era dovuta al fatto che eravamo addetti all'accompagnamento ed a fare da guardaspalle ad alcuni dei protagonisti della riunione. Io guardavo a Salvatore PROFETA; Nino GAMBINO, Pinuzzu LA MATTINA e Tanino MURANA erano uomini di fiducia di Pietro AGLIERI; Natale GAMBINO era venuto con Carlo GRECO e Cosimo VERNENGO, almeno credo, doveva essere stato richiesto di venire direttamente da Pietro AGLIERI che lo ha molto in considerazione.

Sul punto dolente forniva, quindi, la seguente delucidazione:

Domanda: Già' nel corso di precedenti interrogatori lei ha riferito della presenza alla riunione di cui stiamo parlando di Raffaele GANCI, Salvatore CANCEMI, Santino DI MATTEO e Gioacchino LA BARBERA, persone tutte di cui aveva omesso di fare i nomi nei primi interrogatori resi a questa A.G.. Lei ha anche spiegato le ragioni per cui dapprima non aveva indicato la partecipazione di queste persone ed ha detto quando ed in che modo aveva conosciuto ciascuno di essi. Oggi sta indicando ancora un nominativo che in precedenza non aveva nominato e cioè quello di Giovanni BRUSCA, ci dica perché ne fa il nome solo oggi e ci spieghi quando ed in che modo ha conosciuta questa persona.

Risposta: io non l'ho detto prima perché Giovanni BRUSCA non è un "amico fidato" di mio cognato Salvatore PROFETA, anzi a mio cognato non lo può proprio vedere ed è il primo che sarebbe felice di fare del male a tutti i miei familiari a cominciare dai miei nipoti, cioè proprio dai bambini. So bene che mi contesterebbe subito che ho già accusato persone sicuramente feroci come il GRAVIANO, TINNIRELLO, TAGLIAVIA e lo stesso Salvatore RIINA, per cui può sembrarvi strano che io abbia ommesso per timore di ritorsioni in danno dei miei familiari il nome di Giovanni BRUSCA. Le cose stanno esattamente come per Raffaele GANCI. Credo di avere già dato in passato una spiegazione a riguardo e, ad ogni modo, forse mi sbaglierò e spero che i fatti mi smentiranno, ma sono sicuro che quando finiranno i processi derivanti dalle mie dichiarazioni tutti i miei familiari, anche quelli che si sono dissociati dalla mia scelta e sono rimasti alla Guadagna, verranno uccisi. I primi che renderanno questa iniziativa, per quello che posso dire sulla base di ciò che ho potuto capire vivendo per anni nel mondo di Cosa nostra, saranno proprio però Giovanni BRUSCA e Raffaele GANCI. Costoro è vero appartengono insieme ad AGLIERI, ai GRAVIANO ed agli altri di cui ho parlato al gruppo di persone fedeli a Salvatore RIINA, ma ciò non toglie che fra loro possano esservi dei dissidi, per cui posso dire per certo che mai uno dei GRAVIANO o Francesco TAGLIAVIA potrebbe fare del male ai parenti di Salvatore PROFETA, mentre Raffaele GANCI o Giovanni BRUSCA non avrebbe esitazioni a vendicarsi anche a costo di uccidere parenti di Salvatore PROFETA. Quanto a Pietro AGLIERI ritengo che non prenderebbe egli stesso l'iniziativa di vendicarsi a costo di fare del male ai familiari del suo fedelissimo Salvatore PROFETA; tuttavia credo che non sarebbe in condizioni di opporsi ad un proposito vendicativo proveniente da altri personaggi di spicco come il GANCI o il BRUSCA i quali, nell'ottica mafiosa, avrebbero buone ragioni per sostenere la necessità di colpire le persone della mia famiglia. Riguardo a RIINA ritengo di avere già detto che egli prima di decidere di colpire i parenti di un uomo d'onore (PROFETA) molto vicino ad uno dei suoi fedelissimi (AGLIERI), dovrebbero risolvere i problemi che ha già in famiglia con il pentimento di Pino MARCHESE che è cognato di Leoluca BAGARELLA a sua volta cognato dello stesso RIINA. Rispondo ora alla vostra seconda domanda e preciso subito che avevo già visto il BRUSCA prima dell'occasione da me testè riferita una sola volta. Ciò era accaduto alcuni anni prima, ritengo intorno al '88 - '89, durante il periodo della latitanza di Ignazio PULLARA il quale utilizzava la casa di mio fratello Rosario per i "puntamenti" cioè per gli incontri con altri capi - mandamenti e personaggi di spicco di

Cosa nostra. Io mi trovavo sempre nei pressi di casa di mio fratello in queste occasioni perche' ero a disposizione per ogni necessita' come il controllo della zona per avvertire dell'eventuale presenza di Forze dell'Ordine ed altre cose piu' spicce come portare il caffe' od altro. In un'occasione ebbi modo di vedere un uomo che usciva da casa di mio fratello dopo essersi evidentemente incontrato con il PULLARA' e saliva su di un fuoristrada di colore verdino parcheggiato nei pressi. Faccio presente che alla guida del fuoristrada si trovava gia' un'altra persona da me mai vista in precedenza ne mai piu' rivista. Chiesi pertanto a mio fratello chi fosse l'uomo uscito da casa sua e Rosario rispose Giovanni BRUSCA. Poiche' in Corso dei Mille opera un Giovanni BRUSCA che lavora nel mondo del contrabbando di sigarette, chiesi a mio fratello se si trattasse della stessa persona. Mi rispose di no facendomi solo capire che si trattava di un "picciotto buono" e quindi di un uomo d'onore di rango anche se non mi preciso' a quale "famiglia" appartenesse. Non deve stupire che mio fratello, che non era uomo d'onore, fosse a conoscenza di tali circostanze perche' mio fratello Rosario e' inserito in Cosa nostra come un uomo d'onore ma non puo' diventarlo perche' sua moglie Maria Pia GREGORI, milanese, prima del matrimonio era notoriamente di facili costumi.

E' bene ricordare che Giovanni Brusca, dopo averlo inizialmente negato, ha, poi, ricordato e confermato il ricordo di Scarantino e la stessa occasione di incontro con il collaboratore da questi richiamata.

La descrizione della figura di Brusca in occasione del primo incontro è stata piuttosto precisa. Sulla rispondenza o meno alla realtà di questo incontro, va tenuto conto che avendo Brusca ammesso il fatto storico dell'incontro con Scarantino, eventuali approssimazioni di descrizione devono imputarsi solo alla limitata capacità intellettuale e comunicativa di Scarantino. D'altra parte Scarantino ha usato l'aggettivo "magro", che più ha dato da pensare, con riferimento all'epoca dell'incontro con Brusca presso la casa del fratello e non a quella della riunione.

In questo interrogatorio Scarantino ricorda pure la presenza di Mario Santo di Matteo nell'autocarrozzeria di Orofino.

Poiche mi venne chiesto di descrivere fisicamente il BRUSCA rispondo che alto circa un metro e settantacinque, magro e, quando l'ho visto la prima volta, aveva capelli mossi, neri, con la riga laterale, di media lunghezza ed era senza barba. Non ricordo il colore degli occhi. Quando l'ho rivisto durante la riunione nella villa di CALASCIBETTA aveva anche la barba curata ed appena accennata. Preciso che nonostante avessi visto il BRUSCA una sola volta ed alcuni anni prima, non ho avuto alcuna difficolt  a riconoscerlo in occasione della riunione del luglio '92.

Domanda: Le facciamo presente che lei non ha riconosciuto Giovanni BRUSCA in sede di individuazione fotografica nel corso di uno dei precedenti interrogatori, Ci vuole spiegare le ragioni del mandato riconoscimento.

Risposta: Avevo riconosciuto perfettamente Giovanni BRUSCA in una delle fotografie esibitemi: ho tuttavia preferito dichiarare che non l'avevo riconosciuto per le ragioni consistenti nella "paura" che mi trattenevano dall'accusarlo della partecipazione alla riunione. Del resto analoghe ragioni consistenti nel timore di non essere creduto mi avevano indotto a, volontariamente, fingere non riconoscere, in sede di individuazione fotografiche, il CANCEMI ed il LA BARBERA. Preciso infatti che avevo paura di essere bollato come collaboratore "inattendibile", nell'accusare altri collaboratori che, per quanto mi risultava dalla lettura dei giornali, pur essendosi assunte precise responsabilit  in ordine alla strage di Capaci, non avevano ammesso la propria partecipazione alla strage di Via D'Amelio. Sono perfettamente consapevole che le incertezze e le precisazioni successive su alcuni puti relativi alle mie conoscenze sui fatti ed in particolare sui tutte le persone che hanno partecipato alla riunione in casa di Peppuccio CALASCIBETTA, potrebbero indurre a dubitare sulla mia piena sincerit . Ribadisco pero' che quella fornita in questi ultimi interrogatori e' la verita' su tutto quello che io so sulla strage; spero di avervi chiarito i motivi che mi hanno precedentemente indotto a non rivelarvi pienamente tutto quello che io sapevo. Sempre nell'ottica di rivelare, finalmente, tutto quello che e' a mia conoscenza, posso ora precisare che Santino DI MATTEO, oltre ad essere presente in occasione della riunione nella villa del CALASCIBETTA, era presente anche all'interno della carrozzeria di OROFINO nel pomeriggio del sabato antecedente la strage. Cio' mi consta personalmente perche' in quell'occasione, mentre ero impegnato nel compito di "bonifica" della zona circostante l'officina (come ho piu' volte spiegato in precedenti interrogatori), vidi arrivare a piedi il DI MATTEO e lo vidi entrare nella carrozzeria

dove già si trovavano tutti quelli di cui ho già parlato. Qualche ora dopo il DI MATTEO, insieme a tutti gli altri, si allontanò dalla carrozzeria. A proposito della carrozzeria di OROFINO, ricordo che l'ingresso principale cioè l'apertura attraverso la quale sono state introdotti sia la 126 rubata sia il fuoristrada di Cosimo VERNENGO era costituita da una porta scorrevole in ferro che si apriva da destra verso sinistra.

La partecipazione di Brusca alla riunione e la presenza di Di Matteo nell'autocarrozzeria di Orofino costituiscono per la sentenza di primo grado due momenti nei quali Scarantino, sotto l'influenza e la suggestione di menti raffinatissime, avrebbe cercato di introdurre elementi contraddittori e incompatibili con gli altri elementi del suo racconto.

Secondo la sentenza l'inserimento dei nomi dei collaboratori Cancemi, Di Matteo e La Barbera tra i partecipanti alla riunione costituisce un primo tentativo di inquinamento interno delle dichiarazioni di Scarantino perché non vi sarebbe stato modo migliore per apparire inattendibile che quello di farsi smentire dai tre pentiti che avevano confessato e rivelato i segreti della strage di Capaci piuttosto che operare una ritrattazione che sarebbe stata *“estremamente difficoltosa dopo una serie di dichiarazioni estremamente dettagliate e corredate da riferimenti precisi ed oggettivamente riscontrabili”*. E tuttavia è la stessa sentenza a riconoscere che la pur prevedibile smentita di Scarantino da parte dei tre collaboratori non aveva fatto perdere attendibilità allo stesso, anche per i dubbi che nel tempo immediatamente successivo ai confronti si erano addensati sulle dichiarazioni dei tre collaboratori proprio con riferimento alla strage di via D'Amelio (Di Matteo in relazione alle vicende del sequestro e dell'uccisione del figlio che avevano l'obiettivo precipuo di farlo ritrattare e quanto meno di metterlo definitivamente a tacere, La Barbera per essere stato coinvolto nello stesso periodo in imprese delittuose, incompatibili con lo status di collaboratore leale e fedele; Cancemi per l'elementare ragione che al tempo del confronto con Scarantino egli negava qualsiasi partecipazione alla strage di via D'Amelio, che ammetterà solo in seguito).

Ulteriore elemento inquinante del contributo complessivo di Scarantino sarebbe costituito dall'aggiunta, negli interrogatori resi dopo l'uscita dal circuito carcerario, di Brusca e Ganci tra i partecipanti alla riunione. Tale aggiunta avrebbe avuto l'effetto di snaturare il senso della riunione poiché, dovendo essa avere, secondo le acquisizioni probatorie, carattere meramente esecutivo, non avrebbe avuto senso la partecipazione di capimandamento che non avrebbero dovuto partecipare alla fase esecutiva (ma il rilievo, come detto, può valere solo per il Brusca). In tal modo Scarantino avrebbe tentato di demolire progressivamente la coerenza intrinseca delle sue dichiarazioni, sperando di non essere più creduto e di essere smentito dai collaboratori chiamati in reità, in modo da poter uscire dalla condizione di collaboratore di giustizia che per lui era diventata troppo pesante, anche per le gravissime pressioni nel frattempo subite dai familiari.

Le progressive aggiunte ai nomi dei partecipanti alla riunione avrebbero avuto come scopo quello di minare dall'interno la credibilità della fonte. Tutto ciò sarebbe stato oggetto di una sapiente orchestrazione. Il percorso delle dichiarazioni di Scarantino avrebbe rivelato *“una sottigliezza di pensiero (appare quasi che rispondano ad una sapiente conoscenza dei principi elaborati dalla giurisprudenza per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni assunte ai sensi dell'art. 210 c.p.p.) che potrebbe indurre a ritenere che possano essere frutto non solo dell'intelligenza di Scarantino Vincenzo”* .

In sintesi, la Corte di primo grado ha ritenuto che dopo l'uscita di Scarantino da Pianosa i controinteressati alle sue dichiarazioni gli avrebbero suggerito di inserire quei nomi fra i partecipanti alla riunione e a mancare i riconoscimenti fotografici per screditarsi e rendersi inattendibile. Questa ricostruzione non convince.

Questa Corte deve evidentemente farsi carico del fatto che Scarantino è stato smentito da Brusca, Cancemi, La Barbera e Brusca sul punto della loro partecipazione alla riunione.

Ma l'eventuale inattendibilità di Scarantino su questi punti non può essere spiegata con il semplice lineare ragionamento dei primi giudici.

Non è possibile infatti, analizzando il percorso della collaborazione di Scarantino, ritenere che dal 6 settembre in avanti lo stesso abbia lavorato solo per non essere creduto e per essere smentito da altri autorevoli collaboratori, per essere estromesso dal programma di collaborazione, ritornare in carcere e fare liberare le persone inizialmente accusate.

Abbiamo visto come anche dopo il 6 settembre le dichiarazioni di Scarantino nelle parti, per così dire, non "autoinquinare", diventino sempre più precise, rigorose, puntuali, dettagliate e costanti. Come da esse scompaiano incertezze, ambiguità, approssimazioni e riserve determinate da quel persistente esile legame con l'organizzazione, rilevabile dal tentativo iniziale di ridimensionare l'errore di avere affidato consapevolmente a Candura, dopo avere ricevuto espresso mandato da Aglieri Profeta e Calascibetta al termine della riunione, l'incarico di rubare la 126. Come nessuno dei numerosi particolari della sua narrazione perda di concretezza e coerenza (si pensi per tutti alla persistente coerenza, costanza e precisione del racconto relativo alla comunicazione da parte di Scotto Gaetano dell'avvio dell'intercettazione telefonica) e, quindi, come sotto molteplici profili il valore della sua collaborazione nel tempo si accresca. Non è pensabile che anche questo sia frutto della mente diabolica che avrebbe guidato in questa fase Scarantino. Non è ipotizzabile che si lavori a rafforzare progressivamente ciò che si è prima o contestualmente tentato di demolire.

Ma se poi l'obiettivo di Scarantino, e/o di chi per lui, era di farsi smentire dai collaboratori, non si vede per quale ragione Scarantino, raggiunto

l'obiettivo, non solo non abbia abbandonato la collaborazione ma vi abbia contribuito con maggior lena, non indietreggiando di fronte alle smentite, accettando il contraddittorio nei confronti, resistendo ad essi e accusando di mendacio e falsità i contraddittori e difendendo risolutamente le proprie posizioni.³⁷⁷

Ci si sarebbe dovuto attendere, invece, un cedimento e l'ammissione della propria falsità o, quantomeno, una resistenza debole, seguita dalla disseminazione di altre prove della falsità che la "mente raffinatissima" non avrebbe avuto difficoltà a creare, inducendo a ritrattazioni parziali, incoerenze, contraddizioni specifiche.

Al contrario, abbiamo visto come Scarantino abbia deposto in modo convincente negli esami dibattimentali, difendendo tutte le sue posizioni, spiegando e chiarendo le iniziali incertezze e contraddizioni, accettando e difendendosi dalle contestazioni, fornendo sempre le risposte più coerenti e rafforzative delle sue affermazioni principali. Al punto che i difensori hanno dovuto sostenere che l'esame dibattimentale del 1995 e addirittura anche quello di sette giorni a doppia seduta giornaliera del 1997 fosse frutto di "indottrinamento" "studio", lettura e commento dei precedenti interrogatori. In pratica Scarantino, ancora una volta, "bocca" degli investigatori e dei pubblici ministeri. E si tratta come abbiamo visto della principale linea di difesa degli imputati, dai quali abbiamo, in definitiva, la più eclatante prova dell'insostenibilità di quanto si legge in sentenza, quando si assume che negli interrogatori del 6-12 settembre e del 25 novembre 1994, Scarantino avrebbe assecondato, facendo gli ulteriori

³⁷⁷ Pensare ad un modo per screditare i tre collaboratori di giustizia, che avevano fornito un contributo determinante nella ricostruzione della strage di Capaci, appare eccessivo perché è evidente che a fronte della compatta risposta di Cancemi, Di Matteo, e La Barbera il solo a subire contraccolpi di credibilità poteva essere Scarantino. Per altro verso, poiché il principale soggetto che si sarebbe avvantaggiato di una siffatta manovra rispetto a Capaci sarebbe stato Giovanni Brusca, ci si sarebbe dovuto attendere che di una tale operazione costui fosse informato. Nessuno dei collaboratori più recenti ha fatto accenno a discussioni concernenti la collaborazione di Scarantino ed il modo per disinnescarla. E' vero che il problema riguardava il mandamento di Aglieri ma una strategia complessa come quella delineata, che avrebbe implicato la promozione consapevole di accuse (sia pure a fini di deviazione delle indagini) nei confronti di uomini come Ganci e Brusca difficilmente non avrebbe lasciato un'eco all'interno dell'organizzazione che personaggi come Cucuzza, Cannella, Calvaruso, Di Pasquale ecc., avrebbero verosimilmente colto.

cinque nomi di partecipanti alla riunione, suggeritori esterni interessati a demolirne l'attendibilità intrinseca, posto che questi stessi ambienti, che sarebbero stati interessati alla demolizione dall'interno dell'attendibilità di Scarantino, hanno dovuto far ricorso, consapevoli della rigorosa linearità e interna attendibilità del contributo di Scarantino, all'ultima disperata difesa che vorrebbe la linea di condotta del collaboratore affatto genuina e spontanea ma frutto dell'apprendimento a memoria di una parte, che deve essere evidentemente apparsa come recitata assai bene.

E' quindi la stessa difesa a riconoscere che le dichiarazioni di Scarantino sui partecipanti alla riunione non sono affatto idonee in sé ad incrinare l'attendibilità ma sarebbe semmai il percorso di avvicinamento alla definitiva posizione dibattimentale a dover creare dubbi sulle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino. Da qui la produzione dei verbali, effettuata non tanto per evidenziare contraddizioni, già oggetto di contestazione a dibattimento, ma solo come mezzo per mettere in rilievo presunte incostanze del racconto, progressivi aggiustamenti e sistemazioni delle dichiarazioni su taluni punti controversi, per sostenere appunto il contrario di quanto sostiene la sentenza e cioè che Scarantino presenta tratti di inattendibilità *proprio nei primi interrogatori*, mentre diventa evidentemente inattaccabile nel proseguire della sua collaborazione. Ma tutto ciò non fa che dimostrare che il contributo di Scarantino è credibile a prescindere dalla smentita da parte di Cancemi, Di Matteo La Barbera e quindi di Brusca alla sua chiamata in correità, perché di questo in fondo si tratta, di quattro odierni collaboratori che negano di avere partecipato alla strage nei termini descritti da Scarantino, senza peraltro addurre elementi idonei e decisivi a dimostrare il mendacio di Scarantino, per cui tutto si gioca sull'interesse o il disinteresse ad affermare o negare e sulla giustificazione addotta da Scarantino per il ritardo con il quale egli ha fatto quei nomi.

D'altra parte che le cose non possano stare nei termini proposti dalla sentenza impugnata consegue, ora, inevitabilmente dalla ritrattazione della ritrattazione operata da Scarantino avanti a questa Corte nell'aula bunker di Rebibbia.

Già l'incredibile e "ridicola" ritrattazione del settembre 1998 non poteva portare ad attribuire alcun valore alle dichiarazioni di Scarantino sulle ragioni che lo avevano indotto alle chiamate in correità nei confronti dei cinque noti personaggi. In quella occasione Scarantino si era limitato ad affermare di avere accusato perché voleva già allora dimostrare la sua inattendibilità, che è la stessa ragione, rovesciata, per la quale Scarantino nel settembre del 1994 aveva giustificato il ritardo e l'iniziale reticenza. E' lo stesso collaboratore, pertanto, a dimostrare di essere stato sempre consapevole dei possibili effetti negativi di quelle tardive chiamate e nonostante ciò sappiamo come lo stesso abbia insistito nel confermarle, spiegando, nel modo più plausibile, data la tenacia con la quale le ha ribadite fino ad oggi, l'iniziale ritardo.

E' necessario ora osservare che Scarantino, azzerando gli effetti della ritrattazione, e riportando l'area delle dichiarazioni valutabili a prima del settembre 1998 non può, certo, avere lavorato nella maniera più subdola, ancora una volta, ritrattando la ritrattazione, per quella mente raffinatissima.

E' evidente come le accuse che Scarantino ha mosso, deponendo avanti a questa Corte contro gli imputati, accusandoli di averlo costretto a ritrattare, non possono giovare alla difesa. E, quindi, l'aver confermato in questa sede la chiamata in correità nei confronti di Cancemi, Brusca e degli altri non può essere considerato un altro modo per rendersi inattendibile. In realtà Scarantino ha riportato il suo contributo al processo al momento delle sue dichiarazioni dibattimentali del 1997 e su questa base esse devono essere valutate, depurate dell'unico elemento sicuramente inquinante

costituito dalla ritrattazione di Como ma integrate con quanto abbiamo appreso sulle pressioni operate dall'esterno per costringerlo a ritrattare. Queste da un lato confermano che chi in tal senso operava era convinto che le dichiarazioni di Scarantino fossero certamente idonee a sostenere l'accusa e dall'altro che le successive integrazioni accusatorie e i negativi confronti con Cancemi, La Barbera e Brusca non fossero affatto idonei a dimostrarne l'inattendibilità senza un fatto assai più clamoroso e dirompente, non a caso ricercato fino all'ultimo e ottenuto al termine del processo di primo grado con la finale ritrattazione di Scarantino. Non esiste alcun elemento per affermare che al termine dell'esame dibattimentale nel primo grado di questo giudizio Scarantino avesse lavorato per farsi giudicare inattendibile, per porre nel nulla gli effetti delle prime dichiarazioni rese a Pianosa. Nel corso di tutti i successivi interventi Scarantino ha fornito elementi per dimostrare la sua attendibilità e la sua piena disponibilità a collaborare lealmente. Le accuse ai collaboratori e a Ganci, indipendentemente dal giudizio che sul merito di esse si voglia e si possa dare, non fanno perdere affatto al racconto di Scarantino linearità e coerenza.

Cancemi e Ganci avevano pieno titolo a partecipare alla riunione in quanto incaricati anch'essi di un segmento della fase esecutiva da coordinare con gli altri e in quanto due dei capi mandamenti più vicini al Riina e parte di quel direttorio della commissione maggiormente coinvolto nel perseguimento della strategia stragista.

La presenza di Brusca, La Barbera e Di Matteo appare meno giustificabile, secondo quanto osserva la sentenza di primo grado. Ma non bisogna commettere l'errore di spiegare l'essere con un inesistente dover essere. La lezione dei collaboratori a proposito delle "regole" di Cosa nostra va assimilata correttamente e non in modo acritico e dogmatico. I protocolli operativi di Cosa nostra, proprio perché regole pratiche collegate agli

obbiettivi di volta in volta perseguiti, scontano un preciso collegamento con le necessità contingenti e con le specifiche situazioni che di volta in volta l'organizzazione deve affrontare. Le regole di Cosa nostra non costituiscono massime di comune esperienza in senso tecnico-giuridico. Sono in realtà la sintesi dei tratti comuni di alcuni episodi narrati dai collaboratori, fatti e comportamenti riconducibili a matrice unitaria ma legati sempre non solo alla regola del rebus sic stantibus ma alla effettività e riconoscibilità di tratti comuni, in relazione ad episodi che in realtà presentano spesso aspetti peculiari e caratteristiche specifiche che possono portare a digressioni e variazioni rispetto al modus operandi in esperienze precedenti, senza che queste vicende pregresse possano in alcun modo obbligare all'uniformità.

Trattandosi di regole non codificate esse si applicano e si modificano in relazione alle necessità del caso concreto. Niente, quindi, impedisce di pensare che la “stranezza” della presenza di Brusca e degli altri in quella riunione potesse in effetti giustificarsi alla luce di esigenze particolari che risultano ignote e che i collaboratori in questione, per motivi che attengono alle cause che li hanno portati ad essere reticenti su questo episodio, non hanno inteso rivelare.³⁷⁸

E' chiaro che sulle cause di questa eventuale reticenza possono farsi solo ipotesi e che, ovviamente, non basta la parola di Scarantino ad indurre a credere che Brusca e gli altri hanno partecipato alla riunione anche perché è difficile credere a un mendacio di Brusca che dovrebbe avere, tenuto conto

³⁷⁸ Si può pensare, ad esempio, che avendo i tre partecipato di recente al riuscito attentato nei confronti di Giovanni Falcone, oltre ad ottenere un pubblico riconoscimento della propria importanza partecipando a quella riunione, potessero essere stati convocati per trasmettere al gruppo incaricato del nuovo attentato i risultati della propria esperienza e che questa esigenza nel caso concreto fosse giudicata prevalente sul confliggente interesse alla compartimentazione della conoscenza. Era d'altra parte un periodo cruciale per Cosa nostra. La strage di Capaci aveva creato euforia e senso di onnipotenza. La trattativa in corso con lo Stato poteva avere illuso di poter contare su una assenza di reazioni all'altezza della sfida, rafforzando così la previsione dell'impunità, al punto da indurre a trascurare tradizionali norme di sicurezza per assicurare la clandestinità e la riservatezza. D'altra parte nel gruppo ristretto dei fedelissimi corleonesi che a quella riunione partecipavano non si erano ancora avute defezioni sicché l'ipotesi di possibili collaboratori fra i partecipanti a quella riunione doveva apparire verosimilmente irrealistica. Come si vede, sul piano degli argomenti ricavabili dalle esperienze precedenti all'interno della stessa organizzazione non è possibile ricavare conclusioni logicamente obbligate.

della complessiva affidabilità del personaggio, ragioni assai gravi per tacere, tanto gravi da indurre al silenzio pure gli altri collaboratori.

Ed è per questa ragione che anche questa Corte deve dubitare di fronte alle dichiarazioni di Scarantino su questo specifico punto e fornire una spiegazione alternativa compatibile con la ritenuta attendibilità della collaborazione nelle altre sue parti.

Ma questa perplessità non equivale a certezza della falsità delle dichiarazioni dello Scarantino anche sul punto cruciale delle accuse ai collaboratori e a Ganci.

Una prova diretta in questo senso *non esiste*³⁷⁹, e comunque non potrebbe rifluire, come è stato ampiamente spiegato, in un giudizio di generale inaffidabilità del racconto di Scarantino che per ogni altro aspetto risponde ai criteri di valutazione positiva dell'attendibilità oltre ad essere sostenuto da una massa imponente di riscontri esterni e poi da alcuni fondamentali riscontri individualizzanti.

La conferma di quanto andiamo sostenendo possiamo ricavarla dalla lettura dei verbali resi da Scarantino dopo il 25 novembre 1994.

Da questo momento le dichiarazioni di Scarantino si stabilizzano e si consolidano. Egli ribadisce le sue posizioni nei confronti dei chiamati in correità e dalle accuse di mendacio si difende strenuamente, rilanciandole sugli altri.

Rispetto a quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado è significativo quanto si legge nel verbale del primo dicembre 1994.

In questo interrogatorio gli vengono contestate le smentite alle accuse rivolte ai collaboratori da parte degli stessi.

³⁷⁹ Invano Brusca ha mostrato di scavare nella sua memoria per ricordare fatti e circostanze che potessero dimostrare l'impossibilità della sua presenza a Palermo nel periodo della riunione. Brusca, da quell'onesto collaboratore che è, si è reso ben conto che per eliminare ogni dubbio di una sua possibile reticenza non bastavano certo argomenti di tipo "logico", fondati sulle dinamiche interne all'organizzazione.

Scarantino replica insistendo nella propria posizione, specificando le circostanze di incontro e conoscenza dei collaboratori. Afferma espressamente che Cancemi “mente”.

Afferma, quindi:

Spontaneamente desidero aggiungere che comprendo bene la situazione che le mie dichiarazioni stanno creando.

Certo non e' piacevole sapere che degli altri collaboratori di giustizia negano circostanze che io affermo. Tuttavia, poiche' io sono sicuro delle cose che dico, sin d'ora sono disponibile anche a fare dei confronti con loro. Sappiate che al DI MATTEO ed al LA BARBERA la droga gliela portava mio fratello Rosario. Io queste cose non le ho dette subito perche' mi dispiace coinvolgere i miei familiari, ma mi indigno quando sento che DI MATTEO e LA BARBERA dicono di non sapere niente di me. Circa sei anni fa mio fratello Rosario, che era molto vicino a Carlo GRECO, faceva da corriere per quest'ultimo, portando ogni volta piu' di due chili di eroina ad Altofonte. Era droga che Carlo GRECO vendeva a quelli di Altofonte. Mio fratello Rosario mi aveva detto espressamente che la droga la consegnava a DI MATTEO e LA BARBERA. Poiche' mi chiedete di chiarire se queste mie conoscenze risalgono ad epoca precedente o successiva ai primi incontri che io, secondo quanto ho dichiarato, ho avuto con le due persone in questione, vi debbo dire che praticamente si era nello stesso periodo. Era un periodo, insomma, in cui il DI MATTEO ed il LA BARBERA avevano contatti con gli uomini d'onore piu' importanti della "famiglia" Guadagna. Questo spiega perche' io li vedevo nel quartiere. Ed era in questo stesso periodo che mio fratello, secondo quanto da lui raccontato, trasportava la droga di Carlo GRECO ad Altofonte. Su queste vicende, come voi mi dite, dovrò piu' particolareggiatamente riferire all'A.G. di Palermo.

Ugualmente nell'interrogatorio del 24 febbraio 1995 dopo l'effettuazione dei confronti:

A. D.R.: Non posso che ribadire ancora una volta di avere tutto cio' che e' a mia conoscenza circa le fasi preparatorie ed esecutive della strage di Via D'Amelio. In particolare, poiche' la S.V. mi chiede se, in esito ai confronti recentemente sostenuti, con i collaboranti CANCEMI, DI MATTEO e LA BARBERA, sia ancora sicuro della

loro presenza alla riunione nella villa di CALASCIBETTA, devo dirle che la mia e' una certezza assoluta. Infatti, non appena li ho visti, in occasione dei confronti, li ho immediatamente riconosciuti ed ho avuto ancor piu' netto il ricordo della loro presenza alla riunione. Sono consapevole della possibilita' di non essere creduto ma non voglio piu' fare l'errore di collaborare solo parzialmente e, quindi, non posso nascondere una circostanza cosi' importante come quella relativa alla presenza di questi collaboranti alla famosa riunione.

Queste ultime dichiarazioni non permettono di sostenere che Scarantino mirasse ad essere smentito dai collaboratori chiamati in correità per rendersi inattendibile e interrompere la collaborazione. Il successivo sviluppo della collaborazione stessa smentisce questo assunto.

Né, si ripete, è sostenibile la tesi, peraltro non avanzata da alcuno, che Scarantino mirasse a delegittimare e destabilizzare proprio Cancemi, La Barbera e Di Matteo, importanti collaboratori di giustizia perché è chiaro che dal contrasto con i tre titolati collaboratori il solo che poteva correre il rischio di non essere creduto era appunto proprio Scarantino. E di ciò il collaboratore è perfettamente consapevole, dimostrando di rendersi conto della perdita di credibilità che quella smentita avrebbe costituito per lui, ma ciononostante insiste nella sua versione senza cedimenti a tentazioni opportunistiche, a negazioni, modificazioni o aggiustamenti.

Se Scarantino avesse negato quanto aveva sostenuto prima del confronto la sua credibilità sarebbe stata fortemente compromessa.

Egli avrebbe potuto prima ammettere di avere mentito e poi ritornare sulle originarie posizioni, screditandosi così del tutto. E invece a partire da questo momento la sua posizione non muterà affatto e sarà tetragona.

Ora, siccome non abbiamo motivo di ritenere che Scarantino possieda una finezza giuridica tale da fargli elaborare siffatte sottili valutazioni di opportunità; siccome sappiamo la debolezza del suo carattere, ciò che stava

coevamente vivendo all'interno della sua famiglia, non è pensabile che la sua insistenza sia dipesa solo dalla necessità di rendersi attendibile.

Ma se anche così fosse, ne esce smentita la tesi opposta secondo cui qui Scarantino stia cercando di rendersi inattendibile (anzi è provato l'esatto contrario).

E d'altra parte se Scarantino non vuole rendersi inattendibile e non mira volontariamente alla perdita di credibilità, come dimostrano le sue dichiarazioni, e se al contempo egli si dimostra cosciente del fatto che le smentite dei collaboratori gli nuocciono e ciononostante su di esse insiste, verrebbe agevole concludere che Scarantino è, quanto meno, davvero convinto di quanto ha affermato che non è un bugiardo e che al più è vittima di un clamoroso errore, giustificabile, tenuto conto che si tratta di personaggi estranei alla cerchia della sue conoscenze effettive.

A parte questo, per quanto riguarda in particolare il Cancemi non bisogna trascurare quanto Scarantino ha ricordato nel corso del confronto avanti a questa Corte sulla richiesta al dr. Bo, nella fase dei colloqui investigativi, di avere un incontro, un confronto con Cancemi prima di iniziare la sua collaborazione.

Questa circostanza era emersa già nel corso dell'esame dibattimentale in primo grado ma ad essa non si era data alcuna importanza.

E' vero che il dr. Bo ha dichiarato di non serbare ricordo di quella richiesta che dovette essere appena un accenno e che il poliziotto potrebbe avere rimosso come uno dei tanti discorsi inutili, elusivi e defatigatori che accompagnano molte fasi dei colloqui investigativi. Ed è anche vero che il dr. Bo ha cercato sempre di precisare di possedere una pessima memoria e di essere un pessimo collaboratore della giustizia quando deve testimoniare. Sta di fatto che è difficile pensare che il collaboratore abbia potuto pensare di riferire per accreditarsi una tale circostanza non vera ma così sottilmente indicativa. L'impossibile idea di Scarantino di parlare con

Cancemi prima dell'inizio della collaborazione ha un chiaro senso nella logica di chi sa che, collaborando, dovrebbe riferire circostanze sulle quali un collaboratore del calibro di Cancemi aveva taciuto.

Ma sembra impossibile attribuire a Scarantino un grado di diabolica astuzia tale da fargli inventare la circostanza della richiesta preventiva del colloquio con Cancemi per potersi preconstituire un argomento a sostegno della sua buona fede. Né, al contrario, può pensarsi ad una ingenuità tale da fargli credere che il dr. Bo lo avrebbe in ogni caso avallato.

Scarantino ha poi avuto la grande opportunità di annullare definitivamente la sua collaborazione nel luglio 1995 con la telefonata al giornalista Angelo Mangano, trasmessa a sua insaputa in diretta televisiva.

Se non si vuole credere, come non si può credere in assenza di prove e dopo le dichiarazioni di Scarantino del febbraio 2002 a questa Corte, che il verbale 26 luglio 1995 immediatamente successivo alla clamorosa ritrattazione televisiva sia un verbale che non rispecchi fedelmente il pensiero di Scarantino, abbiamo di nuovo la prova che questi ha cercato di collaborare lealmente e fedelmente, nei limiti in cui gli è stato consentito di farlo. E le ragioni dallo stesso addotte per spiegare la sua condizione, ampiamente riscontrate, evidenziano che egli non aveva motivo di chiamare falsamente in correità i collaboratori per mandare all'aria la sua collaborazione, cosa che avrebbe potuto fare in molti altri modi, come appunto quella telefonata trasmessa in televisione stava a dimostrare.³⁸⁰

E invece Scarantino si è affrettato a smentire la volontà di ritrattare, a denunciare le pressioni subite, a confermare le precedenti dichiarazioni, ricordando e ribadendo di avere avuto la possibilità di eliminare "apparenti contraddizioni" dei precedenti verbali, grazie allo sforzo compiuto per riorganizzare idee e riordinare i ricordi.

D'altra parte la ritrattazione televisiva alla quale Scarantino era stato indotto dimostra che chi avesse voluto trascinarlo all'autoinquinamento con

³⁸⁰ Il carattere dirompente della quale, se confermata, sui procedimenti in corso è del tutto evidente

la chiamata in correità dei collaboratori di giustizia non era affatto certo di poter dimostrare per quella via l'inattendibilità di Scarantino. Leggendo il verbale del 26 luglio 1995 si ha piena consapevolezza di avere di fronte una figura che non è assolutamente in condizione in questa fase di compiere doppi giochi o manovre di sabotaggio e autoinquinamento.

Anzi, l'estrema radicalizzazione dello sforzo di conseguire la totale delegittimazione del collaboratore che quell'episodio rivela fa emergere una volontà di difesa della scelta collaborativa che a quel punto per Scarantino doveva necessariamente passare per il massimo rigore e la massima fedeltà ai fatti veri. Di ciò si ha piena conferma in questo verbale nel quale il collaboratore non esita più nell'affermare che la 126, dopo la consegna da parte di Candura l'aveva guidata il Tomasello mentre egli era andato via con la Vespa:

Spontaneamente SCARANTINO dichiara quindi:

Prima di rispondere alle sue domande desidero ribadire ancora una volta la mia ferma volontà di collaborare con la giustizia, rimanendo sottoposto alla protezione datami dallo Stato. Faccio presente che nei giorni passati ho attraversato alcuni momenti di forte turbamento dovuti principalmente al fatto che la mia permanenza nella "località protetta" in cui mi trovo da molti mesi e' divenuta estremamente problematica. Ho appreso che le persone che sono venute ad abitare vicino a me si sono lamentate per la presenza delle Forze di Polizia e per i disagi derivanti dal fatto di avere un "pentito" come vicino. Inoltre, essendo io consapevole del fatto che comunque prima o poi sarei dovuto andare via da questa località, speravo che ciò accadesse al più presto anche al fine di darmi la possibilità di fare ambientare i miei figli nella nuova sede e di iscriverli in tempo alla scuola.

I continui rinvii di questo mio trasferimento e i disagi conseguenti mi hanno particolarmente turbato anche perché ho avuto per un po' l'impressione che lo Stato mi trascurasse. Questa sensazione mi ha fatto anche temere che i giudici avessero dei dubbi sulla mia attendibilità, per cui ho finito per credere che ero prossimo a perdere quei benefici e quella sicurezza che mi erano derivati dalla mia collaborazione con la

giustizia. Tutto cio' mi ha condotto ad uno stato di tensione e soprattutto a cercare di sfogarmi con i miei familiari. Ho parlato per telefono con la mia madre dicendole che volevo tornarmene in carcere. Alle richieste di spiegazioni da parte di mia madre, ho risposto avventatamente dicendole che volevo ritrattare e che cio' che avevo detto ai giudici non era vero. Mi rendo conto della sciocchezza che ho commesso che spero non pregiudichi il cammino della giustizia che anch'io con le mie conoscenze ho cercato di agevolare. Purtroppo mia madre che a dei figli e degli altri parenti che rischiano i rigori della legge a causa della mia collaborazione, ha accolto con evidente soddisfazione cio' che dicevo e mi ha anche consigliato di manifestare il mio intento di ritrattare al mio ex avvocato Paolo Petronio e a qualche giornalista. Mia madre mi ha anche dato i numeri di telefono del cellulare dell'avvocato Petronio e dell'utenza del giornalista Angelo Mangano. Quest'ultimo io non l'ho mai conosciuto ne' so per quale organo lavori. Mi risulta comunque che sia un giornalista che spesso e' in contatto con i miei familiari rimasti a Palermo i quali si servono anche della stampa per cercare di influire sulle mie decisioni. Di fatto io oggi ho telefonato sia all'avvocato Petronio sia al Mangano dicendo ad entrambi che intendevo ritrattare. Mi auguro che entrambi non facciano un cattivo uso di questo mio sfogo assolutamente infondato e non veritiero che ho fatto in un momento di tensione e nervosismo. Adesso mi rendo conto dell'errore che ho commesso facendo queste telefonate e desidero ancora una volta ribadire dinanzi a lei e al Sovrintendente che la assiste la mia scelta di lealta' nei confronti dello Stato. Prego solo di capire questa scelta, per chi come me sin da piccolo e' vissuto in un ambiente profondamente intriso di cultura mafiosa, e' una scelta estremamente difficile perche' mi ha fatto inevitabilmente rompere i rapporti con tutte le persone che nel bene e nel male mi erano state care e vicine per quasi trent'anni di vita. Spero pertanto di essere compreso: la mia vita e' estremamente difficile e ci sono momenti in cui lo scoraggiamento mi fa pensare che potrebbe essere meglio per me ritornare indietro e rompere il rapporto di collaborazione che ho instaurato. Tuttavia, quando rifletto bene sulla mia situazione mi rendo conto che cio' sarebbe una follia, non solo perche' mi esporrebbe comunque a gravi rischi di ritorsioni, ma anche perche' consentirebbe a tante persone hanno fatto e continuano a fare del male di farla franca prendendo ancora una volta in giro lo Stato e la giustizia.

DOMANDA: SCARANTINO, le dichiarazioni che lei ha reso nel corso della sua collaborazione rispondono al vero?

RISPOSTA: Si. Ho anche spiegato quando sono stato interrogato in Corte d'Assise le ragioni di alcuni tentennamenti e di alcune apparenti contraddizioni che nei tanti verbali, redatti spesso anche da diversi magistrati, e' possibile riscontrare.

Ultimamente, avendo ritrovato la serenita' ed essendomi man mano abituato al nuovo sistema di vita che la collaborazione mi imponeva, mi ero sforzato di riorganizzare le mie idee e riordinare i ricordi, rispondendo alle domande dei giudici sempre con la piu' assoluta verita'. Purtroppo la tensione degli ultimi giorni mi ha fatto commettere le sciocchezze di cui ho detto. In questo momento non posso negare di essere preoccupato soprattutto per la reazione che mia moglie potrebbe avere. Mia moglie infatti mi aveva seguito e aveva condiviso la mia scelta di collaborare. Avendo sentito cio' che ho detto per telefono a mia madre e alle altre persone con cui ho parlato. Adesso dovro' adoperarmi per convincerla che non e' vero che mi ero inventato tutto.

DOMANDA: SCARANTINO, lei sa che le sue dichiarazioni ed anche una sua eventuale volonta' di ritrattare debbono essere manifestate ai giudici o alla Polizia. Le chiedo pertanto se lei in questo momento intende ritrattare o comunque modificare in qualche punto le dichiarazioni che a reso a partire del 24.06.94.

RISPOSTA: Ribadisco che non intendo ritrattare e che confermo le dichiarazioni da me rese anche nel pubblico dibattimento. Sono disponibile a rispondere a tutti gli interrogatori che oggi ed in futuro mi verranno fatti, dicendo sempre e solo la verita'.

A D.R.: Riguardo a Toto' TOMASELLO, che lei mi dice in effetti chiamarsi TOMASELLI, confermo tutto cio' che ho dichiarato. Egli era presente ordinai il furto della macchina a CANDURA e era presente quando il CANDURA me la consegnò nella traversa della "Pulla". Il TOMASELLI si mise alla guida della macchina e io lo seguii con il suo vespingo di colore bianco. Su mia richiesta la macchina venne provvisoriamente conservata nel suo magazzino vicino al fiume Oreto, dopo essere rimasta per una notte parcheggiata nei pressi.

E' quindi nell'interrogatorio del 14 ottobre 1995 che Scarantino fornisce le informazioni più utili per comprendere la genuinità della sua collaborazione e le ragioni, i metodi e le tecniche impiegate non per sottili forme di depotenziamento e destabilizzazione della

collaborazione ma per una assai più radicale ritrattazione che rendesse inutilizzabili nei confronti di chiunque le sue dichiarazioni.

Abbandonato dalla moglie e dai figli, Scarantino chiede di essere sentito dai pubblici ministeri e racconta a quale continua trafila di torture psicologiche e morali fosse stato sottoposto per ritrattare. Al centro di questa strategia si colloca la moglie, personaggio dal quale Scarantino dipende totalmente, a sua volta manovrato dalle altre donne della famiglia (madre, suocera, sorelle cognate) coscienti del suo enorme potere sulla volontà del debole Scarantino. In questa fase il collaboratore reagisce raccontando agli inquirenti gli interni della sua vita familiare, consapevole che ben presto Basile Rosalia sferrerà nell'aula della Corte di assise un gravissimo attacco alla sua credibilità, approfittando della sua debolezza del luglio precedente.

L'importanza di questa richiesta di rendere dichiarazioni spontanee induce i pubblici ministeri a registrare l'interrogatorio, a maggior garanzia contro future contestazioni. La lettura delle trascrizioni della bobina registrata offre un impressionante quadro delle pressioni alle quali era stato sottoposto Scarantino e rafforza il giudizio di attendibilità intrinseca.

Si tratta di un interrogatorio fondamentale per comprendere lo stato d'animo di Scarantino ma soprattutto per comprendere le sottili manovre attuate per tentare di demolirne la figura di uomo e di "uomo d'onore" in modo da poter sostenere la tesi della millanteria e della mitomania, che resta il modo preferito per attaccare l'attendibilità del collaboratore, che appare non attaccabile sul piano dei concreti contenuti del racconto³⁸¹; e per comprendere le ragioni della ritrattazione.

Scarantino ritorna alla ritrattazione di luglio. Spiega che telefonando a casa sorella e

³⁸¹ In questo senso la produzione dei verbali integrali degli interrogatori di Scarantino rappresenta un mutamento della strategia difensiva, peraltro ancora con scarsa fortuna perché se ha permesso di evidenziare alcune iniziali contraddizioni e oscillazioni su circostanze tutto sommato non decisive, ha consentito pure di ripercorrere l'intero percorso della collaborazione e di verificare la sostanziale costanza coerenza e precisione del racconto dall'inizio alla fine, e di comprendere che le oscillazioni di Scarantino erano state frutto dell'impegno familiare per umiliarlo, intimidirlo, ricattarlo e indurlo infine a desistere.

cognata gli avevano raccontato che la madre era in punto di morte a causa sua e che avrebbe potuto salvarla ritrattando. Gli avevano ricordato che stava facendo soffrire altri padri di famiglia tra cui Totuccio Profeta. Aveva risposto che il Profeta si poteva salvare anche lui confessando e dicendo la verità. Madre, moglie e sorelle spingevano per la ritrattazione. I familiari erano venuti a trovare la Basile e l'avevano istigata ad abbandonarlo se non avesse ritrattato. La donna aveva aumentato i suoi sforzi alternando minacce di abbandono e di suicidio. Quindi aveva cambiato metodo. Lo aveva minacciato che avrebbe scritto ai giornali, dicendo di essere a conoscenza che aveva detto solo "fesserie" e che avrebbe detto tutto ciò che le fosse stato suggerito di dire dalla sua famiglia. La donna cercava di sapere cosa aveva raccontato agli inquirenti. Aveva cercato di spiegarle che non era "un infame" e che lo era stato semmai quando aveva ucciso innocenti per nulla. Rosalia Basile era preoccupata per sé e per i bambini. Anch'egli manifestava una fortissima preoccupazione per i bambini che erano tornati a Palermo ed erano quindi in balia delle reazioni di Cosa nostra. Rivendicava anzi un provvedimento delle autorità a tutela della sua famiglia

La moglie era sotto l'influenza della madre che le rinfacciava di avere pensato solo alla sua salvezza, andandosene e lasciandola a Palermo.

La suocera era impegnata ad aiutare Profeta e tutti gli uomini d'onore come Aglieri e Calascibetta che conosceva bene.

Esortava la figlia ad abbandonarlo perché gli avvocati facevano sapere che Scarantino sarebbe stato smentito. Cenno da cui resta confermato quanto Scarantino, in questo conflitto che lo opponeva alla moglie con in palio la sua collaborazione, avesse assoluta necessità di essere ritenuto attendibile, ragion per cui non aveva alcun interesse in questa fase ad autoinquinarsi, ad essere reticente a non essere preciso e puntuale. E ciò Scarantino con tutti i suoi limiti sapeva di poter ottenere solo dicendo ciò che sapeva.

La moglie gli diceva che non gli avrebbe fatto più vedere i figli.

I familiari della Basile l'avevano esortata a scendere a Palermo e a mettersi sotto la protezione dei "picciotti"; in tal modo Scarantino sarebbe stato costretto a ritrattare.

Lamentava di avere dovuto rinunciare a tutte le sue proprietà e che alla moglie veniva al contrario assicurata la sicurezza economica.

Ribadiva di non avere alcuna intenzione di ritrattare avendo sempre detto la verità.

Di ritorno dall'incontro con i familiari a Roma, la Basile gli aveva giurato che non l'avrebbe mai abbandonato se avesse ritrattato.

Scarantino ricordava di avere contestato alla moglie, che minacciava di andare a deporre contro di lui, che non avrebbe potuto dire che le sue erano bugie perché non era stata presente quando aveva commesso i suoi delitti.

La moglie lavorava per la salvezza di Profeta e della madre. E per questo minacciava di accusare i funzionari della polizia di avere estorto a Scarantino le sue dichiarazioni.

La moglie in precedenza temeva di essere chiamata a testimoniare perché era consapevole che sarebbe stata costretta a smentirlo per paura che succedesse qualcosa alla madre e al fratello. La Basile sapeva già cosa avrebbe dovuto dire; i suoi discorsi erano stati organizzati in famiglia: “ che là a Pianosa mi ammazzavano a bastonate, che a Pianosa mi facevano delle cose, che il dottore La Barbera mi voleva ‘impiccare’.

Più volte avevano discusso tra loro le dicerie che erano state messe in giro sul suo conto per farlo ritrattare o per smentirlo. La donna aveva convenuto che si trattava di calunnie ma aveva giustificato gli avvocati che quelle dicerie valorizzavano.

Confutava energicamente la qualifica di omosessuale, dimostrando che quella accusa lo feriva profondamente. Per dimostrare la sua piena lealtà, riferiva la sua unica esperienza da ragazzo con un transessuale. Rivendicava con orgoglio il suo dominio su numerosi quartieri per il traffico di droga a dimostrazione dell'infondatezza dell'accusa di omosessualità.

La moglie gli aveva riferito dei timori nell'ambiente mafioso di una sua possibile collaborazione e che per questo era stata messa in giro la voce della sua omosessualità. La Basile aveva dovuto ammettere che non poteva essere un omosessuale (condizione che avrebbe impedito l'ammissione in Cosa nostra) anche perché prima della collaborazione Pinuzzo Greco, fratello di Carlo, le aveva inviato tramite Santino Tinnirello denaro da parte della famiglia mafiosa e la moglie stessa lo aveva notato spesso in compagnia di noti mafiosi, che non lo avrebbero accettato tra loro se fosse stato un omosessuale. Ricordava ancora, a questo proposito, di avere saputo dalla moglie che quando non era ancora collaboratore Aglieri e Greco avevano pagato il suo difensore ed il consulente tecnico nominato nel suo interesse.

Spiegava che aveva avuto disporre della totale fiducia di Salvatore Profeta che era stato suo compare di battesimo e che con la sua mentalità non gli avrebbe mai concesso la sua amicizia se solo avesse sospettato una sua omosessualità.

Confermava di avere paura di non potere più vedere i figli *“perché la mia famiglia materna, le mie sorelle, faranno il possibile per fare scomparire i miei figli dalla circolazione, perchè a mia moglie le hanno promesso che le facevano cambiare località, con una nuova città che non la trova più nessuno”*.

Anche alla luce di questo interrogatorio si deve escludere che il contributo probatorio di Scarantino possa essere limitato ai primi tre interrogatori di Pianosa.

La costanza, la coerenza e la logicità del racconto di Scarantino non vengono affatto invalidate dall'ambiguo riferimento alla presenza dei collaboratori alla riunione.

La ricostruzione di Scarantino si sostiene perfettamente sotto il profilo logico sia con la presenza sia, a maggior ragione, senza la presenza dei collaboratori alla riunione. Non è sostenibile che Scarantino abbia operato l'anzidetto dubbio riferimento ai collaboratori per autoscreditarsi. Abbiamo dimostrato come le dichiarazioni del collaboratore, nonostante l'aggiunta di quei nomi, non perdano affatto coerenza e anzi acquistino nel progredire degli interrogatori un'assoluta coerenza e precisione in rapporto alle dichiarazioni di Candura e ad altri elementi di controllo.

Del tutto da escludere alla stregua di questi rilievi un accordo fraudolento con Andriotta che non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere, posto che la debolezza del racconto di Scarantino non sta nella mancata conferma iniziale della riunione da parte di Andriotta che ha addotto ragioni più che plausibili per tale iniziale reticenza e che ha parlato della riunione quando non poteva affatto sapere ciò che aveva dichiarato Scarantino nei suoi interrogatori del 6 e del 12 settembre.

Dell'accusa di Scarantino a Cancemi, Di Matteo e La Barbera non era emersa alcuna notizia prima del secondo interrogatorio di Andriotta che è solo di pochi giorni successivo a quest'ultima data.

La debolezza di Scarantino sui tre collaboratori è dunque correlata essenzialmente alla loro negazione del fatto e al mancato riconoscimento fotografico mentre la tardività della chiamata è certamente spiegabile con le ragioni addotte da Scarantino.

Ma a parte il dubbio su quei nomi, l'attendibilità piena di Scarantino sulla riunione e sulle attività compiute successivamente si ricava da una numerosa serie di riscontri e dalla testimonianza di Andriotta oltre che dalle caratteristiche intrinseche del suo racconto.

Nell'accingersi alla disamina delle valutazioni critiche dell'attendibilità di Vincenzo Scarantino, tema che costituisce il motivo conduttore di tutti i motivi di appello – per molteplici profili già esaminati -, conviene enunciare preliminarmente i criteri di riferimento giurisprudenziali ai quali questa Corte ha inteso attenersi.

Si tratta di principi noti e consolidati sui quali vi è sostanziale uniformità di vedute sì che il reale problema non consiste nell'astratta enunciazione bensì nella concreta applicazione e nel buon governo della 'ratio' che vi è sottesa.

I principi enunciati dalla giurisprudenza non sono norme astratte e parametri rigidi ma costituiscono una griglia interpretativa, fondata su massime di esperienza, per valutare situazioni concrete, ciascuna delle quali presenta specifiche peculiarità con le quali i canoni interpretativi debbono misurarsi e confrontarsi per verificare se la massima d'esperienza risulta violata e quindi il dato da valutare relativamente improbabile ovvero se la massima conservi validità pur in presenza di varianti legate alla situazione di specie.

I criteri di valutazione della prova non sono quindi norme esterne, dogmi imposti al giudicante ma si formano nella concretezza della situazione processuale specifica, perché è dagli elementi della situazione processuale concreta che si formano i criteri da applicare di volta in volta, fermo il rispetto delle regole fondamentali dell'argomentazione giuridica e il controllo sulle massime di esperienza.

E' questa la ragione per la quale si è a lungo sottolineato la rilevanza che nella formazione del giudizio deve avere il contesto nel quale la prova si è formata, gli interventi provati per inquinarla e distruggerla, al

di là e al di fuori della ordinaria dialettica processuale, i fattori psicologici culturali emozionali emersi in modo prorompente in una vicenda, protrattasi per lunghi anni, il cui filo rosso è stato il tentativo da parte dei familiari parenti e affini del collaboratore Scarantino, strettamente legati all'universo mafioso di riferimento dai quali provenivano sollecitazioni conformi, prima di impedire, poi di arrestare, quindi di inquinare e infine di annullare il contributo alla prova che Scarantino intendeva dare per la semplice ragione che non tollerando la prospettiva di una pesante condanna e non essendo dotato di una "coscienza mafiosa" che gli permettesse di accettare di morire in carcere per Cosa nostra, aveva pensato di accettare l'offerta dello Stato dei benefici premiali in cambio della leale confessione e della fedele rivelazione di tutte le conoscenze su fatti delittuosi compiuti o di cui altrimenti aveva avuto notizia.

E' legge a dettare e a imporre un criterio positivo nella valutazione della prova, indirizzando in questo senso il libero convincimento, quando stabilisce, con regola valida per qualsiasi fonte di prova orale e che costituisce l'elevazione al rango di norma giuridica di una massima di esperienza, che violenza minaccia offerta o promessa di denaro od altra utilità affinché il teste non deponga ovvero deponga il falso deve essere valutata in generale contro l'imputato, tanto da produrre quell'effetto processuale ritorsivo, di assoluta efficacia negativa per la difesa, specie in regime di "giusto processo", costituito dalla piena utilizzabilità a fini di prova delle dichiarazioni rese alla parte pubblica in segreto e fuori dal contraddittorio.

In questo processo esiste una prova assolutamente certa e documentata, della quale la sentenza di primo grado fornisce ampia illustrazione, costituita ancora prima delle recenti dichiarazioni di Scarantino dall'intercettazione ambientale nell'abitazione di D'Amora Cosima,

moglie di Gaetano Scotto, e dalle dichiarazioni di don Neri, parroco di Marzaglia di Modena, dalle quali si desume che a Vincenzo Scarantino sono state offerte e poi effettivamente prestati:

- Il pagamento di un nuovo difensore che avrebbe dovuto assisterlo dopo la ritrattazione delle sue dichiarazioni d'accusa.
- L'erogazione di ingenti somme di denaro, da quaranta milioni in su, per le prime necessità economiche della moglie e della famiglia in procinto di trasferirsi in Germania.
- La garanzia dell'incolumità per i familiari in caso di ritrattazione (in particolare del fratello Rosario resosi intermediario e garante della ritrattazione stessa).
- La promessa di interessamento per la risoluzione della sentenza di condanna definitiva emessa a suo carico per la strage di via D'Amelio.

Qualunque operazione di valutazione della prova che questo contesto ignori o addirittura contesti nonostante una massiccia evidenza probatoria che dimostra che nei confronti di tutti i testi fondamentali di questo processo, Candura, Augello, Scarantino e Andriotta³⁸² sono stati compiuti atti di violenza minaccia corruzione diffamazione per costringerli a rinnegare le accuse, deve ritenersi evidentemente monca, parziale e giuridicamente scorretta.

Tutto ciò va ricordato perché non si deve trascurare che i criteri di valutazione della chiamata in correità da parte di un collaboratore di giustizia sottoposto a regime di protezione non possono essere identici a quelli applicati per un qualsiasi altro chiamante in correità. Ad esempio

³⁸² Senza dimenticare che il processo riguarda un ambiente mafioso dal quale era in precedenza un fondamentale collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, punito per la sua collaborazione con l'uccisione della madre della sorella della cognata e di altri congiunti, esperienza che sarebbe servita da monito per chiunque avesse voluto seguire il suo percorso di collaborazione. E da qui si giustifica e si spiega il terrore della suocera, delle cognate, dei fratelli delle sorelle e degli altri prossimi congiunti di Scarantino e la loro lotta per indurlo a ritrattare, frutto della consapevolezza che solo in questo modo avrebbero potuto assicurarsi la sopravvivenza.

il chiamante in correatà in un processo di corruzione andrà sottoposto al vaglio di attendibilità ex art. 192/3 c.p.p. ma è evidente che nel valutarne la costanza, la coerenza, la precisione e gli altri indici di attendibilità non potrà trascurarsi la diversa natura del processo, gli interessi in gioco, il livello culturale e la personalità dei soggetti implicati.

E' quindi opportuno non affidarsi acriticamente alle massime giurisprudenza ma calarle sempre nella specifica realtà processuale nella quale di esse si debba fare uso.

Tanto premesso, occorre ricordare come la giurisprudenza consideri tradizionalmente ininfluente per la valutazione della dichiarazione del collaboratore di giustizia l'aspettativa del beneficio processuale. Nel caso dei collaboratori di giustizia ex mafiosi al beneficio processuale si accompagna di norma il rischio della ritorsione da parte degli ex soci e la perdita delle proprie ingenti sostanze, spesso l'abbandono da parte della famiglia, tutti fatti idonei a più che compensare l'aspettativa del premio, ragion per cui è impossibile pensare che una scelta collaborativa di questo genere possa essere svincolata, in ultima istanza, da esigenze morali e/o etiche, quanto meno come esigenza di poter uscire dignitosamente da un universo nel quale si cominciava a vivere con disagio e senza più l'iniziale adesione ideologica.

Ai fini della verifica dell'attendibilità soggettiva del collaboratore, deve farsi riferimento, essenzialmente, ai parametri della spontaneità delle dichiarazioni, della persistenza nelle medesime, alla puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti (Cass. 6 maggio 1994, Siciliano).

Naturalmente talune marginali imprecisioni non escludono la attendibilità, quando tali imprecisioni possano essere agevolmente spiegate con le condizioni traumatiche dell'inizio della collaborazione, con l'ansia e la paura del passaggio dal ruolo di associato alla mafia a

quello di accusatore di amici e congiunti, con la massa dei fatti, degli episodi, delle persone e delle circostanze connesse ad episodi delittuosi sui quali riferire, alle difficoltà di elaborazione del pensiero, del ricordo, del linguaggio e della comunicazione dovute al basso livello intellettuale e all'ignoranza del soggetto.

Su tali premesse l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo si misura sulla spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri elementi dello stesso tenore (Cass. 18 gennaio 2000, Orlando).

Logica interna del racconto, coerenza, assenza di interesse all'accusa completano la griglia di criteri ai quali sottoporre il giudizio di attendibilità della chiamata di correo.

La ritrattazione falsa e inattendibile, alla stessa stregua dell'alibi falsificato, si traduce in un elemento di rafforzamento del giudizio complessivo di attendibilità, in un *nuovo elemento di prova* a conferma della validità delle dichiarazioni accusatorie (Cass. 27 marzo 1996, Vrio).

In particolare nella valutazione dell'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino dovrà farsi applicazione dei principi giurisprudenziali fissati nella sentenza della Suprema Corte n. 1090 del 18 dicembre 2000, Orofino, che per essere stata resa in un processo nel quale erano in gioco le stesse dichiarazioni dello Scarantino, qui oggetto di esame, appaiono indiscutibilmente vincolanti anche per questa Corte, ferma restando l'autonomia nella valutazione dei fatti e delle prove, entro gli anzidetti criteri di diritto, che in questo processo risultano integrate dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale rinnovata.

Tali esiti hanno consentito di appurare l'assoluta genuinità e spontaneità della scelta collaborativa iniziale di Scarantino; l'imputabilità

all'influenza e ad iniziative provenienti dall'ambiente degli accusati delle incertezze iniziali e dei periodici momenti di sconforto e disperazione che portavano Scarantino a tanto clamorose quanto inconsistenti ritrattazioni (tanto più inconsistenti, quanto più clamorose perché dall'esterno guidate), tali anche perché prive di reale convinzione e quindi rese in modo volutamente inattendibile, tanto da essere seguite da riprese della collaborazione di ben altra consistenza ed efficacia persuasiva; l'ascrivibilità a violenza minaccia e corruzione ad opera di figure operanti nell'interesse degli imputati, la cui esatta identificazione con riferimento alle specifiche responsabilità è massimo interesse per la giustizia, della ritrattazione di tutte le precedenti dichiarazioni all'udienza del 15 settembre 1998. Ritrattazione la cui inattendibilità è puntualmente delineata nella sentenza impugnata, è stata oggetto di conferma nella citata sentenza della Suprema Corte, ed è ora esplicitamente denunciata dallo stesso Scarantino come frutto di violenza corruzione e minaccia.

Tutto ciò premesso occorre osservare come l'attendibilità intrinseca di Scarantino sia stata ritenuta con efficacia di giudicato in relazione alla sua partecipazione alla fase esecutiva nel momento dell'esecuzione del furto della Fiat 126, da destinare ad autobomba, su mandato espresso di Profeta e Aglieri.

Su questo punto non possono esservi incertezze ed il giudicato concernente la posizione di Profeta incidentalmente rifluisce sulla posizione di Aglieri, la cui responsabilità è stata autonomamente ricostruita in questo processo. E tuttavia, rispetto a quanto già accertato nel primo grado di questo giudizio, a carico di quest'ultimo imputato debbono farsi valere, per quanto concerne l'affidamento a Scarantino dell'incarico di rubare l'autobomba, anche gli accertamenti contenuti

nella sentenza 2/99 del 23 gennaio 1999, pronunciata da questa Corte di assise di appello.

L'attendibilità intrinseca di Scarantino si estende invece ad avviso di questa Corte, a conferma di quanto sostenuto dai giudici di primo grado, anche a quanto riferito da Scarantino sulle fasi della riunione, del caricamento dell'autobomba nell'autocarrozzeria di Orofino, del trasporto della 126 imbottita di esplosivo fino a piazza Leoni al mattino del 19 luglio e alle attività delittuose di Gaetano Scotto.

La costanza e la coerenza delle dichiarazioni accusatorie, la mancanza di contrasto o di contraddizioni eclatanti con altre acquisizioni probatorie, la plausibilità dei fatti descritti da Scarantino, l'estrema specificazione del racconto, la rispondenza a canoni di logicità di tutti i momenti del racconto, la reiterazione costante dei nomi degli imputati con attribuzione ad essi sempre degli stessi ruoli, la conferma generale esterna dell'attendibilità di Scarantino, la conferma da parte di Francesco Andriotta convergono univocamente in tale direzione.

Per quanto concerne Andriotta va enunciato sin d'ora che le sue dichiarazioni appaiono esenti da sospetto nonostante il ritardo con il quale talune di esse sono state rese. Il contesto generale del processo, gli episodi provati di minaccia violenza e corruzione, la paura che tutte le fonti che hanno sorretto l'accusa avevano ben ragione di provare, giustificano incertezze ritardi e ripensamenti interiori nella scelta di accusare e rendono comprensibile che Andriotta abbia parlato in due distinti momenti delle confidenze di Scarantino ed in particolare di quelle sulla riunione che Andriotta ha riferito quando non poteva conoscere ciò che Scarantino aveva già dichiarato ai magistrati.

Abbiamo visto come Scarantino abbia parlato della riunione sin dal primo interrogatorio a Pianosa del 24 giugno 1994 e come a partire da quelle dichiarazioni abbia sempre indicato come partecipanti alla

riunione Riina, Biondino, Aglieri, Greco, Profeta, Calascibetta, Giuseppe Graviano, Tinnirello, Tagliavia, mentre all'esterno erano presenti egli stesso Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Cosimo Vernengo e Nino Gambino.

Nell'interrogatorio del 12 settembre indicherà tra le persone ferme all'esterno del salone Tanino Murana che peraltro sin dal primo interrogatorio aveva indicato come protagonista in numerosi momenti delle vicende da lui riferite ed in particolare al pattugliamento avanti all'officina di Orofino del pomeriggio del 18 luglio e al trasporto dell'autobomba in piazza Leoni il mattino del giorno successivo.

L'omissione può ritenersi del tutto accidentale, dovuta a distrazione e dimenticanza, stante il minor rilievo del personaggio, la mancanza di interesse ad inserirlo falsamente in questa fase, le condizioni in cui si svolse quell'interrogatorio, nel quale Scarantino dovette riferire decine di nomi e di fatti delittuosi.

Sin dal 24 giugno 1994 Scarantino aveva dichiarato che alla riunione avevano partecipato altre persone, due delle quali indicava in modo molto approssimativo e rimaste non identificate.

Abbiamo visto come negli interrogatori del 6 e del 12 settembre e poi del 25 novembre Scarantino dirà presenti alla riunione anche Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci, Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera e quindi Giovanni Brusca.

Giustificerà la mancata indicazione iniziale di questi nomi con il timore di ritorsioni pesanti da parte di Brusca e Ganci e con il timore di essere considerato inattendibile se avesse indicato come presenti alla riunione tre collaboratori di giustizia che non avevano mai prima parlato della partecipazione alla strage di via D'Amelio.

Confermerà successivamente sempre la presenza di questi cinque uomini alla riunione.

La chiamata in correità di Vincenzo Scarantino nei confronti di Brusca, Di Matteo e La Barbera appare di certo dubbia anche se non tutti gli argomenti che vengono adoperati per dimostrare l'asserita falsità di questa dichiarazione appaiono concludenti e decisivi.

Il giudizio sulla chiamata in correità di Cancemi e Ganci è invece diverso, pur dovendosi riconoscere che queste chiamate sono rimaste prive di qualsiasi riscontro materiale e logico. E tuttavia, come si è già accennato esse appaiono meno implausibili, di quanto non possa dirsi per gli altri tre casi.

In realtà, mentre alcune delle spiegazioni che Scarantino ha reso per giustificare e spiegare i dubbi che tali relativamente tardive chiamate in correità (pur sempre entro il termine ora fatidico dei sei mesi dall'inizio della collaborazione) inducevano appaiono plausibili, essendo evidente che per un collaboratore di modesto lignaggio mafioso come Scarantino doveva essere certamente arduo, in ipotesi di veridicità dell'assunto, accusare collaboratori di giustizia, già ritenuti attendibili, di partecipazione alla strage della quale non si erano autoaccusati. E' evidente, infatti, che convergendo negativamente le dichiarazioni dei collaboratori, Scarantino sarebbe rimasto solo a sostenere la sua tesi, con la conseguenza che un siffatto riscontro negativo avrebbe potuto riverberarsi su altri aspetti delle sue dichiarazioni.

Non è quindi il ritardo o un accenno di ripensamento a questa chiamata in correità, che si desume da un verbale del 5 ottobre 1994, non incluso negli elenchi dei verbali prodotti dal p.m. (v. elenco faldone 52) ma incluso tra i verbali prodotti dalla difesa (faldone 3 atti del giudizio di appello)³⁸³, a far dubitare della attendibilità di Scarantino su questo specifico punto.

³⁸³ In questo verbale Scarantino afferma di avere effettivamente incontrato Cancemi, La Barbera e Di Matteo nelle diverse circostanze indicate nei verbali del 6 e del 12 settembre, di averne peraltro una conoscenza superficiale e di avere solo avuto l' "impressione" che si trattasse dei collaboratori, avendo sentito Natale Gambino.

Né appare scarsamente plausibile la spiegazione offerta a proposito dello speciale timore di ritorsioni che avrebbe nutrito nei confronti di Ganci e di Brusca e che lo avrebbero indotto a non fare inizialmente i nomi di costoro tra i partecipanti alla riunione. E' plausibile viceversa che Scarantino potesse pensare di tenere sotto controllo le possibili vendette trasversali da parte di Aglieri e Graviano per il fatto che queste avrebbero dovuto colpire i familiari della moglie di Profeta mentre potesse temere il Brusca ed il Ganci sulle cui reazioni contro la sua famiglia nessuna remora poteva esercitare un argomento di quel genere, anche perché Aglieri e Ganci non erano in rapporti di particolare amicizia, come hanno più volte spiegato i diversi collaboratori assunti. La vera ragione della scarsa credibilità di Scarantino è nel mancato riconoscimento fotografico dei due (su Brusca il ragionamento è del tutto diverso) e nelle contraddittorie spiegazioni offerte per giustificare questo mancato riconoscimento. Il che non significa affatto che Scarantino non conosca La Barbera e Di Matteo perché nel corso del confronto Scarantino ha contestato ai due alcune limitate occasioni di incontro e di conoscenza che appaiono ragionevoli e plausibili (con riferimento ad esempio alla consegna di sostanze stupefacente da parte del fratello Rosario Scarantino per conto di Carlo Greco, attività che i due hanno negato ma in modo poco credibile se si considera che il narcotraffico era l'attività fondamentale per tutti gli "uomini d'onore"). Francesco Marino Mannoia, inoltre, mentre ha confermato l'episodio dell'incontro al club dei tifosi del Palermo con Scarantino, nei termini indicati da quest'ultimo e sia pure con rettifica dell'anno che Mannoia ha retrodatato con il consenso di Scarantino che ha dovuto ancora una volta ammettere l'assoluta sua inettitudine a collocare con precisione i fatti nel tempo, non ha affatto escluso di aver potuto incontrare

nell'occasione il Di Matteo, ragion per cui il Mannoia non costituisce un riscontro negativo per Scarantino.

Altri argomenti contrari appaiono di scarsissimo momento.

Che Di Matteo e La Barbera fossero chiamati nei discorsi *interni* tra gli uomini della Guadagna "Santineddu" e "Iachino" mentre in altri ambienti fossero chiamati Santino e Gino non dimostra alcunché.

Quanto ai "baffi" o "baffetti" di Cancemi che Scarantino dichiara di avere notato e che Cancemi nega, assumendo di esserseli fatti crescere dopo la strage, è ancora chiaro il carattere affatto risolutivo della questione (i riscontri sul punto sono contraddittori, Ferrante sostiene che Cancemi al 19 luglio 1992 aveva i baffi, altri sostengono il contrario: si tratta di un particolare troppo insignificante per essere affidato al semplice ricordo, mentre Cancemi aveva un evidente interesse a smentire Scarantino). E sempre a proposito del Cancemi occorre ricordare che Francesco Marino Mannoia ha confermato in pieno le dichiarazioni di Scarantino con riferimento all'intima e datata conoscenza tra Cancemi e Profeta, ai traffici che svolgevano in comune, ma soprattutto ha confermato la conoscenza tra Cancemi e Nino Pipitone, capo decina di Villagrazia, conoscenza e amicizia risalente ai primi anni ottanta, circostanza che Cancemi nel corso del confronto con Scarantino aveva recisamente negato (o, meglio, aveva dichiarato di averlo conosciuto solo nel 1992). A questo proposito va osservato come dal confronto tra Scarantino e Cancemi non emerge alcun elemento che smentisca Scarantino perché a parte i problemi di terminologia mafiosa che non possono essere imputati a Scarantino che non era appunto un mafioso di rango, non era un mafioso "educato", non apparteneva all'aristocrazia di Cosa nostra, non era stato presentato anche per questo fuori dal mandamento, era un semplice killer e guardaspalle e forse non era neppure un uomo d'onore in senso formale per l'intera Cosa nostra

se non si vuole attribuire alla sua cerimonia di iniziazione il significato di una iniziazione universale, stante anche quella clausola di riservatezza che finiva con l'attribuirgli la qualifica solo nei confronti degli uomini del mandamento, nessun elemento sostanziale Cancemi ha offerto per dimostrare un eventuale mendacio di Scarantino.

Questo confronto è stato poi inevitabilmente condizionato, dalla parte del Cancemi, dalla decisione a quel momento di non ammettere la sua responsabilità per la strage di via D'Amelio sicchè la violenta reazione alle accuse di Scarantino scontano la condizione di chi si vede cogliere in fallo da un soggetto, Scarantino, che Cancemi mostra chiaramente di tenere in scarsa considerazione.

Neppure l'episodio dell'incendio del villino di Orazio Abate, ad avviso di questa Corte, dimostra un consapevole mendacio di Scarantino che sarebbe stato istigato e guidato da suggerimenti provenienti dall'interno di Cosa nostra miranti ad una sistematica e scientifica sua destabilizzazione.

Come abbiamo già visto, e come vedremo meglio in seguito, gli aspetti assolutamente limitati di inattendibilità nelle affermazioni di Scarantino hanno bensì origine nell'incerta sua iniziale volontà di collaborazione ma, ciò detto, deve escludersi l'esistenza di positivi elementi di riscontro ad una pretesa sua intenzione di rendersi volontariamente inattendibile dopo l'inizio della collaborazione.

Al contrario, gli errori di Scarantino debbono ritenersi provocati anche dal timore di non essere creduto nella maggior parte, fondamentalmente vera, della sua testimonianza e quindi dall'esigenza di apportare correzioni (poi in gran parte eliminate) in quella parte del racconto che, pur vera, sarebbe potuta apparire inverosimile (il riferimento è alle circostanze dell'incarico a Candura del furto della 126).

Tra le molte circostanze di contorno che Scarantino riferiva per sondare la sua attendibilità vi era l'episodio dell'incendio della villa di tale Orazio Abate.

Il collaboratore rievocava l'episodio per dimostrare la sua familiarità con Di Matteo e La Barbera. Asseriva di essere a conoscenza del fatto che costoro avevano fatto incendiare la villa da loro uomini; l'incendio era avvenuto nel 1992 prima delle stragi e la causa era stata la chiusura di un passaggio sul terreno di Abate, utilizzato da latitanti come eventuale via di fuga.

Scarantino diceva che l'episodio gli era stato riferito nei termini dal Calascibetta. Secondo quest'ultimo, Abate si era dichiarato contrario all'uso che veniva fatto del suo sentiero e per questo aveva subito l'incendio della villa. Abate secondo Scarantino era vicino ad uomini d'onore del mandamento di S. Maria di Gesù. Da ciò che aveva potuto *intuire*, Pietro Aglieri non era stato informato dell'affare.

Nel corso del confronto di Scarantino con Gioacchino La Barbera questi aveva riconosciuto che effettivamente l'episodio era vero: egli stesso con Brusca aveva incendiato il villino, Gioè aveva procurato il combustibile; non ne aveva parlato in precedenza, ritenendo l'episodio di nessuna importanza.

La Barbera aveva però precisato che l'incendio aveva una causale diversa, più banale e "civile", e si era verificato perché l'Abate aveva chiuso con un cancello una stradella sulla quale i confinanti esercitavano il passaggio. L'incendio fu eseguito per convincere l'Abate a ripristinare la servitù di passaggio. La Barbera non escludeva che il problema dei latitanti avesse avuto pure la sua parte nella decisione di danneggiare la villa. Ricordava che del fatto era stato informato Aglieri tramite tale Tusa (Abate era vicino ad uomini d'onore della Guadagna) e poiché Abate temporeggiava Brusca aveva deciso di

appicare il fuoco al villino. Aglieri si era risentito ed in un secondo momento quando aveva conosciuto le ragioni dell'incendio aveva dato ragione a Brusca, dicendo che avrebbe fatto allontanare Abbate dalla terra. Secondo La Barbera il danneggiamento era avvenuto nell'ultimo periodo del 1992 se non all'inizio del 1993. Nel dibattimento d'appello del primo processo attraverso un lungo testimoniale si era appurato che la chiusura del passaggio da parte dell'Abbate aveva determinato l'inizio di un procedimento civile con emissione di un provvedimento giudiziale di reintegra nel possesso in data 28 marzo 1992. L'esecuzione aveva avuto luogo tra il novembre ed il dicembre del 1992 con sostituzione del lucchetto e consegna della chiave ai ricorrenti. Abbate aveva successivamente sostituito di nuovo il lucchetto, impedendo di nuovo l'esercizio della servitù, finché minacciato di denuncia aveva consegnato la chiave il 13 gennaio 1993.

Da questo episodio e da questa consecuzione di eventi si è ritenuto nella sentenza che ha concluso quel processo che Scarantino abbia inserito elementi *sicuramente* falsi all'interno delle sue dichiarazioni accusatorie: l'incendio del villino si sarebbe verificato quando egli era già stato arrestato il 29 settembre 1992 e quindi la notizia dell'incendio gli era stata comunicata in carcere da taluno che cercava di guidarlo per confermare la tesi della conoscenza da parte sua di attività criminali di La Barbera e Di Matteo. Egli in sostanza non avrebbe potuto apprendere la notizia dell'incendio della villa da Giuseppe Calascibetta né avrebbe potuto accompagnare Abbate Orazio dal cognato Profeta, come aveva sostenuto in dibattimento, perché quando il fatto era avvenuto era già detenuto.

Tale assunto appare apodittico e non confermato dall'evidenza probatoria.

In realtà Scarantino si è limitato a riferire confidenze di Calascibetta. Quindi, che la materia del contendere fosse determinata da un conflitto di vicinato o dal problema della via di fuga per i latitanti egli non poteva saperlo, essendosi limitato a riferire ciò che gli era stato detto da Calascibetta.

Anche quest'ultimo d'altra parte riferiva 'de relato' su un fatto di nessun rilievo ed è probabile che abbia fatto propria la versione dei fatti verosimilmente passata da Brusca agli uomini della Guadagna per giustificare l'esecuzione dell'incendio del villino di un uomo vicino ad un'altra famiglia mafiosa senza consultare Aglieri che, infatti, se ne era risentito.

L'incendio può essere benissimo avvenuto prima delle stragi poiché sappiamo che il provvedimento di reintegra nel possesso era stato dato il 28 marzo 1992 e fino a dicembre Abbate non vi aveva dato esecuzione spontanea, costringendo gli interessati ad una ulteriore procedura giudiziaria protrattasi dal dicembre al gennaio 1993. D'altra parte è evidente che dopo l'incendio del villino vi fu una lunga ulteriore trattativa, avendo l'Abbate verosimilmente informato l'Aglieri il quale "si era risentito" ed è certamente possibile che Abbate abbia tratto dal sostegno iniziale di Aglieri motivo per resistere ancora nonostante l'incendio del villino (che oltretutto aveva arrecato, secondo quanto dichiarato dal Brusca, modestissimi danni).

Vi è un accenno nelle dichiarazioni di La Barbera ad una chiave del cancello che non arrivava, ad una non ottemperanza ad aprire che evidente presuppone che non fosse già avviata la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo di fare.

Il motivo dell'incendio fu dunque che Abbate tardava a consegnare la chiave e questo ritardo deve evidentemente collocarsi nel periodo successivo al provvedimento di reintegra che è del 28 marzo 1992. Esso

non poteva essere stato determinato dalla sostituzione del lucchetto dopo la consegna della chiave mediante esecuzione forzata, altrimenti La Barbera ne avrebbe ragionevolmente parlato e avrebbe precisato che l'incendio si riferiva appunto alla mancata consegna della seconda chiave.

Dal confronto tra La Barbera e Scarantino emerge con tutta evidenza che la villa fu incendiata come conseguenza del sopruso che Abbate aveva commesso, chiudendo il passaggio, per cui se il provvedimento giudiziario fu del 28 marzo 1992 il risentimento nei confronti di Abbate dovette essere quanto meno di alcuni mesi prima. In effetti il ricorso per reintegra del possesso è del 23 gennaio 1992 e quindi il fatto della chiusura del cancello risaliva verosimilmente ad alcuni mesi prima e quindi al 1991.

Che l'interesse reale dell'Abbate fosse diverso da quello apparente di interdire il passaggio alle ricorrenti Daidone e Lo Nigro emerge da quanto risulta in ricorso e cioè dal fatto che nel 1989 egli stesso aveva concesso il diritto alle stesse di trasformare il viottolo in una strada carrabile. E' dunque di tutta evidenza che l'intervento di Cosa nostra non poteva avvenire quando vi era già stato un provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria e addirittura quando già l'esecuzione era avvenuta e l'Abbate non poteva più sottrarsi all'esecuzione ma evidentemente in un periodo precedente e quindi, verosimilmente, non alla fine del 1992-inizi del 1993, come ha affermato in modo approssimativo il Lo Barbera, ma alla fine del 1991-inizi del 1992, quando la vicenda era al suo culmine e quindi o poco prima o poco dopo l'inizio dell'azione giudiziaria.

Evidente è quindi l'errore in cui si incorre giudicando inattendibile Scarantino su questo specifico punto.

La “giustizia” di Cosa nostra è notoriamente alternativa a quella dello Stato. Essa interviene in luogo di questa e non a sostegno di una procedura statale già avviata e dall’esito scontato. Collocare l’incendio del villino di Abbate in un momento temporale tanto lontano dal fatto quanto il tempo necessario alla giustizia dello Stato per fare il suo corso significa non tenere conto di elementare cognizioni tecniche sul modo di essere di Cosa nostra. Il danneggiamento del villino non poteva seguire “l’accesso dell’ufficiale giudiziario” né poteva costituirne la sanzione, perché Cosa nostra per risolvere una controversia tra privati non attende certamente l’ “accesso dell’ufficiale giudiziario”.

Il giudizio di inattendibilità parziale che Scarantino si è guadagnato su questa vicenda nella sentenza 2/99 è quindi assolutamente immeritato e tutte le deduzioni che la Corte di Assise di appello del processo contro Profeta +2 ha tratto da questa vicenda appaiono infondate ed irrilevanti. Condivisibile è invece l’assunto che il tenore del verbale del 5 ottobre 1992 nel quale Scarantino non appare affatto certo della presenza di La Barbera e del Di Matteo alla riunione, abbia un grosso rilievo per escludere che su questo punto Scarantino posseda lo stesso grado di attendibilità che egli ha nel fornire indicazioni sugli uomini del suo mandamento e di quello contiguo di Brancaccio con i quali aveva una frequentazione quotidiana; quel verbale rivela come Scarantino avesse in realtà soltanto avuto l’ “impressione” che si trattasse di loro, avendo visto in sala delle persone che ad essi somigliavano e avendo sentito Natale Gambino e La Mattina parlare di “Santineddu” e “Iachino” si era formato la convinzione che si trattasse proprio dei due collaboratori, di ciò facendo parola ad Andriotta. Il contenuto del verbale del 5 ottobre dimostra che Scarantino non fosse affatto certo della presenza di La Barbera e Di Matteo alla riunione ma che nella sua mente si fosse formata questa convinzione che egli ha poi ritenuto di reiterare

fermamente per timore di apparire inattendibile con una ritrattazione o una manifestazione di incertezza sul punto, convincimento rafforzato dal fatto che egli riferisce il concetto di “impressione” specificamente a La Barbera e Di Matteo che sono poi le figure che egli non seppe riconoscere in sede di individuazione fotografica.

Ciò non esclude, come si dirà più oltre, che Scarantino non abbia invece indicato i nomi di La Barbera e Di Matteo sapendo che gli stessi non avevano effettivamente partecipato alla riunione. Ma bisogna allora risalire al momento delle dichiarazioni ad Andriotta per spiegare tale mendacio, perché in quel momento Scarantino non è ancora sicuro di voler collaborare e mentre usa Andriotta come ‘cavallo di Troia’ della futura collaborazione, si tiene aperta una via di uscita disseminando in quel momento una qualche falsa indicazione che gli avrebbe permesso di dimostrare che Andriotta era inattendibile, ove fosse stato costretto a difendersi dalle sue dichiarazioni.

Dopo l’inizio della collaborazione Scarantino per non smentire le sue dichiarazioni ad Andriotta e nel silenzio di Cancemi, ignorando che costui aveva chiamato in correità proprio Aglieri Graviano Greco e Tagliavia e cioè i quattro personaggi più importanti da lui accusati, potrebbe avere ritenuto opportuno ripetere integralmente il contenuto delle sue dichiarazioni ad Andriotta, sapendo che la conferma di Andriotta era il solo modo per difendersi dalla campagna di delegittimazione e discredito lanciata contro di lui con la complicità dei suoi familiari.

Anche la chiamata in correità nei confronti del Brusca appare assai dubbia in via consequenziale: il ritardo, il mancato riconoscimento fotografico, l’assoluta attendibilità di Brusca. Scarantino ha chiamato in correità il Brusca quando si è reso conto che non aveva alcun senso che

alla riunione partecipassero La Barbera e Di Matteo e non vi partecipasse Brusca.

Peraltro non corretti sono altri argomenti che vengono impiegati per confutare le dichiarazioni Scarantino: egli non ha dichiarato che Di Matteo parlasse in italiano e non in siciliano; nel verbale del 6 settembre ha semplicemente affermato che Di Matteo parlava un siciliano meno rozzo del suo ma ha al contempo dichiarato che in sua presenza si era espresso in dialetto palermitano.

E' vero che nel corso del confronto Scarantino ha detto di avere sentito parlare il Di Matteo in italiano. Ma è anche vero che proprio nel corso del confronto Di Matteo ha dimostrato di essere in grado di esprimersi fluentemente in italiano e ha ammesso che in determinate circostanze e a seconda degli interlocutori parlava effettivamente in italiano.

Tra le due dichiarazioni di Scarantino non vi è quindi una reale contraddizione. In realtà ciò che va tenuto conto nel giudicare il discorso di Scarantino è la sua evidente incapacità di articolare con il linguaggio le sfumature del suo pensiero. Scarantino deve essere rimasto colpito in una qualche occasione dal linguaggio di Di Matteo. E' possibile che l'abbia sentito esprimersi in italiano anche nella realtà quotidiana. Questo episodio gli è rimasto impresso nella memoria e da quel momento ha pensato a Di Matteo come a uno che parlava "in italiano", non coordinando questo pensiero con gli altri episodi in cui l'aveva sentito esprimersi in siciliano. Questo aveva raccontato ad Andriotta. Nel corso del confronto ha ribadito quest'immagine di Di Matteo che parlava in italiano, rimanendo rigido sulle sue posizioni. Quanto all'attribuzione di una particolare competenza in esplosivi Scarantino si è limitato a riferire di aver colto un commento in questo senso tra Natale Gambino e Pino La Mattina. Comunque anche quest'accenno, siccome riferito ad Andriotta, potrebbe essere una delle

false tracce che Scarantino aveva disseminato parlando con quest'ultimo.

Secondo la sentenza irrevocabile 2/99 Scarantino Vincenzo sarebbe inattendibile nella chiamata in correità nei confronti di La Barbera Di Matteo, Brusca, Cancemi e Ganci. Per le ragioni anzidette, riprese più avanti, questa conclusione è condivisibile limitatamente ai primi tre collaboratori. Per quanto riguarda Cancemi e Ganci, invece, non sussistono elementi certi per ritenere che Scarantino sia sul punto assolutamente inaffidabile, non potendosi escludere in base agli elementi disponibili che Cancemi e Ganci abbiano davvero partecipato alla riunione.

Questa Corte ha quindi dato applicazione al principio di valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie sul presupposto dell'inesistenza di un'interferenza fattuale e logica tra la parte del discorso ritenuta falsa e le rimanenti parti della narrazione che siano intrinsecamente attendibili e reggano alla verifica giudiziale del riscontro.

L'interferenza fattuale tra una serie di circostanze che impedisce, una volta accertata la falsità di una componente della serie, di ammettere per vera un'altra circostanza della medesima serie si verifica soltanto quando la prima componente della serie sia collegata all'altra da un rapporto di causalità necessario, ovvero quando l'una sia antecedente logico dell'altro.

La Suprema Corte ha confermato che il principio della frazionabilità della chiamata in correità e della valutazione relativa delle dichiarazioni accusatorie comporta che l'inattendibilità del dichiarante, con riferimento a una parte del racconto o a una specifica chiamata, non coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro purchè si dia adeguata motivazione delle ragioni

della diversa valutazione e si chiariscano i motivi per i quali una tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova dichiarativa.

Ora è evidente come tra la partecipazione alla riunione in casa Calascibetta degli odierni imputati e la non partecipazione delle altre figure (compresi in ipotesi il Cancemi ed il Ganci) non vi è alcun rapporto di incompatibilità logica.

Anzi, come ha ben chiarito la sentenza impugnata, la riunione e i partecipanti ad essa assumono una intrinseca attendibilità alla stregua di tutto il materiale probatorio che abbiamo raccolto ed illustrato in quanto da essa sia espunta la partecipazione degli uomini del mandamento di S. Giuseppe Iato che con la strage nulla hanno verosimilmente avuto a che fare, secondo le emergenze processuali.

Secondo la Corte d'appello nel processo Profeta + 2 l'inclusione del Cancemi, del la Barbera, del Di Matteo del Brusca e del Ganci non sarebbe il frutto di mancanza di discernimento del dichiarante o di una sua assoluta incapacità di organizzare i propri ricordi, condizione che lo renderebbe del tutto inattendibile, ma obbedirebbe ad una strategia di settori esterni che interferirono nel percorso collaborativo di Scarantino, in ciò agevolati dalla tendenza del collaboratore a operare una commistione di elementi veri e falsi. Tale tendenza del collaboratore a incorrere in deliberate contraddizioni nascerebbe dalla genesi della sua scelta di collaborare con lo Stato, costantemente priva di saldezza.

Questa Corte non condivide queste conclusioni anche perché fondate su alcuni assunti fattuali errati come, ad esempio, una, inesistente, inversione di ruoli tra Tinnirello e Aglieri in relazione alla conduzione della 126 dall'autocarrozzeria di Orofino a piazza Leoni e l'asserito impiego di una bombola di ossigeno o altro che non avrebbe trovato riscontro, quando invece Scarantino non ha affatto affermato che quella

bombola fu usata bensì che essa fu inizialmente cercata ma poi, per quanto a lui constava, non trovata³⁸⁴ e quindi non usata.

Per quanto abbiamo detto in precedenza, la preoccupazione principale di Scarantino è stata di rendersi credibile anche a costo di dovere per ciò riferire qualche circostanza falsa che ha peraltro progressivamente eliminato già nel corso dei primi interrogatori.

Abbiamo visto come già dall'interrogatorio del 12 settembre 1994 la vicenda della consegna della vettura da parte del Candura fosse definita in termini assolutamente univoci e ciò non per un pedissequo appiattimento dello Scarantino sulle dichiarazioni di Candura ma per un venire progressivamente meno di quelle remore e di quei timori che lo avevano inizialmente reso impreciso e approssimativo. Tanto è vero che Scarantino ha sempre affermato sin dai primi interrogatori che alla consegna della 126 era presente Tomasello, circostanza che invece Candura ha cercato di nascondere in qualche modo fino al suo ultimo esame dibattimentale.

Scarantino d'altra parte nonostante questa evidente ansia di essere creduto, e pur consapevole che la chiamata in correità dei collaboratori avrebbe nuociuto alla sua attendibilità, ha sempre confermato dopo il 5 ottobre 1994 la presenza dei collaboratori alla riunione. Al contempo Scarantino ha reso dichiarazioni estremamente attendibili su tutti gli altri punti della sua deposizione. In sostanza quando Scarantino ha parlato dei collaboratori egli ha espunto dalle sue dichiarazioni tutti quegli elementi incerti e contraddittori che nelle primissime dichiarazioni potevano creare perplessità (sulla data della riunione, sulla consegna dell'autovettura).

³⁸⁴ Su questo punto il P.G. ha individuato un preciso e originale riscontro a Scarantino, essendo emerso che proprio davanti alla villa di Aglieri vi era un cantiere aperto nel quale era stato apposto un cartello che recava la parola "metropolitana" : Scarantino ha detto che era il cantiere della "metropolitana" nel quale secondo Romano si sarebbe potuto trovare la famosa "bombola". In effetti non vi era in quel punto alcun cantiere per la costruzione di una metropolitana ma un cantiere concernente la città "metropolitana di Palermo". L'ingenuo equivoco nel quale era caduto Scarantino nella sua ignoranza deve peraltro considerarsi segno della sua buona fede.

Ora questo comportamento è certamente difficile da spiegare ma questa Corte ritiene che tale spiegazione, già in parte formulata, possa essere definitivamente articolata più avanti.

Ciò che preme qui rilevare è che deve convenirsi con la sentenza più volte da ultimo citata sull'inammissibilità di una spiegazione che faccia leva sulla "speranza" di Scarantino di trovare conferma nei tre collaboratori. Scarantino non poteva avere certezza che i collaboratori avessero partecipato alla strage e confermassero le sue dichiarazioni malgrado non avessero partecipato alla riunione. Egli era stato già ritenuto credibile senza necessità di questi riscontri con l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare. L'inserimento falso nella riunione dei collaboratori non poteva che nuocergli in prospettiva. Tale rilievo emerge con chiarezza dai verbali del 6 settembre e successivi nei quali si legge che Scarantino è consapevole di poter perdere di credibilità con quelle sue ultime dichiarazioni e per questo si sforza di riferire il maggior numero di episodi per dimostrare la sua conoscenza di Cancemi, Di Matteo, La Barbera e Ganci.

Non può invece convenirsi con la sentenza 2/99 quando afferma che Scarantino avrebbe lanciato "false dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri collaboratori di giustizia che sapeva estranei ai fatti da lui raccontati con il deliberato proposito di inquinare le prove e di rendere le sue provalazioni contraddittorie."

Si tratta dello stesso argomento adottato dai giudici di primo grado e che va ugualmente disatteso perché contrasta con il complessivo atteggiamento processuale di Scarantino che proprio nel momento in cui chiama in correità i collaboratori comincia altresì a fornire tutta una serie elementi di precisazione e conferma delle sue dichiarazioni che rafforzano notevolmente la sua attendibilità intrinseca.

Ed è d'altra parte significativo che Scarantino neppure in sede di ritrattazione abbia fornito una plausibile spiegazione della chiamata in correità dei collaboratori. Egli ha accusato i magistrati di averlo costretto a fare quei nomi; poi di averlo fatto sperando che anch'essi lo smentissero; poi ha dichiarato di avere sperato che costoro ammettendo la propria responsabilità lo scagionassero, ammettendo peraltro di non avere alcuna informazione su un coinvolgimento nella strage degli stessi.

In definitiva Scarantino neppure in sede di ritrattazione è stato in grado di dare una spiegazione di questa presunta bugia tale da collegarsi con il resto delle sue dichiarazioni e da rendere possibile una connessione causale tra la falsità di tale chiamata e la falsità delle restanti collaborazioni.

In effetti se in sede di ritrattazione Scarantino avesse dichiarato di avere parlato dei collaboratori per rendersi inattendibile avrebbe con ciò stesso riconosciuto che le sue prime dichiarazioni erano attendibili e potevano essere destabilizzate solo con l'inserimento di dati falsi. Ma abbiamo visto che a questa eventuale intenzione non hanno affatto corrisposto i fatti, perché quell'opera destabilizzante si è arrestata a quei nomi isolati che appaiono come una mera superfetazione nell'economia organica, logica e coerente del racconto e dall'altro lato a partire da quel momento il contributo probatorio di Scarantino fino alla ritrattazione si è caratterizzato per rigore, precisione, costanza.

Le dichiarazioni di Scarantino sui collaboratori non costituiscono dunque affatto “ lo sviluppo di un'originaria tendenza di Scarantino di fornire dati reali commisti a elementi che erano frutto della sua fantasia” ma hanno cause diverse e più legate alla risoluta volontà di Scarantino di collaborare e di non essere giudicato inattendibile.

In questa prospettiva deve escludersi che il racconto di Scarantino contenga altri elementi di inattendibilità e che l'evoluzione delle sue dichiarazioni sotto il profilo delle correzioni apportate al ricordo costituiscano momenti di eliminazione consapevole di contraddizioni insanabili e tali da mettere in crisi l'intero racconto.

In particolare nessuna contraddizione è rilevabile per il fatto che Scarantino abbia collocato nel primo interrogatorio del 24 giugno la data della riunione al 25 giugno 1992 e nel secondo tra la fine di giugno e i primi di luglio e a partire dal terzo sempre nei primi di luglio (tra il cinque e l'otto).

La lettura del verbale del 24 giugno mette in evidenza come la data del 25 sia stata in realtà definita dagli interroganti. Scarantino proprio all'inizio dell'interrogatorio in uno stato d'animo e mentale turbato e gravemente condizionato dal passo che stava compiendo, nell'affollarsi dei pensieri e dei ricordi e nella sua ormai acclarata approssimazione e imprecisione nel collocare i fatti nel tempo, concentrato sul fatto della data si era lasciato scappare le parole “giugno 24/25 ***non ricordo il giorno preciso***”. Da quel momento per i verbalizzanti la data della riunione era diventata il 25 giugno senza che a Scarantino fosse data alcuna possibilità di riflettere e concentrarsi sul punto, nonostante avesse chiaramente formulato una riserva sulla data che aveva lanciato, parlando di tutt'altro argomento, e concentrato sul contenuto di ciò che stava per narrare.

Rileggiamo la trascrizione della registrazione per comprendere come questa questione che tanto ha affaticato sia essenzialmente frutto di un equivoco e dell'incapacità di Scarantino di esprimersi correttamente e di riferire in modo ordinato e cronologicamente preciso i fatti, specie in questo primo drammatico interrogatorio.

Siamo alle primissime battute dell'interrogatorio. Scarantino sta affrontando il tema della cerimonia di iniziazione che lo aveva riguardato:

S. "...ero uno riservato che andavo che andavo negli appuntamenti che faceva Pietro Aglieri con mio cognato, per decidere sugli omicidi e di altre cose, si parlava di altre cose, prima della strage si è deciso di omicidi che dopo parlerò di questi omicidi...verso Giugno 25/24 non ricordo il giorno preciso.

D. "Di che anno?"

S. "...prima del mio arresto.... prima della strage.... 1 mese prima della strage.

D. Sì, 92....e....

D. Scusi se la interrompoera stato già ucciso il giudice Falcone?

S. Sì

D. Vada avanti

S... e dopo è stato mio cognato che mi ha detto "Enzo accompagnami da Peppuccio alla villa" e ho accompagnato mio cognato alla villa.

E' agevole controllare come nelle decine di pagine di verbale successive, a Scarantino non verrà più posta alcuna domanda per fissare con maggior precisione e minore approssimazione la data della riunione e si darà sempre per scontato, per convenzione operativa da parte degli interroganti, che essa si fosse svolta il 24/25 giugno, dimenticando la riserva che Scarantino aveva avanzato all'inizio. Più avanti nello stesso verbale dirà che la 126 l'aveva avuta dal Candura, ma che ne era già in possesso quando alla fine della riunione gli fu fatta la richiesta di recuperare una macchina di piccola cilindrata.

Sappiamo che su questo punto Scarantino non è del tutto veridico (ma ben presto si correggerà) per tentare di nascondere al mondo l'imperdonabile leggerezza di avere affidato il furto dell'auto che doveva servire per la strage a Candura.

Già nell'interrogatorio del 29 giugno (appena cinque giorni dopo) Scarantino afferma che la riunione si era svolta tra la fine di giugno e i primi di luglio 1992, indicando sin da questo interrogatorio una data perfettamente compatibile con le indicazioni di Candura (secondo cui il furto gli sarebbe stato commissionato il 5 o il 6 di luglio) e con la data di denuncia del furto da parte di Valenti Pietrina che è del dieci luglio. Vale la pena ricordare che Candura ha affermato che il furto fu denunciato dalla Valenti circa una settimana dopo la sua commissione. Ora fondare su questo unico elemento, l'incertezza sulla data esatta, un giudizio di inaffidabilità di Scarantino per quanto concerne l'episodio della riunione non solo è immotivato ma è anche illogico e irrazionale. Scarantino ha certamente nei primi interrogatori cercato di mitigare, ancora in ottica mafiosa, la sua responsabilità per avere affidato a Candura l'incarico di rubare l'autovettura, incarico che gli era stato personalmente affidato. Ancora impregnato di mentalità mafiosa, consapevole che si era trattato di una leggerezza ingiustificabile, aveva introdotto in una versione dei fatti sostanzialmente veritiera la variante costituita dal precedente furto della stessa autovettura sempre da parte del Candura. Scarantino non ha mai cercato di nascondere che l'auto usata per la strage era quella che gli era stata consegnata da Candura; aveva soltanto anticipato di qualche giorno l'epoca del furto rispetto a quella della riunione anziché ammettere che il furto della 126 di Valenti Pietrina era avvenuto dopo la riunione e che egli aveva trasferito l'incarico ricevuto al Candura. Ma tutto ciò non influisce minimamente sulla data e sulla credibilità della riunione. Poiché la macchina rubata era pur sempre quella di Valenti Pietrina, posto che la versione del possesso della vettura già al momento della riunione presupponeva che il furto fosse avvenuto prima della riunione stessa, è evidente come una semplice riflessione doveva portare Scarantino a comprendere che la

data che aveva fornito era certamente sbagliata e andava spostata in avanti di almeno una settimana. Tanto è vero che la rettifica giunge puntuale a pochi giorni dal primo interrogatorio. Ed in effetti se consideriamo che per Candura tra la data del furto e la denuncia della Valenti era passata circa una settimana, che tra la riunione e l'incarico erano trascorsi uno o due giorni (è possibile che Scarantino abbia voluto verificare se disponeva già di una tale autovettura) è ragionevole che Scarantino tra il 24 ed il 29 giugno riflettendo sulla data si sia reso conto che la riunione non poteva essere avvenuta prima di luglio e in questo modo abbia timidamente rettificato la prima approssimativa indicazione, ribadendo poi sempre che la riunione era avvenuta intorno al 5 luglio.

Ma tra il 24 ed il 29 giugno evidentemente nessuna suggestione esterna poteva pervenire a Scarantino a Pianosa.

Che Scarantino abbia inizialmente parlato di 25 giugno come data della riunione in modo inconsapevole e distratto si capisce dal medesimo verbale laddove dice espressamente che Candura la macchina ebbe a recapitargliela in luglio ("mi ha portato questa macchina a luglio", trascrizione p. 26) e siccome in quel verbale aveva sostenuto che la consegna era avvenuta prima della riunione ne consegue che già nell'interrogatorio del 24 luglio era chiaro che la riunione era stata tenuta nei primi giorni di luglio e che quindi Scarantino in quel verbale non intendesse minimamente mentire sulla data della riunione.

Ed è poi oltremodo contraddittorio sostenere che Scarantino il 12 settembre 1994 abbia cercato di appianare definitivamente presunte contraddizioni sul punto, rendendo dichiarazioni corrispondenti a quelle di Candura, per rendersi attendibile e affermare poi che a partire dalla stessa data abbia chiamato in correità i collaboratori in adesione ad un

suggerimento esterno che mirava a destabilizzarlo e a renderlo inattendibile.

La verità è che le dichiarazioni di Scarantino presentano una evidente coerenza e continuità. Egli ha “pasticciato” inizialmente sulla questione dell’incarico a Candura per un motivo banale, sapendo, per averlo sperimentato quando aveva organizzato la sua difesa contro Candura, che da quella circostanza sarebbero stati tratti argomenti per dimostrare che era un falso collaboratore, perché un “uomo d’onore” vero non avrebbe mai affidato a Candura l’incarico di rubare l’autovettura. Egli, come abbiamo già verificato, non aveva alcun motivo per non allinearsi sin dal primo momento alle dichiarazioni di Candura che e ben conosceva per essersi dovuto difendere da esse per circa due anni. Era perfettamente al corrente delle strategie elaborate dalla sua difesa per demolire la credibilità di Candura e aveva perciò cercato un innocuo espediente per disinnescare preventivamente l’attacco che, per l’esperienza che aveva maturato, ragionevolmente riteneva che gli sarebbe stato portato.

Il tentativo di dimostrare l’inattendibilità intrinseca di Scarantino per questa via appare sin d’ora inefficace.

3. Il riscontro all'attendibilità intrinseca di Scarantino costituito dalla testimonianza di Francesco Andriotta. Integrale valorizzabilità delle dichiarazioni di Andriotta con riferimento a tutti i segmenti del racconto di Scarantino (furto dell'autovettura, riunione, caricamento e trasporto dell'autobomba).

La genesi della collaborazione di Francesco Andriotta ed il suo contributo alle indagini sulla strage di via D'Amelio sono ben descritte nella sentenza impugnata, dalla quale questa Corte intende peraltro discostarsi nella misura in cui la sentenza di primo grado ha ritenuto di non valorizzare il contributo offerto da Andriotta a sostegno delle dichiarazioni di Scarantino dopo l'inizio della collaborazione di quest'ultimo.

La Corte di primo grado ha ritenuto sospetta questa seconda serie di dichiarazioni di Andriotta senza alcuna fondata ragione e soprattutto senza basare l'ipotesi di un'intesa o di un allineamento concordato tra le dichiarazioni dei due collaboratori sul alcun elemento fattuale, svolgendo un ragionamento congetturale ed apodittico fondato su ipotesi illogiche e contraddittorie.

Vale la pena ricordare che Andriotta è stato esaminato una prima volta il 16 ottobre 1997 ed una seconda volta il 10 giugno 1998. Nel corso di questo suo secondo esame ha riferito di aver subito un pesante tentativo di intimidazione mirante a costringerlo a cessare di collaborare con la giustizia. Questo tentativo, iniziato nel settembre 1997, aveva in una certa misura condizionato la prima parte del suo esame del 17 ottobre nel quale effettivamente si notano delle reticenze, superate con le contestazioni delle dichiarazioni rese in fase d'indagine.

Ad avviso di questa Corte non vi è alcuna ragione di dubitare di questo tentativo di indurre anche Andriotta a ritrattare, trattandosi di un episodio coevo all'analogo avvicinamento di Scarantino e alle manovre per indurre quest'ultimo a ritrattare. Esso presenta le medesime

caratteristiche e appare il logico e necessario corollario della manovra rivolta contro Scarantino e di cui questi ha dato contezza.

Alla luce di quanto ha riferito Scarantino a questa Corte sulle iniziative che a partire dalla primavera del 1998 furono assunte nei suoi confronti per condurlo alla ritrattazione, non vi è ragione per dubitare di quanto Andriotta ha riferito nell'udienza del 10 giugno 1998.

Riassumendo può dirsi che Andriotta rendeva le prime dichiarazioni al pubblico ministero di Caltanissetta il 14 settembre 1993. In quel momento le sue dichiarazioni costituivano un importante riscontro investigativo su ciò che Scarantino aveva dichiarato nei confronti di coloro che a quella data erano imputati per la strage: lo stesso Scarantino, Scotto Pietro per l'intercettazione telefonica abusiva, Profeta Salvatore, mandante del furto dell'autovettura, Giuseppe Orofino proprietario dell'autocarrozzeria nella quale venne effettuato il caricamento dell'autobomba.

Il contributo di Andriotta derivava dal periodo di comune detenzione sofferto con Scarantino nel carcere di Busto Arsizio dal 3 giugno al 23 agosto 1993. Benché in celle separate i due ebbero, come sappiamo, possibilità di dialogare sia pure con difficoltà ed in condizioni precarie (bassa voce, frequenti interruzioni, mezze frasi, circospezione, dialetto siciliano, linguaggio conosciuto ma non naturale per il lombardo Andriotta ecc.).

La sentenza di primo grado ha ben messo in evidenza tutti gli elementi di prova a riscontro che consentono di stabilire l'attendibilità di Andriotta in merito all'effettiva instaurazione con Scarantino di rapporti di cordialità cortesia, favori, reciproci, sfociati in una piena apertura di credito da parte di Scarantino all'amico e nelle compromettenti rivelazioni sulla strage di via D'Amelio. A questa parte della motivazione della sentenza di primo grado, in mancanza di contestazioni difensive sul punto si può rinviare (sentenza di primo grado pag. 163-196).

Va osservato comunque come le due sentenze irrevocabili alle quali abbiamo più volte fatto riferimento hanno concordemente affermato l'attendibilità di Andriotta per quanto concerne l'effettiva possibilità di dialogo con Scarantino dalle celle e poi dalla cella al

cubicolo dove Scarantino trascorreva l'ora d'aria.

Andriotta, pur essendo vicino alla criminalità organizzata in Lombardia, non aveva nulla a vedere con Cosa nostra e con la strage di via D'Amelio. Al momento delle confidenze di Scarantino era stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato e quindi il suo contributo in questo processo è quello del testimone 'de relato'.

Il suo incontro con Scarantino fu del tutto casuale. Dipese dall'accoglimento della sua richiesta di avvicinamento alla famiglia, essendo stato detenuto in precedenza a Saluzzo.

Se Andriotta fosse stato un agente provocatore, la direzione del carcere avrebbe reso meno precarie le possibilità di comunicazione con Scarantino, non ne avrebbe disposto il trasferimento nuovamente a Saluzzo il 23 agosto 1993, Andriotta avrebbe cercato di farsi raccontare maggiori fatti e maggiori dettagli e avrebbe cercato di percepire meglio i discorsi di Scarantino.

Ciononostante in quasi tre mesi di detenzione prima in celle contigue dalle quali potevano agevolmente conversare oltre che scambiarsi bigliettini e messaggi da trasmettere all'esterno, poi nell'ultima fase dalla finestra della cella al cubicolo dell'aria (anche questo trasferimento di cella cui Andriotta fu sottoposto è indice dell'assenza di ogni collusione da parte delle autorità carcerarie) avevano potuto dialogare sia pure in un contesto difficile che produceva quei frammenti di conoscenza che Andriotta aveva potuto cogliere da Scarantino per effetto delle continue interruzioni e della dilazione nel tempo delle oggettive difficoltà di comunicazione. In queste condizioni Andriotta recepiva frammenti di frasi, singoli dettagli che in un primo momento potevano apparire contraddittori ma che poi si chiarivano in quanto l'apparente iniziale contraddizione risultava frutto della frammentarietà e del disordine dei discorsi.

In una situazione come questa pretendere da Andriotta coerenza e organicità avrebbe significato costringerlo a riportare un discorso artificiale e costruito attraverso il montaggio dei diversi spezzoni del racconto di Scarantino. Viceversa l'attendibilità di Andriotta si può riscontrare proprio in quanto il teste d'accusa (sottoposto a programma

di protezione) ha riferito le informazioni raccolte da Scarantino in modo assolutamente fedele e cioè frammentario e parziale così come le aveva raccolte egli stesso, riproducendo i dubbi che gli erano rimasti a seguito delle frasi del compagno, necessariamente incomplete discontinue e lacunose sia per ragioni oggettive e sia perché Scarantino non poteva rivelare ogni particolare e ogni dettaglio della sua esperienza.

Il ritorno sui medesimi argomenti consentiva di appianare alcuni episodi che potevano apparire dubbi e contraddittori e di tutta questa situazione Andriotta ha cercato di dare conto.

Si farebbe una scorretta opera di ricostruzione e interpretazione della prova se non si tenesse conto di tutte queste circostanze e soprattutto del fatto che Andriotta si è sforzato di raccontare non solo i discorsi di Scarantino ma anche i modi con i quali egli progressivamente apprendeva i fatti. Il suo non è quindi un racconto elaborato e rifinito ma il racconto di un apprendimento tortuoso e contorto come erano le frasi di Scarantino che oltre alle intrinseche difficoltà di comunicazione doveva fare i conti con i suoi freni interiori oltre che con la oggettiva condizione della detenzione.

Dalle dichiarazioni di Andriotta non si può quindi pretendere una rappresentazione analitica, precisa e particolareggiata dei fatti anche se per molti aspetti vi è una notevole convergenza tra le anticipazioni e le successive dichiarazioni di Andriotta e le dichiarazioni di Scarantino.

Deve essere respinto il metodo di approccio decontestualizzato alle dichiarazioni di Andriotta, un metodo dogmatico, astratto, rigido e schematico con il quale si tende ad affrontare ogni contributo probatorio, indipendentemente dalle sue specifiche caratteristiche e qualità, con un medesimo criterio che non si fa carico e non si pone il problema di comprendere e di valutare tutti i fattori psicologici e comportamentali che influiscono sulla percezione e sulla narrazione.

Andriotta ha spiegato bene come era cominciata l'amicizia con Scarantino e come all'inizio costui gli raccontasse solo i reati minori commessi nell'ambito della sua famiglia

mafiosa. Egli per parte sua, come suo solito, era stato assai cauto nel dargli confidenza. E' da rilevare come le modalità di avvicinamento tra i due, con particolare riferimento alle reciproche cortesie, corrispondono perfettamente a quanto riferito da Scarantino a proposito di scambio di cibo, sigarette, lettura di lettere ecc. Su richiesta di Scarantino Andriotta aveva persino rischiato la denuncia: approfittando dell'assenza della guardia era andato a leggere nel libro delle consegne il regime al quale doveva essere sottoposto Scarantino: guardato a vista 24 ore su 24. Egli a sua volta aveva picchiato un altro detenuto violentatore, approfittando del mancato funzionamento delle telecamere e anche di questo aveva parlato con Scarantino. Man mano che il rapporto di confidenza tra i due diveniva più intenso nascevano altre più importanti forme di solidarietà. Andriotta scriveva lettere per la moglie di Scarantino e gli leggeva quelle che riceveva. Faceva pervenire all'esterno (difensori e parenti) messaggi attraverso la moglie Bossi Arianna (due di tali messaggi sono stati rinvenuti presso l'abitazione di Andriotta e sequestrati: una richiesta di colloquio con il difensore; un messaggio rivolto al titolare di un negozio per la consegna settimanale di 300.000 lire alla moglie di Scarantino).

I colloqui di Andriotta, non sottoposto a regime di 41 bis, erano più frequenti e liberi di quelli di Scarantino e per questo poteva consegnare alla moglie i messaggi di Scarantino da trasmettere all'esterno.

Andriotta aveva ordinato alla moglie di distruggere i bigliettini con i messaggi e i numeri di telefono ma costei nelle due occasioni se ne era dimenticata, facendo ritrovare i due messaggi.

Attraverso l'invio di messaggi, comunicazioni telefoniche andate a buon fine, la lettura delle risposte epistolari dalle quali risultava che la comunicazione era andata a buon fine, Andriotta aveva conquistato la fiducia di Scarantino.

Scarantino aveva raccontato ad Andriotta il suo traffico di droga; aveva indicato il magazzino-porcilaia di cui aveva la disponibilità per nascondere droga e sigarette; aveva raccontato dello sgozzamento del Lucera e degli altri omicidi che aveva commesso.

Scarantino aveva raccontato ad Andriotta di essere accusato per la strage di via D'Amelio per le dichiarazioni di Candura e Valenti. Ma egli si mostrava in quel momento piuttosto tranquillo per l'esito processuale poiché sia il Candura che il Valenti erano due tossicodipendenti, in quanto tali, a suo avviso, inattendibili. E' da rilevare che Andriotta mostrava di essere a conoscenza delle minacce rivolte al Candura e del fatto che erano stati gli stessi familiari di Candura a denunciarlo come falso testimone.

Queste informazioni Scarantino gliel'aveva date quando dal settore dei detenuti in regime di 41 bis gli avevano fatto arrivare un giornale con la notizia dell'arresto del fratello. Scarantino aveva capito che anche il fratello era stato arrestato per la strage, meglio, per il furto della 126. Andriotta, letto il giornale, gli aveva spiegato che si trattava di ricettazione d'auto e che l'arresto non riguardava il furto della 126.

Ma già in precedenza Scarantino aveva raccontato che su incarico di Profeta aveva incaricato Candura di rubare la 126; gli aveva chiesto di prenderla dello stesso colore bordeaux della macchina di sua sorella Ignazia, moglie di Profeta, di rubarla fuori dal quartiere della Guadagna. Non gli aveva detto a cosa doveva servire ma solo che serviva per i pezzi i ricambio. Gli aveva promesso un corrispettivo di 500 mila lire. Candura aveva rubato la macchina della sorella di Valenti Luciano.

La macchina fu consegnata fuori dal quartiere della Guadagna.³⁸⁵

Su contestazione precisava che era stata consegnata in via Roma.³⁸⁶

In quel contesto Scarantino aveva fornito alcune indicazioni confuse sul luogo dove era stata portata la macchina dopo il furto; aveva però indicato un garage come luogo dove la macchina era stata riparata e imbottita d'esplosivo e era avvenuta la sostituzione delle targhe, peraltro non in sua presenza. Egli si era limitato a fare la vigilanza esterna con altri per impedire eventuali interventi della polizia.

³⁸⁵ Come si vede, Scarantino aveva riferito in modo preciso ad Andriotta tutti gli elementi fondamentali del furto della 126.

³⁸⁶ Iniziano da questo punto alcune incertezze e "non ricordo" di Andriotta che costringeranno l'esaminatore a diverse contestazioni delle dichiarazioni rese in precedenza a verbale. Andriotta spiegherà nell'esame 10 giugno 1998 che in questa prima parte dell'esame del 16 ottobre 1997 stava barcamenandosi tra la sua voglia di dire la verità e le intimidazioni che aveva ricevuto da emissari di Cosa nostra che gli avevano ingiunto di preparare la ritrattazione, "traballando" nel corso di quell'esame del 16 ottobre che i due sapevano che egli avrebbe dovuto sostenere.

Aveva confermato che l'auto era stata imbottita nell'autocarrozzeria dopo che si era saputo dell'arresto di Orofino; prima aveva fatto intendere che l'auto era stata imbottita nella porcilaia.

Andriotta ha soggiunto che Scarantino gli aveva reso diverse versioni dell'uso che doveva essere fatto di questa macchina ma poi riferì che doveva essere usata per l'attentato e che di essa non sarebbe dovuto residuare nulla, neppure il numero di telaio.

A proposito del colore della macchina Scarantino ironizzava sul fatto che i giornali avevano parlato di una 126 di colore bianco.³⁸⁷

Candura aveva ricevuto in compenso solo 150 mila lire e aveva chiesto la differenza ma non l'aveva avuta.

Scarantino aveva portato la macchina nel garage della carrozzeria, dove fu poi imbottita, due giorni prima della strage.

Appare evidente e fuori discussione come Scarantino abbia parlato ad Andriotta dell'autocarrozzeria di Orofino in termini assai specifici già prima dell'arresto di quest'ultimo:

Teste ANDRIOTTA F.: - E lui... mi disse lui, Dottoressa. Mi disse lui che poi lo chiamavano fra un paio di giorni, non so, ora mi ricordo così, che lo avrebbero avvisato loro, che lo avrebbero chiamato loro quando era tutto a posto, ecco.

Lui portò la macchina materialmente al garage della carrozzeria.

P.M. dott. PALMA: - In questo garage della carrozzeria

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì.

P.M. dott. PALMA: - cosa fu fatto? Le disse Scarantino per quale motivo fu utilizzato questo garage del garagista o della carrozzeria?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, oltrechè questa persona faceva dei favori a persone, diciamo uomini d'onore o malavitosi di Cosa nostra, praticamente quella carrozzeria doveva servire per l'imbottitura dell'esplosivo. Essendo diciamo una persona tranquilla, si potevano fidare e fare tutte le azioni che poi doveva diventare un auto-bomba. Tant'è vero che in questa carrozzeria fu presa una targa da un'altra macchina, e

³⁸⁷ Evidente l'importanza della circostanza qui riferita, perché effettivamente nei primi giorni dopo la strage i giornali aveva riportato la notizia di una 126 bianca (le pagine dei giornali sono in allegato); quindi solo da Scarantino Andriotta poteva avere un dettaglio così significativo, essendo impossibile che egli avesse memorizzato autonomamente un tale minuto dettaglio.

se non sbaglio mi sembra proprio un 126 se non sbaglio, e fu messa su questo 126. Tant'è vero che dopo il furto di questa... questa targa fu denunciato il lunedì e non prima, perché lui voleva dimostrare che la domenica, essendo chiusa la carrozzeria, dice: "Io non lo so - dice - io... io chiudo la carrozzeria e me ne vado e ho trovato il furto di questo... di questa targa".

Dei diversi partecipanti al caricamento dell'autobomba Scarantino gli fece solo il nome di un tale Matteo, Mattia la Mattia. Nello stesso contesto Scarantino aveva fatto un accenno a Profeta ma non era in grado di dire se Profeta avesse partecipato.³⁸⁸

P.M. dott. PALMA: - Oltre a queste due persone che abbiamo già individuato, il Matteo, pur con le sue incertezze, Matteo o Mattia e Profeta, le parlò di altre persone presenti nel momento in cui l'auto veniva predisposta con l'esplosivo?

Teste ANDRIOTTA F.: - Non ricordo questo, dottoressa. So solo che ricordo perfettamente che lui ed altre persone erano come sentinelle.

P.M. dott. PALMA: - Allora, verbale del 25 novembre '93 davanti ai P.M. di Milano e Caltanissetta: "A richiesta dell'Ufficio preciso che Scarantino" - pagina 2 sempre - "mi parlò di queste due persone, ma con ciò non intendo escludere che potessero essere presenti anche altri. Anzi, ritengo che vi fossero altri presenti, perché Scarantino, riferendomi la frase che pronunciò all'arrivo di Profeta "E' arrivata la Profezia", mi fece chiaramente intendere che tale frase aveva rivolto ad altre persone presenti. Insomma, è chiaro che Scarantino"

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, questo è chiaro.

P.M. dott. PALMA: - - attenzione! - "non era il solo ad attendere Profeta e Matteo o Mattia".

Avv. MAMMANA: - Presidente, Presidente, opposizione.

Avv. SCOZZOLA: - Presidente, opposizione, perché mi pare che la contestazione parta dalle premesse di un "ritengo che volesse dire".

E aggiungo, Presidente - avvocato Scozzola - "non intendo escludere, ma con ciò non intendo escludere", quindi si tratta di una deduzione, certamente non di un fatto.

³⁸⁸ A proposito del Matteo, Mattia, la Mattia Scarantino aveva detto che sapeva parlare in italiano ma non risulta affatto dalla deposizione di Andriotta che questo Matteo non sapesse parlare il siciliano. Anzi in sede di controesame Andriotta riferirà esattamente ciò che ha riferito Scarantino nel corso del suo interrogatorio:

avv. TURRISI: - Sì. Ma lei ha parlato, se non erro, di un esperto di esplosivi che parlava in italiano, comunque...
Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, non parlava quel siciliano stretto, diciamo rozzo come lo parlava Scarantino.

PRES.: - Ma ciò non toglie che può essere posta la domanda proprio per capire le ragioni di fatto e oggettive su cui fonda quelle dichiarazioni ed eventualmente per approfondire.

Può rispondere.

Teste ANDRIOTTA F.: - Signor Presidente, io credo che lui dicendo "E' arrivata la Profezia"...

DIF.: - No "io credo" no.

Avv. SCOZZOLA: - Presidente, "io credo"...

P.M. dott. PALMA: - No no.

PRES.: - Deve riferirci gli elementi di fatto che ha a sua disposizione.

Teste ANDRIOTTA F.: - Lui disse che scherzosamente si rivoltò verso queste persone che erano insieme a lui e disse: "E' arrivata la profezia" e lui scherzosamente..., io gli chiesi: "Ma quale profezia?", disse: "No, io stavo parlando - dice - scherzosamente di mio cognato Totuccio Profeta, Salvatore Profeta".

P.M. dott. PALMA: - Sì.

Teste ANDRIOTTA F.: - Ecco, questo è il fatto, Dottore. Quindi credo che ci sono le persone, perché sennò con chi parlava 'sto Scarantino, da solo? E-ecco perché, signor Presidente.

Andriotta chiariva ancora che Scarantino era rimasto fuori dall'autorimessa durante l'imbottitura ma era sempre nei dintorni in perlustrazione per avvistare eventuali pericoli.

Andriotta dichiarava poi che pur essendo a conoscenza del coinvolgimento nella strage del Profeta fin dall'inizio della sua collaborazione aveva preferito tacerne il nome per paura. Il nome del Profeta lo aveva comunque fatto subito dopo il primo interrogatorio.

Scarantino gli aveva rivelato pure di avere partecipato al successivo trasferimento della macchina in via D'Amelio.

Scarantino aveva pure parlato di una intercettazione telefonica da parte di un telefonista che aveva un parente o fratello uomo d'onore "appartenente ai Madonia"; anche del telefonista Scarantino non aveva fatto il nome mentre il nome di Scotto era stato riferito dalla Scarantino allorché aveva parlato di quest'uomo di fiducia dei Madonia. Puntuale e straordinariamente riscontrato dal teste dr. Genchi il riferimento che Scarantino gli aveva

fatto all'intercettazione eseguita "tramite le cabine telefoniche poste sulla strada" e all'abitudine con la quale Scottò eseguiva quei servizi per conto di Cosa nostra.³⁸⁹

L'ampiezza precisione e riscontrabilità dei riferimenti di Scarantino all'intercettazione meritano di essere verificate direttamente con le parole di Andriotta:

P.M. dott. PALMA: - Le riferì com'era stata fatta quest'intercettazione?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, tramite delle cabine telefoniche, quelle poste sulla strada della... della Sip, quelle... - come si chiamano? - pannelli... Loro..., chi è che lavora alla Sip sa come metterci le mani, con...

P.M. dott. PALMA: - E da chi le seppe Scarantino queste cose?

Teste ANDRIOTTA F.: - Dal... dal cognato, da Salvatore Profeta.

P.M. dott. PALMA: - Le disse se questo telefonista era la prima volta che faceva questo...?

Teste ANDRIOTTA F.: - No no no, erano già parecchie volte che faceva queste diciamo opere per Cosa nostra tramite il fratello uomo d'onore.

P.M. dott. PALMA: - Al di là di questo, cioè le diede dei particolari proprio tecnici su questo tipo..., com'era stata materialmente effettuata l'intercettazione?

Teste ANDRIOTTA F.: - Ah, lui mi disse che si collegarono su due fili della... della... - come si chiama? - la cabina, quella piccola di controllo della Sip, e intercettò proprio il telefono della... della madre del Dottore.

Io questo mi ricordo e questo ripeto.

P.M. dott. PALMA: - E altri particolari?

Teste ANDRIOTTA F.: - Mah, altri particolari, in questo momento mi ricordo solo quando lui ha intercettato altri telefoni, telefoni di mogli di forse mafiosi.

P.M. dott. PALMA: - Va bene.

Teste ANDRIOTTA F.: - Ecco, queste cose qua me le ricordo.

P.M. dott. PALMA: - Va bene.

Alla luce di quanto dichiarato dal dr. Genchi e di quanto riferito dagli altri collaboratori di giustizia delle cui dichiarazioni si è detto appare del tutto chiaro come queste ultime indicazioni di Andriotta finiscano con il fornire una robusta conferma di attendibilità per

³⁸⁹ Anche quest'ultima è circostanza massicciamente riscontrata.

Scarantino, con il rafforzare per la reciproca convergenza l'attendibilità intrinseca di entrambi e quindi anche con il provare l'effettività dell'intercettazione.

Le targhe erano state prelevate nello stesso garage in cui era stata eseguita l'imbottitura.

Queste dichiarazioni erano state rese da Andriotta prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino. Quindi le circostanze del furto dell'autobomba, dell'imbottitura con il connesso richiamo della presenza del Matteo-Mattia-La Mattia ed il trasferimento dell'autobomba verso via D'Amelio erano tutte circostanze che Andriotta aveva riferito a partire dal settembre 1993 ben prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino.

Andriotta dichiarava di avere appreso dell'inizio della collaborazione di Scarantino nel 1994 qualche tempo dopo l'inizio di essa da parte dei compagni di detenzione.

Teste ANDRIOTTA F.: - Mah, le prime dichiarazioni io le ho date tutte subito nascondendo alcuni particolari e alcuni nomi e, come ripeto ancora oggi davanti a questa Corte, che ho paura. Ecco perché, solo per quello l'avevo fatto.

Poi quando ho appreso della collaborazione di Scarantino ho dovuto per forza..., non potevo negare l'evidenza dei fatti, e ho detto alcuni nomi che lui mi ha fatto e alcuni particolari che io sapevo e quindi dovevo per forza dare... ripagare la fiducia che lo Stato aveva posto in me.

Andriotta qualche tempo dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino chiedeva di essere interrogato dai pubblici ministeri e riferiva i particolari della riunione e i nomi di alcuni dei partecipanti alla strage che fino a quel momento aveva tenuto nascosti e limitati a Matteo-Mattia-La Mattia e a Profeta.

Le indicazioni che Andriotta aveva fornito erano le seguenti:

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, che cos'ha saputo lei da Scarantino

Vincenzo, se ha saputo qualcosa, a proposito di riunioni, incontri relativi alla strage?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì, sì, Dottore. Lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora io non mi ricordo bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata, questo non... non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi.

E mi disse che parteciparono delle... dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente, Dottore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera.

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone?

Teste ANDRIOTTA F.: - No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mattia..., Matteo o Mattia, non... non mi ricordo bene, Dottore. Comunque mi fece dei nomi. Ecco, che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage l'ho de... l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio, e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.

P.M. dott. DI MATTEO: - E che cosa lei a proposito della partecipazione di Cosimo Vernengo?

Teste ANDRIOTTA F.: - Lui mi disse che partecipò questa persona, non so se era il figlio o il nipote, a questa strage.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma le riferì anche qualche particolare in più, che cos'avrebbe fatto?

Teste ANDRIOTTA F.: - No, Dottore, non mi riferì particolari in più e non glieli posso dare.

Magari potrei aiutarvi. Se ero un uomo di Cosa nostra stavo qui a sminuzzare tutto quello che era stato fatto, ma non sono un uomo di Cosa nostra e mi devo tenere alle cose che mi ha detto Scarantino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?

Teste ANDRIOTTA F.: - Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non... non sono sicuro se partecipò anche lui, Dottore. Non..., ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione oppure no.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi...

Teste ANDRIOTTA F.: - Che partecipò alla strage sì, questo sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ho capito.

Quindi lei ci sta dicendo: "Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri",

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - mentre di Vernengo e Biondino ci dice: "Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage".

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Abbiamo capito bene?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì. Però che erano presenti alla riunione non... non credo, non... non me lo ricordo. Non credo che forse me l'ha detto o no, non lo so.

P.M. dott. DI MATTEO: - A proposito del Cancemi lo Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò...?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, perché Scarantino era fuori da quest'abitazione.

Poi fu chiamato ed è entrato dentro dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi esprimeva parere praticamente... era..., non era consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse..., e c'erano altri... uno o due persone anche loro che aveva

espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo, Dottore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lo Scarantino le specificò se Cancemi avesse un qualche ruolo in Cosa nostra?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, disse che era una persona molto di spicco di Cosa nostra; era una persona che comandava in Cosa nostra.

Il nome di La Barbera lo ricordava particolarmente perché aveva scambiato delle battute con Scarantino a proposito dell'omonimia con il dr. Arnaldo la Barbera. Le confidenze sulla riunione erano avvenute dopo che il rapporto confidenziale era diventato molto stretto e dopo la confidenza sull'imbottitura della Fiat 126:

P.M. dott. DI MATTEO: - stia attento alla mia domanda, Scarantino questi particolari sulla riunione glieli diede nello stesso tempo, nello stesso periodo di tempo in cui le diede anche i particolari sul furto della macchina, sull'imbottitura dell'esplosivo e sulle altre cose delle quali ha parlato?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì, me lo disse che ci fu questa riunione, però dopo che entrammo in confidenza profonda. Addirittura dopo il... l'imbottitura della Fiat 126 che servì per la strage di via Mariano D'Amelio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, questi particolari che lei ha appreso da Scarantino sulla riunione, sulla partecipazione di alcuni soggetti a questa riunione, lei quando li ha

riferiti per la prima volta all'Autorità Giudiziaria? Non voglio sapere naturalmente giorno e mese preciso, ma il periodo.

Teste ANDRIOTTA F.: - Mah, io sono stato sentito a settembre del '94 e però anche di questi particolari mi sembra che avevo già parlato di Pietro Aglieri e di qualche altro nome durante gli interrogatori. Però gli interrogatori miei erano così, devo dirlo, in lacrime e quin... di confusione e di paura, che nemmeno..., i Magistrati mi dovevano tranquillizzare per farmi ripetere le cose. Questo... mi ricordo che io glieli avevo detto questi particolari ancora prima del settembre del 1994 quando mi venne a interrogare la Dottoressa Palma.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma lei espressamente ed esplicitamente della riunione ne ha parlato quando, proprio di questa fase della riunione? Lasci perdere...

Teste ANDRIOTTA F.: - Ah! Nel '94, Dottore, se non vado errato.
Sì, nel '94 ne ho parlato con la Dottoressa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Vuole spiegare alla Corte per quali motivi appunto lei si è indotto a parlare di queste sue conoscenze sulla riunione dopo?

Avv. MAMMANA: - La domanda è stata fatta. Ha risposto due volte.

P.M. dott. DI MATTEO: - No, no, mi pare che abbia parlato genericamente di paura nel rendere delle dichiarazioni.

La domanda adesso comporta una compulsazione più specifica su un fatto specifico.

PRES.: - Può rispondere.

Teste ANDRIOTTA F.: - Niente, dopo che avevo appreso che Scarantino Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche la paura che Scarantino poteva dire ai Magistrati che io non avevo detto tutto e quindi dovevo per forza dirlo; non potevo permettermi questo rischio e mancanza di fiducia verso lo Stato, e ho dovuto dirlo, Dottore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha avuto un timore particolare nel parlare di questa riunione rispetto a tutto quello che aveva detto prima?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì, perché con questo ti mettevi troppo in evidenza, andavi troppo in profondità di particolari che ti avrebbero reso fin troppo attendibile. Fin quando Scarantino non era pentito io stavo abbastanza tranquillo diciamo; quando invece ho visto Scarantino che si è dato anche lui pentito, o collaboratore, come volete chiamarlo, io non lo so, allora ho deciso anch'io di dire tutto e le cose che lui mi ha riferito. Non per... per aiutare Scarantino, ma per aiutare la Giustizia ad avere una luce migliore su questo quadro. Ecco, e dovevo dirlo per forza, signor Presidente, non potevo nascondere più.

Si tratta di dichiarazioni di fondamentale importanza e che meritano la massima attenzione perché si può ammettere che Andriotta non sia (comprensibilmente) un “cuor di leone” e mostri qualche tratto di opportunismo (d'altra parte i benefici processuali cui poteva aspirare erano assai relativi non essendo un collaboratore in senso stretto). Ma è certamente insostenibile che Andriotta quando riferisce nel settembre del 1994 possa avere concordato alcunché con Scarantino dopo l'inizio della collaborazione di quest'ultimo che avviene sì il 25 giugno del 1994 ma della quale non poteva aversi notizia prima di agosto e quindi dopo l'esecuzione alla fine di luglio delle ordinanze di custodia cautelare. Nei mesi di agosto e settembre 1994 e cioè nelle settimane immediatamente successive all'esecuzione degli arresti Scarantino viveva blindato in strutture sotto il controllo della polizia, e non aveva alcuna possibilità di contatti esterni. E' vero che la moglie era libera e probabilmente poteva comunicare con l'esterno e forse anche con Palermo. Ma per sostenere che Scarantino e Andriotta si siano messi d'accordo bisognerebbe sostenere che per il tramite di Rosalia Basile e per il tramite degli interlocutori palermitani di quest'ultima, quindi per il tramite della moglie di Andriotta o di qualcuno che potesse accedere al carcere e contattare Andriotta, nel brevissimo spazio di tempo che corre tra il 6 settembre 1994, quando Scarantino parla per la prima volta di Cancemi e La Barbera e l'interrogatorio di Andriotta che è di pochi giorni successivo sia stata concordata la collusione tra Scarantino e Andriotta affinché costui riferisse della riunione e desse la presenza in essa delle persone citate e tra queste di La Barbera e Cancemi (nello stesso interrogatorio di Andriotta di settembre o in quello immediatamente successivo). Ipotesi in base alle quali non è dato comprendere se si tratti di una manovra di Scarantino per accreditarsi o di una manovra di Cosa nostra per screditare Scarantino, facendogli fare i nomi dei collaboratori e facendoli poi confermare da Andriotta. In quest' ultimo caso è vero che la indicata presenza dei collaboratori alla riunione avrebbe creato dei problemi all'attendibilità di Scarantino ma è anche vero che il

riscontro che Andriotta forniva all'ipotesi della riunione, al contrario, rafforzava l'attendibilità di Scarantino.

Deve poi escludersi che Andriotta abbia voluto approfittare della collaborazione di Scarantino per accreditarsi ulteriormente, poiché non risulta che i giornali o le televisioni abbiano riportato le circostanze riferite dall'Andriotta; non risulta che Andriotta abbia potuto leggere i giornali e se lo avesse fatto le sue dichiarazioni avrebbero potuto essere assai più dettagliate; ovviamente sulla stampa non potevano esservi riferimenti a Cancemi e La Barbera di cui non vi era e non poteva esservi menzione nell'ordinanza di custodia cautelare.

Le dichiarazioni di Andriotta sono state puntualmente riscontrate sotto il profilo dei riscontri esterni e il loro contenuto è stato confermato da Scarantino.

Le circostanze riferite da Andriotta sono certamente sommarie e in taluni punti contrastano con quelle riferite da Scarantino. Ma queste differenze marginali debbono considerarsi normali per le condizioni in cui avvenivano quei dialoghi, per le circostanze che li avevano determinati per le ragioni complesse che inducevano Scarantino a compiere le sue rivelazioni.

Andriotta ha spiegato quali e quante fossero le cause che potevano portare alla distorsione dei messaggi (le frequenti interruzioni e riprese del dialogo da punti diversi, situazione che lasciava il precedente approccio monco e quindi equivoco, il tono di voce basso, la difficoltà di chiedere spiegazioni per il costante rischio di essere sentito, addirittura il timore di poter essere intercettati. Ma ha pure riferito degli stati d'animo della Scarantino che lo portavano a seconda dei casi a chiudersi o ad aprirsi o ad essere in taluni casi in contrasto con quanto aveva dichiarato in precedenza, forse perché pentitosi di quanto aveva affermato in precedenza.

Andriotta ha chiarito molto bene questa situazione affermando:

Avv. MAMMANA: - A domanda del Pubblico Ministero circa i diversi luoghi dove sarebbe stata caricata la macchina, diversi luoghi secondo le versioni di Scarantino, Andriotta dice: "Sì, mi disse che doveva portare questa macchina al posto stabilito. In un primo momento mi disse in via

Mariano D'Amelio ce l'aveva portata lui, però lui doveva consegnarla in un posto stabilito sempre da loro naturalmente".

Quindi le disse due versioni: "L'ho portata in via D'Amelio o comunque nel posto stabilito?", "Sì" - dice Andriotta - "due versioni, che lui era solito contraddirsi. Anche con i litigi che aveva con la moglie o fra le sorelle e la moglie si contraddiva da un momento all'altro, perché magari ci aveva questo diciamo: prima ti diceva la cosa come stava, la verità, e poi cercava di contraddirsi perché s'era pentito di avertelo detto".

E ancora più esplicitamente, a pagina 259 o 56, 56 dello stesso verbale, lei dice sempre a domanda questa volta del Giudice a Latere: "No, Scarantino di solito c'era questo suo atteggiamento strano che io ho potuto percepire in questi tre mesi, che tipo la porcaia, la macchina che era stata imbottita e poi invece mi dice che è stato al garage, e poi tipo questo qui del negozio Anna Abbigliamento, prima dice che è un'estorsione, poi dice che è suo, cioè c'erano queste cose, che io vedevo io stesso come persona non istruita, delle contraddizioni nelle sue confessioni".

Teste ANDRIOTTA F.: - Non erano contraddizioni, avvocato. Può essere che magari lui si era pentito di avermelo detto.

Tante volte lo vedevo così abbattuto che voleva quella..., forse cercava qualcuno che lo convincesse: "Vai e digli tutto ai Magistrati" e delle volte si riteneva ancora quella persona legata a Cosa nostra.

Ecco perché c'erano queste contraddizioni.

Oggi lo voglio spiegare. Delle volte apriva a libera ruota, delle volte invece rimaneva un attimo più chiuso.

Ecco, questo è la realtà.

Si vede che si era pentito di avermi detto tutte 'ste cose e allora me la cambiava; oppure c'era l'avvallamento, come ho detto prima, arrivava una guardia e... e questa guardia... purtroppo doveva smettere il discorso, allora io gli chiedevo: "Ma come mai, l'altra volta mi hai detto così e ora mi dici così?", cioè magari tante volte gli facevo anch'io le domande, come ho già detto prima, ho già detto nel '93, nel '94 e lo ripeto ancora oggi. Gliel facevo, delle volte sì e delle volte no.

Avv. MAMMANA: - Quindi poteva dipendere anche dal momento in cui vi facevate le confidenze.

Mah, in ordine...

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, dipende se era portato a dirle oppure era lì che era pensieroso, che pensava alla galera, a tutte 'ste cose qua. Dipende com'era di ca... di umore Scarantino in quel momento.

Non ha quindi senso cercare nelle dichiarazioni di Andriotta una puntuale e dettagliata sovrapposizione alle dichiarazioni di Scarantino. E' rilevante considerare invece come in un momento cruciale dell'esistenza di Scarantino, quando egli apprende dell'arresto di Orofino e comincia a considerare reale la prospettiva di una condanna per la strage, egli si rappresenti come inevitabile la prospettiva della collaborazione e a partire da questo momento, sia pure ancora con remore e incertezze per le difficoltà che la scelta collaborativa comportava, egli comincia ad aprirsi con Andriotta, probabilmente in modo parziale e forse con alcuni depistaggi ma riferendo comunque nelle linee essenziali l'intera sostanza dei fatti.

La condizione d'animo di Scarantino quando venne a sapere dell'arresto di Orofino è descritta puntualmente da Andriotta.

Ed è assolutamente significativa ai fini del riscontro dell'attendibilità di Scarantino sia questa reazione disperata alla notizia, sia la convinzione che la collaborazione di Orofino sarebbe stata una prova decisiva per la sua condanna, segno che Scarantino non aveva potuto inventarsi il coinvolgimento di Orofino ma anzi che egli temeva le conoscenze di questi sulla strage, la sua capacità di identificare tutti i partecipanti alla fase cruciale e finale dell'attentato.

La reazione di Scarantino in tempi non sospetti all'arresto di Orofino è la prova della veridicità del racconto di Scarantino perché solo la verità di esso può giustificare quel comportamento improvviso ed altrimenti ingiustificato di Scarantino in carcere che Andriotta puntualmente registra:

Teste ANDRIOTTA F.: - Lui voleva leggere tutti i giornali perché aveva paura, perché dice..., lui chiedeva... Ha chiesto, ecco, ha chiesto anche a quelli del 41, dice: "Ma ne hanno parlato assai?". Dice: "No, Enzo - dice - ne hanno parlato 'na volta sola e non l'hanno più ripetuto".

Allora lui s'è cominciato a impaurire, e lì l'ho visto veramente fuori di testa Scarantino.

Disse: "Se questo qua parla io sono rovinato - dice - 3 ergastoli mi danno".

Gli dissi: "Mah - eh! - beato te - gli dissi - tu non ce l'hai, io già ci dormo con un ergastolo sul cuscino. Figurati! Mi vieni a raccontare 'ste cose a me, Scarantino?! Ma lascia perdere!". Abbiamo avuto questo di... diverbio diciamo, perché lui in fin dei conti ci aveva solo un indizio diciamo, come parlava lui, da Valenti e da Candura, che Valenti stesso ritrattò in sede di confronto contro Candura e quindi era convinto che sarebbe uscito.

Ma con l'arresto del garagista si spaventò a morte proprio, dice: "Questo non è uomo d'onore. Questo se parla ci rovina tutti!".

Ecco cosa mi disse Enzo.

.....

Avv. MAMMANA: - E allora, signor Andriotta, quando fu arrestato il telefonista il signor Scarantino le disse che la risonanza sulla stampa per il telefonista era stata scarsa, mentre per lui poco ci mancava che lo pubblicasse anche "Le ore", "Turbo" e "Cicciolina"?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, è vero.

Avv. MAMMANA: - Quindi per tutti e due episodi mostrò sorpresa?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì. Però, l'incontrario del primo episodio che ho spiegato prima, quello sul telefonista proprio non gliene fregava più di tanto!

Avv. MAMMANA: - Quindi per tutti e due gli episodi...

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì. No, no, no.

Avv. MAMMANA: - Quindi per tutti e due gli episodi fece la stessa considerazione.

Teste ANDRIOTTA F.: - Per quanto riguarda la considerazione sì. Però io ho detto che...

Avv. MAMMANA: - Le reazioni, lo abbiamo saputo, sono state diverse.

PRES.: - No, avvocato, non lo interrompa. Può proseguire.

Teste ANDRIOTTA F.: - Allora, signor Presidente, per quanto riguarda le considerazioni che diceva la risonanza l'aveva detto uguale, che era stata minima, su

tutti e due. Però non ha mostrato preoccupazione per l'arresto del telefonista. Proprio non gliene fregava niente, era bello tranquillo come un pascià.

Ma quando hanno arrestato il garagista è andato su tutte le furie proprio. Ha cominciato veramente come uno che aveva paura e mi disse queste testuali parole: "Se questo parla siamo rovinati, perché non è un uomo d'onore. E' un uomo con cui Cosa nostra ha avuto dei favori, a livello di carrozzeria, garagista, queste cose qua, che si metteva a disposizione". Aveva paura che, non essendo uomo d'onore, avrebbe cantato tutto alle Autorità Giudiziarie.

Mentre per il telefonista non ha pro... proprio nessuna espressa di preoccupazione. Si vede che era convinto che non avrebbe parlato, signor Presidente.

Io questo ho visto e questo ripeto.

La relazione carceraria di amicizia, conoscenza e confidenza tra Vincenzo Scarantino e Francesco Andriotta appare quindi di fondamentale importanza per riscontrare l'attendibilità intrinseca di Scarantino proprio perché dal resoconto di Andriotta emerge non soltanto un racconto di Scarantino a grandi linee ma anche in particolari significativi convergente con quello che egli riproporrà avviando la collaborazione, ma soprattutto il tormento e le oscillazioni di Scarantino, quel dramma interiore fra una spinta incontenibile al cambiamento d'esistenza e alla collaborazione, incondizionata e piena, e le riserve i timori i vincoli che in relazione al legame familiare e al tortuoso percorso della collaborazione gli impediranno, questa volta anche in conseguenza di gravi limiti culturali ed etici, di compiere una scelta di campo definitiva, rompendo con la famiglia di sangue, irrevocabilmente fedele all'universo mafioso.

Scarantino sembra consapevole di questa sua debolezza e per questo si appoggia ad Andriotta, quasi una specie di portavoce di cui non può fare a meno, di testimone della sua volontà di parlare e di rompere il muro dell'omertà e al contempo delle sue ansie e dei suoi dubbi per le conseguenze di quella rottura.

E di un testimone di tale qualità occorre necessariamente tener conto per intero. Perché è vero che Andriotta è anche un ergastolano che attraverso la

sua collaborazione cerca una via per dimostrare una concreta scelta di affrancamento dall'universo criminale ma appunto di questo si tratta, della scelta da parte di un criminale della via del recupero per la quale opera istituzionalmente la struttura penitenziaria e che costituisce l'obbiettivo costituzionalmente assegnato alla pena.

E' singolare come in talune valutazioni la scelta collaborativa di Andriotta sia svalutata sotto il profilo della ricerca di benefici, previsti e assegnati a detenuti ordinari per prove assai meno significative di recupero sociale, e non si consideri che, così giudicando, tutto il programma costituzionale ex art. 27, secondo comma, della Costituzione viene svalutato al rango di istigazione all'opportunità e al relativismo etico in una visione lugubre e pessimistica della coscienza del detenuto, strutturalmente incapace di assecondare quel programma e di mutamenti di modi di sentire e pensare se non in una prospettiva puramente utilitaristica. Che certamente gioca la sua parte ma insieme a considerazioni di altra natura, se è vero che le scelte esistenziali e gli atteggiamenti dei singoli sono le più diverse e rispondono a meccanismi motivazionali unici e irripetibili.

Andriotta è dunque un testimone che dalla collaborazione può aver ricavato qualche modesto vantaggio in termini di assecondamento del programma di recupero (vedremo quale) ma ha al contempo assunto l'obbligo di riferire quanto a sua conoscenza, non essendogli riconosciuto alcun diritto al silenzio e alla menzogna, essendosi quindi assunto una responsabilità della quale porterà il peso in tutte le situazioni esistenziali successive.

Dal punto di vista giuridico l'attendibilità di Andriotta e l'affidabilità delle sue dichiarazioni dipendono, proprio perché testimone, dal controllo interno del contenuto della deposizione (costanza, precisione, coerenza, rapporti con le persone chiamate in causa, interesse che può avere mosso il testimone ad omettere o a riferire determinati fatti, moventi che lo hanno spinto a rendere dichiarazioni, struttura generale della personalità) e non

esigono riscontri esterni che peraltro nella specie sussistono in rilevante misura e valgono a rafforzare il giudizio di credibilità delle dichiarazioni. Non si deve poi trascurare che le dichiarazioni di Andriotta sono state rese ai sensi dell'art. 195 c.p.p. e che la fonte di riferimento ne ha pienamente ed in modo autonomo confermato il contenuto.

Andriotta ha iniziato a collaborare con la giustizia poco dopo essere stato ritrasferito a Saluzzo da Busto Arsizio. Ha dichiarato che si trovava in uno stato di profondo disagio morale e psichico per la condanna all'ergastolo che aveva ricevuto e che lo aveva portato a gesti prima anticonservativi e poi simulatori di malattia mentale.

Guidi Onilde, direttrice del carcere di Saluzzo ha confermato che lo stato depressivo di Andriotta era determinato esclusivamente dalla condanna e dalla difficoltà ad avere colloqui con i familiari. Per tale ragione era stato trasferito nell'estate del 1994 a Busto Arsizio.

Al rientro a Saluzzo aveva assunto un atteggiamento positivo e reattivo.

Andriotta ha riferito di essere stato molto aiutato da un sacerdote che aveva incontrato a Busto e poi dalla psicologa del carcere di Saluzzo a cercare in se stesso e nella propria coscienza il rimedio alla disperazione e alla mancanza di prospettive.

Sta di fatto che già nel settembre del 1993 aveva prima cercato i magistrati di Milano per confessare i suoi misfatti e quindi quelli di Caltanissetta con i quali dal 14 settembre aveva iniziato la collaborazione. Prima di quella data Andriotta non aveva accusato nessuno. Si era limitato ad uno sfogo epistolare con la moglie, alla quale aveva manifestato la propria rabbia contro i complici. Ma fino al rientro a Saluzzo non aveva dato seguito al suo proposito.

La scansione temporale degli eventi descritta dalla Guidi evidenzia che Andriotta solo al termine della collaborazione con i magistrati di Milano, iniziata nei primi giorni di settembre, aveva deciso di compiere rivelazioni

sulle confidenze di Scarantino; il giorno successivo i magistrati di Caltanissetta si erano precipitati ad interrogarlo.

Non c'è alcun elemento che consenta anche solo di *sospettare* che prima del 14 settembre Andriotta fosse conosciuto dagli inquirenti di Caltanissetta.

In sede di controesame Andriotta ha escluso di avere incontrato gli investigatori della polizia prima dell'interrogatorio con i magistrati.

La sua collaborazione non è stata quindi preceduta da colloqui investigativi.

Nessuna forzatura esterna nella decisione di Andriotta di collaborare così come artificiose appaiono tutte le considerazioni che puntano a mettere in luce un atteggiamento opportunistico e interessato alla base della collaborazione.

Sul punto valgono i precedenti rilievi ma ulteriori considerazioni si impongono.

Andriotta ha iniziato a collaborare quando la sua condanna all'ergastolo era stata pronunciata in primo grado. La collaborazione non solo non gli è valsa la riduzione della pena, divenuta nel frattempo definitiva, ma non è stata neppure interrotta dalla condanna irrevocabile. Ciò non significa che la Corte di appello di Milano che lo ha giudicato in secondo grado abbia giudicato l'Andriotta inattendibile. Al contrario quella Corte ha voluto mettere porre un netto confine giuridico tra i fatti gravissimi di cui Andriotta era imputato ed l'inizio di collaborazione, il cui valore era da valutare semmai nella fase dell'esecuzione della pena.

I giudici milanesi con la loro decisione hanno semplicemente dimostrato come la collaborazione di Andriotta non potesse essere scambiata giuridicamente con alcun beneficio dipendente dalla discrezionalità del giudice, trattandosi di un postfatto ancora indeterminato nei contenuti e negli effetti, e in definitiva hanno dimostrato l'inesistenza di alcun

sotterraneo accordo tra le istituzioni giudiziarie e la collaborazione di Andriotta. Questi non poteva tecnicamente usufruire nel suo processo di alcuna attenuante, tanto meno di quella di cui all'art. 8 della legge 203/91, e nessuna attenuante gli è stata concessa. Cionondimeno egli ha collaborato fedelmente, superando ben altrimenti consistenti disincentivi, dimostrando un'autentico sforzo di mutare il proprio stile di vita e il suo modo di pensare.

I soli benefici di cui l'Andriotta ha quindi usufruito sono stati il trasferimento, necessitato, in una speciale sezione penitenziaria per collaboratori di giustizia, l'ammissione allo speciale programma di protezione con la fruizione di temporalmente limitati permessi premio e un modesto sussidio mensile di 500 mila lire che al momento della testimonianza in primo grado stava per essere revocato con provvedimento generale.

Ogni altro beneficio connesso alla sua condizione di condannato in via definitiva gli è stato concesso in via ordinaria e Andriotta se lo è guadagnato con la sua partecipazione all'opera di risocializzazione, allo stesso modo di un qualsiasi altro detenuto nelle sue medesime condizioni. Peraltro altri benefici che il collaboratore ha richiesto in via ordinaria gli sono stati negati.

Si tratta quindi di un caso, veramente raro, di collaborazione autenticamente disinteressata che solo una rude visione, cupa e diffidente, della possibilità di riscatto mediante la confessione e la collaborazione con la società degli onesti, può svalutare.

Che Andriotta, iniziando la collaborazione, sperasse nella concessione di questi modesti benefici è non solo comprensibile e ragionevole, a fronte dei rischi che egli si assumeva, ma del tutto influente poiché, come si sa, la prospettiva del premio è un modo per stimolare la motivazione al pentimento. Certamente i benefici cui Andriotta poteva sperare erano assai meno cospicui di quelli cui possono aspirare i collaboratori di giustizia ex

art. 8. Per costoro. con giurisprudenza costante, si è sempre affermato che la prospettiva del premio è del tutto irrilevante per la valutazione del disinteresse alla collaborazione.

Del resto Andriotta ha sempre lealmente ammesso che già prima dell'inizio della collaborazione aveva cercato tutti i modi per sottrarsi all'ergastolo. E anche dopo il rientro a Saluzzo aveva ricominciato a perseguire la strategia del fingersi pazzo, venendo dissuaso dalla psicologa del carcere che gli aveva suggerito in alternativa la via della confessione. Ma già in precedenza a Busto un prete aveva fatto breccia nella sua coscienza.

Che poi Andriotta aspirasse alle attenuanti generiche nel suo processo è del tutto ininfluyente perché a quel fine sarebbe bastato la confessione e la chiamata in correità all'interno di quel processo.

E' quindi contraddittorio affermare da un lato che la ricerca dei benefici premiali non influisce giuridicamente sul disinteresse alla collaborazione e dall'altro ridimensionare la valutazione di attendibilità per il pregiudizio immanente in tale valutazione, dettato dal sospetto per l'interesse ai benefici (legittimi a fronte dei costi e dei rischi gravissimi di cui il testimone si era fatto carico).

Il giudizio di attendibilità di Andriotta è quindi confortato dall'inesistenza di motivi di risentimento, vendetta, astio e inimicizia nei confronti degli imputati con i quali in precedenza non aveva alcun rapporto, che non conosceva, dai quali era prima ignorato, e dai quali dopo la confessione doveva invece temere ritorsioni e vendette.

Andriotta non aveva mai visto Scarantino prima dell'arrivo. Ignorava chi fosse e per quale reato fosse imputato. Fu Scarantino all'atto della conoscenza a spiegare quali fossero le accuse a suo carico.

Scarantino ha confermato questa mancanza di pregressa conoscenza.

Risulta dalla documentazione ufficiale, oltre che confermato dagli interessati, che Andriotta era giunto Busto Arsizio alcuni mesi dopo l'arrivo di Scarantino.

Andriotta non aveva alcun motivo per conoscere in precedenza i personaggi nominati da Scarantino. Il suo racconto è caratterizzato da puntigliose ricostruzioni, rese con dovizia di particolari sulle confidenze ricevute da Scarantino. Tutte le circostanze di dettaglio riferite da Andriotta sono state riscontrate e confermate. Alcune delle circostanze riferite al momento del primo interrogatorio non erano mai state riferite fuori dal processo e nel processo da fonti esterne ai diretti interessati. Andriotta non poteva quindi che apprendere da Scarantino: la descrizione e le caratteristiche della porcilaia, la disponibilità da parte di Ignazia Scarantino, sorella di Vincenzo, di una Fiat 126 di colore bordeaux, lo stesso dell'autobomba; il confronto tra Valenti e Candura nel corso del quale il primo aveva ritrattato l'autoaccusa; i termini dell'accordo tra Scarantino e Candura per il furto dell'autovettura; le riparazioni che dovevano essere necessariamente eseguite sulla Fiat 126, l'indicazione della carrozzeria di Orofino quale luogo dove era stata preparata l'autobomba; i particolari, apparentemente marginali ma indicativi di una preliminare attività di reciproca conoscenza tra i due compagni di detenzione, del rapporto di parentela di Scarantino con i fratelli Battaglia che avevano operato nella zona di Verbania e con i quali Andriotta era stato in contatti criminali. Tutti particolari mai emersi sulla stampa.

D'altra parte è lecito osservare che se non si dimostra che Andriotta fosse un agente al servizio degli investigatori dal giorno successivo al compimento della strage (l'onere della prova incombe su chi volesse avanzare una tale prova, posto che tutta l'evidenza disponibile opera in senso contrario) è veramente impensabile che egli avesse potuto leggere e

memorizzare dai media tutta la massa di informazioni sul contesto in cui era maturata la strage che egli ha avuto la possibilità di riferire.

Durante il periodo di detenzione comune sia Andriotta che Scarantino hanno avuto possibilità di leggere pochissimi giornali anche perché quelli che interessavano Scarantino erano quelli pubblicati in Sicilia e a Busto non erano ovviamente disponibili. Andriotta ha spiegato esaurientemente che a lui non interessavano i giornali. I soli giornali che Scarantino aveva potuto leggere erano una copia di Panorama che riportava la notizia del suicidio di Gioè e la pagina del Giorno che pubblicava la notizia dell'arresto del fratello. Poi Scarantino avrebbe voluto leggere i giornali dopo che ebbe notizia dai detenuti del 41 bis che era stato arrestato Orofino, il garagista ma ciò non gli fu possibile. I giornali non gli venivano mai recapitati con la spesa. E questa circostanza terrorizzava ancor più, a dire di Andriotta, Scarantino e gli rafforzava i timori che Orofino potesse collaborare.

Per tutto il periodo della comune detenzione Andriotta ed Orofino non poterono disporre di alcuna informazione sui fatti relativi alla strage di provenienza giornalistica.

Le dichiarazioni di Andriotta e di Scarantino dunque convergono nelle linee essenziali ma tanto più il racconto di Andriotta appare attendibile quanto più in esso sono evidenziabili elementi non collimanti con le indicazioni di Scarantino che non producono per le ragioni che abbiamo indicato alcuna invalidazione nelle linee fondamentali del racconto di Andriotta, sostanzialmente convergente con quello di Scarantino. Sarebbe stato anomalo se sfasature e contrasti tra i due racconti non fossero esistite, date condizioni e circostanze delle confidenze carcerarie di Scarantino. Se consideriamo che il racconto di Scarantino ad Andriotta, pur mosso da un fondamentale bisogno di liberarsi la coscienza dal peso della strage, deve avere subito necessariamente distorsioni accidentali (per il modo e le

circostanze in cui avvenivano i dialoghi, del tutto compatibili con concrete possibilità di fraintendimenti, incomprensioni, equivoci) o causate dal conflitto interiore che scuoteva Scarantino, scisso tra le alternative di “dire”, “non dire” e fare “il falso pentito”, del quale ci hanno reso edotti sia l’Andriotta che lo Scarantino (e Andriotta non esclude affatto che lo stato d’animo di Scarantino, che egli ha attentamente descritto, potesse portarlo a distorcere volontariamente il messaggio), non sorprende che nel racconto di Andriotta sussistano una serie di circostanze che contrastano con la realtà e con il racconto di Scarantino.

L’esempio più emblematico di questa “discontinuità” nel racconto di Scarantino ad Andriotta rispetto successiva fase della collaborazione concerne il problema del luogo di caricamento dell’autobomba e la presenza dell’esplosivo nella porcilaia. Si tratta di circostanze inesatte che Scarantino rettificherà nel seguito delle confidenze ad Andriotta, quando, dopo l’arresto di Orofino, più pressante si fece l’esigenza di confessione, e di cui non farà, ovviamente, più menzione a dibattimento.

A questo proposito Andriotta riferisce che Scarantino aveva in un primo momento detto che l’autobomba doveva essere caricata nella porcilaia e che l’esplosivo era stato portato in questo posto. Dopo l’arresto di Orofino, Scarantino rivelò invece che il “garagista” arrestato era colui presso la cui officina l’autobomba fu caricata e dove fu recapitato l’esplosivo. Andriotta ha poi lievemente modificato questa sua interpretazione delle parole di Scarantino affermando di ricordare che Scarantino gli aveva detto che presso la porcilaia l’autobomba *avrebbe dovuto* essere caricata ma che poi, a causa di riparazioni che dovevano essere eseguite sulla stessa, si decise di trasportarla nell’autocarrozzeria di Orofino.

Scarantino ha escluso di avere detto che l’autobomba doveva essere caricata nella porcilaia e di avere sempre raccontato ad Andriotta che la 126 fu portata nella carrozzeria di Orofino per essere caricata.

Ora è evidente che le ragioni che abbiamo indicato in precedenza non solo giustificano questo contrasto interno ad Andriotta, e tra Andriotta e Scarantino, che viene comunque in definitiva appianato, risultando in ultimo le rispettive versioni convergenti sul dato fondamentale, ma lo rendono con valutazione ex post del tutto inevitabile. Se il percorso collaborativo di Scarantino è quello che abbiamo più volte indicato e se le condizioni in cui avvenivano i colloqui erano quelle anzidette, sarebbe stato assolutamente sospetto che questi contrasti, in ultimo spiegati ed appianati, inizialmente non vi fossero. Anzi, la posizione finale di Scarantino mette in evidenza l'elemento che questa Corte ritiene abbia caratterizzato tutta la collaborazione di Scarantino, rischiando di metterne in dubbio l'attendibilità: il non volere ammettere che potesse avere fornito indicazioni false o inesatte ad Andriotta ed al contempo volere a tutti i costi evitare di mettersi in contrasto con lo stesso, considerato lo scudo della sua attendibilità contro gli attacchi che ragionevolmente prevedeva sarebbero stati portati con ogni mezzo per negarla.

E così Andriotta, nel negare che Scarantino gli avesse inizialmente detto una bugia, probabilmente resta condizionato dalla serie di racconti diversi sul medesimo tema e, influenzato dall'ultima versione, attribuisce non ad una vera e propria contraddizione ma ad una naturale evoluzione del racconto, liberatosi dalla necessità di non menzionare il garagista, i diversi termini di esso tra il momento precedente ed il momento successivo all'arresto di Orofino.

Ma, come si vede, non si tratta affatto di circostanze che possano influire sulla attendibilità ma che anzi la confermano perché si tratta di testimonianza in linea e adeguata al genere di conoscenza di cui Andriotta poteva disporre e anche alla difficoltà per lo stesso di organizzare un ricordo ordinato e omogeneo di un'esperienza di sole *parole* riferite e percepite in circostanze precarie e difficili.

E lo stesso può dirsi ancora per la circostanza relativa all'aver Profeta avvertito Scarantino due giorni prima della strage che l'intercettazione del telefono era stata realizzata e che l'autobomba era pronta, elementi che non compaiono nel racconto autonomo di Scarantino e che comunque potrebbe essere stato frutto di quell'ellittica e sintetica veicolazione delle informazioni tra i due interlocutori nel contesto problematico delle condizioni della conversazione; per la circostanza della presenza di Profeta al caricamento dell'esplosivo, frutto di un fraintendimento di Andriotta della battuta di Scarantino sulla "Profezia" che era comparsa in via Messina Marine il pomeriggio del 18 luglio, che Scarantino ridimensionerà come presenza momentanea in ragione della condizione di sorvegliato speciale di Profeta.

E così dicasi ancora sulla circostanza della conduzione della 126 all'interno della carrozzeria, attribuita da Andriotta a Scarantino, ma che Scarantino ha raccontato, come sappiamo, in modo diverso, attribuendo a Tinnirello ed Orofino l'attività di trasporto a mano all'interno della vettura che egli aveva parcheggiato il giorno precedente sulla strada.

E infine per la circostanza dell'avviso che doveva essere fatto a Scarantino e agli altri che eseguivano la perlustrazione all'esterno, quando il caricamento fosse terminato. Anche questa è una circostanza che Scarantino ha riferito in termini leggermente diversi, più dettagliati e specifici.

Come si vede, pur nella generale sovrapposibilità tra i due racconti e malgrado il comune grado di logicità e verosimiglianza, emergono talune differenze di dettaglio. Altre se ne potrebbero indicare. Ma ciò che conta è la considerazione che proprio l'esistenza di queste sfasature tra i due racconti dimostra che tra i due uomini non vi è stata né poteva esservi alcuna collusione.

La testimonianza del direttore del carcere di Busto Arsizio Michele Rizzo riscontra le dichiarazioni di Andriotta per quanto concerne la presenza di Scarantino nel reparto ove si trovava Andriotta. Scarantino era stato effettivamente collocato nel reparto osservazione nel febbraio 1993; era stato tenuto in isolamento senza poter vedere la televisione, fruendo di un solo colloquio mensile e sottoposto al controllo della corrispondenza.

La possibilità di colloquio con Andriotta fu anche per Scarantino un modo per vincere quell'insostenibile isolamento, e naturalmente gli argomenti che affollavano la mente di Scarantino erano essenzialmente quelli relativi alla strage alla quale aveva partecipato.

La testimonianza di Andriotta si presenta per ogni suo aspetto attendibile e per tempi, modi e circostanze in cui è stata resa, per i riscontri esterni che ha ricevuto (testi Murgia Eliseo, agente del carcere di Busto Arsizio, Bossi Arianna, moglie dell'Andriotta, intercettazioni sull'utenza telefonica di Scarantino Pietra, da cui è emerso che la Bossi era in contatto con i familiari della Scarantino e la successiva conferma di Scarantino) essa è stata giustamente ritenuta attendibile dai giudici di primo grado nelle parti concernenti le dichiarazioni rese prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino.

Ma sia i primi giudici che quelli della sentenza resa nel processo d'appello contro Profeta + 2 hanno messo in dubbio le dichiarazioni rese da Andriotta dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino.

Si è già detto, anzitutto, come sia del tutto fuorviante parlare di adeguamento di Andriotta alle successive dichiarazioni di Scarantino.

Si dimentica che tutto ciò che Andriotta ha raccontato a partire dal 14 settembre 1993 ben prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino è stato confermato *dopo* dalle dichiarazioni di Scarantino e che Andriotta si è limitato a riferire su talune circostanze le diverse versioni che aveva reso Scarantino e come egli si fosse trovato disorientato nell'interpretare queste

diverse versioni. Sulla porcilaia, il caricamento dell'autovettura, l'esplosivo ecc. il c.d. adeguamento di Andriotta non avviene dopo l'inizio della testimonianza di Scarantino ma prima ed esso nient'altro è se non il resoconto dei modi tortuosi con i quali Scarantino, in modo comunque parziale e approssimativo rispetto a quanto dirà dopo l'inizio della collaborazione, lo metterà progressivamente a parte di sempre maggiori dettagli veri sulla vicenda.

Le sole reali novità che Andriotta apporta alle sue originarie dichiarazioni dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino concernono la vicenda della riunione.

Su questo ritardo Andriotta ha offerto la seguente giustificazione:

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, questi particolari che lei ha appreso da Scarantino sulla riunione, sulla partecipazione di alcuni soggetti a questa riunione, lei quando li ha riferiti per la prima volta all'Autorità Giudiziaria? Non voglio sapere naturalmente giorno e mese preciso, ma il periodo.

Teste ANDRIOTTA F.: - Mah, io sono stato sentito a settembre del '94 e però anche di questi particolari mi sembra che avevo già parlato di Pietro Aglieri e di qualche altro nome durante gli interrogatori. Però gli interrogatori miei erano così, devo dirlo, in lacrime e quin... di confusione e di paura, che nemmeno..., i Magistrati mi dovevano tranquillizzare per farmi ripetere le cose. Questo... mi ricordo che io glieli avevo detto questi particolari ancora prima del settembre del 1994 quando mi venne a interrogare la Dottoressa Palma.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma lei espressamente ed esplicitamente della riunione ne ha parlato quando, proprio di questa fase della riunione? Lasci perdere...

Teste ANDRIOTTA F.: - Ah! Nel '94, Dottore, se non vado errato.

Sì, nel '94 ne ho parlato con la Dottoressa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Vuole spiegare alla Corte per quali motivi appunto lei si è indotto a parlare di queste sue conoscenze sulla riunione dopo?

Avv. MAMMANA: - La domanda è stata fatta. Ha risposto due volte.

P.M. dott. DI MATTEO: - No, no, mi pare che abbia parlato genericamente di paura nel rendere delle dichiarazioni.

La domanda adesso comporta una compulsazione più specifica su un fatto specifico.

PRES.: - Può rispondere.

Teste ANDRIOTTA F.: - Niente, dopo che avevo appreso che Scarantino Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche la paura che Scarantino poteva dire ai Magistrati che io non avevo detto tutto e quindi dovevo per forza dirlo; non potevo permettermi questo rischio e mancanza di fiducia verso lo Stato, e ho dovuto dirlo, Dottore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha avuto un timore particolare nel parlare di questa riunione rispetto a tutto quello che aveva detto prima?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì, perché con questo ti mettevi troppo in evidenza, andavi troppo in profondità di particolari che ti avrebbero reso fin troppo attendibile. Fin quando Scarantino non era pentito io stavo abbastanza tranquillo diciamo; quando invece ho visto Scarantino che si è dato anche lui pentito, o collaboratore, come volete chiamarlo, io non lo so, allora ho deciso anch'io di dire tutto e le cose che lui mi ha riferito. Non per... per aiutare Scarantino, ma per aiutare la Giustizia ad avere una luce migliore su questo quadro. Ecco, e dovevo dirlo per forza, signor Presidente, non potevo nascondere più.

Il ritardo è quindi ascritto al timore di sovraesporsi nelle accuse ad esponenti di primo piano di Cosa nostra e al contempo alla necessità, dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino, di non apparire reticente ove Scarantino avesse dichiarato di avere riferito ad Andriotta anche le circostanze sulla riunione della quale egli non aveva parlato, e come in effetti sarà.

E si tratta in ambedue i casi di giustificazioni del tutto plausibili specie se si parte dal rilievo, che gli stessi critici di Andriotta debbono necessariamente ammettere o postulare senza il minimo elemento di supporto che, come si legge nella sentenza 2/99, non può “ *ipotizzarsi che Scarantino Vincenzo abbia potuto fare altre confidenze all'Andriotta in epoca successiva a quella della comune detenzione, posto che non risulta che i due collaboratori abbiano avuto successivi contatti e che lo stesso Andriotta, anche se sottoposto a programma di protezione, è rimasto detenuto in carcere*”, p.412.

Ma se così stanno le cose, il giudizio di inattendibilità di Andriotta, nella parte concernente le notizie sulla riunione, nella sentenza n.2/99 si involuppa in un autentico vizio logico e in un palese errore argomentativo. Siccome Andriotta parla della riunione e include tra i partecipanti Cancemi, La Barbera, La Mattia-Matteo-Mattia (e Ganci) e siccome si sarebbe dimostrato che su questi personaggi Scarantino avrebbe detto il falso; siccome Scarantino aveva fatto questi nomi solo nel settembre del 1994 mentre nei primi interrogatori non ne aveva parlato (ma aveva detto che alla riunione erano presenti altri di cui non ricordava i nomi e poi ha affermato che non li aveva detti per paura di non essere creduto) “ *ne consegue - si legge in quella sentenza - che lo Scarantino non ha potuto riferire all’Andriotta che il Cancemi e il La Barbera erano presenti alla riunione nella villa di Calascibetta, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio, e cioè tra il giugno e l’Agosto del 1993.*”

L’errore sta nel considerare impossibile un fatto che sarebbe avvenuto prima perché di esso non se ne sarebbe detto dopo, mentre di impossibilità (nell’ambito delle attuali conoscenze) si sarebbe potuto parlare se dell’avvenuto dopo si fosse parlato prima.

E altro ancor più grave errore di logica dell’argomentazione si deve riscontrare laddove la stessa sentenza afferma in via consequenziale che Andriotta è “mendace” laddove chiama in correità i predetti soggetti “ *nel senso che non corrisponde al vero che Scarantino Vincenzo abbia potuto confidare all’Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, parlandogli di una riunione prodromica alla strage di via D’Amelio, che Cancemi e La Barbera avevano partecipato ad una riunione di tal genere*”. Ora qui i vizi sono due. In primo luogo:

- Non è affatto “*impossibile*” che Scarantino abbia parlato a Busto con Andriotta della riunione, e di Cancemi e La Barbera come presenti, tra molti altri, ad essa, perché non ne ha parlato negli

interrogatori fino al 6 settembre e ne ha poi riparlato in quell'interrogatorio e nei successivi. La condotta successiva non può in questo caso logicamente invalidare la precedente. Le due situazioni hanno spiegazioni diverse che le rendono non contraddittorie oltre che sul piano logico anche su quello storico.

- Andriotta per l'effetto non è mendace per il fatto di avere riferito anche questa confidenza di Scarantino della cui veridicità, come teste 'de relato' egli non può rispondere.
- Il riferimento alla riunione da parte di Andriotta è del tutto indipendente dai nomi che Scarantino gli indicò tra i partecipanti.
- Il mendacio sulla riunione non potrà mai essere di Andriotta (ma è al più di Scarantino che ne ha riferito ad Andriotta nei colloqui di Busto), non essendo stato individuato il minimo elemento di prova o argomento che possa dimostrare che Andriotta abbia parlato della riunione colludendo con Scarantino, su suggestione esterna. Ma se è così, è impossibile affermare che Andriotta abbia inventato una circostanza "miracolosamente" e autonomamente riferita pure dalla fonte diretta.

In secondo luogo, sempre la sentenza 2/99 assume che Andriotta abbia conosciuto la notizia della riunione da fonti giornalistiche per avere egli affermato che Scarantino gli aveva detto che Riina era giunto alla riunione con una piccola vettura marca Citroen. Avendo Scarantino sempre riferito di una Fiat 126 bianca come vettura con la quale il Riina era giunto alla riunione, Andriotta avrebbe appreso la notizia della riunione da "informazioni giornalistiche".

Anche qui il salto è evidente.

Ammettiamo pure che Andriotta sia stato influenzato nel ricordo dall'immagine televisiva della Citroen sulla quale Riina viaggiava quando fu tratto in arresto. E' quindi possibile che abbia completato la

fondamentale confidenza di Scarantino che gli parlava della presenza di Riina con una macchina qualsiasi di piccola cilindrata con l'immagine televisiva.

Non per questo si ha la prova che anche della riunione a casa Calascibetta, di cui alcun organo di informazione aveva parlato, Andriotta non abbia avuto notizia da Scarantino.

Ma v'è di più. Proprio il fatto che tra i partecipanti alla riunione nel racconto di Andriotta vi fossero quei nomi che solo Scarantino aveva fatto e che nessuno, tranne i magistrati, conosceva dimostra nel modo più evidente che Andriotta riferisce in modo genuino confidenze originali di Scarantino al quale nulla rendeva "impossibile" di parlare sì della riunione con Andriotta ma indicando tra i partecipanti quei collaboratori che, verosimilmente, non vi avevano partecipato e che avrebbero reso le eventuali dichiarazioni di Andriotta certamente inattendibili ove Scarantino avesse poi deciso di non collaborare e Andriotta avesse fatto le sue rivelazioni sulle confidenze ricevute.

Quando poi Scarantino inizierà la sua collaborazione egli sceglierà di confermare in toto le dichiarazioni rese in precedenza ad Andriotta per ragioni che cercheremo di comprendere più avanti.

Sta di fatto che se si deve escludere che Scarantino e Andriotta abbiano potuto concordare le rispettive dichiarazioni, dovendosi ammettere che delle dichiarazioni di Scarantino ai magistrati nessuno era al corrente, neppure le fonti giornalistiche, in assenza di alcun indizio che dimostri che le dichiarazioni di Andriotta trovino origine in una fonte esterna al suo ricordo, deve concludersi per la piena genuinità delle sue dichiarazioni del 1994 (settembre-ottobre) e per la piena giustificabilità, alla stregua delle dichiarazioni dallo stesso rese, del ritardo con il quale ebbe a completare, dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino, il quadro delle confidenze ricevute dallo Scarantino.

A tale conclusione sembra alla fine approdare la sentenza 2/99 che dopo avere sviluppato il criticato ragionamento finisce con il prospettarsi un'interpretazione della vicenda che annulla tutti i precedenti ragionamenti. La scoperta è talmente dirompente da non essere minimamente sviluppata e da essere formulata con una nuova petizione di principio:

“Se infine si dovesse ritenere – ipotesi non ritenuta da questa Corte per le considerazioni appena svolte – che effettivamente lo Scarantino abbia parlato all’Andriotta della riunione e della presenza dei collaboratori di giustizia, durante il periodo di detenzione a Busto Arsizio, si dovrebbe necessariamente concludere – posto che è stata raggiunta la prova della loro partecipazione alla riunione – che lo Scarantino avrebbe raccontato una circostanza non vera.”

Era il punto dal quale cominciare a ragionare ed è invece la chiusura errata dell'argomento.

Tanto la sentenza impugnata che la sentenza definitiva valutano in modo non condivisibile il contributo probatorio di Francesco Andriotta che, al contrario, ha una rilevanza decisiva nell'economia della prova e che rappresenta un riscontro fondamentale a sostegno dell'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino il cui racconto su tutti i segmenti dell'azione dallo stesso descritti erano stati puntualmente anticipati e descritti nelle linee essenziali all'Andriotta, in un momento in cui Scarantino era ancora un mafioso a pieno titolo, sia pure in crisi, e non aveva affatto deciso ancora, anche se l'ipotesi gli balenava da tempo nella mente, di pentirsi.

Su queste linee fondamentali del suo racconto Scarantino non aveva ragione di mentire ad Andriotta anche perché egli era già raggiunto da prove e perché le ragioni delle sue confidenze venivano determinate dall'evoluzione delle indagini sulla strage che dovevano necessariamente produrre conseguenze significative sulla disposizione d'animo dello

Scarantino. Pertanto la reazione terrorizzata di Scarantino alla notizia dell'arresto di Orofino, per il timore di una collaborazione di quest'ultimo, dovevano necessariamente spingerlo a confidarsi con Andriotta, aprendosi in modo completo con lo stesso, con l'estrema riserva costituita dalla non verità sui nomi di alcuni dei partecipanti alla strage, estrema risorsa del debole Scarantino per cercare di "salvarsi l'anima".

In tale contesto e alla luce delle osservazioni che precedono incomprensibile e non adeguatamente motivata appare la svalutazione che la Corte di primo grado ha operato sul tentativo di induzione alla ritrattazione che il testimone Andriotta ha denunciato di avere subito a partire dal settembre 1997 e che ha denunciato nel corso del suo nuovo esame del 10 giugno 1998.

Questo fallito tentativo per costringere Andriotta alla ritrattazione appare di per sé credibile poiché, avendo la mafia cercato di far ritrattare in precedenza Augello e Candura e quindi Scarantino, l'operazione di intimidazione nei confronti di Andriotta deve ritenersi nell'ordine naturale delle cose.

A parte ciò abbiamo già osservato come il tentativo di indurre Andriotta a ritrattare presenti evidenti e sconcertanti analogie con il racconto che ha illustrato Scarantino avanti a questa Corte sulle mosse che venivano effettuate in contemporanea nei suoi confronti.

Lo stesso Scarantino ha confermato che la persona che lo aveva avvicinato per indurlo alla ritrattazione gli aveva confermato che anche Andriotta avrebbe ritrattato, circostanza questa che riscontra le dichiarazioni che Andriotta ha reso sotto giuramento il 10 giugno 1998.

Nel corso di quell'esame Andriotta aveva riferito che prima dell'esame del 16 ottobre 1997, precisamente il 17 settembre, aveva usufruito di un breve permesso per recarsi dai familiari a Piacenza. Due uomini con accento meridionale, dopo averlo avvicinato lo

avevano invitato a deporre il falso nel processo per la strage, suggerendo anche le modalità della ritrattazione che avrebbe dovuto effettuare:

IMP. ANDRIOTTA F.: - Mi hanno detto: "Stai calmo - dice - non ti succede niente". Devo andare avanti?

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì, sì, prosegua, racconti proprio tutto quello che è successo.

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì. Niente, e allora loro, praticamente, mi hanno... mi hanno avvicinato così, chiamandomi; io mi sono un attimo spaventato, però pensavo anche che poteva essere la scorta, come si dice in gergo, del Servizio Centrale, la scorta invisibile che, diciamo, pedina i collaboratori di Giustizia durante i loro permessi, durante i loro... o era casualmente che si trovava in giro in piazza, perché io queste persone non le conosco e non le avevo mai viste in vita mia. Gli faccio: "Ma voi siete della D.I.G.O.S. o della Criminalpol?" Siccome io prima ci avevo il Reparto D.I.G.O.S., poi, per ragioni... per motivi del Ministero degli Interni, che io non conosco, mi avevano assegnato al Reparto Criminalpol, al Reparto Anticrimine; allora avevo chiesto di quale dei due Reparti erano. Loro mi hanno risposto che non erano di nessuno dei due Reparti, ma di stare tranquillo che non mi succedeva niente. Io, lì per lì, mi stavo quasi per farla addosso, perché avevo cominciato a tremare dalla paura. Dice: "Non tremare, stai calmo. - Dice - Tu devi fare solo una cosa". Praticamente, sia quella volta là che la volta seguente, che è stata a dicembre, mi hanno detto che io dovevo, praticamente, riconfermare quelle trattazioni, la ritrattazione di SCARANTINO VINCENZO quando la feci a Italia Uno nel 1995, se non vado errato, che mi accusò che io ero bugiardo, che ero calunniatore, che lui aveva raccontato tutte falsità, cioè; e che dovevo dire anche che SCARANTINO era omosessuale, che non è vero. Cioè, io dovevo andare a raccontare delle bugie davanti alla Corte di Assise. Tanto è vero, io non me la sono sentita la prima volta di poter dirle; in effetti, loro non hanno detto subito di fare questo, ma dovevo traballare già dal primo momento. Poi, dovevo fare la nomina di due avvocati, come io l'ho fatta, naturalmente, e dovevo anche mandare una lettera sia agli avvocati che tramite l'Ansa ai giornali, per dire che io tutto quello che avevo dichiarato prima era falso e che quello che stavo dichiarando ora davanti ai giornali, davanti agli avvocati, e che volevo essere risentito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta, era la pura e santa verità, perché dovevo, praticamente, aiutare queste... queste persone mafiose a far cadere per terra il processo della strage di via D'Amelio. Io, dottoressa,

ancora oggi io ho vergogna a dire: "Voglio ritrattare". Ma che stiamo scherzando? Loro hanno ammazzato un magistrato, cinque agenti di Polizia ed io non posso ritrattare;

I due avevano mostrato di conoscere molti particolari delle abitudini di vita della famiglia dell'Adriotta, la città, l'abitazione dove era stata alloggiata, gli istituti di pena dove Andriotta era stato ed erano anche in possesso di una vecchia foto del collaboratore.

P.M. dott.ssa PALMA: - Qualche precisazione. Questi signori come hanno fatto a riconoscerla? Conoscevano anche gli altri suoi luoghi dove si trovava protetto?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì, sì, dottoressa, sapevano anche che ero a Savona e ci avevano una fotografia vecchia però, non era una fotografia recente; era vecchia. E quello che a me mi ha... mi ha fatto paura, veramente impressione, era come una foto di archivio, non... era vecchia, dottoressa, e sapevano che io... praticamente, la mia famiglia era stata non solo a Savona; sapevano che era stata in un residence per alcuni giorni, ed è vero, perché quando io poi ho chiesto di nuovo, che mi sono ricordato, la mia famiglia, mia moglie ed i due bambini, sono stati in un residence inizialmente, poi a Savona e sapevano il fatto di Savona. Sapevano tutti gli istituti di pena dove io avevo girato, dottoressa. Dice: "Ma non ti preoccupare che non ti succede niente". Mi avevano offerto, addirittura, anche dei soldi. Ho detto: "Guardi, io soldi non ne voglio. Basta che mi lasciate in pace io faccio tutto quello che vuole. Tutto quello che voi volete io farò, basta che lasciate in pace i miei figli e me". E sapevano anche la località, Piacenza, e naturalmente mi hanno fermato, dottoressa.

Andriotta riferiva di avere incontrato le stesse persone nel corso di un precedente permesso premio del mese di aprile 1997 quando li aveva notati mentre lo seguivano.

Il collaboratore impaurito aveva chiesto di poter parlare con i pubblici ministeri ma, non avendo specificato le ragioni di questa sollecitazione, non era stato possibile accontentarlo. In effetti si era sentito abbandonato e nel corso della prima deposizione aveva mostrato una certa disaffezione al ricordo:

P.M. dott.ssa PALMA: - Adesso lei dovrebbe spiegarci quali sono i motivi per cui aveva chiesto di parlare con il Pubblico Ministero, e poi deve riferire se effettivamente e' riuscito a parlare con il Pubblico Ministero.

IMP. ANDRIOTTA F.: - Io per i motivi che avevo già detto, diciamo, quando mi e' venuto a sentire lei, dottoressa, recentemente però, il 28... il 28 aprile. Questo io glielo volevo dire antecedentemente all'udienza del... che si e' tenuta il 16 ottobre del '97 nell'aula bunker de Le Vallette, mi sembra, se non vado errato. Purtroppo lei non mi ha dato... non mi aveva dato esito di poterla contattare ed io avevo perso la fiducia, diciamo, e mi deve scusare, gli chiedo perdono. Non venendomi a sentire... non venendomi a sentire...

P.M. dott.ssa PALMA: - Vuole spiegare quali sono stati i motivi che le ha rappresentato il Pubblico Ministero per cui non poteva sentirla?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì!... Ah, come no, dottoressa. Se mi faceva finire di parlare glielo dicevo. Perché prima di un'udienza dibattimentale non può essere sentito né un testimone né un collaboratore, nessuno, prima dell'udienza. Una volta che si danno le dichiarazioni non viene più ascoltato fino al dibattimento del controriesame davanti alla Corte di Assise. E' per questo che lei mi aveva spiegato che non mi poteva sentire prima dell'udienza, però io mi ero sentito abbandonato e allora non... non gli avevo detto niente, gli avevo tenuto nascosto quello che gli avevo detto ultimamente. In effetti, tanto e' vero che all'inizio nell'aula bunker avevo cominciato a... a traballare, ecco, dottoressa.

P.M. dott.ssa PALMA: - Cerchi di spiegare un pò meglio cosa intende dire. Che nell'aula bunker aveva iniziato a...

IMP. ANDRIOTTA F.: - Che... come quando cominciavo a dire: "Non ricordo, e' passato troppo tempo", ho cominciato, diciamo, a fare la persona ignorante, vè. Era più che altro per paura, come io gli ho già spiegato, che sono stato avvicinato il 17 settembre 1997, era di mercoledì; ero io ed il bambino, MARCO, stavamo andando all'ospedale da mia figlia che era con il broncospasmo e purtroppo io volevo ritrattare all'epoca, e ancora se non prendevo coraggio di chiamare lei tramite la Direzione della casa di reclusione dove mi trovavo, a quest'ora non ero qua a spiegargli le cose, ecco.

P.M. dott.ssa PALMA: - Siccome lei ha introdotto questo fatto che lei all'inizio diceva: "Non ricordo", mi e' doverosa un'altra domanda. Ma nel corso dell'esame che lei ha reso, questo suo "non ricordo" e' rimasto immutato oppure lei poi ha reso tutte le dichiarazioni che sapeva?

IMP. ANDRIOTTA F.: - No, dopo ho riconfermato in dibattimento, in un secondo momento, che ho avuto il coraggio quando ho visto la sua presenza e l'avvocato che mi ha tranquillizzato dicendomi di stare calmo. Cioe', ho ritrovato quel pò di fiducia di nuovo verso lo Stato, perche' purtroppo fuori protezione non ce n'e', dottoressa. Io devo prescindere questo, ecco, il fatto.

Andriotta era stato quindi nuovamente avvicinato dopo il 26 dicembre 1997, nel corso di un ulteriore permesso premio di cui aveva usufruito a Piacenza. In quell'occasione era stato istruito sui particolari che avrebbe dovuto riferire per rendere credibile la ritrattazione.

I due uomini avevano suggerito il comportamento processuale da adottare e, primo fra tutti, la nomina degli avvocati Scozzola e Petronio. Egli avrebbe dovuto quindi chiedere di essere nuovamente sentito dalla Corte di Assise, sia in questo processo che nel parallelo procedimento Profeta +2, e avrebbe dovuto effettuare una telefonata all'ANSA per rendere pubblica la ritrattazione.

Tutte le conversazioni erano state accompagnate da minacce e da offerte di denaro:

P.M. dott.ssa PALMA: - Le hanno detto di ritrattare o lei ha ricevuto anche minacce, anche indirette, nei confronti suoi o della sua famiglia? Cioe', in quel contesto lei ha ricevuto anche minacce?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Certo che ho ricevuto delle minacce. Se io non ritrattavo mi hanno detto che mi ammazzavano a me ed ai bambini; per primi ai miei figli hanno detto. E prima i miei figli e poi...

IMP. ANDRIOTTA F.: - Eh, ma io sto ribadendo quello che ho detto prima, Signor Presidente, al signor avvocato: che, praticamente, il 27 dicembre eravamo rimasti d'accordo che ci dovevamo vedere per il prossimo permesso per definire alcune particolarità. Queste particolarità, avvocato, erano per i soldi; io li ho rifiutati, io i soldi non li voglio. A me mi sta bene quello che mi dà lo Stato, lo Stato onesto, non quello che mi volevano dare i mafiosi, non li accetto; perche' oggi io mi sento un uomo, collaboratore dello Stato a tutti gli effetti. Quindi, dovevo portare avanti... se non ci

incontravamo dovevo portare avanti quello che già loro m'avevano detto il 17 settembre ed il 27 dicembre, signor avvocato, anche se non ci vedevamo.

Era solo per una questione di soldi per febbraio e basta, avvocato; perché già tutto m'avevano detto.

AVV. SCOZZOLA: - E quanto le avevano promesso?

IMP. ANDRIOTTA F.: - 300 milioni, avvocato.

AVV. SCOZZOLA: - Quanto?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Ha capito bene, 300 milioni, avvocato.

AVV. SCOZZOLA: - No, veramente non avevo capito, né bene e né male. 300 milioni.

E' importante rilevare che i due emissari di Cosa nostra avevano fornito specifici suggerimenti su come articolare la ritrattazione.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ma come doveva giustificare il fatto che lei aveva riferito alcune confidenze di SCARANTINO?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Eh, adesso glielo dico.

Praticamente, io e SCARANTINO ci eravamo messi d'accordo prima, perché ci eravamo anche incontrati. Io non mi sono mai incontrato con SCARANTINO e non mi sono mai messo d'accordo prima con SCARANTINO, dottoressa. Io SCARANTINO non lo vedo più dal 23... dal 23 o 26 agosto 1993. Non so più nemmeno quanto pesa, se è più alto o è più scuro, come è vestito; non so più manco dove sta di... di casa. Io l'ultima volta l'ho visto nel '93.

P.M. dott.ssa PALMA: - E oltre ad avere incontrato SCARANTINO, lei doveva dire qualche altra cosa per dimostrare che continuava ad avere rapporti con lo SCARANTINO?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì. E praticamente, dottoressa, che quando SCARANTINO diceva che lui era stato picchiato, era stato maltrattato alla Pianosa e che i magistrati l'avevano imboccato e che il dottor ARNALDO LA BARBERA gli aveva detto le cose. Cioè, tutte 'ste bugie qua io dovevo ripeterle. Ma come faccio a ripetere una roba del genere? Io devo calunniare delle persone che oggi rispetto moltissimo. Non posso farlo. Era terribile, perché...

P.M. dott.ssa PALMA: - Le dissero queste persone che lei doveva addossare la responsabilità anche a magistrati e a quali?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì, il... la dottoressa BOCCASSINI, il dottor FAUSTO CARDELLA, la Signoria Vostra presente anche. Cioè, tutti quanti i magistrati del pool di Caltanissetta, prima e dopo io dovevo accusarli di tutte queste conseguenze qua; che, praticamente, che a SCARANTINO l'avevano picchiato alla Pianosa, che gli avevano detto che gli facevano sputare sangue da tutte le parti se lui non diceva quello che io avevo già dichiarato, e che doveva addossarsi la strage e doveva addossare la strage alle persone oggi presenti, imputati, RIINA SALVATORE + 17.

Vale la pena sottolineare, ancora una volta, come la versione ufficiale elaborata dall'organizzazione per spiegare le rivelazioni di Scarantino, ossia la coercizione da parte del dottor La Barbera che avrebbe imposto a Scarantino il contenuto delle dichiarazioni, si trasferisca di bocca in bocca tra gli affiliati di Cosa nostra. E' la stessa versione che Tanino Murana ripete a Calogero Pulci e che scatena la reazione offesa di quest'ultimo che ne coglie immediatamente il carattere offensivo per l'intelligenza (di Pulci e di chiunque altro).

Nell'incontro di dicembre i due uomini, sempre gli stessi, ingiunsero dunque ad Andriotta di fare la nomina degli avvocati Scozzola e Petronio “ prima di Pasqua”.

La ritrattazione doveva essere motivata in modo assai sottile anche con riferimento alle ragioni che avevano indotto i due collaboratori a formulare le loro accuse.

P.M. dott.ssa PALMA: - Le hanno detto come doveva giustificare la sua ritrattazione? Le hanno detto di spiegare perché SCARANTINO aveva accusato queste persone?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Eh, loro dice che, praticamente, io dovevo accusare SCARANTINO, che ci eravamo messi d'accordo già nel carcere di Busto Arsizio e ci eravamo incontrati dopo; che questa è una bugia, perché è impossibile che due collaboratori di Giustizia si incontrano. Non può succedere questo, non esiste, specialmente se uno è in località protetta non può sapere dov'è l'altro. Praticamente, io dovevo accusare 'ste... 'ste bugie dicendo che ci eravamo messi d'accordo per prendere il

programma di protezione e che avevamo accusato tutte 'ste persone che...
innocentemente.

Andriotta aveva poi effettivamente nominato difensori a modello 13 in carcere gli avvocati Scozzola e Petronio prima di Pasqua.

Egli avrebbe dovuto al contempo inviare lettere ai presidenti delle due Corti che stavano celebrando i due processi per la strage di via D'Amelio per chiedere di essere risentito e quindi ritrattare.

Andriotta avrebbe pure dovuto inviare agli avvocati una lettera con la quale avrebbe dovuto accusarsi di avere detto il falso.

Le hanno detto di scrivere una lettera. Lei mi deve dire a chi la doveva indirizzare e se lei effettivamente ha scritto qualche lettera.

IMP. ANDRIOTTA F.: - Io non... di lettere non ne ho scritte, dottoressa. Dovevo scriverla una all'avvocato, dicendo che avevo bisogno urgentemente di essere risentito perche' non mi sentivo di andare avanti con delle bugie, ma dovevo raccontare la verità, cioe' smentire me e SCARANTINO al processo della strage di via D'Amelio; e una doveva andare all'Ufficio Ansa, che dovevo farlo... praticamente, dovevo fare capire a tutti quanti che io stavo ritrattando, che stavo facendo quello che loro, praticamente, avevano chiesto. All'Ufficio Ansa...

Tra Andriotta e gli emissari dell'organizzazione era stato concordato un nuovo incontro in occasione del nuovo permesso premio che egli avrebbe dovuto fruire nel mese di febbraio 1998. L'incontro non era più avvenuto perché il permesso non gli era stato accordato. I due uomini gli avevano ricordato comunque di procedere come concordato anche se il permesso non gli fosse stato accordato.

Nel periodo convenuto Andriotta aveva eseguito alcuni degli adempimenti che gli erano stati imposti ma al contempo aveva chiesto nuovamente di conferire con i pubblici ministeri di Caltanissetta e inviava una missiva riservata al dr. Arnaldo La Barbera. Finalmente poteva rivelare le pressioni cui era stato sottoposto, non senza che fossero adottate prima adeguate cautele per la tutela della sua famiglia.

Le dichiarazioni di Andriotta risultano riscontrate dalla produzione da parte del p.m di primo grado (allegata al faldone 76) dei documenti originali a firma dell'Andriotta, ai quali lo stesso ha fatto riferimento.

Tali documenti contengono:

- La nomina a difensori di fiducia dell'imputato per gli avvocati Petronio e Scozzola del 10 aprile 1998.
- La missiva di Andriotta al dr. Arnaldo La Barbera del 17 aprile 1998.
- Le istanze in pari data ai presidenti delle due Corti d'assise di Caltanissetta con le quali Andriotta chiedeva di essere risentito nell'ambito dei due procedimenti in corso per la strage di via D'Amelio, nei quali aveva già deposto, tra cui il presente.
- L'istanza in data 3 ottobre 1997 con la quale Andriotta chiedeva di conferire con il p.m.di Caltanissetta.
- La nuova analoga istanza in data 24 aprile 1998.

Risultavano inoltre confermati i periodi di permesso fruiti da Andriotta ai quali lo stesso aveva fatto riferimento.

Anche questo momento della testimonianza di Andriotta deve considerarsi attendibile.

Appare oltremodo ingeneroso nei confronti di un testimone che ha manifestato una così ampia disponibilità verso lo Stato dubitare, senza alcuna solida base argomentativa, della veridicità di fatti così gravi e allarmanti che oltretutto, come osservato in precedenza, si pongono in assoluta continuità logica e storica con il trattamento che è stato riservato a tutti gli specifici collaboratori di giustizia di questo processo.

Andriotta aveva già lanciato dei segnali evidenti durante la sua deposizione in primo grado per far comprendere ciò che gli stava accadendo. Ed è facilmente rilevabile dalla lettura del verbale come quella

deposizione presenti due fasi: una prima caratterizzata, pur in una complessiva disponibilità a rispondere, da una certa reticenza su alcune circostanze di notevole rilievo; la seconda nella quale il teste appare molto più sicuro.

I segnali lanciati da Andriotta nel corso del suo esame che al momento non furono colti ma che ora possiamo leggere con facilità sono almeno tre.

Il primo. Ad un certo momento nel corso della sua deposizione, senza alcuna ragione specifica, Andriotta svolge un lungo discorso che appare rivolto agli imputati e che sembra non aver alcun riferimento con i temi in discussione. Le espressioni di Andriotta si coniugano perfettamente con la situazione che egli rivelerà il 10 giugno: una prima fase di debolezza e di incertezza nella deposizione determinata dal timore; una seconda caratterizzata da ripresa di coraggio. E' evidente che Andriotta dopo il primo avvicinamento di settembre ritiene ancora di non essere esposto come constaterà dopo il successivo avvicinamento di dicembre:

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, io avevo detto questo davanti ai Magistrati, ma oggi più ne parliamo e più il frammentario della memoria mi viene in mente.

Adesso come adesso non ho più paura di queste persone, ché loro sono detenuti e io pure. Quindi se loro vogliono fare del male lo facessero a me, non ai miei figli, come hanno fatto con altri ragazzini, specialmente con il figlio di Di Matteo. Se la pigliassero con me. Con me possono fare quello che vogliono; mi sciogliessero nell'acido, quello che vogliono, non ci ho paura. Ora ho preso coraggio. Però devono lasciare stare la mia famiglia, non c'entra niente. E' gente che ha sempre lavorato ed è onesta. L'unico criminale nella mia famiglia sono io, quindi se qualcosa... loro se la devono vendicare su di me.

Ora ho preso questo coraggio e devo dire... e devo essere più articolato possibile, in modo che la Corte che c'è qua davanti possa valutare non solo le mie dichiarazioni, ma vedere tutta la faccenda intrinseca di questo processo.

Ecco perché devo mantenere la calma.

Stamattina e le altre volte io ero sempre pieno di paura e nervoso, signor Presidente, sempre, tant'è vero che da stamattina ho sudato tutto proprio dal nervoso e della paura.

La paura mi arrivava fino ai capelli. Adesso non ce l'ho più. Sono tranquillo.
L'importante è che loro non se la prendono con la mia famiglia, e basta.
Possiamo andare avanti al controesa... controinterrogatorio, perché non ci ho niente da temere.

Il secondo segnale si colloca sulla stessa linea. Pare evidente come nella pausa dell'esame Andriotta abbia manifestato a taluno i suoi timori, sia stato confortato e abbia quindi ripreso a deporre con maggiore animo:

Avv. MAMMANA: - Cioè, lei sta dicendo, se non vado errato, che Scarantino non le disse che la macchina fu imbottita nella porcaia, ma che doveva essere imbottita e poi ha cambiato versione?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì. No no, no che ha cambiato versione, avvocato. Oggi con mente lucida proprio e giusta... Scarantino mi disse..., ma mi posso aver anche sbagliato davanti ai Magistrati a dire quella cosa, perché io ci avevo ancora paura e ancora oggi, però oggi parlando addirittura col maresciallo, dice: "Sono scelte che si fanno e giustamente non è che bisogna aver paura, perché tanto loro stanno ingabbiati e io pure, quindi qual è il problema?" Eh-eh, non c'è questa paura, non c'incontreremo mai con

Al contrario, terzo segnale, Andriotta sempre nel corso dell'esame del 16 ottobre, nella prima parte, aveva negato di avere subito minacce:

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, signor Andriotta, lei ha più volte detto quali motivi l'hanno indotta in certe fasi e anche ora ad avere paura.

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Io adesso le volevo fare una domanda più specifica. Lei o qualcuno dei suoi familiari o qualcuno dei suoi amici ha mai avuto delle minacce dirette o indirette dopo questa sua collaborazione sulla strage di via D'Amelio?

Teste ANDRIOTTA F.: - **[Pausa]** Che io mi ricorda oggi non credo.

Abbiamo sottolineato la provvidenziale annotazione del verbalizzante che consente di

abbinare questa risposta a quella che Andriotta fornirà il 10 giugno per spiegare questa che dirà essere stata una bugia:

IMP. ANDRIOTTA F.: - Ora glielo spiego: allora, tanto per... volevo precisare questo fatto: quando io sono entrato nell'aula il 16... il 16 ottobre 1997, io dovevo barcollare per forza; era già tutto programmato così, e poi dovevo rendere delle dichiarazioni di falsa testimonianza, invece quel giorno poi mi sono sentito la sicurezza dello Stato, che veniva rappresentato dalla Corte di Assise e dai Pubblici Ministeri e dalla presenza del mio avvocato, Maria Teresa Napolitano, che era all'epoca. Mi sono tranquillizzato ed ho riconfermato la... la versione, diciamo, quella vera. Oggi ho detto di nuovo la verità, ma dovevo dire le bugie; gliel'ho detto prima, avvocato, alla Corte. Io non me la sentivo di dire le bugie, perché non... non è giusto.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Dicevo questo, allora, secondo appunto la risposta che lei ha già dato. Visto che quel 16 ottobre ha sentito la presenza dello Stato e la sicurezza che le veniva dalla Corte di Assise e dal suo difensore, perché quel giorno quando il Presidente le ha detto: "E' stato mai minacciato?" Lei ha risposto: "No"?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Ho detto una bugia.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Posto che aveva deciso, appunto, di dire la verità.

IMP. ANDRIOTTA F.: - Avvocato, quel giorno, quando il Presidente mi ha detto: "Se e' stato minacciato, qualcuno dei tuoi familiari e' stato minacciato" ed io ho detto: "No", ho detto una falsità, non potevo mica dire in aula: "Guarda che io ho detto che mi sono state affianca..." Non potevo dirlo, non potevo; avrei messo a repentaglio i miei figli. Io non posso mettere a repentaglio la vita dei miei figli, non comando sui miei figli; io devo proteggerli.

L'andamento dell'esame nella sua spontaneità e genuinità costituisce, ad avviso della Corte, un riscontro al racconto di Andriotta del giugno successivo. Ma, a parte ciò, devono essere respinti gli argomenti adottati per ritenere inattendibile la seconda testimonianza di Andriotta:

1. Non vi è nulla di inspiegabile nel fatto che Andriotta sia stato invitato a "traballare" o "barcollare", riservando la ritrattazione ad un

momento successivo. Una improvvisa ritrattazione di Andriotta avrebbe messo in allarme gli inquirenti e avrebbe scoperto il gioco degli inquinatori del processo che miravano, in realtà, alla ritrattazione di Scarantino e non potevano correre il rischio di essere scoperti con una plateale ritrattazione di Andriotta che avrebbe potuto paradossalmente rafforzare l'attendibilità di Scarantino, confermando le pressioni che lo stesso da tempo denunciava di aver subito. Il processo doveva essere invece inquinato progressivamente, depotenziando le prove, aumentando il tasso di confusione e imprecisione nelle deposizioni, demoralizzando e demotivando Scarantino il quale di fronte a una cattiva "performance" dibattimentale di Andriotta sarebbe stato più esposto al rischio dell'inattendibilità e quindi alla suggestione di scendere a patti con Cosa nostra. Si rammenti che il piano di ritrattazione di Andriotta prevedeva una successione di fatti assai complessa (lettera agli avvocati, alla stampa, nomina di nuovi difensori, ecc.) che avrebbe richiesto più tempo.

2. Non ha neppure pregio l'argomento secondo cui gli emissari di Cosa nostra non potevano sapere che Andriotta sarebbe andato in permesso, dopo il dicembre 1997, il 14-15 febbraio del 1998. Si tratta di una lettura non corretta delle dichiarazioni di Andriotta, il quale ha chiarito che l'appuntamento del 14-15 febbraio era orientativo nel senso che era stato egli stesso a riferire che pensava di andare in permesso per quel periodo. L'argomento è poi del tutto ininfluenza perché nell'accordo era implicito che quell'incontro potesse saltare. Ma quell'incontro aveva scarso rilievo ai fini della operazioni mirate alla ritrattazione poiché doveva servire soltanto a organizzare le modalità con cui compensare Andriotta mentre le

istruzioni per la ritrattazione erano già date (entro Pasqua doveva nominare nuovi difensori).

3. La nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, difensori di alcuni imputati, aveva un preciso senso. Anzitutto Andriotta, ritrattando, sarebbe andato incontro a pesanti conseguenze penali perché sarebbe stato immediatamente indagato, quanto meno per falsa testimonianza. Quindi bisognava difenderlo e giustificare perché aveva reso le sue precedenti dichiarazioni. Egli avrebbe poi potuto ricevere la visita in carcere dei suddetti due difensori i quali avrebbero chiarito ad Andriotta l'esistenza di una incompatibilità ad assumere la sua difesa ma avrebbero potuto verificare anche, nell'interesse dei propri assistiti, la serietà dell'intenzione di ritrattare dell'Andriotta. Di più non si può dire, perché, fino a prova contraria, si deve ritenere che gli avvocati non conoscessero le manovre esistenti dietro la ritrattazione di Andriotta. Certamente quella nomina avrebbe potuto destare inizialmente sospetti, se seguita da un colloquio difensivo sostanziale; ma evidentemente chi aveva pensato tutta l'operazione aveva ritenuto di poter pagare quel costo di immagine.
4. Non si comprende quale sia poi la differenza tra l'invito generico a ritrattare e l'alternativa che si assume in ipotesi "ragionevole" di "smentire di avere ricevuto confidenze sulla strage di via D'Amelio" e di avere costruito la sua verità "mettendo insieme notizie carpite a Scarantino Vincenzo, notizie pubblicate sui giornali e voci che circolavano nell'ambiente carcerario" (sentenza n. 2/99). Se si intendeva sostenere in tal modo che il programma di ritrattazione suggerito ad Andriotta sarebbe stato meno efficace di quello che avrebbe potuto essere dal punto di vista dell'organizzazione mafiosa secondo la Corte d'appello della sentenza in esame, si deve

dissentire perché una ritrattazione giustificata in quei termini (nei termini prospettati nella sentenza) sarebbe stata una ritrattazione scarsamente attendibile mentre quella dettata ad Andriotta era effettivamente frutto di “mente raffinatissima”, perché avrebbe coinvolto anche Scarantino, l’anello debole, annullando con un colpo solo la credibilità di Andriotta e di Scarantino. E proprio la luciferina astuzia dell’ordine trasmesso ad Andriotta (dichiarare che era intercorso un accordo preventivo con Scarantino per lucrare i benefici con la “benedizione” dei poliziotti) rappresenta l’ennesimo riscontro in favore dell’attendibilità di Andriotta che ragionevolmente non avrebbe potuto essere in grado di pensare da solo la soluzione più efficace e più diretta per il congiunto annientamento del suo contributo e di quello di Scarantino.

5. Nulla avrebbe potuto impedire ad Andriotta, nonostante fosse stato detenuto con Scarantino prima del trasferimento di questi a Pianosa, di affermare di essere venuto a conoscenza dalle più disparate e incredibili fonti, al limite dagli stessi poliziotti e magistrati, del duro trattamento praticato a Scarantino a Pianosa per indurlo a collaborare e a dare seguito all’accordo di Busto Arsizio. Si sarebbe trattato di una denuncia certo meno raffinata della precedente ma pur sempre suggestiva ed efficace per chi aveva organizzato il piano.

In conclusione questa Corte può affermare che non sussiste alcuna ragione per disattendere la denuncia di Andriotta; che non emerge alcuna traccia di simulazione e che sussiste una serie di riscontri a quanto dallo stesso dichiarato il 10 giugno del 1998.

Va ribadito come il tentativo di indurre alla ritrattazione Andriotta presenta singolari analogie con le modalità con le quali è stata realizzata la ritrattazione di Scarantino, secondo quanto lo stesso ha riferito a questa Corte.

Ne segue che la conferma delle minacce e dei tentativi di induzione alla ritrattazione che Andriotta ha ricevuto influiscono positivamente sull'attendibilità complessiva dello stesso e in definitiva sull'attendibilità di Scarantino che la testimonianza di Andriotta sorregge.

4. Considerazioni conclusive sull'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino.

In quest' ultima parte del capitolo intendiamo tirare le fila di tutti i ragionamenti fin qui sviluppati sul contributo Di Vincenzo Scarantino alla prova delle responsabilità per la strage di via D'Amelio.

Sosteniamo, sulla base di quanto già esposto, che Vincenzo Scarantino è fonte dichiarativa della massima attendibilità con riferimento agli imputati chiamati in correità.

Abbiamo a lungo discusso in modo settoriale le ragioni per le quale la Corte ha raggiunto tale convincimento.

Si deve ora elaborare una sintesi degli argomenti e sciogliere ogni residuo dubbio contro la credibilità generale dell'ex collaboratore, dipendente dalla tardiva chiamata in correità di altri soggetti, indiscutibilmente incerta e priva di quelle caratteristiche di coerenza logicità costanza che qualificano le altre parti della narrazione e la chiamata in correità nei confronti degli odierni imputati.

Dovremo soprattutto enucleare e mettere in evidenza le ragioni che possono avere indotto Scarantino ad effettuare in tempi successivi all'inizio di una collaborazione - apparsa subito di assoluta coerenza e stabilità negli elementi fondamentali e che si innestava mirabilmente nel coacervo delle risultanze probatorie, essendo emerso sin dall'inizio delle indagini il pesante coinvolgimento di Scarantino nella strage - una chiamata in correità tardiva, contestata dagli interessati, di scarsa plausibilità, non

riscontrata, costituente una sorta di corpo estraneo al blocco delle sue precedenti e successive dichiarazioni.

Apparentemente un ramo secco, incompatibile in larga parte con l'insieme delle sue altrimenti logiche coerenti e riscontrate affermazioni, la cui presenza, inserita dallo Scarantino con la piena consapevolezza dei dubbi che essa avrebbe apportato nella valutazione dell'insieme del quadro probatorio, richiede una spiegazione ragionevole, posto che l'interpretazione offerta dai giudici di primo grado, pur dotata di un indiscutibile fondamento nelle vicende processuali che hanno dimostrato quanto grande, forte e continuo sia stato il tentativo di interferire dall'esterno sul percorso di formazione della prova attraverso la testimonianza di Scarantino sin dai primi momenti della collaborazione,³⁹⁰ non appare soddisfacente o, quanto meno, non appare esaustiva e completa. Essa non dà conto del fatto che nel momento stesso in cui Scarantino introduceva nel suo racconto elementi giudicati artificiosi e spuri, al contempo forniva efficaci chiarimenti e puntuali spiegazioni di quei sia pur marginali elementi di incertezza e non concordanza delle sue dichiarazioni, rafforzandone la complessiva attendibilità, mantenendo un contegno processuale che, per quanto sofferto e influenzato dalle pressioni esterne di familiari e di emissari dell'organizzazione, non sembra caratterizzato dalla volontà di rendere inattendibile la testimonianza, per come abbiamo già visto. Il ragionamento presuppone che siano qui richiamati alcuni svolgimenti su punti centrali degli appelli che hanno trovato sede in precedenti parti di questa motivazione.

4.1. Inconsistenza della critica generale della testimonianza di Scarantino fondata sul c.d. "studio dei verbali": rinvio.

E' necessario qui richiamare quanto è stato detto nel terzo capitolo, secondo e terzo paragrafo. Quelle considerazioni costituiscono, ovviamente, parte integrante non solo del giudizio di piena attendibilità soggettiva del collaboratore ma permettono di considerare

³⁹⁰ Si rammenti che già dall'intercettazione di Pianosa del 16 luglio 1994 emerge il pressante invito della moglie Rosalia Basile allo Scarantino a ritrattare.

autentiche e riconducibili in via esclusiva alla volontà e alla persona di Scarantino le dichiarazioni da lui rese nel corso di questo processo, atteso il ruolo assolutamente passivo e occasionale (limitato nel tempo, nello spazio e nelle finalità) dell'aiuto che l'ispettore Mattei offrì a Scarantino, giustificato dalla necessità di far sentire al collaboratore la vicinanza dello Stato, in un momento nel quale lo stesso, braccato e blindato, era costretto a lottare contro le suggestioni, le paure, le difficoltà di un ruolo al quale non si era preparato, rappresentate non dalla necessità di dover affrontare un contraddittorio con gli accusati sul merito, ma dal doversi difendere, a sua volta, da ogni genere di accusa, illazione, insinuazione, rivolte contro la sua identità e la sua figura umana e morale alla quale non venivano risparmiate le più lancinanti offese (specie nei settori "sensibili" della sua identità di 'uomo d'onore', della sua identità sessuale, delle sue relazioni coniugali), situazione nella quale doveva operare con tutti i suoi pregiudizi, i suoi limiti intellettuali ed espressivi.

4.2. Le violenze, le minacce e le offerte di denaro elemento integrativo della valutazione di attendibilità.

Anche su questo argomento, che influisce indiscutibilmente sul giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore, occorre rinviare ad altre parti già ampiamente sviluppate della trattazione. Si richiamano qui il settimo paragrafo del terzo capitolo e quanto sviluppato sul punto nell'ottavo capitolo e nei precedenti paragrafi di questo.

Vanno solo ricordati per sommi capi, tenendo presente quanto ha riferito Scarantino, le vicende emblematiche che hanno preceduto la ritrattazione del collaboratore:

- La falsa testimonianza del 24 luglio 1998 di Rosario Scarantino, uomo indicato da Candura Augello e Mannoia come assai vicino ai capi del mandamento e

uomo di elevato spessore criminale, narcotrafficante con Aglieri e Greco, concorrente in omicidi, e già tutore della latitanza di Ignazio Pullarà (vedi Brusca): chiamato a testimoniare dalla difesa sulla circostanza dell'omosessualità di Vincenzo Scarantino in una delle ultime fasi dell'istruttoria dibattimentale, era stato invece interrogato su presunte confidenze del fratello di estraneità alla strage. Lo spessore criminale di Rosario Scarantino ne faceva al contempo la figura più titolata per trattare con il fratello la ritrattazione e quella più esposta alla prima vendetta trasversale ove lo Scarantino non si fosse finalmente risolto a tornare indietro.

- La testimonianza di don Neri, parroco di Marzaglia di Modena³⁹¹, amico di Rosario Scarantino e suo benefattore avendogli offerto disinteressata assistenza e ricovero nella sua parrocchia, a dire del quale Rosario Scarantino non gli aveva mai detto nelle conversazioni sulla strage che il fratello era innocente e che le sue dichiarazioni erano false ma solo che fra le persone accusate dal fratello solo una o due potessero essere innocenti e tra queste facendogli intendere Salvatore Profeta.
- Ancora la testimonianza di don Neri sullo sconvolgimento dello stato d'animo di Rosario Scarantino a partire dal giugno 1998. Riferiva il sacerdote che Rosario in quel periodo era disperato e stravolto perché, secondo quanto gli aveva rivelato, aveva garantito la ritrattazione del fratello a personaggi palermitani con i quali era in contatto. Rosario Scarantino aveva confidato al prete di essere stato minacciato di morte se non fosse riuscito a portare a compimento l'incarico che gli era stato affidato.
- Don Neri ha chiarito che la ritrattazione di Scarantino era stata subordinata al versamento di somme di denaro alla famiglia del fratello, somme che potessero

³⁹¹ Il prete si era spontaneamente presentato alla questura di Modena spinto da semplice spirito civico, nonostante le remore che anche un sacerdote poteva provare inserendosi in affari così pericolosi, quando aveva capito che dentro la sua casa (Rosario Scarantino era stato assunto per misericordia dalla Parrocchia per lavorare come inserviente) si stava organizzando la ritrattazione di Vincenzo Scarantino.

garantire la sicurezza economica di Basile Rosalia e dei figli. Tali somme dovevano essere ricavate dalla vendita dei beni di Vincenzo ma poiché i beni di Scarantino sarebbero stati congelati dalla mafia fino ad avvenuta ritrattazione, Rosario era stato costretto a vendere alcuni beni personali in sua disponibilità a Palermo per soddisfare le pretese economiche del fratello. Proprio nell'agosto aveva versato a titolo di anticipo i primi quaranta milioni a Vincenzo, nell'attesa di poter recuperare, a ritrattazione avvenuta, queste somme attraverso l'autorizzazione alla vendita di beni di Vincenzo.³⁹² Questa situazione aveva provocato violenti litigi tra Rosario Scarantino e la moglie Antonietta Cannata, ai quali il prete aveva personalmente assistito e che aveva dovuto sedare. Nel corso di questi litigi aveva personalmente sentito che oggetto della discordia erano i quaranta milioni che Rosario avrebbe dovuto consegnare a Vincenzo.

- Sempre don Neri ha riferito dell'intensificarsi degli incontri tra i due fratelli a partire dal mese di giugno. Domenica 13 settembre 1998, due giorni prima dell'udienza nella quale Scarantino avrebbe ritrattato, vi era stata a Modena nei locali della parrocchia un'insolita riunione della famiglia Scarantino, alla quale avevano partecipato la madre degli Scarantino che mai in precedenza si era mossa da Palermo e che quindi l'aveva fatto per assecondare il desiderio di Vincenzo di rivedere l'anziana madre prima di rientrare in carcere, e la moglie di Salvatore Profeta Ignazia Scarantino. Il clima, a dire di don Neri, era di festa. E giustamente si è fatto osservare come questo clima di festa non dipendeva o non dipendeva soltanto dai possibili effetti favorevoli che la ritrattazione di Scarantino avrebbe avuto sulla posizione processuale del Profeta e degli altri imputati ma dal sollievo per lo scampato pericolo contro vendette trasversali che avrebbero colpito per prime quelle persone, e Rosario Scarantino in primo luogo, e per il recupero dell'onore e del prestigio mafioso della famiglia.

³⁹² E' opportuno notare come questa narrazione corrisponde a quanto ha riferito Vincenzo Scarantino a questa Corte nell'illustrare genesi, modalità e circostanze della sua ritrattazione.

- Dalla testimonianza del dr. Bo emergeva che dopo la carcerazione di Scarantino, preceduta dalla revoca del programma di protezione, Rosalia Basile era partita con i figli per la Germania dove aveva immediatamente trovato un lavoro.
- Dalle intercettazioni ambientali nell'abitazione di D'Amore Cosima emergeva senza margini di dubbio l'indicazione precisa che la ritrattazione di Scarantino doveva essere "gestita" da ambienti strettamente legati agli imputati, che di essa erano al corrente alcuni difensori degli imputati che si erano impegnati a trovare un nuovo difensore all'ex collaboratore, facendo pagare alla D'Amore il denaro necessario per il primo contatto con il nuovo difensore, e che la ritrattazione di Scarantino dovesse avvenire tenendo all'oscuro tutti gli organi di giustizia interessati.

Si deve quindi convenire con la sentenza impugnata che la ritrattazione di Scarantino, a prescindere dalla sua intrinseca inverosimiglianza e, per taluni aspetti, dalla sua palese assurdit ,   stata una ritrattazione indotta e comprata.

Non un gesto di resipiscenza ma il risultato di una complessa attivit  posta in essere per costringere il collaboratore a cambiare versione. Come era ragionevole ritenere prima (e di questo d  ampio conto la sentenza impugnata) e come pu  ora considerarsi accertato alla luce di quanto ha rivelato lo stesso Scarantino all'esito dell'istruttoria dibattimentale, quando il materiale probatorio si era evidentemente consolidato e la prospettiva della parte pubblica poteva aspirare ad affermarsi, Cosa nostra non si   pi  fidata delle capacit  del contraddittorio di smentire Scarantino ma   di nuovo pesantemente intervenuta direttamente sullo stesso collaboratore e sul fratello Rosario per negoziare la ritrattazione, mettendo classicamente sui due piatti della bilancia minacce di morte e consistenti vantaggi economici.³⁹³ La trattativa   stata affidata all'intero clan familiare degli Scarantino che gi  in passato si era dimostrato disponibile e interessato direttamente a

³⁹³ In una intervista rilasciata ad un quotidiano nel 1997 e versata in atti Gaspare Mutolo anticipava questo nuovo orientamento dell'organizzazione volto a "comprare" i collaboratori di giustizia per farli ritrattare.

risolvere quel problema anche perché da un lato Salvatore Profeta ne era stato la prima vittima ma dall'altro lo stesso Profeta era il responsabile del coinvolgimento di Scarantino nelle operazioni esecutive del delitto e quindi egli e la sua famiglia, per evitare quelle ritorsioni che a dire di Scarantino Aglieri non avrebbe voluto attuare contro i familiari di Profeta, avevano l'obbligo di attivarsi per raggiungere il risultato minimo della ritrattazione di Scarantino.

La ritrattazione di Scarantino deve essere quindi respinta in blocco, anche indipendentemente dalla sua intrinseca inattendibilità, perché non frutto di una scelta morale di riaffermazione della verità ma di una trattativa interessata, determinata da ragioni di interesse e da esigenze di incolumità per la cerchia dei diretti interessati, perché nata diretta e gestita come un affare economico ed uno scambio di prestazioni e controprestazioni attive ed omissive che nulla hanno a vedere con il principio morale del trionfo della giustizia e della verità.

Ma la ritrattazione di Scarantino si è alla fine ritorta contro la difesa perché il vedere all'opera uno Scarantino effettivamente bugiardo ha permesso di verificare che egli non è assolutamente in grado di mentire credibilmente, ragion per cui, confrontando la sua resa dibattimentale da ritrattante con quella da collaboratore, emerge con assoluta evidenza che solo quando collabora le dichiarazioni di Scarantino hanno senso, coerenza e plausibilità. Quando ritratta, invece, Scarantino, benché si sforzi di rendersi credibile, cade in incredibili contraddizioni, in affermazioni assurde e negate da dati positivamente accertati, derivandone la conclusione che Scarantino non è in grado di mentire plausibilmente e che nella misura in cui egli ha reso a dibattimento dichiarazioni che brillano per coerenza, lucidità e logicità, ciò ha potuto fare per essersi appoggiato alla memoria dei fatti vissuti e non all'invenzione della fantasia.

L'aspetto più maldestro della ritrattazione di Scarantino sta nel non avere tenuto in minimo conto le evidenze che si erano consolidate sulla sua personale responsabilità. Scarantino ha voluto annullare in blocco le sue precedenti dichiarazioni, dimenticando che

le stesse erano sostenute da una massa di conferme e di riscontri che la sua parola non poteva porre nel nulla e contro le quali si sarebbe inevitabilmente infranta.

Scarantino in ritrattazione ha dichiarato di essersi inventato tutto, di non avere conoscenza del minimo segmento della strage, di non sapere neppure nulla del furto della 126, di essere estraneo non solo alla strage ma addirittura a Cosa nostra, di cui avrebbe sentito parlare solo attraverso i giornali e di non avere conosciuto alcun esponente dell'organizzazione. Ha di fatto delineato i termini di uno sgangherato complotto ordito contro di lui e contro Cosa nostra da inquirenti e magistrati, talmente scoperto da essere per ciò solo inverosimile ma anche assurdo nella parte in cui, per interpretare la parte del protagonista, era stato scelto proprio lo Scarantino, secondo una linea di ragionamento già svolta e che a questa Corte appare decisiva.

Conviene richiamare qui tutti i ragionamenti sulla questione del blocco motore che hanno trovato nelle dichiarazioni di Scarantino il proprio motore immoto e della cui incoerenza assurdit  e paradossalit  si   ampiamente detto, senza considerare che Scarantino appoggia le sue dichiarazioni in ritrattazione sulle allegre confidenze di uno degli agenti di polizia preposti alla sua tutela, come se operazioni della portata destabilizzante descritta da Scarantino potessero essere affidate ad umili agenti addetti alla sorveglianza di Scarantino, la cui preoccupazione principale fosse quella di renderne edotto il maggior numero di persone.

Le affermazioni sulle torture fisiche alle quali sarebbe stato costretto Scarantino a Busto Arsizio e a Pianosa, allo scopo di costringerlo a collaborare e ad accusare altri, sono evidentemente risibili perch  Scarantino dimentica che egli era gi  stato raggiunto da gravi prove di responsabilit  e che quindi non vi era alcuna necessit  di estorcergli la confessione, fermo restando che aveva avuto infinite occasioni per dire liberamente la verit  se fosse stato in qualche modo coartato.

L'argomento   stato comunque diffusamente trattato in precedenza. Lo richiamiamo solo per sottolineare l'infimo livello delle motivazioni offerte da Scarantino per giustificare i

suoi cinque anni di collaborazione.

Le contraddizioni, le inverosimiglianze, le illogicità e le palesi falsità enunciate da Scarantino nel corso della sua dichiarazione in ritrattazione sono ampiamente descritte e argomentate nella sentenza impugnata alle pag. 240-245, alle quali si fa integrale rinvio, e nella sentenza irrevocabile della Corte d'assise di appello di Caltanissetta n. 2/99 che sulla base del medesimo materiale processuale che, a seguito di diffusa ed analitica ricostruzione delle dichiarazioni in ritrattazione di Scarantino e dal confronto delle stesse con tutte le altre acquisizioni probatorie, è giunta alla dimostrazione dell'assoluta inattendibilità della ritrattazione di Scarantino.

Va ricordato comunque che Scarantino oltre ad accusarsi della strage si era accusato di numerosi altri delitti tra cui almeno dieci omicidi sui quali aveva riferito tutta una serie di particolari e di dettagli dei quali omette di parlare in sede di ritrattazione, limitandosi ad una pura e semplice negazione e senza fornire alcun serio chiarimento su come avesse saputo di quegli omicidi e dei particolari di essi e perché di essi avesse accusato persone asseritamente sconosciute come Natale Gambino, Calascibetta (che aveva contribuito a fare catturare), La Mattina e altri che nulla avevano a vedere, in quest'ultima versione, con la strage.

Per professare l'estraneità all'ambiente mafioso della Guadagna, Scarantino doveva evidentemente rinnegare anche quegli omicidi. Ma tutto ciò contrasta con il fatto che di quegli omicidi Scarantino ha descritto analiticamente le specifiche cause, le modalità di perpetrazione, le automobili utilizzate per trasportare i cadaveri, i casi di eliminazione dei cadaveri con l'acido e i casi in cui erano stati invece lasciati sulla strada uccisi a colpi di pistola, gli abiti indossati dalle vittime al momento della soppressione, e così via con una serie ancor più numerosa di dettagli per ciascun delitto. Sul suo protagonismo in merito a taluni di essi abbiamo riscontri da parte di Cannella ed Augello. E' del tutto evidente come la replica di Scarantino ("ne ho sentito parlare in giro") sia palesemente assurda e quindi falsa e quelle confessioni di delitti sui quali nessun sospetto esisteva sul suo conto, resa sin

dall'inizio della collaborazione, è il suggello più evidente della sua sincerità iniziale.

Si tenga altresì conto che Scarantino, pur avendo descritto così specificamente l'ambiente mafioso della Guadagna, è arrivato a sostenere di non sapere neanche cosa fosse Cosa nostra, di non avere mai parlato e di non avere avuto alcun rapporto con gli imputati dai quali era ignorato e che quando ha dovuto spiegare il motivo delle accuse, il massimo che ha saputo dire è che lo aveva fatto "per sfregio". A parte l'inconsistenza della spiegazione, appare del tutto evidente come essa contrasti con l'asserita assenza di alcuna conoscenza, rapporto, frequentazione interessenza con tutti gli imputati che Scarantino ha messo a premessa della sua ritrattazione. Quando ha cercato di indicare un motivo di astio nei confronti di Ciccio Tagliavia si è coperto di ridicolo, assumendo che aveva accusato Tagliavia perché quando lo stesso era stato interrogato per la strage di via D'Amelio lo aveva definito un "cornuto di famiglia".

Alla contestazione che le sue accuse a Tagliavia erano evidentemente precedenti all'interrogatorio dello stesso si è confuso, aggravando ancor di più la sua posizione con l'assumere che per quella ragion aveva aggravato le accuse a Tagliavia: già nel verbale del 24 giugno 1994 le accuse di Scarantino a Tagliavia sono complete e definitive e rimarranno sempre le stesse.

Ancor più assurda la spiegazione che Scarantino ha fornito in ordine alla puntuale indicazione della presenza di Gaetano Scotto a Palermo nelle due giornate, la prima individuabile nell'11 luglio e la seconda esplicitamente indicata nel 18 luglio 1994, giornate, come sappiamo, per le quali soltanto Scotto non dispone di un alibi in mezzo a tutta una serie di altre nelle quali risulta presente a Bologna. Orbene, Scarantino ha accusato i pubblici ministeri di avergli fatto riferire proprio quelle date in modo da impedire che Scotto potesse addurre un alibi valido, quando invece risulta che Scotto aveva fornito le prove dei suoi movimenti dopo che Scarantino aveva indicato nei giorni 11 e 18 luglio i momenti nei quali aveva incontrato Gaetano Scotto a Palermo. E così dicasi per la risibile spiegazione del riconoscimento di Scotto Gaetano effettuata con

sicurezza già il 29 giugno (ha detto che aveva sbirciato il nome sotto la foto in occasione di un precedente interrogatorio ma quello del 29 era il primo interrogatorio nel quale gli venivano esibite delle fotografie da riconoscere).

Molti altri sono gli argomenti che si possono addurre per dimostrare come la ritrattazione di Scarantino sia stata acquisita con la promessa e il pagamento di somme di denaro ma quelli esposti appaiono più che sufficienti allo scopo.

4.3. Attendibilità di Scarantino in relazione a quanto emerge dalle dichiarazioni di Candura e di Andriotta. Convergenza delle dichiarazioni di Scarantino ed Andriotta.

Vincenzo Scarantino ha dichiarato di avere pensato di uccidere Salvatore Candura quando aveva compreso che costui aveva realizzato che la 126 era stata usata per commettere la strage. Aveva esitato per l'amicizia che lo

legava al Candura (si ricordino le feste, i filmi, le serate danzanti e canore trascorre in compagnia) e Candura era stato quindi arrestato. Quando Candura aveva cominciato ad accusarlo, aveva taciuto a Profeta di avere dato allo stesso l'incarico di rubare il veicolo. Profeta lo avrebbe certamente ucciso e sciolto nell'acido, ha sostenuto. In questa imbarazzante condizione ha radice l'idea della collaborazione di Scarantino. Egli sa che quell'errore gli costerà comunque molto caro. Ma anche quando inizia a collaborare, dovere ammettere quell'errore gravissimo lo turba e, per quanto possibile, cerca di scansarlo, perché ne va della sua immagine, della sua autostima ma soprattutto perché sa che fornisce un potentissimo argomento agli accusati di cui conosce tecniche e modi di operare, avendone fatta personale esperienza al tempo in cui si era difeso dalle accuse di Candura: chi si accompagna al drogato, omosessuale, ladro d'auto Candura non può essere un uomo d'onore; chi non sa neppure organizzare riservatamente il furto dell'auto che servirà alla strage è un impostore che non può avere incontrato Salvatore Riina.

Scarantino sa bene quale campagna di discredito fu organizzata contro Candura, come la prova dell'inattendibilità del collaborante venisse giocata fornendo prova attraverso testi di comodo dei vizi di Candura, della sua "perversione", della sua omosessualità.

Scarantino comprende che iniziando a collaborare dovrà affrontare, come poi si verificherà puntualmente, questa specie di calvario.

Anche dal timore di affrontare tutto questo derivano le confidenze ad Andriotta sulla strage sulle quali i due collaboratori si trovano in significativa sintonia, suffragata da una infinita serie di riscontri esterni (per i quali v. supra, la sentenza impugnata e le due sentenze irrevocabili).

Scarantino aveva raccontato ad Andriotta le sue pregresse attività illecite (omicidi, stupefacenti, contrabbando, furti), sulle quali si è avuta ampia conferma esterna.

Aveva raccontato ad Andriotta dell'esistenza del magazzino di Tomaselli, del nascondiglio segreto per il ricovero della merce illecita, puntualmente identificato nei termini descritti da Andriotta e Scarantino dai sopralluoghi di polizia.

Si è visto come tutte i dati riferiti dai due collaboratori con specifico riferimento alle modalità e possibilità dei colloqui, all'inizio dell'amicizia e del mutuo aiuto in carcere, siano state riscontrate (anche su questi punti v. supra e le sentenze sopra citate).

Scarantino ha confermato le seguenti circostanze già riferite da Andriotta³⁹⁴:

- di avere riferito ad Andriotta l'errore in cui erano incorsi alcuni giornali (le relative copie sono agli atti) che avevano parlato di un'autobomba di colore bianco mentre quella usata per la strage era di colore "ruggine";
- di avere appreso in carcere dell'arresto di Orofino da un detenuto, tale Pietro Corrao, che gli aveva lanciato durante l'ora d'aria un giornale nel quale era appunto contenuta;
- di essersi fortemente preoccupato, temendo che Orofino potesse iniziare a collaborare, inchiodandolo alle sue responsabilità;³⁹⁵
- non si era ugualmente preoccupato in precedenza quando era stato arrestato Scotto perché fratello di Gaetano Scotto.³⁹⁶

Nello stesso periodo era stato arrestato per ricettazione suo fratello Rosario ed anche in quel caso aveva appreso la notizia con lo stesso sistema di prima (lenzuolo legato ad una scarpa all'interno del quale c'era un giornale che riportava la notizia). Aveva temuto che il fratello fosse stato arrestato perché implicato nella strage ("arrestato il fratello dell'uomo accusato

³⁹⁴ Dalla lettura dei verbali si può rilevare come, ovviamente, nessuno abbia suggerito a Scarantino le risposte.

³⁹⁵ Posto che la preoccupazione di Scarantino deve ritenersi autentica per quanto riferito da Andriotta, il timore che la collaborazione di Orofino gli avrebbe fatto rimediare tre ergastoli poteva nascere solo dalla consapevolezza che Orofino aveva notato la presenza di Scarantino nei pressi della sua autocarrozzeria e l'attività di perlustrazione da lui compiuta nel pomeriggio del 18 luglio.

³⁹⁶ Il vincolo alla non collaborazione per Pietro Scotto nella mentalità mafiosa stava, evidentemente, nell'inammissibilità dell'accusa al fratello.

della strage di via D'Amelio”) ma Andriotta gli aveva spiegato che si trattava d'altro; Andriotta non acquistava per ragioni economiche i giornali; ad Andriotta aveva raccontato alcune circostanze della strage, compatibilmente con il rigore con il quale veniva esercitato il controllo; erano discorsi spezzettati; aveva deciso di parlare perché depresso e bisognoso di sfogarsi; Andriotta aveva compreso male se aveva ritenuto che l'autovettura era stata imbottita nella porcilaia,³⁹⁷ e quando aveva affermato di avere dato incarico al Candura di rubare una vettura di un determinato colore.

Sotto il profilo dell'attendibilità di Scarantino la convergenza delle sue dichiarazioni con quelle di Andriotta è prova dell'autenticità. Non sarebbe compatibile, per i tempi e i modi dell'inizio delle rispettive dichiarazioni, con un preventivo accordo ma consegue alla strutturale verità del nucleo del racconto che quindi emerge sia quando il collaboratore parla con Andriotta che quando confessa agli inquirenti.

E' per altro verso la logica conseguenza di un comportamento coerente e razionale che imponeva di fornire una comunicazione nell'essenziale veritiera mentre le ipotesi opposte (il frutto di un accordo bugiardo o di un unilaterale programma calunnioso) si scontrano ora con l'una ora con l'altra di una serie di considerazioni che le smentiscono:

- Le confidenze di Scarantino sono state rese in un momento in cui lo stesso non aveva deciso ancora se avviare la collaborazione (che infatti avverrà un anno dopo). In tale incertezza non avrebbe avuto senso una falsa comunicazione che avrebbe potuto comunque pregiudicare irreparabilmente le future scelte (non così nel caso di comunicazione vera o fondamentalmente vera).
- Non vi sono elementi per affermare che Scarantino abbia voluto costruire un falso racconto per Andriotta. Gran parte delle

³⁹⁷ Ma Andriotta ha precisato che questa gli era sembrata una prima versione ma poi Scarantino aveva chiaramente detto che l'imbottitura era avvenuta nell'autocarrozzeria.

indicazioni di Scarantino hanno trovato riscontro esterno in elementi centrali e fondamentali: tutto l'episodio del furto e dell'affidamento dell'incarico a Candura; il prelevamento delle targhe dell'autobomba dall'autofficina di Orofino; l'esistenza del magazzino-porcilaia dove l'autovettura era stata temporaneamente ricoverata; l'affidamento dell'incarico del furto da parte di Profeta e Aglieri; il ruolo di Pietro Scotto come autore di intercettazioni abusive per conto di Cosa nostra; il ruolo di Gaetano Scotto come portavoce dei Madonia; l'indicazione di quest'ultima famiglia come particolarmente interessata all'uccisione del dr. Borsellino; i nomi dei giornali che riportavano le notizie che avevano procurato allarme in Scarantino e tutta una serie di altre circostanze minori di cui si è detto prima.

- Come si è visto con la ritrattazione, Scarantino non è in grado di elaborare un falso racconto che regga alla prova della logica e della coerenza.
- Scarantino non aveva alcuna ragione per ritenere che Andriotta andasse a riferire ciò che gli aveva raccontato. Si fidava del compagno che lo aveva assecondato per tenere attivamente i contatti con la propria famiglia e reggere il gioco con le autorità e non poteva quindi programmare di ingannarlo senza alcun plausibile motivo.
- Se avesse temuto una tale evenienza (il tradimento di Andriotta), a maggior ragione, in un momento in cui non aveva ancora deciso di collaborare, non avrebbe avuto senso raccontare fantasie: poichè conosceva realmente i personaggi di cui aveva parlato con Andriotta ed era effettivamente inserito nell'organizzazione mafiosa nella quale in quel momento intendeva ancora rimanere³⁹⁸,

³⁹⁸ Come sappiamo da fonti esterne plurime e sicure che costituiscono la base d'appoggio del ragionamento.

non poteva involontariamente rischiare di farli incriminare con false ma straordinariamente verosimili dichiarazioni.

- Se, argomento a contrario, Scarantino avesse elaborato un diabolico piano di calunnie, il suo discorso con Andriotta sarebbe stato più completo, coerente ed analitico, avrebbe rispecchiato il contenuto della sua successiva confessione, assai più ampia, e non sarebbe incorso in quelle oscillazioni, “contraddizioni”, incertezze, pentimenti per il troppo detto, di cui ha parlato Andriotta.
- Se fosse stato estraneo alle vicende narrate, non si sarebbe disperato e perduto d’animo, “scuotendo la testa” in modo così realistico (e giustificato) alla notizia dell’arresto di Orofino, secondo quanto ha riferito l’Andriotta.
- E non sarebbe neppure dovuto rimanere, in precedenza, indifferente alla notizia dell’arresto di Scotto Pietro nonostante avesse già iniziato a dare ad Andriotta qualche notizia compromettente sulla sua partecipazione alla strage, non giustificandosi se non con la spiegazione addotta da Scarantino una tale differenza di contegno.
- Non avrebbe potuto riferire la circostanza della perplessità sulla nuova strage manifestata da taluno dei partecipanti alla riunione, perplessità che non poteva essere circolata prima nell’organizzazione e che Salvatore Cancemi, in via del tutto autonoma, attribuisce proprio a quel Raffaele Ganci che Scarantino pone presente alla riunione e dal quale l’avrebbe percepita.
- Dato il modestissimo livello intellettuale di Scarantino un falso racconto avrebbe contenuto contraddizioni assai più clamorose e su punti strutturali del racconto: si veda la cervellottica ritrattazione.

Sul dimostrato presupposto che Scarantino non avesse motivo e capacità di riferire ad Andriotta fatti inventati, sul presupposto che le linee fondamentali del suo racconto hanno inoppugnabile riscontro (unica eccezione i nomi di alcuni partecipanti alla riunione), la sovrapposibilità delle dichiarazioni rese dall'Andriotta e dallo Scarantino ha un evidente valore euristico perché conferma che Scarantino, di cui sono noti i limiti di comunicazione e di memoria, solo avendo riferito la verità ad Andriotta poteva, ad un anno di distanza, ripetere e confermare nei minimi dettagli ciò che Andriotta aveva riferito in precedenza su racconto dello stesso Scarantino.

La costanza delle dichiarazioni di Scarantino ad Andriotta, in tempi assolutamente non sospetti,³⁹⁹ e poi agli inquirenti, è un importante elemento di verifica dell'attendibilità intrinseca. Tale costanza si può spiegare ragionevolmente solo con l'aver avuto Scarantino una conoscenza diretta e approfondita dei fatti.

Le divergenze tra le due dichiarazioni non attengono al nucleo centrale dei fatti. Esse trovano ampie giustificazioni nelle modalità e difficoltà del dialogo che entrambi i collaboratori hanno spiegato negli stessi termini e di cui si è già ampiamente detto (frammentarietà, discontinuità, interruzioni improvvise, disordine nell'esposizione cronologica degli avvenimenti, la cui sequenza era determinata spesso da accadimenti esterni, ecc.).

³⁹⁹ Andriotta ha ribadito di non avere avuto affatto motivo di ritenere che Scarantino avesse davvero deciso di pentirsi e collaborare e proprio per questo non aveva fatto nel corso dei primi interrogatori i nomi dei boss più importanti e pericolosi che aveva sentito da Scarantino, per non esporsi in prima persona ed in solitudine alla ritorsione di Cosa nostra. Si tratta di una considerazione assolutamente conforme a regola di esperienza, a logica e senso comune.

Andriotta non avrebbe mai potuto sostenere da solo un'accusa contro Riina, Aglieri Biondino e tutti gli altri boss menzionati da Andriotta sulla base di una semplice confidenza di Scarantino che costui non avesse confermato. Fare quei nomi avrebbe significato andare al massacro senza aiutare la giustizia, tanto più che Scarantino si era premunito, disseminando verosimilmente il suo racconto vero di alcune mine (i nomi dei collaboratori) che lo avrebbero distrutto in bocca ad Andriotta, se costui ne avesse parlato. Andriotta non poteva certo sapere quanto fondate fossero le propalazioni di Scarantino. Ma il suo fiuto di uomo navigato gli faceva comprendere che del racconto di Scarantino, fino al suo pentimento, poteva riferire solo la parte che riguardava il ruolo dello stesso Scarantino o quelle parti del racconto sulle quali esistevano già delle prove che avevano portato all'arresto di Scotto e Orofino. Non certamente quelle parti nelle quali sarebbe stato da solo contro gli accusati. E' un ragionamento che dal punto di vista della logica e della stessa moralità di chi vuole aiutare la giustizia non fa una grinza. Bisogna ricordare ancora che Andriotta ha ribadito di avere riferito pure con molta esitazione e non nel primo interrogatorio il nome di Profeta.

E' del tutto ragionevole affermare che, per la frammentarietà delle informazioni ricevute, Andriotta possa avere interpolato i discorsi sul colore della macchina rubata e sul colore della macchina della sorella di Scarantino e abbia capito (male) che Scarantino avesse dato ordine a Candura di rubare una macchina dello stesso colore di quella della sorella. Altrettanto ragionevole è ritenere che sul luogo in cui la macchina dovesse essere imbottita vi sia stato tra i due un fraintendimento ovvero una sequenza di versioni diverse.

E' possibile sia ciò che afferma Scarantino e cioè che Andriotta abbia equivocato; sia che Scarantino abbia dato due versioni diverse in tempi diversi (prima e dopo l'arresto di Orofino). Ciò che conta è che Andriotta affermi che Scarantino gli abbia chiarito in modo inequivoco, dopo una prima confidenza non ben comprensibile, che la 126 era stata imbottita nell'autofficina di Orofino, dalla quale erano state pure prelevate le targhe da apporre in sostituzione delle originali e che Scarantino confermi in pieno questa versione e affermi di avere parlato ad Andriotta di Cosimo Vernengo come di colui che aveva introdotto l'esplosivo nella carrozzeria, quel Cosimo Vernengo che appunto Andriotta assume essere uno dei partecipanti alla strage.

Anche la divergenza su chi e quando avesse comunicato a Scarantino che l'intercettazione era stata attivata e che la macchina era pronta trova spiegazione nella necessità per Scarantino di non riferire ad Andriotta troppi dettagli, di non fornire troppi nomi, di non approfondire troppo il livello delle conoscenze di Andriotta, in un momento in cui non aveva affatto deciso di avviare la collaborazione.

Le dichiarazioni di Andriotta relative ad un periodo in cui Scarantino non era collaboratore e non aveva deciso di diventarlo, la conferma successiva di esse da parte di Scarantino, la convergenza delle dichiarazioni di Scarantino prima del pentimento e dopo il pentimento, mediate dalla

testimonianza di Andriotta, producono l'effetto da un lato di confermare l'attendibilità di Scarantino e dall'altro di riscontrare le singole specifiche affermazioni di Scarantino nella sua veste di collaboratore di giustizia.

Il diverso tempo in cui le dichiarazioni di Andriotta e di Scarantino sono state rese, a distanza di quasi un anno le une dalle altre, e la stessa presenza di alcuni marginali contrasti tra le stesse depongono per l'assenza di un accordo preventivo tra i due diretto a calunniare i soggetti accusati.

E' ragionevole affermare che il previo accordo tra i due collaboratori avrebbe certamente condotto all'assenza di qualsivoglia divergenza e soprattutto che le eventuali divergenze, se fittizie, sarebbero emerse in modo piano ed evidente e non nel modo caotico e intricato che risulta dal racconto di Andriotta; tali modalità testimoniano appunto di un naturale evolversi del racconto di Scarantino verso sempre più numerosi dettagli e una migliore precisione in relazione all'accrescersi della confidenza con Andriotta e alle circostanze che lo portavano, sia pure prudentemente, ad aprirsi.

4.4. Esame complessivo dell'attendibilità di Vincenzo Scarantino alla luce di tutti i criteri di valutazione disponibili

Abbiamo più volte sottolineato come l'attendibilità intrinseca della collaborazione di Vincenzo Scarantino debba essere posta in connessione con le ragioni della scelta e con quelle che l'avevano in precedenza impedita.

Sappiamo come Scarantino non avesse in realtà alternativa alla collaborazione: la vicenda Candura l'aveva compromesso irreversibilmente con l'organizzazione mafiosa e lo esponeva pesantemente sotto il profilo probatorio nel giudizio che sarebbe stato celebrato nei suoi confronti.

L'illusione di una possibile incertezza della prova a carico costituita dalle dichiarazioni di Candura e Valenti era compensata dal pericolo crescente di una nuova collaborazione che l'avrebbe definitivamente inchiodato.

Dall'altro lato il legame affettivo con Profeta era una remora fortissima ad una scelta di campo irrevocabile e drammatica come la collaborazione.

Scarantino si è mostrato sempre consapevole, inoltre, che la collaborazione avrebbe comportato l'allontanamento dalla famiglia di sangue, il suo ripudio con ignominia da parte di quest'ultima, pensiero che non riusciva a tollerare. Il peso di un tale condizione non poteva essere superato se non da una collaborazione fedele, dalla ricerca di nuovi motivi forti che ne sostenessero la scelta convinta di collaborare. Questi motivi non potevano che consistere nel ripudio dell'universo di Cosa nostra, della sua violenza feroce e insensata, nella prospettiva di dare una vita diversa ai figli.

Queste sono le ragioni che Scarantino era riuscito in ultimo ad elaborare per compiere il grande passo. Di esse aveva parlato alla moglie nel corso del colloquio intercettato del 16 luglio 1994. La scelta motivata e convinta di stare dalla parte della società degli onesti non poteva produrre una collaborazione fittizia e posticcia ma richiedeva lealtà e fedeltà piena negli elementi essenziali della denuncia delle responsabilità degli appartenenti all'organizzazione dalla quale si separava.

Scarantino poteva accettare, a stento, di essere considerato “infame” una volta. Non poteva, per la struttura della sua personalità, tollerare di essere considerato tale due volte (per avere denunciato i compagni e per avere dichiarato il falso contro costoro). I suoi pregiudizi e la sua primitività non glielo avrebbero consentito.

Nei confronti degli odierni imputati Scarantino ha mantenuto una posizione ferma, costante e precisa dal primo all’ultimo interrogatorio, non modificandone mai in alcun momento ruolo posizione e fatti attribuiti. E ciò non solo con riferimento alla strage ma anche con riferimento a tutti gli altri delitti dei quali li ha accusati con uguale reiterata costanza.

Scarantino ha riferito fatti al livello delle sue conoscenze. Si è raccontato come un modestissimo “uomo d’onore”, un semplice guardaspalle di Profeta dalle conoscenze limitate alle vicende del mandamento di appartenenza e al più alle trasferte che svolgeva al seguito di Profeta. Altre conoscenze “esterne” sono esclusivamente ‘de relato’. Più di questo Scarantino non poteva essere e niente di più egli si è attribuito. Non poteva conoscere, e non ha parlato di organigrammi e dei componenti di mandamenti lontani dal suo; dell’organizzazione conosce le regole essenziali per l’assolvimento dei limitati compiti che gli sono stati assegnati. Il suo orizzonte è limitato alle vicende del mandamento della Guadagna e a quelle del mandamento limitrofo di Brancaccio i cui componenti, come abbiamo appreso da altri collaboratori di rilievo che in questo hanno puntualmente riscontrato le indicazioni di Scarantino, erano in continui rapporti di affari criminali con il gruppo al quale Scarantino apparteneva.

La posizione dello Scarantino non era l’unica.

Abbiamo visto come anche altri collaboratori come il Grigoli abbiano riferito di una condizione esistenziale analoga in Cosa nostra; anche Grigoli è “uomo d’onore” riservato non combinato con il rito ufficiale.

Ciononostante aveva eseguito delicatissimi incarichi per conto dei capi del suo mandamento (Giuseppe Graviano, Nino Mangano): l'uccisione di padre Puglisi, il trasporto di esplosivo nelle stragi del 1993. Anche Grigoli nonostante questi rilevanti ruoli in delitti della sua organizzazione di riferimento, nulla sapeva degli altri mandamenti e poco o nulla sapeva delle c.d. regole di Cosa nostra. Scarantino, affiliato nel 1990 nel modo che ha raccontato, se non fosse stato arrestato avrebbe, come Grigoli, pian piano acquisito maggiori conoscenze e "competenze" nell'ambito dell'organizzazione.

Anche Pasquale Di Filippo ha riferito che pur non essendo stato mai formalmente combinato, era stato comunque destinatario di segreti e di incarichi delicati per conto dell'organizzazione, al punto che la notizia della sua collaborazione aveva provocato il darsi alla latitanza di numerosi componenti di essa con i quali aveva avuto rapporti. Di Filippo, non combinato, non conosceva l'organigramma mafioso ma conosceva i luoghi dove trascorreva la latitanza Bagarella e poteva al contempo parlare con quest'ultimo del quale era uno dei killer più fidati con la massima confidenza.

I "quarti di nobiltà" di Scarantino non erano pochi, data la sua affinità con Profeta e la protezione e la simpatia di cui aveva goduto sin dall'infanzia, per quel suo modo naturale di delinquere e di eseguire fedelmente qualsiasi ordine, da parte di importanti uomini d'onore, qualità che accrescevano ulteriormente la capacità di stare dentro le cose della sua "famiglia".

Che Scarantino abbia detto la verità nell'essenziale in tutti i segmenti della sua collaborazione risulta da tutto ciò che abbiamo rilevato fino a questo momento. La ritrattazione, inverosimile, contraddittoria, incoerente e irrazionale rivela 'a contrario' come costui fosse strutturalmente incapace di ritrattare e dal confronto tra la ritrattazione e la collaborazione emerge come solo agganciandosi all'esperienza vissuta Scarantino sia stato in

grado di riportare una trama realistica, coerente, priva di smagliature logiche, adeguata a criteri di ragionevolezza.

Scarantino è stato certamente minacciato, pressato e blandito nel corso della sua collaborazione. Ciò dimostra che le sue dichiarazioni erano temute e che da esse si sarebbe potuto risalire, come è poi effettivamente stato, all'accertamento di importanti verità sulla strage.

La narrazione del collaboratore è perfettamente compatibile con i metodi e i precedenti dell'organizzazione criminosa.

La riunione con finalità di coordinamento e organizzazione delle fasi finali della strage aveva un'intrinseca ragion d'essere nella necessità di un'organizzazione rigorosa e precisa tra i diversi partecipanti ad un'impresa assai complessa e di difficile realizzazione. Oltre che preceduta da analoghe riunioni in occasione di altri avvenimenti delittuosi della stessa importanza, la necessità strategica di una riunione di coordinamento è stata confermata dai consulenti tecnici del p.m. nella loro relazione.

La narrazione di Scarantino è precisa, analitica, motivata in relazione a ciascun passaggio: persino la necessità di entrare nella sala della riunione per prelevare una bottiglia d'acqua è stata accompagnata dal preciso riferimento alla colazione molto saporita che il gruppo degli accompagnatori aveva consumato all'esterno della sala e che rendeva insopportabile l'attesa senza bere un po' d'acqua nella calura estiva.

Abbiamo già detto che Scarantino non aveva alcun motivo di parlare della riunione per accreditarsi: la maggior parte dei personaggi che egli chiama in correità come partecipanti alla riunione, li vede presente al caricamento dell'autobomba e non avrebbe avuto motivo di descrivere le complesse operazioni precedenti e successive alla riunione per mettere in evidenza la partecipazione di costoro a fasi essenziali del fatto delittuoso.

Se Scarantino fosse un falso collaboratore non avrebbe corso il rischio di farsi smentire dall'alibi di Scotto, raccontando un episodio oltremodo

significativo, come il doppio incontro al bar Badalamenti, che nell'economia di una falsa accusa non aveva necessità d'essere. Ma una volta appurato che l'alibi di Scotto Gaetano è in realtà fallit non può non essere valutato come assolutamente indicativo della verità di Scarantino il fatto che egli abbia indicato la presenza di Gaetano Scotto a Palermo in due giornate, fra la quasi totalità di quelle del periodo in cui Scotto non si sarebbe potuto trovare a Palermo, nelle quali invece egli poteva essere certamente in quella città.

E ancora, non avrebbe avuto necessità di descrivere dettagliatamente la custodia della 126, il trasporto in via Messina Marine, chi lo aveva accompagnato, chi aveva prelevato l'auto, chi l'aveva introdotta nell'officina e come, chi era entrato successivamente, chi se ne era allontanato, chi era entrato con la vettura Suzuki per scaricare verosimilmente l'esplosivo; con chi come e perché era rimasto all'esterno dell'autocarrozzeria; come, quando, con chi, dove e perché aveva portato l'autobomba al mattino in piazza Leoni con attribuzione precisa di un ruolo preciso a ciascuno dei partecipanti; e occorre qui ripetere che l'asserita contraddizione su chi guidasse al mattino la 126 è frutto di una platealmente errata lettura del verbale.

Esistono, infine, particolari quali i rapporti tra Giuseppe Barranca, Lorenzo Tinnirello ed Orofino che sono stati altrimenti riscontrati; particolari minuti quali lo stretto rapporto tra il Barranca e l'Aglieri sui quali vi sono significativi riscontri; vi è tutta la massa dei riscontri esterni che opera, a sua volta, come conferma dell'attendibilità intrinseca e della perfetta conoscenza di dettagli che, in base al comune buon senso, appare assai difficile che un uomo come Scarantino possa avere inventato, ottenendo casuale conferma esterna.

Si è già detto come fosse impossibile e inconcepibile, per chiunque avesse voluto ricorrere ad una verità preconfezionata, pensare di utilizzare un

personaggio come Scarantino che per la sua modesta intelligenza, per l'ignoranza ed incultura, sulle quali hanno molto insistito i difensori, non avrebbe mai potuto reggere alla verifica del controesame dibattimentale da parte di agguerriti difensori con l'ausilio di una verità di comodo, faticosamente imparata a memoria. L'ipotesi della congiura che avesse come protagonista un uomo come Vincenzo Scarantino suona irrisione a chi avrebbe dovuto organizzarla.

Una tale assunzione non tiene conto che tutte le indicazioni successive alla collaborazione di Scarantino da parte di collaboratori attendibili come Ferrante, Ganci, Cannella e quelle precedenti ma di cui Scarantino ignorava il contenuto, come quella di Cancemi, riconducono, come autori della strage, a Graviano, Biondino, Riina, Aglieri, Greco, Tagliavia che lo Scarantino ha indicato dal primo momento come autori della strage.

L'asserita inverosimiglianza delle dichiarazioni di Scarantino, le sue presunte contraddizioni, la più volta ribadita ininfluenza della ritrattazione per gli scopi difensivi non dà risposta alla domanda sul perché, così stando le cose, Scarantino dovesse essere prima minacciato e poi pagato perché ritrattasse e perché dovesse essere messa in atto tutta la serie di operazioni e annunci falsi volti a demoralizzarlo e a spaventarlo perché ritrattasse: il racconto della madre moribonda per la vergogna del figlio pentito, il vecchio amico Urso ammalatosi gravemente in carcere, i familiari terrorizzati dalla minaccia di vendette trasversali come quelle che avevano colpito la madre del collaboratore Cannella; la vergogna dei familiari per la presenza di un "infame" in famiglia; i sensi di colpa che a Scarantino venivano trasmessi per avere peccato di ingratitudine e irricoscenza nell'accusare il cognato Salvatore Profeta che tanto aveva beneficiato la famiglia; la malattia del fratello Rosario ed il tentato suicidio del fratello Alberto, tutti causati dalla vergogna e dal dolore per la collaborazione del congiunto. Su tutto ciò Scarantino ha ripetutamente cercato di portare

l'attenzione di chi lo ascoltava per giustificare le sue oscillazioni, la ritrattazione del luglio 1995, i suoi tentativi di farsi rinchiudere in carcere. Del ruolo determinante di Rosalia Basile in questa articolata manovra per destabilizzare e devitalizzare il ruolo di testimone d'accusa del marito abbiamo ampiamente detto in precedenza, indicando gli elementi di conferma della deliberata volontà della donna, per garantire a se stessa, ai figli e ai familiari la sicurezza ed il benessere economico, di calunniare il marito, denigrarlo, screditarlo, inventando la risibile vicenda dell'indottrinamento da parte della polizia.

D'altra parte le dichiarazioni della Basile si coniugano perfettamente con gli analoghi atteggiamenti assunti dalle moglie di Candura e da quella di Augello a conferma della diversa strategia adoperata dall'organizzazione contro i collaboratori: non la vendetta trasversale ma la pretesa di un concorso deciso dei parenti per creare il vuoto affettivo intorno al collaboratore, in modo da indurlo a rientrare nel contesto mafioso, abbandonando la collaborazione, essendo solo questo universo in grado di fornire identità e senso all'esistenza dell'ex affiliato. La stessa Basile ha ammesso di avere ricattato Scarantino, minacciandolo più volte di abbandonarlo e di non fargli vedere più i bambini se non avesse ritrattato. La Basile ha perseguito lucidamente questa strategia, ritornando dallo Scarantino dopo averlo abbandonato, per riprendere il lavoro ai fianchi dopo avere visto che il coniuge, dopo il primo abbandono, non aveva ritrattato e stava cercando di reagire con iniziative legali per ottenere l'affidamento dei figli. Astutamente la Basile, anziché affrontare lo scontro, ha preferito ritornare con il marito ma neppure questa volta accettando la sua scelta. In questa seconda occasione, anzi, la Basile era tornata dal marito nella località protetta insieme alla madre e alla sorella, due personaggi che più volte avevano manifestato simpatia e solidarietà per gli imputati. Alla fine le pressioni dall'interno e quelle dall'esterno avevano

prodotto il risultato sperato: la clamorosa pubblica ritrattazione di Scarantino, evento la cui genesi e falsità è stata ora confermata dallo stesso collaboratore con dichiarazione liberamente resa a seguito di sua sollecitazione ad essere risentito in questo processo per rinnegare la precedente ritrattazione e rivelare le illecite pressioni e le violenze morali che a quel passo l'avevano indotto.

Tutte queste vicende non possono non incidere nella valutazione di attendibilità del collaboratore, potendosi considerare massima di comune esperienza che tanto più un collaboratore di giustizia viene sollecitato a ritrattare le sue precedenti accuse da ambienti controinteressati quanto più attendibili e serie appaiono la confessione e la chiamata in correità.

Bisogna affrontare ora il punto finale e nevralgico di questa trattazione.

Come si giustificano in questo quadro di generale attendibilità delle dichiarazioni di Scarantino fino al 15 settembre 1998 le chiamate in correità dei collaboratori Brusca Cancemi, La Barbera e Di Matteo e quella di Raffaele Ganci, soggetti dei quali non aveva parlato fino agli interrogatori del 6 settembre 1994, che appaiono per più profili e sia pure in misura diversa non connotate di uguale attendibilità per tutte le ragioni che abbiamo in precedenza spiegato.

Va premesso che il giudizio di eventuale inattendibilità su questo punto non può coinvolgere le altre dichiarazioni di Scarantino che presentano le caratteristiche di attendibilità di cui abbiamo a lungo discusso.

Il coinvolgimento di Brusca La Barbera e Di Matteo nella strage di via D'Amelio e quello di Ganci e Cancemi che alla strage hanno effettivamente partecipato ma che alla riunione non hanno partecipato (secondo quanto assume Cancemi per quanto lo riguarda) non interferisce in alcun modo con le altre chiamate in correità e con tutta la ricostruzione della vicenda autorizzata dalle dichiarazioni di Scarantino.

Qui il principio della valutazione frazionata opera in modo rigoroso e nella stessa accezione interpretativa propugnata dalle difese e sottolineate dalle decisioni della Suprema Corte.

Abbiamo sin qui sostenuto che le dichiarazioni di Scarantino dal 24 giugno 1994 fino al giorno prima del 15 settembre 1998 sono sostanzialmente costanti coerenti e logiche ad eccezione del punto concernente la partecipazione dei predetti cinque personaggi.

L'inattendibilità dello Scarantino sulle chiamate in correità degli uomini di S. Giuseppe Iato (La Barbera, Di Matteo e Brusca, per quest'ultimo limitatamente alla fase operativa) prive di riscontro e per molti versi improbabili non fa perdere di coerenza alle restanti dichiarazioni di Scarantino. Al contrario è la presenza di quelle chiamate a non armonizzarsi con il quadro complessivo che aveva all'inizio un grado di coerenza e di rigore indiscutibili. L'espunzione dal novero delle informazioni attendibili di quelle chiamate ridona al quadro il suo originario nitore e la sua autenticità, come ad un affresco dal quale siano eliminate tracce aggiunte da mano diversa da quella dell'artista.

Abbiamo già notato che, per giurisprudenza consolidata, l'attendibilità del dichiarante, denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro quando la non credibilità della dichiarazione, relativa ad una certa parte del racconto o a determinate indicazioni personali, non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.

L'applicazione di tale ultimo criterio con riferimento alle chiamate in correità successive alle prime dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie di Scarantino non può produrre l'effetto di rendere globalmente inattendibile una dichiarazione che, come si è visto, presenta plurimi profili di attendibilità per il suo contenuto intrinseco e che risulta rafforzata da una massiccia quantità di riscontri esterni generali ed individualizzanti. Le

successive dichiarazioni di Scarantino, intervenendo per tempi modi e caratteristiche intrinseche in un quadro probatorio già dotato di coerenza logico-giuridica, aventi oggettivamente la funzione di far perdere quelle qualità di coerenza e logicità all'intera serie di pregresse dichiarazioni, per esplicita ammissione del dichiarante, si prestano in modo specifico ad essere isolate dal contesto e ad essere interpretate come immissioni spurie la cui più probabile causa va ricercata seguendo il percorso della collaborazione dai primordi.

La possibilità di isolare e disattendere, senza influenza sulla restante valutazione di attendibilità, le chiamate in correità successive ai primi interrogatori che presentano una logica non coerente con quella che sta alla base delle prime chiamate, è agevolata dal fatto che queste dichiarazioni non sono coeve alle prime, risultano tardivamente inserite in blocco all'interno delle originarie dichiarazioni senza che la linearità di tutte le altre fasi del racconto subisca interferenze o modifiche sostanziali.

Scarantino non attribuisce ai nuovi chiamati alcun altro protagonismo se non la presenza alla riunione e, per quanto concerne Di Matteo, anche l'asserita sua presenza nell'autofficina di Orofino, senza peraltro un ruolo preciso.

Si può quindi affermare che quelle presenze, per l'assoluta silenziosità e passività in rapporto a tutte le fasi del racconto, possono essere mentalmente elise senza che la coerenza e logicità del racconto subisca alcuna conseguenza. Al contrario, anzi, le riacquista in base alla versione originaria.

Ci dobbiamo peraltro chiedere perché Scarantino, dopo avere dato indicazioni del tutto attendibili sui partecipanti alla riunione organizzativa della strage e al caricamento, abbia alcuni mesi dopo l'inizio della collaborazione sentito la necessità di fare i nomi dei collaboratori di giustizia che alla strage di via D'Amelio e comunque a quella riunione si

sono sempre dichiarati decisamente estranei. E ciò nonostante lo stesso collaboratore abbia più volte dichiarato e ammesso di essere consapevole che quella dichiarazione nuocesse alla sua attendibilità e nonostante non vi fossero ragioni per ritenere che alla radicale perdita di attendibilità egli consapevolmente mirasse.

La sentenza di primo grado sostiene, come abbiamo visto, che ciò Scarantino abbia fatto cedendo per la prima volta a sollecitazioni interne ed esterne, psicologiche e materiali, che lo porteranno infine a ritrattare falsamente tutte le sue dichiarazioni. Scarantino, dubbioso e perplesso per la scelta collaborativa compiuta, comincerebbe ad inquinare da sé stesso la valenza della sua collaborazione dopo i primi tre interrogatori svoltisi nel carcere di Pianosa nei quali la collaborazione, spontanea e immediata, non influenzata da considerazioni concernenti gli effetti di essa sugli equilibri familiari, era stata genuina e sincera. Si è sostenuto dalla pubblica accusa che Scarantino avrebbe poi mantenuto questa posizione nei successivi interrogatori, nei quali pure ha continuato a difendere coerentemente le altre precedenti accuse, negli stessi confronti con i collaboratori chiamati in correità e negli esami dibattimentali, per lasciare sempre agli uomini da lui accusati una via d'uscita, uno strumento per dimostrare la sua inattendibilità, facendosi smentire da tre collaboratori di giustizia, considerati attendibili e, dopo la collaborazione di Brusca, anche da quest'ultimo. Si è affermato che già in questa fase Scarantino, pur continuando a dire la verità perché incapace ancora di accedere all'idea della ritrattazione, abbia voluto consapevolmente aggiungere un "elemento di bugia" alla parte sana delle sue dichiarazioni, credendo (e sperando) così di rendersi complessivamente inattendibile. Tale posizione gli avrebbe evitato la ritrattazione ma al contempo soddisfaceva il bisogno di salvare il cognato, i familiari, i suoi ex amici, la sua stessa vita.

Abbiamo visto come questa spiegazione non sia accettabile.

Essa affonda le sue radici sull'impatto anche emotivo che la ritrattazione di Scarantino e la scoperta delle reiterate subdole illecite manovre per indurlo alla ritrattazione, poi coronate da successo, produsse su chi vedeva il collaboratore mentire spudoratamente per effetto di violenza e corruzione, e un tale epilogo finiva con il connettere all'insieme delle travagliate vicende personali e familiari che avevano accompagnato la collaborazione. Questa interpretazione, pur presentando qualche elemento utilizzabile per una migliore interpretazione dei fatti, presenta evidenti lacune e insufficienze e non dà conto dell'insieme dei dati disponibili.

Anzitutto dà una spiegazione non coerente alla successiva chiamata in causa di Giovanni Brusca. Se la chiamata di Brusca fu fatta quando Scarantino si rese conto della incongruenza logica delle sue dichiarazioni su Di Matteo e La Barbera con un quadro operativo che non prevedeva l'impegno esecutivo di uomini di quel mandamento, ragion per cui appariva illogico che a quella riunione i due uomini partecipassero in assenza del capo mandamento, e se quindi la chiamata di Brusca, non ancora collaboratore, doveva servire a dare una raddrizzata alle chiamate nei confronti di La Barbera e Di Matteo, il presunto sforzo per rendersi coerente e quindi attendibile entra in evidente contrasto con la tesi che Scarantino con le chiamate in correità dei primi collaboratori avesse in realtà mirato a farsi smentire. Se questo fosse stato il suo scopo, sarebbe stato assai più opportuno tenere nella riunione Di Matteo e La Barbera senza il Brusca perché è evidente che la presenza dei primi due alla riunione non può in effetti avere alcun senso senza la contemporanea presenza di Brusca.

Se, come dirà Scarantino, la presenza di Di Matteo e La Barbera alla riunione era giustificata dal prestigio e dalla considerazione da essi acquisita partecipando alla strage di Capaci, tale presenza implicava a più

forte ragione l'intervento del capo mandamento Giovanni Brusca che la strage di Capaci aveva diretto ed eseguito.

Bisogna allora ritenere che la chiamata in correità di Brusca sia stata fatta il 25 novembre del 1994 non per aggravare negativamente la posizione del collaboratore in termini di attendibilità – oltretutto Brusca non era pentito, era latitante e non poteva smentirlo – ma per rimediare in un certo senso alle dichiarazioni del 6 e 12 settembre, quando Scarantino aveva fatto per la prima volta i nomi di Cancemi La Barbera e Di Matteo. E' ragionevole ritenere che alla data del 25 novembre 1994 poiché Scarantino qui si sta già sforzando di ridare "congruenza logica" alle sue dichiarazioni, egli abbia abbandonato il proposito di cercare di essere smentito e anzi si sia indotto ad eliminare, sul punto specifico della chiamata dei tre collaboratori di giustizia, gli aspetti di oggettiva implausibilità.

Abbiamo poi visto come, a partire dal 25 novembre 1994, Scarantino non abbia modificato le sue dichiarazioni e come le stesse siano state ribadite costantemente nei due dibattimenti ai quali ha partecipato. Egli non ha mostrato in alcun momento del suo successivo contributo processuale un atteggiamento che in qualche misura potesse essere ricondotto a volontà di autoinquinamento, asseritamene sottesa all'inserimento dei collaboratori tra i partecipanti alla riunione. Abbiamo visto come, pur avendo avuto moltissime occasioni per destabilizzare il suo contributo, Scarantino ha partecipato ai due dibattimenti fornendo un apporto di conoscenze chiaro, coerente e plausibile, dando spiegazioni di ogni apparente iniziale incertezza e riferendo con precisione su ogni punto dubbio.

Certamente egli ha ribadito le chiamate in correità dei collaboratori e ha cercato di dare spiegazioni dei dubbi e delle incertezze che esse producevano, con risposte che, al di là dell'effetto finale, sono comunque apparse logiche e coerenti.

La spiegazione che la sentenza impugnata ha cercato di dare in ordine alla tardiva indicazione di altri cinque partecipanti alla riunione e alle non credibili giustificazioni offerte da Scarantino deve essere abbandonata anche perché, senza alcun ragionevole motivo, essa porta ad un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di Andriotta, successive all'inizio della collaborazione di Scarantino, che non ha alcun fondamento e priva il processo, e segnatamente il segmento del racconto di Scarantino sulla riunione, del riscontro fondamentale costituito dalle dichiarazioni di Andriotta.

Andriotta ha affermato di non avere parlato nel 1993 della riunione perché parlarne avrebbe significato fare i nomi dei partecipanti che Scarantino gli aveva fatto, accusare i quali avrebbe comportato una sua eccessiva, inutile sovraesposizione. Né, ragionevolmente, Andriotta poteva parlare della riunione, omettendo i nomi dei partecipanti, perché ciò avrebbe reso la confidenza di Scarantino eccessivamente generica e quindi scarsamente plausibile.

Non era necessario che vi fossero eventi specifici ricollegabili alla riunione perché Scarantino ne parlasse con Andriotta. Questi ha riferito che l'arresto di Orofino non fu l'occasione per parlare della fase del caricamento ma segnò semplicemente il momento in cui Scarantino, prima piuttosto abbottonato e parco di informazioni, avvertì la necessità di comunicare le sue ansie all'amico, spiegandogli il suo livello di coinvolgimento nella strage e quindi anche la partecipazione alla riunione.

Né ha senso affermare che Andriotta possa avere saputo della riunione dai mezzi di informazione o abbia dedotto il nome dei partecipanti dalla notizia degli arresti a seguito delle dichiarazioni di Scarantino. In realtà nessun mezzo di informazione risulta abbia parlato della riunione prima delle rivelazioni di Andriotta ed in ogni caso non esiste davvero alcuna prova

che Andriotta abbia conosciuto specifiche notizie giornalistiche sul contenuto delle dichiarazioni di Scarantino.

Ma bisogna poi sottolineare un altro fondamentale argomento.

Dei partecipanti alla riunione indicati da Scarantino sin dal 24 giugno 1994, Andriotta parla solo di Riina Biondino ed Aglieri; il nome di Cosimo Vernengo gli venne fatto solo in riferimento al trasporto degli esplosivi. In realtà dei nomi “sensibili” di partecipanti alla riunione Scarantino fece solo quelli di Cancemi, Ganci, Di Matteo e La Barbera e cioè proprio quelli sui quali maggiormente si addensano i dubbi di attendibilità. Questo significa non soltanto che di Scarantino ed Andriotta non può dirsi che “conducano un gioco perverso, non necessariamente concordato prima, in cui le due fonti si confermano reciprocamente e progressivamente”, perché non vi è alcuna prova che Andriotta abbia conosciuto le dichiarazioni di Scarantino e quest’ultimo quelle di Andriotta nel brevissimo lasso di tempo intercorso tra le dichiarazioni di Scarantino del 6 settembre, primo interrogatorio nel quale questi fa i nomi che Andriotta ripeterà qualche settimana dopo, ma che non vi è neppure alcuna ragionevole possibilità di ritenere che i due abbiano potuto scambiarsi messaggi o prendere accordi per concordare le rispettive dichiarazioni. Quelle della Corte di primo grado sono quindi illazioni prive di riscontro e di supporto di qualsiasi genere nel materiale probatorio.

Oltretutto si deve ritenere che i nomi di Cancemi, Ganci e degli altri collaboratori non potevano essere stati appresi da Andriotta dai giornali perchè evidentemente la notizia di questa nuova dichiarazione di Scarantino non era uscita sui media, atteso il carattere di estrema riservatezza di essa e la necessità di compiere accurate indagini che imponevano il rispetto assoluto del segreto, protrattosi ben oltre il tempo delle dichiarazioni di Andriotta (settembre-ottobre 1994).

Gli interrogatori di Cancemi e degli altri collaboratori, susseguenti alle dichiarazioni di Scarantino, sono del novembre 1994 e i confronti furono effettuati il 13 gennaio 1995.

Tutte queste attività richiedevano evidentemente il più assoluto segreto per garantire la genuinità dell'indagine.

Andriotta dunque non può avere appreso dai giornali la notizia della riunione e della partecipazione ad essa di Ganci, Cancemi, Di Matteo e La Barbera e non può avere appreso da Scarantino, verosimilmente nell'agosto del 1994, quando questi ancora viveva in una struttura della polizia, la notizia che egli si apprestava a fare quei nomi. Né può averla appresa dopo il 12 settembre e cioè dopo gli interrogatori di Scarantino che avevano introdotto quella novità, appunto perché appare impensabile che Andriotta detenuto abbia potuto apprendere il contenuto delle dichiarazioni di Scarantino, a sua volta detenuto e controllato a vista.

La conseguenza necessaria di questi rilievi è che Andriotta ha avuto le notizie sulla riunione, di cui ha parlato nel corso del suo esame dibattimentale, da Scarantino durante la comune detenzione a Busto Arsizio e che quindi la circostanza della riunione fu riferita da Scarantino in tempi non sospetti nel contesto delle altre confidenze che hanno avuto positivo riscontro e nel contesto di un racconto coerente e sufficientemente specifico sul furto dell'autovettura, il suo successivo trasporto nell'autocarrozzeria di Orofino, l'imbottitura di esso con esplosivo, la sostituzione delle targhe ed il successivo trasporto sul luogo del delitto, in costanza di un'intercettazione telefonica abusiva, utile per l'esecuzione della strage.

Rispetto ai primi frammentari accenni a questi momenti della partecipazione di Scarantino al delitto, l'episodio della riunione costituiva il prodromo che diventava necessario riferire nel momento in cui Scarantino avvertì l'esigenza di aprirsi ancora di più con l'amico dopo

l'arresto di Orofino e di esporgli in modo più organico i termini del suo effettivo coinvolgimento nella strage di via D'Amelio.

Se dunque la chiamata in correità di Scarantino nei confronti di Cancemi e degli altri (a parte Brusca la cui chiamata è una conseguenza obbligata delle prime ed ha, come si è visto, un altro movente) deve ritenersi “falsa”, tale falsità si estende alla confidenza che egli aveva reso ad Andriotta.

Ma in questo luogo ed in questa fase soltanto si giustifica un volontario depistaggio di Scarantino poiché, confidandosi con Andriotta, egli deve necessariamente premunirsi contro una possibile propalazione delle sue confidenze da parte dello stesso Andriotta.

Scarantino sente il bisogno urgente di parlare e di confidarsi con Andriotta. Ma non può essere sicuro che Andriotta manterrà il segreto sulle sue confidenze.

In questo momento della sua esistenza è combattuto da due opposte esigenze: trovare la forza e le ragioni prevalenti per collaborare oppure aspettare ancora e attendere gli eventi.

Le confidenze ad Andriotta rispondono ad entrambe queste alternative: nel caso in cui Andriotta dovesse rivelarle, esse possono costringerlo a decidere per la collaborazione. Ma Scarantino non è ancora pronto ad affrontarne le conseguenze. Egli non vuol tagliarsi i ponti dietro le spalle; non vuole che le propalazioni di Andriotta gli impongano una collaborazione che potrebbe essere per lui impossibile, dato il rifiuto della moglie di seguirlo; d'altra parte non può neppure lasciare ad Andriotta una prova da usare contro la sua volontà. Ecco perché nel parlare della riunione, al frammento di verità, ancora inedito, di cui è portatore in esclusiva nell'area dei possibili collaboratori, egli aggiunge ad alcuni nomi veri ma scontati come quelli di Riina e Biondino, il nome di Aglieri che insieme al cognato considera i veri responsabili principali della strage, coloro che in essa l'hanno coinvolto in pieno (e di ciò egli ora si

rammarica) e per rispetto dei quali dovrebbe accettare un sacrificio che non sente di compiere, alcuni nomi verosimilmente falsi come quelli di La Barbera e Di Matteo. Questi nomi, se rivelati senza il suo supporto, avrebbero reso le dichiarazioni di Andriotta difficilmente utilizzabili perché in contrasto con la parola dei collaboratori stessi. E' del tutto evidente che se Andriotta fosse rimasto solo a sostenere la partecipazione di Cancemi, La Barbera e Di Matteo alla strage, l'intero suo contributo si sarebbe depotenziato notevolmente e gli stessi elementi di verità contenuti nel racconto di Scarantino sarebbero stati meno efficaci, frammisti a quegli altri privi di attendibilità. Quindi Scarantino, oltre a tacere la maggior parte dei nomi dei partecipanti alla riunione e al caricamento dell'autovettura, inserisce nel racconto ad Andriotta elementi probabilmente falsi per disinnescare i possibili effetti di una eventuale collaborazione di Andriotta che egli non volesse o non potesse confermare.

Che questo sia stato il 'modus agendi' di Scarantino si ha riscontro in un passo delle stesse dichiarazioni dell'ex collaboratore, passo che è stato poco valorizzato ma che acquista un'importanza decisiva alla luce delle considerazioni che stiamo svolgendo, in primo luogo per la data che esso porta: 21 ottobre 1994. Si tratta del primo verbale successivo alle rivelazioni sui collaboratori di giustizia nel quale, ricordiamo, afferma:

Spontaneamente lo SCARANTINO dichiara: Ho chiesto di conferire con urgenza con uno dei Magistrati che si occupano delle indagini conseguenti alle mie dichiarazioni, per riferire una particolare circostanza che mi crea preoccupazione e che in qualche modo ritengo abbia potuto influire sul comportamento da me tenuto in questi mesi di collaborazione con l'A.G.. A tale proposito, debbo chiarire che io avevo già cominciato a maturare il mio intento di collaborare con la giustizia vari mesi prima della fine di Giugno di quest'anno. Tuttavia ero trattenuto soprattutto dalla preoccupazione di dovere necessariamente accusare mio cognato Salvatore PROFETA cui, come ho più volte spiegato, ero e sono particolarmente legato. Nei mesi in cui ero combattuto e non sapevo risolvermi a prendere una decisione, subivo anche la pressione psicologica che

mi veniva dal mio avvocato di allora che era anche il difensore di PROFETA. Il legale mi diceva sempre che non dovevo preoccuparmi perché il processo sarebbe andato bene, ma la verità, secondo me, era che lui stesso avvertiva il pericolo che io potessi incominciare a collaborare. Ciò divenne evidente dopo l'arresto del PROFETA, perché proprio allora l'Avv. PETRONIO mi cominciò a chiedere con chi avessi parlato ed a chi avessi raccontato, nel carcere di Busto Arsizio, le cose che nell'ordinanza di custodia cautelare risultavano essere state riferite da una persona di cui si ometteva di indicare il nominativo. Praticamente l'avvocato alludeva ad ANDRIOTTA, di cui però ancora non conosceva il nome. Io, per giustificarmi, feci presente che ero solito parlare a voce alta anche da solo e che in quel carcere erano tutti "spioni", perché c'erano vari detenuti, dei quali feci a caso i nomi, che ascoltavano e potevano poi riferire ciò che io dicevo. Tra i vari nomi che feci, indicai pure l'ANDRIOTTA, precisando che era quello della cella accanto alla mia. In epoca successiva, durante l'udienza preliminare, l'avvocato mi chiese se a Pianosa io avessi reso a qualcuno delle dichiarazioni che lui non conosceva. Io, che già meditavo di intraprendere la via della collaborazione, per sviarlo gli dissi che pensavo di fare il "falso pentito", fornendo dichiarazioni parzialmente vere ed altre false. In pratica, io capivo che l'avvocato e i miei familiari avevano intuito che io mi accingevo a iniziare una vera e propria collaborazione e intendevo tranquillizzarli sotto questo aspetto. Dovete capire, insomma, che con il mio avvocato di quel tempo io ho avuto numerosi colloqui e che oggi io temo che lui, per tutelare la posizione di Salvatore PROFETA, possa servirsi di queste conoscenze "infangandomi" come uomo e come collaboratore, soprattutto in questo momento in cui è in corso il dibattimento che mi vede come imputato.

Scarantino afferma qui di avere pensato prima dell'inizio della collaborazione a fare il "falso pentito" e a mescolare circostanze vere ed altre false e ha paura che di queste confidenze fatte al precedente difensore di fiducia questi possa avvalersi per screditarlo come collaboratore di giustizia.

È realistico pensare che Scarantino abbia veramente dato corso al suo proposito nel corso delle confidenze ad Andriotta, per continuare a conservare il suo rango di uomo d'onore anche dopo le eventuali propalazioni di quest'ultimo e fino a quando non avesse deciso di collaborare ma soprattutto per evitare che le sue confidenze con Andriotta potessero

arrecare danni irreversibili alla posizione processuale di Profeta. E' ancora realistico pensare che, ove avesse deciso di non dar corso al proposito della collaborazione, egli avrebbe ammesso di avere parlato con Andriotta raccontandogli solo delle bugie tra le quali quelle della partecipazione alla strage dei collaboratori, finendo in tal modo con intorbidare e rendere inefficaci le dichiarazioni di Andriotta, chiudendo quel varco che con le sue stesse propalazioni aveva aperto.

Ma quando Scarantino decide di collaborare egli si trova di fronte al problema dell'uso che potrebbe essere fatto delle dichiarazioni di Andriotta e degli elementi di falsità che egli aveva inserito nelle confidenze a quest'ultimo.

Egli nei primi esami rivela tutti e soltanto i nomi veri, i nomi per i quali esistevano riscontri e che si inseriscono organicamente nella logica del racconto.

Poi si trova di fronte all'alternativa se ammettere di avere reso alcune false dichiarazioni ad Andriotta o procedere sulla via della piena corrispondenza con quelle che immaginava fossero o sarebbero state le dichiarazioni di Andriotta il quale avrebbe certamente confermato quello che egli gli aveva effettivamente detto. Scarantino sceglie di confermare tutto, anche le false dichiarazioni ad Andriotta, temendo che le difese avrebbero potuto speculare sulle sue presunte falsità ad Andriotta e sull'ipotesi del falso pentito.

Scarantino teme ogni forma di colpo basso, dichiara di avere paura che il suo ex difensore avvocato Petronio possa screditarlo come collaboratore, eventualmente costruendo false prove ed utilizzando a sostegno di queste le sue stesse confidenze al difensore del periodo in cui aveva dovuto occultare, anche con il pretesto del "falso pentito", le confidenze ad Andriotta che la difesa di Profeta aveva chiaramente compreso quale origine avessero.

Fatto un rapido calcolo, secondo la sua logica, la sua mentalità e i suoi pregiudizi, dei costi e dei benefici delle alternative – dichiarare di avere in parte mentito ad Andriotta o confermarne in toto le dichiarazioni -, sceglie la linea della perfetta corrispondenza a verità di tutto ciò che aveva riferito ad Andriotta, ritenendo che la conferma da parte di Andriotta delle sue dichiarazioni potesse essere la miglior garanzia contro i tentativi di screditamento da parte degli accusati, preparandosi poi a sostenere il confronto con i collaboratori nella speranza che la smentita da parte di costoro potesse nuocergli meno della messa in discussione della verità delle sue propalazioni ad Andriotta.

E' questa la sola plausibile spiegazione dell'inserimento a partire dal 6 agosto tra i partecipanti alla riunione di quei nomi che non aveva fatto all'inizio della collaborazione (24 giugno 1994) ma che trovano però conferma nelle dichiarazioni di Andriotta e dal quale era prevedibile sarebbero comunque usciti.

Scarantino non aveva avuto la presenza di spirito di chiarire sin dal 24 giugno che ad Andriotta aveva fatto dei nomi falsi per depistarlo. In quel momento cercava di essere il più fedele possibile (a parte la questione della data e del luogo di consegna da parte di Candura della 126, circostanze non essenziali sulle Scarantino riteneva di dovere dire una parziale verità ancora una volta per tutelare la propria immagine di uomo d'onore). E' solo dopo alcune settimane dall'inizio della collaborazione che ritiene di integrare le originarie autentiche e lineari dichiarazioni con tutti gli elementi che aveva riferito ad Andriotta per non trovarsi in contrasto con quest'ultimo.

Si è trattato quindi di una scelta che Scarantino ha ritenuto, erroneamente, essere obbligata per tutelare la sua attendibilità.

Si consideri che le nuove dichiarazioni sono perfettamente scindibili da quelle originarie e che l'espunzione di esse non influisce affatto sulla

affidabilità logico-giuridica delle prime dichiarazioni. Non si può quindi ritenere che Scarantino le abbia rese per annullare gli effetti della prime. Mentre infatti ad Andriotta non aveva affatto detto né aveva fatto i nomi degli esponenti dei due mandamenti che avevano partecipato alla fase esecutiva, ragion per cui quei nomi avevano un complessivo scarso significato, con l'inizio della collaborazione il racconto di Scarantino aveva assunto una coerenza ed una perspicuità assolute e quelle inserzioni tardive appaiono chiaramente per quello che sono: aggiunte posticce che il collaboratore inserisce per non correre il rischio di dover spiegare le ragioni vere per le quali aveva fatto quei nomi ad Andriotta.

Se poi si volesse proprio sostenere che la scelta di Scarantino di inserire quei nomi sia dipesa anche da un momento di demoralizzazione, dalla scelta di inserire anche durante la collaborazione false piste per assicurarsi una via di fuga nel caso di una sopravvenuta insostenibilità della scelta collaborativa, non v'è ragione per pensare ad inesistenti complotti con Andriotta: Scarantino aveva già pronte le dichiarazioni che aveva reso in carcere ad Andriotta e ripeterle sarebbe potuto servire per sostenere una eventuale futura ritrattazione. In questo senso la tesi della necessità di allinearsi ad Andriotta per sostenere la propria attendibilità e la tesi del volontario inserimento di un elemento falso, nell'eventualità di essere costretto a ritrattare, eventualità che come sappiamo Rosalia Basile prospetta sin dal colloquio a Pianosa del 16 luglio, non sono affatto contraddittorie ma appaiono come espressione di una effettiva duplicità delle ragioni interiori dello Scarantino, scisso tra la sua volontà di collaborare fedelmente e di assolvere all'impegno preso con lo Stato, e le resistenze e le pressioni familiari e ambientali per costringerlo alla ritrattazione. Avendo mentito una volta ad Andriotta per inquinare le indagini, quello stesso elemento poteva rientrare, dopo l'inizio della collaborazione, da un lato per non contraddire il collaboratore che lo

riscontrava e dall'altro perché avrebbe potuto continuare a svolgere la sua funzione ove fosse stato costretto a ritrattare.

Deve però osservarsi che dopo il 12 settembre la volontà di Scarantino di collaborare diventa assai più salda e risoluta. Egli abbandona l'ipotesi di inquinare le sue dichiarazioni con mirate false indicazioni. Quell'ipotesi di mirata, chirurgica opera di demolizione della sua attendibilità che poteva ritenersi iniziata il 6 settembre cessa nel giro di poche settimane.

Già nell'interrogatorio del 5 ottobre appare evidente come Scarantino abbia compiuto un tentativo di ridimensionare le dichiarazioni precedenti sui collaboratori, cercando di spiegare che aveva avuto solo l' "impressione" della partecipazione di Cancemi, La Barbera e Di Matteo, impressione favorita dai commenti di La Mattina e Natale Gambino dai quali aveva sentito parlare in termini oltremodo elogiativi di Santineddu Di Matteo e Iachino La Barbera mentre attendevano all'esterno la fine della riunione. Scarantino ha cercato qui di ridimensionare, contraddicendosi, le precedenti dichiarazioni del 6 settembre.

Da quel momento in avanti si è reso conto che le sue strategie mentali, i suoi calcoli e le sue incertezze non avrebbero potuto giovargli e ha scelto di difendere in toto tutte le sue precedenti dichiarazioni (salvo la necessitata indicazione su Brusca) che contenevano una tale quantità di elementi di verità, come egli stesso si è più volte sforzato di ricordare, da permettergli di passare indenne alle contestazioni su quelle indicazioni false ma prive di alcuna influenza sul contenuto fondamentale delle altre dichiarazioni.

L'effettiva tenuta della riunione di cui ha parlato Scarantino trova conferma e riscontro in tutta una serie di elementi che fanno apparire la falsità su Di Matteo e La Barbera ed eventualmente anche su Ganci e Cancemi del tutto secondarie ed influenti sulla solidità della confessione di Scarantino e delle parti delle sue chiamate in correità che hanno trovato ampi e concreti riscontri.

Abbiamo già detto che il senso della riunione e la sua necessità non vengono meno escludendo da essa i nomi di coloro la cui partecipazione è dubbia e smentita. Al contrario, è la prova che su quelle persone Scarantino ha probabilmente mentito a ridonare coerenza alla sua iniziale versione dei fatti.

Né può dirsi che avendo Scarantino mentito con le dichiarazioni del 6 settembre abbia mentito sempre.

Abbiamo rilevato che l'insieme del contributo collaborativo di Scarantino si è progressivamente rinforzato e ha acquisito rigore e coerenza, malgrado la presenza di quell'elemento estraneo che esso per forza di cose si è dovuto portare dietro fino al termine. La stabilizzazione del contributo di Scarantino, a partire da un determinato momento, e l'isolabilità di quelle dichiarazioni, la cui origine e ragion d'essere, rispetto alle restanti parti della collaborazione, abbiamo indicato, permette di passare al vaglio dei riscontri esterni che confermano l'affidabilità generale delle dichiarazioni di Scarantino.

Prima di concludere il capitolo dobbiamo peraltro affrontare tre altri argomenti:

- Il diverso valore delle dichiarazioni di Scarantino su Cancemi e Ganci rispetto a quelle su Di Matteo, La Barbera e Cancemi;
- Il senso che deve essere attribuito alla conferma integrale da parte di Scarantino di tutte le sue precedenti dichiarazioni nel momento in cui ha rinnegato la precedente ritrattazione;
- Il riscontro fondamentale alla storicità della riunione, avendo Scarantino attribuito al Riina determinate espressioni che rivelano il movente reale profondo della strage, che Scarantino non poteva assolutamente conoscere e che ha mostrato tuttora di non avere compreso, avendo sempre ripetuto la frase ascoltata dalla bocca di Riina senza accennare minimamente ad una sua consapevolezza del significato di essa.

Come si è già osservato incidentalmente, la presenza di Cancemi e Ganci alla riunione presso la villa di Giuseppe Calascibetta non appare improbabile come quella di La Barbera Di Matteo e Brusca.

Posto che una prova positiva della falsità delle dichiarazioni di Scarantino non sussiste, si è ritenuto che anche queste indicazioni non siano attendibili perché anch'esse tardive, smentite dal Cancemi e accompagnate dall'iniziale mancato riconoscimento fotografico di Raffaele Ganci nell'interrogatorio del 29 giugno 1994, ripetuto poi positivamente nel corso dell'interrogatorio del 6 settembre.

Sappiamo come Scarantino ha giustificato tale mancata ricognizione: aveva paura delle ritorsioni di un personaggio violento e feroce come Ganci che non avrebbe avuto alcuno scrupolo a compiere vendette trasversali contro i suoi figli e i componenti della sua famiglia.

Sta di fatto che Ganci e Cancemi, a differenza di Brusca La Barbera e Di Matteo, alla strage di via D'Amelio hanno effettivamente partecipato, come ora sappiamo. E sta pure di fatto che Cancemi al momento del confronto con lo Scarantino non aveva ancora confessato la sua partecipazione alla strage, come farà invece successivamente.

I risultati del confronto con Scarantino non possono considerarsi decisivi perché in quel periodo Cancemi (e ne abbiamo compreso le ragioni) si ostinava ancora a negare la sua partecipazione alla strage.

E' vero che ora Cancemi ha ammesso di avere partecipato sia alla deliberazione della strage, sia insieme al Ganci alla fase esecutiva e che egli non avrebbe più alcun interesse a negare la partecipazione alla riunione. Purtroppo resta il fatto che Cancemi e Ganci, avendo partecipato alla fase esecutiva della strage avevano titolo a partecipare alla preliminare riunione esecutiva e di coordinamento.

Si può sostenere che non vi era necessità della partecipazione anche di Cancemi e Ganci, data la presenza alla riunione di Biondino che avrebbe svolto il ruolo di coordinatore e di raccordo fra i gruppi incaricati delle diverse fasi e dei diversi segmenti dell'azione. Ma ciò non impedisce che due capi del calibro di Cancemi e Ganci, tra i più vicini al Riina e che con lo stesso avevano partecipato nelle settimane precedenti a diverse riunioni nelle quali la decisione di dare corso alla strage aveva preso consistenza fino a dare luogo ad una vera e propria corsa contro il tempo, fossero invitati a partecipare ad una riunione nella quale gli aspetti propriamente organizzativi ed esecutivi si intrecciavano con i ragionamenti sulla necessità di eseguire la strage in modo assolutamente efficiente ed in tempi assai rapidi, in relazione alle esigenze strategiche che Riina aveva rappresentato.

In una riunione, sia pure solo esecutiva, nella quale il fattore tempo era una variabile strategica in relazione agli obiettivi che Cosa nostra si prefiggeva, la partecipazione di alcuni dei più prestigiosi e fedeli capi vicini al Riina doveva evidentemente servire anche a fare il punto sulle ragioni strategiche sottostanti non solo all'esecuzione della strage ma anche, più incisivamente, ai tempi imposti dal Riina, in modo che fossero chiari a tutti gli obiettivi che si perseguivano, lo stato della trattativa cui era finalizzata la strage, e che le informazioni più delicate fossero comunicate a coloro che, incaricati dell'esecuzione, con il fattore tempo dovevano fare i conti.

Calogero Ganci ha ricordato che il padre nel corso di una conversazione gli aveva fatto capire che egli ed il Cancemi erano bene informati sulla fase esecutiva della strage ("meno male che Cancemi non parla della strage di via D'Amelio"). Da quella frase del padre Calogero aveva capito che Raffaele Ganci ed il Cancemi erano coinvolti pesantemente, non solo come mandanti ma anche come esecutori materiali, nella strage.

Calogero ha pure riferito che il Biondino aveva invitato Cancemi e Ganci a partecipare anche alla fase organizzativa. Raffaele Ganci e Cancemi avevano declinato l'invito ma non in modo definitivo, essendo rimasti d'accordo di vedersi se ve ne fosse stata la necessità.

Anche questo accenno di Calogero rivela come in tempi che appaiono sufficientemente retrodatati rispetto al 19 luglio 1994 Ganci e Cancemi erano stati sollecitati a partecipare personalmente all'organizzazione del delitto. Il collaboratore ha parlato di "pochi giorni prima" ma questa formula vaga e aperta si presta a coprire anche una riunione che si fosse tenuta fino a quindici giorni prima del delitto.

Di più, Calogero Ganci ha rivelato che suo padre gli aveva fatto chiaramente intendere di non avere condiviso la scelta affrettata di Riina di procedere alla nuova strage, pur avendo finito con l'accodarsi ad essa ("purtroppo le decisioni sono state queste").

Dunque da Calogero Ganci apprendiamo che Cancemi e Raffaele Ganci erano stati invitati a partecipare alla riunione organizzativa; che essi avevano partecipato da protagonisti alla fase esecutiva e che Ganci non esitava a manifestare la non condivisione della decisione di Riina di procedere all'esecuzione della seconda strage dopo quella di Capaci. Si tratta di elementi di fatto che appaiono perfettamente compatibili con quanto ha dichiarato Scarantino a proposito della presenza di Cancemi e Ganci alla riunione in casa Calascibetta e soprattutto con il fatto che sempre Scarantino attribuisca a Raffaele Ganci, il capo più autorevole dopo Riina, il posto all'altro capo della tavola e che proprio a Ganci attribuisca quel commento preoccupato sui possibili effetti della strage ("ca succede un bordello") che è assolutamente in linea con l'opinione che Ganci aveva manifestato a Cancemi al termine di una delle riunioni alla quale avevano in precedenza partecipato con Riina.

Tale compatibilità si connette con quanto affermato da Scarantino sin dal momento del confronto con Cancemi: nel corso di un preliminare colloquio investigativo aveva chiesto di incontrare Cancemi (la richiesta sottendeva una spiegazione del silenzio sulla partecipazione alla riunione). Questa affermazione di Scarantino è contenuta nel verbale del 13 gennaio 1995 ed è stata ripetuta nel corso del dibattimento di primo e di secondo grado. Appare difficile credere che Scarantino abbia potuto inventarsi anche questa circostanza, pur se essa non è stata confermata dal dr. Bo (ma di questa risposta negativa abbiamo dato una spiegazione che non implica mendacio da parte di Scarantino), che abbia potuto pensare a questo raffinatissimo modo per mostrare la sua buona fede nei confronti del Cancemi. Anche perché Scarantino questa richiesta l'aveva fatta proprio nei confronti del Cancemi e non degli altri due collaboratori pure chiamati in correità.

Sulla base di questi elementi non è affatto possibile escludere che Scarantino abbia in realtà detto la verità in questo frammento del suo racconto che concerne Cancemi e Ganci, tenuto conto che dal confronto con Cancemi Scarantino non esce affatto smentito.

Se, quindi, gli elementi quasi certamente spuri del suo racconto si limitano a La Barbera e Di Matteo, appare anche possibile ipotizzare che Scarantino potrebbe davvero avere equivocato, secondo quanto dallo stesso affermato nell'interrogatorio del 5 ottobre sulla presenza di Di Matteo e La Barbera alla riunione nella villa Calascibetta, avendo pensato di riconoscere in costoro, di cui evidentemente molto si parlava all'interno dell'organizzazione dopo la strage di Capaci, le due persone esterne al gruppo della Guadagna e di Brancaccio che aveva notato partecipare alla riunione, e su quella di Di Matteo nell'autocarrozzeria di Orofino.

In questa ipotesi si dovrebbe pensare che Scarantino, parlando con Andriotta dei partecipanti alla riunione in casa Calascibetta, si era limitato

a riferire i nomi di personaggi esterni al gruppo della Guadagna e di Brancaccio con i quali aveva consuetudini di vita e lunga amicizia per evitare di coinvolgere questi ultimi, nel momento in cui forte si faceva in lui l'esigenza di parlare e di comunicare le gravi informazioni di cui era in possesso sugli autori della strage di via D'Amelio.

Quanto poi al saluto che il Di Matteo gli avrebbe rivolto all'uscita dalla riunione ("ciao Enzo") è possibile pensare che Scarantino si sia lasciato prendere la mano e che convinto della presenza del Di Matteo si sia lasciato andare ad una piccola bugia per rafforzare il suo discorso.

Sta di fatto che la grinta e la decisione con cui Scarantino ha difeso le sue posizioni nel corso del confronto non permettono di escludere che Scarantino si sia soggettivamente convinto che alla riunione fossero davvero presenti Di Matteo e La Barbera.

L'introduzione di una tale ipotesi alternativa deve evidentemente misurarsi con la spiegazione di quale possa essere ancora oggi la ragione per la quale Cancemi neghi la sua partecipazione alla riunione.

Deve rilevarsi, anzitutto, come sia assolutamente sintomatico che Cancemi, pur negando la sua partecipazione alla riunione, indichi tra gli autori della strage proprio i più importanti tra i partecipanti alla riunione indicati da Scarantino, con la sola eccezione del Tinnirello.

Nel corso del primo confronto del gennaio 1995, a Scarantino che gli contestava di tacere sulla riunione per cercare di salvare Aglieri Greco Graviano e Tagliavia, Cancemi replicava a muso duro di averli invece già indicati come responsabili della strage, lasciando sul punto senza argomenti lo Scarantino.

Si deve allora ritenere che Cancemi neghi anche oggi la sua partecipazione alla riunione per vergogna, per ridimensionare il suo contributo morale alla perpetrazione della strage, per non ammettere di essere stato colto in

mendacio da un personaggio come Scarantino che Cancemi ha mostrato di disprezzare e, in definitiva, per non perdere credibilità.

Ma si può anche ritenere che Cancemi abbia cercato di ridimensionare la sua partecipazione e implicazione nella strage di via D'Amelio per non essere costretto a riferire fatti, circostanze e discorsi tenutisi nel corso di quella riunione, troppo scomodi e compromettenti per essere riferiti liberamente in un'aula di giustizia.

D'altra parte Cancemi ha già sperimentato sulla sua pelle quale tasso di sospetto si sia addensato sul suo capo nel momento in cui ha accostato a Cosa nostra personaggi eccellenti del panorama politico italiano.

E' possibile che, memore dell'esperienza di Buscetta, abbia cercato di salvare la sua attendibilità, tacendo anziché parlando della sua partecipazione a quella riunione.

Esaminate in questa luce è possibile osservare come le dichiarazioni di Scarantino si avvicinino molto all'attendibilità totale.

E' poi pienamente comprensibile che Vincenzo Scarantino, nel momento in cui ha voluto ritrattare la ritrattazione, abbia voluto riportare le lancette dell'orologio del suo contributo alla prova al 14 settembre 1998.

Se prescindiamo dall'ipotesi che abbiamo da ultimo formulato, Scarantino deve essersi reso conto che ulteriori modifiche delle sue precedenti dichiarazioni avrebbero dato luogo ad ulteriori speculazioni sulla sua attendibilità e sulle ragioni occulte, interessate e opportunistiche che avrebbero potuto essere addotte a spiegazione della sua improvvisa resipiscenza.

Non c'è dubbio che se Scarantino avesse confermato le proprie dichiarazioni precedenti alla ritrattazione, escludendo soltanto la partecipazione alla riunione di Brusca, Cancemi, Di Matteo, La Barbera e

Ganci, sarebbe stato agevole e per certi aspetti legittimo addurre a sospetto una tale improvvisa resipiscenza.

Non sappiamo se Scarantino sia stato in grado di elaborare siffatte mosse tattiche o se egli abbia voluto confermare ciò di cui è intimamente convinto.

E' probabile che Scarantino nella sua rozza mentalità sia convinto di dovere evitare ogni contraddizione e ogni negazione di quanto affermato in precedenza per acquistare o conservare credibilità. Ed è anche certo, come abbiamo visto, che egli non sappia articolare tattiche simulatorie e menzognere.

E' anche possibile che abbia avuto pudore nello spiegare le ragioni per le quali aveva deciso di mentire con riferimento a quelle chiamate in correità spurie.

Molte le ipotesi che possono farsi e tra loro alternative. Ma il dato da considerare resta che Scarantino con il suo ritorno alla collaborazione ha dimostrato di non avere nulla da aggiungere a quanto aveva dichiarato prima; di avere assimilato la lezione della recente legge sui collaboratori di giustizia per la quale una verità fuori tempo massimo è una non verità e per questo probabilmente ha voluto evitare di essere coinvolto in nuove polemiche, di essere oggetto di nuove insinuazioni, sospetti, accuse e così via. Si è limitato a dichiarare e a indicare i fatti rilevanti per dimostrare che la sua ritrattazione era falsa e frutto di corruzione e violenza, limitandosi in definitiva a mettere un suggello su una verità già acquisita e a permettere alla Corte di avere un contatto diretto con lui dal quale è stato possibile apprezzare evidenti accenti di verità e le cause prossime e remote del percorso tormentato della sua collaborazione, pure di fondamentale importanza.

Depurato dalla falsa ritrattazione di Scarantino e arricchito dalla prova certa delle manovre poste in essere dagli imputati o nell'interesse degli

imputati per ridurre al silenzio e all'impostura Scarantino, il giudizio di attendibilità dell'ex collaboratore ha ricevuto un nuovo apporto che non evita, come è giusto che sia, che del contributo di Scarantino si faccia esclusivamente l'uso legittimo che doveva farsi da prima del verificarsi dell'inquinante e deviante vicenda della sua ritrattazione.

L'ultimo argomento che questa Corte intende affrontare concerne un punto, già esaminato di sfuggita, che costituisce un elemento di fondamentale importanza a riscontro dell'intrinseca attendibilità di Scarantino ma anche come riscontro esterno alla veridicità della riunione presso la villa di Calascibetta.

Intendiamo dire che nel riferire sin dal 24 giugno sulla frase che aveva udito pronunciare a Riina, entrando sfrontatamente nella sala della riunione per prelevare una bottiglia d'acqua,⁴⁰⁰ Scarantino ha, senza rendersene conto, colto l'espressione con la quale Riina spiegava la reale ragione per la quale il dr. Borsellino doveva essere ucciso prima di ogni altro obiettivo designato in precedenza e perché dovesse essere ucciso subito, prima cioè che l'evolversi della situazione rendesse impossibile l'attuazione del piano. Abbiamo detto che per il popolo degli "uomini d'onore" e degli avvicinati di basso livello nella piramide dell'organizzazione, categoria alla quale anche Scarantino apparteneva, il dr. Borsellino doveva essere ucciso per vendetta, "per pulirsi i piedi" in relazione al contributo che egli aveva dato alle indagini che avevano portato alla condanna nel maxi processo. Solo nei giorni successivi alla strage di Capaci era emersa una ragione assai più forte e impellente per sopprimere il dr. Borsellino, impedire che assumesse la carica di Procuratore nazionale antimafia che si stava profilando per lui in un modo tanto clamoroso quanto inatteso e imprevisto.

⁴⁰⁰ A questo proposito tutte le disquisizioni sul fatto che non fosse ammissibile che un semplice accompagnatore entrasse nella sala della riunione non tengono conto della ragione assolutamente contingente ed eccezionale di quell'ingresso. Non risulta dall'istruttoria che sia stata acquisita una prova contraria al verificarsi di analoghi episodi in altre occasioni, ferma la regola generale sulla riservatezza ed il divieto di *partecipazione* per non autorizzati.

Una tale causale, come abbiamo visto, era ignota ai più e dopo la smentita del dr. Borsellino poteva essere apparsa come una delle tante polemiche inutili tra ministri e CSM, destinata a non avere seguito immediato.

Eppure, da quel che racconta Scarantino, emerge che Riina dava ormai per certo che Borsellino sarebbe andato a lavorare a Roma, evidentemente alla Procura nazionale antimafia, se non fosse stato soppresso prima. Riina in quei primi giorni di luglio sa con certezza ciò che poteva essere conosciuto solo da pochissime persone e cioè la decisione di Paolo Borsellino di accettare la candidatura alla direzione della Procura antimafia dalla quale avrebbe potuto controllare tutte le indagini dalle quali la mafia lo voleva tenere lontano: l'inchiesta mafia e appalti, le connivenze nell'omicidio di Giovanni Falcone, le segrete manovre tra ambienti deviati delle istituzioni, della politica e dell'economia e Cosa nostra.

Queste informazioni di Riina costituiscono evidentemente il contenuto di quell'accenno percepito da Scarantino: “ questo si deve ammazzare subito perché **a Roma andrà a fare più danni di quel Falcone**, che è morto e stava pure restando vivo, **prendendo il suo posto**”.

Si tratta di espressioni che Scarantino attribuisce a Riina, di cui non si pone il problema di spiegare il significato, e che hanno nella loro sinteticità il significato di un messaggio completo.

Paolo Borsellino avrebbe fatto più danni di Giovanni Falcone a Roma, prendendo il suo posto.

Ora, siccome il posto di Falcone a Roma che Borsellino avrebbe potuto prendere, in base a quanto era emerso dalle polemiche giornalistiche dei giorni precedenti, era appunto quello di Procuratore nazionale antimafia che Falcone era destinato ad occupare, e non certo quello di direttore generale degli affari penali, per il quale nessuno di era sognato di pensare a Paolo Borsellino, ne consegue che Scarantino ci ha riferito, citando le frasi di Riina, il vero immediato e realistico movente della strage di via

D'Amelio: la sicura ascesa di Paolo Borsellino alla Procura nazionale antimafia per la quale evidentemente Riina aveva avuto notizie riservate che l'avevano indicata, non come una delle molte possibilità o come un'ipotesi che l'interessato stava valutando dopo averla inizialmente respinta, ma come una evenienza ormai certa, da impedire ad ogni costo, prima dell'effettivo trasferimento a Roma di Paolo Borsellino.

Sappiamo che il dr. Borsellino aveva già cominciato a discutere riservatamente con il capo della polizia la sua sistemazione logistica a Roma e che aveva quindi accettato l'idea di passare alla direzione della Procura nazionale antimafia ma sappiamo pure che tale decisione aveva tenuto assolutamente riservata, celandola persino ai più stretti collaboratori come il dr. Ingroia, anche per evitare che su di essa si concentrasse l'attenzione di Cosa nostra. Ciononostante Riina sapeva già dalla fine di giugno che il trasferimento a Roma di Paolo Borsellino doveva considerarsi cosa fatta, al punto da imprimere un impulso irrefrenabile all'organizzazione della strage, programmata inizialmente con tempi più lunghi, e da dire a Ganci che si assumeva personalmente la responsabilità di quell'anticipazione delle operazioni, in pratica della commissione della seconda strage a così breve distanza temporale dalla prima, circostanza che Raffaele Ganci temeva (per quanto risulta dalle dichiarazioni di Cancemi, di Calogero Ganci e dello stesso Scarantino) potesse portare a conseguenze negative per l'organizzazione.

Ora è impensabile che Scarantino abbia potuto ideare e inventare una formula così sintetica e al contempo così piena di informazioni riscontrate e vere nel discorso di Riina.

Uno Scarantino qualsiasi con la sua ignoranza, la sua assoluta estraneità agli affari politici dell'organizzazione, la sua incapacità di capire queste sottili e oscure manovre, non avrebbe mai realizzato che il pericolo maggiore che Paolo Borsellino poteva provocare all'organizzazione era

andare a sostituire Falcone a Roma, dove sostituire Falcone a Roma non poteva significare al ministero, non avendo alcun motivo Scarantino per pensarlo.

Come avrebbe potuto (da solo) Scarantino pensare che Borsellino stava per andare a Roma a sostituire Falcone e che da lì avrebbe fatto più danni di quell'altro? Come poteva avere da solo l'accortezza di pensare ad una così sottile spiegazione del movente della strage, quando nel suo ambiente il pensiero di Falcone e Borsellino era indissolubilmente legato alle indagini, agli arresti e alle condanne che essi avevano provocato e in ragione delle quali da tempo i due erano stati segnati e riscuotevano l'odio dei "picciotti" di Cosa nostra, che in questo vedevano la causale della uccisione dei due magistrati, come ci hanno del resto ricordato tutti i collaboratori di giustizia?

Ricordiamo che la frase di Riina che Scarantino riporta si trova già nel verbale del 24 giugno e quindi la sua genuinità deve ritenersi assoluta. Sembra alla Corte che questo elemento così semplice costituisca conferma che Scarantino, ricordando la riunione in quei termini, non possa che riferire ciò che ha veramente visto e udito e che la straordinaria convergenza delle frasi da lui riportate, attribuite a Riina e a Raffaele Ganci, con le reali opinioni dei due capi di Cosa nostra, tenute assolutamente riservate e del tutto al di fuori del livello di conoscenza e di riflessione di Scarantino, depongano in modo univoco per la verità del suo racconto in ogni sua parte.

A suggello dell' assunto conviene ricordare che tutti gli altri collaboratori che hanno faticosamente contribuito, in modo evidentemente meno organico, all'individuazione dei responsabili della strage, hanno finito con il confermare il quadro generale e le singole indicazioni di Scarantino, come abbiamo avuto modo di osservare nei capitoli precedenti, ragion per

cui può affermarsi che le dichiarazioni accusatorie dello stesso sugli odierni imputati hanno avuto solo conferme e nessuna smentita.

CAPITOLO DECIMO

I riscontri esterni alle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino

1. Premessa

La chiamata di correo ha valore di prova diretta nei confronti dell'accusato in presenza di tre requisiti da accertare in concreto.

Ci siamo fin qui occupati dei primi due requisiti, l'attendibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.

Dovremo ora occuparci dell'esistenza di riscontri esterni alla chiamata ovvero di elementi di prova esterni che convalidino le dichiarazioni del chiamante. Tali elementi hanno nel complesso la funzione di verifica esterna dell'attendibilità intrinseca e della credibilità soggettiva del dichiarante. Si tratta, come insegna la giurisprudenza, di elementi di prova di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purchè idonei alla funzione; non è necessario che afferiscano direttamente al thema probandum, e tanto meno che consistano in prove autonome della colpevolezza, posto che la chiamata di correo costituisce, se giudicata attendibile e individualmente riscontrata, prova piena della colpevolezza e non semplice indizio di per sé insufficiente

all'affermazione di responsabilità. (Cass. 18 gennaio 2000, Orlando).

Questa Corte per esigenze di garanzia non si è accontentata di meri riscontri esterni alla chiamata ma ha preteso di individuare, tra i molteplici riscontri esterni che convalidano la deposizione di Scarantino, anche alcuni specifici riscontri individualizzanti che si riferiscano cioè, precipuamente, alle singole persone dei chiamati in correità, secondo l'insegnamento della sentenza di legittimità già resa nel primo processo per la strage di via D'Amelio. Epperò l'ampiezza e la profondità dei riscontri generali alla chiamata di Scarantino permettono di ritenere provata la responsabilità anche con un solo riscontro individualizzante. La funzione del riscontro è pur sempre quella di rafforzare la credibilità della chiamata in correità che è essa stessa prova autosufficiente ai sensi dell'art 192/3 c.p.p., sicchè il riscontro probatorio non deve avere la consistenza di prova autosufficiente, in quanto l'effetto probatorio è dato dalla conferma specifica che esso fornisce alla prova diretta costituita dalla chiamata in correità.

Il riscontro deve essere "certo" ma non deve essere a sua volta riscontrato; deve essere attendibile ma non deve necessariamente essere confermato, a sua volta, da altri elementi e quindi la conferma che venga da un altro dichiarante della originaria chiamata in correità richiede solo un giudizio di attendibilità intrinseca della dichiarazione del secondo dichiarante e non necessariamente un ulteriore riscontro esterno a questo perché altrimenti si rischierebbe di imporre ciò che la legge, allo stato,

non dice e cioè l'obbligo di risalire nella catena dei riscontri fino all'individuazione di un riscontro di natura diversa dalla dichiarazione di conferma ed in definitiva alla ricerca di una prova autonoma, con totale svalutazione dell'efficacia probatoria della chiamata in correità o della chiamata da parte di un imputato di reato connesso o probatoriamente collegato.

L'efficacia come riscontro di altre dichiarazioni di analoga natura di quella che deve essere riscontrata sottostà esclusivamente alla condizione che possa escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori (Cass. 30 gennaio 1992, Altadonna, Cass. 22 settembre 1999, Greco).

E sempre la sentenza Altadonna, costituente nella materia una sorta di "leading case", ha stabilito un principio che deve essere applicato nella presente fattispecie: qualora le dichiarazioni accusatorie di un chiamante in correità risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obbiettività, ciò, rafforzando l'attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull'ulteriore riscontro da effettuare in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo.

Questa Corte, malgrado l'autorevole avallo del giudice di legittimità, non si asterrà tuttavia da un rigoroso impegno dimostrativo, imponendosi un criterio di giudizio severo anche al di là di ciò che la giurisprudenza richiede. E' tuttavia necessario quale debba essere secondo la legge vivente il rapporto minimo

che deve sussistere tra prova e riscontro ai sensi dell'art. 192 c.p.p. per poter considerare giudizialmente provato il fatto.

Non bisogna dimenticare che in un processo altamente significativo deciso da Cass. Sez. V penale 22 gennaio 1997, Sofri, si è addirittura sostenuto non solo, secondo consolidata giurisprudenza, che la conferma della chiamata di correo deve riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante, ma che la consistenza dei riscontri finisce con il riverberarsi sull'accertamento della credibilità e sull'attendibilità intrinseca, invertendo, in quel caso, per giungere all'affermazione di responsabilità, l'ordine logico giuridico di valutazione della prova ex art. 192/3 o, meglio, introducendo un sistema di valutazione ponderale dei tre momenti del percorso valutativo per effetto del quale la robustezza dei riscontri si rifletterebbe sul minor peso degli elementi a sostegno dell'attendibilità intrinseca e, viceversa, una consistente credibilità del dichiarante potrebbe giustificare un impegno valutativo più blando nella ricerca degli altri elementi di prova e nella lettura unitaria di questi e della chiamata.

Questa Corte, nell'aderire all'orientamento tradizionale, non può fare a meno di richiamare il caso sopra citato per rilevare come nel nostro caso, a differenza di quello, il bilanciamento di cui si fa menzione in quella sentenza non è a somma zero e quindi sufficiente, secondo quella pronuncia, per raggiungere la certezza

della prova, ma largamente positivo perché ad una elevatissima attendibilità del chiamante e della chiamata si associano imponenti riscontri estrinseci.

La qualità dei riscontri è naturalmente diversa a seconda della maggiore o minore capacità di essi di avvicinare l'accusato al fatto reato.

L'estensione dei riscontri di cui disponiamo è tuttavia amplissima. Essi si riferiscono tanto alla figura del chiamante in correità, alla sua storia criminale, al suo ambiente di riferimento a tutte le circostanze che lo stesso ha indicato e che rendono credibile la sua partecipazione al delitto nel ruolo descritto e accertato, quanto alle persone dei chiamati in correità; confermano il ruolo degli stessi nell'ambito del gruppo che ha realizzato l'attentato; confermano le indicazioni positivamente offerte dal collaboratore principale e avvicinano certamente i chiamati al delitto, rendendo credibile e confermato dall'esterno il ruolo da essi svolto secondo l'assunto dell'accusatore, e più in generale la diretta partecipazione degli stessi a fasi decisive dell'azione delittuosa.

Come si comprende, la massa dei riscontri varia e la loro progressione abbraccia ogni elemento delle dichiarazioni dello Scarantino, dai più generali a quelli più specificamente concernenti i singoli accusati.

Riserveremo a questa parte della trattazione l'analisi delle conferme relative alla posizione del chiamante, a quella dei chiamati, alla relazione degli stessi con il fatto di reato, ai rapporti

del chiamante con gli accusati, e quindi a tutti quegli elementi di conferma dell'attendibilità del soggetto, del suo racconto e del ruolo dei chiamati secondo quanto risulta dai capi di imputazione. Riserveremo alla parte relativa a ciascun imputato la disamina degli specifici riscontri individualizzanti con l'avvertenza che l'insieme dei riscontri valorizzati in questa parte consentirà di ritenere sufficiente la presenza di almeno un riscontro individualizzante per avere la conferma della attendibilità della prova costituita dalla chiamata in correità.

2. Le conferme alla situazione del mandamento di S. Maria del Gesù: posizione di Vincenzo Scarantino nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, partecipazione ai delitti dell'organizzazione, appartenenza all'organizzazione e posizione dei singoli chiamati in correità.

Nella corso della precedente esposizione abbiamo in numerosi luoghi dato conto della prova di fatti che costituiscono riscontri esterni alle dichiarazioni di Scarantino sui punti oggetto di questo paragrafo. Dobbiamo pertanto operare, per non appesantire ulteriormente l'esposizione, degli opportuni rinvii.

E' corretto affermare che ogni accertamento diretto a riscontrare le affermazioni di Vincenzo Scarantino ha dato esito positivo e che il quadro globale dei riscontri dimostra la perfetta conoscenza da parte del collaboratore dell'ambiente mafioso di appartenenza,

la piena corrispondenza della affermazione di Scarantino ai dati fattuali oggetto delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni abbiamo esaminato, e agli accertamenti della polizia giudiziaria

Andando per estrema sintesi dobbiamo rinviare all'esposizione svolta nel primo capitolo delle dichiarazioni dei singoli collaboratori di giustizia assunti in questo processo. Nel corso di quella esposizione abbiamo messo man mano in evidenza i più significativi e di maggiore evidenza elementi a riscontro delle dichiarazioni di Scarantino. Ma anche quando quella convergenza non è stata sottolineata è sufficiente richiamare quelle deposizioni per rilevare l'assoluta direzione comune delle dichiarazioni dei collaboratori che hanno riferito sugli odierni imputati, chiamati in correità da Scarantino, le loro attività delittuose, la loro preminenza all'interno dell'organizzazione mafiosa di appartenenza, sul ruolo svolto al vertice dell'organizzazione, per avere chiaro come non una delle affermazioni di Scarantino sia in contrasto con quelle dei collaboratori ad altissimo tasso di credibilità escussi in questo processo.

Richiameremo qui, in sintesi, per la rilevanza del loro contributo e per la storica appartenenza al mandamento di S. Maria di Gesù, i contributi di Marino Mannoia, Augello e Contorno.⁴⁰¹

Questa sintesi presuppone pur sempre il resoconto analitico dei suddetti collaboratori di giustizia che abbiamo svolto nel primo capitolo.

⁴⁰¹ Anche il racconto di Candura, come sappiamo, si incrocia con quello di Scarantino in tutta una serie di punti che abbiamo sottolineato.

Francesco Marino Mannoia ha dunque confermato le dichiarazioni di Scarantino sulle seguenti circostanze:

- a. I rapporti tra Carlo Greco e Salvatore Profeta soci da sempre nel comune traffico di stupefacenti, al punto che Greco riservava a Profeta detenuto la metà degli utili.
- b. La circostanza che Ignazio Pullarà e Carmelo Zanca, esponenti di primo piano del mandamento, trascorrevano la loro latitanza nell'abitazione di Rosario Scarantino a conferma del grado di adesione dei fratelli Scarantino all'organizzazione mafiosa e della fiducia che in questo clan veniva riposta da tempo dai massimi esponenti dell'organizzazione.
- c. L'esistenza di rapporti di amicizia frequentazione e compartecipazione ad attività delittuose tra Aglieri, Greco, Calascibetta, La Mattina i fratelli Gambino e Vincenzo Scarantino.
- d. I luoghi di ritrovo pubblici dei boss della Guadagna (bar, ristoranti, vie, piazze) indicati da Scarantino.
- e. L'attività di corriere della droga svolta da Scarantino per conto della famiglia mafiosa.
- f. La fornitura di droga da parte di Carlo Greco a Scarantino. Circostanza che serve a riscontrare Scarantino quando afferma che aveva piena libertà di spaccio a Palermo perché autorizzato dai più importanti capi del mandamento, dai quali si riforniva per distribuire lo stupefacente.

- g. La comune presenza, in rapporti confidenziali e amichevoli, di Scarantino Aglieri e Greco nei bar di piazza Guadagna e nella sede del club dei tifosi del Palermo.
- h. L'assidua frequentazione da parte di Cancemi del quartiere della Guadagna per comuni imprese criminali con Greco e Aglieri.
- i. L'ascesa di Pietro Aglieri al vertice del mandamento della Guadagna anche per lo spessore criminale del nonno.
- j. Lo spessore criminale di Giuseppe Calascibetta e i collegamenti dello stesso con Aglieri, Carlo Greco e Profeta.

La chiamata di correo di Vincenzo Scarantino nei confronti di Pietro Aglieri e del gruppo della Guadagna è poi confermata dall'indicazione da parte del Mannoia degli ottimi rapporti mantenuti da costoro con i maggiori esponenti dell'organizzazione ed in particolare degli stretti rapporti tra Aglieri e Bernardo Provenzano.

Salvatore Contorno conferma Scarantino sulle seguenti circostanze:

- a. Tempi e modi dell'ascesa di Pietro Aglieri e di Natale Gambino.
- b. L'esistenza di tale Ignazio Ingrassia, uomo vicino a Stefano Bontade, soprannominato "U boia dei cani".
- c. Il bar Badalamenti e la macelleria Gambino come luoghi abituali d'incontro tra uomini d'onore.

- d. L'esistenza di una società tra Aglieri e Carlo Greco per il traffico di stupefacenti.
- e. Gli uomini più importanti dal punto di vista mafioso alla Guadagna: Aglieri, Calascibetta, Greco, Profeta (ai quali Scarantino attribuisce i gradi di capo, capodecina, vicecapo e consigliere).

Abbiamo visto quanto la collaborazione di Salvatore Augello si intrecci con quella di Vincenzo Scarantino.

Augello è stato il primo a riferire sugli stretti rapporti di amicizia e di "lavoro" di Scarantino con Aglieri e Greco, favoriti dal rapporto di affinità di Scarantino con Salvatore Profeta. Ha raccontato il dominio che gli Scarantino avevano sulla criminalità comune del quartiere, l'ampiezza dei loro traffici delittuosi, debitamente autorizzati dal vertice di Cosa nostra, e del traffico di stupefacenti che Scarantino poteva permettersi in tutti i quartieri della città. Scarantino, ricordiamo, ha citato questa circostanza come prova del suo riconoscimento ufficiale all'interno dell'organizzazione mafiosa. Augello ha puntualmente confermato.

Le dichiarazioni di Augello sul ruolo e sul traffico di stupefacenti degli Scarantino sono confluite nella sentenza irrevocabile di condanna di Scarantino per traffico di sostanze stupefacenti.

Augello riscontra ancora Scarantino laddove quest'ultimo si accusa del duplice omicidio Lucera.

Augello non solo ha spiegato perché Scarantino era stato l'assassino dei due Lucera e come altresì fosse ritenuto tale dai componenti della famiglia Lucera superstiti, ma ha raccontato pure come Giuseppe Calascibetta, parente dei Lucera, avesse accettato la mediazione di Aglieri e avesse fatto accettare ai parenti l'omicidio dei loro congiunti, esattamente come aveva affermato Scarantino.

Augello era stato colui che è intervenuto per primo sul luogo del delitto e aveva visto i cadaveri di Santo e Luigi Lucera. Ebbene, la descrizione dello stato dei cadaveri che ha offerto il Lucera è assolutamente coincidente con quella che ne ha dato Scarantino: Lucera Santo era sul primo letto con la "testa mozzata" ; dietro il secondo letto, a terra morto, c'era Luigi Lucera, "pieno di coltellate".

La corrispondenza con ciò che ha dichiarato Scarantino è assoluta.

La difesa ha prodotto il verbale di consulenza tecnica necroscopica svolta sui due cadaveri per dimostrare che le dichiarazioni di Scarantino erano state smentite dal consulente .

Ancora una volta la prova offerta si volge contro la tesi che vorrebbe sostenere.

Scarantino aveva affermato di avere usato un tagliabalsa molto affilato e di avere con quello tagliato il collo a Santo Lucera, tanto da avergli quasi staccato la testa dal capo. Lo stesso concetto ha usato l'Augello nel parlare di "testa mozzata".

Scarantino ha pure ricordato che l'altro Lucera era stato ucciso da Natale Gambino con un coltello da macellaio.

Puntualmente l'Augello parla a proposito di quest'ultimo di un cadavere "pieno di coltellate".

La relazione del consulente medico-legale sul cadavere di Lucera Santo rileva varie ferite al collo ed in altre parti del corpo da arma bianca; in particolare sulla faccia anteriore del collo un ampio e profondo squarcio delle dimensioni di cm 16X6 a maggior asse orizzontale. Lo stesso consulente ha specificato che la morte di Lucera Santo fu causata dalla lesione della carotide e della giugulare di sinistra prodotte da un colpo d'arma bianca.

La consulenza precisa che sul cadavere erano state riscontrate ferite di aspetto eterogeneo (Scarantino dirà che dopo il primo colpo mortale furono inflitte altre ferite per accelerare la morte). Quelle principali, delle quali ha parlato essenzialmente Scarantino, costituenti soluzioni di continuo -lineari a margini netti – presentavano le caratteristiche tipiche delle lesioni prodotte da "arma da taglio", strumenti che agiscono con un meccanismo di pressione e scorrimento tangenziale sui tessuti, recidendoli nettamente. Tipica arma da taglio viene considerata il "rasoio"... Le lesioni erano state prodotte, vibrando i colpi contro la vittima con direzione da destra verso sinistra. Sul cadavere erano state rilevate inoltre altre ferite con genesi in strumento da punta e taglio.

Riguardo all'identificazione del mezzo usato per l'omicidio il consulente ipotizzava l'impiego di "un'unica arma da punta e

taglio bitagliante alla punta per diventare monotagliante nella sua parte centrale.

E' del tutto evidente come, ai fini di una generale compatibilità del racconto di Scarantino con i dati oggettivi emersi dai rilievi del consulente tecnico, si possa ritenere che questi confermino in modo decisivo il racconto di Scarantino che ha dichiarato di avere avvicinato la vittima alle spalle, di averlo preso per la testa e di avergli tagliato il collo da destra a sinistra con il tagliabalsa fin quasi a recidere la testa.

Le condizioni del cadavere descritte dal consulente rispecchiano questa rappresentazione.

Il consulente ha parlato di un rasoio e di uno strumento da taglio o da punta e taglio. E non è chi non veda come il comune taglierino (micidiale e temuto strumento ordinariamente utilizzato nelle rapine in banca), strumento da punta e da taglio con lama bitagliante in punta, abbia tutte le caratteristiche indicate dal consulente per realizzare le ferite riscontrate sul cadavere.

Anche le ferite sul cadavere di Luigi Lucera, descritte dal consulente, sono perfettamente compatibili con l'impiego di un coltello da macellaio (il Lucera venne a morte per lesione dei vasi e degli organi del collo consecutivi a scannamento): il coltello impugnato e usato da Natale Gambino, titolare di una macelleria, secondo il racconto di Scarantino. L'arma mortale è indicata in uno strumento da punta e da taglio con lama da 2 cm .

Ma sussistono altri due riscontri fondamentali al racconto di Scarantino (e di Augello) sul duplice omicidio Lucera secondo quanto emerge dalla prodotta consulenza.

1. I due uomini avevano consumato di recente un pasto abbondante.
2. Il Lucera Luigi si trovava inoltre in uno stato di ebbrezza nel momento dell'agguato mortale.

Scarantino ha appunto ricordato che i due uomini erano rimasti nella casa dove avevano cenato con gli amici, che si erano quindi allontanati alla spicciolata, perché Lucera Luigi, che era solito ubriacarsi e parlare troppo e per questo doveva essere ucciso, *si era ubriacato anche quella volta* e per questo zio e nipote erano rimasti a dormire in quella casa. Ciò aveva reso necessario sopprimere entrambi. Il progetto originario era di tendere l'agguato al solo Luigi, allorquando si fosse allontanato da solo dal luogo del banchetto. Ciò spiega anche perché l'arma bianca usata da Scarantino per uccidere Lucera Santo fosse un semplice tagliabalsa e non un vero e proprio coltello come quello usato contro Luigi.

Ancora una volta totale riscontro alle dichiarazioni di Scarantino.

Ma una conferma altrettanto significativa alla mafiosità di Scarantino e addirittura al coinvolgimento di Scarantino nella strage di via D'Amelio ci viene addirittura dallo stesso Leoluca Bagarella per bocca di Tullio Cannella.

Il brano dell'esame di Cannella che riportiamo sotto riscontra puntualmente l'autoaccusa di Scarantino per quanto concerne esecutori materiali, mandanti e movente dell'omicidio Bonanno ma costituisce una evidente, indiretta conferma che Scarantino ha partecipato con gli uomini della Guadagna alla strage di Via D'Amelio. Le parole di Bagarella (o di Mangano) raccolte da Cannella vengono pronunciate proprio nel contesto dell'inizio della collaborazione di Scarantino e costituiscono appunto la conferma che Scarantino era effettivamente un uomo d'onore di basso rango, che era stato ammesso a partecipare alla strage di via D'Amelio per effetto di un errore di valutazione che Bagarella stigmatizzava pesantemente.

Al contempo, il riferimento alla rissa alla Guadagna nella quale Cannella era stato coinvolto insieme al cognato e che aveva visto schierato dall'altra parte Natale Gambino con Scarantino in veste di paciere, rappresenta uno dei più significativi riconoscimenti del rango occupato da Scarantino fra gli uomini d'onore di livello medio-basso, e quindi del fatto che fosse accompagnato da adeguato rispetto e considerazione tra la manovalanza criminale spicciola, all'interno della Guadagna.

Da questo unico contributo Scarantino è dunque riscontrato:

- In quanto autore dell'omicidio Bonanno;
- In quanto partecipe alla strage⁴⁰²

⁴⁰² “Di questa cosa inutile si dovevano fidare” con riferimento alla strage, dice Bagarella, commentando il pentimento di Scarantino: significa inequivocamente che Scarantino ha fatto parte, insieme agli uomini e ai vertici del suo mandamento (coloro che di lui si sono fidati e che soltanto potevano ammetterlo a partecipare), del gruppo che ha realizzato la strage.

- In quanto elemento riconosciuto tra i mafiosi della Guadagna.

La lettura del brano appare assolutamente convincente:

Lei poc'anzi, parlando della rissa alla Guadagna,

Imp. CANNELLA T.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - ha fatto il nome di Scarantino Vincenzo.

Imp. CANNELLA T.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Io le volevo chiedere, innanzitutto, se lei a quel momento già lo conosceva o se qualcuno le ha detto che si trattava di Scarantino,

Imp. CANNELLA T.: - Glielo dico subito. Continui.

P.M. dott. DI MATTEO: - e poi - mi scusi, completo la domanda così poi lei dà un'unica risposta - volevo chiederle se lei è a conoscenza, diretta o indiretta, di attività criminali, attività delittuose a cui ha partecipato Scarantino.

Imp. CANNELLA T.: - Sì. Le rispondo subito. In quel frangente io non conoscevo il signor Scarantino, perché non lo avevo visto mai e con il signor Scarantino non ho avuto mai rapporti di alcun tipo né prima, né dopo, né durante la collaborazione, per cui non... non so nemmeno insomma... Oh!

Dunque, il signor Scarantino allora, quando intervenne per..., disse a mio cognato questo fatto, io non sapevo nemmeno chi fosse, ma quando eh... intervenne quel Lucera di cui ho fatto cenno - è vero? - poc'anzi e mi accompagnò dal signor Calascibetta, in quel momento, dopo che si era diradata un po' la folla...

Ah! Perché, vede, il particolare quale fu? Che io ero in macchina, io sono stato costretto a scendere dalla macchina e tutto il gruppo vicino al signor Gambino mi sequestrò l'autovettura dicendomi: "Va beh! - dice - Se vuoi..., se hai il coraggio te la vieni a prendere qua". Insomma - eh! - si tennero l'autovettura, quindi io non potevo andare; 'sta autovettura mi fu data addirittura..., non ricordo se la sera tardi o l'indomani. Perciò, immagini un po'!

Eh, quindi eh... - come dire - in questo frangente in cui c'era il Lucera, che poi si avvicinò anche a mio cognato, il Lucera disse: "Ma che hai combinato?! Che hai fatto?! Quello era Natale Gambino" e mio cognato dice: "No, - dice - ma quel ragazzo - dice - ci ha divisi", facendo segnale a Scarantino che era là. E difatti il Lucera disse..., dice:

"No, questo - dice... dice - questo è Scarantino, chistu è Enzuccio, che fa, non lo conosci? Non l'hai visto mai? E' sempre qua". Dice: "Anzi, meno male che si è limitato [risatina] a... a divertirti e non ha inferito contro di te - dice - perché sono amici intimissimi. - dice - Ma che fai, scherzi!?".

Quindi per questo io appresi in quel frangente che trattavasi del signor Scarantino.

Per rispondere alla seconda domanda che lei mi ha posto, io quando con Bagarella parlavo di questa cosa, più o meno di questa strage, eh... insomma, Bagarella mi disse:

"Certo che si sono fidati di questa eh... - riferendo al signor Scarantino, senza offesa per il signor Scarantino, io non sono abituato, non è mio costume offendere nessuno, ma par riferire nel dettaglio dice - di questa cosa inutile si dovevano fidare?!", dice: "Va beh! Comunque...".

Io in quel contesto sempre, e perché avevo anche rapporti con Nino Mangano, adesso in questo momento non ricordo con esattezza, ma comunque, o da Nino Mangano o dallo stesso Bagarella, io appresi, in relazione anche a un rapporto che avevo avuto con eh... per..., una persona che si chiama..., è il Senatore Enzo Inzerillo - attualmente credo sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa al Tribunale di Palermo - eh... in quel contesto io appresi, per una dazio di denaro che c'era stata, di tangenti, perché questo Enzo Inzerillo prima di essere Senatore della Repubblica era Assessore alla Casa... - solo qualche flash così dico - e... io in quel momento eh..., per questa tangente che c'erano stati, insomma ne parlavamo, si diceva che in effetti lui, il... Enzo Inzerillo avesse anche preso in giro i fratelli Graviano in queste tangenti, che in effetti avesse riferito che non le aveva avute tutte lui queste somme di danaro, ma si era giustificato dicendo che le aveva date a un certo Bonanno di via Oreto, che poi in effetti sono originari di Misilmeri.

E niente, io appresi in quel contesto che e per questo motivo che insomma si pensò che il signor Bonanno s'era appropriato impropriamente di queste somme di denaro che erano state versate da costruttori al signor Enzo Inzerillo come tangenti per acquisto di case... delle case per gli sfrattati al Comune di Palermo, e per questo motivo e per altri, chiaramente concernenti altre situazioni, fu commesso questo omicidio. E io appresi - però, ripeto, con questo non voglio accusare io ingiustamente nessuno, tantomeno il signor Scarantino - io appresi... - però dico una cosa che so, poi saranno..., se è vero o non è vero non è competenza mia - so che a commettere questo omicidio fu proprio il signor Scarantino.

E quindi io...

P.M. dott. DI MATTEO: - Da chi lo ha appreso, signor Cannella?

Imp. CANNELLA T.: - Eh, io poco fa l'ho detto! In questo... In questo momento essenziale non mi ricordo se me lo disse proprio Bagarella o lo appresi nel contesto di questo discorso anche con Nino Mangano di cui parlavamo anche di alcuni personaggi, di alcuni fatti, specialmente se era pentito e... se si sapeva che stava collaborando, sa, se ne parla di un pentito con molta facilità eh... nell'ambiente di Cosa nostra. Per cui si può anche dire cose non vere, nel senso che può darsi che mi fu riferi... mi fu riferito un fatto per fare del male al signor Scarantino o per denegare il signor Scarantino dato che era collaboratore.

Difatti io lo sto riferendo con le pinze.

Dico, mi fu riferito in quel contesto eh... e, ripeto, in questo momento non mi ricordo, mi pare fu lo stesso Bagarella, o comunque fu Nino Mangano, perché in questi... in questi miei discorsi con loro insomma questo aveva commesso questo omicidio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei...

Imp. CANNELLA T.: - E poi non so altro io di Scarantino, di altri fatti criminali non so niente.

P.M. dott. DI MATTEO: - Sempre in questo contesto volevo capire se le dissero anche se Scarantino era stato incaricato da qualcuno in particolare.

Imp. CANNELLA T.: - Ah! Sì. In questo contesto mi dissero, e io appresi, che in poche parole questo ordine di questa eliminazione era eh... era partita dai fratelli Gravino per quel fatto che io avevo detto, ma che... la cortesia fu chiesta agli amici di zona, limitrofi di zona, che sarebbero appunto il signor Pietro Aglieri, il quale si era interessato di questa cosa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quale sarebbe stata la competenza di questi amici limitrofi di zona di Pietro Aglieri,

Imp. CANNELLA T.: - Eh! Incaric...

P.M. dott. DI MATTEO: - su questo affare Bonanno?

Imp. CANNELLA T.: - Incaricare qualcuno per provvedere personalmente loro, dato che trattavasi insomma del loro territorio, perché bene o male siamo all'inizio di via Oreto Nuova dove insomma risiedeva questo signor Bonanno, e... e quindi incaricarsi loro nel compiere l'omicidio.

E a quanto pare, se è vero, [risatina] hanno dato incarico al signor Scarantino. Dico: se è vero.

Tutto ciò che abbiamo scritto nel settimo capitolo sulla composizione dei mandamenti di Brancaccio, sugli elementi di maggior spicco di questi due mandamenti, sui ruoli delle persone chiamate in correità, esaminati soprattutto nel secondo paragrafo e ricostruiti sulla base di fonti autonome e diverse da quella rappresentata da Scarantino, costituisce nel suo insieme un evidente riscontro esterno (anche individualizzante) alle dichiarazioni di Scarantino.

Si deve da ultimo richiamare il contributo del collaboratore di giustizia Pasquale Di Filippo che fornisce ancora un'univoca indicazione a riscontro di quanto asserito da Scarantino sul coinvolgimento di Pietro Aglieri e del mandamento di S. Maria del Gesù-Guadagna nella strage di via D'Amelio. Si è già detto dell'attendibilità intrinseca del Di Filippo. Conviene ricordare che il Di Filippo sulla strage aveva iniziato a collaborare, trovandosi in stato di libertà, e che grazie alle sue indicazioni è stato possibile pervenire alla cattura a catena di Calavaruso, Nino Mangano e Leoluca Bagarella. Per questo è anche possibile affermare che il livello delle sue conoscenze è assai elevato, soprattutto in considerazione del rapporto di fiducia instaurato con Leoluca Bagarella che l'aveva inserito nel suo gruppo di fuoco e del rapporto di affinità di una sua sorella con lo stesso boss. Proprio per questo rapporto il Di Pasquale era stato prescelto come latore di bigliettini del Bagarella ai fratelli Marchese in carcere.

Le conoscenze del Di Filippo sulla strage non sono dirette ma ciò che ha riferito ha una indiscutibile valenza di riscontro a Scarantino.

Due sono i momenti dell'esame nei quali Di Filippo fornisce precise indicazioni indizianti a carico di Aglieri. E si osservi che la sua fonte è quel Leoluca Bagarella che manifesta a Di Filippo nei confronti di Aglieri quelle stesse ragioni di astio che palesava al contempo a Tullio Cannella. Il contributo di Di Filippo, pertanto, riscontra sia Scarantino che Cannella.

Riportiamo il brano più significativo dell'esame:

P.M. Dott.ssa PALMA: - Signor DI FILIPPO, dopo questa parte generale vorrei porle delle domande con riferimento alla strage di via D'Amelio. Lei ha conoscenze dirette sulle ragioni della strage e su chi ha organizzato e posto in esecuzione questo crimine?

IMP. DI FILIPPO P.: - Le ragioni della strage io posso dire quello che gli sentivo dire a mio suocero, che gli sentivo dire a MARCHESE Antonino. Loro si lamentavano sempre del Dottor FALCONE e del Dottore BORSELLINO perché erano stati loro quelli ad iniziare praticamente una strada che poi si è verificata una strada buona per distruggere Cosa nostra. Quindi, loro dicevano questo, loro ce l'avevano con tutti e due i magistrati per questo motivo perché erano stati loro gli artefici di cominciare a distruggere Cosa nostra. Se poi il motivo è stato questo o no non lo so, però le lamentele da parte di loro erano queste.⁴⁰³

P.M. Dott.ssa PALMA: - Lei ha avuto modo di apprendere notizie che riguardavano persone che in qualche modo erano coinvolte nella strage di via D'Amelio?

IMP. DI FILIPPO P.: - Io non avevo mai saputo niente, una volta ho avuto un incontro con BAGARELLA per motivi miei, che gli avevo chiesto, perché io con BAGARELLA avevo un buon rapporto, lui mi voleva molto bene e qualsiasi cosa gli chiedevo me l'accettava, a volte non mi chiedeva neanche il motivo. Io una volta gli ho detto a lui se poteva fare in modo di uccidere tre persone, tra cui c'era AGLIERI Pietro.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Senta, quando ha fatto questo discorso con BAGARELLA e chi erano queste tre persone?

IMP. DI FILIPPO P.: - Io l'incontro con BAGARELLA l'ho fatto un paio di mesi prima di arrestarmi a me e a lui. Le persone erano DAINOBI Giuseppe, CALDERONICO Giuseppe e AGLIERI Pietro. Lui mi ha detto che per due non c'erano problemi anche perché queste due persone erano molto vicine a CANCEMI Salvatore. CANCEMI Salvatore già si era pentito quindi non c'erano problemi. Per quanto riguarda AGLIERI Pietro lui mi ha messo le mani in faccia e mi ha detto: "Te lo sei scordato a BORSELLINO?". Cioè nel senso, mi ha fatto capire che per lui era una cosa impossibile perché il fatto che il Dottore BORSELLINO lo aveva fatto diventare molto

⁴⁰³ Questa affermazione è molto importante perché incidentalmente conferma – ma nel corso dell'istruttoria dibattimentale molte sono state le affermazioni dello stesso tenore – che, persino per un uomo di fiducia di Bagarella come il Di Filippo, le ragioni ufficiali delle stragi del 1992 concernevano le precedenti attività dei magistrati contro Cosa nostra, la loro generica ostilità a Cosa nostra e i processi che avevano contribuito a realizzare per combattere Cosa nostra. In particolare Paolo Borsellino doveva essere ucciso *per il suo passato e non per il suo futuro*.

E' agevole comprendere come la spiegazione che Di Filippo dà sulla strage sia assai più convenzionale e generica, della pur essenziale battuta che Scarantino attribuisce a Riina e che egli non poteva quindi affatto inventarsi perché il suo livello personale di conoscenze sui ruoli dei giudici Falcone e Borsellino non poteva essere superiore a quello di Di Filippo e di tutti gli altri soggetti richiamati da Di Filippo stesso.

piu' importante di quanto si pensava. Questo e' quello che ho capito io da quello che lui mi ha detto.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Questa frase: "Te lo sei scordato a BORSELLINO" era con riferimento ad AGLIERI?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, certo a AGLIERI Pietro.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Lei ha chiesto a BAGARELLA il significato di questa frase o comunque ne ha compreso

IMP. DI FILIPPO P.: - Non gliel'ho chiesto, io ho capito che lui mi voleva dire questo, mi ha detto non se ne deve parlare proprio.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Le fece il nome di BORSELLINO?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, lui mi ha detto: "Te lo sei scordato a BORSELLINO?".

P.M. Dott.ssa PALMA: - Come le ha detto, cioe' prendendole la faccia tra le mani?

IMP. DI FILIPPO P.: - Con le mani e mi ha sorriso.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Signor DI FILIPPO, questa e' una dichiarazione che lei aveva reso nel precedente dibattimento che si e' svolto nel 1995, 26.10.95. In quella sede ad una nostra domanda lei non spiego' quali erano i motivi per i quali aveva ritenuto di formulare a BAGARELLA la richiesta di potere uccidere AGLIERI Pietro. Siccome sono anche passati diversi mesi, lei oggi vuole rispondere a questa domanda e ci vuole spiegare quali erano i motivi per cui intendeva uccidere AGLIERI Pietro?

IMP. DI FILIPPO P.: - Innanzitutto, io avevo visto che negli ultimi periodi, sto parlando dal fine 1994 inizi 1995, nel mio gruppo di fuoco c'erano una parte di persone che facevano parte del mio gruppo di fuoco, l'avevano tanto con AGLIERI Pietro. I motivi erano che lui dopo le stragi e dopo il carcere di Pianosa e Asinara, diciamo che si e', come diciamo noi, cioe' dicevano che era un miserabile perche' lui si era spaventato del carcere di Pianosa e l'Asinara, dopo le stragi. E poi perche' lui era uno che comandava, guadagnava soldi e poi alla fine erano gli altri che dovevano andare a fare gli omicidi. Queste erano le lamentele che io sentivo.

E' del tutto evidente come Bagarella abbia voluto comunicare anche a Di Filippo, suo uomo di fiducia come il Cannella, lo stesso messaggio che, in termini più espliciti, aveva comunicato a quest'ultimo: all'interno dell'organizzazione il prestigio e la forza di Aglieri erano cresciuti enormemente perché egli aveva realizzato la strage di via D'Amelio. Questo fatto lo rendeva inattaccabile persino dal Bagarella che non avrebbe potuto trovare

alleati per una azione contro Aglieri, proprio per i meriti che costui si era guadagnato agli occhi dell'insieme dell'organizzazione, dirigendo e realizzando quel delitto.

Questo credito e queste benemerienze avevano permesso ad Aglieri di dissociarsi in un certo senso dal resto dell'organizzazione (di ciò abbiamo avuto conferma da parte di Brusca), di non partecipare alle stragi nel continente, di chiudersi nel suo mandamento in uno splendido e lucroso isolamento, senza rischiare di essere attaccato.

L'altro episodio, assai significativo, riferito da Di Filippo, riguarda Salvatore Profeta e le sue reazioni alla collaborazione di Scarantino:

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ho capito, senta, sempre con riferimento alla Strage di via D'Amelio, dopo che e' iniziata la collaborazione di SCARANTINO Vincenzo, a seguito della quale sono state arrestate alcune persone, nell'ambito di Cosa nostra, lei ha sentito, ha avuto riferiti dei fatti, ha sentito dei commenti?

IMP. DI FILIPPO P.: - No, dentro il nostro gruppo non si e' discusso sul discorso qua. Si parlava solo che PROFETA era molto dimagrito in carcere, perche' si sentiva responsabile di tutti i guai che aveva combinato SCARANTINO, nel senso che SCARANTINO aveva detto tutto il discorso del Dottor BORSELLINO, e quindi lui era molto scoraggiato perche' alla fine lui si sentiva responsabile perche' era lui che lo aveva raccomandato per fare in modo che SCARANTINO potesse fare parte di Cosa nostra.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Questo discorso da chi lo apprese?

IMP. DI FILIPPO P.: - Questo discorso ne parlava GIULIANO Francesco perche' il padre era arrestato, GIULIANO Salvatore, e quindi noi avevamo queste notizie.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ma il fatto che non se ne sia parlato, quando ... Cosa nostra, di questi arresti?

.....

P.M. Dott.ssa PALMA: - Signor DI FILIPPO ha capito la domanda?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, e' capitato che arrestavano persone che non c'entravano niente o che magari i giornali facevano grosse, arrestato questo, che poi quello alla fine non c'entrava niente, quando qualcuno non c'entrava nel nostro gruppo di fuoco era facile dire: "Ma cu ciu puorta sta cosa inutile chi qui chistu era niente" , lo sto dicendo

in siciliano, cioè nel senso, ma chi glielo porta a questo, questo non c'entra niente, *nel caso in cui hanno arrestato a loro, questi commenti non ci sono stati.*

Profeta era dunque avvilito e demoralizzato perché si sentiva responsabile della collaborazione, che tutti sapevano essere veritiera, di Scarantino, per averlo coinvolto nella strage senza valutare correttamente lo spessore di Scarantino, permettendogli di partecipare ad uno dei delitti più importanti di Cosa nostra, partecipazione che gli aveva permesso quindi di chiamare attendibilmente in correità decine di uomini d'onore di rango.

L'atteggiamento di Profeta e degli altri "uomini d'onore" descritto da Di Filippo non era quello di chi stava subendo un'ingiustizia o di chi fosse vittima di spudorate calunnie ma quello di chi era consapevole di avere commesso un gravissimo errore, con conseguenze nefaste per sé e per tutta l'organizzazione, della quale aveva verosimilmente perso ogni considerazione.

Anche questa testimonianza si inserisce prepotentemente nel novero dei riscontri più pregnanti alle dichiarazioni di Scarantino.

Ma ad essa si devono associare anche quelle di Calvaruso e di Cannella, a dire dei quali i commenti negativi di Bagarella su Scarantino erano determinati non dal fatto che Scarantino stesse calunniando ma al contrario dal fatto che stesse collaborando fedelmente:

Imp. CALVARUSO A.: - Mah, io come... cose acquisite dal Bagarella di fatti antichi eh... ho riferito quel poco che lui diciamo riuscì a dire, perché il Bagarella, ripeto, era una persona che eh... parlava..., cioè era difficile capire quando lui dicesse qualcosa a cosa si riferiva, però eh... parlava sempre a ruota libera. A differenza di un capo mafia che dovrebbe stare zitto, lui - proprio come suol fare tutti quelli di Cosa nostra - parlava di-di tutto e di più; però, ripeto, io all'epoca non..., a volte magari manco l'ascoltavo mentre camminavamo con la macchina.

Comunque mi parlava un po' di tutto, mi diceva..., e di tutto quello che lui..., io riesco a ricordare di quello che lui mi disse, lo dissi ai Magistrati.⁴⁰⁴

P.M. dott. PALMA: - Lei ha sentito da Bagarella confidenze particolari, circostanze riguardanti le stragi del Dottore Falcone e del Dottore Borsellino?

Imp. CALVARUSO A.: - No. Eh..., proprio di questo Bagarella non me ne parlò mai, proprio entrando nello specifico.

A volte si lasciava andare con qualche giudizio su qualcuno dei... dei personaggi che... facevano parte di questa... di questa strage, però non... non mi disse mai: "Questa strage l'abbiamo fatta, è stata fatta..."; su questi particolari non entrò mai.

Calunniava ogni tanto lo Scarantino, era cosa diciamo normale, diceva: "Questo sta consumando un sacco di persone", eh..., si meravigliava come..., una volta mi disse: "Ma come hanno fatto loro a fargli rubare la macchina a uno come Scarantino?!". Però, ripeto, sono dei passaggi che io né mi permettevo di dire: "Chi sono loro?", oppure che...; mi limitavo ad ascoltare quello che diceva lui.

P.M. dott. PALMA: - Queste che lei ha definito "calunnie" nei confronti di Scarantino, le senti pronunciare anche nei confronti di altri collaboratori?

Imp. CALVARUSO A.: - Sì. Lui eh... [risatina] Bagarella parlava male di tutti i collaboratori.

P.M. dott. PALMA: - Vediamo se riesce a ricordare: quando le parlò di Scarantino, ci fu un'occasione particolare?

Imp. CALVARUSO A.: - Mah, guardi, io onestamente non..., questi propria... questi momenti non glieli posso completamente..., perché sono, ripeto, sono delle cose che lui giornalmente che andavamo in macchina mi diceva e però non rie... Cioè si... sicuramente sarà nell'epoca del '94, eh... perché fu il... l'anno pieno dove io avevo acquisito la sua fiducia e che lui diciamo si... si lasciava andare un po' di più, però non le posso dire perché magari stava leggendo un giornale, o magari senti la notizia alla radio, questo non glielo posso affermare.

P.M. dott. PALMA: - Ricorda se comunque Scarantino aveva già iniziato a collaborare?

Imp. CALVARUSO A.: - Sì. Perché, ripeto, lui mi disse che: "Questo - scusando l'espressione - questo cornutaccio - dice - sta consumando a tutti", quindi è perché lo Scarantino stava evidentemente collaborando.

⁴⁰⁴ Alla luce di queste affermazioni di Calvaruso le violazioni e le trasgressioni al galateo di Cosa nostra perpetrate da Scarantino appaiono assai meno significative e rilevanti di quanto non ritengano i difensori.

In termini le dichiarazioni di Cannella, riportate nel contesto della conferma delle dichiarazioni sull'omicidio Bonanno. Le dichiarazioni di Cannella su Scarantino si riscontrano reciprocamente con quelle di Calvaruso.

E' quindi del tutto evidente come proprio dall'interno dell'organizzazione e da personaggi del calibro di Bagarella e Profeta provengano indicazioni risolutive sulla piena attendibilità di Scarantino nelle accuse nei confronti degli odierni imputati.

3. I riscontri generali acquisiti dalle indagini di polizia giudiziaria sui dettagli delle dichiarazioni di Scarantino a conferma della sua attendibilità intrinseca,

Le dichiarazioni di Scarantino sono state sottoposte ad un filtro a maglie, se così si può dire, infinitesimali da parte della polizia giudiziaria.

Gli uomini del gruppo investigativo Falcone-Borsellino, guidati da Mario Bo, le hanno sottoposte ai raggi X della verifica su ogni minimo dettaglio.

Le deposizioni dibattimentali La Barbera, Bo, Maniscaldi enucleano una serie sbalorditiva di conferme ad ogni nome, oggetto, luogo, relazione, citati da Scarantino nei suoi esami ed interrogatori fiume.

Riportiamo in rapida sintesi i più importanti risultati delle investigazioni a riscontro. Non è possibile richiamarli tutti ma sembra sufficiente allo scopo l'estrapolazione di alcune tra le tante verifiche compiute sulle dichiarazioni del collaboratore.

Sono stati dunque confermati i seguenti fatti:

- I. La rapina commessa da Scarantino il 13 febbraio 1978 ad un distributore di benzina nel 1978 con maggiorenni identificati da lui non denunciati, la successiva associazione di Scarantino all'istituto di osservazione per minorenni e la possibilità per Giovan Battista Pullarà, all'epoca non detenuto (sarà arrestato nell'81), di complimentarsi e premiare il comportamento omertoso tenuto nell'occasione da Scarantino.⁴⁰⁵
- II. Emanuele Mazzola che Scarantino dice presente ai complimenti di Giovanbattista Pullarà per l'azione precedente è effettivamente un uomo d'onore della Guadagna, coinvolto nel maxi processo e destinatario, insieme ad Aglieri, Calascibetta e Ignazio Pullarà di ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio di Benedetto Grado.
- III. Esposito Tonino e Mariano Randazzo, indicati da Scarantino come i destinatari a Voghera della droga da lui trasportata per conto di Aglieri nei primi anni ottanta, sono stati effettivamente identificati come narcotrafficanti, arrestati rispettivamente nel 1983 e nel 1984 e poi ancora successivamente (e condannati) per reati connessi al traffico di stupefacenti. L'Esposito con la moglie Tres Eleonora gestiva effettivamente il bar a Voghera menzionato dallo Scarantino.

⁴⁰⁵ L'episodio permette di rilevare quanto Scarantino sia approssimativo con i tempi e le date, avendo egli affermato che l'episodio avvenne all'età di 11 anni mentre ne aveva in realtà dodici.

- IV. La codetenzione nel reparto infermeria del carcere di Palermo di Salvatore Profeta e Salvatore Cancemi tra il 1976 ed il 1978.
- V. L'effettivo stato di latitanza di Ignazio Pullarà nel periodo indicato da Scarantino, anni '85-86, come quello nel quale il fratello Rosario diede ospitalità al boss latitante. E' stata inoltre individuata l'abitazione in via Chiavelli 48 nella quale Scarantino aveva dato ospitalità al Pullarà e allo Zanca Carmelo. Giovanni Brusca e Francesco Marino Mannoia hanno confermato la circostanza riferita dallo Scarantino.
- VI. Identificati come narcotrafficienti Anna Corradi, Stefano Biondo e Salvatore Ferrante, indicati da Scarantino come destinatari delle sue forniture di stupefacente.
- VII. Riscontrati il ruolo di Gino Calascibetta, cugino e socio di Giuseppe odierno imputato, tanto nell'omicidio Lucera quanto nell'assunzione dell'imputato Tomaselli allo scopo di fargli godere la semilibertà in relazione alla condanna per traffico di stupefacenti, procedimento nel quale il Tomaselli aveva coperto, e con la sua assunzione integrale di responsabilità permesso, l'assoluzione di Pietro Aglieri.
- VIII. Riscontrata sulla base di specifici controlli di polizia l'affermazione di Scarantino secondo cui, dopo il suo arresto, il Tomaselli era divenuto accompagnatore e guardaspalle di Profeta. In occasione del controllo Tomaselli viaggiava con biglietto aereo intestato a uno degli Scarantino.
- IX. Confermato che Salvatore Profeta e la moglie Ignazia Scarantino furono testimone alle nozze di Carlo Greco. Il primo, al tempo detenuto, fu rappresentato dal fratello Angelo.
- X. Individuata l'autovettura Lancia in possesso di Aglieri all'epoca del traffico di sigarette, primi anni ottanta, di cui aveva parlato Scarantino. Individuata pure la vettura BMW posseduta sempre nei primi anni ottanta (1981) da Carlo Greco.

- XI. Confermato il contrabbando di sigarette di Scarantino attraverso la riesumazione di tre verbali di sequestro e relative denunce del 1978, 1988 e 1991.
- XII. Identificati altri uomini d'onore del mandamento citati dallo Scarantino in relazione a vari episodi collegati ai diversi odierni imputati: Luigi Ribuffa, Salvatore Zarcone "sassolino", Santo Tinnirello, "bumma atomica", indicato da Scarantino come il soggetto proprietario di un villino in Montelepre dove Giuseppe Calascibetta trascorreva la latitanza. Ricordiamo, a questo proposito, le dichiarazioni del dr. Bo e del dr. La Barbera i quali hanno riferito della precisa indicazione offerta da Scarantino in sede di colloquio investigativo per giungere alla cattura del Calascibetta: anche questo elemento va considerato tra i riscontri di cui ci stiamo occupando.
- XIII. Identificato tale Salvatore Tarantino come uno dei soggetti che Scarantino riforniva di stupefacente e che assume ucciso da Carlo Greco: dipendente di Giovanni Pilo, costruttore vicino a Cosa nostra, risulta scomparso il 27 febbraio del 1989.
- XIV. Identificata e riconosciuta la sala trattenimenti "Boomerang" di Pasquale Tranchina presso la quale Scarantino sarebbe stato combinato in Cosa nostra. L'immobile era di proprietà della moglie di Giovanni Bontade, entrambi uccisi nel 1988. Il locale era stato perquisito nel 1991 alla ricerca di latitanti di Cosa nostra. Il Tranchina veniva considerato dalla polizia uomo vicino a Cosa nostra ed aveva ammesso di avere eseguito dei lavori di ristrutturazione del locale, così come dichiarato da Scarantino. Il Tranchina non ha risposto sull'anno di esecuzione di questi lavori, evidentemente per non confermare la data fornita da Scarantino. All'epoca della cerimonia di affiliazione di Scarantino, tutti i partecipanti indicati dal collaboratore risultavano liberi.
- XV. Identificato l'autosalone di tale Onofrio Calderone, alias Nuccio, cugino acquisito dei fratelli Graviano, presso il quale Scarantino aveva dichiarato di essersi recato a

prelevare Giuseppe Graviano per condurlo ad una riunione a casa di Profeta

- XVI. Ulteriori riscontri di polizia alle dichiarazioni di Scarantino sugli omicidi dei fratelli Lucera: *sgozzati nel sonno* con armi bianche. Il fondo con il casolare era effettivamente nella disponibilità di Lucera Luigi.
- XVII. Riscontrati i dati forniti da Scarantino sull'omicidio Amato Santo del quale si è assunta la responsabilità: età della vittima; tipo e modello dell'auto bruciata nel cui bagagliaio il cadavere venne rinvenuto incaprettato (circostanza specificamente indicata dallo Scarantino). Identificata la lavanderia di Giovanni Prester, presso la quale l'omicidio fu eseguito, e la prossimità alla casa di Natale Gambino. Riscontrato pure il luogo del rinvenimento dell'autovettura con il cadavere.
- XVIII. Confermata la rapida successione temporale indicata da Scarantino nell'esecuzione del duplice omicidio di Benedetto e Nino Bonanno. Del primo, strangolato e dissolto nell'acido secondo Scarantino, veniva denunciata la scomparsa, risalente al 7 ottobre, il 10 ottobre 1991. Il secondo veniva ucciso il 19 novembre 1991. Confermati il luogo di quest'ultimo omicidio, l'impiego di una pistola cal. 38, la ricostruzione del delitto con l'impiego di una 'vespa' a bordo della quale viaggiavano i due killer con casco integrale. Confermata persino la circostanza che la vittima ebbe a profferire le parole "cornuto, cornuto" all'indirizzo dei killer. Alla data della deposizione del dr. Bo, 14 aprile 1998, Carlo Greco e Pietro Aglieri erano in indagati in qualità di mandanti per quell'omicidio. Identificato Salvatore Lo Iacono, cognato di Carlo Greco, che secondo Scarantino avrebbe dovuto partecipare all'omicidio di Nino Bonanno, e che fu sostituito all'ultimo momento.
- XIX. Riscontrato l'omicidio di Vincenzo Lombardo.
- XX. Confermati luoghi e periodi di detenzione di Scarantino. Le date dei colloqui, fruiti con la moglie nel 1994 prima dell'inizio della collaborazione, scandiscono i diversi tentativi di Scarantino di ottenere dalla moglie l'autorizzazione a

collaborare. Indicativo il colloquio del 23 giugno, dopo il quale Scarantino chiama i magistrati e al quale fa riferimento nella conversazione intercettata del 16 luglio come quello in cui la moglie avrebbe dato il suo consenso poi revocato. Confermati i colloqui che Scarantino aveva avuto il 22 maggio 1993 a Busto con il cognato Salvatore Profeta ed il fratello Domenico nel corso del quale Profeta avrebbe cercato di dissuaderlo dall'idea di collaborare. Confermati i colloqui in carcere con Basile Angelo.

- XXI. Identificata la villa di Giuseppe Calascibetta nella quale sarebbe stata tenuta la riunione di cui parla Scarantino, intestata al cognato di quest'ultimo Di Caccamo Giovanni. Identificati gli abitanti del fondo Marino nel quale era ubicata la villa indicati dallo Scarantino. L'immobile più vicino alla villa, l'unico dal quale era possibile dall'esterno avvistare lo scivolo d'accesso alla sala luogo della riunione, era di pertinenza della famiglia Vinchiaturò. L'immobile era quasi sempre disabitato: la proprietaria risiedeva da anni a Milano e solo in qualche occasione scendeva a Palermo, prendendo alloggio nell'immobile. La villa era del tutto sconosciuta alle forze dell'ordine al tempo della riunione. Nessuna perquisizione era mai stata eseguita nella villa – come riferito dallo Scarantino – prima del 26 marzo 1993
- XXII. Identificato il negozio di gesso, di proprietà del nipote Profeta Vincenzo, presso il quale Salvatore Profeta “lavorava” e presso cui riceveva uomini d'onore, secondo quanto riferito da Scarantino. Accertata la disponibilità da parte di Renzino Tinnirello di una Y10, targata Palermo, con la quale era giunto all'appuntamento con Scarantino per essere accompagnato alla riunione presso la villa di Calascibetta.
- XXIII. Confermato che Nino Pipitone nel 1990-1991 all'epoca dell'incontro con Profeta e Cancemi, riferito da Scarantino, era libero.
- XXIV. Confermata l'assidua frequentazione del Tomaselli con Scarantino e i suoi fratelli.

Ancora il 31 agosto 1992 il Tomaselli era controllato a bordo della Renault 19 di Scarantino.

- XXV. Confermati i riferimenti di Scarantino alla pizzeria Fontanella presso la quale si sarebbero incontrati Profeta e Cancemi, al bar Olimpia in via dell'Orsa minore ove avrebbe visto Cancemi con Profeta Greco ed Aglieri, alla disponibilità da parte di Cancemi di una Fiat Uno grigia e di una vespa.
- XXVI. Perfettamente riscontrati i riferimenti di Scarantino al negozio Verde Acqua, intestato a Guadagna Francesca moglie di Salvatore Garofalo, indicato da Scarantino come suo socio. L'utenza del negozio veniva contattata con frequenza dai familiari dello Scarantino dopo il suo arresto. Confermati i rapporti di amicizia e di affari dello Scarantino con il Garofalo e con tale Iervolino Giovanni, marito di Lo Vetere Maria Pia, a sua volta socia della Guadagna nel negozio in questione che Scarantino assume essere in realtà suo.
- XXVII. Confermati i rapporti di parentela tra Giovanni Brusca ed i Pullarà.
- XXVIII. Riscontrati i riferimenti a Mastrolembo Salvatore e Ganci Francesco e alla presenza di un campo da calcetto nelle adiacenze della macelleria di Ganci Raffaele.
- XXIX. La disponibilità da parte di Tomaselli di una vespa 50 di colore bianco.
- XXX. Identificato il magazzino nella disponibilità del Tomaselli di cui Scarantino ha a lungo parlato.
- XXXI. Identificato il bar Badalamenti, consueto luogo di riunione degli uomini della Guadagna e nel quale Scotto Gaetano ebbe a comunicare l'esecuzione dell'intercettazione telefonica abusiva.
- XXXII. Confermata la disponibilità da parte di Scotto Gaetano il 18 e l'11 luglio 1992 delle due autovetture Fiat 127 e Peugeot 205 con le quali Scarantino vide viaggiare nelle due occasioni lo Scotto.

- XXXIII. Venivano riscontrate le indicazioni di Scarantino su Barranca⁴⁰⁶ ed in particolare lo strettissimo collegamento tra Giuseppe Barranca, detto Peppuccio, e Renzino Tinnirello. Il Barranca risultava gravato da numerosissimi precedenti giudiziari e di polizia per associazione per delinquere a partire dal 1983, poi per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per associazione mafiosa; latitante dal 1993 (con breve interruzione per caducazione del titolo) veniva arrestato nel 1996. Più volte veniva controllato in compagnia di Carlo Greco ed il 3 luglio del 1991 in compagnia di Lorenzo Tinnirello. Cugino di Francesco Tagliavia.
- XXXIV. Confermati i riferimenti di Scarantino alle vetture nella disponibilità di Cosimo Vernengo, al suo cantiere nautico, nel 1992 oggetto del provvedimento di prevenzione del sequestro e successivamente della confisca, alla fabbrica di ghiaccio di pertinenza della famiglia Vernengo.
- XXXV. Riscontrati ruolo attività e spessore mafioso di Filippo Paganello; il suo garage era effettivamente una centrale per lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il riciclaggio di autovetture usate.⁴⁰⁷ Il Paganello svolgeva l'intermediazione fra i vari personaggi di spessore malavitoso che in quel garage pianificavano i propri traffici illeciti. Il garage, formalmente intestato al Paganello, apparteneva, in realtà, a Domenico Scarantino, il cui nome era al centro delle indagini sulle attività illecite che si svolgevano nel garage.
- XXXVI. Identificate, conformemente, le autovetture indicate da Scarantino nella disponibilità di Gaetano Murana e Natale Gambino.
- XXXVII. Verificata la rissa in piazza Guadagna, avvenuta verso le 10,30 del 15 aprile 1992, della quale ha parlato Scarantino.
- XXXVIII. Dal tabulato delle telefonate in uscita del telefono cellulare di Scarantino, risultano effettivamente eseguite il 19 luglio 1992 le telefonate di cui Scarantino ha riferito.

⁴⁰⁶ Allo stesso come uomo d'onore e componente del gruppo di fuoco di Brancaccio fanno riferimento numerosi collaboratori tra i quali Drago e Pasquale Di Filippo, che riscontrano anch'essi Scarantino.

⁴⁰⁷ Ne ha parlato pure Candura che anche su questo fornisce un appoggio alle dichiarazioni di Scarantino.

XXXIX. Dall'elaborazione del traffico in uscita del medesimo cellulare è rimasto confermato che lo stesso contattava la ditta Scalici di Scalici Rosaria, titolare di un negozio di prodotti chimici tra cui acido solforico e cloridrico, legata sentimentalmente all'imputato Romano Giuseppe che aveva la disponibilità del cellulare chiamato dallo Scarantino. Per il resto tutto il traffico telefonico in uscita (nessuna telefonata in entrata) del cellulare in uso a Scarantino presenta collegamenti con personaggi più o meno direttamente legati alle vicende da lui narrate. In particolare dai controlli sul traffico telefonico emergeva che Scarantino era in ottimi rapporti con Iervolino Giovanni e Garofalo Salvatore, mariti di Lo Vetere Maria Pia e Guadagna Francesca Paola che gestivano i negozi di abbigliamento di cui ha parlato Scarantino. Emergeva ancora che, appunto come affermato da Scarantino, l'autovettura R5 data alle fiamme il 23 gennaio 1991 con all'interno il cadavere incaprettato di Santino Amato, apparteneva a Iervolino Giovanni. Veniva quindi confermato l'assunto di Scarantino, secondo cui dati i suoi rapporti d'affari e d'amicizia con Iervolino egli aveva avuto la possibilità di farsi una chiave di quell'autovettura che utilizzava liberamente anche all'insaputa del proprietario

XL. Riscontrate le indicazioni di Scarantino sulle circostanze del suo esonero dal servizio militare.

XLI. Tutte le indicazioni di Scarantino, concernenti l'emissione a carico di Aglieri nel 1986 di un provvedimento di custodia in carcere per traffico di sostanze stupefacenti e per il rinvenimento di una pistola cal. 38 con matricola abrasa, sono stati riscontrati. Risulta che effettivamente Aglieri e gli altri imputati furono prosciolti perché Tomaselli Salvatore si assunse la responsabilità piena del fatto, scagionando i coimputati, e che lo stesso poco tempo dopo fu ammesso alla semilibertà perché assunto al lavoro dalla ditta Edil. Cal. di Gino e Giuseppe Calascibetta, odierno imputato.

- XLII. Confermati tutti i riferimenti di Scarantino sul conto di Giuseppe Romano, odierno imputato, compreso il riferimento ad un veicolo Fiorino di proprietà della ditta Scalici, presso cui Romano lavorava essendo il fidanzato della proprietaria Scalici Rosaria, in carico alla stessa ditta dal 1979 al 1993 e del quale Scarantino si serviva per trasportare l'acido prelevato dalla Scalici per sciogliere i cadaveri delle persone uccise. Comprovato che il proprietario originario della ditta, Scalici Gaetano, era stato ucciso all'interno dello stabilimento nel gennaio 1982. Controllato a campione il registro delle vendite della ditta Scalici del periodo settembre-ottobre 1991, risultava nel periodo una vendita di 66.525 chili di acido solforico ed un acquisto di 47.200 chilogrammi dello stesso prodotto.
- XLIII. Attestati i riferimenti di Scarantino sull'omicidio Ciulla.
- XLIV. Convalidati i riferimenti di Scarantino su numerosi uomini d'onore del mandamento, diversi da quelli chiamati in correità per la strage, a dimostrazione che Scarantino ha effettuato una chiamata in correità non indiscriminata ma selettiva, riferendosi a quegli elementi che erano effettivamente al vertice della gerarchia mafiosa del mandamento e agli uomini ad essi più vicini, anche per le funzioni di autisti e guardaspalle svolte: Giuseppe Contorno, uomo d'onore della Guadagna, del quale Scarantino ha parlato più volte per i suoi stretti rapporti con gli odierni imputati. Sul punto sussistono convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, assunti in questo processo, Favaloro, Drago e Marino Mannoia.
- XLV. Pietro Pilo, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nel 1989 a seguito delle prime dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia insieme ad Aglieri Greco La Mattina ed altri. Ricontrata dai controlli di polizia, susseguitasi a partire dal 1981, la vicinanza di Pietro Pilo con Pietro Aglieri e con altri uomini d'onore della Guadagna, tra cui quasi tutti gli imputati di questo processo.
- XLVI. Gaspare Compagnone, raggiunto nel 1992 da ordinanza di custodia cautelare per

associazione di stampo mafioso.

- XLVII. Salvatore Capizzi, più volte controllato in passato con Salvatore Profeta del quale è stato teste a discarico, controllato nel 1987 in compagnia dello Scarantino, arrestato nel 1992 con il fratello dello stesso, Emanuele.
- XLVIII. Confermati i riferimenti di Scarantino ad Urso Giuseppe, detto Franco; riscontrata in particolare la gita in barca che Scarantino dichiara di avere compiuto con Urso: risulta in particolare il possesso da parte di Urso di un motoscafo di 22 piedi ed il suo rimessaggio nel porticciolo turistico di sant'Elia, come dichiarato da Scarantino.
- XLIX. Identificato il nonno di Pietro Aglieri, Vincenzo Aglieri "u signurinu", personaggio di notevole prestigio e rispettato nell'ambiente mafioso in anni lontani, in un rapporto del 1944 descritto come di intelligenza non comune, pluripregiudicato "temuto e rispettato per il suo passato criminoso".
- L. E' stato identificato Totò Fiore di cui parla Scarantino come socio di Murana e di Nino Gambino nella gestione del totonero alla Guadagna, attività che veniva gestita al bar Badalamenti, e che risulta denunciato proprio per tale reato.
- LI. E' stato riscontrato che effettivamente nel periodo indicato da Scarantino, nel quale Pietro Aglieri assegnò a Scarantino il compito di fungere da guardaspalle di Salvatore Profeta (1990-1992), vi era stata una recrudescenza della guerra di mafia a Palermo per cui la polizia sospettava effettivamente che vi fosse stato un ritorno di coloro che erano stati soccombenti nella guerra del 1981-1983, tra cui anche Giovannello Greco.

Da questo florilegio di elementi a riscontro di Scarantino (ma altri se ne possono trarre dalle schede che la polizia giudiziaria ha predisposto per ciascun imputato) emerge una considerazione conclusiva: Scarantino era perfettamente inserito da anni in posizione di indiscutibile rilievo nel contesto delle attività e delle relazioni criminose, d'affari e

personali della famiglia della Guadagna. Poteva rivolgersi liberamente ad Aglieri e Greco e a tutti gli uomini di fiducia di costoro, atteso il suo rapporto con Profeta che faceva parte con i primi due di una sorta di triumvirato della Guadagna. Egli era quindi perfettamente informato ed inserito nelle iniziative delittuose più delicate ed importanti della “famiglia”. Tutti i suoi riferimenti fattuali e personali, le indicazioni sui gravi delitti commessi, le relazioni familiari, i rapporti di parentela, le amicizie e le inimicizie, tutte circostanze a lui note, sono state accuratamente verificate nel corso di indagini minuziose e complete che nulla hanno lasciato al caso. E’ evidente come la ritrattazione di Scarantino, alla luce di questo imponente materiale a riscontro delle sue dichiarazioni, dovesse essere un falso colossale e apparire agli “addetti ai lavori” mafiosi (Pulci) assolutamente ridicola e impresentabile, tale da compromettere, in una certa misura, lo stesso prestigio di Pietro Aglieri (si vedano ancora le dichiarazioni di Pulci su Aglieri a proposito di Scarantino e della sua ritrattazione)⁴⁰⁸.

Va ricordato, da ultimo, che numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia hanno fornito occasionali riscontri agli assunti di Scarantino. Dei più significativi si è fatta menzione nelle sedi proprie.

⁴⁰⁸ A questo proposito va segnalato che i commenti di Pulci non vanno considerati mere opinioni personali ma come manifestazione di una sensazione e di uno stato d’animo storicamente diffusi nel corpo dell’organizzazione al tempo della ritrattazione di Scarantino e quindi come comunicazione di uno stato di fatto soggettivo, sfociato in discorsi, in commenti esteriormente percepibili e quindi oggettivi fatti storici.

4. I riscontri fondamentali provenienti dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia.

Nel concentrarsi sulle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino e nella ricerca al suo interno di quelle condizioni prescritte per il giudizio di intrinseca attendibilità, scarso rilievo si è finito con il dare alla totale convergenza delle dichiarazioni dello Scarantino con quella di tutti gli altri collaboratori che direttamente o indirettamente hanno dato precise indicazioni sui fatti concernenti la strage di via D'Amelio e sulle singole responsabilità.

E' invece oltremodo significativo che tutte le fonti escuse nell'ambito di questo procedimento abbiano offerto indicazioni univocamente convergenti con le dichiarazioni di Scarantino.

Vogliamo qui richiamare le dichiarazioni di Brusca, Cancemi, Ferrante, Calogero Ganci, Galliano, Siino, Cannella, Calvaruso, Di Pasquale, Pulci, Costa, gli stessi Di Matteo e La Barbera⁴⁰⁹. Esse riscontrano il collaboratore ora su questo ora su quello degli imputati chiamati in correità dallo stesso.

E così pure le indicazioni di Grigoli, Onorato, Lo Forte, Favaloro sul ruolo di Scotto

⁴⁰⁹ Quest'ultimo nel confronto con Scarantino ha dichiarato di avere saputo che della strage " si era interessato Pietro Aglieri" per poi ridimensionare questa dichiarazione a una sua deduzione.

Pietro, comunemente indicato come punto di riferimento delle varie famiglie mafiose per operare intercettazioni telefoniche abusive o per compiere controlli sui propri impianti telefonici. Anche queste dichiarazioni finiscono con il riscontrare la precisa indicazione di Scarantino.

Si è giustamente dibattuto sul contrasto tra Cancemi e Scarantino sulla partecipazione del primo alla riunione ma nessuna attenzione si è prestata a questo passaggio finale del confronto. Alla domanda del magistrato sulle ragioni che potevano muovere Cancemi a tacere la sua partecipazione alla riunione, Scarantino rispondeva :

S: Sarà che c'è qualcuno che ha a cuore, tipo Ciccio Tagliavia, tipo Renzino Tinnirello e tipo Pietro Aglieri.

Affermazione alla quale Cancemi rispondeva perentorio:

C: Senti qua, io te ne voglio fare andare più tranquillo! Vedi che io a questi tre li ho accusati!.

Non può non ritenersi significativo che nel momento del maggior contrasto tra i due collaboratori essi convergano inevitabilmente su alcuni dei nomi di maggior spicco indicati da Scarantino tra i partecipanti alla strage.

Non esiste una sola voce nel processo che smentisca o contraddica Scarantino sul conto degli odierni imputati.

Tutti i racconti dei diversi collaboratori di giustizia da qualunque angolatura e dalle più diverse prospettive convergono, in base alle specifiche conoscenze di ciascuno, nel riscontrare questa o quella affermazione di Scarantino.

Il dato sul quale maggiori sono i riscontri è costituito proprio dalla conferma che la preparazione e l'esecuzione della strage erano state opera degli uomini dei mandamenti

facenti capo a Greco Aglieri e Graviano, con la supervisione di Biondino per conto di Riina (e con il concorso logistico di Ganci e Cancemi).

Ad anni dalla collaborazione di Scarantino, Calogero Pulci ci offre l'ennesima conferma dell'attendibilità di Scarantino non sulla base di sentito dire o di deduzioni o di circostanze non controllabili ma riportando due episodi perfettamente riscontrati e soprattutto esperienze personalmente vissute dal collaboratore, una delle quali, quella carceraria con Tanino Murana, neppure smentita dal diretto interessato e l'altra riscontrata dai riferimenti a luoghi persone e cose e soprattutto allo stretto rapporto di collaborazione con un boss del calibro di Piddu Madonia che rende la collaborazione di Pulci preziosa, sia pure nella sua essenzialità e nella sua limitatezza oggettiva, come ennesimo riscontro esterno alle dichiarazioni di Scarantino.

Per altro verso, tutto ciò che è stato scritto nel settimo capitolo deve leggersi come una serie concatenata di riscontri alle dichiarazioni dell'ex collaboratore.

PARTE QUINTA

CAPITOLO UNDICESIMO

Le singole responsabilità ed i riscontri individualizzanti

1. La posizione di Salvatore Riina

L'imputato Salvatore Riina ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, assumendo che le chiamate in correità dei collaboratori di giustizia i quali hanno riferito sul suo ruolo preponderante nella deliberazione e nell'organizzazione della strage, debbano considerarsi

pregiudizialmente inattendibili perché mosse da risentimento, rancore
rivalsa nei confronti del Riina stesso.

L'assunto è privo di fondamento.

I collaboratori escussi in questo processo, e tra essi alcuni dei capi storici di
Cosa nostra, si sono accusati, prima di accusare il Riina, di ogni genere di
efferato delitto.

Al momento del pentimento non avevano alcun motivo di astio o
risentimento nei confronti dell'imputato, del quale avevano condiviso
sempre le idee e le decisioni, avendo fatto parte, ad eccezione del Marino
Mannoia e del Contorno che della strage non potevano parlare per essere
usciti prima dall'organizzazione, del gruppo dei c.d. corleonesi cioè di
quegli uomini d'onore, schieratisi con Salvatore Riina e Bernardo
Provenzano dopo la guerra di mafia.

Tutti costoro dallo schierarsi con Riina avevano tratto notevoli vantaggi
che non hanno affatto negato e che hanno anzi dovuto riconoscere.

L'assunto difensivo appare generico ed errato poiché non indica quali
cause di rancore astio o rivalsa abbiano mosso tutti i collaboratori che del
Riina hanno parlato e che con lo stesso hanno avuto rapporti diversi: si
pensi al Siino che ha riferito degli ottimi rapporti con lo stesso di Cancemi,
Brusca Ganci e così via.

D'altra parte non si deve confondere per astio e risentimento la naturale
repulsione che dopo l'inizio della collaborazione i pentiti possono essere
indotti a provare verso l'universo mafioso che hanno abbandonato, con i
suoi crimini e i personaggi più di rilievo di esso.

Le dichiarazioni dei collaboratori sul Riina sono state, d'altra parte,
confermate da ormai numerosissime sentenze passate in cosa giudicata che
attestano come il Riina fosse effettivamente uno dei personaggi più in vista
di Cosa nostra, il capo o il coordinatore dell'organismo dirigente di vertice
di quell'organizzazione che, come si è visto in precedenza, ha voluto,

deliberato ed eseguito la strage. I collaboratori non altro hanno fatto se non ribadire ciò che risulta ormai fissato nei giudicati che hanno attinto l'imputato.

La sentenza impugnata ha motivato analiticamente sull'intrinseca attendibilità di ognuno dei collaboratori che hanno accusato il Riina; nessun motivo specifico è stato apportato contro il contributo dei tanti che sul conto dell'imputato hanno riferito.

Lo stesso Salvatore Cancemi - l'unico collaboratore che nel corso dell'arringa difensiva è stato destinatario delle critiche difensive mentre nessun significativo accenno risulta mosso in sede di arringa finale alle dichiarazioni di Giovanni Brusca, figlioccio di Riina e figlio di quel Bernardo Brusca, suo compare ed uno dei principali artefici dell'ascesa del Riina stesso, che pure aveva riportato nella sostanza le stesse accuse del Cancemi - è stato fino al momento della sua costituzione ai carabinieri un fedelissimo del Riina ed un fedele esecutore dei suoi ordini. Fino all'inizio della collaborazione Cancemi non era portatore di ragioni di avversione personale contro il Riina né il suo pentimento è stato determinato da volontà di colpire personalmente il Riina bensì dall'esigenza di denunciare l'organizzazione nel suo complesso in tutte le sue componenti, i suoi crimini, le sue finalità, la sua capacità di corrompere e distruggere la società e le istituzioni.

L'assunto relativo all'inidoneità di più chiamate in correità a sorreggersi e riscontrarsi reciprocamente è poi destituito di fondamento.

Non sussiste alcuna oscillazione giurisprudenziale sul punto ma un orientamento costante e consolidato senza eccezioni (nessuna contraria sentenza risulta indicata) sul fatto che il riscontro ad una chiamata in correità possa essere costituita da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte, indipendentemente dalla circostanza che queste abbiano o meno anch'esse un contenuto esplicitamente accusatorio e sempre che possa

ragionevolmente escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia, derivante da fattori accidentali o peggio ancora manipolatori (v. tra le ultime Cass. 22 settembre 1999, Greco).

Brusca e Cancemi non riferiscono ‘de relato’ ma riportano direttamente affermazioni e discorsi dell’imputato. Tutti gli altri collaboratori riportano affermazioni ‘de relato’ ma di assoluta attendibilità, provenendo dai rispettivi capimandamento che con il Riina avevano diretto contatto. Non è quindi vero, come è facile constatare rileggendo le dichiarazioni dei collaboratori, che Brusca e Cancemi parlino ‘de relato’. Entrambi hanno invece riferito di riunioni nelle quali si discusse e si decise con l’imputato l’esecuzione delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. Brusca ha riferito di avere avuto direttamente dal Riina l’incarico di eseguire la strage di Capaci e altri delitti collegati alla strategia del “pulirsi i piedi”. Ha quindi riferito di discorsi con Riina, successivi alla strage di via D’Amelio, nel corso dei quali lo stesso si assumeva la paternità di ambedue le strag. Brusca ha ricordato di avere avuto dal Riina addirittura l’incarico di commetterne una terza, in danno di un altro magistrato, non portata a compimento per circostanze casuali.

Cancemi ha riferito che sempre Riina aveva dato incarico a Salvatore Biondino di dare corso alla strage, coordinando l’azione di coloro con i quali era stata concordata l’esecuzione.

E numerose altre fonti oltre a Cancemi e Brusca (v. C. Ganci, Ferrante Galliano) indicano proprio nel Biondino il coordinatore esecutivo della strage.

La responsabilità dell’imputato scaturisce, poi, direttamente dall’esistenza e dall’organizzazione di Cosa nostra quale giudizialmente accertata. Se non esistesse Cosa nostra e se il Riina in essa non avesse occupato il ruolo che ha occupato non esisterebbero probabilmente neppure i collaboratori di

giustizia transfughi da Cosa nostra che indicano coralmemente in Riina il capo dell'organizzazione ed all'interno di questa l'artefice della strage di via D'Amelio.

Anche di Brusca e Calogero Ganci si afferma nei motivi di appello, ma senza motivare in alcun modo, che erano portatori di astio e rancore nei confronti di Riina; ma anche per costoro valgono le precedenti osservazioni, tenuto conto che entrambi sono figli di due esponenti dell'organizzazione (Raffaele Ganci e, prima della morte, Bernardo Brusca) che hanno conservato immutata solidarietà all'amico Riina, ragion per cui astio e rancore i due avrebbero dovuto provare anche per i rispettivi genitori che le azioni del Riina avevano interamente condiviso.

La sentenza impugnata, in modo articolato e pregnante, per delineare la posizione del Riina richiama le dichiarazioni non dei soli Cancemi e Brusca ma anche quelle dei Mutolo, Di Carlo, Marino Mannoia e ricorda le vicende della storia della mafia che avevano portato all'assoluto dominio di Riina e dei suoi alleati Ganci Raffaele, Gambino Giuseppe Giacomo, Madonia Francesco, Bernardo Brusca, divenuti capi mandamento, sull'intera organizzazione. Parla di assoluta e singolare convergenza in questo senso di tutti i collaboratori di giustizia vecchi e nuovi che riferiscono del protagonismo con il quale il Riina aveva cercato prima di condizionare l'esito dei grandi processi di Palermo contro la mafia, istruiti e voluti dai giudici Falcone e Borsellino, e poi, dopo l'esito negativo degli stessi, della complessa strategia di vendetta da un lato e di eliminazione o riduzione degli effetti della sentenza dall'altro, attraverso iniziative legislative o amministrative da concordare con nuovi referenti politici, nell'ambito di una complessa strategia politico-criminale volta a neutralizzare gli effetti dell'azione giudiziaria.

La conclusione è condivisibile e trova fondamento nelle dichiarazioni dei collaboratori Cancemi, Brusca, Siino e Cannella, portatori di notizie e

informazioni di prima qualità, avendo essi avuto accesso al vertice del gruppo dominante corleonese (Riina Bagarella Provenzano Buscemi ecc.). In questo senso i giudici di primo grado richiamano correttamente il principio della cd. “convergenza del molteplice”, idoneo, secondo i criteri giurisprudenziali elaborati dalla S.C., a fare assurgere al rango di prova piena le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, imputati di reato connesso. Correttamente affermano che tale principio nel caso del Riina assume proporzioni schiaccianti con riferimento alla sua posizione di vertice all’interno di “ Cosa nostra” ed alla sua diretta responsabilità per tutti i fatti delittuosi più eclatanti deliberati dalla commissione come la strage per la quale si procede.

In effetti è sufficiente richiamare il complesso delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia esaminati, la cui attendibilità intrinseca i primi giudici hanno individualmente vagliato in senso positivo, senza che fossero mosse specifiche contestazioni sul punto nei motivi di appello, per ritenere provata la piena responsabilità di Riina Salvatore quale coordinatore della commissione provinciale di Cosa nostra che ha deliberato l’eliminazione del dott. Borsellino e quindi come mandante della strage di via D’Amelio.

Va peraltro rilevato come le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino e degli altri collaboratori di rango più volte citati hanno messo in evidenza l’impegno di Riina in questo fatto delittuoso, non come semplice mandante ma come sollecitatore e istigatore particolarmente interessato al delitto all’interno della comune strategia stragista, della quale il Riina si assumeva la responsabilità “politica” agli occhi dell’intera organizzazione. In questo senso al Riina va attribuita la decisione di anticipare la strage, di porla in essere in tempi assolutamente rapidi nonostante non si fossero ancora spenti gli echi della strage precedente. Tale interesse si inserisce nella strategia della trattativa, della quale abbiamo discusso in precedenza, portata alla luce, sia pure in modo frammentario, con le dichiarazioni di Cancemi Brusca e Cannella.

Essa fornisce una solida ragione della partecipazione del Riina ad una riunione piuttosto ampia e a carattere organizzativo-esecutivo nel corso della quale il leader dell'organizzazione ebbe avuto modo di illustrare al gruppo incaricato della realizzazione del progetto le ragioni di urgenza che imponevano di realizzare l'obiettivo senza dilazioni e con modalità tali da non rischiare fallimenti o ritardi. E questa "fretta" spiega pure l'allentamento (assai parziale e limitato) delle tradizionali misure di sicurezza e di riservatezza che, pur indispensabili, finivano con il rallentare i tempi e con l'appesantire la macchina organizzativa (sappiamo che la strage di Capaci ha avuto una lunga incubazione e, sul piano strettamente esecutivo, ha richiesto alcuni mesi, dalla riunione di febbraio di cui parlano concordemente Cancemi e Brusca fino al 23 maggio, mentre quella di via D'Amelio è stata realizzata in circa un mese, pur dovendo superare maggiori resistenze psicologiche).

Non rappresenta in questo quadro un elemento dissonante l'affermazione di Leoluca Bagarella, riportata da Cannella, secondo cui il cognato nella strage di via D'Amelio aveva avuto il ruolo di Ponzio Pilato, nel senso che aveva assecondato spinte e volontà sia interne che verosimilmente esterne alla stessa organizzazione. Questa affermazione del Bagarella, assolutamente credibile in una fase in cui i capi di Cosa nostra fanno il consuntivo della strategia stragista e sono già affiorati in senso all'organizzazione, come sempre in questi casi, quegli atteggiamenti per cui i successi hanno tanti padri mentre le sconfitte non ne hanno alcuno, dimostra da un lato che lo stesso Bagarella non può fare a meno di ammettere che l'apporto di Riina fu comunque determinante (fu pur sempre Pilato a decretare la morte di Gesù) e dall'altro che tutta l'organizzazione nel suo complesso spingeva per la realizzazione della strage e aveva in ultimo condiviso, se non stimolato, l'iniziativa del Riina, a conferma dell'inattendibilità della teoria secondo cui il Riina fosse un autocrate e non

un efficace persuasore, così come sapientemente illustrato dal collaboratore Cucuzza, a proposito del quale va evidenziato il notevole contributo alla prova per quanto concerne specificamente la posizione del Riina.

Per concludere vanno richiamati perché condivisi gli ultimi due argomenti svolti dai giudici di primo grado a proposito della rilevanza del contributo di Galliano e di Anzelmo in relazione alla posizione del Riina con specifico riferimento al metodo che dai collaboratori viene attribuito allo stesso, ricavato dalla precedente esperienza del duplice omicidio dei commissari Montana e Cassarà, di assegnare l'esecuzione di due contemporanei omicidi eccellenti a due diversi gruppi in base alla collocazione geografica e alla contiguità degli stessi, indicando appunto uno di essi nel gruppo dei mandamenti di Brancaccio e di S. Maria del Gesù, particolarmente efficienti e operativi, mandamenti individuati sin dalle prime dichiarazioni da Cancemi Salvatore e quindi da Scarantino, attraverso l'elencazione dei partecipanti alla riunione operativa. La Corte sottolinea come Galliano e Anzelmo attribuiscono al Riina la scelta delle persone che devono portare a termine i delitti che stanno a cuore alla Commissione (ma anche Cancemi e Brusca convergono su questo punto).

L'altro argomento che viene dai giudici di primo grado correttamente valorizzano, concerne l'attiva partecipazione alla strage di Salvatore Biondino, la persona che al tempo era a più stretto contatto con Riina, il solo che ne conoscesse l'abitazione, colui che lo accompagnava alle riunioni, che aveva il compito di riferire e ragguagliare sulle sue iniziative e proposte e di trasmettere i suoi impulsi, agendo in sua sostituzione secondo quanto riferito unanimemente dai collaboratori.

Alla stregua di questi rilievi conclusivi, e tenuto conto di quanto elaborato in precedenza, la sentenza nei confronti di Salvatore Riina deve essere confermata.

2. La posizione di Salvatore Biondino

I precedenti rilievi, come si è visto, toccano anche la posizione di Salvatore Biondino che, nelle dichiarazioni dei maggiori collaboratori di giustizia, risulta presente a tutte le

riunioni con Riina, risoluto e determinato nell'appoggiare il programma di delitti eccellenti elaborato dalla Commissione su impulso di Riina nei primi mesi del 1992, forte sostenitore dell'uccisione del dr. Borsellino.

Abbiamo nelle pagine precedenti già affrontato e cercato di dimostrare l'infondatezza dei motivi di appello che sono in gran parte comuni a tutti gli imputati.

Il passaggio in giudicato della sentenza 2\99 rendeva superflua l'acquisizione delle intercettazioni ambientali relative a Candura e Valenti, peraltro non riproposta, avendo i giudici di quella sentenza dato conto in sentenza dei risultati di quella intercettazione, valutato le deduzioni difensive e permesso anche a questa Corte di pronunciarsi sul punto.

Tutti i rilievi svolti sull'attendibilità di Candura tengono conto, per disattenderle, delle osservazioni difensive tratte da quelle intercettazioni, ragion per cui l'acquisizione delle bobine nulla poteva aggiungere a quanto già accertato.

I motivi concernenti la dinamica della strage, l'attribuibilità di essa alla Fiat 126 di Valenti Pietrina, rubata da Salvatore Candura su incarico di Vincenzo Scarantino, a sua volta incaricato da Salvatore Profeta e Pietro Aglieri, sono stati discussi e disattesi nelle pagine precedenti.

Lo stessi dicasi per quanto concerne il terzo motivo di appello relativo alla attendibilità intrinseca ed estrinseca di Candura, Scarantino e Andriotta che devono essere per conseguenza respinti con riferimento a tutte le specifiche contestazioni in esso svolte.

Valgono quindi anche per il Biondino le osservazioni illustrate in precedenza sull'ammissibilità delle chiamate in correità plurime e sulla valenza probatoria di più chiamate tutte intrinsecamente attendibili e convergenti.

Biondino è raggiunto da una serie di dichiarazioni di collaboratori di giustizia dirette, attendibili e convergenti, dettagliate e specifiche che individuano in maniera puntuale e rigorosa il ruolo determinante del Biondino sia nella fase deliberativa che nella fase organizzativa che ancora in quella esecutiva. Si tratta, in particolare, delle dichiarazioni di Cancemi, Brusca, Ganci e Ferrante alle quali se ne possono aggiungere numerose altre che

in modo indiretto riconnettono il Biondino alla strage: si pensi alle testimonianze di Onorato, Mutolo, Marino Mannoia e ora Pulci.

Si sono illustrate nel capitolo quinto, ed in particolare nel quarto paragrafo, tutti gli elementi che rendono Biondino responsabile in qualità di decisore della strage. Esistono poi una serie di convergenti dichiarazioni, in particolare quelle di Ferrante, di Ganci e di Brusca che indicano Biondino come uno dei protagonisti sul piano esecutivo della strage (prova dei telecomandi, organizzazione del sistema informativo per indicare al commando appostato in via D'Amelio l'arrivo del corteo blindato, ricerca del dr. Borsellino dopo che lo stesso era uscita da casa la mattina del 19 luglio senza recarsi immediatamente in via D'Amelio.

Ma sull'efficacia dei contributi di questi collaboratori e sulla conferma che da essi si ricava di tutti gli elementi contestati nei motivi, la difesa sorvola se non per limitarsi ad affermare un generico rancore del Cancemi nei confronti del Biondino, affermazione non sostenuta da alcun elemento specifico e concreto. Sugli altri contributi di cui si è detto il silenzio è poi assoluto.

Devono di conseguenza condividersi le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici che hanno ritenuto ampiamente provata la responsabilità del Biondino in ordine alla strage e a tutti i reati connessi allo stesso ascritti.

La sentenza ha preso le mosse dalle convergenti dichiarazioni di GiovanBattista Ferrante e di Francesco Onorato, importanti esponenti del mandamento di s. Lorenzo nel quale Biondino svolgeva al tempo della strage le funzioni di capo per delineare il ruolo di primissimo piano dello stesso all'interno del mandamento e nell'organizzazione nel suo complesso, spiegando le ragioni della totale fiducia ed affidamento che Riina riponeva nel Biondino, del quale dopo l'arresto di Pippo Gambino curava la latitanza, della sua ascesa al vertice dell'organizzazione e dell'assunzione di quella funzione nuova nell'articolazione dell'organizzazione, consistente nel raccordo e nel coordinamento tra i vari esponenti dei mandamenti della provincia quando non era possibile organizzare riunioni plenarie di

commissione.

L'assunzione di un ruolo di rilievo ed esponenziale nell'organizzazione da parte del Biondino, in questa sua veste di portavoce di Riina, emerge dalle dichiarazioni, oltre che dei collaboratori già citati, di Francesco Paolo Anzelmo, Baldasserre Di Maggio che i giudici opportunamente sintetizzano.

Le dichiarazioni di Ferrante e di C. Ganci sono poi decisive per delineare il ruolo esecutivo del Biondino (prova e fornitura dei telecomandi utilizzati per la strage – Ferrante ha riferito che fu Biondino a fare acquistare tramite Biondo Salvatore cinque telecomandi della Telcoma, uno dei quali rinvenuto sul teatro della strage – coordinamento logistico e informativo, perlustrazione, pedinamento e ricerca dell'obiettivo, organizzazione generale e affidamento dell'incarico strettamente esecutivo per conto del Riina): Ferrante, Ganci, Cancemi e Brusca convergono nel delinare questi importantissimi ruoli rivestiti dal Biondino in tutte le fasi che portarono alla realizzazione della strage.

In questo quadro probatorio ricchissimo devono inserirsi le dichiarazioni di Scarantino che ha attribuito al Biondino un ruolo da protagonista, in quanto partecipante alla riunione organizzativa preliminare all'avvio della fase strettamente esecutiva ben prima che del suo ruolo operativo parlassero lo stesso Cancemi, Brusca, Ferrante e Calogero Ganci.

Ed è quindi assolutamente convincente e condivisibile quanto osserva la sentenza di primo grado, ad ennesima conferma delle dichiarazioni di Scarantino, scrivendo che in tale ricchissimo ed articolato panorama probatorio si innestavano perfettamente le dichiarazioni di Scarantino. Questi, si ricorderà, aveva riferito che Biondino, in occasione della riunione nella villa di Calascibetta, era giunto insieme a Salvatore Riina, parcheggiando l'auto all'interno della recinzione a differenza degli altri partecipanti. Tali indicazioni, osservavano i primi giudici, concordavano in modo estremamente significativo con il ruolo attribuito all'imputato da tutti i collaboratori di giustizia che, dopo Scarantino, avevano parlato della partecipazione alla strage di Biondino. Non poteva

considerarsi frutto di una fortuita coincidenza il fatto che Scarantino avesse per primo riferito tali particolari circa il modo in cui Riina giungeva sul luogo delle riunioni mafiose e le specifiche cautele per lui adottate, che non potevano certo essere dedotti dal semplice fatto reso noto dalle cronache giornalistiche che il Riina era stato arrestato insieme al Biondino mentre era a bordo di una autovettura di piccola cilindrata.

Per queste ragioni anche nei confronti del Biondino la sentenza di condanna deve essere confermata.

3. La posizione di Pietro Aglieri.

I principali motivi di appello nell'interesse dell'imputato Pietro Aglieri sono stati esaminati e confutati nei capitoli precedenti, trattandosi di motivi sostanzialmente comuni a tutti gli imputati.

L'atto di appello in favore di Aglieri aveva al suo centro il contributo alla prova di Scarantino e la critica ai criteri di valutazione delle sue dichiarazioni utilizzati nella

sentenza impugnata per sostenere l'attendibilità del collaboratore con riferimento alle accuse mosse all'indirizzo dell'Aglieri stesso e degli altri imputati.

Nei capitoli concernenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Scarantino questa Corte si è occupata delle doglianze difensive, pervenendo a conclusioni che implicano il rigetto di tutti gli articolati motivi fondati su una pretesa inattendibilità dello stesso.

Si possono solo in questa sede ricordare le incongruenze più palesi contenute nei motivi di appello.

La mancata conferma delle dichiarazioni dello Scarantino da parte dei collaboratori Brusca, Di Matteo e La Barbera (limitatamente alle rispettive posizioni) non significa che la riunione presso la casa di Calascibetta non vi sia stata ma semplicemente che i suddetti non vi hanno partecipato e che su questo specifico punto l'attendibilità di Scarantino è dubbia. Nessuna prova negativa è stata addotta a confutazione delle dichiarazioni di Scarantino. Nessun elemento che non sia ipotetico e congetturale ha dimostrato la falsità dell'assunto di Scarantino le cui dichiarazioni, anche quelle relative alla riunione, reggono perché si inseriscono in un quadro coerente, riscontrato e complessivamente credibile. Si sono spiegate le ragioni per le quali è possibile isolare e neutralizzare le dichiarazioni di Scarantino sui tre collaboratori di giustizia anzidetti nella misura in cui le stesse appaiono non coerenti e non compatibili con l'insieme degli argomenti di valutazione disponibili. Questo non deve però far dimenticare che nessuno, neppure i collaboratori di giustizia sono stati in grado di addurre una prova decisiva a sostegno della falsità di Scarantino sullo specifico punto della partecipazione alla riunione di quanti Scarantino smentiscono.

L'inattendibilità di Scarantino sul punto deriva quindi dal fatto che ciascuno di coloro che negano per sé finisce con il rafforzare la posizione degli altri, oltre che da un insieme di ragioni d'insieme.

Per il resto abbiamo visto quali e quante siano le ragioni che devono indurre a ritenere Scarantino attendibile sul punto della riunione, una volta che le sue dichiarazioni siano depurate dalle tardive e isolate aggiunte.

Che Scarantino conoscesse perfettamente la villa di Calascibetta è un dato che nessuno dei difensori in ultima istanza mette in discussione. E se escludiamo, come si deve fare per le molte ragioni che abbiamo esposto e fino a prova contraria, che Scarantino “sia stato aiutato a studiare i luoghi dai suoi maestri”, la conoscenza accurata della villa del Calascibetta nello stato, dimostrato dalle indagini di polizia, in cui essa si trovava ai primi di luglio del 1992 è certamente un riscontro alle dichiarazioni di Scarantino in quanto egli non aveva alcuna ragione di raggiungere e conoscere così bene quel posto se non per ragioni connesse ai comuni affari delittuosi con il proprietario della stessa.

La riunione, poi, non aveva affatto il carattere di una “assemblea plenaria” ma aveva un carattere organizzativo che rendeva plausibile la partecipazione di quanti materialmente alla strage hanno poi effettivamente partecipato.

Si deve ancora osservare come la sentenza impugnata non abbia affatto escluso la presenza nella villa di Calascibetta degli imputati che ha poi ritenuto di assolvere ma ha ritenuto semplicemente di non disporre per essi di riscontri individualizzanti, come per gli altri imputati.

Sulla questione della Fiat 126, ampiamente trattata nei motivi di appello e nelle memorie conclusive dalla difesa dell'imputato e sulle confutazioni degli argomenti difensivi sul punto non resta che rinviare ai capitoli nei quali l'argomento è stato affrontato.

Quanto alla responsabilità di Aglieri, quale componente della Commissione provinciale di Palermo di Cosa nostra, si deve rinviare alle conclusioni cui si è pervenuti nel quinto capitolo ed in particolare nel quarto paragrafo.

In ordine alla gestione congiunta del mandamento di S.Maria del Gesù da parte di Aglieri e Greco si deve osservare che l'eventuale contestazione a fine di esonero dalla responsabilità in quanto componente della commissione dovrebbe essere mossa dal Greco e non certamente dall'Aglieri che del mandamento in questione era sul piano formale oltre che su quello sostanziale comunque capo riconosciuto.

L'assunto è peraltro infondato in quanto ciò che le indagini hanno messo in rilievo non è

tanto il dato formale, che pure conta, delle legittimazione di entrambi fino a dopo le stragi del 1992 a partecipare a pari titolo alle riunioni di commissione ma quello sostanziale della costante preliminare consultazione, intesa e accordo fra i due uomini nel momento in cui in commissione doveva trasmettersi la volontà del mandamento. In sostanza le responsabilità di Aglieri e di Greco scaturiscono dal fatto che le decisioni di Aglieri non potevano essere prese senza la consultazione ed il consenso di Greco, ragion per cui il problema non riguarda la commissione ma la gestione interna del mandamento di S. Maria di Gesù che a differenza di altri mandamenti si reggeva su questo patto di consultazione e accordo tra i due uomini che aveva consentito agli stessi di prosperare e di affermarsi senza ostacoli all'interno di uno dei più grandi mandamenti di Cosa nostra dove più forti erano state le ricadute della guerra di mafia e dove l'unità e la compattezza del gruppo egemone era la preconditione contro eventuali ritorni di quanti erano stati sconfitti ed erano dovuti fuggire ma di cui si temeva il ritorno.

Tutto ciò premesso, si deva ribadire che l'istruttoria dibattimentale in grado di appello si è arricchita di ulteriori elementi a carico dell'imputato.

In primo luogo la sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta n. 2 del 23 gennaio 1999 che ha condannato definitivamente Salvatore Profeta, quale responsabile della strage di via D'Amelio, sulla base di elementi di prova che attingono ugualmente Pietro Aglieri. La sentenza ha infatti ritenuto Scarantino attendibile nelle parti in cui ha affermato di avere ricevuto da Profeta e da *Aglieri* l'incarico di rubare la Fiat 126 utilizzata come autobomba. Le implicazioni di questa sentenza sulla posizione di Aglieri hanno indotto la difesa dell'imputato a produrre il massimo sforzo sulle insostenibili tesi della non presenza della 126 della Valenti sul teatro della strage, ampiamente confutate in precedenza (si rinvia a questo proposito al primo paragrafo del sesto capitolo).

In secondo luogo, il contributo di Calogero Pulci, del quale si è dato conto in precedenza in più luoghi, rappresenta un ulteriore elemento di conferma a sostegno del quadro delineato dalla sentenza impugnata.

Si deve allora concludere non solo riconoscendo la fondatezza dell'articolata esposizione della Corte di primo grado volta a dimostrare la singolare sintonia e comunanza di vedute tra i due personaggi di maggior spicco del mandamento (Aglieri e Greco), da cui il particolare regime a decisione unica e concordata che caratterizzava le decisioni e la vita di questo mandamento - situazione non unica ma rispecchiante, ad esempio, lo stesso rapporto esistente nel mandamento di Corleone tra il Riina ed il Provenzano - e quindi la responsabilità di entrambi nella decisione di sopprimere il giudice Borsellino ma anche quanto la Corte scrive a proposito della responsabilità diretta di entrambi sul piano più specificamente operativo, in quanto il materiale probatorio acquisito dimostra che la strage è stata affidata dalla Commissione, e per essa dal Riina, al mandamento diretto da Aglieri e Greco. Costoro si sono impegnati quindi in prima persona nell'organizzazione e nell'esecuzione della strage, partecipandovi personalmente insieme ai migliori uomini (o tali considerati) da essi dipendenti.

La partecipazione alla fase esecutiva di Aglieri, largamente descritta da Scarantino che allo stesso attribuisce un ruolo di assoluto protagonismo in tutte le fasi, è sotto questo profilo confermata da innumerevoli riscontri pregnanti, determinanti e univoci che in Pietro Aglieri indicano il protagonista, il responsabile, il capo carismatico del commando che fece esplodere l'autobomba davanti alla casa del dr. Borsellino: ci riferiamo alle dichiarazioni di Cancemi ma anche a quelle di Cannella, Calvaruso, Di Filippo, Siino, Di Matteo, Brusca, Galliano, Anselmo e Calogero Ganci, tutte orientate, in modo diretto o indiretto, nell'attribuire proprio ad Aglieri un ruolo preciso e di primo piano nell'esecuzione della strage cosicché la convergenza del molteplice è in questo caso assolutamente tranquillizzante per l'affermazione di responsabilità e la conferma della sentenza impugnata.

4. La posizione di Carlo Greco.

Anche per questo imputato questa Corte è già pervenuta ad un giudizio di responsabilità in qualità di mandante in quanto componente della commissione provinciale di Cosa nostra al tempo e responsabile, insieme ad Aglieri, del mandamento di S. Maria di Gesù che con Brancaccio ha realizzato la strage di via D'Amelio.

Anche in questo caso è inevitabile il rinvio a quanto è stato scritto nel quinto capitolo di questa sentenza.

I motivi di appello in favore di Carlo Greco sono in larga parte comuni e sono stati quindi già esaminati.

Ci riferiamo alle osservazioni concernenti l'asserita inattendibilità di Scarantino, rispecchianti quelle riportate in altri motivi, a conferma di una unitaria impostazione difensiva. Anche in questo caso non si può trascurare che l'atto d'appello si sofferma su alcune imprecisioni marginali nell'economia del racconto di Scarantino, omettendo di affrontare l'insieme delle dichiarazioni di Scarantino, i numerosi dettagli verificati, la coerenza complessiva del racconto, i riscontri interni ed esterni, e soprattutto le spiegazioni che Scarantino ha fornito, consolidando la sua collaborazione su alcuni frammenti dissonanti, in nessun caso coinvolgenti le strutture fondamentali del racconto

degli avvenimenti (si consideri, in via esemplificativa, che si arriva a ritenere ragione di inattendibilità il fatto che Scarantino non ricordi con esattezza quale fosse il tipo di autoveicolo utilizzato da Natale Gambino per scortare l'autobomba in piazza Leoni al mattino del 19 luglio, dimenticando che si tratta di un particolare assolutamente secondario, che Scarantino aveva descritto tutte le autovetture di cui Natale Gambino disponeva e che alternava e come nessuno si sia preoccupato di dimostrare che le indicazioni di Scarantino sulle vetture possedute dal Gambino fossero inesatte, essendo invece provato il contrario, alla stregua delle acquisizioni della polizia giudiziaria che anche su questi elementi ha effettuato ogni possibile verifica, con esito positivo).

L'appellante si chiede quale sia la differenza tra Cancemi e Greco, posto che entrambi sono indicati da Scarantino come partecipanti alla riunione.

La differenza sta appunto in ciò: premessa la generale attendibilità di Scarantino, il solo elemento che crea un dubbio sull'attendibilità di Scarantino, quando assume la partecipazione di Cancemi alla riunione, sta in ciò che Cancemi ha, alla fine, ammesso la sua responsabilità per la partecipazione alla strage di via D'Amelio mentre Greco non lo ha fatto, pur appartenendo in posizione di vertice a quel mandamento di S. Maria del Gesù che in base alle convergenti dichiarazioni di plurimi attendibili collaboratori di giustizia risulta avere organizzato ed eseguito con alcuni uomini del mandamento di Brancaccio la strage.

E non è neppure vero che nessuno abbia indicato la presenza di Carlo Greco ad una riunione nella quale si sia parlato della strage. A parte la riunione operativa di cui ha riferito Scarantino, Brusca ha affermato che nel periodo sensibile di fine giugno 1992 si era recato a casa di Biondino dove aveva trovato una riunione in corso alla quale partecipavano Biondino, Greco, Graviano ed Aglieri. Brusca non ha potuto dire quale fosse l'oggetto della riunione. Ma è ragionevole ritenere che esso fosse proprio la strage se consideriamo:

- Che proprio in quei giorni, secondo quanto riferito da Cancemi e dallo stesso

Brusca, Riina aveva dato mandato a Biondino di avvertire tutti gli altri capi mandamento della necessità di realizzare al più presto la strage, di acquisire il loro consenso e di procedere all'attuazione del piano;

- Che alla riunione nella casa di Biondino partecipava con Aglieri e Graviano, capi dei mandamenti che tutti i collaboratori indicano come autori della strage, anche Carlo Greco, nel rispetto del principio per cui alle riunioni e alle decisioni vitali per l'interesse del mandamento della Guadagna dovessero partecipare sia l'Aglieri che il Greco;
- Che una riunione estremamente riservata, ristretta e congiunta di Aglieri Greco e Graviano con Salvatore Biondino, cioè con il portavoce di Salvatore Riina, con l'esclusione di ogni altro soggetto, non poteva che avere ad oggetto la deliberazione di un fatto di vitale importanza e di interesse comune per l'intera organizzazione;
- Che nessun altro evento o decisione comune ai partecipanti a quella riunione furono trattati discussi o realizzati in quel periodo a Palermo, ragion per cui anche in base a questo rilievo si può ritenere che quella riunione in un momento storico estremamente "sensibile", a ridosso degli avvenimenti di cui ci stiamo occupando ed in un momento nel quale, come ha riferito Cancemi, il pensiero dominante di Riina era di realizzare l'attentato ai danni del dr. Borsellino, e di attuarlo senza indugi, e nel quale quindi tutte le altre iniziative straordinarie dell'organizzazione erano sospese (vedi quanto ha riferito Brusca ma anche quanto ha riferito Pulci), deve ragionevolmente ritenersi come il momento (o uno dei momenti) della comunicazione di Riina a coloro che erano stati incaricati dell'esecuzione della strage di darsi da fare per portare a compimento il piano.

L'atto d'appello assume, ancora, che la prova di un ruolo attivo e di spicco di Greco all'interno dell'organizzazione non sia stata acquisita.

L'assunto è contraddetto dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia, di cui abbiamo dato contezza, che pongono senza incertezze il Greco, al tempo della strage di Capaci, allo stesso livello di Aglieri e di tutti gli altri capi mandamento.

Aglieri o chiunque altro non avevano alcuna possibilità di impegnare il mandamento in un'operazione rischiosa e dalle conseguenze imprevedibili, tale da mettere a rischio la vita, la libertà, gli interessi e gli affari dei migliori uomini delle famiglie senza l'accordo del Greco e degli interessi mafiosi che egli rappresentava. Non si tratta di congetture ma di conclusioni logicamente necessitate e obbligate da ciò che sappiamo sulla struttura, il funzionamento, le logiche, le regole e la stessa ragion d'essere dell'organizzazione.

Se la strage di via D'Amelio aveva come scopo la tutela dell'interesse di lungo periodo dell'organizzazione, la valutazione e la ponderazione di questo interesse in un organismo federale come Cosa nostra, nel quale la regola dell'unanimità per le decisioni che coinvolgevano l'interesse di tutti costituiva la norma fondamentale e la stessa ragion d'essere dell'organizzazione per mantenere l'unità e la pace interna, doveva essere reale e precedere l'esecuzione del delitto.

D'altra parte Scarantino ci ha descritto Greco fra i partecipanti alla riunione stessa e non è quindi in alcun modo possibile dire che "nessuno" avrebbe visto Greco partecipare ad attività riguardanti la strage di via D'Amelio.

Da disattendere è poi l'argomento tratto dall'intercettazione ambientale eseguita il 18 giugno 1996 nel luogo nel quale il Greco trascorrevva la latitanza. Ad avviso del difensore una frase di quell'intercettazione sancirebbe l'estraneità del Greco alla strage. In realtà, se esaminato attentamente, il contenuto di quell'intercettazione porta elementi a conforto della tesi dell'accusa piuttosto che a quelli della difesa.

Dalla trascrizione della conversazione che il Greco mantiene con il fratello Pino e con due altri interlocutori identificati emerge che i quattro mafiosi, tra loro evidentemente in rapporti di assoluta amicizia ed intimità, ad un certo momento della loro chiacchierata lasciano cadere il discorso sull'argomento "dissociazione", argomento che nel 1996,

l'anno di maggior crisi dell'organizzazione dopo la valanga di collaborazioni che si era avuta negli anni precedenti, era diventato oggetto di riflessioni anche tra mafiosi di rango (è di quel periodo l'inizio della collaborazione di Giovanni Brusca).

Nel contesto del discorso la dissociazione è vista come una alternativa alla collaborazione per risolvere la situazione in cui si trovavano quasi tutti gli esponenti di Cosa nostra, costretti a latitanza sempre più rischiosa e con la prospettiva di carcerazioni senza fine od in alternativa ad una collaborazione rifiutata e aborrita nella logica, imperante tra i partecipanti alla conversazione, dell' 'uomo d'onore' in carriera.

Ad un certo punto della conversazione uno degli interlocutori (Giuseppe Greco, G, fratello di Carlo) afferma: “ Vale la pena dissociarsi”. Un altro interlocutore (Salvatore Adelfio, S, amico dei fratelli Greco) conferma che “se non piange nessuno è meglio dissociarsi” e spiega che questa soluzione eviterebbe la necessità delle accuse a catena che la collaborazione fatalmente impone a coloro che fossero interessati ad un accomodamento della propria posizione nei confronti dello Stato. Gli interlocutori discutono i vantaggi e gli svantaggi della soluzione. L'Adelfio fa osservare che certo dissociarsi “senza rovinare nessuno“ è preferibile alla collaborazione. Ma dissociarsi, ammettendo le proprie responsabilità, significa affermare la verità di un'accusa e quindi produrre comunque delle conseguenze negative. Il Greco interviene nella conversazione e conviene che pentirsi o dissociarsi deve ritenersi “la stessa cosa”.

La discussione devia ma poi riprende sul medesimo tema che arrovella gli interlocutori. Essi cercano di capire cosa possa comportare il dissociarsi. Adelfio spiega che si tratta di ammettere di essere 'uomo d'onore' e di dissociarsi “da quell'ambiente...”.

Carlo Greco chiosa che si tratta di dire di non volerne più sentire parlare (di Cosa nostra, s'intende). Giuseppe e Salvatore Adelfio spiegano che si tratta di autoaccusarsi degli omicidi commessi senza accusare gli altri. Ed è a questo punto che Greco afferma che si tratterebbe per lui di andarsi ad accusare “**della strage di Borsellino**” (**sottinteso: senza accusare gli altri**). E l'interlocutore mostra di avere perfettamente capito il senso

univoco della risposta e risponde: “Questo è”.

Sembra a questa Corte che pur con la necessaria prudenza, sempre necessaria nell’interpretare un discorso intercettato, che in questo passaggio della conversazione il Greco (C) finisca con l’ammettere la sua partecipazione alla strage, figurandosi cosa significherebbe per lui la dissociazione, in pratica anzitutto la necessità di autoaccusarsi della strage Borsellino con il correlativo silenzio su tutti gli altri autori, posizione che tutti gli interlocutori avvertono come insostenibile.⁴¹⁰

Gli interlocutori continuano a discutere sull’opportunità di questa legge sulla dissociazione.

A questo punto viene detta una nuova frase, assolutamente significativa. Carlo Greco attribuisce a Buscetta il ruolo di dissociato e commenta che a Buscetta era facile dissociarsi perché “lui stragi non ne ha imputate”.

Questa seconda frase si deve interpretare come una nuova conferma che per il Greco stesso la sua dissociazione avrebbe comportato l’ammissione della partecipazione alla strage.

Salvatore Adelfio aveva commentato che prima o poi sarebbero stati tutti assolti. Al che Carlo Greco pronuncia le seguenti parole che non significano certo escludere la responsabilità di Greco per la strage ma hanno un senso contrario e dimostrano come l’insuperabile ostacolo alla dissociazione è la gravità dei fatti di cui Greco dovrebbe accusarsi che non gli consentirebbe, come a Buscetta, di avvalersi della facoltà di non rispondere:

⁴¹⁰ Riportiamo l’intero brano:

?.- Dissociarsi, significa

S.-...che io mi dissocio, è vero che sono un uomo d’onore, ma mi dissocio da quell’ambiente.

C.-...cioè non voglio più saperne parlare.

G.- Si accusa...si autoaccusa....

S.-...questi omicidi li ho fatti io, io c’ero, io non loro!”

C.- E’ come se io mi andassi a fare ...al Commissariato di Pubblica Sicurezza e mi andassi ad accusare allora... potessi fare come la **strage di Borsellino!**

S.- Questo è!

C.- ...che io mi dissocio, dico: “ si è vero che io mi dissocio!”, dico, a quel punto è consentito a...

S.- Questa è una cosa “tinta”, scusa.

....

S.-...prima o poi saremo tutti assolti.

C.- Può essere, faremo come Buscetta che fa l'uomo. Certo, lui...allora si è dissociato. **D'altronde lui stragi non ne ha imputate**, per quello che gli possono imputare, gli può dire: "mi avvalgo della facoltà di non rispondere"...ma mi dissocio. Sì, vero è, facevo parte di questi membri...di queste cose, però non lo voglio fare più. Ho le mie responsabilità..." Si è trovato l'appiglio! Così ha tre parti di pena.

Gli interlocutori continuano a discorrere dell'opportunità di questa legge sulla dissociazione come per i terroristi. Carlo Greco si dimostra pessimista sulla possibilità che la legge possa avere effetti favorevoli. Prevede che la legge possa trascinare un altro "80% di pentiti", perché di fronte all'alternativa tra pentirsi e dissociarsi per chi è già in galera "per colpa di un altro" la scelta della prima soluzione sarebbe comprensibile. E di fronte all'obiezione dell'interlocutore che ricorda come ciò non sarebbe giusto per chi ha già scontato lunghe pene, Carlo Greco risponde che il pentito potrebbe addurre *di essere stato rovinato dalla pazzia di uno o due*, esponendosi peraltro all'obiezione, che egli stesso formula, che nessuno lo costringeva a "correre" senza informarsi sulle conseguenze delle cose che faceva. Si nota qui una nota critica ed autocritica che viene peraltro utilizzata come uno sbarramento a qualsiasi giustificazione al pentimento ma che ancora una volta è indicativa di una assunzione di responsabilità (la pazzia di uno o due non può che riferirsi alle stragi e agli altri gravissimi delitti consumati con l'assenso di tutti).

Parlano quindi d'altro, di affari di mafia, del recente pentimento di Giovanni Ferrante che preoccupa gli interlocutori e di altri fatti importanti che riguardano altri processi. Più avanti riprendono il discorso della dissociazione che dovrebbe essere una direttiva generale per aiutare chi sta male in carcere.

Il discorso di Greco sulla "strage di via D'Amelio" avviene nel contesto di un discorso

sulla dissociazione nell'ambito del quale l'imputato ragiona sul fatto che la dissociazione avrebbe per lui quell'effetto: doversi accusare della strage.

Non è quindi affatto condivisibile quanto si afferma nei motivi di appello a proposito del significato liberatorio da attribuire a quella intercettazione.

Va poi ricordato che Cancemi (che definisce Greco correggente del mandamento) riscontra le dichiarazioni di Scarantino indicando Carlo Greco come uno di coloro che hanno sicuramente partecipato alla strage.⁴¹¹

Greco è raggiunto altresì da numerose chiamate di altri collaboratori di giustizia che confermano il suo peso ed il suo ruolo nell'organizzazione.

Ferrante mette in evidenza le informazioni riservate che il Greco era in grado di ottenere dall'interno degli stessi apparati dello Stato. Furono le notizie raccolte dal Greco sulla circostanza che Ferrante era pedinato dalla DIA ad indurre il collaboratore a disfarsi dei telecomandi rimasti in suo possesso, identici a quelli utilizzati per la strage. Ed è ragionevole ritenere che la sollecitudine di Greco per Ferrante dipendesse dal ruolo che Ferrante aveva avuto nella strage.

Il rapporto di completa reciproca immedesimazione tra Aglieri e Greco era tale che Ferrante, all'inizio, non riusciva neppure a distinguere chi fosse l'uno e chi l'altro. I due nel ricordo di Ferrante partecipavano entrambi alle riunioni con Riina, camminavano e stavano sempre insieme. Ma era proprio al Greco più che ad Aglieri che si rivolgeva il Ferrante su incarico di Biondino per portare messaggi alla famiglia della Guadagna.

Pure Calogero Ganci, le cui dichiarazioni su Carlo Greco come coresponsabile con Aglieri del mandamento della Guadagna (li definisce coreggenti del mandamento) già conosciamo, ha riferito che quando doveva combinare un qualche appuntamento con i vertici della Guadagna faceva pervenire i biglietti di convocazione sempre a Carlo Greco oltre che ad Aglieri.

Pasquale Di Filippo, ricordiamo, ha definito Carlo Greco la persona più importante con

⁴¹¹ Cancemi ha non solo affermato che Aglieri e Greco erano la stessa cosa ma ha pure spigato cosa ciò significasse: nessuno dei due poteva fare alcunchè senza che l'altro lo sapesse e fosse d'accordo

Aglieri del mandamento della Guadagna.

Richiamiamo per completare il quadro le dichiarazioni di Anzelmo e Drago sul conto dell'imputato.

Per completezza rileviamo come tutte queste dichiarazioni corrispondono a quelle riferite da Scarantino a proposito del ruolo di Greco nel mandamento della Guadagna e sull'essere costui "stessa cosa" con Aglieri.

E' ancora da ricordare come nel verbale del 17 giugno 1998 Giovanni Brusca abbia riferito che l'invito di Biondino perché fosse nominato un buon avvocato ed un buon perito a Scarantino doveva essere trasmesso ad Aglieri ma anche a Carlo Greco. Ciò che abbiamo osservato sulla rilevanza indiziante di questa vicenda nei confronti di Aglieri deve essere ripetuto anche per quanto riguarda Greco, dovendosi ritenere che l'omissione del nome di Greco nel verbale successivo sia stata solo una dimenticanza.

Sulla base di tutto quanto abbiamo osservato fin qui, in questo e nei precedenti capitoli di questo lavoro, si deve quindi condividere quanto scrive la sentenza impugnata a proposito di Carlo Greco:

“ deve ritenersi, alla stregua delle dichiarazioni sin qui esaminate, che trovano reciproco riscontro assumendo piena valenza probatoria, che l'Aglieri ed il Greco svolgessero contestualmente la funzione di capomandamento di S.Maria di Gesù nel periodo in cui venne decisa ed eseguita la strage di via D'Amelio e che in tale veste abbiano assunto la responsabilità della sua decisione. Tali considerazioni sono certamente sufficienti per ritenere entrambi i suddetti imputati colpevoli sia del reato associativo, sia del delitto di strage in qualità di mandanti della stessa, tuttavia non può farsi a meno di rilevare che nel caso di specie sussistono validi elementi di prova che dimostrano la diretta partecipazione di entrambi gli imputati anche alla fase più direttamente esecutiva della strage. Invero, va ricordato che tale partecipazione non risulta solamente dalle precise indicazioni di Scarantino Vincenzo, ma anche dalle

convergenti dichiarazioni, sia pure de relato, rese in proposito da Cancemi Salvatore, la cui concreta attendibilità è stata attentamente vagliata con riferimento alla posizione processuale di Tagliavia Francesco. Tali ultime dichiarazioni appaiono idonee a riscontrare le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nella prima fase della sua collaborazione con la giustizia, con riferimento specifico alla diretta partecipazione alle fasi esecutive della strage, per cui anche sotto tale profilo non può che affermarsi la penale responsabilità di Pietro Aglieri e Carlo Greco in ordine a tutti i reati agli stessi ascritti in epigrafe, che, essendo manifestamente finalizzati alla realizzazione di un medesimo disegno criminoso, vanno unificati per continuazione sotto il più grave delitto di cui al capo F) dell'epigrafe come modificato all'udienza del 4-6-1997.

Anche l'appello del Greco deve essere di conseguenza respinto con conferma dell'impugnata sentenza.

5. La posizione di Giuseppe Graviano.

La posizione di Giuseppe Graviano è stata esaminata nella parte relativa ai mandanti.

Abbiamo accertato che Giuseppe Graviano, capo mandamento di Brancaccio e componente della commissione provinciale di Cosa nostra, ha partecipato e contribuito alla decisione di sopprimere il dr. Borsellino.

Abbiamo illustrato i rapporti di stretta collaborazione fra i mandamenti di Brancaccio e di S. Maria del Gesù e la stretta associazione criminale esistente tra il Graviano Aglieri e Carlo Greco ed i rispettivi uomini di maggior fiducia: da un lato Tagliavia, Tinnirello,

Cannella e Drago e dall'altro Profeta Calascibetta, Natale Gambino, La Mattina, Vernengo.

Abbiamo fornito un quadro indiziario complesso e convergente che riscontra sul piano fattuale e logico l'assunto di quanti tra i collaboratori di giustizia indicano in questi uomini i componenti del gruppo che ha direttamente eseguito l'attentato nei confronti del dr. Borsellino.

I motivi di appello presentati nell'interesse di Giuseppe Graviano sono già stati esaminati in parte, e respinti, nel secondo capitolo.

Anche le questioni concernenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Candura Andriotta e Scarantino sono state prese in esame nei capitoli precedenti.

I motivi concernenti " la problematica del blocco motore" sono stati affrontati nella parte generale, trattandosi di una questione sollevata nell'interesse di tutti gli imputati.

Del contributo probatorio di Cancemi e Galliano e della loro intrinseca attendibilità nelle parti in cui riferiscono fatti e circostanza che riconducono alla responsabilità del Graviano si è già detto nelle relative sedi.

Nell'atto di appello si contesta possa considerarsi indizio univoco l'episodio, riferito da Giovanbattista Ferrante, del colloquio presso il palazzo di giustizia di Palermo, nella camera di sicurezza riservata ai detenuti sottoposti a regime di 41 bis, nel quale il Graviano quando la conversazione era caduta sul processo per la strage di via D'Amelio, si era rivolto al Ferrante, dicendogli che, se qualcuno gli avesse chiesto della telefonata che egli aveva eseguito quel pomeriggio di domenica 19 luglio per annunciare l'arrivo del corteo di auto con il dr. Borsellino, avrebbe dovuto rispondere di avere telefonato ad una donna. La Corte aveva da questo episodio tratto la conclusione che, avendo Graviano dimostrato di conoscere perfettamente quale era stato il ruolo determinante di Ferrante nella fase esecutiva della strage (la telefonata decisiva che annunciava l'imminente arrivo delle auto blindate in via D'Amelio), nonostante non avesse avuto con lo stesso alcun diretto rapporto nella fase preparatoria, trattandosi di uomo appartenente ad altro

mandamento, doveva ritenersi partecipe dell'organizzazione della fase esecutiva della strage con elevate funzioni organizzative e di coordinamento che gli avevano permesso di conoscere chi aveva svolto i singoli "minori" compiti esecutivi ed in definitiva di avere perfettamente in mente l'intero disegno esecutivo della strage con i nomi ed i ruoli dei singoli attori.

Questa conclusione, di assoluta evidenza e chiarezza, viene criticata sotto i seguenti profili:

- Il fatto che all'interno della camera di sicurezza del tribunale non vi fossero effettivamente controlli (e quindi sul punto la prova viene considerata certa) non autorizza a ritenere di per sé fondato il racconto del Ferrante.
- Il Ferrante non aveva riconosciuto la voce dell'interlocutore che aveva risposto alla sua chiamata nonostante egli avesse ammesso di avere conosciuto Graviano molto tempo prima e di averlo rivisto pochi mesi prima dei fatti contestati.
- Incongrua doveva ritenersi la spiegazione del fatto che in una precedente occasione nel corso dell'udienza del 19 aprile 1996 per la strage di Capaci, collocato nella stessa gabbia con il Graviano, i due non avessero parlato del medesimo argomento. Ferrante avrebbe detto che in quella occasione erano convinti della presenza di microspie all'interno della gabbia. Si contesta che anche nelle celle di sicurezza del palazzo di giustizia di Palermo si poteva ipotizzare la presenza di microspie.
- Ferrante non avrebbe escluso che l'affermazione del Graviano fosse una semplice battuta anziché un consiglio.
- Se Graviano fosse stato al corrente della telefonata che il Ferrante aveva eseguito all'utenza cellulare, in ipotesi sita in via D'Amelio, per comunicare il passaggio del corteo, egli sarebbe stato consapevole pure che il telefono era "intestato" a Cristoforo Cannella ed in uso allo stesso. Il consiglio rivolto al Ferrante non avrebbe avuto senso perché il Graviano avrebbe dovuto sapere che il telefono era "intestato" ed in uso ad un uomo e non ad una donna.

La testimonianza del Ferrante veniva quindi impugnata con riferimento alla mancata spiegazione logica delle telefonate che lo stesso aveva fatto dopo la mezzanotte e al mattino del 19 luglio alle ore 7,36 alla stessa utenza telefonica.

In ogni caso, si legge ancora nei motivi di appello, l'eventuale sussistenza delle suddette telefonate non sarebbe univocamente riconducibile alla partecipazione alla strage di Giuseppe Graviano.

Neppure la telefonata eseguita alle 17,11 da utenza intestata a Cristoforo Cannella ad utenza intestata alla cognata del Graviano, Cannistraro Provvidenza, provverebbe un coinvolgimento del Graviano nella strage: l'utenza che si assume in uso al Graviano non avrebbe effettuato telefonate di interesse nei giorni precedenti la strage ed il giorno della strage e avrebbe ricevuto solo la telefonata effettuata dal cellulare del Cannella, telefonata che si assume non riconducibile alla esecuzione della strage, già avvenuta, "superflua nell'economia degli appostamenti rappresentata dal Ferrante."

Nessun elemento provverebbe, infine, che l'utenza intestata alla Cannistraro fosse effettivamente in uso al Graviano.

Nulla poteva escludere che le utenze telefoniche in questione fossero in uso a soggetti diversi, che i cellulari in questione fossero stati clonati, che la ricostruzione dei tabulati fosse stata inquinata a priori da soggetti ignoti, portatori di un interesse al depistaggio delle indagini.

Scarso rilievo sarebbe stato poi attribuito dai primi giudici al fatto che il telefono che si assume in uso al Graviano aveva impegnato il distretto telefonico di Firenze dall'8 al 13 luglio 1992; che il Graviano aveva asserito di essere stato in Versilia e Sanremo fino al 16 luglio e che i testi a discarico La Spina e Gullotta avevano riferito di una presenza del Graviano a Taormina nel fine settimana della strage.

L'argomento adottato dalla Corte, l'inefficacia del presunto alibi a coprire tutto il periodo del fine settimana nel quale il Graviano avrebbe potuto essere benissimo a Palermo per partecipare alle fasi preparatorie finali della strage sarebbe incongruo perché, se Graviano

avesse voluto procurarsi un alibi falso, si sarebbe recato, sia pure con falso nome, in alberghi anziché in appartamenti privati, munendosi così di un alibi inconfutabile della sua assenza da Palermo all'epoca della strage.

I rilievi in diritto concernenti i criteri di valutazione della chiamata in correità rispecchiano quelli formulati da altri difensori e devono essere respinti per le stesse ragioni e così pure le osservazioni, piuttosto generiche, concernenti i collaboratori Brusca, Ganci, Ferrante che chiamano in correità il Ferrante.

I motivi d'appello specifici concernenti la posizione di Giuseppe Graviano sono infondati. La sentenza d'appello ha accuratamente ed esattamente valutato le molteplici prove che convergono nell'attribuire all'imputato un ruolo direttivo nell'esecuzione della strage di via D'Amelio (gli elementi che attribuiscono allo stesso un ruolo preminente come mandante sono già stati esaminati e piuttosto va considerato la sinergia tra gli elementi che provano la responsabilità del Graviano come capo del mandamento di Brancaccio, concorrente nella deliberazione della strage e incaricato dell'esecuzione della stessa e quelli che mettono in luce una effettiva diretta partecipazione materiale dello stesso alle singole fasi esecutive: le prove che, per così dire, convergono dal basso e dall'alto sul Graviano si intrecciano e si tengono tra loro, si compongono in un mosaico nitido e indissolubile).

La sentenza di primo grado ha osservato come Graviano Giuseppe sia raggiunto dalle chiamate in correità di numerosi collaboratori di giustizia, la cui intrinseca attendibilità era stata in precedenza positivamente valutata, dalle cui dichiarazioni era emerso l'organico inserimento del Graviano stesso al vertice di Cosa nostra, nella sua qualità di capo mandamento di Brancaccio.

Il ruolo e la caratura criminale del Graviano all'interno di Cosa nostra emerge dalle dichiarazioni convergenti di Calogero Ganci, Giovanbattista Ferrante, Francesco Paolo Anzelmo, Giovanni Drago, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca, Salvatore Cucuzza, tra queste si segnala quella di Giovanni Drago e poi quella di Salvatore Grigoli, autore su

mandato del Graviano dell'omicidio di padre Puglisi.

La sentenza attribuisce particolare rilievo alle dichiarazioni di Francesco Paolo Anzelmo il quale, eccezionalmente invitato ad una riunione della commissione nel natale del 1990 vi aveva incontrato i fratelli Graviano che partecipavano anch'essi congiuntamente alla riunione, sostenendovi la necessità di sopprimere i parenti di Salvatore Contorno sospettati di fornirgli appoggio.

Si tratta di dichiarazioni che riscontrano quelle di Brusca, Marchese, Drago e Geraci che attribuiscono a Giuseppe Graviano un ruolo egemone nel mandamento di Brancaccio già da alcuni anni prima del 1992.

La sentenza ricava la prova della partecipazione del Graviano alla commissione provinciale nel periodo in cui venne adottata la decisione di uccidere il dr. Borsellino, primi mesi del 1992, da alcuni specifici elementi:

- Il diretto coinvolgimento nella esecuzione materiale della strage di uomini della famiglia di Brancaccio che, secondo le regole di Cosa nostra non sarebbe stata possibile senza il consenso del capo mandamento;
- Gli stretti legami tra i mandamenti di Brancaccio e di S. Maria del Gesù-Guadagna ai quali era stata affidata la fase immediatamente esecutiva della strage (su tali legami di eccezionale valenza operativa hanno riferito Giovanni Drago, Salvatore Cancemi, Francesco Onorato, Francesco Marino Mannoia, Giovanni Brusca) confermativi degli stretti rapporti operativi dei due gruppi, cementati dai comuni interessi in grossi traffici illeciti che essi avevano fino al 1992 (irrilevante quindi un eventuale successivo incrinamento di tale rapporto) e dalla comune fedeltà al gruppo corleonese;
- La partecipazione del Graviano ad azioni preliminari all'inizio della strategia stragista come la trasferta romana dei primi giorni del 1992 con Messina Denaro, Enzo Sinacori, Fifetto Cannella e Renzino Tinnirello (vedi Sinacori e Geraci) diretta a studiare i movimenti di soggetti nel mirino della mafia come Maurizio Costanzo,

Giovanni Falcone, Claudio Martelli, e se possibile a commettere attentati ai loro danni, sia ad episodi delittuosi successivi (c.d. stragi nel continente, v. dichiarazioni Brusca) che si inseriscono nella medesima strategia avviata con l'omicidio Lima e proseguita con le stragi del 1992. Ricordiamo come Giovanni Brusca abbia sostenuto che era stato proprio Giuseppe Graviano con il Bagarella a farsi promotore della prosecuzione della linea stragista anche dopo gli attentati di Capaci e di via D'Amelio, contro l'orientamento di altri boss come Raffaele Ganci e Provenzano.

E' del tutto evidente come quest'indiscutibile orientamento del Graviano in favore della realizzazione di stragi finalizzate a costringere lo Stato a venire a patti con Cosa nostra sia prima che dopo la strage di via D'Amelio costituisce un inequivoco indizio a favore della sua attiva partecipazione alla decisione di consumare anche la strage di via D'Amelio.

E d'altra parte questa determinazione del Graviano nel portare l'organizzazione sul sentiero della guerra allo Stato, si rispecchia pure in alcuni commenti del Bagarella, riportati dal Cannella, e si ricava dalle manovre "politiche" che lo stesso Cannella attribuisce al Graviano.

Queste considerazioni, e le prove che le fondano, si incrociano e si sostengono vicendevolmente con le altre che, in modo diretto o indiziario, rivelano la partecipazione diretta dell'imputato all'organizzazione ed esecuzione della strage.

Scarantino ha ricordato dal primo momento il Graviano presente alla riunione nella villa di Calascibetta e lo ha visto pure presente alla fase del caricamento dell'autobomba.

Sappiamo che riscontri decisivi alle dichiarazioni di Scarantino sono offerte dalle dichiarazioni di Cancemi Salvatore, Galliano Antonino e Ferrante Giovan Battista.

Dell'intrinseca attendibilità dei primi due abbiamo già a lungo discusso in precedenza.

Su quella del Ferrante, le cui dichiarazioni a carico del Graviano sono di indiscutibile spessore, va rilevato che si tratta di una figura di estrema serietà⁴¹², uomo d'onore dal

⁴¹² Carlo Greco nell'intercettazione ambientale che lo vede protagonista, nel commentare l'appena iniziata collaborazione di Ferrante (che in quel momento era appunto solo una dissociazione, giusta gli orientamenti che si facevano strada nei dibattiti interni tra gli uomini d'onore che stavano riflettendo su come abbandonare l'organizzazione) afferma con rammarico, dopo la notizia del pentimento, che Ferrante di "educazione ne aveva da vendere" e che era una persona che di notizie da offrire all'autorità ne possedeva in quantità.

1980, figlio e nipote di uomini d'onore, combinato insieme al Biondino. Il Ferrante proprio per la sua caratura ed il suo stile criminale che lo avevano portato a partecipare a tutte le stragi commesse dall'organizzazione senza essere mai neppure sospettato, potendo così mantenere agevolmente una doppia vita, quella ufficiale di imprenditore e quella occulta di criminale mafioso, si è trovato a prendere coscienza che anche i suoi figli avrebbero dovuto inevitabilmente seguire il suo percorso e per questo aveva deciso di iniziare una collaborazione che, in ossequio a suoi scrupoli personali avrebbe inizialmente voluto limitare ad una semplice dissociazione negli esatti termini in cui ne discuteva il Greco nella conversazione intercettata.

Resosi conto della insostenibilità di tale posizione, aveva iniziato una collaborazione leale, accusandosi di tutti i delitti commessi, riferendo tutto ciò di cui era a conoscenza senza nascondere gli elementi a favore dei suoi ex compagni (ricordiamo che Ferrante, riferendo fedelmente ciò che gli aveva comunicato Biondino, e quindi anche le notizie false e depistanti che, a partire da un certo momento, alcuni boss di Cosa nostra non pentiti avevano cercato di mettere in circolazione per screditare collaboratori vecchi ove si fossero verificate collaborazioni nuove, ha parlato recentemente di un bidone nel quale sarebbe stato collocato l'esplosivo della strage, permettendo alla difesa di riaprire il discorso sulla causa dell'esplosione: il richiamo è necessario qui per dimostrare che Ferrante non è certo personaggio disponibile alla calunnia verso i suoi ex compagni, visto che non omette di riferire circostanze che in astratto potrebbero aiutarli).

Ferrante è attendibile non solo perché si è accusato di una molteplicità di delitti dei quali non era stato mai sospettato ma perché non c'è stato un solo momento della sua collaborazione, in questo o in altri processi, nel quale si è dubitato della sua sincerità.⁴¹³

Prima di accusare Graviano in questo processo, Ferrante ha fornito preziose informazioni sui telecomandi utilizzati per la strage; sul ruolo di Salvatore Biondo il lungo nell'acquisto dei telecomandi Telcoma da parte del cugino Biondo Giuseppe, sulla loro predisposizione

⁴¹³ La mancata concessione dell'attenuante nel procedimento a suo carico per la strage di via D'Amelio è stata ribaltata nel giudizio di appello.

all'uso specifico (la strage) da parte dello stesso Biondo, esperto in elettronica della 'famiglia'; sulle prove di funzionamento a case Ferreri, descritte con precisione e corrispondenza alle regole tecniche, sui depositi di armi e di esplosivi della famiglia in contrada Malatacca, puntualmente rinvenuti.

Tutti i particolari forniti dal Ferrante sul funzionamento del telecomando TELCOMA (il logo della ditta produttrice indicato dal Ferrante è stato puntualmente rinvenuto sulla scheda recuperata sul terreno) sono stati puntualmente riscontrati dai consulenti tecnici e dal rinvenimento di quel pezzetto di cavo coassiale, fungente da antenna, ancora inserito nella parte superiore del vano porta destro della Fiat, avente le caratteristiche descritte da Ferrante con riferimento alla predisposizione del sistema curata da Biondo Giuseppe.

Ferrante ha permesso il rinvenimento del libro mastro delle estorsioni del mandamento di S. Lorenzo e ha dichiarato tutti i suoi beni di illecita provenienza.

Ferrante ha pure riferito di avere distrutto due dei cinque telecomandi acquistati, dopo averne consegnati due al Messina Denaro.

La descrizione delle prove di funzionamento dei telecomandi eseguite con Biondino e Salvatore Biondo il lungo è dettagliata e perfettamente riscontrata dal punto di vista tecnico.

Si tratta di elementi che giustificano la valutazione di estrema affidabilità del collaboratore, per quanto concerne le sue dichiarazioni successive concernenti il Graviano.

Ferrante ha riferito di essere stato convocato da Biondino e invitato a tenersi libero per il fine settimana del 19 luglio.

Il suo compito è di telefonare agli attentatori di via D'Amelio, che sanno per accordi precedenti la sua collocazione, il passaggio delle tre Croma blindate sulle quali viaggia il dr. Borsellino. Per questo viene fornito da Biondino del numero di un telefono cellulare e di una frase in codice che costituirà il prescritto segnale per l'interlocutore.

Nessun valore negativo può attribuirsi, come abbiamo visto, al fatto che il Ferrante non

ricordi le due telefonate, peraltro estremamente brevi, che egli ha fatto, in base al tabulato in atti, all'utenza segnatagli da Biondino e che corrisponderà a quella di Cristoforo "Fifetto" Cannella, uomo d'onore di Brancaccio ed elemento di massima fiducia di Graviano, come diranno tutti i collaboratori escussi sul punto, a partire da Tullio Cannella. Si tratta di due prove di funzionamento del telefono che è ragionevole ritenere egli abbia fatto a mezzanotte subito dopo la consegna del bigliettino, per verificare appunto che il numero consegnatogli da Biondino corrispondesse effettivamente ad una utenza telefonica attiva, e al mattino, quando si trovava già sul posto dal quale doveva osservare il passaggio delle auto, per avere la certezza del collegamento. Sappiamo che il gruppo che doveva seguire i movimenti del magistrato era già sul posto dalle sette e che l'autobomba alle 6,30 era già in piazza Leoni con gli uomini dei mandamenti di Brancaccio e Guadagna (Aglieri, Tagliavia, Tinnirello), pronti a riceversi la macchina e a condurla sul luogo del delitto.

E' giusto ricordare che l'attendibilità di Ferrante per quanto concerne il compito che assume essergli stato affidato è confermata dall'aver egli svolto il medesimo ruolo di osservazione, pedinamento e avviso in numerosi altri delitti nei quali si era reso necessario l'assolvimento di quel compito: la strage di via Pipitone Federico contro il dr. Chinnici, la strage di Capaci e l'omicidio Lima.

La testimonianza di Ferrante assume rilievo particolare perché da essa ricaviamo la certezza che i mandamenti della Noce, di S. Lorenzo e di Palermo Centro (Cancemi) sono quelli incaricati di seguire i movimenti del corteo di macchine blindate e di dare l'avviso a coloro che sono appostati in via D'Amelio; e che questi ultimi, *appartenenti a mandamenti diversi*, sono gli incaricati di far esplodere l'autobomba.

E' quindi evidente che proprio la divisione dei compiti descritta dal Ferrante restringe ai soli mandamenti di Brancaccio e Guadagna il compito di predisporre e fare esplodere l'autobomba in sintonia con le indicazioni dei collaboratori di giustizia, una volta esclusi gli uomini e i mandamenti, ad ovest della città, che avevano già eseguito la strage di

Capaci e rilevato che al mandamento di Resuttana (Madonia), falcidiato dagli arresti, era stato assegnato soltanto il compito di eseguire con Scotto l'intercettazione telefonica abusiva.

La descrizione del pattugliamento che il Ferrante compie è puntuale e riscontrata. Il servizio di osservazione serve per avere certezza del momento in cui il dr. Borsellino si recherà dalla madre. Quando i pattuglianti si rendono conto che il corteo prende una direzione diversa si verificano le telefonate di Domenico Ganci al cellulare di Fifetto Cannella, di cui ci hanno parlato Cancemi e Galliano, con le quali il commando appostato in via D'Amelio viene avvisato che l'operazione deve essere rinviata al pomeriggio.

Ferrante riferisce che dopo avere pattugliato le vie attorno all'abitazione del dr. Borsellino, ed essersi quindi spostato secondo le indicazioni di Biondino, era stato invitato ad andare a mangiare per rivedersi nel primo pomeriggio.

Il Ferrante descrive quindi i compiti che aveva svolto nel pomeriggio, appostato questa volta in via Belgio.

Vede arrivare le tre autovetture e formula immediatamente il numero che si era annotato nel bigliettino. Telefona, secondo le istruzioni, dal suo cellulare; poi, non conoscendo la voce della persona che gli aveva risposto con quell'equivoca formula d'intesa ("Pronto sig....? Ha sbagliato"), richiama dalla cabina telefonica, avendo così certezza che la prima telefonata era andata a buon fine.

Ferrante ha chiarito che aveva avuto bisogno della seconda telefonata proprio perché non conosceva la voce dell'interlocutore. Anche in altra occasione analoga, l'omicidio di tale Liga, non conoscendo la voce dell'interlocutore si era risolto ad eseguire la telefonata di conferma. Non aveva fatto la seconda telefonata nelle occasioni in cui invece sapeva chi si trovasse all'altro capo del telefono.

Il percorso delle auto descritto da Ferrante è stato confermato dall'agente Vullo, unico sopravvissuto alla strage.

Terminato l'incarico assegnatogli, il Ferrante a bordo della sua vettura, si dirige verso via

dei Nebrodi quando avverte l'esplosione. Erano passati, secondo il suo ricordo, non più di cinque minuti. In quello stesso momento sopraggiungeva il Biondino con Salvatore Biondo il corto *che quindi non avrebbe potuto essere in via D'Amelio*.

Qualche minuto dopo il Ferrante incontrava il Cancemi ed il Ganci nell'abitazione di Vito Priolo dove si erano dati convegno per attendere il risultato dell'operazione.

Anche questa circostanza conferma che Ganci e Cancemi non potevano trovarsi in via D'Amelio altrimenti non avrebbero potuto precedere il Ferrante il Biondino ed il Biondo nell'abitazione di Vito Priolo che si trovava più vicina alla via dei Nebrodi della via D'Amelio.

Si tratta, come si vede, di una collaborazione di assoluto rilievo, totalmente riscontrata in tutti i suoi passaggi, precisa e senza contraddizioni, coerente nella narrazione e nelle motivazioni addotte a sostegno della volontà di collaborare. Il Ferrante ha ben chiarito che le sue prime dichiarazioni sulla strage, quelle rese il 12 luglio 1996 non dovevano essere tenute in considerazione perché in quel momento pensava di potersi ancora esonerare dall'obbligo di accusare gli ex compagni e aveva voluto comportarsi da dissociato. Dopo questa iniziale oscillazione, due mesi dopo il primo verbale, aveva cominciato a collaborare con la stessa costanza e continuità, confermando e ribadendo fin nei minimi dettagli, fino all'ultimo esame avanti a questa Corte, ciò che aveva dichiarato nelle numerose precedenti occasioni in cui si era presentato davanti all'autorità giudiziaria.

Sulla scorta della acquisita certezza della attendibilità intrinseca ed estrinseca del Ferrante si deve passare ora a verificare la rilevanza delle sue indicazioni per quanto concerne il Graviano ma, indirettamente, anche gli altri imputati, posto che dalla deposizione di Ferrante emergono numerosi elementi di convergenza con il racconto di Scarantino e degli altri collaboratori che a Scarantino forniscono specifico riscontro.

Alla luce di quanto abbiamo enunciato in precedenza sulla funzione che le dichiarazioni di Ferrante, poi confermate da Cancemi e da Galliano, hanno per escludere che alla fase esecutiva finale in via D'Amelio abbiano partecipato uomini appartenente all'area ad

ovest della città (tutti i mandamenti che abbiano menzionato in precedenza, desumendosi così, ‘a contrario’ l’intervento dei mandamenti ad est, appunto Brancaccio e S. Maria di Gesù-Guadagna) assumono una rilevanza decisiva lo scambio rapido di commenti sulla strage di via D’Amelio avuta proprio con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano nella camera di sicurezza del tribunale di Palermo proprio il 23 maggio 1996.

Fra gli argomenti difensivi, alla stregua di quanto prima abbiamo detto sulla figura del Ferrante, deve escludersi la fondatezza di qualsiasi ipotesi, non sostenuta da alcun elemento fattuale, che voglia considerare mendace o calunnioso il racconto di Ferrante. Se Ferrante avesse voluto accusare falsamente i Graviano avrebbe avuto modi ben più diretti ed efficaci per farlo.

Torniamo al racconto di Ferrante su quel veloce scambio di battute con Giuseppe Graviano nella saletta del tribunale di Palermo. Si tratta di una circostanza di assoluta importanza perché riscontra le deduzioni che si traggono dalle analisi dei tabulati relativi ad alcune utenze cellulari sensibili che hanno agito nella strage e che sono i seguenti:

0337/967725, intestato a Ferrante Giovan Battista e che il collaboratore ha dichiarato di avere utilizzato il 19 luglio per compiere le telefonate all’utenza qui sotto indicata;

0337/899976, intestata a Cristoforo “Fifetto” Cannella, persona che Ferrante non aveva mai conosciuto;

0336\890387, intestato alla ditta Ruisi Giovanbattista e C. di Utro Mariano, in uso a Ganci Domenico, per dichiarazione dello stesso Utro Mariano che il relativo contratto aveva stipulato nell’aprile del 1992, consegnando poi l’apparecchio in uso esclusivo a Domenico Ganci (interrogatorio 15 luglio 1998, nel terzo processo per la strage di via D’Amelio acquisito agli atti di questo processo, faldone 23). Ganci aveva restituito l’apparecchio solo nei primi mesi del 1993. Ganci Calogero ha confermato che il fratello Mimmo usava il telefono di Utro.

0336/891288 intestato a Ganci Stefano;

0337 /898680 intestato a Cannistraro Provvidenza e sulla base di una serie di indizi gravi

precisi e concordanti, desumibili dal traffico telefonico di quest'utenza, in uso a Giuseppe Graviano.

All'udienza del 4 febbraio 1997, Ferrante faceva riferimento a due episodi che vedevano protagonisti Filippo e Giuseppe Graviano, chiaramente indicativi di una conoscenza da parte dei Graviano di circostanze che solo chi avesse partecipato alla strage con ruoli organizzativo di coordinamento ed esecutivo poteva conoscere.

Del più importante si occupa la sentenza di primo grado⁴¹⁴. Racconta Ferrante:

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Oltre a questo episodio che ha riferito ora, relativo al colloquio con Filippo Graviano, ha mai commentato comunque avuto occasione di parlare della strage di via D'Amelio, degli arresti per la strage di via D'Amelio o dei processi per la strage di via D'Amelio con altri uomini d'onore?

IMP. G. B. FERRANTE: - Sì, il 23 maggio del 1996 sono stato...

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Come fa a essere così preciso signor Ferrante sulla data?

IMP. G. B. FERRANTE: - Proprio questa francamente è una data che non posso non ricordare, perché proprio in quella occasione dovevano farmi al Tribunale di Palermo una udienza, c'era un'udienza fissata per le misure di prevenzione, quindi, è chiaro che per me, difatti ho detto: "Hanno fatto combaciare la data per la strage di Capaci proprio in coincidenza con le misure di prevenzione che debbono farmi". Per questo ricordo la data con esattezza. E ripeto ero nel carcere di Palermo e siamo andati al Tribunale di Palermo e nel cellulare con me ho incontrato sia Filippo Graviano, che Giuseppe Graviano. Siamo arrivati nel Tribunale e Giuseppe Graviano commentando il fatto, io francamente gli ho chiesto, perché non avevo avuto modo di parlare ancora con lui, sapevo che era stato rinviato anche per la strage del dottor Borsellino.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Quando dice arriviamo al Tribunale, dove in particolare?

IMP. G. B. FERRANTE: - Praticamente eravamo nella stanza... praticamente ci sono due stanzoni: uno stanzone è destinato a quelli che hanno il 41 bis e l'altra stanza ha tutti gli altri detenuti, che devono andare al Tribunale.

⁴¹⁴ L'altro episodio concerneva Filippo Graviano il quale, avendo notato che il Ferrante era preoccupato per l'arresto di Salvatore Vitale per la strage di via D'Amelio, persona con la quale Ferrante aveva avuto contatti telefonici, lo tranquillizzò dicendogli che il Vitale con la strage non c'entrava niente con il tono e l'atteggiamento di chi sapeva con certezza chi aveva avuto invece un ruolo da protagonista. L'episodio è propedeutico e si combina con quello successivo di cui al testo.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Quelli sottoposti al 41 bis stavate nella stessa stanza tutti insieme?

IMP. G. B. FERRANTE: - Sì. Eravamo tutti nella stessa stanza, tutti insieme. Quindi, in quella occasione il Giuseppe Graviano, appunto gli avevo detto se lui era stato rinvioato per la strage di via D'Amelio, mentre in modo scherzoso dice: "Non ti preoccupare perché tanto fra due anni siamo al bar Ronei a prenderci il caffè." in modo chiaramente un po' scherzoso. Dopo qualche attimo mi fa: "A proposito, eventualmente per quella telefonata - dice - tu non hai telefonato a una donna?" chiaramente lui si riferiva alla telefonata che era stata fatta il 19 di luglio.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Che significa, lei effettivamente, in qualcuna di queste telefonate, ha risposto qualche volta una donna?

IMP. G. B. FERRANTE: - No, però, in base a quello che lui mi ha detto poi ho pensato che appunto, quando io ho avuto il dubbio di una telefonata, potevo essermi confuso appunto con una telefonata di una donna, ma il discorso della donna era riferito al fatto, in sostanza: "Se eventualmente ti chiedono, tu devi riferire che hai telefonato ad una donna." Cioè, questo era in sintesi il discorso che avrei dovuto riferire.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Chi era presente oltre a lei e Graviano Giuseppe?

IMP. G. B. FERRANTE: - Graviano Filippo, eravamo tutti e tre. Loro chiaramente erano lì per un altro processo.

E' stato confermato dal dr. Bo che effettivamente quel 23 maggio 1996 Filippo e Giuseppe Graviano furono sistemati in una camera di sicurezza del tribunale di Palermo insieme al Ferrante in attesa dell'inizio dell'udienza.

Sono chiari gli scenari che questo episodio, apparentemente minimo, apre: Giuseppe Graviano, senza che il Ferrante avesse mai parlato con alcuno del suo ruolo nella strage di via D'Amelio, mostra di conoscere perfettamente che era stato proprio Ferrante a fare l'ultima telefonata sul cellulare di Cristoforo Cannella e gli suggerisce la risposta da dare ove mai qualcuno l'avesse interrogato su di essa.

Non si tratta, come si vede, né di una battuta e neppure di una domanda ma, con tutta evidenza, di un suggerimento; e così lo interpreta correttamente il Ferrante che ne trae la certezza che il Graviano sapesse esattamente sia chi aveva ricevuto la telefonata (non

certamente una donna, sul punto Ferrante non ha mai avuto dubbi), sia soprattutto che era stato proprio Ferrante ad eseguire quell'ultima fatale telefonata, con ciò dimostrandosi che il Graviano aveva una conoscenza generale delle varie fasi dell'operazione, proprio per averla organizzata e diretta con Aglieri e Biondino, a differenza di Ferrante per il quale valeva il principio della compartimentazione delle informazioni.

Né può sostenersi l'inattendibilità della circostanza riferita da Ferrante per avere i tre parlato senza temere che potesse esservi un' intercettazione.

E' del tutto evidente come non avesse ragion d'essere il timore della collocazione di una microspia in un luogo dove i tre detenuti sarebbero rimasti per pochi minuti e dove non sarebbero più rientrati, e d'altra parte non potevano certamente gli inquirenti sapere che proprio quel giorno in quella sala sarebbero stati condotti proprio quei tre imputati della strage di via D'Amelio: si trattava di un luogo nel quale vi era un continuo movimento di detenuti, ragion per cui si sarebbe dovuto ipotizzare una sorta di permanente collocazione di microspie chiaramente inammissibile in base all'ordinamento vigente. Dall'altra parte la frase del Graviano era sufficientemente criptica da non essere riconoscibile senza conoscere il contesto rivelato dal Ferrante. Ben diversamente concreto poteva essere considerato il pericolo di collocazione di una microspia nella gabbia dei detenuti del processo di via D'Amelio, ove gli stessi sarebbero dovuti rimanere per molto tempo, per più udienze programmate e conosciute in anticipo.

Gli altri rilievi difensivi sul punto sono, poi, privi di senso.

Ferrante ha dichiarato che al numero chiamato per avvertire del passaggio del corteo blindato aveva risposto un uomo a lui sconosciuto, ed in effetti dichiarerà successivamente di non avere mai conosciuto Cristoforo Cannella che, come si appurerà successivamente dall'analisi dei tabulati telefonici, era il titolare dell'utenza telefonica chiamata alle 16,52 del 19 luglio 1992, sei minuti prima dell'esplosione ma chiamata anche alle 0,23, alle 7,36, alle 9,46 di quello stesso giorno dall'utenza di Ferrante.

Il fugace suggerimento di Graviano a Ferrante era oltremodo opportuno e rispecchiava la

sua linea difensiva.

Graviano sapeva perfettamente che Ferrante aveva chiamato Cristoforo Cannella pochi minuti prima della strage. Sapeva pure che Cristoforo Cannella con lo stesso telefonino sul quale aveva ricevuto la telefonata di Ferrante aveva chiamato alle 17,11 l'utenza cellulare intestata a Cannistraro Provvidenza che, come affermano i giudici di primo grado, era in realtà in uso a Giuseppe Graviano. Graviano, per spiegare quella telefonata, ha sostenuto in questo processo che il Cannella aveva probabilmente ceduto il suo telefonino alla sorella o alla cognata, a loro volta amiche di sua cognata Cannistraro Provvidenza. E' quindi chiaro come il Graviano, quando parla con Ferrante, stia già pensando a depistare le indagini sui tabulati, fornendo una dritta significativa al Ferrante che questi avrebbe poi dovuto opportunamente elaborare. E' chiaro che se Ferrante avesse confermato di avere telefonato ad una donna alle 16,52 del 19 luglio 1992, assai più credibile sarebbe stata la tesi di Cannella e Graviano secondo cui i rispettivi telefoni erano in mano a donne delle rispettive famiglie.

Ma in realtà l'analisi dei tabulati telefonici offre altri elementi di grandissimo rilievo che mettono alle strette la difesa del Graviano e del Cannella.

Cannella Cristoforo detto Fifetto, uomo di assoluta fiducia del Graviano, secondo quanto riferito da Drago, Geraci, Tullio Cannella e Calvaruso, tanto da essere candidato ad assumere la direzione del mandamento dopo l'arresto dei fratelli Graviano, era titolare di quella utenza telefonica 0337/899976 che il 19 luglio del 1992 ha ricevuto quattro telefonate e ne ha fatte una sola, l'ultima, alle 17, 11 al telefono 0337/898680 intestato a Cannistraro Provvidenza, cognata di Giuseppe Graviano, che sulla base dell'analisi logica del traffico telefonico era indiscutibilmente in uso al medesimo.

Il cellulare di Fifetto Cannella, quel 19 luglio 1992, riceve oltre alle quattro telefonate di Ferrante altre tre chiamate: alle 9,37 dal telefono di Utro Mariano in uso a Domenico Ganci; alle 9,49 dal telefono intestato a Stefano Ganci. Alle 15,38 ancora dal telefono di Mimmo Ganci. Questi ultimi partecipano entrambi al controllo dei movimenti del dr.

Borsellino (Galliano, Cancemi, Calogero Ganci).

Le prime due telefonate sono, evidentemente, quelle di cui parla Cancemi. Il collaboratore ha dichiarato di avere visto Mimmo e Stefano Ganci telefonare subito dopo la partenza del dr. Borsellino dalla sua abitazione. Cancemi colloca tale momento intorno alle 9,30.

Delle due telefonate delle 9,37 e delle 9,49 Mimmo Ganci racconta al cugino Galliano che ne ha poi parlato in aula.

E' quindi evidente che il telefono di Cristoforo Cannella è il terminale al quale vengono fornite le informazioni agli uomini appostati in via D'Amelio da parte degli uomini che stanno svolgendo il servizio di osservazione per segnalare l'arrivo o il non arrivo del corteo di auto blindate.

Mimmo Ganci quel giorno con il suo telefono non ha fatto altre telefonate. Ciò conferma che lo stesso quel giorno non ha svolto altra attività, essendo stato impegnato fino al pomeriggio nella realizzazione della strage e nei successivi festeggiamenti.

L'elaborazione del traffico telefonico di Mimmo Ganci era stato effettuato in relazione alla strage di Capaci e non per la strage di via D'Amelio. Non risulta alcuna manipolazione di tale tabulato così come di quegli altri di cui ci stiamo occupando né vi è alcuna ragione di pensare ad operazioni di questo genere in assenza del minimo riscontro e anzi, al contrario, di conferme esterne plurime.

L'analisi delle telefonate in uscita nella stessa giornata dal telefono in uso a Stefano Ganci (nessuna in entrata) mette in evidenza l'attendibilità di Nino Galliano e fornisce un riscontro alle sue dichiarazioni.

Alle 7,19 del mattino Stefano Ganci aveva telefonato al numero del cugino alla Sicilcassa per comunicargli qualcosa. Il Galliano ha riferito di questa telefonata e ha detto che per non farsi trovare dai cugini, che prevedeva l'avrebbero cercato durante quella giornata, si era fatto cambiare il turno di lavoro dal mattino al pomeriggio, recandosi la mattina a correre (assai presto data la stagione) alla Favorita. Il cambio di turno risulta confermato dagli accertamenti svolti presso l'istituto bancario.

Galliano ha dichiarato di avere ipotizzato che il cugino lo cercasse per chiedere consigli, informazioni o chiarimenti utili al servizio che stavano svolgendo (in relazione all'analogo servizio che egli aveva svolto anni prima al tempo di altro tentativo di uccidere il dr. Borsellino) o per accertarsi se stava davvero lavorando.

Galliano ha pure ricordato che dopo l'attività fisica si era recato a casa della fidanzata dove era stato informato che l'aveva cercato Stefano Ganci.

Risulta dal tabulato dell'utenza di Stefano Ganci che egli alle 9,01 aveva chiamato un'utenza fissa intestata a tale Sapienza Faraone Rosalia, madre della fidanzata al tempo (ora moglie) di Antonino Galliano.

Tutte le altre telefonate che emergono dal tabulato sono indirizzate alla fidanzata e convivente del Ganci e a persone certamente riconducibili al suo ambiente. Si tratta di sette telefonate successive alle 19,43, tranne una delle 12,41 alla fidanzata connessa, evidentemente, al suo ritorno a casa per il pranzo.

La convergenza dei dati sulle telefonate in entrata ed in uscita dai telefoni "sensibili" in uso a persone sicuramente partecipanti alla strage con le dichiarazioni di Ferrante, Cancemi e Galliano rappresenta uno degli elementi di maggior peso a riscontro delle loro dichiarazioni e della loro attendibilità.

Veniamo all'analisi del traffico telefonico dell'utenza intestata a Cannistraro Provvidenza.

Essa dimostra con assoluta evidenza che l'utenza in questione era in possesso di Giuseppe Graviano.⁴¹⁵

Cannistraro Provvidenza è cognata di Graviano per avere sposato Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia, all'epoca fidanzata e ora moglie dell'imputato.

L'unica telefonata in uscita che il telefono di Fifetto Cannella effettua nella giornata del 19 luglio, dopo avere ricevuto le telefonate degli osservatori Stefano e Mimmo Ganci e Ferrante, decisiva in particolare quest'ultima, è alle 17,11, 13 minuti dopo l'esplosione. Si

⁴¹⁵ Ma l'imputato è sul punto sostanzialmente confesso perché egli afferma di essere stato in Versilia ed a Sanremo tra l'8 ed il 16 luglio e puntualmente il tabulato rivela che il telefono in questione è effettivamente in toscana e liguria ma non fino al 16 bensì fino al 13 luglio sicché Graviano quando vuole dimostrare di non essere stato a Palermo in quei giorni non esita ad appoggiarsi sull'evidenza ricavabile da quel cellulare.

tratta di un elemento di assoluto rilievo. E' la comunicazione della riuscita dell'attentato che Fifetto Cannella effettua al suo capo dopo avere preso appena il tempo per verificare ciò che era realmente accaduto e allontanarsi dal luogo dell'attentato.

L'analisi del traffico telefonico dell'utenza intestata a Provvidenza Cannistraro compiuta dalla polizia e riferita a dibattimento dall'ispettore Maniscaldi dà certezza che l'utenza in questione ha eseguito nel periodo 1-19 luglio una serie di telefonate ad utenze in nessun modo riconducibili alla Cannistraro ma tutte riportabili all'uso che il Graviano soltanto poteva, ragionevolmente, fare di quel telefono, affermazione confermata e rafforzata dall'analisi dell'impiego che di quel telefono era stata fatta in un periodo compreso tra il 24 gennaio ed il 30 settembre 1992.

Si riscontrano:

- due sole telefonate verso l'utenza di casa della Cannistraro, un numero troppo esiguo per poter pensare che il telefono fosse nelle mani della stessa.
- Numerosissime telefonate dirette e ricevute dal cellulare 0337/890650, intestato all'Immobiliare Building, il cui amministratore fino al 19 ottobre 1995 era Cesare Carmelo Lupo, favoreggiatore dei fratelli Graviano, tratto in arresto il 21 aprile 1984 per favoreggiamento nei confronti di Benedetto Graviano.
- Più telefonate dirette alla Vitrociset, posto di lavoro di Galdi Leopoldo, cognato di Rosalia la fidanzata di Graviano (e suo uomo di fiducia, secondo Giovanni Drago).
- 221 telefonate verso l'utenza di Profeta Rosalia in via Brancaccio 221, nonna di Galdi Rosalia presso il quale indirizzo era ubicata una rivendita di tabacchi. La bolletta dell'utenza in questione era ricevuta al n. 217 sempre di via Brancaccio dove risiedevano i genitori di Galdi Rosalia. L'ispettore Maniscaldi ha riferito che la Galdi era solita frequentare con assiduità quella rivendita di tabacchi sicchè quel numero esorbitante di telefonate non può avere altra spiegazione se non con i contatti, ovviamente frequenti, che i due fidanzati intrattenevano tra loro.⁴¹⁶

⁴¹⁶ Nota DIA citata da Maniscaldi che riferisce anche i risultati di controlli specifici volti alla cattura del latitante Graviano.

Nel periodo 1-19 luglio del 1992 l'utenza telefonica non aveva registrato alcuna telefonata riconducibile alla coppia Cannistraro-Galdi. Aveva effettuato 31 chiamate all'utenza intestata a Profeta Rosalia, nonna della Galdi Rosalia. Una telefonata al luogo di lavoro di Galdi Leopoldo, fratello di Galdi Rosalia; una chiamata ad una utenza telefonica intestata a Pizzo Giulia, zia di Galdi Rosalia.

Il giorno della strage l'utenza intestata alla Cannistraro oltre a ricevere la telefonata di Cannella aveva effettuato solo una telefonata alle 22,01 all'utenza fissa di Profeta Rosalia.

Il riscontro sui distretti impegnati dal cellulare nel periodo rivelava che fino al sette luglio, ore 14,42 il cellulare aveva impegnato il distretto SIP di Palermo; alle 20,55 del 7 luglio quello di Catanzaro; dall'8 al 13 luglio Firenze con un intermezzo su Genova. Dal 14 luglio in avanti il telefono impegnava solo il distretto di Palermo.

L'evidenza oggettiva di questi dati trova una serie di conferme esterne. Va sottolineato, preliminarmente, come non abbia alcun senso ipotizzare che taluno possa avere "clonato" il cellulare della Cannistraro in un'epoca in cui questa possibilità non era nota e comunque non poteva essere eseguita contro mafiosi di rango come il Graviano.

Contrariamente all'assunto dell'imputato il collaboratore Francesco Onorato ha riferito di avere incontrato più volte il Graviano nel 1992 qualche mese prima della strage, notando che disponeva di telefono cellulare del quale facevano liberamente uso.

Le giustificazioni offerte da Graviano in relazione ai dati sul traffico telefonico dell'utenza in questione non sono credibili.

Il telefono non poteva essere usato dalla Galdi perché questa ipotesi non spiega le 227 telefonate ai genitori in sette mesi e i contatti così numerosi con la società di Cesare Lupo.

Ogni telefonata all'utenza intestata a Rosalia Profeta aveva avuto una durata piuttosto lunga ed inoltre, essendo l'utenza installata presso la tabaccheria e non presso l'abitazione dei genitori era inverosimile che i chiamati potessero essere i genitori.

In sede di esame l'imputato, oltre ad affermare che l'utenza telefonica del telefono

intestato a Cannistraro Provvidenza era utilizzata da Galdi Rosalia, ha affermato che la fidanzata conosceva Cristoforo Cannella e che sia Galdi Rosalia che Cannistraro Provvidenza conoscevano la sorella e la madre di Cristoforo Cannella; verosimilmente quindi alle 17,11 del 19 luglio 1992 la telefonata avrebbe potuto intercorrere tra le donne delle due famiglie, nel senso che una delle Cannella avrebbe telefonato o alla Galdi o alla Cannistraro.

Le risposte del Graviano appaiono all'evidenza reticenti e mendaci.

Lo stesso è stato smentito in pieno quando ha affermato di non avere mai usato telefonini durante la latitanza e si è contraddetto quando ha riferito della conoscenza tra la famiglia della moglie e quella di Cannella, avendo in precedenza affermato di conoscere il Cannella solo di nome.

La spiegazione data dal Graviano alla telefonata delle 17,11 contrasta con i seguenti elementi:

- Si tratta dell'unica telefonata mai giunta da parte di Cristoforo Cannella al telefono intestato a Cannistraro Provvidenza;
- Se la telefonata del Ferrante è giunta al telefono dell'uomo che stava appostato in via D'Amelio in attesa per fare esplodere l'autobomba, non si comprende come quel telefono nei pochissimi minuti intercorrenti tra l'esplosione e l'ora della telefonata sia potuto passare dalle mani dell'uomo (che a questo punto non poteva non essere Cristoforo Cannella) alle mani della sorella della madre o della cognata del Cannella stesso a Brancaccio;
- la giornata domenicale rende improbabile che la telefonata potesse trarre causa dall'attività commerciale di rivendita di abbigliamento-sartoria gestita dalle Cannella (ammesso che si trattasse di una telefonata connessa a riparazione di capi di abbigliamento, come dichiarato, non vi era alcuna urgenza di compiere questa telefonata alla domenica pomeriggio di luglio);
- se la telefonata fosse poi intercorsa tra il Cannella e la Galdi non se ne comprende la

ragione, l'imputato non ne ha addotta alcuna, limitandosi a dire di ignorare cosa Cannella potesse avere da dire alla sua fidanzata. Questa evenienza appare ancora più dubbia se si considera appunto che si tratta di una telefonata a pochi minuti dall'esplosione dell'autobomba.

- La giustificazione di Graviano è contraddetta ma, come abbiamo osservato, l'episodio serve a dimostrare che la versione falsa del Graviano era stata evidentemente elaborata e mantenuta prima della collaborazione di Ferrante, dal racconto di quest'ultimo che ha ricordato come Graviano, dimostrando di sapere perfettamente che egli era stato l'autore dell'ultima telefonata al commando appostato in via D'Amelio, gli aveva suggerito di rispondere, se interrogato, che aveva telefonato ad una donna. La possibilità di questo colloquio è dimostrata dall'assenza di controlli e dalla circostanza che la telecamera a circuito chiuso installata nella stanza era guasta.
- L'inverosimile sua affermazione di avere visto la Galdi usare il telefonino ma di non sapere a chi appartenesse e a chi telefonasse.
- La ragionevole inferenza, ammesso e non concesso che il telefono fosse di solito in uso alla moglie, che quell'unica telefonata ricevuta dal telefono di Fifetto Cannella, dieci minuti dopo la strage e dopo la telefonata di Ferrante, fosse diretta proprio al Graviano, portatore in quel momento del telefono, dovendosi escludere perché priva di qualsiasi spiegazione in termini di ragionevole probabilità ogni altra ipotesi.

Si è già osservato come l'analisi del traffico telefonico dell'utenza in questione escludono che il Graviano potesse non essere a Palermo sin dal 14 luglio e prima dell'8 luglio: in questi periodi il telefono risulta operante a Palermo e quindi il Graviano ben poteva partecipare sia alla riunione che alla fase finale della strage.

Nessun riscontro è stato infine acquisito all'affermazione dell'imputato di avere trascorso il fine settimana della strage a Taormina.

I testi Gullotta e La Spina, indicati a conferma dell'assunto, non hanno confermato di conoscere il Graviano né hanno saputo collocare nel tempo un eventuale incontro con

quest'ultimo a Taormina.

Gli alibi adottati dall'imputato sono in definitiva falliti.

Si deve allora concludere con la sentenza impugnata che la responsabilità del Graviano risulta non solo da una serie di indicazioni convergenti di collaboratori di giustizia tra i quali Cancemi, della cui specifica attendibilità sul punto si è detto, Galliano, Scarantino⁴¹⁷ e Tullio Cannella, inopinatamente trascurato per ragioni che devono radicalmente disattendersi dai primi giudici e che ha invece fornito un' indicazione assolutamente convincente e certa, anche per l'autorevolezza della fonte primaria, della responsabilità dell'imputato nella strage, ma dall'univoco ed obbiettivo riscontro desumibile dall'analisi del traffico telefonico dei telefoni in uso al Graviano, a Cristoforo Cannella ai fratelli Ganci e allo stesso Ferrante con un corollario di cui qui occorre dare conto.

Proprio il fatto che la responsabilità del Graviano deve ritenersi accertata sulla base del dato univoco e decisivo risultante dalle dichiarazioni riscontrate di Ferrante, dalle registrazioni delle telefonate in entrata ed in uscita sulle utenze telefoniche in discorso, comporta che tutte le altre chiamate in reità o in correatà nei confronti del Graviano traggono da queste conferme obbiettive ed ineludibili una conferma esterna di assoluto rilievo. Tutto ciò comporta un irrobustimento della loro attendibilità generale che si riflette sulla valutazione che delle dichiarazioni dei collaboratori si deve fare anche in relazione alle altre posizioni che si dovranno esaminare.

Le dichiarazioni di Scarantino, Cancemi, Cannella, in particolare, devono ritenersi attendibili non solo per tutte le ragioni che abbiamo esaminato in precedenza ma anche

⁴¹⁷ A proposito del quale con riferimento al Graviano ma con concettualizzazione che si può estendere anche all'esame di altre posizioni la sentenza di primo grado, opportunamente scrive:

“Non si può fare a meno a questo punto di ribadire come le originarie indicazioni di Scarantino Vincenzo nella prima fase della sua collaborazione, riferite esclusivamente ad uomini appartenenti ai mandamenti di Brancaccio e della Guadagna, trovino una sorprendente conferma nelle convergenti dichiarazioni provenienti da più blasonati collaboratori di giustizia, che certamente non potevano essere conosciute da Scarantino per la semplice ragione che sono tutte successive all'inizio della sua collaborazione e che non potevano essere neppure intuite dal limitato osservatorio di un semplice uomo d'onore della Guadagna come Scarantino, che non poteva certamente avere una visione così nitida e precisa della dinamica dei rapporti tra le varie articolazioni territoriali di “Cosa nostra” al punto da comprendere le aggregazioni volute da Salvatore Riina nella distribuzione degli incarichi per l'esecuzione della strage se non cogliendone un aspetto esteriore come quello offerto da una riunione simile a quella riferita nella villa di Calascibetta.”
P. 629

perché, alla resa dei conti, quando si è trattato di verificarle in relazione ad una posizione di fondamentale importanza come quella di Giuseppe Graviano, hanno trovato una conferma esterna sul dato certo e ineludibile della telefonata ricevuta da Graviano dal suo uomo di fiducia in via D'Amelio, preposto a ricevere le comunicazioni telefoniche annunciando i movimenti e quindi l'arrivo sul luogo dell'attentato della macchina con il dr. Borsellino.

Questa decisiva prova di verità delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori con riferimento al Graviano irrobustisce la loro attendibilità intrinseca e la loro capacità di costituire l'una il riscontro "certo" dell'altra anche in relazione ad altre posizioni.

Per quanto concerne la posizione di Giuseppe Graviano si deve quindi concludere per la conferma della sentenza impugnata.

6. La posizione di Francesco Tagliavia

Per quanto concerne la posizione di quest'imputato la sentenza di primo grado muove dal rilievo dell'assoluta evidenza dell'appartenenza a Cosa nostra, in posizione di vertice nella famiglia di Corso dei Mille, inserita nel mandamento di Brancaccio, retto nel periodo della strage dai fratelli Graviano, legati da strettissimo vincolo di collaborazione al Tagliavia.

Vale la pena ricordare che nella indicazione del suo alibi mancato il Graviano ha sostenuto di avere trascorso il fine settimana della strage proprio in compagnia del Tagliavia e delle rispettive famiglie. Ed è evidente come il fallimento dell'alibi di Graviano trascini con sé l'alibi di Tagliavia, peraltro inconsistente anche per ragioni sue proprie.

Per dimostrare il rapporto di stretta vicinanza e collaborazione tra il Tagliavia ed il Graviano, la sentenza impugnata richiama le convergenti dichiarazioni dei collaboratori Cancemi, Calogero Ganci e Onorato, uomini esterni al mandamento di Brancaccio, che hanno confermato le indicazioni provenienti dall'interno della famiglia di Brancaccio da parte dei collaboratori Giovanni Drago, Giuseppe Marchese, Pasquale Di Filippo, Emanuele Di Filippo, concernenti il rapporto tra il Tagliavia con Filippo e Giuseppe Graviano e le specifiche attività delittuose poste in essere da Tagliavia come componente

del gruppo di fuoco originariamente formato da Giuseppe Lucchese e perciò responsabile di numerosi omicidi, tanto che questa sua fama era giunta a conoscenza di un collaboratore come Gaetano Costa, inserito in un contesto mafioso distante da quello del Tagliavia.

Le ulteriori convergenti indicazioni dei primi collaboratori (Mutolo, Mannoia, Contorno) consentivano di verificare la lunga militanza mafiosa del Tagliavia nell'organizzazione mafiosa e la sua progressiva ascesa anche in termini di "gradi" successivamente acquisiti (capodecina, sottocapo) nell'organigramma di essa.

La sentenza appellata espone tutta una serie di altri elementi, a dimostrazione dell'importante posizione occupata dall'imputato nel contesto di riferimento.

In ordine alla responsabilità per la strage la sentenza ha richiamato le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino che indicava il Tagliavia tra i partecipanti sia alla riunione nella villa di Giuseppe Calascibetta che al successivo caricamento dell'autobomba nella carrozzeria di Orofino, infine presente in piazza Leoni al momento della consegna dell'autobomba, guidata da Renzino Tinnirello, a Pietro Aglieri in attesa appunto con Ciccio Tagliavia. Ha messo in evidenza come le dichiarazioni di Scarantino siano state riscontrate da quelle di Salvatore Cancemi, giudicate, per le ragioni che abbiamo indicato a suo tempo, particolarmente attendibili e precise. Questa convergente chiamata è ad avviso della Corte confermata da una serie di altri dati esterni di sicuro rilievo a riscontro:

- Il rapporto particolarmente stretto del Tagliavia con il Graviano. Tale rapporto, per le ragioni esposte in altro capitolo, imponeva al Graviano, capo del mandamento incaricato di eseguire la strage, di affidare a Tagliavia un incarico di assoluto rilievo nell'esecuzione del delitto;⁴¹⁸

⁴¹⁸ Che questo ragionamento abbia un puntuale fondamento nelle regole, consuetudini e nelle prassi di buona convivenza mafiosa lo desumiamo da un riferimento preciso che abbiamo avuto da Calogero Ganci in relazione alla situazione uguale e contraria vigente nel mandamento della Noce. Francesco Paolo Anzelmo, sottocapo della Noce, non era stato assolutamente informato dal capo Raffaele Ganci dell'operatività del mandamento nel prossimo attentato contro il dr. Borsellino ed era stato tenuto fuori da questo delitto perché l'Anzelmo era ormai caduto in disgrazia, grazie alla fronda di Domenico Ganci che aveva ottenuto dal padre addirittura l'assenso a sopprimere l'Anzelmo dopo la strage di via D'Amelio. Se così non fosse stato, ha dichiarato il Ganci, Anzelmo, in base alle c.d. regole di Cosa nostra, avrebbe dovuto partecipare alle operazioni domenicali nelle quali era coinvolto il suo mandamento. Da questo rilievo consegue che escludere Tagliavia dalla partecipazione alla strage, dato il suo rango, avrebbe significato solo che lo

- Il ruolo di primaria importanza che il Tagliavia svolgeva nel territorio di Corso dei Mille nel quale ricadeva l'autocarrozzeria di Orofino dove era stato eseguito il caricamento dell'autobomba. Ciò implica la conoscenza ed il suo consenso dell'imputato a ciò che di delittuoso vi veniva commesso;
- La particolare competenza del Tagliavia nel maneggio di esplosivi, confermata da convergenti e dettagliate dichiarazioni di collaboratori quali Cancemi e Drago. Quest'ultimo ha riferito di avere partecipato ad alcuni attentati con l'utilizzo di esplosivi, non dissimili da quelli utilizzati per la strage di via D'Amelio, con i quali erano state confezionate vere e proprie bombe da parte del Tagliavia.

La partecipazione del Tagliavia alla strage veniva quindi desunta dai primi giudici dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Costa, di cui abbiamo fornito ampio resoconto nella parte relativa alla valutazione del suo contributo.

Anche questa Corte ritiene, come i primi giudici, le dichiarazioni del Costa un elemento assolutamente valido a sostegno del quadro probatorio.

Nell'ultima parte della motivazione concernente specificamente il Tagliavia, la Corte illustrava in modo convincente le ragioni per ritenere fallito e comunque inattendibile l'alibi addotto dal Tagliavia, sostanzialmente identico a quello addotto dal Graviano.

I motivi di appello presentati in favore di Francesco Tagliavia svolgono dal particolare angolo visuale di quest'imputato le ragioni per cui si sarebbero dovute giudicare inattendibili le dichiarazioni dei collaboratori sul conto del Tagliavia e da altro punto di vista insistono sull'alibi addotto dall'imputato che si assume deprezzato per un sommario giudizio di assimilazione della posizione processuale del Tagliavia a quella del coimputato Giuseppe Graviano.

L'appellante si sofferma a lungo sulle ragioni per le quali si sarebbe dovuto ritenere inattendibile Salvatore Cancemi.

stesso era stato posto "fuori confidenza", ed essendovi prova del contrario, deve ritenersi che il Tagliavia sia stato coinvolto da Graviano nelle operazioni concernenti la strage, riscontrandosi anche con questo dato logico le chiamate in correità contro l'imputato.

Dell'argomento ci si è occupati in precedenza e questa Corte è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte a quelle della difesa, proprio tenendo conto, nell'analisi del contributo del Cancemi, delle specifiche osservazioni e contestazioni mosse dal difensore di Tagliavia che più di ogni altro ed in modo articolato si è battuto perché le dichiarazioni di Cancemi fossero escluse dal materiale probatorio utilizzabile in questo processo.

Le ragioni che si sono illustrate in precedenza per confutare gli assunti difensivi devono essere qui richiamate senza perdere di vista quanto si è detto a proposito della posizione del Graviano alla quale quella del Tagliavia nel contributo di Cancemi è strettamente legata.

Una specifica confutazione va svolta nei confronti di un argomento sul quale la difesa mostra di fare particolare affidamento, avendolo riproposto più volte nel corso della discussione.

Si tratta di un articolo del Giornale di Sicilia del 23 maggio 1993 che porta la notizia della cattura del Tagliavia e riferisce all'interno che lo stesso era indagato per la strage di via D'Amelio. Nell'articolo il Tagliavia viene indicato come killer di Cosa nostra e gli si attribuiscono diversi delitti ascritti anche al Graviano. Si ipotizza che Cancemi abbia voluto operare con le sue dichiarazioni un depistaggio verso quel filone di indagine, già divulgato dai giornali, soddisfacendo così le aspettative dei magistrati inquirenti.

L'articolo di stampa in questione non ha al suo centro la partecipazione di Tagliavia alla strage di via D'Amelio. Nessun richiamo a questo delitto nel titolo o nell'occhiello dell'articolo. Anche nel corpo di esso l'articolaista si diffonde a lungo sulla cattura di Tagliavia e sulla carriera criminale dello stesso in Cosa nostra, soffermandosi su altri delitti attribuiti al Tagliavia.

L'accostamento del Tagliavia alla strage di via D'Amelio è del tutto incidentale nel corpo di un articolo che pone al centro altri delitti specifici attribuiti all'imputato (a proposito di via D'Amelio si dice soltanto che il suo nome è stato inserito con quello di Aglieri nel fascicolo per la strage). La notizia è quindi priva di qualsiasi risalto e solo chi avesse

voluto leggere l'intero articolo poteva coglierla.

Cancemi potrebbe avere letto questo articolo ma non è affatto detto che lo abbia fatto ma non aveva certo bisogno di leggere l'articolo per "depistare" – se avesse voluto - i magistrati poiché egli sapeva perfettamente quelli che erano i rapporti tra Aglieri, Greco, Graviano e Tagliavia, rapporti che erano già stati illustrati da pentiti del calibro di Mannoia, Drago e altri e che Cancemi, dato il suo ruolo di reggente del mandamento di Porta Nuova, intimo di Riina e Ganci, posizione attribuitagli da tutti i collaboratori che si sono pronunciati sul punto, conosceva perfettamente la geografia di Cosa nostra ed i rapporti tra i diversi mandamenti e tra i capi e gli uomini più importanti di essi.

Cancemi conosceva ciò che ci hanno raccontato Galliano e Ganci a proposito dell'abitudine di Riina di affidare congiuntamente ad Aglieri e Graviano la realizzazione di imprese complesse che richiedevano l'utilizzazione di uomini di più mandamenti. L'episodio dell'omicidio Matranga-Di Fresco, narrato da Brusca, nel quale Riina già prima delle stragi del 1992 aveva voluto che Aglieri e Graviano vi partecipassero congiuntamente è un elemento che anche Cancemi poteva conoscere, così come per altri precedenti omicidi.

Sappiamo d'altra parte che egli frequentava spesso la Guadagna e aveva avuto quindi modo di apprezzare la collaborazione tra i due mandamenti.

Cancemi non aveva certo bisogno di leggere l'articolo sul Giornale di Sicilia per "depistare" le indagini anche perché se ciò avesse voluto fare avrebbe corso il rischio di essere smentito da eventuali altri collaboratori che, con cognizione di causa, avessero offerto una diversa ricostruzione.

In realtà il contributo di Cancemi si inserisce su un tronco che al momento della sua collaborazione è in via di formazione e che si arricchirà progressivamente di sempre nuovi contributi, autonomi e indipendenti ma tra loro convergenti.

Ammesso, quindi, che Cancemi abbia letto l'articolo egli non poteva da esso trarre spunto per una indicazione falsa sulla base di elementi così evanescenti come quelli in esso

richiamati. Se anche Cancemi avesse voluto trarre dalla lettura dell'articolo elementi di conferma di quanto rivelatogli da Ganci non per questo la circostanza che egli ha riferito potrebbe essere ritenuta falsa.

Bisogna considerare, infine, che Cancemi ha indicato il Tagliavia come uno degli esecutori materiali della strage come partecipante diretto alle operazioni materiali, in accordo con quanto affermato dallo Scarantino, mentre alla data del 23 maggio 1993 l'iscrizione del Tagliavia sul registro degli indagati per la strage di via D'Amelio era del tutto generica, e di ciò si ha riscontro dal fatto che l'articolo in questione, che si diffonde su tutta la storia criminale di Tagliavia anche con riferimenti dettagliati a specifici delitti e specifiche fonti di prova, si limita per l'imputazione di strage a comunicare la mera iscrizione di Tagliavia nel registro. Ciò perché all'epoca non c'era nessuna precisa fonte di accusa a carico del Tagliavia bensì il semplice elemento indiziante del ruolo di comando del Tagliavia nel territorio ove era ubicata l'autocarrozzeria nella quale era stata imbottita d'esplosivo la 126 in base alle ipotesi investigative.

Le indicazioni che Cancemi per primo offrirà agli inquirenti qualche mese dopo sul Tagliavia sono ben più specifiche, originali e concrete. Non sono rivelazioni di un qualunque orecchiante di Cosa nostra ma di uno dei massimi esponenti di vertice dell'organizzazione che non aveva certamente bisogno di un articolo giornalistico per disporre di informazioni di prima scelta su chi avesse partecipato materialmente alla strage di via D'Amelio, delitto al quale egli stesso aveva preso parte.

Si può dubitare, proprio per questa ultima serie di ragioni, che ciò che Cancemi ha rivelato sulla strage sia tutto ciò che egli sappia ma non che ciò che ha detto non sia assolutamente vero. Ma che Cancemi possa avere omissso qualche informazione, per motivi che non è dato conoscere, non vuol dire che egli sia inattendibile. Sappiamo dai tempi della collaborazione di Buscetta che il contributo di un collaboratore di giustizia può, per le complesse ragioni che attengono alla storia personale dello stesso, al modo, ragioni e cause della collaborazione, essere talora lacunoso.

Lo stesso Salvatore Contorno in questo processo ha spiegato credibilmente le ragioni per le quali durante la collaborazione nel primi maxi processo omise di raccontare al giudice Falcone tutto ciò di cui era a conoscenza. Nonostante ciò il Contorno in quei processi fu ritenuto attendibile e le sue dichiarazioni di allora, tanto duramente contrastate, a distanza di anni sono diventate pacifiche e confermate da decine di nuovi collaboratori.

Una tale posizione era sicuramente consentita dalla legge prima dell'avvento delle recenti modifiche processuali che attribuiscono al collaboratore che decide di fornire indicazioni sulla responsabilità di altri il ruolo di testimone con il conseguente divieto di reticenza e dalla nuova legge che impone ai collaboratori di giustizia di riferire tutto ciò di cui sono a conoscenza su fatti delittuosi altrui entro un termine assai ristretto. Ma nessuno di questi argomenti influisce su un giudizio di attendibilità che nasce dalle ragioni stesse dell'avvio della collaborazione, dalla plausibilità delle indicazioni offerte, dal ruolo ricoperto, dalla mole delle informazioni fornite, dai riscontri generali ad esse, dalla mancanza di ragioni per accusare persone estranee ai fatti da parte di un collaboratore che non aveva certo motivo di accusare innocenti per accreditarsi, dalla mancanza di motivi di rancore o di interesse all'accusa nei confronti di Tagliavia e degli altri, dalla spontaneità e costanza di questa chiamata da parte del Cancemi, risalente ai primi mesi della collaborazione, a quei primi sei mesi nei quali il legislatore considera oggi come fisiologica una progressione nella confessione e nella ammissione di responsabilità proprie e altrui, in relazione a quel travaglio interiore che non può negarsi a chi compie scelte come quella di abbandonare Cosa nostra e collaborare con la giustizia.

La chiamata in correità di Cancemi nei confronti di Tagliavia non può essere svalutata in base ad alcuno degli argomenti addotti dalla difesa e neppure dalla tardiva confessione della sua responsabilità che il Cancemi ha ampiamente spiegato e giustificato con ragioni che possono essere discusse per quanto concerne il lato morale della scelta collaborativa ma che non interferiscono con il giudizio di attendibilità delle precedenti dichiarazioni, tenuto conto in ultima istanza del ben diverso peso specifico del ruolo giocato da Cancemi

nella strage rispetto a quello del Tagliavia e degli imputati accusati dal medesimo Cancemi.

I motivi di appello ripercorrono, poi, le ragioni di asserita inattendibilità di Scarantino Andriotta e Candura di cui abbiamo già trattato in precedenza.

Nessun fondamento ha l'ipotesi che Scarantino possa avere letto di Tagliavia come indagato per la strage dal Giornale di Sicilia del 23 maggio 1993. Tale quotidiano non arrivava a Busto Arsizio e la notizia non risulta riportata da alcuna altra fonte giornalistica. Si deve escludere, in base a ciò che ha dichiarato Andriotta, che Scarantino gli abbia parlato di Tagliavia, circostanza che avrebbe invece ricordato se avessero letto un qualche articolo di stampa riguardante quest'ultimo.

La difesa del Tagliavia critica, poi, la sentenza per avere valorizzato le dichiarazioni di Gaetano Costa, trascurandone asserite lacune, illogicità e contrasti con propalazioni di altri collaboranti.

Leggendo l'atto di appello e verificando le asserzioni in esso contenute con i dati del processo è facile concludere che la critica è infondata.

A sostegno della valutazione complessiva si adducono i seguenti argomenti:

- a. Brusca aveva escluso che taluno lo abbia mai chiamato Giovannello come l'aveva nominato Costa durante la sua deposizione. E' agevole rilevare come le cose non stiano così. Costa ha sempre parlato di Giovanni Brusca e, incidentalmente ha lasciato intendere che fra i detenuti qualche volta Brusca veniva affettuosamente chiamato Giovannello. Costa ha riferito di non avere mai incontrato personalmente Brusca ma di averne parlato in carcere con altri detenuti da lungo periodo. Non sembra che questo elemento possa avere alcuna rilevanza per l'attendibilità. Il diminutivo o il vezzeggiativo di un nome è un modo per manifestare tra presenti affetto e considerazione per l'assente e può accadere che l'interessato non ne sia a conoscenza, come in questo caso. E del resto Brusca non ha escluso che taluno non in sua presenza lo chiamasse

Giovannello, implicando tale rilievo una pregressa esperienza in questo senso.⁴¹⁹

- b. Si mette in dubbio il contributo di Costa in relazione alla richiesta di esplosivo che gli era stata avanzata tramite Giovanbattista Pullarà dalla famiglia della Guadagna con destinazione l'uccisione del dr. Borsellino. Si argomenta dall'affermazione di Ferrante di avere disciolto dopo le stragi circa 200 chili di esplosivo Semtex che era da tempo nella disponibilità della famiglia di S. Lorenzo. Questo argomento trascura quanto ha affermato Brusca e cioè che chi è incaricato di compiere un attentato deve di regola sbrigarsela da solo e organizzarsi autonomamente senza chiedere possibilmente aiuto agli altri mandamenti. Solo in caso di necessità viene richiesto l'aiuto degli altri. Ora è evidente che i mandamenti incaricati di eseguire la strage non potevano andare elemosinando la materia prima necessaria per commettere il delitto da altri

⁴¹⁹ Riportiamo il brano dell'esame di Costa che ha colpito la difesa e da cui si evince che quel vezzeggiativo era semplicemente un modo del padre Bernardo di riferirsi al figlio, come, del resto, accade spesso. Si consideri che nel verbale che la difesa contesta al Costa questi ha sempre chiamato Brusca con il nome Giovanni:

AVV. TURRISI: - Devo passare direttamente a una contestazione su quanto detto poc'anzi al Pubblico Ministero. Il verbale d'interrogatorio del Pubblico Ministero e' del 5 ottobre del '94, in merito ai saluti ricevuti al carcere da parte del BAGARELLA, del LUCHINO, cosi' veniva chiamato, mi sembra, LUCA, LUCHINO, esiste un contrasto poiche' su nuova domanda del Pubblico Ministero ha detto che aveva ricevuto soltanto i saluti di BAGARELLA. Ora il passo che leggo e' a pagina 3 e dice: "GIOVANNI PULLARA', rientrando da un colloquio che aveva avuto con i suoi familiari, mi porto' i saluti di LUCHINO e GIOVANNI - tra virgolette - cioe' LEOLUCA BAGARELLA e GIOVANNI BRUSCA".

PRES. FALCONE: - Il contrasto dov'e'?

AVV. TURRISI: - E' nel fatto che lui, il collaboratore, piu' volte compulsato sul punto, ha detto che aveva ricevuto i saluti esclusivamente da parte del BAGARELLA. Piu' di una volta il Pubblico Ministero e' tornato sul punto e si e' limitato a dire...

PRES. FALCONE: - Puo' rispondere.

TESTE GAETANO COSTA: - Niente, e questo... BRUSCA sta collaborando, quindi lo possono chiedere anche a lui. Io ricordo che LUCHINO... e' probabile che...

Pagina: 162

PRES. FALCONE: - Se lei non parla rivolto al microfono non otteniamo alcun risultato.

TESTE GAETANO COSTA: - Sto dicendo... adesso, magari, avro' dimenticato di dire che c'erano anche quelli di BRUSCA i saluti. Ma io ricordo che me li ha mandati, comunque; GIOVANNI BRUSCA e LUCHINO BAGARELLA, LUCA BAGARELLA. Lo dico adesso perche' lei me l'ha ricordato.

AVV. TURRISI: - Lei sa che carica aveva in seno a " Cosa nostra" GIOVANNI BRUSCA?

TESTE GAETANO COSTA: - Ma questo non lo so. So quella del padre.

Intervento fuori microfono.

TESTE GAETANO COSTA: - No, no.

AVV. TURRISI: - Cioe' non lo aveva mai visto?

TESTE GAETANO COSTA: - No, assolutamente.

AVV. TURRISI: - Non ne aveva mai sentito parlare?

TESTE GAETANO COSTA: - No, del padre. Sentivo parlare di GIOVANNI, GIOVANNELO BRUSCA chi era, come non sentivo parlare! solo che non lo conoscevo.

mandamenti, dimostrando inefficienza operativa e debolezza organizzativa e soprattutto una preoccupante carenza di “armamento“. Aglieri e Graviano per ragioni di prestigio dovevano procurarsi autonomamente l’esplosivo di cui avevano bisogno; non potevano chiederlo al mandamento di S. Lorenzo che non essendo stato incaricato di approntare l’autobomba poteva accampare la pretesa di dover conservare per le sue esigenze l’esplosivo di cui disponeva. D’altra parte non risulta che per la strage di Capaci l’esplosivo sia stato prelevato dal deposito della famiglia di S. Lorenzo. Anzi, Giovanni Brusca, incaricato di eseguire la strage di Capaci, fu sollecitato da Riina a procurarsi l’esplosivo nel corso di una riunione alla quale partecipava pure il Biondino che, come sappiamo, già disponeva del Semtex di cui ha parlato Ferrante e che non gli offrì certamente il proprio esplosivo. Sappiamo che Brusca incaricò suoi uomini (Agrigento, Piedescalzi) di procurarsi l’esplosivo presso una cava dalla quale la sua famiglia mafiosa si era in passato approvvigionata di esplosivo per altri attentati. L’argomento difensivo è quindi di scarso pregio.⁴²⁰

- c. Si ripete lo stesso argomento di cui al punto b sostituendo a Ferrante il collaboratore Onorato anch’egli della famiglia di S. Lorenzo.
- d. Il quarto argomento è una pura petizione di principio: Costa è un millantatore perché quella della provenienza dell’esplosivo è la propalazione più facile da millantare.
- e. Si sostiene che i riferimenti temporali offerti dal Costa (due settimane dopo la strage di Capaci) “ mal si conciliano con la sequenza dei fatti raccontati dal

⁴²⁰ Diversa è la situazione per i telecomandi. Qui la delicatezza del tema, la necessità di disporre di un tecnico sul posto, la scarsità di persone veramente competenti in grado di garantire piena riservatezza e la disponibilità da parte di Biondino attraverso Salvatore Biondo il lungo, di un tecnico qualificato ed esperto come Giuseppe Biondo, hanno indotto Aglieri e Graviano a chiedere il sostegno, giustificato dal carattere eccezionalmente specialistico della richiesta, del Biondo e del Biondino, in quella logica di extrema ratio della richiesta di ausilio ad altri mandamenti di cui ha parlato Brusca. Si ricorderà che il Brusca aveva dovuto fare ricorso nientedimeno che ad un esperto catanese, Pietro Rampulla con il quale era in confidenza per la sua frequentazione della mafia catanese, per risolvere il medesimo problema dei telecomandi in relazione alla strage di Capaci. Evidente quindi la necessità per Aglieri, che non aveva altre possibilità “interne”, di rivolgersi a Biondino per l’acquisto e l’adattamento dei telecomandi.

collaborante”. Il senso dell’argomento non è chiaro. Sembra si sostenga, molto genericamente, che non sarebbero stati sufficienti i tempi per i vari incontri necessari alla fornitura. Ma si tratta di mera asserzione non basata su alcun dato specifico e concreto.

- f. Si ricorda che anche Di Maggio aveva parlato di una disponibilità di esplosivo da parte sua in contrada Dammusi che non sarebbe stato mai utilizzato. L’argomento ripete quelli sub b. e c. con l’aggravante che non considera che Di Maggio nel 1992 era già emarginato dall’organizzazione e che il suo esplosivo non fu neppure utilizzato per la strage di Capaci, realizzata dagli uomini del suo mandamento.

E’ evidente come nessuno degli esposti argomenti neppure scalfisca il racconto di Costa quanto ad attendibilità.

La difesa di Tagliavia sostiene che il riscontro offerto da Costa sulla partecipazione di Tagliavia alla strage sarebbe di terza mano perché la sua fonte in carcere, Peppuccio Spadaro, anch’egli detenuto da molto tempo, non avrebbe potuto che conoscere la notizia a sua volta da altra fonte.

La sentenza impugnata ha così sintetizzato il contributo specifico offerto dal Costa sulla posizione del Tagliavia:

Una ulteriore conferma del ruolo operativo svolto dal Tagliavia nell’esecuzione della strage di via D’Amelio si trae poi dalle dichiarazioni di Costa Gaetano, il quale ha riferito testualmente “ricordo benissimo che lo Spadaro Francesco, detto “Peppuccio” della Kalsa, nipote di Tommaso Spadaro e probabile parente di Ciccio Tagliavia, mi disse che tra i colpe ... gli autori della strage di via D’Amelio c’era anche Ciccio Tagliavia”, precisando che la confidenza la aveva ricevuta in un periodo di comune detenzione presso il carcere dell’Asinara, dopo l’arresto del Tagliavia e che gli era

stata fatta per accreditare la figura del Tagliavia nell'ambiente carcerario quando si era sparsa la voce di una possibile collaborazione del cognato del Tagliavia, Nando Grippi, che aveva suscitato le perplessità del Costa allorchè lo Spadaro gli aveva proposto di chiedere che il Tagliavia fosse messo in cella con loro (v. dichiarazioni di Costa Gaetano a ff.144 e segg. del verbale in data 5-8-1997). Proprio quest'ultima circostanza, pienamente riscontrata nelle circostanze di tempo e di luogo, come risulta dalle dichiarazioni rese dal teste dott. Mario Bo (v.verbali del 14 e 15 aprile 1998) con riferimento specifico anche ai periodi di detenzione dei soggetti della vicenda sopra illustrata, evidenzia l'assoluta logicità intrinseca di una confidenza che assume un senso preciso in quanto necessitata dalla esigenza di accreditare all'interno del carcere la figura di un soggetto come Tagliavia Francesco in un periodo difficile connesso alle voci di una possibile collaborazione con la giustizia di un congiunto e che appare di particolare valore ove si consideri che all'epoca (l'arrivo del Tagliavia nel carcere dell'Asinara è del 13 Luglio 1993, secondo quanto riferito dal dott.Bo a f. 80 delle dichiarazioni sopra indicate) il Tagliavia non era stato arrestato per la partecipazione alla strage di via D'Amelio, per cui le conoscenze del Costa non potevano trovare origine in notizie di stampa o comunque diffuse dai mezzi di informazione.

E' da escludere che lo Spadaro potesse riferire a Costa notizie apprese da fonte giornalistica (quell'unico articolo del Giornale di Sicilia del 23 maggio 1993 non distribuito verosimilmente nel carcere dell'Asinara, e non si comprende come il difensore possa considerare "notoria" la lettura quotidiana del Giornale di Sicilia all'Asinara nel luglio del 1993). Non risulta in effetti che altri giornali abbiano pubblicato la notizia; la difesa che aveva anticipato nei motivi di appello di voler chiedere l'acquisizione di copie di giornali e riviste nei quali sarebbe stata riportata la notizia che Tagliavia era indagato per la strage in epoca precedente all'acquisizione dell'informazione da parte di Costa, non

vi ha dato seguito.

Spadaro aveva evidentemente acquisito da altri nel corso di un colloquio la notizia della partecipazione di Tagliavia alla strage; Spadaro era personaggio di spessore che non avrebbe potuto ricevere e fornire una falsa notizia al suo accreditato interlocutore, specie in un momento in cui i detenuti in carcere erano fortemente impegnati nel misurare il grado di affidabilità e di tenuta mafiosa dei nuovi arrestati, in relazione alla ripresa del fenomeno del pentitismo e delle iniziative che l'organizzazione stava assumendo, anche all'interno del carcere, per contenere il fenomeno, innanzitutto cercando di isolare i soggetti che apparivano disponibili alla collaborazione.

E' evidente d'altra parte che nell'universo carcerario mafioso la partecipazione ad una strage come quella di via D'Amelio era un biglietto da visita ed un modo di accreditare il nuovo detenuto, inserendolo al livello di rango e prestigio che gli competeva anche dentro il carcere ed era quindi necessario che la notizia della partecipazione di Tagliavia alla strage circolasse perché egli fosse trattato con il dovuto rispetto e gli fosse attribuito lo status al quale la partecipazione a quell'impresa gli dava diritto.

Il riferimento di Costa al Tagliavia non è certamente una prova autonoma della responsabilità dell'imputato è un semplice elemento di riscontro e conferma della chiamata in correità diretta di Scarantino che si unisce ad altri elementi, come la dichiarazione di Cancemi, e agli altri indizi e riscontri di cui abbiamo parlato in precedenza per irrobustire e confermare la prova diretta.

In questo senso essa possiede una grande efficacia perché nasce all'interno dell'universo carcerario mafioso nel quale le notizie apportate dall'esterno sono particolarmente filtrate e rigorosamente vagliate in quanto devono permettere ai detenuti di poter continuare a partecipare con piena cognizione di causa alla vita e alle vicende dell'organizzazione. E se si deve escludere che i detenuti possano ricevere più informazioni di quante non ne possano possedere gli esterni si deve per altro verso negare che le notizie immesse nel circuito carcerario, per le specifiche esigenze delle relazioni sociali e umane tra mafiosi

detenuti, possano essere approssimative o addirittura false così da creare conflitti e contrasti in un universo che invece deve essere tenuto quanto più unito e compatto possibile per conservare alto il morale, la fiducia nell'organizzazione, per misurare la considerazione in cui si è tenuti dall'esterno, per rafforzare la convinzione di continuare a fare parte a pieno titolo dell'organismo con pienezza di diritti e di doveri.

E' sulla base di questo genere di considerazioni che la Suprema Corte ha ritenuto non essere assimilabili a mere dichiarazioni 'de relato' quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati (Cass. 2 novembre 1998, Archesso).

La collaborazione di Gaetano Costa matura, come si è visto a suo tempo, in un contesto ben determinato, quando i vertici di Cosa nostra lo individuano per la commissione di un efferato quanto clamoroso e incredibile omicidio in carcere nei confronti del dr. Di Gennaro. Il Costa nel momento in cui gli viene avanzata questa richiesta, alla quale capisce di non potersi sottrarre, ha la consapevolezza di come Cosa nostra lo voglia strumentalizzare per i suoi scopi, togliendogli l'ultima possibilità di essere un giorno liberato. Questa constatazione lo porta all'unica soluzione possibile per sottrarsi al definitivo seppellimento in carcere: la collaborazione. E questa collaborazione non può che essere fedele perché il Costa non può riferire notizie di prima mano ma solo discorsi carcerari che rischiano di esporlo particolarmente all'accusa di inattendibilità.

La confidenza dello Spadaro al Costa sul Tagliavia era inevitabile nel momento in cui il Costa, ricordando la vicenda livornese di Nando Grippi aveva ritenuto di associare il Tagliavia a quel personaggio che era stato giudicato "poco serio", qualificazione che il Costa tendeva ad estendere al cognato Tagliavia. Spadaro era obbligato alla confidenza per prevenire malintesi dalle conseguenze anche gravi.

Contrariamente a quanto asserito dal difensore di Tagliavia, Costa al momento della collaborazione poteva sperare di riacquistare a breve la libertà e ha collaborato proprio perché costretto dalla folle e arrogante pretesa di sacrificarsi ancora per il crimine organizzato nonostante i lunghissimi anni di detenzione patita.

Certamente i nuovi delitti di cui Costa si è accusato collaborando non gli hanno ridotto la durata della detenzione, per cui deve escludersi che la sua scelta sia stata dettata da motivazioni utilitaristiche.

Non vi è alcun motivo né alcun dato di fatto che possano indurre a pensare che il Costa abbia avuto un qualche interesse ad accusare proprio il Tagliavia e solo il Tagliavia tra i tanti imputati per la strage di via D'Amelio.

Le sue dichiarazioni sul punto sono prive di contraddizioni, coerenti sotto il profilo logico (sotto questo profilo non sono stati mossi rilievi nei motivi di appello), circostanziate e dettagliate e hanno trovato conferma negli accertamenti istruttori svolti a riscontro.

Confermati i periodi di detenzione comune con i personaggi citati. Confermata in particolare la codetenzione a Livorno con Franco Spadaro, Giovan Battista Pullarà, e Ignazio Pullarà per diversi periodi nel corso del 1988, 1989, 1991 e 1992. Nella medesima casa circondariale di Livorno era stato detenuto per diversi periodi nel corso del 1991 Buccarella Salvatore, la persona per il tramite della quale Costa doveva far pervenire l'esplosivo alla Guadagna creando un contatto con i fornitori. Costa e Pullarà sono stati ristretti nella medesima sezione nel maggio, nel giugno e nel luglio del 1992. Il Costa risulta trasferito all'Asinara il 26 agosto 1992 con Ignazio Pullarà.

Si è accertato che nei mesi di maggio giugno e luglio 1992 Giovan Battista Pullarà nel carcere di Livorno e Buccarella Salvatore nel carcere di Brindisi hanno fruito di numerosi colloqui con i propri congiunti.

Dagli accertamenti sul Buccarella è emerso che lo stesso è stato raggiunto nell'ottobre del 1992 da ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa: appartenenza alla sacra corona unita, clan di Stano Benedetto. E' risultato ancora che lo Stano dal Montenegro,

ove si era rifugiato durante la latitanza, gestiva un grosso traffico di sigarette di contrabbando verso le coste pugliesi nonché un traffico illecito di armi e *materiali esplodenti* destinato ai gruppi criminali della Sacra Corona unita della Puglia.

Il 12 maggio del 1994 il Buccarella risulta essere stato condannato dal tribunale di Brindisi per vari delitti tra cui anche il porto di esplosivi in relazione all'attentato dinamitardo in danno della villa di Stamerra Vittorio Bruno.

Anche il nipote del Buccarella, Nigro Cosimo, risultava fortemente indiziato di essere organicamente inserito nella cosca capeggiata dallo zio ed il 14\10\1994 risulta essere stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per avere organizzato e partecipato alla fuga dello zio dall'ospedale civile di Lecce nel novembre del 1990.

Tanto il padre di Buccarella Salvatore, Giovanni, che il nipote risultano tra i più assidui ai colloqui del Buccarella nella casa circondariale di Brindisi nel periodo maggio luglio 1992 (la documentazione a riscontro delle dichiarazioni di Costa nel faldone 9 degli atti acquisiti; si vedano anche le dichiarazioni del dr. Bo del 14 e del 15 aprile 1998).

Si può quindi ragionevolmente concludere da un lato che il Buccarella ed i suoi affiliati erano in grado di procurarsi agevolmente il materiale esplodente ma che sussistono tutti gli elementi per ritenere che effettivamente il Costa abbia indirizzato tramite il Pullarà gli uomini della Guadagna verso congiunti del Buccarella a Tutturano per procurarsi l'esplosivo necessario alla strage di via D'Amelio.

In definitiva il Costa è stato riscontrato in ogni dettaglio anche marginale della sua deposizione ed il fatto che sia stato contraddetto dalla sua fonte di riferimento, lo Spadaro, non produce alcun sostanziale effetto sulla sua attendibilità, posto che lo Spadaro non ha potuto negare la comune detenzione in cella con il Costa, non ha potuto negare di avere scambiato delle frasi con il Costa e si sia contraddetto quando, pur affermando di disprezzare Costa perché meschino e ubriacone, non ha saputo spiegare perché non abbia chiesto di cambiare di cella e lo abbia accettato nella sua stessa cella all'Asinara dopo l'esperienza a Livorno.

Lo Spadaro deve ritenersi di conseguenza mendace e corrivo nei confronti del Tagliavia quando ha affermato di non conoscerlo. Lo spessore criminale dello Spadaro in questione all'interno di Cosa nostra si desume infine dalla gravità dei delitti commessi per i quali è stato condannato all'ergastolo, dalla sua collocazione familiare in Cosa nostra (figlio del noto don Masino Spadaro e cugino di Giuseppe Lucchese già reggente del mandamento di Brancaccio prima dei Graviano).

Questo background criminale spiega la falsità e la reticenza in perfetto stile mafioso delle sue dichiarazioni e al contempo giustifica il suo livello di conoscenza sulla strage e i suoi autori.

Quanto al presunto alibi di Tagliavia, i primi giudici lo hanno svalutato correttamente per la sua inidoneità a fornire precisi ed attendibili dati temporali in relazione al cruciale periodo del 18 pomeriggio-19 mattina, momenti cruciali che vedono Tagliavia attivo nella fase finale di esecuzione della strage, secondo il racconto dello Scarantino ed il riscontro di Cancemi. In sostanza, nella ricostruzione accusatoria Tagliavia sarebbe stato presente al caricamento dell'autovettura per qualche ora nel tardo pomeriggio del 18 luglio e sarebbe stato visto da Scarantino al mattino in piazza Leoni.

I due testimoni addotti dall'imputato, Farinato Consolazione e Gullotta Giuseppe, hanno riferito genericamente di avere visto il Tagliavia e nella zona di Taormina, ove la sua famiglia, risiedeva nell'estate del 1992. Ma appunto i riferimenti temporali offerti dal ricordo vago ed indistinto dei due testi sono del tutto compatibili con la presenza del Tagliavia a Palermo in quelle cruciali ore del pomeriggio del 18 e nelle prime ore del mattino del 19. In base a quelle testimonianze a maglie larghissime per quanto concerne i riferimenti all'ora e al giorno esatti dell'incontro con il Tagliavia (Gullotta non ha neppure escluso che potesse trattarsi del mese di giugno o del mese di agosto,), l'alibi addotto risulta priva di concreto rilievo, come ha ritenuto la sentenza impugnata valutando anche la breve distanza tra Taormina e Palermo, raggiungibile in un paio d'ore di auto con un'autovettura veloce. Ed è allora del tutto plausibile che il Tagliavia si sia fatto vedere

molto a Taormina nei giorni precedenti la strage e anche il giorno della strage ed il giorno precedente ma in ore diverse da quelle in cui Scarantino lo ha visto operativo, proprio per preconstituirsì un alibi, precauzione alla quale uomini dell'esperienza criminale di Tagliavia sono soliti ricorrere sistematicamente quando partecipano a delitti importanti.

In questo grado di giudizio la difesa ha chiesto di sentire un altro testimone, tale Giuliano Antonino, sempre per testimoniare sulla presenza di Tagliavia a Taormina nel fine settimana della strage.

Questa volta il teste, proprio per coprire i "buchi" delle testimonianze della Farinato e del Gullotta avrebbe dovuto riferire di avere visto il Tagliavia "sempre" nel fine settimana del 18-19 luglio.

Antonino Giuliano è un appartenente a Cosa nostra, già condannato con sentenza definitiva per il delitto di associazione mafiosa e per altri reati; venne indicato da Pasquale Di Filippo, suo cugino, come colui che quando si seppe dell'ordinanza di custodia cautelare contro il Tagliavia aveva manifestato stupore per l'arresto del Tagliavia perché costui al momento della consumazione della strage si trovava in sua compagnia:

Avv. D'ACQUI': - Ha avuto modo di commentare con qualcuno nell'ambito di " Cosa nostra" in quel periodo, in quella domenica?

IMP. DI FILIPPO P.: - No, in ambito familiare ne abbiamo parlato subito, sa com'e'.

Avv. D'ACQUI': - Come fatto di cronaca?

IMP. DI FILIPPO P.: - Sì, esatto, al momento.

Avv. D'ACQUI': - Poi?

IMP. DI FILIPPO P.: - E poi non me lo ricordo, se lei mi, non lo so, ho detto qualcosa io perché io lo posso confermare se ho detto qualcosa. A che cosa si riferisce?

Avv. D'ACQUI': - No, No, io voglio sapere, sto indagando in questo momento non e' che io mi riferisco ad un fatto particolare.

IMP. DI FILIPPO P.: - Una volta però io non mi ricordo la data, un cugino mio che si chiama GIULIANO Antonino che era genero di TAGLIAVIA Francesco mi ha detto, eppure, dice io non capisco com'e' al momento dell'esplosione, dice, mio suocero era con me, ed io come collaboratore ho ritenuto opportuno dirlo questo. Questo voleva sapere?

Avv. D'ACQUI': - No, non volevo, io sto indagando non e' che voglio sapere un fatto particolare, io non sono a conoscenza delle sue conoscenze per cui io sto cercando di, senta un attimo, quando fu arrestato SCARANTINO lei ha detto che non vi fu nessun commento.

IMP. DI FILIPPO P.: - Sì.

L'affermazione del Giuliano, riportata da Di Pasquale, faceva quindi riferimento esclusivamente al "momento dell'esplosione" quindi al pomeriggio del 19 luglio e non copriva quindi i momenti nei quali Scarantino aveva visto all'opera il Tagliavia (pomeriggio del 18 e prime ore del mattino del 19).

Scarantino aveva poi detto di avere solo supposto che nel commando operativo in via D'Amelio vi fosse Tagliavia, avendolo visto per l'ultima volta insieme a Tinnirello con la 126 e ad Aglieri quella mattina in piazza Leoni, avendogli confidato Natale Gambino che a compiere materialmente l'attentato erano stati "tre con le corna come l'acciaio".

Antonino Giuliano al tempo della strage era fidanzato della figlia del Tagliavia e secondo Emanuele Di Filippo si prendeva anche cura della latitanza del suocero.

Prendendo spunto da questa spontanea dichiarazione del Di Pasquale, la difesa in primo grado aveva chiesto che il Giuliano deponesse nella sua qualità di imputato di reato connesso, essendo pendente a suo carico il processo per associazione mafiosa.

La testimonianza veniva ammessa ma il Giuliano si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Nel corso di questo grado di giudizio la difesa reiterava la richiesta di assumere la testimonianza del Giuliano dopo averne raccolte le dichiarazioni a verbale in base alle nuove norme sulla facoltà del difensore di assumere prove a discarico.

Questa volta il tema sul quale veniva richiesta la testimonianza era ben più ampio della conferma della confidenza al Di Pasquale, come riferita da quest'ultimo, ma si riferiva in sostanza all'intero oggetto del presunto alibi di Tagliavia: la sua presenza insieme ai familiari e al Giuliano stesso a Taormina nel fine settimana in cui maturò la strage.

La testimonianza del Giuliano è stata ammessa ma l'esito dell'esame è stato assolutamente negativo, determinando il fallimento della linea difensiva.

E' del tutto evidente come il Giuliano per i suoi precedenti, per la sua militanza in Cosa nostra sancita dal giudicato, per i suoi rapporti stretti con Tagliavia deve considerarsi una

fonte intrinsecamente dubbia.

Dal certificato penale del Giuliano risulta una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione della Corte di appello di Palermo per associazione mafiosa, passata in giudicato il 9 marzo 1998; lo stesso inoltre risulta tuttora imputato per i delitti di rapina, incendio ed estorsione aggravato dall'art. 7 della legge 203\91.

Tali elementi mettono in luce una sicura militanza in Cosa nostra fino a tempi recenti con la commissione dei tipici delitti di mafia della rapina e dell'estorsione nell'interesse dell'organizzazione.

Nonostante tale indiscutibilmente dubbia attendibilità intrinseca, la difesa ha insistito perché il Giuliano fosse sentito su un tema assai più ampio rispetto alla propalazione del Di Filippo, richiesta già per questo idonea a destare perplessità perché se, come sostiene la difesa, il Giuliano era assolutamente sincero e spontaneo nel momento in cui manifestava il suo stupore per l'arresto di Tagliavia al cugino Di Filippo non si comprende perché abbia detto al cugino di essere stato con Tagliavia "al momento" dell'esplosione e non anche tutta la domenica o anche tutto il fine settimana.

Ma tant'è.

L'esame del Giuliano è stato condotto dalla difesa con una serie di domande suggestive sulle quali il teste si è inizialmente appiattito: nel fine settimana della strage era stato con il suocero "continuativamente", "costantemente" tutti avverbi contenuti nella domanda alla quale il dichiarante ha dato risposta affermativa, anche se appena prima aveva dichiarato che il suo compito in quel periodo era di accompagnare i familiari del Tagliavia (figli e moglie) nella casa di Calatabiano, località vicina a Taormina, che il latitante occupava nel periodo estivo di quell'anno e dell'anno precedente, facendo poi ritorno a Palermo.

Peraltro dopo avere affermato che stava sempre con il suocero si contraddiceva asserendo che si faceva vedere il meno possibile insieme allo stesso per timore di essere accusato di favoreggiamento.

Alla domanda se era mai stato visto a Calatabiano nell'appartamento nella quale alloggiava la famiglia Tagliavia dalla proprietaria dello stesso, escludeva di essere mai stato visto da alcuno in compagnia del Tagliavia a Calatabiano, avendo sempre evitato di esporsi in pubblico con il suocero. Con questa dichiarazione il Giuliano ha così evitato il rischio di essere smentito da qualcuno dei vicini di casa che avrebbero dovuto notarlo in questa persistente presenza presso l'abitazione del Tagliavia in quei fine settimana del 1992.

Al controesame del P.G. sui suoi rapporti di conoscenza o parentela con esponenti mafiosi il dichiarante forniva risposte negative e quindi dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere; si trincerava dietro una serie di "non lo so" "non lo conosco" a domande sui rapporti con i suoi coimputati. Deve ritenersi che con questo atteggiamento il Giuliano abbia voluto nascondere la sua appartenenza ad una famiglia mafiosa, profondamente inserita nello stesso contesto mafioso della famiglia di Corso dei Mille, della quale il Tagliavia era stato esponente, essendo a quello scopo finalizzate le domande del P.G. alle quali lo stesso non ha ottenuto risposta. Il rischio di autoincriminazione non sussisteva, trattandosi di domande sul passato per il quale la condanna è ormai definitiva.

A specifica domanda il Giuliano rispondeva di non avere ricordo di ciò che aveva fatto il Tagliavia nella giornata di sabato 18 luglio perché egli si teneva lontano dal suocero e cercava di non stare insieme a lui.

Alla domanda come facesse a ricordare che proprio il fine settimana della strage fosse arrivato nel tardo del pomeriggio del venerdì a Calatabiano rispondeva che lo ricordava perché era il venerdì precedente un fatto eclatante e alla contestazione che non aveva assolutamente saputo fornire particolari su come avesse trascorso quel fine settimana, rispondeva invocando la facoltà di non rispondere.

Ricordava perfettamente la data della strage di via D'Amelio ma ignorava cosa fosse accaduto il 23 maggio precedente nonostante il suocero fosse al mare anche in quel periodo.

Per ribadire la sua lontananza dal Tagliavia durante la comune permanenza a Calatabiano, affermava di non avere mai visto la suocera del Tagliavia, che secondo il barcaiolo Gullotta accompagnava la famiglia Tagliavia nelle gite in barca domenicali del periodo estivo.

In pratica il Giuliano sosteneva che nonostante fosse a Calatabiano in quel fine settimana, ignorava cosa avesse fatto il Tagliavia, e dove fosse stato; ciò perché aveva evitato accuratamente di farsi notare in sua compagnia al mare, in locali pubblici, al caffè e nelle vicinanze di casa:

TESTE GIULIANO: - Non me lo sono posto perché io non cercavo mai Tagliavia, io non volevo camminare con Tagliavia quando eravamo a Taormina, io... lui andava al mare, lui se ne andava con la sua macchina, io me ne andavo con la mia macchina, lui faceva una strada, io ne facevo un'altra, a me non interessava la sua vita e a lui non doveva interessare la mia vita.

Il teste, ed è un particolare importante, nel seguito dell'esame negava che fosse sua abitudine fermarsi a Calatabiano o a Taormina con i Tagliavia nei fine settimana. Egli andava, vi accompagnava i figli dell'imputato nel fine settimana ma *di solito rientrava a Palermo e non si fermava:*

PRESIDENTE: - ... quando ci andava innanzitutto?

TESTE GIULIANO: - Io ci sono andato estate '91 ed estate '92.

PRESIDENTE: - Tutti i fine settimana?

TESTE GIULIANO: - Spesso, molto ma molto spesso.

PRESIDENTE: - Però prima aveva detto che spesso si limitava ad accompagnare i figli...

TESTE GIULIANO: - Spesso...

PRESIDENTE: - ... e ad andarsene via.

TESTE GIULIANO: - Sì, ma infatti l'ho detto poc'anzi e lo ripeto anche ora.

PRESIDENTE: - Quindi ci andava spesso ad accompagnare i figli.

TESTE GIULIANO: - I figli.

PRESIDENTE: - Pero' non ci andava... non si fermava spesso.

TESTE GIULIANO: - Molte volte... molte volte ritornavo a Palermo da solo.

PRESIDENTE: - Molte volte ritornava a Palermo.

TESTE GIULIANO: - Perche' io... mia madre e' sola, vedova, mio papa' e' morto, per cui c'era mia madre e mia sorella a casa da sole.

Quando era capitato di soffermarsi a Calatabiano al mattino partiva per il mare, per Taormina, con la fidanzata. A volte, quando partiva per il mare, neppure vedeva il suocero. Restava al mare da solo con la fidanzata e senza gli adulti per tutto il giorno. Non aveva mai partecipato ad escursioni al mare con i suoceri. Tornavano a casa nel tardo pomeriggio ma cercava di stare il meno possibile con i suoceri tanto che spesso cenava fuori prima della discoteca:

PRESIDENTE: - Con i ragazzi. Quindi possiamo dire che lei in casa ci stava il meno possibile, insomma.

TESTE GIULIANO: - Addirittura niente, Signor Presidente.

PRESIDENTE: - Addirittura niente.

TESTE GIULIANO: - Va be', non e' che non stavo in casa perche' non volevo stare in casa, non volevo stare a contatto con lui, e' diverso.

PRESIDENTE: - Quindi non intendeva ne' vederlo...

TESTE GIULIANO: - No.

PRESIDENTE: - ... ne' farsi vedere da lui.

TESTE GIULIANO: - No, nella maniera piu' assoluta.

PRESIDENTE: - Va bene. Quindi cercava tutte le occasioni per sfuggire a qualunque contatto...

TESTE GIULIANO: - Si', si'.

PRESIDENTE: - ... con questa persona.

TESTE GIULIANO: - Ha detto bene, ha detto bene.

La persona che il Giuliano non voleva vedere e con il quale non voleva farsi vedere era

naturalmente il Tagliavia.

E' del tutto evidente come in base a questa deposizione il Tagliavia era perfettamente in grado di recarsi a Palermo nel pomeriggio del sabato e al mattino della domenica del 18 e 19 luglio, ritornare quindi a Calatabiano senza che il Giuliano potesse accorgersi della sua presenza o assenza dalla casa.

Il teste ha ribadito di essersi assolutamente disinteressato di ciò che faceva il suocero e di avere cercato di vederlo e di farsi vedere da lui, in quei saltuari fine settimana in cui si fermava presso l'abitazione dei suoceri, per il minor tempo possibile.

Ne consegue che Tagliavia poteva partecipare nel pomeriggio del sabato 18 luglio al caricamento dell'autobomba presso la carrozzeria di Orofino e tornare a Calatabiano in serata senza che questo spostamento e questa assenza da casa potessero essere notati dal Giuliano, impegnato a trascorrere la sua giornata al mare ed alla sera in pizzeria e poi in discoteca. Lo stesso Tagliavia poteva partecipare al piazzamento dell'autobomba al mattino del 19 luglio, quando Scarantino l'ha visto in piazza Leoni, e rientrare quindi nell'abitazione della famiglia, lasciando ad altri l'incombenza di attendere l'arrivo della macchina del dr. Borsellino al pomeriggio dopo il mancato arrivo dello stesso in via D'Amelio quella mattina.

In definitiva il solo momento nel quale Giuliano ha affermato di avere visto il suocero in quel fine settimana è stato intorno alle 16-16,30 del 19 luglio. Tutto ciò conferma che Giuliano, come del resto gli altri testi a scarico, non è assolutamente in grado di fornire al Tagliavia un alibi per le ore in cui Scarantino afferma di averlo visto all'opera e soprattutto per il pomeriggio del sabato quando egli ha verosimilmente diretto il caricamento dell'autobomba come esperto in esplosivi della famiglia di Corso dei Mille.

Ma v'è pure da dire che la posizione del Giuliano, le sue risposte, la sua reticenza rispetto a domande prive di alcun riflesso sostanziale ma mirate soltanto a dimostrare il suo inserimento in una famiglia ad alto tasso di mafiosità, non garantiscono alcuna affidabilità alla sua dichiarazione concernente la presenza di Tagliavia a Calatabiano nel pomeriggio

del 19 luglio.

Il Giuliano si è più volte contraddetto, affermando prima di avere trascorso i fine settimana del 1992 con la fidanzata a Calatabiano ma poi rettificando e trasformando questa presenza da costante a saltuaria. Non ha saputo ricordare nulla di quel fine settimana, se non di avere visto l'ex suocero in un'ora più o meno coincidente con quella dell'esplosione dell'autobomba. Connette quell'episodio eclatante con la sua presenza a Taormina ma non ricorda nulla dell'altro episodio eclatante di quel periodo, la strage di Capaci.

Non esiste in realtà la minima garanzia che il Giuliano fosse veramente con il Tagliavia quel pomeriggio del 19 luglio 1992.

E' probabile che in quel periodo il Giuliano abbia veramente trascorso qualche fine settimana con la famiglia Tagliavia a Taormina-Calatabiano ed è probabile che quando abbia ricevuto la notizia dell'arresto del Tagliavia, mosso dalla rabbia, dal dispiacere e potendo giocare con la confusione dei ricordi abbia voluto a manifestare a Di Filippo la possibilità che aveva di smentire l'accusa, che secondo la sua errata opinione avrebbe voluto Tagliavia presente sul luogo dell'attentato nel pomeriggio del 19 luglio, affermando di averlo visto a Taormina quello stesso pomeriggio, facendo convergere i suoi confusi ricordi verso la soluzione più favorevole al padre della sua ex fidanzata (ed esponente della sua famiglia mafiosa), secondo un noto meccanismo psicologico che ci porta nel dubbio ad orientare ricordi ed opinioni nelle direzioni desiderate, eliminando dalla mente ricordi ed opinioni contrarie. E' ben possibile anche che Giuliano quel pomeriggio fosse veramente a Taormina ma niente garantisce che alla sua partenza egli, proprio quella domenica, abbia incontrato il suocero e che non abbia in realtà sovrapposto i ricordi. E' del resto lo stesso Giuliano a dirci che cercava di farsi vedere il meno possibile con il suocero. D'altra parte è del tutto evidente che se anche Giuliano avesse visto tutte le domeniche pomeriggio dell'estate 1992 il Tagliavia a Calatabiano con l'eccezione della domenica 19 luglio, un uomo come Giuliano, che si è perfino rifiutato di

rispondere sui rapporti con le persone con lui imputate e condannate definitivamente per associazione mafiosa (dichiarando di non conoscerli), non sarebbe certamente venuto a dichiararlo in un processo nel quale non aveva neppure l'obbligo di dire la verità, essendo stato sentito nella qualità di imputato di reato collegato, ed essendosi avvalso per questo della facoltà di non rispondere a tutte le domande volte a saggiarne l'attendibilità.

Il sostanziale fallimento degli alibi del Tagliavia dimostrano come lo stesso, nonostante abbia cercato di provare la sua lontananza da Palermo nel fine settimana della strage, non disponga di alcun credibile alibi e non sia in grado di ricostruire in alcun modo i suoi movimenti per quel fine settimana. Il che rafforza il quadro probatorio che lo vuole invece attivo in quel fine settimana a Palermo, anche eventualmente muovendo dalla località di villeggiatura dove trascorreva la latitanza.

Per questo insieme di ragioni la sentenza impugnata deve essere confermata anche nei confronti di Francesco Tagliavia.

7. La posizione di Gaetano Scotto.

7.1. L'imputato Scotto è stato riconosciuto in primo grado responsabile sia del delitto di strage che dei reati a questo direttamente collegati, nonché del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il detto appellante, nell'impugnare la sentenza affermativa della responsabilità, ha sostenuto l'insussistenza d'un qualsivoglia protagonismo a sé attribuibile, articolando la propria tesi difensiva su diversi piani e, precisamente, deducendo:

a) l'insussistenza dell'intercettazione telefonica;

- b) il difetto di prova quanto a un coinvolgimento del fratello Pietro;
- c) l'insussistenza dell'episodio, riferito da Scarantino, dell'incontro al bar Badalamenti tra lo stesso Gaetano Scotto, Gambino e Vernengo;
- d) l'alibi in proposito addotto, incentrato sull'assenza dell'interessato da Palermo;
- e) il venir meno, in conseguenza di quanto sopra, degli elementi sorreggenti la tesi accusatoria ricollegante l'intercettazione telefonica alla posizione dell'appellante.

Per quanto attiene agli aspetti di cui ai punti *sub a)* e *b)*, deve al riguardo farsi integrale richiamo alle considerazioni più sopra svolte nell'ambito della ricostruzione dell'evento, con riferimento allo specifico aspetto dell'intercettazione telefonica: i temi relativi alla comprovata sussistenza di questa, della funzionalità della medesima rispetto all'attentato, nonché al protagonismo rivestitovi da Pietro Scotto, sono stati appunto trattati nel capitolo a ciò specificamente dedicato (parte III, cap. VI, par. 2); e, quanto ai dati confutanti le prospettazioni difensive al riguardo sollevate, non può che farsi rinvio alle ivi svolte argomentazioni.

In ordine ai restanti profili oggetto delle deduzioni difensive dell'appellante, nessuno di essi appare idoneo a confutare il quadro probatorio fondante la penale responsabilità di Gaetano Scotto.

Già si è avuto modo di sottolineare, nel capitolo appena citato (e precisamente al paragrafo n. 2.5.), l'insostenibilità d'un assunto difensivo che pretenda di ricavare, secondo quanto dedotto dall'appellante, argomenti idonei a smentire l'evenienza dell'intercettazione telefonica sulla base dell'ecceppita contraddittorietà tra il *dictum* di Scarantino e quello di Andriotta: per via della asserita – peraltro, come detto, infondatamente - reciproca contraddizione logica sul punto, nessuna incidenza demolitoria è consentito inferirsi sui dati, viceversa, positivamente comprovanti la sussistenza dell'intercettazione stessa.

Ciò posto, nemmeno è dato inferirsi, con riguardo alla specifica posizione di Scotto, che il coinvolgimento di costui trovi smentita sulla base di contraddittorietà, sotto il profilo

intrinseco, del narrato di Scarantino investente la condotta dell'imputato.

Infondata è la censura difensiva secondo cui lo scenario del *rendez-vous* Scotto – Gambino – Vernengo al bar Badalamenti, per l'asserita distonia della rappresentazione tratteggiata da Scarantino rispetto ai «rituali» propri dell'associazione mafiosa, si mostrerebbe di per sé inverosimile, in quanto tradente l'inattendibilità di fondo del narrante.

La stigmatizzata «elementarità» (pag. 72 delle memoria difensiva dell'appellante) delle conoscenze dell'organizzazione facenti capo a Scarantino, in ragione della pretesamente confusa trasposizione concettuale, da parte sua, della «presentazione» mafiosa avvenuta al bar Badalamenti, si rivela, a ben vedere, contraddetta proprio dal tenore – del tutto preciso oltre che lineare - delle dichiarazioni del collaborante.

Non solo nel quadro tratteggiato da Scarantino non sono ravvisabili contrasti logici, ma nemmeno esso appare affetto da incongruità contenutistiche determinanti intrinseca *deminutio* di credibilità del narrante: corrisponde, difatti, esattamente al vero, secondo la stessa rappresentazione fatta da Scotto, che costui non ebbe mai ad essere «presentato», nel senso proprio del termine, a Scarantino; era stato quest'ultimo, invece, ad essere ammesso, nel frangente, ad ascoltare il colloquio in linguaggio non allusivamente criptato, dopo l'esordio – giustamente – cauto da parte di Scotto, il quale (cfr. verbale dell'interrogatorio 24/6/1994, contestato all'udienza del 25/5/1995), sulle prime, aveva avuto - doverosamente – a rifuggire da riferimenti espliciti all'attentato coi destinatari della sua comunicazione (per così dire) «di servizio», data la presenza, assieme ad essi, d'un soggetto (Scarantino appunto) che egli «non conosceva», ed anzi apparendo l'interlocutore propenso, pure, a "chiamarli da parte" per parlare loro (così Scarantino nel verbale d'udienza ult. cit.).

Gaetano Scotto, lasciato il fratello Pietro a bordo dell'auto con cui erano giunti presso il bar Badalamenti, aveva – in perfetta sintonia, come già sottolineato dai primi Giudici, con il proprio rango mafioso - riservato a sé medesimo l'approccio diretto con gli «addetti ai lavori» (nella specie, devoluti alla preparazione dell'attentato, cioè membri dell'organizzazione investiti delle sue fasi attuative), introducendo l'argomento con un "tutto a posto per la rapina": e ciò, proprio perché Scarantino, viceversa a lui estraneo, si trovava "li davanti" (loc. ult. cit.).

Un'estromissione formale di Scarantino da quel frangente sarebbe stata ovviamente improponibile, perché avrebbe urtato con la pregressa cooptazione di costui - pure nota agli interlocutori di Scotto – nelle operazioni di procacciamento dell'autobomba; ed a Scarantino, a sua volta, la «correttezza» mafiosa imponeva d'assumere un atteggiamento di discrezione, così come in effetti egli ebbe a fare: tanto che, pur dopo la sua «presentazione» (*i.e.*: il di lui qualificato «accreditamento» fiduciario nei confronti del – giudiziosamente –

circospetto «uomo d'onore» Scotto, il quale, pur avendolo notato assieme agli altri «uomini d'onore», ancora non lo conosceva come tale), Scarantino ebbe a mostrare di non voler abusare del «riguardo», appartandosi a consumare un caffè, senza chiedere assolutamente nulla.

Tutt'altro che legittimo appare, dunque, il sospetto d'evasività descrittiva adombrata dall'appellante a carico di Scarantino, dovendosi bensì ravvisare, nella rappresentazione da quest'ultimo fornita, proprio l'icastico spaccato d'un modello di tipologia comportamentale rispecchiante in modo assolutamente «esemplare» i canoni tipici dell'«etichetta» mafiosa: coerente, tanto in rapporto alla collateralità della posizione del narrante, quanto alla circostanza per cui Scotto – viceversa, mafioso di rango - non lo conoscesse formalmente come uomo d'onore.

Fuor di luogo risultano pertanto le critiche difensive sollevate in merito alle – asserite - scarse conoscenze, in capo allo Scarantino, dell'ambiente mafioso: per converso, la da lui sottesa rappresentazione del «rispetto» di regole e ruoli imposti dai «codici» associativi rende palesi, da un lato, la plausibilità dello scenario delineato, e dall'altro lato, la di lui credibilità rappresentativa.

Di talché, la presunta ritrosia di Scarantino altro non rispecchia che il portato d'un suo – doveroso - collocarsi in disparte una volta «gratificato» dall'ufficializzazione della di lui posizione avanti a quel "Tanuzzo" (Scotto), nei confronti del quale era, innanzi tutto, da tributarsi il «rispetto» dovuto ad un esponente mafioso di tal calibro e, in secondo luogo, era a sua volta da assumersi, da parte di Scarantino, un profilo opportunamente dimesso, dando così mostra d'esser egli scevro da qualsivoglia velleità «invasiva di campo», siccome sarebbe stato, viceversa, suscettibile di leggersi l'aver invece esternato, da parte sua, un soverchio interesse nei riguardi d'aspetti operativi (e, nella specie, dell'intercettazione telefonica) con riferimento ai quali non veniva postulata, né era stata richiesta, alcuna forma di contributo attuativo da parte sua.

Quanto sopra, vale senz'altro a confutare ogni dubbio d'esteriore inverosimiglianza che connoterebbe l'episodio dell'incontro avvenuto il 18 luglio 1992, presso il bar Badalamenti, tra Gaetano Scotto, Natale Gambino e Cosimo Vernengo; quanto poi alla confutabilità della circostanza sulla base dall'alibi fornito da Scotto, tale assunto è stato altresì smentito - e persuasivamente – in ragione dei dati analiticamente evidenziati dai primi Giudici.

Prima di riprendere le condivisibili argomentazioni in proposito svolte dalla decisione in questa sede impugnata, è opportuno puntualizzare come l'episodio di quel 18 luglio, che aveva avuto come protagonista Gaetano Scotto, non rappresenti affatto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'unico elemento di accusa idoneo a ricollegare

l'intercettazione telefonica alla posizione di quest'ultimo.

In realtà, un primo dato indiziariamente induttivo che segna il coinvolgimento di Gaetano Scotto nell'attentato, è proprio la (comprovata: cfr. *supra*, parte III) «paternità» in capo al di lui fratello, Pietro (il "telefonista" la cui specifica esperienza «sul campo» è stata pure avallata da plurime fonti), delle materiali operazioni d'intromissione abusiva nell'impianto telefonico dei Fiore-Borsellino; infatti:

- l'intimo intreccio di cointeressenze tra Pietro Scotto ed il fratello Gaetano in affari di natura illecita, confermate anch'esse dalle convergenti dichiarazioni accusatorie rese in proposito da vari collaboratori di Giustizia, da Vito Lo Forte a Marco Favaloro;

- il peso specifico rivestito da Gaetano Scotto in Cosa nostra, sulla base della convergenza in tal senso delineatasi (come condivisibilmente ravvisato in prime cure) sulla base di svariate fonti d'accusa e, segnatamente, il di lui ruolo di spicco nell'ambito della «famiglia» mafiosa dell'Arenella, nella cui sfera d'influenza territoriale ricade precisamente la via D'Amelio, teatro dell'agguato;

- l'immediata riconducibilità realizzativa dell'attentato stragista all'organizzazione criminosa d'appartenenza dell'imputato;

fanno assumere consistenza ad un quadro indiziario di coinvolgimento dell'odierno imputato Scotto, il cui protagonismo sarebbe, semmai, suscettibile di sfuggire in modo inequivoco alla *vis attractiva* su di esso esercitata dalla concatenazione degli elementi suindicati, solo qualora s'intendesse (fantasiosamente, stante il difetto di risultanze in tal senso) ammantare il ruolo avuto da suo fratello Pietro, nell'esecuzione materiale dell'intercettazione telefonica sull'utenza Fiore-Borsellino, di connotati tali da far assumere al nominato "telefonista" la parte dell'emissario d'un apparato organizzativo diverso e distinto da Cosa nostra: apparato che si sarebbe sovrapposto a quest'ultima in via alternativa ed, altresì, apparato rispetto al quale lo stesso Pietro Scotto sarebbe stato, in via esclusiva, referente per l'azione stragista.

Anche a prescindere dall'irrealismo di fondo d'una siffatta ipotesi, che – contro

l'imponenza delle risultanze – condurrebbe a inferirsi, in conclusione, l'estraneità di « Cosa nostra » dall'attuazione della strage per attribuirsi, viceversa, l'allestimento - all'insaputa (!) sinanco della stessa mafia - ad una fantomatica organizzazione «alternativa», va, in ogni caso, sottolineato come si mostri senz'altro implausibile il solo assumere che la condotta di Pietro Scotto possa essere riguardata come avulsa dalla sua - oggettiva - natura d'apporto fattivo all'organizzazione dell'agguato mafioso ai danni del magistrato: ora, data l'assurdità logica del supporre il carattere isolato del protagonismo di un soggetto come Pietro Scotto nell'attentato, altri di più prossimi a questi non constano se non il di lui fratello Gaetano, «uomo d'onore» di spicco della «famiglia» mafiosa competente «per territorio», ad aver potuto rappresentare il *trait d'union* tra il "telefonista" e la macchina organizzativa dell'attentato, proprio perché con nessun altro soggetto, all'infuori che col fratello, «capo» della «famiglia» dell'Arenella, sono emerse cointeressenze illecite con intimità di tal grado, da aver potuto legittimare l'«investitura» di Scotto per un «incarico» fiduciario di sì elevata delicatezza e di sì stretto riserbo, quale l'intercettazione abusiva finalizzata all'esecuzione - di diretta matrice mafiosa - d'una impresa criminale come quella in argomento.

In altre parole, costituendo - all'evidenza - la condotta di Pietro Scotto la componente di un ingranaggio facente parte integrante d'un più complesso meccanismo, mirato - nella capillare coesione delle componenti di esso all'uopo attivate - all'obiettivo dell'eliminazione del magistrato, appare irrealistico sostenere che l'agente nella specie devoluto alla captazione abusiva delle notizie all'uopo rilevanti, non avesse anche dovuto rivestire, soggettivamente, una posizione connotata, di fronte all'associazione criminosa, dalle necessarie «garanzie» di fidejussione, oltre che di «professionalità».

Perciò, non potendosi prescindere dall'aver dovuto l'agente intercettatore rispondere alla sua «committenza» mafiosa, salvo appunto volersi (assurdamente) supporre che Pietro Scotto si fosse nell'occasione intromesso nell'utenza Fiore-Borsellino in via del tutto estemporanea e per contro proprio, da nessuno più «qualificato» di suo fratello Gaetano -

«uomo d'onore» e persona vicina al capomandamento di Resuttana, Francesco Madonia - poteva essere anche formalmente garantito all'associazione il «*nomen bonum*» del "telefonista", ossia del fratello officiato nell'occasione d'un sì rilevante incarico per conto di Cosa nostra.

Infine, sul dedotto d'alibi di Gaetano Scotto, ed incentrato sull'assenza dell'interessato da Palermo, a fronte delle corrispondenti allegazioni dell'appellante - sostanzialmente riproponenti, in questa sede, i dati la cui valenza scagionante è stata già confutata in prime cure - non resta che ribadirsene, a questo punto, la non risolutività sotto il profilo avallante la tesi difensiva.

Molteplici indici, infatti, avvalorano l'essersi Scotto trovato a Palermo nel mese di luglio del 1992, anche in giorni diversi da quello in cui egli ebbe, per sua ammissione, a recarvisi (precisamente in occasione della morte del suocero); e nemmeno deve trascurarsi la significativa coincidenza data dall'enuclearsi di due isolate «zone d'ombra» (per usare la appropriata definizione usata dai primi Giudici) nelle comunicazioni in entrata ed uscita dall'utenza cellulare di Scotto - ossia di periodi di pausa nel relativo traffico telefonico – sovrappoventisi ai periodi in cui Scarantino ha riferito d'averlo notato in Palermo (sottolineandosi, in particolare, la riscontrata lacuna d'oltre 39 ore ricomprensiva, proprio, di quel mattino di sabato 18 luglio nel quale viene a collocarsi l'incontro al bar Badalamenti con Gambino e Vernengo).

E non può negarsi il peso concludente che possiede la circostanza, già rilevata, che dette « zone d'ombra » coincidano con i due momenti nei quali Scarantino coglie la presenza di Scotto al bar Badalamenti

L'impegno professionale di Gaetano Scotto a Sala Bolognese non risulta infatti essersi connotato da quell'assiduo presenzialismo *in loco* pure da lui sostenuto in relazione alla direzione del cantiere ivi allestito per la costruzione della villa della famiglia Roncarati: possono considerarsi, a

smentita, proprio le dichiarazioni dell'autista della Edil B., ditta fornitrice di materiali edili per il cantiere medesimo, Umberto Ballotti (escusso all'udienza del 17/10/1995 nel processo n. 9/94 R.G.C.A.), da cui si desume come il caso dell'assenza di Scotto dal luogo di svolgimento dei lavori fosse tutt'altro che inusitato, tanto da essere le bolle di accompagnamento, in tali frangenti, sottoscritte da un addetto, desumendosi altresì come gli stessi operai, nonché Scotto in persona, avessero in precedenza fatto menzione dei rientri di Scotto a Palermo col citato teste, il quale era stato sinanco gratificato dalla promessa di Scotto di portargli, nell'occasione, del pesce (e il Ballotti ebbe pure a perdersi "una mangiata" organizzata dallo Scotto: *"Io so che è andato via, che fa: «Adesso quando torno ti porto dei pesci», ma è capitato prima, perché fece anche una mangiata che io non potetti andarci, a mangiare il pesce": verbale udienza ult. cit.*).

Né, a ben vedere, il particolare narrato dal citato autista della Edil B., Ballotti, relativo ad un'apparizione pomeridiana di Scotto il venerdì 17 presso gli uffici della ditta - al di là della sua inidoneità ad avvalorare l'alibi, in quanto lasciate comunque inalterati i margini temporali d'una utile esperibilità di una trasferta di Scotto a Palermo sì da essersi costui trovato, il giorno successivo, alla Guadagna – nemmeno pare immune da incongruità tradenti un certo grado, quantomeno, di forzatura rappresentativa.

Il Ballotti infatti, nel rievocare la circostanza, con precisione tanto perentoria quanto insolita (data la banalità e la risalenza del frangente), ha riferito di ricordare che Scotto "voleva due viaggi uno dietro all'altro"; tuttavia, sin dal momento dell'accordo, ha proseguito il teste, la titolare della ditta aveva risposto a Scotto che "non poteva fare in tempo a farli tutti e due, o glieli avrebbe fatti il venerdì o sennò il sabato": ora, mentre risulta esser stata ben chiara sin *ab origine* al destinatario l'alternativa circa i tempi di consegna ("il venerdì o sennò il sabato"), non è viceversa altrettanto

chiara la ragione specifica sottesa alla necessità d'una estemporanea ricomparsa di Scotto presso la Edil B. proprio il venerdì sera, quando oramai, a giornata lavorativa praticamente conclusa, era del tutto ovvio che la consegna del restante materiale, richiedente ben più di un'ora, sarebbe stata necessariamente effettuata (secondo quanto stabilitosi) il giorno seguente (ossia, appunto, sabato), come difatti fu.

Ciò è tanto più singolare, tenuto conto di come Scotto avesse nel frattempo – come pure constatato (di poi) dal teste Ballotti – tranquillamente provveduto, siccome dallo stesso Scotto lasciato intendere fin dal momento dell'accordo, ad attingere al materiale già consegnatogli giovedì 16: "Lui [i.e. Scotto] gli disse [sin da subito alla titolare]: «Va bene, tanto consumo, cerco di consumare...»; "ed infatti quando sono arrivato là [i.e. sabato], non c'erano più i 18 pacchi per terra, ma ce n'erano solamente 10... no, 9 o 10, insomma, 9 o 10 pacchi" (cfr. deposizione del Ballotti, verbale d'udienza ult. cit.).

Quanto meno insolito appare, quindi, il particolare rievocato (che dunque non appare nemmeno scevro dall'essere frutto d'una possibile confusione) dall'autista della ditta, secondo cui "venerdì anche sera" [...] "lui" [i.e. Scotto] "era lì", ossia "in magazzino alla Edil B.", poiché "era venuto a sentire se c'era il viaggio al venerdì sera o se lo faceva al sabato mattina": sotto il profilo logico, si connota effettivamente in termini tutt'altro che lineari il contegno di un soggetto il quale, a fine giornata lavorativa, si prenda la briga di presentarsi nuovamente dal fornitore a richiedere se una residua consegna di materiale debba o meno avere luogo quella stessa giornata, nonostante sin dall'inizio fosse stato, in ogni caso, pattuito che, mancata l'effettuazione della consegna quel venerdì, essa sarebbe slittata *de plano* al sabato.

Altresì, la (incongrua) sconfessione in sede dibattimentale, di poi compiuta dal teste Valentino Alfredo (procacciatore dell'incarico a Sala Bolognese in

favore dell'impresa di Scotto), delle dichiarazioni dal medesimo rese in fase d'indagini preliminari - allorquando egli aveva pure ammesso d'aver visto più volte Gaetano Scotto a Palermo mentre era attivo il cantiere di Sala – è a sua volta agevolmente spiegabile, come ritenuto dai primi Giudici, in termini di calcolata «retromarcia» favoreggiatoria ad opera del citato teste, avvedutosi *a posteriori* della potenzialità compromettente delle proprie iniziali ammissioni - che pertanto, *a contrario*, acquistano crisma di credibilità - rese nei confronti di Gaetano Scotto il quale, non solo appariva legato al dichiarante da interessi affaristici (*in primis* relativamente ai lavori edilizi in argomento), ma, altresì, coinvolto, proprio in concorso col figlio di quest'ultimo, in una vicenda di truffa e spaccio di monete false. Si consideri, inoltre, l'evocata disponibilità, in capo all'imputato, d'una cabina dello stabilimento balneare della "Marsa", fatta ottenere a Scotto ed alla sua amante sotto falso nome - proprio per quell'estate del 1992 – grazie ai buoni uffici di Onorato Francesco, il quale, escusso in veste di collaboratore di Giustizia, oltre ad aver rappresentato le esigenze di riservatezza di Scotto nella circostanza, a causa della natura extraconiugale della relazione, ha anche ricordato come lo stesso titolare dello stabilimento gli avesse detto d'aver visto il "Tanuzzo" (Scotto) alla "Marsa" in più occasioni, proprio nei mesi di luglio ed agosto 1992.

Quanto, poi, ai dati desumibili documentalmente, le conclusioni che è dato inferirsene, lungi dall'avallare l'alibi di Scotto, appaiono vieppiù incrinare le fondamenta.

Ove si ponga mente al quadro fornito dal teste Ballotti in relazione alle modalità di consegna dei materiali presso il cantiere di Sala Bolognese, la circostanza che proprio il sabato 18 luglio la bolla di accompagnamento abbia avuto ad essere sottoscritta non già da Scotto, bensì da persona di sua fiducia, e precisamente da Giannusa Sergio, consente infatti di ritenere tutt'altro che provato l'alibi difensivo assumente che Scotto fosse, quel giorno, effettivamente presente in quel di Sala, malgrado le compiacenti dichiarazioni del

Giannusa medesimo, apparendo gli intenti favoreggiatori di costui ben più che adombrabili ed, anzi, assumendo essi tangibile consistenza in ragione non solo della pregressa sua codetenzione assieme a Scotto per traffico di stupefacenti ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in concorso col medesimo, ma altresì, siccome riferito dal collaboratore Pasquale Di Filippo, in ragione del ruolo, rivestito dal Giannusa, di tuttofare fiduciario di Scotto: e parimenti, nella vicenda di specie ne emerge inequivocamente la di lui fungibilità con quest'ultimo, tanto da esserne officiato degli incumbenti facenti capo a quest'ultimo presso il cantiere, ad esempio firmando bolle di consegna di materiali; ed inoltre, in altre occasioni, da avere ad esempio fatto uso della Peugeot 205 intestata alla moglie di Scotto, essendovi stato pure colto a bordo in almeno due occasioni, l'ultima proprio a ridosso del periodo in questione, precisamente il 9 luglio 1992 (cfr. esame di Bo Mario, all'udienza del 26/3/1998 avanti i Giudici di primo grado: *"a bordo della citata Peugeot 205 venne controllato il Giannusa Sergio, di cui abbiamo parlato poc'anzi"*).

Analoghe considerazioni possono farsi relativamente al periodo, rievocato da Scarantino in termini più generici, del precedente incontro cui lo stesso ebbe ad assistere presso il bar Badalamenti la settimana precedente l'ultimo *rendez-vous* di Scotto in quello stesso sito: ed anche in tal caso, va rilevato il vuoto documentale quanto ad atti a firma di Scotto nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 luglio 1992.

Già si è più sopra fatto cenno all'inconcludenza scagionante dell'argomento desumibile dal traffico telefonico del cellulare in uso allo Scotto: non può che qui richiamarsi integralmente l'analitica ricostruzione al riguardo effettuata in prime cure, parimenti evidenziandosi la significatività della circostanza per cui nessuna telefonata in entrata risulta nell'arco di tempo di oltre 39 ore, come si è detto, compreso tra le 7.10 di venerdì 17 luglio 1992 e le 22.34 del sabato 18 luglio, nonché nell'arco di tempo di oltre 32 ore, compreso tra le 15.05 del 10 luglio e le 23.37 dell'11 luglio.

Emerge visibilmente, da tutto ciò, il carattere strumentale dell'intenzionale *black out* attuato da Scotto (non constando - né per vero essendo stati eccepiti - guasti all'apparecchio, bensì essendo stato semplicemente disattivato: "il telefono non ha avuto nessuna funzione", come riferito da Maniscaldi Vincenzo, escusso in prime cure all'udienza del 16/4/1998) nelle sue comunicazioni col cellulare personale, rispetto all'obiettivo di scongiurare la rilevabilità di tracce consententi la localizzazione dell'utente tramite l'individuazione delle "cellule" telefoniche attivate da eventuali chiamate: finalità, in particolare, vieppiù stagliantisi allorché si rapportino le suddette lacune nel traffico telefonico ai restanti periodi d'impegno dell'utenza, precedenti e susseguenti il mese di luglio 1992 (durante il quale, oltre tutto, il traffico era stato cautamente mantenuto pressoché esclusivamente entro l'area telefonica del bolognese), caratterizzati - viceversa - da un assai più intenso (nonché geograficamente allargato) impiego del cellulare in uso a Gaetano Scotto: periodi, rispetto ai quali i suoi «silenzi radio» temporalmente localizzati proprio in intervalli corrispondenti alla ritenuta presenza dello stesso in Palermo, assumono appunto, nel loro inusitato spiccare, un ulteriore rilievo in senso indiziante. A fronte di tali emergenze sì significativamente confliggenti con l'alibi dedotto dall'appellante, non possono poi che ribadirsi le gravi perplessità già evidenziate in prime cure relativamente alle deposizioni dei testi a discarico adottati dalla Difesa di Gaetano Scotto, semmai dovendosene vieppiù rilevare la censurabilità sotto il profilo della lealtà: da Giannusa Sergio (ex compagno di detenzione di Scotto e indicato come fratello lui stesso d'un «uomo d'onore» dal collaborante Onorato: cfr. verbale di udienza del 14/4/1997 nel processo grado), datosi come occasionalmente presente nel cantiere di Sala Bolognese, agli altri soggetti più continuativamente ivi impiegati a lavorare nel luglio del 1992, ossia Randazzo Salvatore, Guercio Antonino, Caraccio Francesco.

Il primo di costoro, dopo avere firmato, in sostituzione proprio di Gaetano Scotto, la bolla di consegna materiali presso il cantiere di Sala Bolognese il

18 luglio 1992 (fra l'altro, l'unica recante tale data), ha inteso offrire una (inattendibile) scappatoia al suo *dominus* lasciando intendere come quest'ultimo si trovasse in ogni caso colà; salvo, poi, rappresentare se medesimo - malgrado *per tabulas* ne consti la legittimazione di fatto a sottoscrivere sinanco atti relativi alla contabilità del cantiere per conto del responsabile - quasi come se egli vi fosse capitato per caso, giustificando le sue presenze *in loco*, inizialmente, come occasionate da coincidenti visite da lui fatte da Palermo alla propria zia malata (visite, peraltro, effettuate a spese di Gaetano Scotto, cui - pure – il teste non avrebbe nemmeno dato del «tu» sino a poco prima della sua escussione del 10/10/1995 avanti la Corte di Assise di Caltanissetta: vedasi il relativo verbale); e, per gli accessi successivi, allegando pretesti risibili quanto sfrontati (teste Giannusa: "La terza volta ci sono andato perché gli ho portato del pesce e sono rimasto là." Domanda del Presidente: "Cioè lei è partito da Palermo..." Giannusa: "Sì, direttamente per andare da lui." D.: "... per Bologna per portare del pesce a Scotto?" Giannusa: "Sì": deposizione resa all'udienza del 10/10/1995 avanti la Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento n. 9/94 R.G.), e pur sempre tendendo, prudentemente, a schermirsi quanto ai (viceversa comprovati) vincoli strettamente fiduciari intercorrenti tra lui e Scotto (Giannusa: "Quando stavo al cantiere con lui guardavo, non è che lavoravo, perché non era mestiere mio." [...] "Niente, una volta che arrivavo là a portare il pesce, mi stavo quei pochi giorni con lui, e sempre guidando il camion, stando al cantiere e firmando qualche bolletta." Domanda del Presidente: "Quindi era una persona di fiducia di Scotto Gaetano?" Giannusa: "No come persona di fiducia, ero un amico che stavo là, non..." D.: "Ma per firmare le bollette!" Giannusa: "Certo." D.: "Non è che tutti gli amici di Scotto Gaetano arrivano lì e firmano le bollette?" Giannusa: "No, no, ma se io li firmavo, lui perché era sopra o perché magari si trovava a parlare con l'ingegnere, con il geometra": deposizione

resa all'udienza ult. cit.).

Degli altri sunnominati impiegati di Scotto più assiduamente stanziati nel cantiere rispetto a Giannusa, va ribadito non solo, come del resto già sottolineato dai primi Giudici, il di loro legame con Gaetano Scotto scaturente dal rapporto di dipendenza lavorativa con costui, ma se ne devono, altresì, decisamente rimarcare vuoi le intime ragioni di personale gratitudine concretamente suscettibili di fondare il loro doveroso «disobbligarsi» (come quelli evidentemente facenti capo al Randazzo, in favore della cui moglie, necessitante di cure mediche, consta il dispiego dell'interessamento di Scotto col prof. Maurizio Romano), vuoi la propensione più scopertamente favoreggiatoria, trapelante dall'esibizione d'un (altrettanto evidente) eccesso di zelo scagionante (come quello manifestato dal Guercio e dal Caraccio, escludenti un rientro di Scotto a Palermo sinanco in occasione della morte del suocero, circostanza questa, viceversa, inequivocamente assodata).

Né del resto può sminuirsi l'aura d'artificiosità ammantante le deposizioni di testi quali i citati Randazzo, Guercio, Longobardo e Caraccio, stranamente rievocanti circostanze di realisticamente evanescente impressività, come la presenza in cantiere del loro datore di lavoro nel preciso periodo di riferimento, e - viceversa - mostrandosi d'aver serbato assai meno dettagliato ricordo in ordine a fatti e date relativi a momenti più recenti o più significativi della loro vita.

Oltre tutto, come anche sottolineato dai primi giudici, neppure è consentito supporre in capo ai testi appena citati (così come del resto in capo agli altri testi della Difesa all'uopo escussi) l'aver essi versato in condizioni d'osservazione tali da avere potuto tenere sotto integrale controllo i movimenti di Scotto a Sala Bolognese, sì da esaustivamente resocontarli avendo essi presente il panorama completo di tutti i suoi allontanamenti, sì da poter smentire, in particolare, quelli delle occasioni che qui rilevano.

Alla smentita d'un allontanamento di Scotto, quindi, per tale via non è in ogni caso dato pervenirsi; e parimenti probatoriamente sterili, ai fini d'avvalorare l'alibi difensivamente

propugnato, si prospettano gli esiti dell'invocato monitoraggio delle emissioni di biglietti aerei relativi alla tratta Bologna-Palermo e viceversa, poiché, a parte la possibilità per Scotto (la quale è tutt'altro che irrealisticamente congetturabile, come invece sostiene l'appellante) d'essersi avvalso di altri scali aeroportuali - e sinanco di diversi mezzi di trasporto alternativi o complementari rispetto all'aereo - per raggiungere Palermo (e di poi per ripartirvi), i risultati d'una siffatta verifica documentale nessuna certezza fornirebbero (stante l'ineffettività di sostanziali sistemi di controllo all'epoca) circa la corrispondenza concreta tra gli elenchi nominativi dei passeggeri e l'identità personale dei viaggiatori.

Quanto al restante complesso di dati testimoniali pure raccolto in prime cure su istanza dell'interessato, e tratto dalle escussioni dei professionisti addetti all'opera edilizia nonché dagli stessi committenti (a partire dal progettista e dal responsabile dei calcoli in cemento armato, ossia Tosi Roberto e Balboni Antonio, sino ai proprietari dell'immobile, Roncarati Sergio e Roncarati Arrigo), in nessun modo esso appare idoneo a sorreggere, siccome condivisibilmente ravvisato nell'impugnata sentenza – le cui considerazioni, del tutto aderenti rispetto alle risultanze acquisite, devono reputarsi pienamente fondate – un quadro ponentesi in oggettivo contrasto con la presenza di Scotto in Palermo in quel sabato 18 luglio, per l'incontro immediatamente precedente la strage rievocato da Scarantino, ed, altresì, pure, in uno dei giorni della settimana prima (relativamente alla cui individuazione, sullo spazio d'indeterminatezza lasciato dall'approssimativa indicazione del collaborante, va eloquentemente a sovrapporsi il - puntale - dato del *black out* nelle comunicazioni telefoniche).

Non solo, infatti, le risultanze in argomento non arrivano a confutare la possibilità di allontanamenti di Scotto dal cantiere di Sala Bolognese nel luglio 1992, stante (come si è avuto modo d'osservare) la connaturata discontinuità cognitiva, e la conseguente genericità rappresentativa, sottesa a valutazioni testimoniali basatesi, come nella specie, su null'altro che una - saltuaria ed estemporanea - osservazione visiva delle presenze

dell'interessato *in loco*, ma, altresì, giungono talora ad assumere tratti – purtroppo tutt'altro che anomali sullo sfondo della vicenda che qui occupa – di disponibilità artificiosamente scagionante, nei confronti, nella specie, di Scotto Gaetano: "*certo non posso affermare di averlo visto e salutato ogni giorno*", ha finito da ultimo per ammettere Roncarati Arrigo (all'udienza del 17/10/1995 nel procedimento n. 9/94 R.G. Corte di Assise), recuperando un barlume di credibilità testimoniale dopo una versione (sfacciatamente) favoreggiatoria, da costui inizialmente resa in preliminari, previo, *illo tempore*, un - a dir poco - discutibile (quanto allarmante) impulso «incanalante» le di lui reminiscenze, in forza d'una sua «convocazione», all'uopo, al cospetto (che sarebbe eufemistico qualificare «suggestionante») d'un fratello dello stesso imputato Scotto, per «aiutare» a ricostruire il ritorno a Palermo dell'imputato per le esequie del suocero come occasione di rientro isolata ed *una tantum* (cfr. verbale udienza ult. cit.).

Così, sempre sullo scenario della «mangiata di pesce» portato da Scotto da Palermo – *leit motiv* accomunante le deposizioni in argomento (da quella dall'autista Ballotti a quelle del duo di appaltanti Roncarati), evocativamente fatto assurgere, a distanza di anni, a riferimento epocale vivificante indelebili ricordi - viene alla luce un'assolutamente improbabile quanto inverosimilmente granitica (e compiacente) parata di «certezze» in ordine alla diuturna stabilità stanziale in quel di Sala Bolognese di un soggetto quale Scotto, che, per parte sua, non era tenuto ad obbligo alcuno di permanenza *in loco* e che, per parte dei pur solerti osservatori testé citati, era suscettibile d'esservi visto non più che con sporadica casualità.

In definitiva, gli argomenti addotti dall'appellante risultano inidonei a smentire l'episodio, riferito da Scarantino, dell'incontro al bar Badalamenti tra Gaetano Scotto e i coimputati Gambino e Vernengo: di talché, ferma restando la attendibilità, condivisibilmente ritenuta in prime cure, delle dichiarazioni di Scarantino sul punto, ne permane intatta la valenza di

elemento accusatorio sovrappontesi in termini univocamente individualizzanti sul dato (oggettivo) dell'intercettazione abusiva materialmente attuata, per conto di « Cosa nostra», dal "telefonista" clandestino, ossia nella specie dal fratello dell'imputato; trattasi appunto di riscontro sicuramente avvalorante la ricollegabilità di tale attività abusiva a Gaetano Scotto, ricollegabilità a costui inferibile sulla base del ruolo di *trait d'union* con l'associazione in ragione della qualità di «uomo d'onore» dal medesimo rivestita.

Né può pretendersi di far assurgere dignità scagionante al contenuto delle valutazioni espresse dal collaboratore Ferrante circa la da lui ritenuta estraneità di Pietro Scotto dall'intercettazione telefonica: le stesse, se, per un verso, possono far trasparire la spontaneità del movente collaborativo del Ferrante, non valgono, per altro verso e come già osservato, ad escludere il protagonismo di Scotto, basate come esse sono sulla (calcolatamente) distorta rappresentazione fornitagli dal fratello dell'odierno imputato in ordine all'impostazione accusatoria a proprio carico.

Le considerazioni di Ferrante, stigmatizzanti come irrealistica l'ipotesi dell'acquisizione, mediante intercettazione telefonica domenicale, del momento d'arrivo del magistrato in via D'Amelio quel 19 luglio, non implicano in effetti alcunché d'illogico: anzi, esse avallano *ab interno* l'oggettività della situazione di cui già si è dato conto in questa sede, nella parte dedicata alla ricostruzione dell'evento (parte III, capitolo VI, par. 2), atteso che, sin da domenica mattina, l'attività di captazione telefonica, cui Ferrante era – in ragione della compartimentazione dei ruoli – del tutto estraneo, doveva risultare, in fatto, tatticamente esaurita (oltre che aver postulato la prudente rimozione sin d'allora delle relative tracce fisiche), e dunque materialmente superata dall'attività di pedinamento «sul campo», della quale, viceversa, Ferrante era specificamente officiato: tuttavia nelle confidenze carcerarie di Pietro Scotto con quest'ultimo (come rievocate da Ferrante medesimo), di cotale transizione di fasi non viene - ovviamente –

fatto cenno, essendo anzi esse incentrate proprio sulla – in realtà giammai ascritta - presenza pomeridiana di Pietro Scotto in via D'Amelio il 19 luglio 1992 per ivi intercettare l'utenza (*"mi diceva appunto che lui, l'accusa che era mossa nei suoi confronti era appunto che gli veniva contestata appunto che il 19 luglio era in quell'occasione, in quel giorno si trovava proprio lì in Via D'Amelio perché doveva fare, il giorno del 19 luglio pomeriggio aveva fatto una intercettazione"*), a fronte della tesi difensiva di Scotto medesimo, il quale *"sosteneva che si trovava al mare, credo vicino a Cefalù, qualcosa del genere. Appunto lui mi diceva solo questo qui"*: verbale di udienza del 4/2/1997 avanti la Corte di prime cure).

Si è già dato conto (cfr. parte III, capitolo VI) della pienamente logica - ed anzi operativamente necessitata - sequenzialità delle concorrenti attività di captazione finalizzate alla riuscita dell'attentato in via D'Amelio; e perciò, che la contestazione a carico di Pietro Scotto fosse quella d'essersi costui trovato *"in quell'occasione, in quel giorno" "proprio lì in Via D'Amelio" "perché [...] il giorno del 19 luglio pomeriggio aveva fatto una intercettazione"*, costituisce unicamente uno schema accusatorio di comodo esibito da Scotto stesso, all'evidenza strumentale – in quanto di agevole smentibilità - ad indurre la conclamazione della sua innocenza, posto che, negli angusti termini in cui Pietro Scotto avrebbe aspirato si fosse sostanziata l'accusa nei suoi confronti, di certo l'addebito, così come veniva da lui esposto, in nessun modo avrebbe potuto sorreggersi; ma in ogni caso, quel che appare senz'altro evidente, è la capziosità difensiva insita nel sostenere l'ingiustizia di un'accusa a proprio carico, tratteggiando - siccome fatto da Pietro Scotto nella sua autodifesa innanzi a Ferrante – l'avversata tesi accusatoria in modo da farla apparire insostenibile *in se ipsa*.

7.2. Non solo la responsabilità di Gaetano Scotto per il delitto associativo di cui al capo I) deriva dal di lui coinvolgimento nella fase organizzativa della strage, bensì essa, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, risulta - altresì - autonomamente mutuabile, sulla base di risultanze anche *aliunde* ricavabili: ché, anzi, è - proprio - la considerazione del ruolo mafioso «qualificato» rivestito da Scotto ad essere suscettibile di refluire in termini d'avallo esteriore sulla plausibilità, in particolare, della sua investitura di responsabile - quale referente territorialmente «competente» - delle operazioni di intercettazione materialmente condotte, per conto dell'organizzazione, dal di lui fratello.

In primo luogo, le censure difensive di vaghezza e insufficienza delle indicazioni fornite dai collaboratori sono da respingersi, in quanto infondate.

Sulla base del contenuto delle chiamate in correità, la «convergenza del molteplice» in punto di partecipazione di Gaetano Scotto a C Cosa nostra si connota infatti non solo in ragione della pluralità delle concordanti accuse d'appartenenza alla associazione mosse nei suoi confronti (dal Ferrante, nonché da Onorato, Lo Forte, Di Filippo, Calvaruso, Cucuzza, Favalaro e Trudetino), ma, altresì, della sufficientemente idonea specificazione delle medesime, in relazione al protagonismo di Scotto stesso nell'ambito della compagine associativa: lungi dall'essere genericamente evocata, la condotta partecipativa del chiamato, infatti, risulta pienamente ricostruibile in idonei termini «individualizzanti».

Tutt'altro che affette da genericità risultano, infatti, le rappresentazioni del ruolo operativo d'elezione di Scotto - ossia il settore degli stupefacenti - e lo specifico ambito «familiare» (mafioso) d'organica esplicazione dei suoi traffici - ossia quello dell'Arenella facente parte del mandamento di Resuttana, retto all'epoca da Francesco Madonia - vieppiù realisticamente arricchite da elementi di specificità nei tratteggiati collegamenti stretti dell'interessato con clan di spicco come quello dei Galatolo e dei Fidanzati.

Di cointeressenze dei fratelli Scotto in affari di droga già s'è in precedenza accennato, per sottolineare le basi degli illeciti legami tra i due: di Gaetano Scotto, in particolare, viene altresì ad essere delineata una specifica competenza «professionale» nel traffico di stupefacenti; rispetto a ciò sono per l'appunto in linea le varie dichiarazioni accusatorie: da quelle di Francesco Onorato (cfr. verbale di udienza del 14/4/1997 nel processo di primo

grado), il quale, nel rievocare quanto da lui appreso direttamente dallo stesso Scotto mentre si trovavano codetenuti, ha riferito che costui *"era in buoni rapporti con Aglieri Pietro e che stavano facendo dei buoni affari, che lavoravano in droga e stupefacenti assieme, erano assieme lui, c'era pure un certo Giannusa"* (ossia il teste a discarico di cui già s'è detto *supra*, al punto 7.1.); ed altresì quelle di Salvatore Cucuzza, escusso all'udienza del 20/7/1998, secondo cui *"Vito Lo Forte lavorava con la droga, questo è un fatto che so io di certo ed erano molto vicini a Gaetano Scotto, molto vicino. Che trafficassero assieme era... lo percepivo da come si muovevano all'Arenella"*; alle dichiarazioni di Pasquale Di Filippo, secondo cui *"Giannusa e Vinciguerra lavoravano con la droga, vendevano la droga agli Scotto"* (cfr. udienza del 14/4/1997 avanti la Corte di prime cure); sino alle dichiarazioni di Vito Lo Forte, per il quale *"Scotto Gaetano trafficava in stupefacenti, si parlava di cocaina e Scotto era un grosso trafficante di cocaina e per me era Tanuzzu, lo chiamavano, u chiamanu tutti Tanuzzu"* (cfr. verbale udienza ult. cit.).

Al collaboratore di Giustizia da ultimo menzionato si deve - in aggiunta, come più volte rimarcato (da ultimo *supra*, al punto 7.1), a quelle di Scarantino nonché di Onorato - la precisazione, appena riportata nel suo tono letterale, circa il diminutivo con cui Gaetano Scotto veniva pure ad essere appellato nell'ambiente: il che non solo ne consente il collegamento individuale al nominativo richiamato da Claudio Sanfilippo, dirigente della Squadra Mobile di Palermo, che all'udienza del 9/6/1998, ha appunto riferito che *"il nome Tanuzzo venne ritrovato nel famoso libro mastro trovato in via D'Amelio proprio"*, ma altresì permette, sulla base appunto delle esplicite notazioni aggiuntivamente fornite dal Lo Forte, da un lato, lo stagliarsi palese della refluenza della posizione di Scotto nell'evocata vicenda del «libro mastro» dell'organizzazione e, dall'altro lato, il delinearsi in senso vieppiù inequivoco della specificità delle sue funzioni nel contesto mafioso: *"io ho visto nel libro mastro, «C», «E» ed «S», «C» significa cocaina, «E» eroina, ed «S» significa scura, cioè eroina scura. Di Scotto si parla di cocaina"* (udienza del 14/4/1997

avanti i Giudici di prime cure); e, con ciò, vengono ad essere superate le eccezioni difensive neganti, peraltro genericamente, quanto alla annotazione del nome «Tanuzzo» in relazione a traffici di stupefacenti nel libro mastro dell'organizzazione, sinanco la possibilità di associarvi lo Scotto.

Per queste ragioni l'appello di Scotto deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.

1. Le posizioni di Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe "Franco" Urso.

Le posizioni di questi imputati vanno trattate in modo parzialmente congiunto poichè presentano aspetti comuni, essendo interessate congiuntamente da una doppia chiamata: quella di Vincenzo Scarantino e quella di Tullio Cannella. L'argomentazione verrà quindi svolta separatamente per le parti specifiche ma conterrà elementi comuni per ciascuna di dette posizioni.

8.1. L'appello di Natale Gambino.

La Corte di assise di Caltanissetta ha assolto l'imputato Natale Gambino dal reato di strage e dagli altri reati connessi e lo ha condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale hanno impugnato la sentenza per ciò che concerne l'assoluzione. L'imputato si duole invece della condanna per il reato associativo.

I motivi di appello nell'interesse di Gambino Natale sono elaborati dal difensore sulla falsariga dei propositi nell'interesse di altri imputati per la parte concernente la critica alla ritenuta attendibilità di Vincenzo Scarantino. Per questa parte si deve rinviare alle ragioni svolte nelle diverse parti di questa sentenza a sostegno della valutazione diversa che questa Corte dà del contributo probatorio di Scarantino.

In ordine al reato associativo si assume che le propalazioni dei collaboratori di giustizia, chiamanti in correità l'imputato come "uomo d'onore" della famiglia della Guadagna, debbano ritenersi incerte e non riscontrate, prive di elementi esterni, di riscontro, specifici.

La sentenza ha condannato il Gambino per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, ricordando che Scarantino l'aveva indicato come uomo d'onore presente alla sua cerimonia d'iniziazione presso la sala Boomerang, essendo già stato affiliato in precedenza negli anni 1987-88; titolare di una macelleria, luogo di incontro per "uomini d'onore", trafficante di stupefacenti con Pietro Aglieri e Giuseppe La Mattina; partecipante con Scarantino e con il La Mattina al duplice omicidio Lucera, agli omicidi di Santino Amato, Antonino Bonanno, Salvatore Lombardo; partecipe inoltre all'omicidio di tale Carmelo Labruzzo, all'omicidio di Giovanni Bontade e della moglie insieme a Calascibetta, Profeta, Carlo Greco, e Pietro Aglieri.

Le accuse di Scarantino sono state riscontrate da Giovanni Drago che ha indicato Natale Gambino come importante uomo d'onore della famiglia di Santa Maria del Gesù, presente alle riunioni congiunte degli uomini dei mandamenti di Brancaccio e di Santa Maria del Gesù, riunioni che lo stesso Gambino fissava su diretto incarico di Aglieri e Greco nonché persona cui il Drago si rivolgeva quando i Graviano volevano un appuntamento con i due capi del mandamento confinante, Aglieri e Greco; persona di massima fiducia degli stessi, partecipante agli omicidi Fricano e Lombardo, avendo trasmesso in queste occasioni informazioni provenienti da Pietro Aglieri.

Di seguito la sentenza espone gli ulteriori elementi di prova che, riscontrando Scarantino, forniscono ulteriori elementi autonomi a sostegno dell'accusa:

Marchese Giuseppe ne ha sentito parlare come persona molto vicina ad Aglieri da altri uomini d'onore detenuti;

Marino Mannoia, lo ha conosciuto fin da quando era bambino come figlio di Giuseppe Gambino, titolare di una macelleria in piazza Guadagna divenuta luogo di incontro per uomini d'onore; ha dichiarato che lo stesso era stato affiliato negli ultimi tempi dell'appartenenza di Mannoia a Cosa nostra; aveva avuto un ruolo nell'omicidio Bontade;

Cancemi Salvatore, pur non conoscendolo personalmente, ha dichiarato di avere saputo che apparteneva a Cosa nostra;

Contorno Salvatore, lo ha conosciuto come figlio di Giuseppe Gambino; seguiva il padre negli incontri che questi aveva con altri uomini d'onore, ragazzo sveglio fin da piccolo al punto che nel corso di una discussione avvenuta nel 1979-1980 presso il mattatoio di Altofonte aveva minacciato un ex socio del Contorno facendosi forte dell'appartenenza del padre a Cosa nostra, precisando di avere appreso successivamente che era diventato importante e vicino a Pietro Aglieri;

Cannella Tullio, ne ha parlato a proposito della lite della Guadagna nel corso della quale aveva appreso che era la "stessa cosa" con Aglieri Pietro; Calvaruso Antonio lo ha visto in occasione della lite della Guadagna e ne ha sentito parlare come di persona vicina ad Aglieri.

Esattamente si osserva come trattasi di chiamate in reità, giudicate intrinsecamente attendibili, plurime, convergenti che evidenziano l'inserimento del Gambino nella famiglia della Guadagna; dichiarazioni specifiche, dettagliate e convergenti.

A fronte di queste indicazioni i motivi di appello sono assolutamente generici ed inconferenti.

Una serie di dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia ciascuno dei quali intrinsecamente attendibile deve ritenersi prova sufficiente della partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa.

Tale conclusione è ovviamente rafforzata dalle prove che confermano la partecipazione del Gambino alla strage di via D'Amelio, secondo quanto riferito da Vincenzo Scarantino e quanto si desume dalla serie di riscontri alle dichiarazioni di quest'ultimo.

Per questa parte la sentenza di primo grado deve essere quindi confermata.

8.2. L'appello di Giuseppe La Mattina

I motivi di appello nell'interesse di Giuseppe La Mattina sono stati elaborati dal difensore sulla falsariga di quelli proposti nell'interesse di Pietro Aglieri per la parte concernente la critica alla ritenuta attendibilità di Vincenzo Scarantino.

Per questa parte si deve rinviare alle ragioni svolte nelle diverse parti di questa sentenza a sostegno della valutazione diversa che questa Corte dà del contributo probatorio di Scarantino.

In ordine al reato associativo si assume che la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art 649 c.p.p. tenuto conto che lo stesso era stato già condannato per lo stesso reato con sentenza n. 1934/94 del 21\12\94, passata in cosa giudicata il 12 gennaio 1996 relativa a condotta tenuta fino al luglio 1993.

Il rilievo non ha pregio posto che l'odierna contestazione fa riferimento ad un reato permanente contestato fino alla data "odierna" e cioè, come è noto, almeno fino dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata sulla scorta di una lunga teoria di collaboratori di giustizia ha messo in evidenza l'inserimento del La Mattina nella famiglia mafiosa della Guadagna; ne ha parlato come di soggetto particolarmente vicino a Pietro Aglieri, una sorta di addetto alla sua persona, killer di fiducia, guardaspalle, partecipante ai più efferati delitti disposti dal capomandamento, trafficante di stupefacenti. Il punto non è oggetto di appello ma va richiamato perché la posizione di La Mattina, in considerazione del suo rapporto fiduciario con Aglieri, rifluisce sulla prova della sua partecipazione alla strage. Il La Mattina viene arrestato con Aglieri nel 1986; nel 1989 si dà alla latitanza e quindi viene arrestato di nuovo con il medesimo Aglieri il 6 giugno 1997 nel covo dove questi

trascorreva la latitanza.

Le dichiarazioni di Brusca che hanno permesso di catturare Aglieri La Mattina e Natale Gambino nel 1997 confermano una persistente militanza del La Mattina in Cosa nostra fino al momento del suo arresto con Aglieri.

Lo stesso dicasi per gli altri collaboratori più recenti.

In pratica fino al momento dell'ultima cattura La Mattina ha condiviso con Aglieri un percorso criminale protrattosi fino a quel momento, costellato di delitti gravi, di ogni genere.

Ciò consente di affermare la persistente militanza di La Mattina in Cosa nostra anche per il periodo successivo alla sentenza adottata dal difensore. Gli accertamenti ad essa relativi, congiunti con i nuovi elementi emersi in questo processo dimostrano che La Mattina non ha mai cessato di fare parte di Cosa nostra anche dopo la precedente condanna, ragion per cui per il segmento di condotta successivo si giustifica l'affermazione di responsabilità.

8.3. L'appello di Giuseppe "Franco" Urso

L'imputato, assolto dal reato di strage e connessi, è stato condannato per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Il difensore lamenta che la sentenza sia pervenuta alla condanna privilegiando le affermazioni 'de relato' di Emanuele Di Filippo rispetto a quelle di Di Drago che avrebbe

escluso la collocazione mafiosa dell'Urso.

Si critica l'ambigua valorizzazione del contributo di Tullio Cannella, ritenuto non affidabile per l'accusa di strage ma recuperato per quanto concerne gli elementi di prova a carico per il reato di associazione mafiosa.

Si critica la sentenza inoltre per avere valorizzato il contributo di Scarantino per l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, senza tenere conto della svalutazione del contributo dello stesso per l'accusa concernente la strage.

Si sottolinea come Scarantino non abbia saputo riferire alcun episodio delittuoso a carico di Urso

Cannella avrebbe reso dichiarazioni accusatorie per compiacere gli organi di polizia e anch'egli non farebbe riferimento a specifici episodi delittuosi.

L'accusa proveniente da Onorato viene giudicata labiale e generica. Ugualmente insufficienti vengono giudicate le dichiarazioni di Vito Lo Forti e di Pasquale Di Filippo.

La sentenza non avrebbe dato inoltre il giusto peso alle dichiarazioni di Marino Mannoia e Contorno, secondo i quali l'Urso non era stato formalmente combinato come "uomo d'onore" fino ai primi anni ottanta.

Si critica pure la sentenza per non avere dato il giusto risalto alla dichiarazione di un collaboratore "recente" come il Drago il quale non avrebbe avuto presentato l'Urso come uomo d'onore.

L'appello è infondato.

La chiamata in correità dell'Urso da parte di Scarantino è riscontrata dalla conoscenza da parte dello stesso di una serie di circostanze di fatto che denotano una perfetta conoscenza dell'imputato.

La qualità di uomo d'onore di Urso è stata confermata da Cannella Tullio, collaboratore che questa Corte giudica della massima attendibilità e che ha riferito della mafiosità di Urso, riportando specifici episodi attestanti le qualità tipiche (prevaricazione, prepotenza, indifferenza alle leggi e ai diritti altrui).

Cannella riferisce attendibilmente indicazioni convergenti di Leoluca Bagarella, uno dei massimi esponenti dell'organizzazione stessa.

Il Cannella ha poi riferito su Urso fatti di diretta personale conoscenza, avendolo visto già nei primi anni ottanta, in epoca di poco successiva al suo arresto nel c.c. blitz di Villagrazia in compagnia di Fifetto Cannella e quindi dei Graviano.

Onorato non ha accennato in modo generico a Urso ma ha riferito della specifica attribuzione a Urso della qualifica di uomo di Cosa nostra da parte di Biondino in un'occasione nella quale aveva avuto bisogno di un favore per il cognato, per il quale era stato autorizzato a spendere la comune appartenenza all'organizzazione.

Anche le dichiarazioni di Lo Forte e Di Filippo Pasquale sono tutt'altro che generiche ma fanno riferimento a specifici fatti coerenti con la partecipazione a Cosa nostra (un traffico di stupefacenti, il comportamento tenuto durante il maxi processo nel quale Urso era stato coinvolto e nel quale era tenuto sotto osservazione dai boss mafiosi del tempo).

Le dichiarazioni di Salvatore Contorno sono gravemente indizianti, avendo il collaboratore affermato che Urso con i Vernengo, con i quali era imparentato per avere sposato la figlia di Pietro Vernengo, era coinvolto in grossi traffici di stupefacenti, riscontrando con ciò l'affermazione di Di Pasquale.

Contorno indicava specificamente i soci dell'Urso in tale traffico e ne ribadiva il protagonismo nel traffico di stupefacenti ed in altri delitti gestiti nell'ambito dell'organizzazione mafiosa.

Altre convergenti indicazioni sono state rese da Emanuele Di Filippo: assunzione di un ruolo decisivo da parte di Urso nell'ambito della famiglia Vernengo per la gestione di traffici di stupefacenti, usando canali calabresi.

La chiamata di Giuseppe Marchese ed i riscontri di polizia valorizzati nella sentenza impugnata completano un quadro che manifesta un'evidente convergenza di più fonti tra loro interagenti e senza contraddizioni. In questo senso anche i collaboratori che parlano di Urso come di soggetto inserito nella comune organizzazione mafiosa ma non

ritualmente presentato non smentiscono la partecipazione di Urso all'organizzazione. Cucuzza e Marino Mannoia fanno riferimento ad un'epoca, metà degli anni ottanta, nella quale l'Urso poteva non essere stato ancora formalmente combinato, il che non gli impediva di partecipare all'organizzazione sia pure con un diverso ruolo, quello di "avvicinato" che ai fini giuridici permette di ritenere l'Urso partecipe dell'organizzazione a pari titolo di molti altri soggetti che, pure non formalmente combinati, nell'organizzazione erano consapevolmente inseriti, operandovi attivamente alle dipendenze di "uomini d'onore" effettivi.

Drago non ha poi escluso che l'Urso fosse uomo d'onore: si è limitato ad affermare che ne aveva avuto una conoscenza superficiale e che non gli era stato presentato come "uomo d'onore" non perché non lo fosse ma perché non si erano presentate le condizioni per una presentazione rituale.

Il quadro della partecipazione di Urso a Cosa nostra come delineato nella sentenza impugnata appare a questa Corte assolutamente convincente, tanto più che, a differenza dei primi giudici, questa Corte ritiene Tullio Cannella che su Urso ha fornito elementi di indiscutibile rilevanza per quanto concerne la sua responsabilità per la strage e il suo ruolo in Cosa nostra che alla partecipazione nel più grave delitto è evidentemente propedeutico. Ne segue che quanto si dirà a proposito della partecipazione di Urso alla strage rafforza il quadro probatorio per il reato associativo.

Va osservato, in ultimo, che la pena irrogata dal Tribunale è del tutto congrua tenuto conto della gravità del fatto e dei delitti di cui si è macchiata l'organizzazione alla quale Urso ha apportato il suo contributo di rilievo, essendo stato indicato dai collaboratori come elemento di spicco, emergente, coinvolto in delitti ed in affari ad ampio raggio, nei quali confluivano i proventi delle sue attività delittuose, secondo quanto emerge dalle indagini di p.g. riportate nella sentenza impugnata.

L'appello di Urso deve essere di conseguenza respinto e il capo di sentenza impugnato deve essere confermato.

8.4. L'assoluzione per la strage di Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe Franco Urso: le ragioni della sentenza impugnata e i suoi limiti

I giudici di primo grado hanno assolto Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe

“Franco” Urso dal reato di strage ritenendo insufficiente la prova della partecipazione degli imputati alla strage di via D’Amelio per la carenza di riscontri specifici, idonei a collegare la partecipazione degli stessi al fatto delittuoso.

I riscontri alle dichiarazioni di Scarantino atterrebbero al fatto nella sua oggettività (dati descrittivi sulla villa del Calascibetta, parcheggio delle vetture, esterno dell’immobile, arredamento interno, elementi sull’officina di Orofino e sull’attività di caricamento della 126, descrizione del corteo di vetture e percorso seguito per il trasferimento delle autovetture) ma non consentirebbero il collegamento con il chiamato in correità.

La formula che la Corte ripetitivamente adotta per questo e per gli altri successivi imputati è la seguente:

I riscontri “riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell’ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e, pertanto, tutti privi del requisito dell’individualizzazione ed inidonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione del Gambino Natale.”

Non costituirebbero riscontri individualizzanti l’appartenenza del Gambino del La Mattina e dell’Urso alla famiglia mafiosa della Guadagna, cioè la famiglia guidata da Aglieri e Greco, riconosciuti responsabili dell’organizzazione e dell’esecuzione della strage insieme a Giuseppe Graviano *“perchè si tratta non solo di fatto oggettivamente diverso ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbe in ipotesi essere utilizzato quale argomento logico ad corroborandum, ma soprattutto perché si tratta di elemento del tutto insufficiente a fungere da riscontro.”*

Per la stessa ragione non viene giudicato riscontro individualizzante la circostanza del possesso da parte del Gambino di una vettura Lancia Delta indicata da Scarantino come l’autovettura con la quale Gambino aveva partecipato al corteo di accompagnamento dell’autobomba a piazza Leoni. Il possesso da parte di Urso di una vettura fuoristrada Suzuki di colore bianco, intestata a Urso Elvira, indicata da Scarantino come il mezzo con

il quale Cosimo Vernengo, cognato dell'Urso, sarebbe entrato nell'officina di Orofino, in quanto lo Scarantino avrebbe potuto apprendere da altri il possesso e l'uso di tale mezzo da parte dei due cognati.

Afferma la sentenza che “*astrattamente*” avrebbe potuto costituire riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino nei confronti di Natale Gambino la dichiarazione di Tullio Cannella.

La Corte di primo grado ritiene peraltro il contributo di Cannella insufficiente ad assumere valore di conferma ab estrinseco delle dichiarazioni di Scarantino “*per molteplici ragioni relative al contenuto, alla fonte ed all'interesse all'accusa che sono già state valutate in sede di esame delle dichiarazioni del collaboratore*”.

Il contributo del Cannella non sarebbe quindi idoneo a fungere da autonoma prova ma neppure da riscontro alle dichiarazioni di Scarantino perché “*pur essendo astrattamente individualizzante*” in concreto non lo sarebbe “*per i limiti sopra esposti*”.

Esaminiamo, allora, come la Corte di primo grado ha valutato le dichiarazioni del Cannella e le ragioni per le quali queste non sarebbero *in concreto* idonee a fungere da riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino e ai riscontri esterni che la accompagnano:

Con riferimento alla attendibilità intrinseca del collaboratore va osservato che il Cannella non è mai stato organicamente inserito nella consorte mafiosa, ma ha sicuramente operato ai margini della stessa in virtù dei suoi rapporti affaristici e di stretta collaborazione con vari personaggi di spicco dell'associazione. E' stato imprenditore e prestanome di imprese per conto di uomini d'onore, ed ha fornito rifugi e coperture per latitanti celebri, ma non ha mai commesso fatti di sangue o altri reati tipici degli appartenenti a Cosa nostra quali traffico di stupefacenti ecc.. La sua adesione a “Cosa nostra”, anche se esterna, non è stata quindi supportata da motivazioni forti quali quelle familiari o ideologiche, ma semplicemente funzionali e correlate alla possibilità di lavorare come imprenditore. In questa prospettiva la scelta dissociativa, risultata

collegata all'arresto di Bagarella e di Calvaruso, da cui è scaturita la preoccupazione che, privo di coperture, potesse trovarsi in pericolo di vita a causa dei difficili rapporti di affari con i fratelli Graviano, appare pienamente logica e, nonostante l'indubbio profilo utilitaristico, positivamente apprezzabile alla luce della personalità del Cannella. Seppure con evidente prolissità il collaboratore ha reso dichiarazioni estremamente precise e dettagliate, con riferimento alle confidenze ricevute da Messina e Tutino, al taglio della rete di recinzione da parte di Urso, alla lite alla Guadagna, ecc...

Ha tracciato, inoltre, un quadro analitico di uomini e fatti di Cosa nostra, vissuti ed appresi da un importante crocevia di mafiosi come il villaggio Euromare ed il suo racconto appare perfettamente coerente con il suo ruolo di responsabile di un villaggio che è stato in un preciso momento un sicuro rifugio per i latitanti e luogo di incontro privilegiato per numerosi uomini d'onore.

Anche il livello delle sue conoscenze è perfettamente coerente con il suo ruolo di uomo d'affari, amico e fiduciario di elementi di spicco di Cosa nostra, tra cui i Greco di Ciaculli, i Graviano ed infine Leoluca Bagarella, ed è quindi verosimile che avesse realmente appreso le notizie riferite, anche se attinenti ad eventi gravi e delicatissimi quali i moventi delle stragi ed i legami con il mondo politico ed istituzionale, anche se ciò, evidentemente, non implica necessariamente un giudizio di veridicità delle confidenze ricevute.

Vero è che, per quanto attiene all'oggetto specifico del presente giudizio, le informazioni fornite dal Cannella sono tutte de relato e non dirette, tuttavia il collaboratore ha indicato le fonti delle sue conoscenze, precisando altresì con estrema completezza le circostanze temporali e spaziali delle confidenze ricevute. Le contestazioni mosse dai P.M. e dai difensori hanno riguardato contrasti non essenziali del racconto del Cannella, spiegabili con la già rilevata prolissità di tale collaboratore, prolissità che comporta, come ovvia conseguenza, una certa confusione nel porgere le notizie, con frequenti ripetizioni, non sempre tra loro perfettamente conformi e dimenticanze varie.

Il punto più problematico della valutazione dell'attendibilità intrinseca di Tullio Cannella tuttavia è rappresentato dall'interesse all'accusa, infatti dal contenuto delle sue dichiarazioni emerge con evidenza che nei confronti di alcuni degli imputati in questo processo e di collaboratori di questo processo, il suo atteggiamento non sia di neutralità, ma di aperto contrasto. In particolare il Cannella, per sua stessa ammissione, ha riferito di avere intrattenuto rapporti intensi ma sicuramente non buoni con i Graviano, in

relazione alla vicenda dell'edificazione dell'Euromare nel terreno di proprietà del loro padre con conseguenti pretese economiche di questi nei suoi confronti; di avere avuto contrasti con Urso, in occasione dell'episodio del taglio della rete di recinzione e del riferito atteggiamento quasi di sfida dello stesso Urso nei suoi confronti; di avere avuto contrasti anche con Natale Gambino in occasione della lite avvenuta in piazza Guadagna tra lo stesso Cannella, il cognato e Gambino.

Conseguentemente, pur potendosi affermare in linea generale l'attendibilità del Cannella, non può mancare di rilevarsi che le dichiarazioni di questi, per quanto attiene alle accuse mosse nei confronti dei soggetti di cui sopra, dovranno essere valutate con estremo rigore e particolare cautela in considerazione di quei rapporti tesi che lo stesso collaboratore non ha nascosto di avere intrattenuti con gli stessi, anche se non può non rilevarsi che si tratta comunque di contrasti in larga misura superati e legati strettamente agli interessi economici gestiti dal Cannella come politico ed imprenditore legato a doppio filo con l'organizzazione mafiosa, destinati quindi a sfumare senza lasciare traccia di animosità o rancore nel momento in cui il Cannella ha voltato pagina nella sua vita avviando la sua collaborazione con la giustizia.

La motivazione della Corte di primo grado sembra contraddittoria ed insufficiente.

Nella parte concernente le posizioni individuali la Corte ritiene di non poter considerare in concreto le dichiarazioni di Tullio Cannella una fonte di prova autonoma ma neppure un riscontro individualizzante a Scarantino, nonostante le stesse facciano precisi riferimenti a Gambino La Mattina e Urso come partecipanti alla strage, rinviando alla valutazione complessiva dell'attendibilità intrinseca del Cannella contenuta nella sede propria.

In questa parte la sentenza si pone il problema di un eventuale interesse di Cannella all'accusa nei confronti di Graviano Gambino e Urso ed esamina le ragioni che potrebbero indurre un dubbio o forse solo un sospetto sull'attendibilità di Cannella nei confronti degli imputati.

Ma è la stessa Corte a disegnare un quadro della collaborazione di Cannella che esclude un qualsiasi malanimo o animosità dell'imputato, uomo mite e timoroso, che potrebbero averlo indotto a dichiarazioni accusatorie false contro gli imputati chiamati in reità. E' la stessa sentenza, dopo essersi posta la questione, a risolverla spiegando come i possibili motivi di rancore di Cannella verso gli imputati dovessero ritenersi superati ed influenti sulla sua complessiva attendibilità. Ma allora è evidente che la motivazione dell'assoluzione degli imputati è basata su una motivazione incoerente e contraddittoria perché la stessa sentenza, in ultimo, finisce con il ritenere Cannella attendibile nelle sue dichiarazioni concernenti gli odierni imputati sicché la ragione addotta a sostegno dell'insufficienza di prove non è in realtà tale.

Si è visto discutendo del contributo processuale di Cannella in questo processo come si tratti di una fonte non solo attendibile ma anche puntualmente riscontrata, nei confronti della quale nessun concreto elemento di inaffidabilità è stato addotto. L'analisi del contributo di Cannella ha permesso di mettere in evidenza come si tratti di una delle fonti più importanti e affidabili del processo, alla stregua dei canoni di controllo suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità.

8.5. *L'appello del pubblico ministero*

Il Procuratore della Repubblica appellante ha articolato il suo atto d'appello su tre linee.

Preso atto dell'adesione della Corte ai principi giurisprudenziali prevalenti e più garantisti sull'efficacia probatoria della chiamata di correo e sui riscontri che la debbono accompagnare perché la prova possa ritenersi completa, l'appellante ha ricordato come i primi giudici abbiano ritenuto pienamente utilizzabili a titolo di di riscontro estrinseco sia ulteriori chiamate incrociate, relative al singolo chiamato in correità, sia ogni altri elemento esterno che logicamente confermi l'attendibilità della chiamata. Partendo dall'intrinseca attendibilità di Vincenzo Scarantino l'appellante ha richiamato le condotte che Scarantino ha attribuito a ciascuno degli imputati e che integrano indiscutibilmente un contributo degli stessi alla realizzazione del reato concorsuale.

Secondo le costanti e reiterate dichiarazioni di Scarantino il La Mattina era presente nella villa di Calascibetta il giorno della riunione svolgendo funzioni di copertura e vigilanza all'esterno della sala ove si svolgeva la riunione nella quale veniva no discusse le modalità della strage.

La Mattina aveva indicato a Scarantino che l'uomo tarchiato seduto a capo tavola era proprio Totò Riina.

Dopo che gli "ospiti" si erano allontanati al termine della riunione, tutti gli appartenenti al mandamento di S. Maria del Gesù erano rimasti sul posto. Tra questi La Mattina.

La domenica 19 luglio 1992 alle sei del mattino, La Mattina a bordo di un'autovettura 127 bianca aveva scortato la Fiat 126 imbottita di esplosivo dalla carrozzeria di Orofino fino a piazza Leoni, ov'erano ad attendere Pietro Aglieri e Francesco Tagliavia.

Natale Gambino era presente anch'egli il giorno della riunione nella villa di Calascibetta, fuori dalla sala della riunione.

Anche Gambino aveva aiutato Scarantino a riconoscere Riina nella persona seduta a capo tavola.

Gambino aveva quindi avvisato Scarantino che bisognava trasferire la 126 dal magazzino di Salvatore Tomaselli alla via Messina Marine e di mettersi a disposizione a tale fine di Cosimo Vernengo.

Il venerdì 17 luglio 1992, dopo che l'autovettura Fiat 126 era stata posteggiata in via Messina Marine e Scarantino era tornato alla Guadagna, il Gambino gli aveva preannunciato che il pomeriggio del giorno successivo avrebbe dovuto effettuare con Murana un servizio di controllo nelle vicinanze della carrozzeria.

Il sabato mattino successivo all'interno del bar Badalamenti il Gambino si era incontrato insieme a Cosimo Vernengo con Gaetano Scotto. In presenza di Scarantino, e previa assicurazione da parte dello stesso Gambino che Scarantino "era la stessa cosa", Scotto aveva annunciato che

l'intercettazione telefonica effettuata dal fratello era andata a buon fine. Il Gambino a quell'annuncio aveva manifestato evidente soddisfazione.

Subito dopo l'incontro con Scotto il Gambino aveva invitato Scarantino a non allontanarsi dalla Guadagna.

Lo stesso pomeriggio del 18 luglio 1992 il Gambino a bordo di un ciclomotore, con Scarantino e Gaetano Murana, aveva presidiato la zona antistante l'autocarrozzeria mentre Aglieri con Tagliavia Tinnirello Urso Vernengo Graviano provvedeva al caricamento dell'autobomba.

Al termine delle operazioni pomeridiane, il Gambino aveva dato allo Scarantino appuntamento per la domenica 19 luglio, alle sei a piazza Guadagna.

Il gruppo convenuto in piazza Guadagna quella domenica mattina, Scarantino Gambino La Mattina e Murana si era diretto verso la carrozzeria di Orofino e da lì avevano scortato l'autobomba fino a piazza Leoni.

Era stato quindi proprio Gambino, uomo di fiducia e tra i più vicini a Pietro Aglieri, a confidare a Scarantino che a premere il telecomando erano stati “tre con le corna d'acciaio”.

Giuseppe Urso, detto “Franco”, genero di Pietro Vernengo e cognato di Cosimo Vernengo, secondo Scarantino si trovava all'interno della carrozzeria di Giuseppe Orofino nel pomeriggio del sabato 18 luglio 1992 ed aveva partecipato alla preparazione della Fiat 126, mettendo a disposizione dell'organizzazione le proprie cognizioni tecniche di elettricista.

Il p.m. appellante ricordava i numerosi riferimenti che Scarantino aveva fornito sul ruolo svolto dai tre imputati all'interno del mandamento di Santa Maria di Gesù, il pieno coinvolgimento degli stessi negli affari illeciti del mandamento e gli stretti vincoli di ciascuno di essi con Pietro Aglieri e Carlo Greco, tutti episodi e circostanze verificate e riscontrate.

I puntuali e specifici riferimenti di Scarantino ai tre imputati, la enucleazione puntuale e dettagliata del ruolo di ciascuno all'interno del mandamento di riferimento e del contesto criminale descritto da Scarantino costituiva per l'appellante la prima fondamentale ragione di critica alla sentenza impugnata che aveva genericamente ritenuto fungibile il ruolo di ciascuno degli indicati imputati mentre invece i dettagli e le caratterizzazioni specifiche emerse sul loro conto, anche attraverso le dichiarazioni di ogni altro collaboratore di giustizia che ciascuno di essi aveva riferito, dovevano indurre a ritenere che le indicazioni di Scarantino trovavano una puntuale conferma nelle specifiche caratterizzazioni criminali, nel ruolo e nei rapporti di Gambino, La Mattina e Urso con i capi che avevano diretto la strage e che li avevano selezionati per partecipare alle fasi operative con criteri che tenevano conto del passato di ciascuno e dell'importanza e rilievo assunti all'interno del mandamento da ciascuno di essi, anche per avere partecipato con Aglieri Greco e Graviano a numerosi altri delitti.

Fatta tale premessa l'appellante passava ad esaminare le dichiarazioni di Tullio Cannella per sostenere come le stesse costituissero un decisivo riscontro individualizzante alle dichiarazioni di Scarantino, costituendo a pieno titolo "chiamata incrociata"

L'appellante richiamava la storia criminale del Cannella secondo la ricostruzione della sentenza appellata, il suo pieno inserimento nell'organizzazione mafiosa e negli affari più importanti di Cosa nostra, nonostante non formalmente affiliato ma contiguo ad essa perché utilizzato dai massimi esponenti dell'organizzazione negli anni ottanta per incarichi di assoluta fiducia nel campo degli affari e della politica. Ricorda come Cannella avesse fornito ospitalità nei primi anni novanta in appartamenti, villini e locali di sua pertinenza a latitanti del calibro di Leoluca Bagarella, dei fratelli Graviano, di Francesco Tagliavia.

A questo compito di assoluta fiducia concernente la copertura della latitanza di importanti uomini d'onore si era associato un altro fondamentale compito fiduciario, il riciclaggio di denaro sporco dell'organizzazione.

L'appellante osserva come Cannella sia quindi un personaggio al quale i capi di Cosa nostra potevano fare qualsiasi confidenza, avendolo scelto a custode e garante dei tre fondamentali interessi di un boss latitante: la vita, la libertà, il proprio denaro.

L'appellante ripercorre i riferimenti di Cannella alla strage di via D'Amelio: i commenti di Filippo Messina, le confidenze di Leoluca Bagarella.

Rammenta lo strettissimo rapporto fiduciario che legava il Cannella al Bagarella a partire dalla primavera del 1993 e la spiegazione, assolutamente convincente che Cannella ha dato del perché Leoluca Bagarella avesse posto così tanta fiducia in lui.

Il pubblico ministero richiama l'esperto riscontro offerto da Calvaruso al rapporto fiduciario che legava Cannella e Bagarella, accresciutosi nel corso delle settimane di frequentazione, conoscenza e conversazione.

Calvaruso ha in effetti ricordato come Bagarella parlasse con Cannella di fatti specifici di estrema delicatezza, concernenti il rapporto tra mafia e politica, l'intimità di queste confidenze nel corso di lunghe serate nel villino al villaggio Euromare nel quale "tutte le sere" Cannella e Bagarella cenavano insieme.

Il pubblico ministero critica la sentenza di primo grado laddove afferma che questa specie di rapporto fiduciario non implicherebbe la veridicità delle confidenze rivolte dal Bagarella al Cannella.

Ad avviso dell'appellante la veridicità delle confidenze scaturisce, come conseguenza necessaria, dal tipo di rapporto di assoluta fiducia instaurato tra Cannella e Bagarella.

Tale rapporto comportava che qualsiasi informazione trasmessa dal secondo al primo dovesse essere vera, avendo ciascuna di esse la massima rilevanza rispetto al compito di protezione della latitanza affidata al Cannella che implicava che lo stesso fosse messo al corrente, in modo essenziale, dei rapporti interni che il Bagarella coltivava; su chi dovesse essere considerato amico, sui nemici, le persone di cui fidarsi e quelle nelle quali non si doveva avere fiducia.

Tutte informazioni necessarie al Cannella per svolgere i suoi compiti in favore dell'uomo da lui protetto.

Il p.m. ricavava indirettamente elementi a sostegno della veridicità delle confidenze di Bagarella dal tentativo estremo - operato dal boss per recuperare la situazione nei confronti degli affiliati traditi dalle sue confidenze a Cannella - con il quale aveva tentato di screditare il Cannella, definendolo truffatore e inaffidabile e appoggiando quest'assunto su presunte affermazioni di Calvaruso (che nulla ha invece dichiarato in questo senso).

Bagarella, chiamato a deporre dalla difesa come fonte diretta, si era scagliato contro il Cannella, coprendolo di contumelie, senza però addurre alcun elemento razionale per dimostrare una presunta falsità del Cannella.

Aveva, anzi, dovuto ammettere di avere affittato da Cannella

l'appartamento nel quale era stato arrestato e l'ospitalità concessagli al villaggio Euromare; che Cannella era stato l'unico, insieme al Calvaruso, a sapere dove egli trascorrevva con la moglie la latitanza. Questi elementi certi, e la fiducia che essi implicavano nel Cannella, stridevano inesorabilmente con l'accusa generica di inaffidabilità, non supportata da prove.

Altro argomento a sostegno della veridicità del Cannella e del contenuto delle rivelazioni di Bagarella era costituito dall'inquadramento storico di quei dialoghi tra Bagarella e Cannella.

Osserva l'appellante come le confidenze avvengono a decorrere dal mese di luglio del 1993 e sono riconducibili non solo all'amicizia venutasi a creare, inevitabilmente, tra il latitante e l'uomo che offriva ospitalità e sicurezza ma dai compiti specifici che il Bagarella aveva attribuito al Cannella con riferimento ai piani politici neo-separatisti che il Bagarella stava perseguendo in quel luglio del 1993 con il movimento Sicilia libera che Cannella era stato incaricato di promuovere.

L'articolazione e la profondità del rapporto fiduciario che si era instaurato per tutte le anzidette ragioni convergevano nell'escludere razionalmente che Bagarella potesse riferire a Cannella, quando decideva di passargli sempre con estrema parsimonia e riservatezza notizie e confidenze, informazioni false su ruoli e condotte di singoli esponenti di Cosa nostra sui quali cadevano i ragionamenti tra i due in relazione ai complessi piani che il Bagarella andava elaborando.

Se le dichiarazioni concernenti la strage di via D'Amelio avevano avuto origine quale necessario antefatto dell'evoluzione dei rapporti Cosa nostra – politica, nel momento in cui si elaborava la nuova strategia politica di Cosa nostra di cui Cannella avrebbe dovuto essere uno degli alfieri era inevitabile che le informazioni propedeutiche fossero assolutamente precise per delineare il quadro di riferimento all'interno del quale Cannella doveva muoversi.

Nell'ipotizzare che Bagarella potesse non dire la verità a Cannella perché non "uomo d'onore" la Corte di primo grado dimostrava di ragionare in modo non aderente e contraddittorio rispetto alle risultanze processuali. Altro argomento a sostegno della veridicità delle provalazioni di Bagarella era ricavato dalla progressione nella specificazione delle informazioni. Se ancora nel luglio del 1993 Bagarella nel parlare, sia pure in modo in equivoco, di coloro che avevano partecipato alla strage di via D'Amelio

aveva fatto riferimento a “cose importanti”, successivamente veniva fatto esplicito riferimento alla strage.

Nell’ottobre del 1993 Bagarella, discutendo con Tullio Cannella dei comuni progetti politici, gli aveva riferito che i Graviano con il gruppo della Guadagna avevano realizzato la strage di via D’Amelio e che un ruolo in questa operazione avevano avuto con Aglieri proprio Natale Gambino, Pino La Mattina e Giuseppe Urso, sebbene questi ultimi nomi, come partecipanti alla strage, il Bagarella li avesse fatti in contesti diversi.

Se quindi Bagarella non aveva alcun motivo per raccontare a Cannella fatti non veri e anzi aveva necessità di fornirgli indicazioni veritiere, non avrebbe avuto neppure alcuna ragione di mentire sui singoli soggetti individuati quali partecipanti a vario titolo alla strage, posto che quelle confidenze si inserivano negli scenari più ampi del coinvolgimento di soggetti esterni all’organizzazione che avevano voluto la morte del dr. Borsellino, chiedendo questa cortesia a Cosa nostra attraverso la mediazione proprio dei fratelli Graviano.

La posizione di vertice di Bagarella in Cosa nostra doveva escludere che egli potesse diffondere notizie errate o senza precisa cognizione di causa. Il corleonese era stato vicinissimo a Riina a Provenzano e agli stessi Graviano.

Con questi ultimi aveva gestito la fase successiva all’arresto di Riina e la strategia degli attentati sul continente.

Nessuno più di lui poteva essere informato sugli equilibri di potere in Cosa nostra determinati dalla partecipazione alle imprese criminali di maggior rilievo.

Per altro verso, ritornando all’intrinseca attendibilità di Cannella l’appellante osservava come questi non potesse considerarsi portatore di alcun concreto interesse ad inquinare il quadro probatorio con dichiarazioni non corrispondenti al suo effettivo patrimonio conoscitivo.

Al momento delle sue dichiarazioni sulla strage era già stato ammesso al programma di protezione ed era in stato di libertà. Non aveva alcun rapporto conflittuale con Aglieri La Mattina e Fifetto Cannella che indicava (in modo puntualmente oggettivamente riscontrato) come partecipanti alla strage insieme a Giuseppe Graviano, Natale Gambino e “Franco” Urso in altri luoghi della sua deposizione.

Osservava il p.m appellante che se Cannella avesse voluto coinvolgere dolosamente nella strage le persone con le quali aveva avuto in passato dei contrasti, Giuseppe Graviano Natale Gambino e “Franco” Urso non avrebbe corso il rischio di essere smentito riferendo anche sul conto di personaggi come Aglieri ma soprattutto come La Mattina e Fifetto Cannella, del cui coinvolgimento effettivo nella strage nulla avrebbe dovuto conoscere e dai quali non aveva motivo di correre il rischio di essere eventualmente smentito, tanto più che il collaboratore non poteva sapere che Fifetto Cannella era inchiodato alla strage dal tabulato dell’utenza cellulare a lui intestata e in uso.

L’appellante ribadiva quindi la risibilità delle ragioni di contrasto con Urso e Natale Gambino, risolte da tempo con pacificazioni incondizionate, conflitti che per la loro occasionalità, l’assenza di reale interesse economico alla loro base non avrebbero in nessun caso giustificato accuse calunniose da parte di un uomo prudente e disinteressato come Cannella che aveva mostrato di temere molto le possibili conseguenze della sua collaborazione, già fortemente intimidito per le sue dichiarazioni con le violenze che avevano ridotto in fin di vita l’anziana madre e che quindi non aveva alcun interesse a provocare Cosa nostra riferendo oltre alle notizie vere di cui era a conoscenza anche gravi calunnie, suscettibili oltretutto di smentita clamorosa con conseguenze negative sulla sua attendibilità ed il concreto rischio di espulsione dal programma di protezione, e di esposizione alla vendetta di Cosa nostra.

Sui motivi di contrasto con Graviano Urso e Gambino, Cannella aveva depresso in modo leale, dettagliato e circostanziato riferendo delle minacce ricevute, del sequestro della sua auto, dell'intercessione dei Graviano, della pacificazione con il Gambino nell'ufficio del Calascibetta prima e nel deposito di bibite dell'Urso dopo.

Si metteva in rilievo un particolare non considerato dai primi giudici: dopo la rissa e lo scontro con il Gambino, il cognato di Cannella aveva continuato a vivere indisturbato alla Guadagna senza subire ritorsioni di sorta, a conferma della banalità e dell'irrilevanza di quell'estemporaneo litigio, dimenticato da tutti.

La stessa ammissione franca dei ben più consistenti motivi di contrasto con i fratelli Graviano implicava che il Cannella non avesse alcuna intenzione di calunniare gli stessi e di sottrarre alcunché al giudizio complessivo di attendibilità anche in relazione alle dichiarazioni rese nei loro confronti.

L'appellante metteva poi in evidenza le conferme esterne che le indagini di polizia avevano apportato a tutte le circostanze del racconto del Cannella.

Proprio l'estrema specificazione del suo racconto aveva permesso di compiere ogni opportuna verifica esterna alle sue dichiarazioni.

Confutava, quindi, l'argomento, peraltro forzato e non aderente ai dati processuali, secondo cui le confidenze di Bagarella sarebbero state inattendibili per avere lo stesso dichiarato che nella strage il cognato si era comportato da "Ponzio Pilato". Il Cannella aveva inteso riferirsi – sosteneva l'appellante – allo sfogo del Bagarella allorché, dopo le stragi, veniva addossata soltanto al Riina la responsabilità delle stragi. Il Cannella aveva in realtà chiarito che il Bagarella aveva voluto solo sottolineare che oltre a quelle del cognato vi erano altre importanti responsabilità per la stagione stragista, ed in particolare quelle di personaggi esterni all'organizzazione mafiosa che avevano fortemente voluto la morte del dr.

Borsellino e che avevano comunicato le loro richieste attraverso i fratelli Graviano.

La lettura completa delle dichiarazioni di Cannella consentiva di mettere in luce il grave equivoco nel quale erano caduti i giudici di primo grado, ritenendo che Bagarella avesse voluto, parlando con Cannella, scagionare il cognato dalla responsabilità per la strage.

Quelle dichiarazioni, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, avevano invece un grandissimo rilievo perché coerenti con l'impianto accusatorio e convergenti con le dichiarazioni di altri accusatori. Si aveva in realtà da esse la conferma dell'imputabilità della strage all'intero organismo collegiale che reggeva l'organizzazione ed in particolare del ruolo preminente di Aglieri Greco e Graviano nella fase non solo esecutiva ma anche ideativa e volitiva.

E, per altro verso, la conferma ad altissimi livelli delle dichiarazioni di altri collaboratori, e primo fra tutti Salvatore Cancemi, della convergenza di interessi esterni all'organizzazione con quello primario della stessa all'eliminazione del dr. Borsellino.

Un interesse di personaggi esterni così pressante, da indurre l'organizzazione mafiosa ad accelerare l'esecuzione della strage e a commetterla in un momento politicamente sfavorevole, a così breve distanza dalla strage di Capaci.

8.6. Conclusioni della Corte.

L'appello del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale contro l'assoluzione dal reato di strage e dagli altri reati connessi di Natale Gambino, Giuseppe La Mattina Giuseppe "Franco" Urso merita di essere accolto.

I motivi posti a fondamento dell'impugnazione appaiono fondati e le argomentazioni addotte condivisibili.

Già nell'esporre (capitolo primo, terzo paragrafo) i motivi di appello complessivi dei rappresentanti della pubblica accusa si erano messi in luce gli aspetti più rilevanti degli appelli in relazione a talune evidenti debolezze della motivazione dei giudici di primo grado nelle parti concernenti alcuni degli imputati assolti dal reato di strage.

Nel riepilogare il contenuto del contributo di Tullio Cannella si erano richiamati i precisi

ed univoci riferimenti agli imputati Urso, Gambino Natale e Giuseppe La Mattina, contenuti nelle dichiarazioni, sia pure 'de relato' di Tullio Cannella.

Nel primo paragrafo del settimo capitolo nell'esaminare le prove che, a partire dalla deliberazione della commissione e dalla responsabilità dei capomandamento, permettevano di individuare a quali capi fosse stato affidato l'incarico operativo della strage e quindi gli uomini di cui costoro si erano avvalsi per eseguire il delitto, avevamo esaminato il fondamentale contributo di Cannella per identificare singoli partecipanti all'impresa criminosa, individuandoli e selezionandoli tra coloro che all'interno del mandamento di S. Maria di Gesù erano i più titolati e i più qualificati per essere ammessi all'impresa criminosa sia per il rango occupato nella gerarchia del mandamento sia per specifiche competenze tecniche necessarie al buon esito dell'impresa (Urso come per altro verso il Tagliavia).

Questa Corte si è quindi già in quella sede espressa sull'assoluta attendibilità intrinseca di Tullio Cannella e sui riscontri esterni che accompagnano le sue dichiarazioni, ampiamente confermate e riscontrate specificamente dalle dichiarazioni di Toni Calvaruso.

I riferimenti di Cannella a Urso, La Mattina e Nateale Gambino come agli uomini della Guadagna che insieme a Pietro Aglieri (e ai fratelli Graviano e a Fifetto Cannella) avevano partecipato alla 'cosa importante' poi esplicitamente indicata nella strage di via D'Amelio, sono già stati riportati nel primo capitolo e sono stati ripresi puntualmente dal pubblico ministero nel suo atto d'appello.

Si tratta di riferimenti che si inseriscono nel contesto descritto nell'atto d'appello.

Cannella ha spiegato con assoluta chiarezza che Bagarella, prendendo a pretesto prima l'episodio del taglio della recinzione nel villaggio Euromare, di cui si era reso responsabile l'Urso, quindi l'evoluzione in negativo dei rapporti con Aglieri, che dopo la strage di via D'Amelio si era defilato dagli affari generali dell'organizzazione, e poi più in generale la situazione dell'organizzazione dopo l'arresto di Riina e la crisi che la stessa stava vivendo anche in conseguenza della strage di via D'Amelio, fortemente voluta dai

Graviano resisi portatori con Riina di pressanti esigenze esterne per la realizzazione della stessa, aveva indicato in Urso La Mattina e Natale Gambino alcuni dei componenti di quel gruppo della Guadagna che con Pietro Aglieri aveva materialmente portato a compimento la strage di via D'Amelio.

E' di tutta evidenza come questa testimonianza rappresenti certamente una fonte di prova a carico degli imputati del tutto autonoma ed autosufficiente.

Essa si aggiunge, confermandone in modo sinergico l'efficacia conoscitiva, alla fondamentale testimonianza di Vincenzo Scarantino, la cui attendibilità, già riconosciuta dai primi giudici, si è, se possibile, rafforzata nel corso di questo giudizio.

Le osservazioni sull'attendibilità intrinseca di Cannella e sulla verità della fonte diretta delle conoscenze, svolte dal p.m. nell'atto di appello, per il loro rigore logico non contrastato da alcun elemento di segno contrario, devono essere interamente accolte.

Non rileva che Bagarella non abbia specificato a Cannella quali compiti specifici avessero svolto gli imputati nella realizzazione della strage. L'occasione della confidenza e le ragioni di essa escludevano dal quadro delle possibilità che Bagarella si diffondesse in spiegazioni dettagliate. Era già tanto che il boss avesse fatto quei nomi, indicandoli come coloro che avevano coadiuvato Aglieri nella esecuzione del delitto, il che corrisponde poi perfettamente a verità perché è evidente che i compiti dei tre uomini sono stati di generico sostegno ad Aglieri in relazione a specifiche necessità di ordine logistico, tecnico, informativo, di vigilanza e copertura per quanto riguarda le diverse fasi operative, secondo quanto riferito da Scarantino, ragion per cui era probabilmente impossibile evidenziarne un compito specifico e caratterizzante.

L'infungibilità della partecipazione di questi uomini alla fase esecutiva della strage emerge da una serie di riscontri esterni che erroneamente i primi giudici non hanno valorizzato e che sono stati posti ben in evidenza dal pubblico ministero.

Su questo punto la Corte di primo grado ha commesso un errore nel non tener conto del significato della complessa e lunga istruttoria svolta proprio per decifrare il peso, il ruolo

le relazioni specifiche, intrattenute da ciascuno di questi “uomini d’onore” con i principali boss del mandamento ed in particolar modo con Aglieri e Greco e da non tener conto che quegli accertamenti e i dati obbiettivi da essi emergenti, sul piano inferenziale avevano un valore di riscontro individualizzante indiscutibile.

Il numero di questi riscontri ma soprattutto la loro univocità e convergenza rappresentano, con la chiamata di Cannella, elementi di conferma obbiettiva esterna alla chiamata di Scarantino, di assoluto spessore logico-giuridico.

Il valore indiziario autonomo di questi dati che riscontrano tanto le dichiarazioni di Scarantino che quelle di Cannella (a sua volta autonomamente verificate) soddisfa il requisito della rigorosa conferma esterna dell’attendibilità della chiamata di correo incrociata.

Si tratta di elementi che rivelano come, dovendo necessariamente Aglieri ricorrere ad uomini che supportassero la sua azione, egli non poteva ricorrere ad altri che a coloro con i quali aveva commesso tutti i suoi principali delitti, dei quali si avvaleva come killer di fiducia, dei quali si fidava come accompagnatori e guardaspalle, ai quali affidava gli incarichi criminali più rischiosi e importanti.

Scarantino non ha dato indicazioni casuali.

Ha indicato coloro che una serie di autonome fonti esterne indicano, conformemente, come i soggetti che con Aglieri avevano condiviso le imprese criminali più rilevanti e importanti dal momento della sua ascesa alla direzione del mandamento, sui quali aveva riposto la massima fiducia, confermata dall’affidamento degli incarichi più delicati, con i quali era in affari criminali e con i quali soltanto si accompagnava.

Sappiamo che per la giurisprudenza il riscontro certo non deve avere la capacità di mostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, ma deve essere idoneo ad offrire garanzie obbiettive circa l’attendibilità di chi ha riferitato il fatto probante.

Ed in questo caso gli elementi che l’istruttoria ha prodotto hanno la rigorosa caratteristica dell’autonomia rispetto al dato da riscontrare, della certezza e dell’univocità indiziante per

ciascuno dei soggetti a cui si riferiscono, tanto più in quanto si tratta di elementi di conoscenza offerti da terzi, non conosciuti da Scarantino o addirittura di fatti verificatisi dopo la chiamata in correità di Scarantino, come ad esempio la cattura di Natale Gambino e del La Mattina nel covo dove trascorreva la latitanza Aglieri che a questi due stretti uomini di fiducia aveva affidato la cura e la sicurezza della sua latitanza.

E' evidente che solo la garanzia offerta dalla comune partecipazione alle azioni più delicate e più coinvolgenti poteva portare Aglieri a fidarsi di costoro e ciò, per altro verso, conferma che si tratta di persone di strettissima fiducia ai quali doveva necessariamente rivolgersi nell'impresa delittuosa più grave e impegnativa alla quale l'Aglieri si era dedicato.

Non si tratta di semplici riscontri individualizzanti ma di veri e propri indizi individualizzanti, capaci non solo di confermare l'attendibilità di Scarantino ma di costituire essi stessi prova logica autonoma della responsabilità degli imputati.

Si consideri che Salvatore Cancemi ha dichiarato che il La Mattina e Natale Gambino facevano parte della ristretta schiera dei fedelissimi di Pietro Aglieri e di Carlo Greco, svolgendo insieme agli stessi l'attività illecita di traffico di stupefacenti.

Il collaboratore Pasquale Di Filippo ha riferito che nel suo gruppo di fuoco il La Mattina era considerato il killer di fiducia di Pietro Aglieri; persona molto valida e questa informazione era addirittura successiva all'inizio della collaborazione di Scarantino, 1994-1995. La Mattina tra pochissimi aveva titolo per conferire e chiedere informazioni direttamente a Pietro Aglieri.

Giovanni Drago ha affermato che alle riunioni congiunte tra i mandamenti di Brancaccio e S. Maria del Gesù con Aglieri e Greco partecipavano sempre La Mattina e Natale Gambino (insieme a Profeta e Calascibetta a Pino Greco e ad altri non più attivi nel 1992)

Anche per Drago, La Mattina era una delle persone di massima fiducia di Aglieri e Greco. Era colui che sapeva sempre dove trovarli ed il tramite da essi utilizzato per fissare gli

appuntamenti con altri capi mandamento. A sua volta era colui che si recava a Brancaccio per conto di Aglieri e Carlo Greco per combinare appuntamenti con i Graviano. Analogo compito svolgeva Natale Gambino.

Secondo Cancemi, La Mattina era una delle persone più vicine al Greco; conosceva i luoghi dove lo stesso trascorreva la latitanza e la circostanza gli era stata riferita dallo stesso Carlo Greco che ne aveva parlato pure come di un valido killer al quale poteva rivolgersi.

Sempre secondo Cancemi, La Mattina con Carlo Greco, Aglieri, Calascibetta, Tagliavia e i Graviano aveva messo in piedi un imponente traffico di stupefacenti. Non può ritenersi casuale che coloro che vengono indicati da Cancemi come soci in questa società criminale ristretta per il traffico di stupefacenti siano le stesse persone che risultano concorrenti, secondo Scarantino, nella strage di via D'Amelio.

Anche per Cancemi, La Mattina faceva parte del gruppo di fuoco della Guadagna, insieme a Carlo Greco, Calascibetta e Profeta: ancora una volta il gruppo che Scarantino indica come organizzatore e realizzatore della strage.

Anche per Giuseppe Marchese, La Mattina era un uomo molto vicino a Pietro Aglieri.

Per Augello, La Mattina era un killer al servizio di Pietro Aglieri e con lo stesso da tempo gestiva un grosso traffico di stupefacenti.

Marino Mannoia ha dichiarato di avere partecipato insieme ad Aglieri, Carlo Greco, La Mattina e ad un tale Di Pasquale all'omicidio di un rappresentante di libri nei primi anni ottanta.

La Mattina era stato combinato nel 1984 e Pietro Aglieri lo gratificava della sua amicizia, venendone ricambiato.

Mannoia riferiva anche di un altro omicidio che il La Mattina aveva compiuto insieme a Carlo Greco e al fratello di quest'ultimo Giuseppe, quello di un usuraio di Bonagia, strangolato.

Il Mannoia ha definito il rapporto di Aglieri Greco e La Mattina nei seguenti termini:

“sono tutti un’unica cosa, sono un’anima ed un corpo; sono tutti abbastanza affiatati”.

Secondo Brusca per il duplice omicidio Di Fresco e Matranga Riina gli aveva chiesto che oltre ai suoi uomini partecipassero pure i “picciotti” di Brancaccio e della Guadagna. Aglieri e Greco si erano presentati con il La Mattina, Giuseppe Graviano con Renzino Tinnirello. L’episodio è estremamente significativo perché si tratta di un delitto commesso nel giugno del 1992 ed è importante perché rivela da un lato che Riina nell’affidare un incarico criminoso simbolico e rilevante tenga abbinati i due mandamenti, notoriamente operanti in sintonia, e come l’incarico venga assunto dai capi dei due mandamenti che portano con sé quello che deve essere ritenuto da ciascuno di essi l’uomo più valido o uno dei più validi, appunto il La Mattina ed il Tinnirello.

Già nel 1987 La Mattina era stato arrestato con Aglieri.

Secondo Giovanni Drago, Natale Gambino era uno di coloro che contavano di più alla Guadagna e la sua macelleria era luogo dove venivano presi gli appuntamenti per i capi del mandamento.

Secondo Marino Mannoia, Pietro Aglieri era molto legato a Natale Gambino per rispetto del padre che, prima di essere arrestato per una lunga condanna, glielo aveva raccomandato, chiedendogli di seguirlo e di stare attento a lui: *“Pietro Aglieri lo teneva molto vicino a sé, lo stesso trattamento che faceva con Giuseppe La Mattina. Era molto legato a lui.”*

Un legame indissolubile, dunque, quello di Aglieri con Natale Gambino e con Pino La Mattina, un legame che li ha portati ad essere arrestati insieme e a commettere insieme tutte le più efferate imprese delittuose.

I riscontri dei controlli e dei fermi di polizia confermano la continua e risalente frequentazione di Natale Gambino e La Mattina con Aglieri e Greco.

Salvatore Contorno ha ricordato che Natale Gambino era un tipo sveglio, rissoso, seguiva ancora piccolo il padre nei suoi impegni di mafioso. Successivamente era diventato “importante” con Pietro Aglieri.

Calvaruso, riferendo della rissa che c'era stata tra il cognato di Cannella e Natale Gambino alla Guadagna nella quale era stato coinvolto lo stesso Cannella, ha dichiarato che Natale Gambino era notoriamente considerato un boss della Guadagna, per averlo sentito dai Graviano e dallo stesso Bagarella.

Quest'ultimo aveva indicato Natale Gambino, al tempo della rottura con Aglieri, come una delle persone più vicine ad Aglieri, ora diventato avversario e da cui quindi guardarsi.

Per Urso i riscontri esterni che lo avvicinano individualmente al reato sono anch'essi molteplici.

Franco Urso aveva particolari competenze nel campo dell'elettricità.

Francesco Marino Mannoia e Pasquale Di Filippo hanno confermato che Urso era elettricista, svolgeva questo mestiere. Il Di Filippo ha ricordato che Urso aveva una ditta di impianti elettrici in grado di realizzare l'impianto elettrico in un intero edificio.

Il dr. Bo ha fornito indicazioni sulle imprese per le quali Urso aveva lavorato in qualità di elettricista.

In occasione del c.d. blitz di Villagrazia del 1981, un summit mafioso con la partecipazione di alcuni importanti uomini d'onore tra cui Profeta e Giovan Battista Pullarà ed altri che furono nell'occasione arrestati, Urso fu inizialmente arrestato perché sorpreso nelle immediate adiacenze della villa. L'Urso in quell'occasione si era difeso, assumendo che si era recato nella villa perché chiamato per effettuare lavori all'impianto elettrico. Venne poi prosciolto dall'accusa di associazione per delinquere per insufficienza di prove proprio dal dr. Borsellino.

Anche Salvatore Contorno ha confermato che il mestiere di Urso era l'elettricista anche se spesso le sue imprese erano un modo per coprire la sua attività criminale con il suocero e con gli altri mafiosi del mandamento. Ha ribadito non solo che era elettricista ma che si intendeva di elettricità ed era questa una competenza ereditata dal padre.

L'ispettore Ricerca ha riferito sulle società di impianti elettrici costituite dall'Urso, aventi ad oggetto l'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali. Altra

società aveva come oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto di materiale elettrico.

Tale competenza giustificava la sua presenza nella carrozzeria di Orofino, dovendosi realizzare il circuito elettrico per trasmettere l'impulso del telecomando al detonatore.

Tale attività richiedeva la presenza di un elettricista e Urso era certamente un uomo fidato e competente per assolvere a questo ruolo; era d'altra parte un uomo di grande rilievo nel mandamento, come si è visto, e doveva essere quindi necessariamente coinvolto a preferenza di altri (ma non risultano altri elettricisti fra gli uomini della Guadagna che avrebbero potuto assolvere con pari competenza al compito affidato a Urso).

La difesa ha addotto testimonianze a discarico per dimostrare che Urso non aveva reali competenze tecniche ma si tratta di testimonianze compiacenti, come quella di tale Di Cristina Natale, soggetto molto vicino ai Graviano (Cannella e Ricerca), socio di quel Ruisi Giovambattista già socio della società alla quale era intestato il telefono cellulare utilizzato durante la strage da Domenico Ganci. In passato fermato e controllato in compagnia di soggetti con precedenti per mafia, coinvolto nella società di copertura costituita dal Cannella per la gestione del villaggio Euromare. In rapporti con il costruttore Sanseverino condannato per mafia. Cognato di Francesco Calderone, indicato da Cannella come uomo nel giro dei Graviano, in rapporti d'affari con il costruttore Federico Amato, indicato da Mannoia, Pasquale Di Filippo e da altri collaboratori come elemento di copertura dei Vernengo. Smentito nel corso dell'esame con riferimento alla partecipazione nel collegio sindacale della società Elettrovision, anch'essa costituita con Urso e altri elementi indiziati di appartenenza mafiosa (Ricerca). Nel corso dell'esame si è mostrato sempre più reticente sui suoi rapporti con Ruisi, Sanseverino con Urso Francesco, padre dell'imputato.

Il Cannella nel corso del suo esame ha riferito che il Di Cristina era stato da sempre vicino alla famiglia Vernengo ed era il titolare della piazzola di sosta per roulotte che diede causa al taglio della rete di recinzione, da cui la lite con Urso. Lo stesso Cannella ha smentito il Di Cristina, confermando che lo stesso aveva lavorato per la ditta Amato Costruzioni e

che sapeva perfettamente che questa ditta lavorava con denaro dei Vernengo.

Cannella ha pure riferito di avere avuto notizia dal Di Cristina su traffici di stupefacenti di Urso.

L'Urso aveva nel periodo della strage l'effettiva disponibilità di un'autovettura Suzuki Vitara di colore bianco che risultava intestata alla sorella Elvira (v. Cannella).

Secondo Pasquale Di Filippo (fonti il suocero Masino Spadaro, il cognato Antonino Marchese) Urso era una persona molto importante in seno a Cosa nostra e apparteneva alla famiglia della Guadagna; era in strettissimi rapporti con i fratelli Agliuzza, titolari con Orofino dell'autocarrozzeria presso la quale l'autobomba fu caricata.

I fratelli Agliuzza in una occasione avevano ottenuto l'intercessione di Urso per evitare conseguenze ad un ragazzo che aveva avuto una lite con il Di Pasquale e che per questo rischiava di essere ucciso. Urso e Cosimo Vernengo erano intervenuti ed erano riusciti a salvare il ragazzo, pacificandoli. Aveva visto gli Agliuzza più volte in macchina con Urso ("amici intimi, amici stretti").

Si tratta di elemento che avvicina l'Urso ancora una volta al reato perché dimostra la conoscenza che egli aveva del locale dove si decise di eseguire il caricamento e la connessa operazione di realizzazione del circuito elettrico. Urso conosceva quindi l'officina nella quale intervenne per operare.

A partire dal 1982-83 il collaboratore aveva più volte notato Franco Urso in compagnia di grossi esponenti mafiosi quali Antonino Marchese, Giuseppe Salerno, Agostino Marino Mannoia. Urso in quelli e negli anni successivi conduceva una vita da nababbo.

Urso era uomo d'onore fin dai tempi del blitz di Villagrazia e quando fu coinvolto nel maxi processo fu molto apprezzato l'atteggiamento omertoso che ebbe ad assumere quando fu interrogato.

Emanuele Di Filippo ha ribadito il ruolo di Urso, precisando che dopo l'arresto di Pietro Vernengo, Franco Urso e Cosimo Vernengo avevano preso in mano le redini della famiglia Vernengo e i traffici di sigarette di contrabbando e stupefacenti ai quali era

interessata.

Urso ha addotto dei testi d'alibi. Ma ancora una volta si tratta di testimonianze di persone a lui personalmente e strettamente legate: due suoi dipendenti, Fiorellino Filippo (cugino di Urso) e Tumminello Antonino, e un suo figlioccio e amico fraterno, tale Romano Giuseppe, giocatore di calcio che il 18 luglio 1992 anziché essere in ritiro con la sua società di calcio, come tutti i calciatori professionisti, ha ricordato di non essere stato convocato e di avere trascorso il giorno del suo compleanno, in compagnia del padrino.

A parte la dubbia attendibilità di questi testimoni, già la sentenza di primo grado ha escluso che le dichiarazioni di costoro possano avere efficacia liberatoria. Pur avendo affermato genericamente di avere visto Urso nel pomeriggio del 18 luglio al lavoro, nessuno dei tre ha potuto credibilmente escludere che Urso, impegnato nel suo supermercato, abbia potuto allontanarsi per il tempo strettamente necessario a recarsi nel garage di Orofino, fornire il suo contributo alla preparazione dell'autobomba e rientrare al lavoro nel suo esercizio commerciale.

Romano ha ammesso di avere perso in qualche momento di vista l'Urso, che veniva chiamato quel pomeriggio a dare una mano al supermercato, per cui usciva dall'ufficio e si assentava. Egli stesso ad un certo momento era stato chiamato a dare una mano nel negozio e quel pomeriggio c'era "confusione". Doveva quindi ammettere di non avere avuto sempre davanti agli occhi Urso durante quel pomeriggio.

Il teste Tumminello ricordava che Franco Urso durante l'apertura del supermercato ogni tanto si allontanava per sue esigenze personali da solo sia di mattina che di pomeriggio, confermando così che anche quel pomeriggio del 18 luglio 1992 si sarebbe potuto allontanare dall'esercizio commerciale per recarsi nell'autocarrozzeria di Orofino e fare rientro dopo avere svolto il suo compito. La presenza del Romano che ha ammesso di avere dato quel pomeriggio una mano alla cassa poteva impedire che la sua assenza fosse notata. Tutti i testi a discarico hanno ammesso che Urso non stava fermo, si muoveva, faceva la spola tra l'ufficio e la cassa e, come è normale nel corso di una attività lavorativa

in un supermercato affollato, la sua assenza momentanea non sarebbe stata notata. D'altra parte che Urso si allontanasse durante l'attività lavorativa dal supermercato è stato dimostrato dai controlli di polizia ai quali era stato sottoposto tra il 1990 ed il 1994, controlli eseguiti sull'Urso in giorni ed orari nei quali il supermercato era aperto ed in funzione.

Le prove addotte dalla difesa non sono affatto incompatibili pertanto con la presenza di Urso nell'autocarrozzeria di Orofino per un certo tempo nel corso del pomeriggio del 18 luglio 1992.

Alla stregua di questi elementi di conferma esterna alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino e di Tullio Cannella deve ritenersi provata la responsabilità di Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe Urso in ordine al reato di strage e reati connessi.

9. La posizione di Cosimo Vernengo.

L'imputato Cosimo Vernengo ha impugnato la sentenza che lo ha condannato per il delitto di associazione mafiosa.

L'appellante eccepisce che la sentenza di primo grado abbia fondato il giudizio di responsabilità per associazione mafiosa su una serie di dichiarazioni di collaboratori di

giustizia che lo indicavano come un importante narcotrafficante della Guadagna, confondendo così l'eventuale responsabilità per traffico di stupefacenti con la diversa accusa di associazione mafiosa.

I collaboratori escussi non avrebbero saputo fornire elementi specifici sul genere di traffico di stupefacenti nel quale il Vernengo sarebbe stato coinvolto e avrebbero quindi formulato accuse generiche.

L'appello sul punto è manifestamente infondato.

La sentenza di primo grado ha preso in esame e logicamente combinato per pervenire al giudizio di responsabilità nei confronti del Vernengo una serie di dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia che concludevano positivamente per l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione mafiosa, per avere avuto conoscenza diretta e indiretta dell'inserimento del Vernengo nella famiglia mafiosa della Guadagna.

Le stesse fonti di riferimento avevano anche verificato singoli episodi, caratteristici e sintomatici della mafiosità del Vernengo.

Non risponde a verità che Drago, Onorato, Lo Forte e Di Filippo abbiano indicato il Vernengo solo come un narcotrafficante, tutti costoro avendo invece collegato l'ampio traffico di stupefacenti che il Vernengo svolgeva al suo ruolo di spicco nella criminalità organizzata della Guadagna, ai suoi rapporti stretti con i maggiori mafiosi del territorio, essendo oltretutto il rampollo di uno dei boss mafiosi più noti di quella zona della città, quel Pietro Vernengo al quale il figlio Cosimo era succeduto nella gestione dei traffici criminali della famiglia.

Il numero delle indicazioni da parte di numerosi e attendibili collaboratori, vecchi e nuovi (Mutolo, Mannoia, Emanuele e Pasquale Di Filippo, Cannella, Costa ecc.) la convergenza delle indicazioni, la specificità degli episodi descritti e riportati nella sentenza di primo grado, i riscontri ottenuti dalle indagini di polizia, non consentono dubbi sulle conclusioni alle quali è pervenuta sul punto la sentenza di primo grado che deve perciò essere confermata.

Vedremo, comunque, come l'effettiva posizione del Vernengo all'interno della famiglia mafiosa, il suo rango, il suo prestigio, l'entità delle imprese criminali da lui gestite anche per conto dell'organizzazione criminale, costituiscano un effettivo elemento di convergenza e riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Scarantino.

Se, come è dimostrato, il gruppo di Pietro Aglieri ha costruito l'autobomba con l'aiuto di Graviano e dei suoi uomini, il contributo di Cosimo Vernengo è stato fondamentale e le evidenze concernenti il suo ruolo nella strage mettono al contempo in luce il suo ruolo all'interno dell'organizzazione, poiché Vernengo non è un piccolo criminale che opera a Palermo e nel suo quartiere ma è un grande trafficante di sigarette di contrabbando e di stupefacenti, dispone di grossi mezzi navali, ha rapporti con importanti organizzazioni criminali pugliesi con esponenti delle quali svolge il traffico delle sigarette a livello industriale ed è quindi il più indicato per importare e rifornire il gruppo dell'esplosivo necessario per realizzare l'attentato.

I giudici di primo grado hanno ritenuto che la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino nei confronti di Cosimo Vernengo, pur pienamente attendibile e riscontrata, non fosse sufficiente per l'affermazione di responsabilità del Vernengo, per carenza di un pregnante riscontro individualizzante.

La sentenza ricorda che Scarantino aveva indicato il Vernengo come partecipante alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta, ove era rimasto all'esterno a svolgere compiti di controllo e vigilanza; come colui che con Murana aveva portato la 126 in via Messina Marine nei pressi dell'autocarrozzeria di Orofino il venerdì prima della strage; colui che era stato presente il sabato mattina al bar Badalamenti in occasione della comunicazione di Scotto e infine presente al caricamento dell'autobomba presso l'officina di Orofino nella quale era entrato a bordo della Suzuki Vitara bianca di Urso, unica autovettura entrata nel locale dopo la 126 e che aveva fatto dire a Scarantino che a bordo di essa fosse stato trasportato l'esplosivo.

L'argomento che i primi giudici adottano per ritenere insufficiente la prova è il medesimo

svolto in relazione alle posizioni esaminate nel paragrafo precedente: i riscontri sarebbero legati al fatto nella sua oggettività ma non avrebbero carattere individualizzante perché la posizione di Vernengo non sarebbe sufficientemente da essi distinta rispetto a qualunque altro possibile partecipante.

Secondo la Corte di primo grado non vi sarebbero riferimenti diretti o indiretti al Vernengo come partecipante alla strage da parte di altri collaboratori di giustizia né elementi individualizzanti di natura diversa.

La circostanza dell'effettiva disponibilità da parte del Vernengo di un'autovettura del tipo di quella indicata da Scarantino, alla guida della quale Vernengo era entrato nell'autocarrozzeria di Orofino, non sarebbe sufficiente e non avrebbe carattere individualizzante perché comunque elemento rientrante nella sfera di conoscenza di Scarantino.

Non possiederebbe detto carattere neppure l'accertata appartenenza del Vernengo alla famiglia mafiosa della Guadagna, la vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali tra la sua famiglia di sangue e Pietro Aglieri e Carlo Greco e la partecipazione con costoro a traffici illeciti, trattandosi di elementi logici, insufficienti a costituire riscontro.

La Corte ha, anche in questo caso, sottovalutato e trascurato la massa degli elementi di riscontro che l'istruttoria ha permesso di raccogliere che fanno di Cosimo Vernengo non un qualsiasi uomo d'onore della Guadagna, "fungibile" come collaboratore di Pietro Aglieri con qualsiasi altro "picciotto" ma un personaggio unico ed insostituibile per partecipare ad un'impresa complessa e difficile come quella affidata e realizzata da Aglieri Greco e Graviano.

E' per questo che correttamente il p.m., svolgendo i suoi motivi di appello, elabora un'ampia premessa sulla posizione di Vernengo all'interno dell'organizzazione mafiosa e ricorda come il Vernengo sia un soggetto appartenente ad una famiglia di sangue mafiosa, secondo quanto riferito da numerosi collaboratori e da Francesco Marino Mannoia,

autentica memoria storica del mandamento.⁴²¹

Le fonti esaminate avevano messo in evidenza la specializzazione dell'imputato nel traffico di stupefacenti (eroina e cocaina) e sigarette di contrabbando, attività tutte compiute con il beneplacito e a profitto anche dell'organizzazione.

Scarantino ricordava come una delle prime imprese criminali nella quale fu coinvolto consistette nello scaricamento di ingenti quantità di sigarette di contrabbando da una nave al largo di Siracusa, operazione alla quale con Aglieri, La Mattina e Vernengo parteciparono pure altri elementi della Guadagna, sì che effettivamente si trattò di un'operazione compiuta nell'interesse dell'intera famiglia mafiosa con ampio spiegamento di mezzi.

Scarantino ha ricordato che Cosimo Vernengo aveva il monopolio del traffico delle sigarette nel mandamento della Guadagna ed un ruolo preminente nello stesso settore all'interno di Cosa nostra. Egli era obbligato a rifornirsi dal Vernengo, o da altri (Tinnirello) in rapporti societari o di fornitura con il Vernengo perché la vendita delle sigarette interessava Cosa nostra e Pietro Aglieri che nel traffico della sigarette gestito da Vernengo aveva investito molti soldi.

Il Vernengo, infatti, riforniva di sigarette anche altre famiglie mafiose fuori dalla Guadagna (P. Di Filippo)

Cosimo Vernengo è figlio di Pietro Vernengo, uno dei principali esponenti di Cosa nostra negli anni ottanta. Imparentato per parte di madre con Pietro Aglieri, come ricordano i collaboratori Pasquale ed Emanuele Di Filippo. Le sorelle sono sposate con due mafiosi (Giuseppe Urso e Gaetano Savoca). Egli stesso coniugato con una donna appartenente a famiglia di sangue mafiosa. Puntuali le dichiarazioni di Drago, Pasquale Di Filippo, Onorato sui traffici di stupefacenti gestiti dal Vernengo con il pieno accordo di Aglieri, Greco e Graviano. Il rilievo mafioso di Vernengo emergeva da un episodio riferito da Pasquale Di Filippo. Vernengo con l'appoggio di Aglieri era riuscito ad ottenere una

⁴²¹ Marino Mannoia ha ricordato di avere addirittura raffinato morfina con Cosimo Vernengo.

consistente “tagliata” alle pretese economiche di imprese legate a uomini d’onore di Brancaccio (Lucchese, Marchese Antonino) che avevano eseguito lavori per l’impresa Amato, prestanome dei Vernengo.

Sia Mutolo che Di Filippo concordavano nell’affermare che il Vernengo aveva preso il posto del padre all’interno della famiglia mafiosa e nei traffici criminali, in particolare nella fornitura di stupefacenti.

Identiche indicazioni venivano offerte da Salvatore Contorno che riferiva della partecipazione sin da piccolo del Vernengo ai traffici di stupefacente della sua famiglia.

Toni Calvaruso affermava che nessuno dei Vernengo era estraneo a Cosa nostra perché nessuno poteva essere vicino a Pietro Aglieri, come erano costoro, senza appartenere appunto a Cosa nostra.

Gaetano Costa ricordava i collegamenti tra i Vernengo e i Buccarella attraverso i Modeo per il rifornimento di sigarette di contrabbando, rapporti precedenti l’epoca della strage.

Tutti i controlli, i precedenti di polizia, le frequentazioni, le relazioni rilevate dalle indagini di polizia vedono il Vernengo in stretti rapporti di amicizia, affari e frequentazione con i più importanti esponenti mafiosi della Guadagna e di Brancaccio (Bo, La Barbera, Ricerca, Maniscaldi).

Su tali premesse il p.m. appellante individua nelle dichiarazioni di Andriotta, di Gaetano Costa e nella circostanza della Suzuki Vitara, autovettura nell’effettiva disponibilità del Vernengo, dallo stesso introdotta nell’autocarrozzeria di Orofino, il riscontro individualizzante alle dichiarazioni di Scarantino.

L’appello del p.m. merita accoglimento.

Francesco Andriotta ha indicato Cosimo Vernengo come una delle persone che Scarantino gli aveva segnalato come partecipante alla strage. In effetti dalla deposizione di Andriotta risulta che tra i pochissimi nomi di uomini del mandamento della Guadagna e di

Brancaccio che Scarantino aveva indicato ad Andriotta come partecipi alla strage vi era stato quello di Vernengo.

Fino al momento delle confidenze con Andriotta, Scarantino aveva fatto solo i nomi di Aglieri e Profeta. Parlando della riunione Scarantino era stato estremamente riservato nell'indicare i nomi dei partecipanti: non aveva parlato di Greco, Graviano, Tinnirello Tagliavia e tanto meno aveva parlato del gruppo degli uomini di seconda fila del suo mandamento che avevano svolto le attività ausiliarie di cui parlerà al momento della collaborazione.

Aveva fatto un solo nome nitido, netto: Cosimo Vernengo.

Andriotta ripeterà più volte con sicurezza in sede di esame che Cosimo Vernengo, secondo Scarantino, aveva partecipato alla strage. Questa indicazione non sembra casuale e non ha il significato generico di una mera anticipazione del discorso di Scarantino, ragion per cui essa altro non debba considerarsi che una semplice conferma di un patrimonio conoscitivo che è pur sempre quello di Scarantino, perché in materia di riscontri individualizzanti non si cerca una "seconda" prova che affianchi la chiamata in correità ma semplicemente elementi di conferma che si riferiscano al chiamato e che servono soltanto a rendere sicura, sulla base di dati introdotti da una fonte probatoria diversa, l'originaria chiamata in correità.

Nel caso specifico di Andriotta, oltretutto, ed il rilievo non è sfuggito al Procuratore Generale appellante, non ci si trova di fronte ad un imputato di reato connesso o collegato ma di un vero e proprio testimone per la cui attendibilità non sono rischiesti riscontri esterni ma solo riscontri alla attendibilità intrinseca, vaglio che l'Andriotta ha ampiamente superato. Oltretutto la testimonianza 'de relato' di Andriotta è stata pienamente confermata dalla fonte diretta.

La regola è stata confermata di recente dalla Suprema Corte una cui recente massima recita: " i canoni di valutazione specificamente dettati dall'art. 192\2-3 c.p.p. per le dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o da coimputati di reati

connessi o interprobatoriamente collegati, ponendosi come derogativi al principio del libero convincimento del giudice, recepito nel codice vigente come regola generale di valutazione della prova, non possono essere considerati suscettibili di valutazione e di applicazione al di fuori dei rigorosi limiti loro assegnati dal legislatore. Detti canoni, quindi, non debbono venire obbligatoriamente osservati quando si tratti di valutare dichiarazioni provenienti da soggetti i quali, pur essendo investiti della qualità di “collaboratori di giustizia”, non rientrino, però, con riguardo al procedimento nel quale dette dichiarazioni debbono essere utilizzate, in alcuna delle categorie indicate nelle summenzionate disposizioni normative” (Cass. 1° luglio 1999, D’Arrigo).

E, in termini, può essere riportata un’altra massima del Supremo collegio formulata nei seguenti termini:

“ La deposizione testimoniale del terzo, che riferisce in ordine a circostanze apprese direttamente dal dichiarante, le quali costituiscono oggetto della chiamata in correità, pur non potendo attingere al minimo di sufficienza quale autonoma prova della colpevolezza del chiamato, proprio per la derivazione di conoscenza da un unico referente, ben può costituire, nella globale valutazione del giudice, l’elemento di riscontro oggettivo ed esterno dell’attendibilità della chiamata in correità in considerazione dell’apporto di conoscenza di elementi certi anche esterni al thema probandum, cioè del fatto di cui all’imputazione (Cass., 29 maggio 1996, Schemmari).

Ora è evidente che Scarantino ha menzionato ad Andriotta alcuni uomini della Guadagna ma ha cercato di tenerne riservati il maggior numero possibile. Non ha potuto evitare di menzionare con Aglieri e Profeta, figure strettamente legate all’incarico del furto dell’autovettura (protagonisti che non poteva evitare di citare come il Calascibetta, proprietario della villa dove si tenne la riunione), altresì Cosimo Vernengo che ai suoi occhi era stato appunto colui che, entrando nell’autocarrozzeria con l’autovettura Suzuki Vitara bianca, aveva avuto un ruolo del tutto speciale, un ruolo legato al trasporto dell’esplosivo, la sola realistica spiegazione di quell’unico accesso motorizzato all’interno

del garage, dove già tutti gli altri erano entrati a piedi e che in quel contesto non può avere alcuna altra ragionevole spiegazione.

Ma la “deduzione” di Scarantino trova una conferma *geometrica* nelle dichiarazioni del collaboratore Gaetano Costa sotto due profili, esaminando i quali può veramente dirsi che la verità si impone in modo prepotente.

Il primo è il più semplice e diretto ma anche abbastanza tradizionale. Il secondo si impone invece per il rigore della dimostrazione logica.

Il primo profilo concerne quanto Costa ha riferito a proposito delle confidenze ricevute da un altro compagno di detenzione Cosimo Vernengo, cugino dell’odierno imputato, sulla sicura partecipazione di questi alla strage di via D’Amelio.

Per l’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Gaetano Costa si deve rinviare a quanto già osservato in altre parti di questo documento.

Con riferimento allo specifico argomento concernente l’odierno imputato deve effettivamente osservarsi come Gaetano Costa, in base ai riscontri di polizia giudiziaria, risulti effettivamente essere stato detenuto nella cella 13 della prima sezione della casa di reclusione dell’Asinara con Cosimo Vernengo di Giuseppe, nato a Palermo il 3 dicembre 1956, dal mese di settembre 1992 fino al mese di giugno 1993.

La fonte dalla quale il Costa riceve la confidenza è assolutamente qualificata, trattandosi appunto del cugino dell’odierno imputato.

Costa era un personaggio di grande spessore in carcere ed era certamente uno al quale poteva farsi una confidenza come quella del Vernengo sul cugino che aveva la funzione di innalzare il prestigio mafioso della famiglia agli occhi di uno dei detenuti più in vista ed influenti per il suo spessore criminale e per la sua doppia appartenenza alle organizzazioni criminali calabresi e siciliane.

Il carisma di Costa in carcere era anche accresciuto agli occhi dei mafiosi dall’essersi reso responsabile di omicidi e tentati omicidi all’interno del carcere, per il che si era pensato allo stesso per uccidere in carcere il dr. Di Gennaro.

La testimonianza di Costa nei confronti di Cosimo Vernengo è assolutamente disinteressata: non era portatore di alcun motivo di astio o di risentimento. L'indicazione di Cosimo Vernengo al Costa come partecipante alla strage da parte dell'omonimo cugino è tanto più significativa in quanto si tratta di un'informazione che perviene al Costa ben prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino, quando non era stata ancora formulata alcuna ipotesi sulla partecipazione del Vernengo alla strage.

E' d'altra parte del tutto ragionevole ritenere che l'informazione fosse esatta, tenuto conto da un lato della delicatezza della materia e dall'altro dei rapporti di solidarietà e di comunanza di interesse esistenti tra tutti i componenti della famiglia Vernengo, famiglia che Cosimo Vernengo aveva preso in mano, come riferito dai collaboratori, e in seno alla quale costituiva quindi il punto di riferimento per gli altri parenti, detenuti o meno che fossero.

Ma il riscontro definitivo ci viene offerto mettendo insieme più dati forniti dal Costa.

In sostanza Gaetano Costa ha spiegato che alcuni giorni dopo la strage di Capaci Giovanni Battista Pullarà gli fece la richiesta di aiutare la famiglia di Santa Maria del Gesù a trovare dell'esplosivo perché doveva essere compiuta un'altra strage.

PULLARA' era alla ricerca di un certo quantitativo di esplosivo particolare, e quindi, rivolgendosi a me, ho dovuto indicargli chi poteva reperirgli questo tipo di esplosivo ed indirizzarlo nella persona di un tale BUCCARELLA, e che poi loro avrebbero provveduto a mandare per cercare di reperirlo, di prenderlo, di... di venire in possesso di 'sto tipo di esplosivo.

P.M. Dott. PETRALIA: - Credo che questo lei ce lo dovrebbe raccontare meglio, in modo piu' completo. Quindi quando le venne fatta questa richiesta, esattamente da chi ed in che cosa consisteva questa richiesta?

TESTE GAETANO COSTA: - Niente, la richiesta consisteva che, dopo la strage di Capaci, il PULLARA' mi disse se c'era possibilita' di trovare un... una certa quantita' di esplosivo abbastanza potente, non ricordo bene con il nome (tecnico) come l'ha chiamato, Syntax, una cosa del genere, e chi... chi tra le mie conoscenze poteva avere questo esplosivo disponibile, ed al che io gli indicai di rivolgersi nella Puglia a tale

SALVATORE BUCCARELLA e che lui, il GIOVAMBATTISTA PULLARA', mi disse che avrebbe provveduto a farlo tramite suo figlioccio SALVATORE PROFETA, poi...

P.M. Dott. PETRALIA: - Questo mentre eravate entrambi nel carcere...

TESTE GAETANO COSTA: - Carcere di Livorno.

P.M. Dott. PETRALIA: - Dopo la strage di Capaci...

TESTE GAETANO COSTA: - Si'.

P.M. Dott. PETRALIA: - ... e prima della strage di via D'Amelio?

TESTE GAETANO COSTA: - Si'.

Attraverso colloqui in carcere e messaggi che sarebbero stati comunicati all'esterno il Buccarella avrebbe fatto in modo di far pervenire agli emissari di Cosa nostra l'esplosivo che la sua organizzazione criminale era in grado di fare giungere facilmente dal Montenegro, come le sigarette e la droga.

Ma perché il Pullara aveva bisogno dell'intervento di Costa per instaurare il contatto con il Buccarella?

La risposta di Costa è molto chiara:

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma, in pratica allora, il suo, dico di lei COSTA, ruolo qual era, che cosa doveva fare? Semplicemente dare l'indicazione "Puoi rivolgerti a questa persona" o lei avrebbe dovuto fare qualcosa in piu'?

TESTE GAETANO COSTA: - No, niente, io in pratica quello che... a me mi e' stato chiesto, essendo che io ero molto amico con GIOVAMBATTISTA PULLARA', essendo che da poco ero entrato a far parte della " Cosa nostra" come uomo riservato, uomo d'onore riservato, essendo che la richiesta me la fa GIOVAMBATTISTA PULLARA' sempre con i saluti di LUCHINO ed essendo che io dovevo essere disponibile, loro all'esterno avevano problemi quel periodo... o se non li avevano non lo so, fatto sta che mi e' stato chiesto dove si poteva trovare questo tipo di materiale esplosivo. Al che, nelle mie conoscenze, quella... la persona piu' indicata che poteva adoperarsi a procurare questo esplosivo era

questo tale BUCCARELLA, che io gli ho dato un biglietto, gli ho dato l'indirizzo che era a Tutturano, per rivolgersi dai familiari di BUCCARELLA, perche' anche lui a sua volta era in stato detentivo, e tramite di persone dell'esterno comunicare tra di loro, incontrarsi e poi farsi dare 'sta roba che gli serviva.

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma se il BUCCARELLA era detenuto in che modo poteva intervenire in questa cosa?

TESTE GAETANO COSTA: - Ma BUCCARELLA era anche una persona a noi disponibile perche' lui faceva parte della 'ndrangheta, anche perche' attraverso i MODEO io mi ero adoperato a fargli avere il (?) del vangelo, e quindi lui era molto disponibile a noi ed il PULLARA' sapeva i legami che avevo io con gli 'ndranghetista, conosceva anche la figura...

P.M. Dott. PETRALIA: - (?) l'argomento, ma lei sta parlando di MODEO, sta parlando di vangelo.

TESTE GAETANO COSTA: - No, io sto...

P.M. Dott. PETRALIA: - Vuole spiegare chi era BUCCARELLA, cosa c'entra il vangelo con BUCCARELLA?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', perche' loro erano capi crimine della zona de... della Puglia, di Brindisi, quindi erano personaggi inseriti nelle... nelle...

P.M. Dott. PETRALIA: - Loro chi?

TESTE GAETANO COSTA: - Sia i MODEO, sia i BUCCARELLA, insomma era gente che era in grado di fare entrare qualsiasi tipo di arma o di esplosivo. Stiamo parlando che e' gente che gestisce clandestinamente sul contrabbando, c'ha delle flotte piu' di un armatore, non e' che stiamo parlando di gente che... e' gente che ha un suo ruolo ben preciso all'interno delle organi... di grosse organizzazioni criminali.

P.M. Dott. PETRALIA: - BUCCARELLA, se non ho capito male, pur essendo detenuto continuava a gestire un'attivita' illegale di... lei ha parlato di che cosa? Di contrabbando?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', contrabbando su armi e su qualsiasi cosa lui...

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma disponeva di (?) il BUCCARELLA?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', disponevano di scafi, dispongono addiri... non lo so se ancora oggi lo fanno. Disponevano di grossi mezzi navali.

P.M. Dott. PETRALIA: - Tutto questo a lei in che modo risultava?

TESTE GAETANO COSTA: - Ma io con BUCCARELLA ero intimo amico, sapevo le possibilita' di... di BUCCARELLA, e quindi quando mi e' stato...

P.M. Dott. PETRALIA: - Quindi decide di mettere in contatto PULLARA' e BUCCARELLA tramite ovviamente le persone di cui costoro dispongono all'esterno del carcere.

TESTE GAETANO COSTA: - Si', anche... anche...

P.M. Dott. PETRALIA: - Volevo che fosse un momento piu' preciso sulla...

TESTE GAETANO COSTA: - ... anche PULLARA' sapeva le possibilita' di BUCCARELLA... anche PULLARA' conosceva le possibilita' di BUCCARELLA... anche PULLARA', anche GIOVAMBATTISTA PULLARA' conosceva le possibilita' di BUCCARELLA.

P.M. Dott. PETRALIA: - Perche' PULLARA' conosceva le possibilita' del BUCCARELLA?

TESTE GAETANO COSTA: - Sapeva chi era, solo che poteva rivolgersi attraverso... attraverso me che era molto piu' agevolato.

Problemi di linea.

P.M. Dott. PETRALIA: - Lei ha detto che c'era gia' stato un rapporto tra PULLARA' e BUCCARELLA? Mi pare che il contatto si sia interrotto in quel momento, vero?

TESTE GAETANO COSTA: - Io ho detto che anche PULLARA' conosceva BUCCARELLA, quindi sapevano la serietà di queste persone, insomma che era gente valida nell'organigramma criminale e che quindi... gente che poteva...

P.M. Dott. PETRALIA: - In che modo lo conosceva? Per via di che cosa?

TESTE GAETANO COSTA: - E se non ricordo male probabile si saranno conosciuti anche li' in un periodo di detenzione a Livorno.

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma le risulta se gia' il BUCCARELLA aveva fatto o aveva avuto altri rapporti con organizzazioni mafiose, quindi con " Cosa nostra" palermitana, per altre attivita' illegali?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', quello che ricordo io era con... aveva rapporti con... aveva avuto forse, che si... se non ricordo male con i VERNENGO per de... lavoravano le sigarette, con... attraverso i MODEO... se non ricordo male.

P.M. Dott. PETRALIA: - Lei questo [sovrapposizione di voci] le era gia' noto quando il PULLARA' le fece quella richiesta?

TESTE GAETANO COSTA: - Credo di si', solo PULLARA' sapeva che buon rapporti che avevo io con il BUCCARELLA e quindi sapeva che era molto piu' facile realizzare la richiesta.

P.M. Dott. PETRALIA: - Probabilmente, pero', qui molti non hanno compreso perche' dicendolo, visto che PULLARA' aveva gia' un suo rapporto con, o comunque una sua conoscenza con BUCCARELLA, visto che gia' il BUCCARELLA aveva avuto rapporti con i palermitani per altre cose, per quale motivo diventava piu' facile tutto se veniva veicolato da lei, cioe' se ci si rivolgeva anche a lei. Lo puo' spiegare?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', perche'... si', io, in pratica, essendo, facendo parte della 'ndrangheta, quindi facendo parte della stessa organizzazione, era un avallo di fiducia che gli davo.

P.M. Dott. PETRALIA: - Diciamo dava una garanzia?

TESTE GAETANO COSTA: - Si'.

P.M. Dott. PETRALIA: - I precedenti rapporti tra il BUCCARELLA e questi gruppi mafiosi di Palermo, sa se erano andati sempre a buon fine o c'erano stati dei problemi?

TESTE GAETANO COSTA: - No, inizia... li', in pratica, ci sono stati dei... delle contraddizioni che sono sorti fra di loro perche' il BUCCARELLA si era messo disponibile addirittura per dei camion di sigarette di contrabbando che le ha fatte arrivare a Palermo e poi 'sti soldi non gli erano entrati.

In pratica, i palermitani conoscevano perfettamente l'indirizzo del Buccarella. Nel mandamento di S. Maria di Gesu' Aglieri e Vernengo, e quest'ultimo soprattutto, gestivano un imponente traffico di sigarette di contrabbando in collaborazione proprio con l'organizzazione contrabbandiera del Buccarella. Notiamo come il Vernengo tra le attività di copertura disponeva di un cantiere navale che gli permetteva di utilizzare imbarcazioni d'altura necessarie per gestire il contrabbando di sigarette. Proprio Vernengo era quindi colui che più di ogni altro avrebbe potuto agevolmente ottenere l'esplosivo necessario dal Buccarella.

Tuttavia in quel periodo i rapporti tra i gruppi non erano idilliaci per precedenti affari non conclusi con piena reciproca soddisfazione. Si trattava quindi di ripristinare il canale e la fiducia reciproca tra le due parti ed in particolare con il Vernengo che era colui che aveva tenuto fin a quel momento i contatti con Buccarella. Vernengo doveva essere affiancato da un altro elemento che desse maggiori garanzie di serietà anche a garanzia dello stesso

Costa che si era reso disponibile a ripristinare il contatto e ad effettuare la mediazione.

Il Vernengo non poteva peraltro essere pretermesso, essendo colui che conosceva l'organizzazione pugliese ed era in grado di raggiungerla agevolmente.

Pullarà Costa e Profeta riorganizzano quindi i contatti con Buccarella, danno le opportune garanzie, dopodiché Vernengo può riprendere i contatti e recuperare l'esplosivo.

Sta di fatto che la persona che Scarantino vede entrare con il fuoristrada nel garage di Orofino è proprio quel Cosimo Vernengo che da Costa apprendiamo essere l'interlocutore palermitano dell'organizzazione del Buccarella alla quale Cosa nostra si era rivolta, tramite Costa, per disporre di quell'esplosivo Semtex che risulta essere stato effettivamente utilizzato per la strage.

Il racconto di Costa è dettagliato e specifico anzitutto per quanto concerne la provenienza della richiesta: in ultima istanza "i corleonesi".

Poi per quanto concerne il tipo specifico di esplosivo richiesto. Non un esplosivo qualunque, voluminoso da cava come quello stipato sotto l'autostrada di Capaci ma un tipo di esplosivo potente e poco voluminoso:

P.M. Dott. PETRALIA: - Il PULLARA' le disse chi era interessato a questa nuova richiesta che tramite lei veniva... che veniva formulata anche a lei questa dell'esplosivo?

TESTE GAETANO COSTA: - No, ma dal momento che la fa il PULLARA' la richiesta, e' come se la fa suo cugino BRUSCA, il consuocero FARINELLA, TOTO' RIINA, BAGARELLA...

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma in particolare, PULLARA', lei ha detto, le porto' i saluti di qualcuno?

TESTE GAETANO COSTA: - Di LUCHINO

P.M. Dott. PETRALIA: - Soltanto di LUCHINO?

TESTE GAETANO COSTA: - Si' LUCHINO...

P.M. Dott. PETRALIA: - Ha visto portare i saluti, lei, in parte, ce l'ha spiegato con riferimento all'episodio successivo, quello che poi ha determinato [sovrapposizione di voci]

TESTE GAETANO COSTA: - Significava i saluti di LUCHINO?

P.M. Dott. PETRALIA: - ... che cosa significava anche in questo caso?

AVV. MAMMANA: - Opposizione.

PRES. FALCONE: - Vuole precisare?

AVV. MAMMANA: - Si chiede un parere, cosa significava un...

TESTE GAETANO COSTA: - Ma posso rispondere, l'ho già detto io in altre occasioni.

PRES. FALCONE: - [sovrapposizione di voci] potremo stabilire dal tenore della risposta se ci risponde con dei pareri o se con dati di fatto, elementi a sua conoscenza. Può rispondere.

TESTE GAETANO COSTA: - Sì, dal momento che arrivavano i saluti di LUCHINO era sempre la disponibilità totale perché chi ti chiede la storia, (la) cortesia, chi ti chiede la... quello che bisogna fare, ci sono dietro io, ci siamo dietro noi. Questo era i saluti di LUCHINO.

P.M. Dott. PETRALIA: - Ci sono dietro io, ci siamo dietro noi, chi?

TESTE GAETANO COSTA: - I corleonesi qua si parla... la "Cosa nostra", in pratica.

P.M. Dott. PETRALIA: - E l'oggetto della richiesta, lei ha detto, era un esplosivo e lei ha indicato un nome.

TESTE GAETANO COSTA: - Sì.

P.M. Dott. PETRALIA: - Il PULLARA' le disse qualche altra caratteristica che doveva avere questo esplosivo?

TESTE GAETANO COSTA: - Cioè che doveva essere abbastanza potente e poco voluminoso, in sost... io non ricordo bene se si pronuncia syntax o qualcosa del genere, però questo era il materiale che loro cercavano.

Le trattative con Buccarella sarebbero state quindi condotte direttamente da persone al massimo livello del mandamento, persone serie, persone che rispondevano direttamente a Giovan Battista Pullarà, vecchio capo del mandamento condannato all'ergastolo ma sempre attivo tramite l'uomo che aveva portato al vertice dell'organizzazione, quel Pietro Aglieri al quale aveva salvato la vita, secondo quanto raccontato da Scarantino.

Pullarà aveva garantito a Costa che non lo avrebbe fatto sfigurare con l'organizzazione del Buccarella perché il rapporto sarebbe stato tenuto dai massimi esponenti del mandamento.

Il Vernengo in questo caso sarebbe stato solo lo strumento, il vettore, la persona che avrebbe dovuto materialmente trasportare, data la sua conoscenza dei luoghi e delle persone, il materiale richiesto a Buccarella fino a Palermo.

TESTE GAETANO COSTA: - Niente, io quando il PULLARA' mi chiese questa cortesia, solo gli raccomandai di non fare ulteriori cattive figure verso BUCCARELLA, e al che lui mi tranquillizzò dicendo: "Non preoccuparti che ci andrà gente seria", e mi fece il nome di suo figlioccio.

P.M. Dott. PETRALIA: - Chi è il suo figlioccio?

TESTE GAETANO COSTA: - E... 'u PROFETA, 'dducu, SALVATORE PROFETA, SALVATORE.

P.M. Dott. PETRALIA: - Chi è questo PROFETA SALVATORE?

Lei lo conosceva o era la [sovrapposizione di voci] che sentiva questo nome?

TESTE GAETANO COSTA: - No, io sapevo... conoscevo chi era... anche perché, nel corso della carcerazione, lui era molto vicino a persone a sua volta vicino a me e quindi già si sapeva chi era TOTUCCIO PROFETA. Era una persona abbastanza valida e poi era il figlioccio di GIOVAMBATTISTA PULLARA' e quindi aspirava fiducia.

P.M. Dott. PETRALIA: - Sì, ma una persona abbastanza valida in che senso? Sotto quale aspetto?

TESTE GAETANO COSTA: - Sotto l'aspetto di una... di una formazione criminale, insomma, era un buon soldato, uno che... il PULLARA' ne parlava abbastanza bene, un po' tutti ne parlavano bene del PROFETA: era un uomo valido, un uomo di azione.

P.M. Dott. PETRALIA: - Visto che era figlioccio di PULLARA' che si trovava detenuto, sa se PROFETA, tra i liberi, aveva una persona alla quale era particolarmente legato? Cioè lei ha detto: "PROFETA era il figlioccio di PULLARA'", ma PULLARA' come detenuto. Sa se PROFETA da libero apparteneva ad un gruppo capeggiato da un libero?

TESTE GAETANO COSTA: - Io là... quello che sapevo era che muoveva ancora tutto GIOVAMBATTISTA PULLARA' attraverso il PROFETA e altre persone di Santa Maria di Gesù'. Ora non so specificare con chi si rapportava il PROFETA.

Costa non ha poi saputo se l'esplosivo fosse effettivamente fornito perché il Pullarà fu poi trasferito. Ha solo riferito che prima del trasferimento e nello stesso periodo in cui si

stavano realizzando i contatti per la fornitura dell'esplosivo, il Pullarà gli comunicò, in modo allusivo ma esplicito, che l'organizzazione siciliana stava preparando l'attentato al dr. Borsellino ("Vedrai quando salterà la Borsa...") e che reincontrando dopo la strage il Pullarà, questi lo salutò dicendogli "Tutto a posto".

Ad avviso della Corte questi passaggi conducono inevitabilmente a ritenere che l'indicazione di Scarantino sul ruolo di Cosimo Vernengo nel pomeriggio di sabato 18 luglio abbia avuto una conferma piena.

Anzitutto è evidente che se il ruolo di Vernengo è stato di trasportare l'esplosivo a Palermo fin dentro il garage di Orofino, egli ha avuto una funzione decisiva nell'organizzazione della strage, tale da giustificare il commento del cugino in carcere. Per altro verso il precedente collegamento Buccarella-Vernengo di cui ha parlato Costa ed il collegamento successivo Buccarella-Pullarà- Profeta-Aglieri di cui ci ha sempre riferito Costa si incontrano perfettamente con quanto riferisce Scarantino a proposito di quell'accesso proprio di Cosimo Vernengo con un fuoristrada all'interno del locale dove era stata ricoverata la macchina che da lì a poco tempo sarebbe stata riempita di esplosivo.

In questo quadro probatorio coerente e logico anche la precisa indicazione di Scarantino proprio al tipo di autovettura con la quale Cosimo Vernengo accedette al garage di Orofino, un fuoristrada Suzuki Vitara bianco, non è generico e indeterminato, come hanno ritenuto i primi giudici, anche perché quell'autovettura non era solitamente usata da Vernengo, era l'autovettura della sorella di Urso che, per quanto fosse usata anche da Urso e quindi da Cosimo Vernengo, non era l'autovettura che lo stesso era solito usare, tant'è vero che il Vernengo il 22 luglio del 1992, fu fermato e controllato dalla polizia (teste Ricciardi) a bordo di un altro fuoristrada, un Nissan grigio intestato alla ditta del cantiere navale Ammiraglio di cui Vernengo era titolare e di cui aveva la diretta immediata e continua disponibilità. La scelta di utilizzare quel giorno il veicolo Suzuki della sorella di Urso non può ritenersi quindi casuale.

Scarantino dunque non vede Cosimo Vernengo entrare nel garage di Orofino con una

delle sue solite autovetture ma con un fuoristrada che, per quanto nell'effettiva sua disponibilità (essendone stata riscontrata l'esistenza – indagini del teste Ricerca che ha individuato una vettura di quella specie intestata al tempo alla società di Urso Elvira - e la disponibilità da parte del Vernengo per ammissione degli stessi testi a discarico Fiorellino e Romano) non era solito utilizzare per i suoi affari anche perché appartenente ad altra persona.

Anche qui allora si tratta di una scelta collegata al tipo di servizio che con quell'autoveicolo veniva ad essere svolto.

Un modo per non dare nell'occhio, per passare inosservati per non utilizzare per una missione rischiosa un'autovettura sulla quale la polizia potesse agevolmente riconoscerlo.

E' allora evidente che l'indicazione di Scarantino costituisce anche in questo caso un riscontro individualizzante perché il collaboratore ha indicato con esattezza non una vettura tra quelle appartenente a Vernengo e allo stesso facilmente attribuibile ma una autovettura che egli in realtà utilizzava poco con la quale non era solito farsi vedere in giro, pur avendone la piena disponibilità, e che Scarantino non aveva in realtà alcuna speciale ragione di conoscere e di ricordare tra le tante che il Vernengo era solito utilizzare con più frequenza. Inoltre il collaboratore indica proprio Vernengo e non altri come la persona che era entrata con la macchina nell'autocarrozzeria, ed essendo Vernengo la sola persona che alla luce delle precedenti acquisizioni poteva avere una buona ragione per accedere in quel locale in quel pomeriggio con un veicolo, e con un fuoristrada in particolare, ne segue che la conferma del particolare riferito da Scarantino svolge puntualmente la sua funzione di riscontro individualizzante.

Alla luce di questi elementi può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità di Vernengo per la strage di via D'Amelio e per i reati a questa connessi. In accoglimento dell'appello del pubblico ministero la sentenza deve essere riformata con la condanna dell'imputato anche per il delitto di strage e reati connessi.

Lorenzo Tinnirello ha impugnato la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta con la quale veniva condannato a dieci anni di reclusione per associazione mafiosa ed in via subordinata per l'entità della pena.

Nel motivo concernente l'affermazione di responsabilità l'appellante svolge una premessa tecnico-giuridica concernente la valutazione della prova costituita essenzialmente da più chiamate in correità.

Si sofferma sulla necessità di valutare con rigore l'attendibilità di collaboratori che offrono il loro contributo in uno stato avanzato del procedimento, quando altri collaboratori hanno già offerto il loro contributo; discute il problema della progressione delle accuse ed il problema di dichiarazioni temporalmente successive rispetto ad altre fonti di prova ritenute associate e richiama i criteri proposti dalla giurisprudenza in tema di controllo intrinseco della chiamata, e di controllo incrociato della stessa, sottolineando l'importanza di comprendere l'origine della conoscenza (eventualmente solo processuale); pone il problema (teorico) della spiegazione di eventuali divergenze; ripropone i temi del riscontro esterno, delle sue caratteristiche e delle condizioni che lo integrano (riscontro individualizzante).

L'appellante sostiene che esisterebbero elementi di dubbio su una contaminazione delle testimonianze dei collaboratori "Marchese Rosario", Mutolo, Di Matteo, Di Maggio e La Barbera mentre sarebbero emerse prove "inconfutabili dell'indottrinamento di Scarantino. All'interno del sistema probatorio delle plurime chiamate convergenti sul conto del Tinnirello aleggerebbe quindi il sospetto della contaminazione da parte di interessi estranei all'accertamento della verità.

Si parla di accuse generiche da parte dei collaboratori prima indicati, affette dalla patologia della "circolarità della prova".

Le accuse dei diversi collaboratori nei confronti del Tinnirello avrebbero dovuto essere approfondite con la "ricerca di elementi individualizzanti", non bastando l'incrociarsi di

indicazioni di mera appartenenza all'associazione mafiosa qualificata soltanto dall'attribuzione della qualità di uomo d'onore.

Per tali ragioni l'appellante chiedeva di essere assolto anche da questo reato ed in subordine una congrua riduzione della pena.

L'appello, piuttosto generico ed indeterminato, non può essere accolto.

La sentenza dei giudici di primo grado si basa sull'analisi di una serie assai lunga e diversificata di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, vecchi e nuovi, accomunati dalla precisa indicazione del Tinnirello come esponente di rilievo della cosca di Corso dei Mille, in molti casi accompagnata da specifici riferimenti diretti e 'de relato' alle attività delittuose commesse in compagnia di altri imputati.

In questo grado di giudizio il quadro probatorio si è arricchito delle dichiarazioni di Vincenzo Sinacori e di Giovanni Brusca: il primo ha riscontrato le dichiarazioni già acquisite affermando di avere partecipato con Tinnirello, Graviano Messina Denaro ed altri soggetti individuati alla spedizione romana dei primi giorni del 1992, finalizzata alla commissione di alcuni delitti eccellenti ed il secondo lo ha indicato come l'esponente di Brancaccio selezionato da Giuseppe Graviano per commettere il duplice omicidio Di Fresco-Matranka, al quale il Tinnirello aveva partecipato con il suo capomandamento Giuseppe Graviano, con il Brusca e con gli altri uomini indicati dal medesimo Brusca.

Vincenzo Scarantino, della cui attendibilità si è ampiamente detto, ha poi fornito una serie puntuale di indicazioni sul ruolo criminale di Tinnirello ed ha specificato di essersi rifornito dallo stesso di sigarette di contrabbando.

La presentazione rituale del Tinnirello a tutti gli uomini di rango che di lui hanno parlato è d'altra parte elemento che non può essere considerato neutro od irrilevante, dato che la presentazione formale come uomo d'onore ha un significato inequivoco nella regolamentazione dei rapporti interni all'organizzazione mafiosa e prelude alla instaurazione di relazioni di ogni genere caratterizzate dal metodo mafioso anche nei c.d. affari leciti, la cui conduzione ed il cui sviluppo tra uomini d'onore presuppone pur

sempre, come possibilità rilevante, il ricorso a quel metodo ove riconosciuto necessario ovvero opportuno.

Ganci Calogero ha dichiarato che Tinnirello non gli era stato solo presentato come uomo d'onore di Brancacco ma che con lo stesso aveva partecipato ad una riunione, implicante la comune appartenenza all'organizzazione, nella quale ai partecipanti furono comunicati i motivi dell'uccisione di Vincenzo Puccio al tempo capo mandamento di Brancaccio.

Ha poi spiegato essere personalmente a conoscenza del traffico di stupefacenti svolto da Tinnirello e come riscontro sempre Ganci ha indicato in Tagliavia e Giuseppe Graviano i principali referenti di Tinnirello, in linea con le costanti dichiarazioni di altri collaboratori, anche non vicini al Ganci, come Marino Mannoia o Geraci.

L'Anzelmo non si è limitato ad affermare che Tinnirello era uomo d'onore ma ha precisato che in questa sua qualità con Tinnirello aveva commesso degli omicidi interessanti l'organizzazione, non specificamente indicati in ragione delle indagini in corso.

Onorato a sua volta ha riferito circostanze specifiche: presentazione rituale, presenza in riunioni a casa di Michele Greco a Ciaculli negli anni 1981-1982 con quaranta-cinquanta uomini d'onore, uomo d'onore di corso dei Mille in rapporti con Tagliavia.

Marco Favarolo ha riferito di riunioni del Tinnirello con Armando Bonanno, Aglieri e Greco nel giardino dell'Arenella nella disponibilità del primo.

Cucuzza ne ha parlato come partecipante ad omicidi al tempo della guerra di mafia e, pur non avendo partecipato con lo stesso a episodi di tal genere, lo aveva incontrato nelle fasi preparatorie di diversi omicidi, attività alla quale Tinnirello era dedito anche secondo Salvatore Cancemi, che dall'alto delle sue conoscenze lo ha indicato con precisione come sottocapo della famiglia, dedito al traffico di stupefacenti con Greco e Gravino ed al contrabbando di sigarette.

Come si vede queste ed altre indicazioni di collaboratori di giustizia riscontrate tra loro e le indagini di P.G. per le quali si rinvia alla sentenza impugnata sono non solo specifiche e

circostanziate ma provengono da collaboratori della cui attendibilità non si è mai fatta discussione e comunque diversi da quelli citati nei motivi di appello (altre specifiche indicazioni in Marchese, Di Filippo Pasquale e Di Filippo Emanuele, Marino Mannoia e Brusca).

Si tratta poi di dichiarazioni tutt'altro che stereotipate e ripetitive perché ciascuna di esse è specificamente riferita al contesto della conoscenza con il Tinnirello, ad elementi in parte convergenti con i riferiti da altri collaboratori ma in altra significativa parte nel patrimonio conoscitivo esclusivo del dichiarante. A questo proposito è sufficiente ricordare che contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di appello i collaboratori appartenenti allo stesso mandamento di Tinnirello (Drago, Pasquale ed Emanuele Di Filippo,) hanno raccontato specifici episodi delittuosi, in particolare numerosi omicidi, identificati con i nomi delle vittime, ai quali avevano partecipato con il Tinnirello. Lo stesso dicasi per il Marino Mannoia.

Devono pertanto condividersi pienamente gli argomenti e le conclusioni della sentenza di primo grado che i motivi di appello nella sostanza non affrontano neppure:

Tali dichiarazioni hanno aggiunto a quanto già detto, in linea più generale, da altri collaboratori ulteriori elementi di specificazione in ordine alle accuse rivolte all'imputato ed in particolare hanno consentito di collocare temporalmente la sua partecipazione all'associazione Cosa nostra in un ampio periodo che va dagli inizi degli anni '80 fino all'epoca del rinvio a giudizio, epoca questa a cui si riferiscono molti collaboratori con le loro dichiarazioni, tra cui Brusca e Geraci.

Le indicazioni dei collaboratori più recenti hanno consentito di individuare un ruolo sempre più importante assunto dal Tinnirello in ordine al traffico di stupefacenti, nel quale lo stesso era diventato un personaggio chiave al quale dovevano rivolgersi molti uomini d'onore che intendevano intraprendere quel tipo di attività. Inoltre sempre tali indicazioni ne hanno individuato il particolare protagonismo nel cosiddetto gruppo di fuoco di Ciaculli, gruppo scelto dei migliori killers di Cosa nostra, autori di numerosi omicidi negli anni '80-'90.

Non può non notarsi che molte delle dichiarazioni convergono non soltanto per le indicazioni generiche del Tinnirello come uomo d'onore, ma anche per le specifiche indicazioni circa le precipue attività criminose dello stesso, le vicinanze ed i contatti privilegiati con esponenti mafiosi, nonché per gli episodi specifici narrati.

Deve infine osservarsi che, in ogni caso, la fonte di conoscenza della maggior parte dei collaboratori circa la attività del Tinnirello ed il suo ruolo criminale è diretta, essendo stato il Tinnirello presentato a molti di loro come uomo d'onore, ovvero avendo questi intrattenuto con lo stesso traffici illeciti nell'ambito di Cosa nostra.

Oltre alla perfetta convergenza del molteplice pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Tinnirello Lorenzo, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti.

In primo luogo i testi Vallone Maurizio e Bo Mario hanno riferito di stretti rapporti del Tinnirello con i Madonia, documentati anche dal rinvenimento del nome "Renzo", frequentemente citato nel cosiddetto libro mastro, una sorta di registro contabile degli affari di Cosa nostra trovato in un appartamento in pieno territorio dei Madonia, le indicazioni documentali relative al Tinnirello riguardavano acquisti di sostanze stupefacenti ed in particolare un acquisto di 500 grammi di cocaina, al prezzo di 90 mila lire al grammo (documento 105 Procura di Palermo datato 26.8.1989). Il teste Bo ha inoltre riferito di una Y 10 targata Palermo di proprietà del Tinnirello perfettamente coincidente con quella indicata dallo Scarantino, nonché di un controllo di polizia del 21.4.1998 quando nella stessa auto erano stati fermati Tinnirello e Greco Carlo. Infine attraverso la deposizione di Torzani Andrea si è accertato che il Tinnirello è stato arrestato il 27.8.1994 da latitante mentre si trovava a Trabia in compagnia di d'Agati Giovanni, a seguito di perquisizioni in immobili di pertinenza dei due soggetti si era trovato del materiale cartaceo e delle agende con annotati vari indirizzi e numeri tra i quali quelli del cantiere di Vernengo Cosimo .

La sentenza dei giudici di primo grado ha invece assolto il Tinnirello dal delitto di strage, ritenendo che il processo non avesse offerto riscontri individualizzanti a conferma della chiamata in correità intrinsecamente attendibile di Vincenzo Scarantino.

I giudici constatavano l'assenza di altre chiamate in reità da parte di collaboratori con riferimento alla strage di via D'Amelio e l'insufficienza come riscontro individualizzante dell'accertata comunanza di interessi criminali del Tinnirello con Graviano e Tagliavia,

soggetti dei quali era stata accertata la partecipazione al delitto.

Il pubblico ministero ha presentato appello contro l'assoluzione del Tinnirello per la strage di via D'Amelio.

Vincenzo Scarantino aveva indicato l'imputato come uno dei più attivi partecipanti alla strage.

Il giorno della riunione Scarantino aveva ricevuto da Profeta l'ordine di andare a prelevare il Tinnirello avanti alla bottega di gesso.

Il Tinnirello era giunto a bordo di una Y10 che aveva parcheggiato nei pressi. Scarantino l'aveva quindi accompagnato nella villa di Calascibetta ove aveva partecipato alla riunione seduto attorno al tavolo con gli altri partecipanti.

Nel pomeriggio del 18 luglio si era quindi recato nei pressi dell'autocarrozzeria di Orofino. Con l'aiuto di Natale Gambino aveva spinto a mano la 126, lasciata il giorno prima in sosta poco più avanti, introducendola all'interno dell'autocarrozzeria che nel frattempo Orofino aveva aperto.

Scarantino aveva dichiarato che era il Tinnirello "a rispondere per Orofino".

Scarantino aveva appreso da Giuseppe Barranca che Orofino era un personaggio a disposizione per ogni esigenza dell'organizzazione mafiosa, proprio perché amico del Tinnirello.

Tinnirello era rimasto all'interno dell'autocarrozzeria con Pietro Aglieri fino al termine delle operazioni; quindi si era allontanato in fretta, in quanto latitante, con lo stesso Aglieri ed il Tagliavia.

La mattina del 19 luglio 1992 quando la 126, già imbottita di esplosivo, era stata portata fuori dalla carrozzeria per essere condotta in piazza Leoni, il Tinnirello si era posto alla guida ed era stato scortato da Natale Gambino, Gaetano Murana e dallo stesso Scarantino fino a Piazza Leoni, ov'erano ad attendere Pietro Aglieri e Francesco Tagliavia.

Scarantino aveva parlato di Tinnirello come di un suo abituale fornitore di eroina, assiduo

frequentatore del quartiere della Guadagna, intimo di Pietro Aglieri e Carlo Greco e partecipante a riunioni con Graviano Aglieri Greco e Vernengo.

L'appellante riportava quindi le principali dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, già esaminate in precedenza, sullo spessore mafioso del Tinnirello (dichiarazioni del Ferrante, di Ganci Calogero, di Onorato, di Pasquale Di Filippo⁴²², di Francesco Paolo Anzelmo, Giovanni Drago⁴²³, Cancemi, Cucuzza, Mutolo, Di Filippo Emanuele⁴²⁴, Marchese, Geraci, Favaloro, Francesco Marino Manioia⁴²⁵, Brusca).

Si tratta di dichiarazioni che ad avviso del p.m. riscontrano le dichiarazioni di Scarantino perché mettono in evidenza sulla base di una serie di autonome propalazioni di altri affidabili collaboratori di giustizia tutta una serie di atti delittuosi eclatanti nei quali si era avuto un comune intervento degli stessi uomini che Scarantino vede coinvolti nella strage di via D'Amelio.

Ma l'elemento più significativo a riscontro delle dichiarazioni di Scarantino concernenti il coinvolgimento del Tinnirello nella strage, secondo il p.m. impugnate è costituito dalle dichiarazioni di Pasquale Di Filippo.

Costui aveva riferito sullo stretto vincolo di amicizia che legava Tinnirello a Giuseppe Barranca, lo stesso personaggio indicato da Scarantino come colui che gli aveva riferito dell'amicizia di Tinnirello con Giuseppe Orofino.

Il Di Filippo aveva dichiarato che gli uomini più vicini a Tagliavia e Tinnirello erano

⁴²² Quest'ultimo in particolare aveva riferito di numerosi episodi delittuosi nei quali il Tinnirello era stato coinvolto con Tagliavia, Aglieri e Giuseppe Graviano. Il cognato Antonino Marchese gli aveva suggerito che poteva rivolgersi per qualsiasi esigenza a Tagliavia, Tinnirello e Giuseppe Graviano, a dimostrazione della sostanziale pariordinazione dei tre all'interno del mandamento e comunque della sintonia e della perfetta intesa esistente tra questi uomini posti al vertice del mandamento.

⁴²³ Aveva ricordato in particolare che il Tinnirello era stato ammesso a partecipare alla riunione della commissione allargata che aveva deciso la soppressione di Vincenzo Puccio, all'epoca capo mandamento di Ciaculli al quale apparteneva la famiglia di Corso dei Mille e che il Tinnirello, con Tagliavia e Giuseppe Graviano erano in continui rapporti per ogni genere di iniziative criminali con Pietro Aglieri e Carlo Greco, riunione tenute dal gruppo all'insaputa del capo mandamento Giuseppe Lucchese e che avevano finito con il cementare uno speciale vincolo di solidarietà amicizia e cooperazione tra i cinque. Non a caso Renzino Tinnirello con Tagliavia, Giuseppe Graviano e lo stesso Drago aveva partecipato al triplice omicidio dei familiari di Marino Mannoia.

Tinnirello e Tagliavia, al di là delle cariche formali, erano pariordinati nella direzione della famiglia di Corso dei Mille.

⁴²⁴ Ha riferito di avere partecipato ad un omicidio con Tagliavia e Tinnirello e che per qualsiasi traffico delittuoso nella zona di via Messina Marine (luogo ove era ubicata l'autofficina di Orofino) bisognasse chiedere il permesso a Renzino Tinnirello e a Tagliavia.

⁴²⁵ Anch'egli ha ricordato che Tinnirello aveva costituito una sorta di società criminale per il traffico di stupefacenti con Tagliavia, Greco e Aglieri

Salvatore Giuliano “ il postino” (compare di anello di Orofino) e Giuseppe Barranca.

Di Filippo confermava in particolare l'amicizia del Tinnirello e del Barranca con Pietro Aglieri, al punto che il nuovo capo mandamento Nino Mangano era stato indotto a diffidare del Barranca.

La circostanza dello strettissimo rapporto tra Tinnirello Barranca e Aglieri era stata riferita da Scarantino che aveva chiesto a Profeta se Barranca fosse uomo d'onore della Guadagna, tanto intensa era la frequentazione con Pietro Aglieri. Inoltre Scarantino aveva affermato di avere visto più volte Tinnirello in compagnia di Orofino proprio dinanzi alla carrozzeria di via Messina Marine.

La credibilità dello Scarantino derivava poi da un'altra corrispondenza tra il racconto del collaboratore e una risultanza obbiettiva esterna.

Scarantino ha dichiarato che al termine delle operazioni di caricamento Tinnirello aveva detto ad Orofino di eliminare ogni traccia delle operazioni compiute e di “rompere il lucchetto” con riferimento alla chiusura del portone di accesso all'autocarrozzeria.

Il particolare riferito da Scarantino trovava precisa conferma nel tenore della denuncia sporta da Orofino la mattina del 20 luglio 1992, nel corpo della quale il denunciante riferiva che ignoti ladri avevano rotto il lucchetto per introdursi nell'officina. La circostanza denunciata aveva destato immediato sospetto perché i ladri solo per sottrarre le targhe potevano entrare con minore rischio attraverso le numerose aperture che la carrozzeria presentava alle finestre e dal lato del mare. Tali aperture consentivano l'accesso all'interno dell'autocarrozzeria anche senza forzare l'ingresso principale.

Le dichiarazioni dei collaboratori costituirebbero un riscontro a Scarantino in relazione alla provata partecipazione di Tinnirello con Graviano al primo tentativo di attentato a Maurizio Costanzo ed in relazione alla parte delle dichiarazioni nelle quali Scarantino vede proprio Tagliavia e Tinnirello (quest'ultimo alla guida della 126) con Aglieri rimanere soli con l'autobomba: non sembra casuale e comunque non attribuibile all'inventiva di Scarantino, che si tratti proprio di quel terzetto che tutti i collaboratori

escussi hanno indicato come particolarmente affiatato, solidale, e unito. Secondo il pubblico ministero questo particolare sarebbe perfettamente in linea con il ruolo di preminenza nelle rispettive famiglie mafiose di ciascuno dei tre uomini rimasti sul posto in piazza Leoni e si inquadra nel modus operandi di Cosa nostra che vuole la partecipazione diretta ed in prima persona dei principali rappresentanti, dotati di maggior prestigio criminale, alle fasi decisive di un delitto di particolare rilievo per l'insieme dell'organizzazione.

Ciò posto l'appellante faceva notare come ogni particolare fornito da Scarantino sul conto di Tinnirello era stato confermato dalle dichiarazioni di altri collaboratori con riferimento al ruolo di Tinnirello all'interno del mandamento di sua spettanza ed al suo pieno coinvolgimento nelle attività illecite degli uomini del suo mandamento coinvolti nell'esecuzione della strage (Gravano, Fifetto Cannella e Tagliavia) e degli uomini del confinante mandamento di S. Maria del Gesù di strettissima fiducia di Aglieri e Greco e anch'essi coinvolti nell'operazione delittuosa contro il dr. Borsellino.

Ogni indicazione fornita da Scarantino sul Tinnirello doveva ritenersi rigorosamente riscontrata ed ogni particolare confermato da collaboratori appartenenti ad aree territoriali diverse.

I riscontri non attenevano quindi al fatto ma alla persona dell'imputato ed erano coerenti e congruenti con il ruolo che Scarantino aveva attribuito a Tinnirello nella strage.

L'appello del pubblico ministero deve essere accolto, essendo del tutto evidente l'insufficienza della motivazione con la quale la sentenza di primo grado ha ritenuto l'insussistenza di riscontri alla chiamata in correità di Lorenzo Tinnirello da parte di Scarantino, glissando o deformando e minimizzando l'imponente massa di elementi che costituiscono riscontro esterno individualizzante nei confronti dell'imputato.

Emerge ancora una volta nella sentenza di primo grado uno rigido schematismo

nell'approccio alla prova che fa perdere ai primi giudici la ricchezza di significati e di collegamenti che l'imponente materiale istruttorio ha apportato alla conoscenza del fatto e del contesto in cui lo stesso si è verificato; elementi di vario genere offerti dalle fonti più diverse ed autonome tra loro che riferendo fatti e situazioni precise svolgono la funzione di riscontrare le affermazioni di Scarantino sia in termini generali ma anche con riferimento allo specifico protagonismo nel delitto di ciascuno dei soggetti da lui chiamati in correità.

Manca nella sentenza di primo grado un adeguato approfondimento degli elementi che avvicinano l'imputato al fatto e il successivo sforzo di verifica della connessione di questi elementi con il contenuto specifico delle dichiarazioni di Scarantino.

La Corte di primo grado, in pratica, verificata l'inesistenza di una seconda fonte di chiamata diretta o 'de relato' dell'imputato come responsabile della strage ha desistito da una analisi logica dei fatti esterni alla chiamata che pur non avendo il significato di diretta prova della responsabilità di Tinnirello hanno un indiscutibile valore di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore giudicato attendibile.

La Corte di primo grado, esponendo diligentemente lo stato della giurisprudenza in materia di riscontri esterni non ne ha vivificato gli spunti, non è andata al di là delle formule per cogliere i significati reali della giurisprudenza sui riscontri e di fatto ha operato in modo diverso dall'enunciato programma interpretativo, richiedendo per l'affermazione di responsabilità non un riscontro ma una seconda prova autonoma ed autosufficiente, intendendo il concetto di riscontro individualizzante non appunto come qualsiasi elemento che dall'esterno del patrimonio conoscitivo del chiamante ne confermi l'attendibilità con riferimento al singolo imputato e al fatto specifico che gli viene attribuito ma come un elemento probatorio autosufficiente che in qualche modo converga nell'attribuire direttamente il reato all'imputato.

Il che contraddice appunto sia il concetto di riscontro ad una prova quale la chiamata in correità di per sé autosufficiente nel dare una rappresentazione del fatto e della

responsabilità e rispetto alla quale il riscontro funge da conferma esterna dell'attendibilità, sia l'insegnamento della giurisprudenza che rifiutando come riscontro un elemento generico relativo al fatto-reato e all'imputato (ad esempio conoscenza comune dello stato dei luoghi, ovvero conoscenza di dati sull'imputato compatibili con ipotesi alternative dotate di altrettanta probabilità dell'ipotesi accusatoria) ha ammesso la valorizzabilità come riscontri di quegli "elementi di qualsiasi natura, storica o logica, che compatibili con le altre emergenze processuali sono almeno idonei, in modo causale e rappresentativo ad avvicinare l'accusato al reato e a qualsiasi momento dell'iter criminis" (Cass. 8 ottobre 1999, Cervellione). Tutto ciò che si richiede al riscontro è insomma che esso sia oltre che certo, univocamente interpretabile come conferma dell'accusa, tanto più quanto esso costituisca di per sé indizio autonomo a carico dell'imputato.

Ciò premesso è evidente come due siano le categorie di riscontri che si possono individuare rispetto alla chiamata in correità di Scarantino con riferimento al Tinnirello.

Il primo concerne i rapporti tra Tinnirello ed Orofino ed in generale la circostanza che l'autobomba sia stata caricata nel garage di Orofino e che da un'autovettura ricoverata in quel garage siano state prelevate le targhe successivamente applicate all'autobomba in sostituzione di quelle originali.

Scarantino ha riferito che Orofino era un uomo di Tinnirello, un uomo a disposizione di Tinnirello e che della sua discrezione, riservatezza e capacità di servire con efficienza e segretezza le esigenze degli uomini dell'organizzazione, Tinnirello si era reso garante.

Sappiamo che Scarantino aveva parlato ad Andriotta del caricamento dell'autobomba presso un garagista dove l'autovettura era stata trasferita perché non era perfettamente efficiente e che dopo l'arresto dell'Orofino si era molto preoccupato ed aveva raccontato ad Andriotta il ruolo dell'Orofino in quella fase cruciale.

Si è molto discusso su una presunta incostanza di Scarantino (e di Andriotta) circa il momento in cui Scarantino abbia parlato ad Andriotta del ruolo del "garagista". Sta di fatto che avesse o meno accennato in precedenza al ruolo di Orofino, è dopo l'arresto di

Orofino che Scarantino spiega ad Andriotta in modo chiaro e definitivo che l'autobomba era stata caricata nel garage di Orofino. Scarantino aveva tutte le ragioni per essere sconvolto e disperato (stato d'animo che non può essere confuso con quello che lo stesso aveva manifestato al momento dell'arresto del fratello, che era di preoccupazione ma soprattutto di incertezza sulle ragioni dell'arresto, e quando aveva saputo dell'arresto di Gioè dettato da ben altre ragioni e precisamente dall'ansia di conoscere le cause vere di quel drammatico suicidio). Andriotta ha spiegato che la preoccupazione (rectius: disperazione) di Scarantino aveva cause e ragioni precise e diverse ed era strettamente legata ai possibili sviluppi della accusa nei suoi confronti se Orofino avesse cominciato a collaborare ed era pertanto legata alle sue personali sorti e al timore di un aggravamento delle prove a suo carico.

Questa disperazione nasceva dalla consapevolezza che Orofino sapeva perfettamente che egli aveva trasportato l'autovettura in via Messina Marine il giorno precedente, quando l'officina di Orofino era aperta, e che aveva stazionato tutto il pomeriggio davanti all'officina con Natale Gambino e Murana a perlustrare la zona. Anche se non era mai entrato nel garage, tutti coloro che vi sostavano sapevano della presenza dei tre uomini all'esterno e Natale Gambino dal suo canto aveva più volte fatto la spola dall'esterno all'interno.

Scarantino aveva buone ragioni per ritenere che Orofino fosse a conoscenza del suo ruolo e dell'attività da lui svolta in quel pomeriggio e il mattino successivo e che in caso di pentimento avrebbe potuto chiamarlo in correità.

Orofino è presente perché apre il suo garage e permette l'ingresso dell'autovettura 126 al suo interno nel pomeriggio del 18 luglio; sistema l'interno e pulisce al termine dei lavori, svolgendo quei compiti che Tinnirello gli aveva assegnato: eliminare le tracce del lavoro per caricare l'autobomba e simulare il furto delle targhe che Orofino aveva prelevato dalla 126 della Sferrazza che aveva in custodia nello stesso locale.

Orofino è poi presente all'apertura dell'autocarrozzeria al mattino della domenica.

Il collegamento tra Orofino e Tinnirello è assicurato anzitutto dall'ubicazione dell'autocarrozzeria: in quella via Messina Marine che tutti i collaboratori hanno indicato come il territorio sul quale esercitava il suo controllo mafioso proprio Renzino Tinnirello.

Orofino era certamente sotto la protezione della famiglia mafiosa territorialmente dominante che aveva in Tinnirello il suo capo in posizione pariordinata a quella di Tagliavia, secondo le univoche e convergenti indicazioni di collaboratori come Marchese, Mannoia, Di Filippo Drago.

La protezione offerta da Cosa nostra ad Orofino e agli altri soci della medesima autocarrozzeria si desume, a parte le conferme dirette dei collaboratori che indicano in Orofino un personaggio molto vicino e a disposizione di esponenti della famiglia come Tinnirello e Barranca, da due circostanze obbiettive:

- La circostanza che Orofino non fosse sottoposto ad estorsione e non pagasse quindi il pizzo. Drago e Di Filippo hanno ricordato che questo "privilegio" nel mandamento di Brancaccio veniva concesso solo ai soggetti "a disposizione" dell'organizzazione (il sistema dell'estorsione era " a tappeto"); tali erano coloro che, in cambio della disponibilità di Cosa nostra a non farli pagare, fornivano ogni tipo di favore, dall'ospitalità ai latitanti, all'ospitalità di uomini d'onore per riunioni e incontri di vario tipo, al ricovero di veicoli rubati ed in definitiva ogni tipo di favore che veniva loro richiesto in ogni momento. La protezione gratuita accordata ad Orofino comportava che lo stesso fosse obbligato a mettersi a disposizione per ogni esigenza dell'organizzazione.
- La circostanza che Orofino non temesse di poter restare vittima della criminalità comune (circostanza che implica la protezione di Cosa nostra, perché in territorio di mafia nulla può fare la piccola criminalità senza il consenso dei boss). Ed infatti non solo era possibile entrare nell'autocarrozzeria dalle finestre prive di chiusura ma persino il lucchetto grosso che chiudeva apparentemente il portone principale era in realtà rotto (circostanza nota solo ai titolari dell'autocarrozzeria, tra cui Orofino).

Questo fatto non preoccupava minimamente Orofino che per le sue amicizie e la sua piena disponibilità nei confronti degli uomini d'onore sapeva di non avere nulla da temere dalla criminalità comune.

E a proposito di quest'ultimo punto appare evidente l'errore commesso da Orofino quando, denunciando il furto delle targhe, aveva dichiarato che i ladri avevano rotto il lucchetto (in realtà rotto già da tre mesi e arrugginito sicchè evidente apparve subito la falsità della denuncia).

Tale errore derivò dal fatto che Orofino si era abituato a pensare il furto nella sua autocarrozzeria come una evenienza impossibile, tanto da avere trascurato di sostituire il lucchetto che aveva dovuto rompere alcuni mesi prima quando aveva perso le chiavi. Cosicché quando Tinnirello lo invitò a rompere il lucchetto per simulare il furto egli non fu in condizione di eseguire l'ordine perché il lucchetto era già rotto. Di ciò peraltro non fece parola a Tinnirello e agli altri, ritenendo, superficialmente, che il fatto che il lucchetto fosse stato già rotto non avrebbe prodotto conseguenze.

Questa situazione permette di affermare che Orofino non considerasse affatto imprudente lasciare l'autobomba incustodita in un locale privo di chiusura efficiente. Egli era certo che nessun abusivo si sarebbe introdotto nel suo locale a causa della protezione assicurategli da tempo dagli "uomini d'onore". D'altra parte la frase rivolta da Tinnirello ad Orofino dimostra che nessuno degli addetti alla preparazione dell'attentato, ad eccezione di Orofino, fosse a conoscenza del fatto; altrimenti il corso degli avvenimenti sarebbe stato necessariamente diverso.

La dichiarazione di Scarantino a proposito della garanzia che Tinnirello offriva per Orofino è riscontrata dunque esternamente da una serie di elementi che obbiettivamente disegnano il profilo criminale di Orofino come di persona effettivamente inserita nel contesto della famiglia mafiosa di corso dei Mille.

Scarantino nel delineare la posizione di Orofino nel contesto criminale di corso dei Mille aveva dichiarato:

P.M. dott.ssa PALMA: - e in quella occasione lei ha detto che le fu detto che bisognava portare la macchina da questo Pinuzzo,

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - Pinuzzo "il lattoniere". Ma lei questo Pinuzzo "il lattoniere" lo conosceva?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì, ma... non è che era amico mio. Era un amico di... Peppuccio Barranca.

P.M. dott.ssa PALMA: - Chi è Peppuccio Barranca?

IMP. SCARANTINO V.: - Peppuccio Barranca è uomo d'onore di... di corso dei Mille, è vicinissimo a Renzino Tinnirello.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì. Lei come ha saputo che era un uomo d'onore di corso dei Mille?

IMP. SCARANTINO V.: - Io ero convinto, siccome Peppuccio è una vita che abitava alla Guadagna, ed era...

P.M. dott.ssa PALMA: - Deve fare sempre nome e cognome, signor Scarantino.

IMP. SCARANTINO V.: - Peppuccio Barranca io ero convinto che era uomo d'onore della Guadagna, ché lo vedevo sempre con Pietro Aglieri e perché abitava alla Guadagna, però lui era del corso dei Mille.

Io una volta gli ho detto a mio cognato, siccome avevo rapporti di droga tramite Renzino Tinnirello, e mio cognato mi ha detto, dice: "No, - dice - è del corso dei Mille, non è della Guadagna, però - dice - è un ragazzo buono".

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi così lei ha appreso la qualità di uomo d'onore di Peppuccio Barranca.

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ora ci riferisca in che occasione, siccome lei ha citato Barranca Peppuccio a proposito di Orofino,

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - ci vuole riferire come ha appreso cioè questo episodio, quello che lei sa di questa conversazione, questo episodio?

IMP. SCARANTINO V.: - C'è stato Peppuccio che doveva fare aggiustare la macchina, la 126 bianca di sua sorella, e parlavamo di queste... di questa macchina per farla aggiustare.

E io gli ho detto: "Va be', ti posso mandare il mio lattoniere", ch  io avevo un amico lattoniere qui a Usicco[?] in via Oreto.

E Puppuccio dice: "No, no, - dice - non c'  bisogno - dice - perch  - dice - io - dice - ... Ah,   'n'amico mio - dice - abbiamo 'sto lattoniere - dice - che   un bravo ragazzo - dice - ed   amico pure di Renzino che   un picciotto a disposizione".

P.M. dott.ssa PALMA: - S . Lei ha detto quindi c'era quest'amicizia fra Tinnirello e Orofino: li aveva mai visti insieme?

IMP. SCARANTINO V.: - S , una volta mentre salivo di via Messina Marina ho visto Renzino Tinnirello con Orofino l  davanti a... al marcia... nel marciapiede.

P.M. dott.ssa PALMA: - "Nel marciapiede" cosa intende?

IMP. SCARANTINO V.: - Davanti all'officina.

P.M. dott.ssa PALMA: - S .

IMP. SCARANTINO V.: - All'entrata dell'officina.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi li aveva visti insieme.

IMP. SCARANTINO V.: - S .

Orofino era quindi un uomo a disposizione della famiglia mafiosa di corso dei Mille.

Pasquale Di Filippo ha indicato Giuseppe Barranca, Giuliano Salvatore detto "il postino", ed altri, come gli uomini pi  vicini a Renzino Tinnirello; con lui si riunivano in un locale denominato Autosud.

Su cosa fosse l'Autosud per gli esponenti della famiglia di Corso dei Mille Di Filippo ha fornito indicazioni precise:

IMP. DI FILIPPO P.: - S , il TINNIRELLO anche da latitante l'ho incontrato assieme a GIULIANO Giuseppe, detto Folonari.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Dove lo incontrava?

IMP. DI FILIPPO P.: - Ma, anche se loro erano latitanti, camminavano, non e' che non camminavano, molto spesso io mi incontro con GIULIANO Giuseppe sempre per cose attinenti a discorsi di " Cosa nostra" e c'era lui. Molto spesso a TINNIRELLO Renzino, quando era latitante e lo vedevo in via Messina Marina, in due posti, uno che era un autosalone di CASTELLO Rosario, Autosud, e un altro che era un cantiere, un cantiere, un piccolo cantiere dove c'erano delle barche di un certo MONDELLO, a lui e

a BARRANCA Giuseppe, loro erano sempre qua molto spesso, gli appuntamenti li facevano qua.

....

P.M. Dott.ssa PALMA: - Senta, lei ha parlato, oltre che di questo cantiere navale, anche di un altro luogo di incontro e ha riferito che si chiama Autosud, ed e' intestato a CASTELLO Rosario.

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, lui e' l'intestatario, ma i veri padroni sono TINNIRELLO Lorenzino e SPATARO Antonino che e' mio cugino. In questo posto, molto spesso, facevano delle riunioni, TINNIRELLO Renzino, BATTAGLIA Giuseppe, GIULIANO Salvatore ed AGATI.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Anche questo era un luogo di incontri?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Era un luogo di incontri di " Cosa nostra", di uomini di " Cosa nostra"?

IMP. DI FILIPPO P.: - Molto spesso loro erano la' e parlavano, siccome io avevo il distributore pure vicino, quindi, li vedevo spesso la'.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Questo luogo era frequentato anche da GIULIANO Salvatore?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, il Postino, si.

Di questa presenza di Orofino nei locali dell'Autosud, cioè nei locali di pertinenza di Tinnirello e luogo di riunione dello stesso con i suoi uomini di fiducia, abbiamo una precisa conferma nelle dichiarazioni di Augello nel primo processo per la strage di via D'Amelio, richiamate nella sentenza irrevocabile del 23 gennaio 1999 (il relativo verbale è acquisito agli atti, faldone 32):

P.M. dott. PETRALIA: - ma visto che lei ha detto che questo autosalone si trovava in via Messina Marine, adesso io le domando se per caso lei ha conosciuto anche un certo Orofino Giuseppe che dovrebbe avere una carrozzeria da quelle parti.

IMP. AUGELLO S.: - io questo Orofino l'ho visto insieme a Salvatore Giuliano, tre volte che io ho incontrato Giuliano, per tre volte l'ho incontrato, perche' poi ci

incontravamo in altri posti, a Piazza Sant'Erasmus.

P.M. dott. PETRALIA: - tre volte lo ha incontrato dove allora?

IMP. AUGELLO S.: - eh?

P.M. dott. PETRALIA: - per tre volte lo ha incontrato dove?

IMP. AUGELLO S.: - all'AUTOSUD insieme a Giuliano.

P.M. dott. PETRALIA: - come insieme a Giuliano..

IMP. AUGELLO S.: - pero'..

P.M. dott. PETRALIA: - ah, ha incontrato Orofino insieme a Giuliano all'autosalone?

IMP. AUGELLO S.: - a Giuliano si, pero' quando io arrivavo con lo Scelta il Giuliano si staccava di Orofino e ..

P.M. dott. PETRALIA: - continui.

IMP. AUGELLO S.: - si staccava di Orofino e veniva incontro a noi, lo Scelta e il Giuliano si baciavano, e a me mi davano la mano, perche' lo Scelta con Giuliano erano tanti anni che si conoscevano e si baciavano fra loro, invece a me mi davano la mano. Quando la Polizia mi ha fatto vedere la foto dell'Orofino che io devo essere preciso nelle cose, io li per li non mi e' venuto in mente, pero' quando io ho parlato col Magistrato mi sono ricordato di questa faccenda che lo vedevo insieme al Giuliano, io pensavo, poteva andare la' per lavoro, per AUTOSUD altro che macchine nuove, aveva le macchine usate, io dicevo "va beh, lo porta la' per farsi, per prendere lavoro li dentro".

P.M. dott. PETRALIA: - in relazione all'attivita' che svolgeva l'Orofino?

IMP. AUGELLO S.: - si.

P.M. dott. PETRALIA: - ma allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo..?

IMP. AUGELLO S.: - si.

P.M. dott. PETRALIA: - punto lei conosceva Giuliano, andava all'AUTOSUD e vi incontrava lo vedeva in compagnia di una persona?

IMP. AUGELLO S.: - si.

P.M. dott. PETRALIA: - questa persona non le e' mai stata presentata?

IMP. AUGELLO S.: - no.

P.M. dott. PETRALIA: - anzi lei ha precisato che cosa, lo dica nuovamente che quando lei arrivava.

IMP. AUGELLO S.: - che quando io arrivavo il Giuliano si scostava dall'Orofino e ci veniva incontro.

P.M. dott. PETRALIA: - oh, pero' lei questa persona la chiama Orofino.

IMP. AUGELLO S.: - si.

Di Barranca e dei suoi rapporti stretti e fiduciari rapporti con Tagliavia e Tinnirello hanno riferito con dovizia di dettagli e particolari sulle attività criminali compiute dallo stesso agli ordini dei due capi Francesco Onorato, Drago Giovanni, e sempre Pasquale Di Filippo.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Quindi lei ha parlato ora di TAGLIAVIA che impone queste persone, BARRANCA Peppuccio, e TINNIRELLO Renzino. Ci sono altri uomini che lei ha conosciuto che erano di particolare fiducia di TAGLIAVIA Francesco?

IMP. DI FILIPPO P.: - Le persone che stavano sempre vicino a TAGLIAVIA Francesco erano TINNIRELLO Renzino, GIULIANO Salvatore e BARRANCA Giuseppe.

...

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, praticamente per quello che sapevamo noi, nel nostro gruppo di fuoco, BARRANCA Giuseppe e TINNIRELLO Renzino trafficavano in droga con AGLIERI Pietro.

Giuliano Salvatore, detto "il postino", è colui che la mattina del 20 luglio 1992 si trovò per caso al commissariato di polizia dove Orofino si era recato per presentare la denuncia di

furto delle targhe della 126 della Sferrazza. Giuliano vi si trovava per la firma periodica in quanto sorvegliato speciale. L'incontro tra i due, gli abbracci plateali e i saluti affettuosissimi tra persone dello stesso quartiere, uno dei quali sovegliato speciale, proprio il giorno dopo la strage di via D'Amelio fu il primo elemento che indusse in sospetto gli agenti che assistettero alla scena.

L'episodio è stato riferito in questo processo dal dr. Sanfilippo (ma sono agli atti i verbali originali degli agenti che assistettero alla scena redigendo relazione di servizio):

TESTE SANFILIPPO C.: - Altri spunti vennero fuori da un altro persona... un grosso personaggio della famiglia sempre di Corso dei Mille e si chiama GIULIANO SALVATORE, detto "il postino "perché lavorava alle Poste. Questo personaggio, personaggio vicinissimo alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, nonchè imparentato con FRANCESCO TAGLIAVIA, che all'epoca era il sottocapo probabilmente di quella famiglia, fu visto - e questo è un dato interessante e dovrebbe esserci a tal proposito una relazione di servizio del Commissariato Sezionale di Brancaccio - il giorno 20 luglio abbracciarsi e baciarsi al Commissariato con OROFINO GIUSEPPE che... il noto OROFINO, insomma. Quindi questo dato era anche abbastanza

Disponiamo quindi di un primo riscontro esterno assolutamente oggettivo al rapporto strettissimo che Orofino intratteneva con Tinnirello e che conforta quanto asserito da Scarantino su questo punto. Le indicazioni di Barranca a Scarantino sul fatto che Orofino fosse un uomo a disposizione di Tinnirello sono state, come si vede, riscontrate puntualmente da una serie di indicazioni esterne.

Appurato che l'autocarrozzeria di Orofino era in realtà "nelle mai" di Renzino Tinnirello per quanto è emerso dalla precedente ricostruzione, la presenza di Tinnirello con un ruolo da padrone di casa in quell'ambiente è un altro riscontro alle dichiarazioni di Scarantino. Tinnirello è infatti colui che si muove in piena autonomia nell'autocarrozzeria; colui che dirige le operazioni all'interno di essa; colui che dà ordini ad Orofino. Tutto in

modo assolutamente coerente con le indicazioni che abbiamo riportato e sottolineato in precedenza. Il protagonismo di Tinnirello nella fase precedente all'entrata e all'uscita dell'autovettura dall'autocarrozzeria e le disposizioni che egli dà ad Orofino sono coerenti con la trama di rapporti tra Tinnirello e Orofino che Di Filippo, Augello e la scena al commissariato tra Orofino e Giuliano ci descrivono e che Scarantino aveva indicato in modo puntualmente conforme.

Non può inficiare il racconto di Scarantino la circostanza relativa al lucchetto che egli dichiara di avere visto apporre la sera del sabato e alla frase del Tinnirello di rompere il lucchetto che era in realtà già rotto. Scarantino non si è mai avvicinato al portone e non ha mai visto il lucchetto (e neppure Tinnirello lo ha visto la sera del sabato, altrimenti non avrebbe esortato Orofino al termine delle operazioni a romperlo). D'altra parte il gruppo che ha portato l'autobomba in piazza Leoni ha lasciato Orofino nella sua autocarrozzeria e non ha assolutamente visto ciò che ha fatto Orofino nei minuti successivi.

La scelta di un'autocarrozzeria sicura come quella di Orofino, personaggio totalmente a disposizione di un uomo come Tinnirello che garantiva per lui e che era uno dei responsabili dell'organizzazione dell'attentato, avendo partecipato alla riunione nella vila di Calascibetta, è un ulteriore elemento di conferma sul piano logico dell'attendibilità di Scarantino.

L'uso di un locale come quello di Orofino per procedere alla preparazione dell'autobomba temperava molteplici interessi dell'organizzazione.

Anzitutto l'utilizzazione di locali di pertinenza di uomini a disposizione dell'organizzazione era una costante nel modus operandi dell'organizzazione: si pensi per tutti agli immobili di Priolo e Guddo ordinariamente utilizzati come sedi di riunione di capi mandamento.

L'autocarrozzeria di Orofino presentava poi caratteristiche ideali in relazione alla possibilità di controllare il territorio circostante, alla

posizione dell'autorimessa, alla disponibilità di tutti gli elementi tecnici, attrezzatura, competenze per intervenire sulla carrozzeria della macchina, spazi liberi e conformati per operazioni tecniche su un'autovettura, per provvedere alla completa definizione dell'operazione.

Si consideri il decisivo rilievo che il reperto rinvenuto sul luogo della strage, consistente nel pezzo di antenna adattato e agganciato alla carrozzeria della 126, rivela la necessità di intervento da parte di un tecnico di carrozzeria.

D'altra parte l'uso dell'autocarrozzeria di Orofino per il caricamento dell'autobomba si giustificava soprattutto perchè in quell'officina si trovava già una 126, della stessa epoca di fabbricazione, dalla quale staccare le targhe da applicare sull'autobomba onde munirla di targhe di copertura. Tale operazione sarebbe stata estremamente più agevole e sicura se effettuata all'interno dello stesso locale nel quale era ricoverata la vettura servente rispetto al trasporto delle targhe all'esterno e del montaggio in altro luogo.

La carrozzeria ricadeva nel territorio di uno dei mandamenti cui era affidata l'esecuzione della strage. Essa, a differenza del magazzino di Tomaselli, già più volte oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia e ubicato in un quartiere ad alta densità mafiosa, sottoposto perciò a più attenti controlli, era situata in un luogo neutro dal punto di vista della presenza mafiosa, facilmente mimetizzabile nel contesto "civile". Apparteneva ad un incensurato, non era mai stato sottoposta a controlli di polizia, era ben accreditata essendo fiduciaria di una concessionaria Fiat e per questo non sospettabile.

Era ubicata in posizione ottimale ed era comoda per l'esecuzione delle operazioni necessarie, come si evince dai riscontri fotografici. Era piuttosto rientrata rispetto alla via Messina Marine e l'ingresso riparato da un muro che impediva ai passanti di vedere cosa si muovesse al suo interno.

L'arrivo della polizia poteva essere annunciato con un discreto anticipo e l'avviso avrebbe consentito la fuga dei presenti grazie alla presenza di accessi sul retro.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la presenza di un ospedale un po' più avanti e la necessità che avevano i visitatori di parcheggiare nei pressi, ovvero l'eventuale via vai dei mezzi di soccorso e di polizia non interferivano con le operazioni e anzi si trattava di fattori che in un certo qual modo potevano aiutare a mimetizzare l'attività degli attentatori, posto che quei mezzi erano di regola impegnati in altri servizi, diversi dal controllo del territorio.

Le visite agli ammalati erano anzitutto possibili in orari diversi (7,30-13, 13,30-15,30 e 18-19) da quelli d'ingresso e d'uscita di coloro che avevano preso parte alle operazioni.

L'esistenza di un servizio di pronto soccorso non poteva costituire un problema, tenuto conto che chi si dirige in un pronto soccorso non ha certo motivo di essere attratto dalla presenza di persone al lavoro in un'autocarrozzeria, ammesso che taluno avesse voluto parcheggiare nel piazzale interno antistante il capannone: la presenza del proprietario sarebbe poi stata tranquillizzante per tutti.

Il tipo di prestazione richiesta ad Orofino, non immediatamente esecutiva ma semplicemente preparatoria del delitto, era compatibile con la sua condizione di "avvicinato" e non di uomo d'onore.

I tempi del racconto di Scarantino corrispondono poi ad una precisa logica e sono coerenti con le circostanze di contesto.

L'autovettura al venerdì pomeriggio non poteva essere introdotta nell'autocarrozzeria per la presenza degli altri soci di Orofino e dei suoi dipendenti.

D'altra parte l'attivizzazione degli attentatori per quel venerdì pomeriggio è compatibile con la necessità di dare corso alla fase esecutiva e di essere

pronti ad essa dopo l'acquisizione, attraverso l'intercettazione, della notizia della presenza di Paolo Borsellino a Palermo per quel fine settimana.

D'altra parte nessun timore di furto dell'auto era realisticamente ipotizzabile dato il carattere di zona protetta dalla piccola criminalità che l'area nell'intorno della carrozzeria di Orofino possedeva in relazione a quanto si osservava in precedenza.

L'operatività di Orofino e quindi del Tinnirello, dal quale il primo dipendeva, si evince ancora dalla vicenda della denuncia successiva dei documenti di circolazione. Agli attentatori erano serviti anche tutti i documenti di circolazione che erano stati trasferiti sull'autobomba. Ma Orofino proprio perché si era limitato a mettere a disposizione degli attentatori la macchina della Sferrazza non si era esattamente informato di cosa fosse stato asportato. Aveva quindi presentato una denuncia parziale relative alle targhe e ai contrassegni di assicurazione e bollo che non conteneva i documenti di circolazione. Se egli fosse stato in buona fede si sarebbe limitato ad una integrazione della denuncia di furto. Al contrario temendo che tale denuncia integrativa avrebbe potuto scoprirlo aveva presentato una ancora più sospetta denuncia di smarrimento dei documenti. La necessità per gli attentatori di disporre di un luogo ideale come la carrozzeria di Orofino e il collegamento di quest'ultimo, esternamente riscontrato, con il Tinnirello confermano in maniera univoca le dichiarazioni di Scarantino.

Se dunque Scarantino, riscontrato da Andriotta, è pienamente attendibile, ogni dubbio sul suo conto avendo carattere pregiudiziale, congetturale e fondato su una scorretta ricostruzione della fase delle confidenze con Andriotta, il contenuto della denuncia sporta da Orofino alla polizia, che rispecchia quanto riferito da Scarantino a proposito dell'invito di Tinnirello ad Orofino a far sparire le tracce del lavoro sull'autobomba e a simulare il

furto delle targhe, rompendo il lucchetto, costituisce una ulteriore conferma esterna e oggettiva del racconto di Scarantino stesso.

Se Orofino si fosse limitato a fornire le targhe e i bolli senza partecipare alle operazioni di caricamento, che in tale ipotesi si sarebbero svolte altrove, avrebbe avuto una ragione ottima per denunciare il furto delle targhe, simulandolo in maniera pressochè perfetta: da tempo avevano il catenaccio rotto e non si erano curati di sostituirlo, così qualcuno ne aveva approfittato. Non avendo al contrario rivelato a Tinnirello e agli altri che, contando sulla protezione della mafia, la sua officina non aveva chiusure ermetiche, era stato costretto ad assecondare l'invito ragionevole di Tinnirello a simulare il furto, denunciando la rottura di un lucchetto che era in realtà già rotto.

Orofino avrebbe avuto quindi molti modi diversi per spiegare come i ladri erano entrati nell'autocarrozzeria senza ricorrere alla falsa affermazione della rottura del lucchetto. Ma l'ordine del Tinnirello l'aveva spiazzato. Non si era potuto sottrarre alla richiesta di procurare la targa e di mettere a disposizione i suoi locali per il lavoro di quel sabato pomeriggio. Al termine delle operazioni, non avendolo fatto prima, non poteva più rivelare che la sua officina aveva il lucchetto rotto e aveva assecondato l'invito perentorio di Tinnirello, denunciando quella modalità di furto che l'avrebbe tradito.

Probabilmente anch'egli riteneva che della macchina carica di esplosivo "non sarebbero rimaste neppure le bucce", come aveva pensato Vincenzo Scarantino e che quindi la targa prelevata dalla sua officina si sarebbe dissolta eliminando così l'unica prova che poteva ricondurlo alla strage. Quest'errore è stato fatale e ha permesso di risalire agli autori della strage, anche se Orofino ha potuto personalmente limitare i danni.

L'altra serie di riscontri individualizzanti relativi a Tinnirello riguardano gli episodi riferiti dai collaboratori Geraci e Sinacori, l'episodio riportato da

Giovanni Brusca, e le altre indicazioni dalle quali si ricava l'assoluto dominio e controllo del territorio che Tinnirello e Tagliavia esercitavano sulla via Messina Marine.

Dalle dichiarazioni dei primi abbiamo appreso che Tinnirello fu prescelto da Giuseppe Graviano per partecipare all'uccisione a Roma del giudice Falcone, di Maurizio Costanzo e del ministro Martelli.

Non si tratta di un'indizio generico, come sostiene la sentenza impugnata, ma della conferma che Renzino Tinnirello era stato già dai primi giorni del 1992 inserito dal suo capo mandamento novero di coloro che avrebbero dovuto essere protagonisti dell'attività stragista avviata in quei giorni.

Tinnirello non era solo un "uomo importante del mandamento ma colui che, carico di armi, con Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella, Matteo Messina Denaro, Sinacori e Geraci aveva costituito il commando che per diversi giorni aveva pedinato e progettato un attentato eclatante ai danni di quegli importanti uomini pubblici. Avendo seguito il suo capo in questa impresa clamorosa, richiosa e difficile non portata a compimento, è del tutto ragionevole pensare che alla prima successiva occasione nella quale il Graviano era ridiventato operativo, la scelta dei collaboratori cadesse immediatamente sugli uomini con i quali aveva avuto modo di agire alcuni mesi prima, Tinnirello e Cannella, oltre al Tagliavia, altro personaggio di spicco del mandamento come gli altri a lui vicino, che gli avevano dimostrato fedeltà ed affidabilità in un'impresa effettivamente rischiosa e, al contempo, "prestigiosa", già inserita in quella strategia generale della quale la strage di luglio era stata la prosecuzione.

Tanto più che, appena un mese prima, sempre con Graviano e Cannella, Tinnirello aveva partecipato al duplice omicidio Di Fresco e Matranga, due omicidi strategici ordinati da Totò Riina per punire due uomini che avevano partecipato alla congiura Puccio, una sorta di colpo di stato fallito.

Costoro dopo essere stati scarcerati dovevano essere eliminati per riaffermare da un lato l'assoluta egemonia dei corleonesi e dall'altro la fedeltà di coloro che Riina aveva voluto partecipassero a quel delitto: i mandamenti di Brancaccio e Santa Maria di Gesù. Riina aveva ordinato a Brusca di associare a quel duplice delitto i capi mandamento in prima persona per il suo carattere simbolico. E ancora una volta, nello scegliere gli uomini più rappresentativi del suo mandamento, il Graviano fece ricorso a Tinnirello e Cannella, a dimostrazione che erano proprio costoro con il Tagliavia, gli uomini ai quali faceva ricorso in quella fase storica quando doveva organizzare e partecipare a delitti eclatanti che coinvolgevano la responsabilità del mandamento al massimo livello, impegnandolo davanti all'intera organizzazione.

Questo protagonismo e questo peso inconfondibile ed incomparabile del Tinnirello rispetto ad altri uomini del mandamento, pure altrettanto fedeli al Graviano ma non altrettanto sperimentati, rendono l'affermazione dei primi giudici sulla pretesa "fungibilità" del Tinnirello oltre che superficiale e generica, contraddetta dall'emergenza processuale che dimostra come la scelta degli uomini che dovevano partecipare a singole specifiche operazioni delittuose non fosse affatto casuale e indifferente ma rispondeva a criteri e logiche che è stato possibile ricostruire alla luce dei precedenti e delle indicazioni di numerosi collaboratori. E ciò tanto per la definizione dei criteri generali (Brusca) quanto per la possibilità di conferma di tale criteri con puntuali precedenti, ragion per cui non può disconoscersi che la chiamata in correità di Scarantino riceve da tali riscontri una conferma che le consente di superare il filtro dei controlli esterni.

La sentenza di primo grado deve essere quindi su questo capo riformata con l'affermazione della responsabilità di Lorenzo Tinnirello per la partecipazione alla strage di via D'Amelio.

10. La posizione di Gaetano Murana.

Gaetano Murana è stato riconosciuto responsabile di associazione mafiosa ma è stato assolto dalla strage.

Per quanto concerne il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa la Corte di primo grado ha affermato che il Murana è stato indicato come appartenente a Cosa nostra da parte di diversi collaboratori.

Anzitutto da Vincenzo Scarantino che aveva dichiarato di conoscere Murana da quando era bambino, ne ha indicato la presenza presso la sala Boomerang dove Scarantino era stato affiliato in Cosa nostra, autore insieme a tale Fascella dell'omicidio di un ragazzino e gestore del totonero con Antonino Gambino presso il bar Badalamenti alla Guadagna, soggetto

impegnato spesso a fungere da staffetta a Pietro Aglieri nei suoi spostamenti e che in una occasione, durante uno spostamento di Aglieri da Bagheria a Villabate, aveva distolto l'attenzione dei carabinieri che avevano inseguito la sua macchina permettendo la fuga dello stesso. Giovanni Drago aveva dato riscontro alle dichiarazioni di Scarantino, confermando che Murana con Nino Gambino gestivano il totonero alla Guadagna, in quanto uomini di Aglieri e Greco, spesso visto in compagnia dei vari Gambino, La Mattina, Contorno all'interno della macelleria di Natale Gambino o presso il bar adiacente. Allo stesso il Drago si rivolgeva per organizzare appuntamenti del Graviano con Aglieri.

Le dichiarazioni di Scarantino e Drago sono state giudicate attendibili, convergenti e riscontrate; esse denotavano l'inserimento di Murana nella famiglia mafiosa della Guadagna.

La convergente indicazione del Murana come gestore del totonero alla Guadagna era un elemento che costituiva un riscontro decisivo dell'affiliazione di Murana, poiché, come indicato da altre fonti, ad esempio Marco Favaloro, tale attività era sicuramente sotto il controllo di Cosa nostra e di essa potevano occuparsi per la sua proficuità solo uomini interni all'organizzazione.

Il ruolo di persona di fiducia di personaggi come Aglieri, Greco e Profeta, concretizzatosi nella fissazione di appuntamenti, di staffetta e controllo durante gli spostamenti di illustri latitanti, era indicativo di un pieno inserimento all'interno dell'organizzazione, non essendo questi compiti affidabili a persone non organiche. I concreti atti di Murana erano quindi rivelatori del suo inserimento e della sua qualità con compiti non occasionali ma continui e strettamente funzionali agli interessi dell'organizzazione. Le due chiamate in correità erano convergenti nell'indicazione delle specifiche attività criminose di Murana alle quali i collaboratori avevano partecipato personalmente.

La convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori veniva rafforzata dai risultati delle indagini di polizia (intercettazione ambientale) dalle quali emergeva che il Murana aveva chiesto notizie in carcere al padre del proprio “padrino” Pietro Aglieri; più volte era stato controllato in compagnia di mafiosi; arrestato nel 1988 in provincia di Campobasso per avere favorito l’allontanamento di Salvatore Profeta dal comune nel quale si trovava agli arresti domiciliari.

Contro questo capo della sentenza il Murana ha proposto appello, rilevando l’insufficienza della prova costituita da due sole chiamate in correità. Le parole di Drago non sarebbero state suffragate mentre lo stesso non aveva detto di avere preso contatti con Murana per fissare appuntamenti con Aglieri bensì per poter incontrare Natale Gambino o Giuseppe La Mattina. Ma Gambino era reperibile nella sua macelleria e quindi l’indicazione di Drago sarebbe stata priva di senso. In ogni caso sarebbe stato dimostrato che Murana non aveva accesso diretto a Pietro Aglieri, ragion per cui non poteva parlarsi di contiguità a suo carico. Drago inoltre non era stato in grado di indicare fatti specifici relativi al Murana. Nessun altro collaboratore aveva dichiarato di conoscere il Murana. Quanto all’intercettazione ambientale a Pianosa non sussisterebbe alcun riscontro al fatto che il “padrino” di cui Murana aveva parlato nel colloquio con il padre fosse proprio Aglieri.

La frequentazione alla Guadagna di personaggi come Nino Gambino o Giuseppe Contorno, personaggio incensurato, sarebbe un dato neutro essendo normale incontrare delle persone al bar del quartiere.

La difesa ha quindi chiesto l’assoluzione del Murana.

L’appello della difesa è infondato.

Vincenzo Scarantino ha fornito una una serie di indici sintomatici dell'appartenenza di Murana alla famiglia mafiosa della Guadagna. Con questo personaggio aveva avuto una frequentazione giornaliera nello svolgimento dei compiti da entrambi assolti di ausiliari dei capi della famiglia rispetto ai quali entrambi fungevano da accompagnatori, guardaspalle, staffetta e, se necessario, di componenti di gruppi per la commissione di reati che interessavano gli stessi.

Tra i tanti indizi significativi della mafiosità di Murana, già valorizzati dalla sentenza si vogliono sottolineare l'essere impiegato dell'azienda per la nettezza urbana per la quale non prestava in realtà lavoro, e l'episodio di Villabate allorché Murana provocò una sparatoria, facendosi arrestare per permettere ad Aglieri di sfuggire all'arresto.

Drago ha affermato che si rivolgeva a Murana per potere incontrare Natale Gambino o La Mattina e fissare appuntamenti con Aglieri. Ciò significa soltanto che, coerentemente con la gerarchia mafiose, Murana partecipava a questo passa parola per gli appuntamenti tra i grandi capi avvicinando coloro, Gambino e La Mattina, che conoscevano dove trovare Aglieri. Questo dato conferma l'appartenenza di Murana all'organizzazione, sia pure ai livelli bassi della gerarchia, come ha del resto confermato Scarantino avanti a questa Corte, quando ha ricordato che Murana era tra gli uomini d'onore con Tomaselli uno dei meno abbienti ragion per cui le proprietà di Scarantino venivano utilizzate per finanziare durante la custodia cautelare il Murana per le sue esigenze processuali.

Drago ha d'altra parte dichiarato pure che era Murana a presentarsi con Gambino e la Mattina per prendere appuntamenti con Graviano per conto di Aglieri, a dimostrazione che il Murana era dopo La Mattina e Natale Gambino la persona più vicina ad Aglieri per ogni necessità pratica del latitante.

In questo senso il principale argomento difensivo è privo di fondamento e le dichiarazioni di Drago e Scarantino si riscontrano in modo specifico. Ma le testimonianze dell'ispettore D'Antoni e del dr. Bo forniscono elementi ulteriori e decisivi.

L'ispettore D'Antoni ha riferito dell'intercettazione ambientale che fu eseguita nel carcere di Pianosa in occasione di un colloquio di Murana con il padre. L'episodio riferito è estremamente significativo perché da esso risulta che nel momento in cui il Murana vuole ottenere notizie più scottanti smette di parlare e comincia a rivolgersi al padre con semplici movimenti delle labbra e a gesti che vengono colti e filmati e rivelano che Murana era fortemente interessato a sapere dove fosse la moglie di Scarantino se a Palermo o nella località segreta e se il pentito, inequivocamente indicato con un segno tipico del linguaggio mafioso (due dita sotto il naso), telefonasse o meno alla madre. E' evidente come il Murana fosse al corrente dell'opera dei congiunti per indurre Scarantino alla ritrattazione e fosse molto interessato a sapere se la moglie e la madre stessero svolgendo il compito che era stato loro affidato.

Di più.

Sempre a gesti e con il movimento delle labbra Murana aveva chiesto notizie del suo "padrino". Che il padrino di cui chiedeva notizie non potesse essere che Aglieri si evince non solo dall'affermazione del d'Antoni ma dallo svolgimento di quella richiesta di informazioni. Se si fosse trattato di una persona qualsiasi Murana non avrebbe chiesto notizie del padrino nel modo cifrato, colto dagli occhi dei poliziotti:

TESTE D'ANTONI M.: - La conversazione non e' stata solo a carattere verbale, ma anche a carattere gestuale e labiale per scambiarsi delle informazioni con il padre. In particolare, ci sono stati due episodi: uno nel quale il MURANA chiede al padre se avesse notizie della moglie del pentito e se questa si trovasse a Palermo o altrove; in una seconda parte il MURANA chiede...

P.M. dott.ssa PALMA: - E il pentito, con riferimento, cioè'...

TESTE D'ANTONI M.: - Sì, allora, il pentito possiamo fare un riferimento, perché c'e' una parte precedente, peraltro... ci sono dei riferimenti. La parte che precede il

labiale, nel quale nel contenuto della conversazione lui dice esplicitamente chi e' il pentito, solo che non possiamo dirlo a quanto pare, no?

P.M. dott.ssa PALMA: - A chi si riferisce?

TESTE D'ANTONI M.: - Si riferisce a SCARANTINO. E, allora, in questa parte, dicevo, chiede al padre dove sia la moglie del pentito e il padre risponde che non si trova a Palermo, ma che e' fuori. Ed inoltre chiede anche se il pentito telefona ancora e il padre risponde che non telefona e... il pentito, si' dovrebbe essere questo. Poi c'e' un'altra circostanza...

PRESIDENTE: - Faccia capire, questo e' tutto a gesti?

TESTE D'ANTONI M.: - Tutto a gesti, si', labiale e gestuale; ma e' ben scandito, anche perche' il padre e' di difficile comprendonio ed in pratica ha bisogno che le cose siano ripetute piu' volte e scandite molto bene, affinche' possa percepire.

Poi abbiamo un'altra situazione, nella quale chiede al padre, sempre con linguaggio gestuale e labiale, se avesse incontrato il suo padrino; il suo padrino noi sappiamo benissimo da varie attivita' investigative poste in essere che era... il suo padrino era PIETRO AGLIERI. Il padre gli dice che lo ha incontrato in giro a bordo di un'autovettura. Allora, lui esulta di piacere nel momento in cui il padre, tra l'altro, gli dice che lo manda a salutare e con molto piacere gli manda anche dei baci, fa proprio il segno di mandare dei baci, nel caso che dovesse rincontrarlo di salutarlo affettuosamente.

P.M. dott.ssa PALMA: - Questa intercettazione e' stata accompagnata anche da una videoripresa?

TESTE D'ANTONI M.: - Esatto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi, la videoripresa esiste assieme al nastro che ha registrato le parole effettivamente pronunziate.

TESTE D'ANTONI M.: - E' contestuale.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ci sono altri argomenti che vengono trattati labialmente? Sono soltanto questi due, quello di SCARANTINO o il pentito e quello del padrino, che lei ha detto essere AGLIERI.

TESTE D'ANTONI M.: - Si', esatto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha detto: "Lo sappiamo benissimo che era il padrino". Ci vuole spiegare come fa a sapere questa circostanza, che veniva chiamato il padrino o che...?

TESTE D'ANTONI M.: - Ci sono state delle altre attivita', che noi abbiamo svolto per la cattura di AGLIERI, delle altre intercettazioni, che adesso non ricordo, pero' dallo scambio di informazioni tra colleghi all'interno dell'ufficio... in pratica, noi interagiamo in tal senso e quando c'e' un soprannome, quando c'e' un'indicazione, allora, attraverso le notizie di un collega io riesco ad apprendere che si tratta di una persona; pero' non e' stata un'attivita' fatta da me, per cui non potrei risalire in questo momento nella maniera piu' assoluta a dire che... quale sia la fonte che ci ha portato a dire che il padrino sia PIETRO AGLIERI.

Le ulteriori indicazioni di Drago sulla gestione del totonero e sull'autorizzazione concessa a Murana da Filippo Graviano per commettere una rapina a Brancaccio confermano il quadro probatorio generale. Ma sul Murana nuovi decisivi elementi sono stati offerti nel secondo grado di giudizio da Calogero Pulci.

Pulci non solo ha fornito un ulteriore elemento di conferma dell'appartenenza di Murana a Cosa nostra, indicandolo come uomo d'onore, autista di Pietro Aglieri, ma ha fornito il riscontro decisivo mancante per riscontrare la dichiarazione di Scarantino sul ruolo di Murana nella strage di via D'Amelio.

La sentenza di primo grado ha ricordato come Murana fosse presente presso la villa di Calascibetta il giorno della riunione, rimanendo fuori dalla sala della riunione nel gruppo di accompagnatori, autisti, guardaspalle dei leader della Guadagna che alla riunione partecipavano (Natale e Nino Gambino, La Mattina, Cosimo Vernengo, lo stesso Scarantino.

Murana aveva poi partecipato attivamente ad altre fasi preparatorie: il trasferimento della 126 in via Messina Marine nel pomeriggio del venerdì; la perlustrazione della zona antistante la carrozzeria durante le operazioni di caricamento; la scorta all'autobomba la mattina della domenica.

La Corte pur ritenendo attenibili le accuse di Scarantino ha assolto Murana per carenza di riscontri individualizzanti, non essendo sufficiente a tale scopo l'accertata appartenenza di Murana alla famiglia mafiosa della

Guadagna, la stretta comunanza di interessi criminali con Aglieri e Greco, il possesso riscontrato dell'autovettura Opel indicata da Scarantino come quella usata da Murana per effettuare la scorta all'autovettura carica di esplosivo la mattina del 19 luglio.

La sentenza nei confronti del Murana è stata impugnata dal solo Procuratore Generale che ha criticato i criteri accolti dalla Corte di primo grado nell'uso della dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, avendo i riscontri attribuito ad esse una globale e complessiva attitudine probante. Ad avviso del P.G. appellante la testimonianza di Scarantino aveva trovato ampie conferme esterne, ragion per cui accolta con riferimento ad alcuni imputati non poteva essere disattesa con riguardo ad altri chiamati in correità nel medesimo contesto, senza alcuna ragione specifica per disattendere la singola specifica chiamata. In mancanza di un riscontro di contenuto negativo le ampie conferme ottenute dalla chiamata in ogni sua parte doveva indurre a ritenerla "intermente vera", non potendo essere considerata tale solo per l'aspetto riguardante la effettualità storica delle azioni e degli eventi, perché riscontrata in modo vario, ma inidonea per i riferimenti di natura personale. Tanto più se tale deficit di conferma si rileva nell'analisi delle posizioni di rango subordinato nella gerarchia di Cosa nostra.

In via più specifica il P.G. rilevava come fosse possibile riconoscere un riscontro individualizzante in quelle fonti che avevano indicato il Murana come appartenente al gruppo dei fedelissimi di Aglieri.

Osserva la Corte che la collaborazione di Calogero Pulci, concretizzatasi nei mesi successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado ha permesso di acquisire quell'elemento di riscontro individualizzante alle dichiarazioni di Scarantino di cui i giudici di primo grado non disponevano.

Abbiamo analizzato in dettaglio al paragrafo quinto del terzo capitolo il contributo probatorio di Pulci in questo processo e abbiamo visto come le dichiarazioni dello stesso debbano ritenersi generalmente attendibili con specifico riguardo al coinvolgimento di Murana nella strage di via D'Amelio.

Pulci ha agito, di fatto e senza alcuna preordinazione, come agente provocatore, durante una comune detenzione nel carcere di Caltanissetta proprio nel corso delle udienze di questo processo; ha colto l'occasione della presenza di Murana nello stesso luogo di detenzione per parlare con lo stesso della strage di via D'Amelio, ottenendone dichiarazioni non soltanto confessorie ma implicitamente ammissive della fondatezza delle affermazioni di Scarantino. Il Murana nel corso della conversazione con Pulci, sapendo che lo stesso era a conoscenza della sua qualità di uomo d'onore, per giustificare il suo padrino Aglieri dall'accusa che Pulci gli rivolgeva di avere trascinato nell'avventura della strage un personaggio come Scarantino, aveva assunto la difesa d'ufficio di Aglieri, dimostrando di conoscere le reali modalità di esecuzione della strage, assumendosene la paternità con il gruppo della Guadagna, ammettendo quindi di avervi partecipato con il gruppo della persone accusate da Scarantino e limitando il ruolo dello Scarantino al furto dell'autovettura. Le altre indicazioni di Scarantino, con le quali lo stesso aveva coinvolto gli uomini della Guadagna erano state suggerite a Scarantino – a detta di Murana - dai poliziotti del dr. La Barbera, con ciò ammettendo che Scarantino aveva raccontato circostanze vere ma, ripetendo così la versione ufficiale di Cosa nostra sul perché Scarantino fosse a conoscenza di così tanti dettagli e particolari sulla strage e sugli uomini che l'avevano commessa, suggerite dai poliziotti, in tal modo implicitamente riconoscendo che le circostanze riferite da Scarantino erano vere.

Abbiamo visto le ragioni per le quali Pulci deve ritenersi intrinsecamente attendibile.

Il dichiarante ha spiegato di non avere affatto cercato in un primo tempo il colloquio con Murana. Aveva finto di non riconoscerlo. Questo atteggiamento aveva preoccupato il Murana che aveva chiesto agli altri uomini d'onore presenti in carcere se Pulci avesse delle ragioni di ostilità nei suoi confronti. Ottenuta la confidenza del nisseno, Murana e Pulci avevano intavolato quella conversazione che era stata innescata dalla recentissima vicenda della ritrattazione di Scarantino.

Puntuale è il riscontro alle dichiarazioni di Pulci sul periodo di comune detenzione nel carcere di Caltanissetta che risale proprio ad epoca immediatamente successiva alle incredibili e ampiamente pubblicizzate dichiarazioni in ritrattazione di Scarantino.

Abbiamo visto come Pulci fosse stato introdotto nel carcere di Caltanissetta il 20 novembre 1998 mentre il Murana vi era entrato l'8 dicembre, rimanendovi fino al 13 febbraio. Quindi dal dieci dicembre in avanti i due uomini avevano potuto discutere della recente ritrattazione di Scarantino, tanto clamorosa quanto problematica e che costituiva un importante motivo di discussione e dibattito tra i codetenuti, tanto da giustificare la violazione della regola della riservatezza, tanto travagliata, clamorosa e sensazionale era stata la ritrattazione di Scarantino, così poco credibile e quindi difficile da essere metabolizzata con la consueta indifferenza dai detenuti, per esserne assolutamente imprevedibili gli effetti.

Ricordiamo che Pulci in ragione della sua collaborazione con Piddu Madonia ha dichiarato di avere incontrato più volte Aglieri a Bagheria e di avere conosciuto Murata che gli faceva da autista e guardaspalle.

Circostanza questa che fornisce un elemento decisivo all'appartenenza di Murana a Cosa nostra, essendo questa la preconditione per poter svolgere le funzioni che Pulci gli ha visto esercitare:

PULCI CALOGERO: - Quando lui si trovava a Bagheria, non gli dico, ma c'erano settimane che c'andavo giornalmente, perché in quel periodo c'erano problemi nella provincia di Caltanissetta, nella provincia orientale, Gela, Niscemi, Mazzarino, Riesi, e siccome io curavo materialmente i rapporti di rottura che c'erano con questa gente, c'erano esigenze quasi giornaliere di riferire, per poi io sapere quello che dovevo fare o dovevo fare fare agli altri.

Ecco che c'andavo quasi... c'erano settimane che c'andavo... una volta in un giorno ci sono andato tre volte.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, lei in questi incontri di cui ha parlato, e cioè in questi incontri che faceva con Madonia quando lo andava a trovare, le capitava di incontrare, a parte colui che curava la latitanza in quel momento, ma le capitava di incontrare anche altre persone?

PULCI CALOGERO: - Sì, ne ho incontrato di gente di tutti i colori. Ho incontrato a Pietro Aglieri e mi è stato presentato ritualmente, ho incontrato a Gaetano Murana, che era un ragazzo che lo accompagnava a Pietro Aglieri, praticamente gli guidava la macchina, ho incontrato a Toto' Biondino, ho incontrato a... come si chiama questo qua? Eh... Leonardo Greco, ho incontrato a uno che aveva la faccia tagliata, mi pare si chiamava Eu... Eucalipso, 'na cosa del genere, comunque aveva la faccia tagliata. Interventi fuori microfono.

PULCI CALOGERO: - Cioè, ne ho incontrato di tutti i colori, sia nel... gente organica a "Cosa nostra", sia di imprenditori, di politici; ne ho incontrato di tutti i colori.

Pulci ha ricordato di avere incontrato Murana nel 1992 in un periodo tra le due stragi presso il capannone di Giacinto Di Salvo. Di essersi intrattenuto a conversare con lo stesso. Abbiamo visto il significato di questa riunione e quali indicazioni abbia fornito il Pulci a proposito della stessa.

Ha poi riferito dell'incontro in carcere, in termini precisi e specifici che ne confermano l'attendibilità perché tutte le circostanze esterne risultano confermate.

Murana, al rimprovero di Pulci, confermava, dimostrando di essere addentro alle vicende della strage, che Scarantino era stato effettivamente incaricato di rubare la macchina perché cognato di Salvatore Profeta e che

tutte le altre circostanze che aveva riferito gli erano state insufflate dagli “sbirri”. Pulci si era considerato offeso da quella risposta perché aveva capito che il Murana lo prendeva in giro. O meglio lo teneva a distanza riportandogli la versione ufficiale di Cosa nostra che al Pulci pareva assurda. Egli considerò quella risposta “offensiva per la sua intelligenza” e interruppe il rapporto con Murana perché altrimenti avrebbe dovuto litigare con lo stesso a causa della sua risposta:

P.G. dott. FAVI: - Signor Pulci, proseguo io ora il suo esame.

Senta, vorrei che lei tornasse con la mente nuovamente al colloquio, diciamo al discorso, al colloquio che lei ebbe con Murana, perché vorrei qualche maggiore dettaglio su questo colloquio.

In sostanza Murana che ruolo attribuiva a Scarantino?

PULCI CALOGERO: - In sostanza Murana a me mi disse, giustificandosi, perché io lo aggredii offendendolo, perché nel nostro gergo dirci a uno: "Ma che razza di gente siete?" e' come dirci sbirri, e dire sbirro a un uomo di " Cosa nostra" e' la peggiore parola che uno ci puo' dire. Io invece di dirglielo così chiaro, sbirro, gliela girai in un altro modo che lui lo capì, "Che razza di gente siete che vi siete portati a Scarantino, allo Scarantino di turno?". E lì lui cerco' di giustificare il ruolo marginale che ebbe lo Scarantino. In sostanza lui non e' che lo ha escluso che Ma... Scarantino abbia avuto un ruolo, lui lo esclude nel ruolo della strage materiale, ma lui giustificava dicendo che era il cognato che aveva partecipato alla strage, e che lui gli aveva procurato l'auto. Perché lo Scarantino era, diciamo, ladro d'auto, cioè un ladro di polli, non era un uomo d'onore. A questa risposta io gli domandai: "Ma scusi, Scarantino che ha da un anno - o due che aveva, ora in questo momento con la testa tanto bene non ci sono - parlava e tutti i detenuti seguiamo la cronaca tra i giornali e la televisione, che raccontava minuziosamente i luoghi, la riunione, la casa di quello, la casa dell'altro; scusami, gli sbirri come gliela potevano fare una ricostruzione del genere se non sapevano neanche che doveva succedere l'omicidio Borsellino?". Cioe', questo io non glielo dissi, altrimenti non lo dovevo salutare più poi, cioè entravamo in una discussione che poi ci dovevamo litigare.

Murana teneva, come affermato dal collaboratore, all'amicizia di Pulci. Deve però

difendere l'onore della famiglia della Guadagna e di fronte all'attacco di Pulci non può che riferire la versione ufficiale sul protagonismo limitato di Scarantino, non sapendo altrimenti come giustificare il suo pentimento e la sua collaborazione, e gli effetti deflagranti che avevano avuto.

Pulci lascia chiaramente intendere di non credere e di considerare offensiva quella risposta, ragion per cui cerca di non raccontare a Pulci più bugie di quelle strettamente necessarie per salvare il prestigio del suo "padrino" Aglieri.

Ed infatti confessa a Pulci di avere partecipato alla strage, non potendo negare che ciò che Scarantino aveva detto fosse la verità, cercando al contempo di confermare il prestigio della Guadagna come mandamento che aveva realizzato l'impresa di via D'Amelio e di tutelarla contro l'effetto devastante che sulla capacità dei capi del mandamento avevano avuto le dichiarazioni di Scarantino.

Perciò Murana non può negare a Pulci che egli ed il suo gruppo avevano commesso la strage:

P.G. dott. FAVI: - Benissimo. Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?

PULCI CALOGERO: - Cioè, Murana mi disse che "il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna", "noi". Lui è della Guadagna pure; non l'avevano fatto loro, "l'avevamo fatto noi" e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l'autovettura.

Praticamente se lo dà il ruolo Murana...

P.G. dott. FAVI: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - ... dicendomi: "L'abbiamo fatto noi della Guadagna".

P.G. dott. FAVI: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - ... dicendomi: "L'abbiamo fatto noi della Guadagna".

P.G. dott. FAVI: - Benissimo, signor Pulci, un momento ancora. In sostanza Murana sosteneva che le dichiarazioni di Scarantino erano state suggerite dagli sbirri; ma dava giudizi sul contenuto di queste dichiarazioni? Diceva che gli sbirri gli avevano fatto dire cose false o cose vere?

PULCI CALOGERO: - Cioe', di... a me mi disse che gli sbirri gli fecero fare la ricostruzione del racconto di... di Scarantino; ma mi misi a ridere e tagliai, "Ma scusa, li sbirri cumu ti punnu ricostruire una cosa che non sanno?".

Cioe', lui come si giustifico': "Quello che dice Scarantino e' vero, ma pero' gliel'hanno suggerito gli sbirri".

Si tratta di una evidente rivendicazione della paternità della strage che Murana compie in proprio e come rappresentante del gruppo della Guadagna, sul quale Pulci è assolutamente preciso e attendibile, posto che il suo protagonismo in questo processo si limita a queste poche battute e stante l'assoluta mancanza di interesse a rivolgere accuse false ad un personaggio minore come Gaetano Murana. Quella dell'imputato è una rivendicazione orgogliosa che egli deve compiere nel momento in cui Pulci mette in discussione le capacità criminali sue e del suo gruppo.

Pulci ha sfidato pubblicamente in udienza Murana a smentirlo ma la provocazione non ha sortito risposta. Si consideri che Pulci ha rivolto pesanti apprezzamenti all'indirizzo del Murana, lo ha ingiuriato per avere cercato di prenderlo in giro dandogli quella spiegazione su Scarantino, affermando che uno come Murana non poteva permettersi di raccontargli una frottola, essendo egli assai più intelligente di Murana.

Ora Murana avrebbe potuto replicare, negare, avrebbe potuto certamente affermare di avere millantato ma non lo ha fatto. Anche perché non avrebbe potuto ragionevolmente dichiarare pubblicamente di essersi vantato di avere commesso con Aglieri la strage di via D'Amelio. Ma questa impossibilità pubblica esclude anche la millanteria privata, posto che una vanteria di quel genere, in una fase in cui l'accusa pubblica sosteneva proprio quella tesi sarebbe stata assai rischiosa e compromettente se fosse stata effettivamente falsa. L'ammissione si giustificava quindi solo nella prospettiva della verità e dell'attenuazione degli effetti della precedente bugia su Scarantino che aveva evidentemente fatto alterare il Pulci con il quale Murana non aveva intenzione di rompere i rapporti anche per le cortesie che gli faceva all'interno del carcere. Murana era detenuto

in isolamento e Pulci gli sbrigava la pratiche con la direzione.

Pulci è dunque attendibile perché le sue dichiarazioni sono sobrie, precise, non sono compiacenti e sono costanti:

PRESIDENTE: - La domanda secca e' questa: lei sa chi e quando provvide a mettere in pratica la strage di via D'Amelio?

PULCI CALOGERO: - Io so che e' stato incaricato Pietro Aglieri per farla; poi chi l'ha fatto materialmente o chi si ha portato materialmente con nome e cognome io non lo so. All'infuori di quel discorso che io ho avuto con quel giovane in carcere, che sono disposto a fare il confronto con lui e con tutte le persone che lei riterra' opportuno, quel giovane che si chiamava Gaetano Murana.

PRESIDENTE: - Si'.

PULCI CALOGERO: - Che lui stesso si autoaccuso'.

PRESIDENTE: - Da chi ha saputo che l'incarico era stato dato ad Aglieri?

PULCI CALOGERO: - Nella riunione in cui Murana accompagno' a Pietro Aglieri la' a Bagheria, dove io ho descritto il 7 scorso, dopo... dopo il fatto me l'ha... me l'ha raccontato Madonia.

PRESIDENTE: - Gliel'ha raccontato Madonia. E le disse solo che...? Dopo il fatto, dice...

PULCI CALOGERO: - Si'.

PRESIDENTE: - ...dopo la strage.

PULCI CALOGERO: - Dopo la stra... a strage avvenuta.

PRESIDENTE: - A strage avvenuta.

PULCI CALOGERO: - Perche' prima della strage mi disse: "Non avvicinarti piu' nella zona".

PULCI CALOGERO: - Cioe', Aglieri era capomandamento...

PRESIDENTE: - Si', appunto. Con qua...?

PULCI CALOGERO: - ...e Aglieri... un capomandamento si sceglie gli uomini che vuole.

PRESIDENTE: - Dove se li sceglie? Fra chi se li sceglie?

PULCI CALOGERO: - Nell'ambito del suo mandamento.

PRESIDENTE: - E lei sa chi sono gli uomini del mandamento di Aglieri?

PULCI CALOGERO: - Alcuni li conosco...

PRESIDENTE: - Ci puo' dire...?

PULCI CALOGERO: - ...come i fratelli Romano, per esempio, sono di quel mandamento, come il cognato di... di Scarantino e' di quel mandamento; addirittura forse e'... forse, non sono sicuro, perche' - Le ho spiegato - la presentazione e' un rito con due parole, non c'e' la... oltre, e' il rappresentante di quel quartiere. Mentre Aglieri era il capomandamento, significa che abbraccia piu' quartieri.

...

PRESIDENTE: - Quindi queste sono le persone del mandamento di Pietro Aglieri che lei conosce. Ovviamente lei non li conosce tutti i componenti del mandamento di Aglieri?

PULCI CALOGERO: - No, per conoscere tutte le persone di... di una famiglia, no di un mandame... deve esserne componente.

PRESIDENTE: - Certo.

L'essenzialità delle accuse di Pulci è garanzia di assoluta attendibilità. Non può parlarsi di protagonismo, non ci sono elementi contraddittori o circostanze smentite. E' un piccolo contributo che fornisce però un contributo determinante alla conferma delle dichiarazioni di Scarantino, le riscontra in generale e con riferimento alla posizione di Murana, rispetto alla quale costituiscono addirittura una fonte autonoma di prova.

Che Pulci non sia compiacente con l'accusa lo evinciamo dal fatto che lo stesso, non pretende di fare nomi che non conosce; ribadisce che Murana gli riferì che Scarantino non era uomo d'onore e che proprio questa circostanza lo indusse a inviperirsi ancora di più quando Murana gli diede la sua spiegazione della conoscenza che Scarantino manifestava di fatti e circostanze relativi alla strage. I pensieri che la risposta di Murana indusse nel Pulci debbono essere riportati perché riproducono evidentemente un modo di pensare e commenti che anche all'interno dell'organizzazione circolavano. Si evince che all'interno vi era la consapevolezza dell'insostenibilità della linea difensiva adottata per difendersi dalle accuse di Scarantino:

A lei chi dava la certezza che nella strage Sca... perche' lei ha parlato di Scarantino come di coinvolto effettivo nella strage; chi gliela dava questa certezza?

PULCI CALOGERO: - Scusi, io sentendo quello che diceva Scarantino o leggendolo, parlava della macchina, parlava della macchina piazzata, cioe' questo sapeva; poi, quando ne parlai con Murana ci dissi: "Ma insumma, ma che razza di genti siete? Cumu...?" Perche' poi, quando Scarantino si penti', tutti dalle gabbie o tramite gli avvocati, che lo definivano un omosessuale, un drogato. Ah, prima ve lo portate a fare la strage, ora lo definite un drogato o un omosessuale; magari domani lo potranno definire... potranno definire me un drogato, un omosessuale, un cornuto, come meglio credono. Ma intanto i fatti sono questi, si sono portati... se e'... se e' un omosessuale, e' un drogato, le bestie sono quelle che se lo sono portato, non quel povero Scarantino che c'e' andato dietro.

PRESIDENTE: - Lei ha detto che Scarantino secondo lei non era uomo d'onore; come fa ad affermare questo?

PULCI CALOGERO: - Ma questo me l'ha detto Murana.

PRESIDENTE: - Che non era uomo d'onore?

PULCI CALOGERO: - Si'. Dici: "Manco uomo d'onore e', so' cugnato e' - dici - quello che appartiene a noi. Percio' tutta 'sta confidenza cumu ci l'avivamu a da'. Tutti cosi' li sbirri ci ficiru diri". Io non... come Le ho detto la scorsa volta, non ho voluto approfondire, perche' altrimenti ci dovevamo litigare, perche' io non permetto a uno che offende la mia intelligenza. Scusami, gli sbirri ti possono suggerire una cosa che sanno, no una cosa che non sanno. Poiche' del... dopo la strage nessuno sapeva niente, neanche della...

PRESIDENTE: - Quindi lei ha escluso che Scarantino potesse essersi inventato tutto da solo?

PULCI CALOGERO: - E certo.

PRESIDENTE: - Per quale motivo?

PULCI CALOGERO: - Come fa a inventarsi una ricostruzione cosi' analitica? La casa di Caltabellotta la', come si chiamava, dove hanno fatto la riunione. Cioe', Scarantino, che e' di un'ignoranza che fa paura, perche' neanche sa parlare in italiano, che io l'ho sentito parlare alla televisione, non si puo'... non puo' ricostruire cosi' minuziosamente un fatto di una gravita' tale. Cioe', una persona colta, istruita puo' ricostruire, ma un ignorante di quella portata non... se ci chiede due volte la stessa domanda gli da' la

risposta diversa due volte, perche' gia' dimentica quella che c'ha dato prima, tanto e' ignorante, lui e quelli che se lo sono portati dietro.

PRESIDENTE: - Va bene. Murana si attribuiva un ruolo nella strage?

PULCI CALOGERO: - Murana mi ha detto che ha partecipato: "Noi l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto"; che significa in lingua italiana?

PRESIDENTE: - Le chiedevo con maggior precisione un ruolo specifico, oltre che una paternita' morale...

PULCI CALOGERO: - Quando dice... quando mi dice che Scarantino no... non c'entra, c'ha procurato la macchina, che a Scarantino gliel'hanno fatto dire gli sbirri, "la strage l'abbiamo fatto noi", che c'entra Scarantino. A questo l'hanno manovrato.

PRESIDENTE: - Si'. Dopo...

PULCI CALOGERO: - Io, se Lei, Signor Presidente, e' d'accordo sono disposto anche ora a fare un confronto con Murana.

La Corte ha interpellato Murana per sapere se lo stesso fosse disposto a sottoporsi ad esame ai fini di un eventuale confronto, avendone risposta negativa.

Si tratta di un ulteriore elemento che conferma l'attendibilità di Pulci.

In definitiva il contributo di Pulci fornisce quell'elemento esterno di conferma delle dichiarazioni di Scarantino che impone l'accoglimento dell'appello del Procuratore Generale e la conseguente affermazione di responsabilità anche di Gaetano Murana in relazione alla strage e agli altri reati connessi.

12. Altre posizioni: conferma della sentenza.

12.1. La posizione di Giuseppe Calascibetta.

Questo imputato è stato assolto dall'accusa di strage e condannato per associazione.

Sia l'imputato che il Procuratore Generale hanno proposto appello.

La sentenza rileva come nonostante la chiamata in correità di Scarantino la partecipazione di Calascibetta alla strage di via D'Amelio non sia stata confermata da elementi esterni idonei a verificarne l'attendibilità.

Calascibetta è stato indicato da Scarantino come il proprietario della villa nella quale venne svolta la riunione operativa, presente alla stessa come semplice padrone di casa.

L'attendibilità intrinseca sul punto di Scarantino non risulta confermata da elementi esterni individualizzanti.

Tale non è stata considerata l'esatta individuazione e descrizione da parte dell'imputato della villa ove si era tenuta la riunione, la sua idoneità a fungere da luogo sicuro ove tenere la riunione, né l'accertata appartenenza del Calascibetta alla famiglia della Guadagna e la stretta comunanza di interessi criminali con Aglieri e Greco.

Tali elementi vengono giudicati riscontro oggettivo esterno alle dichiarazioni di Scarantino sia sotto il profilo della logicità intrinseca del racconto che sotto il profilo dell'esatta conoscenza dei luoghi che Scarantino, si afferma, non avrebbe potuto acquisire nel corso di occasionali visite, essendo stati oggetto di una descrizione analitica ed esatta nei minimi particolari, a dimostrazione di una profonda conoscenza della villa e del suo interno. Ma si tratta secondo i primi giudici di elementi privi di carattere individualizzante. Elementi utili per il riscontro intrinseco della attendibilità del dichiarante ma privi della necessaria specificità perché, si assume, Scarantino avrebbe potuto conoscerli frequentando la villa del Calascibetta a prescindere dalla partecipazione alla riunione organizzativa della strage.

In definitiva le indicazioni di Scarantino sul Calascibetta dimostrano la conoscenza profonda tra i due, possono avvalorare l'accusa di Scarantino in ordine alla partecipazione alle attività delittuose riconducibili alla comune partecipazione a Cosa nostra, l'idoneità della villa per incontri tra uomini d'onore, la possibilità logica di una riunione di mafia anche di rilevante importanza ma, prive del requisito della individualizzazione, non sarebbero sufficienti a dimostrare in via diretta lo svolgimento in quella villa della riunione e la partecipazione ad essa di Calascibetta.

La Corte ha ritenuto invece l'imputato responsabile del delitto di associazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni di Scarantino concernenti i lunghi trascorsi criminali di Calascibetta in Cosa nostra e la sua personale conoscenza di numerosi delitti legati a questa appartenenza, di cui lo stesso Scarantino era stato testimone.

Le dichiarazioni di Scarantino erano state puntualmente confermate da plurime dichiarazioni di collaboratori: Pasquale Di Filippo, Francesco Paolo Anzelmo, Drago Giovanni, al quale Calascibetta era stato ritualmente presentato come uomo d'onore quando si dovevano prendere appuntamenti tra Graviano ed Aglieri, Mutolo, Marco Favaloro al quale era stato indicato come uomo d'onore da Nino Madonia e dal Galatolo. Augello ne aveva raccontato la progressiva ascesa dalla criminalità comune ai vertici di Cosa nostra; Marino Mannoia aveva descritto gli specifici delitti dei quali il Calascibetta si era reso responsabile (estorsioni e imponente traffico di stupefacenti con Carlo Greco); Cancemi ne aveva confermato la presentazione rituale; Salvatore Contorno la carriera criminale, indicandolo come responsabile dell'omicidio di Benedetto Grado. Tullio Cannella, a sua volta, nel raccontare la lite con Gambino alla Guadagna, aveva ricordato come si trattasse di riconosciuto capo mafioso del quartiere, legittimato a prendere posizione sul conflitto e a decidere la sorte di chi vi era stato coinvolto.

La sentenza sviluppa quindi convincenti argomenti per dimostrare l'attendibilità, la convergenza ed i riscontri esterni alle diverse chiamate in correità, verificati anche a seguito delle indagini di polizia giudiziaria.

Il difensore appellante insiste nell'affermazione di inattendibilità di Scarantino e svolge generici rilievi sui contributi degli altri collaboratori, non prendendoli neppure tutti in esame e non affrontando nella sostanza alcuno degli argomenti sostenuti dai primi giudici per dimostrare l'appartenenza di Calascibetta a Cosa nostra sulla base dell'imponente materiale istruttorio raccolto.

A fronte dell'ampia rassegna delle prove a carico e dell'attendibilità e specificità delle chiamate, riscontrate e convergenti, della significatività ed univocità delle testimonianze dei collaboratori che hanno raccontato una militanza ultravennennale in Cosa nostra, protrattasi fino alla cattura ed oltre fino alla data della sentenza in assenza di qualsiasi segno di resipiscenza e di cessazione dell'affectio societatis non escluso dall'intervenuto arresto, la sentenza sul punto deve essere confermata.

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di assoluzione del Calascibetta dal reato di strage sottolineando come la villa di Calascibetta fosse il luogo ideale per svolgere la riunione senza pericolo di irruzione da parte della polizia: isolata, appartata, non conosciuta dalle forze dell'ordine, difficilmente accessibile, con una agevole via di fuga.

Adduce inoltre come elemento di conferma la testimonianza di Andriotta relativa alla confidenza ricevuta da Scarantino prima della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Da un punto di vista formale l'argomento da ultimo addotto dal Procuratore Generale è fondato. La testimonianza 'de relato' di Andriotta confermata da quella di Scarantino sotto un profilo strettamente giuridico-formale potrebbe giustificare l'affermazione di responsabilità del Calascibetta.

Tuttavia rimane sul piano sostanziale l'effettiva carenza di una conferma esterna specifica in ordine al protagonismo del Calascibetta che abbiamo verificato sussistere per tutti gli imputati per i quali si è ritenuta la responsabilità e che non si rinviene a carico del Calascibetta. La presenza di quest'ultimo nella sua villa il giorno della riunione rimane inevitabilmente legata alla sola chiamata di Scarantino. In ipotesi Calascibetta avrebbe potuto concedere ad Aglieri e Greco la sua villa, luogo perfetto per compiere quel tipo di riunione, ma essere assente. Si tratta di un'ipotesi di scarsa plausibilità alla luce di tutto ciò che è stato accertato prima. E tuttavia l'indirizzo che è stato adottato con riferimento alla valutazione della dichiarazione di Scarantino, il metodo che è stato seguito e la scelta interpretativa dell'art. 192 in senso rigorosamente garantista alla quale si è ritenuto di aderire, comportano l'affermazione di una non pienezza della prova nei confronti di Calascibetta, non potendo considerarsi sufficiente alla condanna la sola, pur pienamente attendibile e riscontrata dichiarazione accusatoria di Vincenzo Scarantino, in assenza di specifici elementi di riscontro individualizzante.

In relazione a questo imputato la sentenza della Corte di primo grado deve essere di conseguenza interamente confermata. Consenso merita altresì la pena inflitta che appare congrua e adeguata al ruolo del Calascibetta e al periodo di militanza in Cosa nostra che in questo processo viene preso in esame.

12.2. La posizione di Antonino Gambino.

Per la stessa ragione deve essere confermata l'assoluzione di Antonino Gambino dal delitto di strage, essendo la prova nei suoi confronti ancor più carente.

Si rammenti che Scarantino ha parlato di Nino Gambino solo come occasionalmente presente in attesa della fine della riunione nella villa di Calascibetta ma della sua condotta

e della sua attività in quel contesto e successivamente non è in grado di indicare alcuna specifica condotta, a parte l'indicata condotta passiva. In ipotesi non siamo neppure certi di poter affermare che Nino Gambino sia rimasto sino al termine della riunione e che egli abbia in qualche modo svolto un qualsiasi compito attivo in quei giorni e nei giorni successivi per contribuire alla realizzazione della strage. Nino Gambino compare fuggevolmente e scompare immediatamente dalla scena e tra gli uomini che della strage si sono occupati, anche secondo il racconto di Scarantino. Si tratta di elementi evidentemente insufficienti anche perché non delineano una condotta specificamente riconducibile ad un reale contributo causalmente significativo.

Lo stesso contributo probatorio di Scarantino su Nino Gambino non è stato oggetto di specifico approfondimento, ragion per cui la prova a suo carico ancor prima della carenza di riscontri appare insufficiente trattandosi di una figura la cui condotta appare sbiadita ed indistinta.

Il Procuratore Generale, unico appellante (nessun appello da parte del Procuratore della repubblica) ha concluso per l'assoluzione.

Per quanto concerne la posizione dell' imputato la sentenza della Corte di primo grado deve essere di conseguenza confermata in tutte le sue parti.

La stessa sentenza ha, infatti, condannato il Gambino per associazione mafiosa, valorizzando la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino e i riscontri ad essa offerti dalle dichiarazioni di Pasquale Di Filippo, Drago Giovanni, Francesco Marino Mannoia, nonché le risultanze dei controlli di polizia al quale lo stesso è stato sottoposto nel corso degli anni.

La difesa sostiene l'insussistenza di elementi sufficienti per l'affermazione di responsabilità. Inattendibile Scarantino, nessuno degli altri collaboratori menzionati in sentenza avrebbe offerto elementi probatori significativi autonomi o a riscontro dell' affermazione dell'ex collaboratore.

Si contestano in modo particolare due affermazioni della sentenza: quella secondo cui Antonino Gambino veniva utilizzato come tramite per combinare gli appunti tra Graviano e Aglieri posto che lo stesso ruolo era

attribuito a Natale Gambino, fratello di Nino, che aveva una macelleria dove poteva essere rintracciato; l'impiego a riscontro delle dichiarazioni di Marino Mannoia che aveva affermato di non sapere se Gambino Antonino fosse stato combinato o meno.

L'appello non può essere accolto.

Antonino Gambino appartiene, come è noto, ad una famiglia di sangue mafiosa. Giuseppe Gambino, detto "u cuvattu", nel momento in cui veniva arrestato per affrontare una lunghissima carcerazione aveva raccomandato il figlio Natale a Pietro Aglieri. Il più giovane Antonino stava con il fratello nello stesso gruppo degli uomini vicini ad Aglieri, anche se il Mannoia, dopo il suo arresto, non aveva più saputo se era stato formalmente combinato. Ed in effetti Scarantino dirà che Antonino Gambino era stato formalmente combinato poco prima della sua stessa combinazione insieme a Gaetano Murana, il cui cammino mafioso, come vedremo, il giovane Gambino percorrerà in parallelo, e quindi dopo la collaborazione di Mannoia:

P.M. dott.ssa PALMA: - Rapporti tra CALASCIBETTA, AGLIERI, PROFETA, CARLO GRECO, tutte le persone che le ho nominato ora, LA MATTINA, i fratelli GAMBINO, mi puo' dire se esistevano rapporti, se erano buoni rapporti, se erano pessimi rapporti, se assieme erano disponibili a compiere attivita' illecite?

IMP. MARINO MANNOIA: - Sono tutti unica cosa, sono un'anima e corpo; sono tutti abbastanza affiatati.

Non corrisponde ai dati del processo che Mannoia abbia escluso l'imputato dal novero degli elementi mafiosi della Guadagna.

Bisogna piuttosto dire che Antonino Gambino è stato inserito nelle attività criminali della famiglia ben prima della sua formale affiliazione, secondo la progressione tipica di ogni persona che si avvicina a Cosa nostra. Nel suo caso peraltro l'affiliazione formale era un elemento non decisivo per

l'inserimento nell'organigramma mafioso, stante il ruolo del fratello nell'organizzazione e l'affidabilità che questo elemento permetteva di attribuire al giovane Gambino. Peraltro in assoluta consonanza con quanto riferito da Mannoia, Drago e Scarantino il ruolo di Antonino Gambino in Cosa nostra cresce proprio verso il 1989, epoca nella quale approssimativamente, secondo Scarantino, il Gambino venne con Murana formalmente affiliato. E' in questo periodo, di poco precedente la cattura di Drago, che Nino Gambino assume il controllo del totonero alla Guadagna insieme a Murana, circostanza riferita in termini assolutamente convergenti da Drago e Scarantino ed elemento di decisiva rilevanza per stabilire il grado di mafiosità del soggetto, essendo questa attività, come già rilevato a proposito di Murana, sotto il monopolio di Cosa nostra, come hanno ricordato Drago e lo stesso Scarantino.

Drago ha messo in evidenza come il ruolo di Antonino Gambino fosse subordinato a quello del fratello. Gli appuntamenti tra Aglieri e Greco li prendeva tramite Natale Gambino e La Mattina ma Antonino Gambino fungeva da sostituto del fratello al quale riportava le ambasciate del Drago in sua assenza.

Non è corretto pertanto quanto si assume nei motivi di appello della difesa: Gambino Antonino veniva avvicinato quando Natale Gambino, che spesso lasciava il suo esercizio essendo impegnato prevalentemente in attività mafiose, non veniva trovato in macelleria o altrove:

Imp. DRAGO G.: - sì, mi... mi recavo da lui, da NATALE GAMBINO, lui aveva una carnezzeria sempre nei pressi di PIAZZA GUADAGNA.

P.M. Dott.ssa PALMA: - ecco, lei andava... quindi NATALE GAMBINO era titolare di una carnezzeria?

Imp. DRAGO G.: - sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - vuole indicare l'ubicazione di questa carnezzeria.

Imp. DRAGO G.: - nei pressi di PIAZZA GUADAGNA, all'angolo in que... non fa angolo, però ad angolo di questa carnezzeria c'è vicino un bar.

P.M. Dott.ssa PALMA: - senta, lei si recava in questa carnezzeria con le stesse... i stessi motivi per cui si recava da CALASCIBETTA?

Imp. DRAGO G.: - sì, sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - e a chi si rivolgeva?

Imp. DRAGO G.: - mi rivolgevo a NATALE GAMBINO, se non trovavo NATALE GAMBINO lasciavo detto o a suo fratello, oppure all'impiegato che lavorava nella... nella carnezzeria e che appunto sarei ritornato che cercavo... mi dovevo mettere in contatto con lui.

P.M. Dott.ssa PALMA: - oltre... lei ha detto che ha conosciuto anche NINO GAMBINO.

Imp. DRAGO G.: - sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - lei sa se appartenesse a una "famiglia" di sangue, appartengano entrambi a una "famiglia" di sangue mafiosa?

Imp. DRAGO G.: - sì, sì, il padre... il padre di loro è uomo d'onore sempre della "famiglia" di SANTA MARIA DI GESU', GIUSEPPE GAMBINO "U CUVATTO".

Oltre a riferire in termini convergenti con quelli di Scarantino che Nino Gambino stava costantemente in compagnia con Tanino Murana con il quale esercitava per conto di Aglieri e Greco il controllo del toto-nero, Drago ha ricordato che Nino Gambino faceva gruppo unico con gli altri esponenti della Guadagna, confermando quanto ha dichiarato Marino Mannoia sul fatto che si trattasse in sostanza di un unico gruppo compatto.

Imp. DRAGO G.: - ricordo di aver visto il MURANA in compagnia del NATALE GAMBINO, di NINO GAMBINO, di GIUSEPPE... di GIUSEPPE LA MATTINA, appunto, di questi personaggi di " COSA NOSTRA"; di PEPPUCCIO CONTORNO; PEPPUCCIO CONTORNO è un altro uomo d'onore della "famiglia" di SANTA MARIA DI GESU'.

Drago non conosce episodi delittuosi specifici commessi dal Nino Gambino, a parte il totonero, ma il quadro che descrive li implica, anche perché lo stesso faceva coppia con Murana. Drago riscontra Scarantino che

invece parla anche di omicidi cui il Gambino avrebbe partecipato sebbene in posizione subordinata rispetto al fratello.

P.M. Dott.ssa PALMA: - senta, è a conoscenza di reati commessi da MURANA?

Imp. DRAGO G.: - uhm... fatti specifici no. Cioè so... so che faceva lotto clandestino con il fratello di NINO GAMBINO, vendevano 'ste macchine, compravendita di... di macchine, e che era a disposizione di quelle persone.

P.M. Dott.ssa PALMA: - ha conoscenza di rapine in uffici postali, commessi nel mandamento di CIACULLI?

Imp. DRAGO G.: - nel mandamento di CIACULLI ripeto...

P.M. Dott.ssa PALMA: - o di progetti di rapine che...

Imp. DRAGO G.: - ripeto il MURANA doveva fare una rapina o in una banca...

P.M. Dott.ssa PALMA: - forse non l'ho sentita perché...

Imp. DRAGO G.: - ...o doveva fare una... la rapina o in una banca o in una posta, nella zona di... di VIA ORETO. Quindi apparteneva alla "famiglia" BRANCACCIO, e si era rivolto per avere lo "sta bene" a GRAVIANO FILIPPO.

P.M. Dott.ssa PALMA: - poi è a conoscenza se questa rapina venne effettuata materialmente?

Imp. DRAGO G.: - lo "sta bene", gli è stato dato che la potevano effettuare, però non ricordo... non mi ricordo se è stato effettuato o meno, però ricordo... gli anno parliamo '84/'85, io non ero combinato.

Drago parla esplicitamente di Nino Gambino come uomo del mandamento di Santa Maria del Gesù quando riferisce su Pino La Mattina:

P.M. Dott. DI MATTEO: - pari importanza. Andiamo a LA MATTINA GIUSEPPE, di cui lei incidentalmente ha già parlato; sa se è uomo d'onore?

Imp. DRAGO G.: - LA MATTINA GIUSEPPE è uomo d'onore della "famiglia" di SANTA MARIA DI GESU', una persona di massima fiducia di AGLIERI... di AGLIERI PIETRO eh... eh... a forza di ripetere... GRECO... e GRECO CARLO, persona di massima fiducia che conosceva il PROFETA SALVATORE, conosceva CALASCIBETTA GIUSEPPE, conosceva l'Avvocato ZARCONE, conosceva il NATALE GAMBINO, conosceva il MURANA, conosceva ANTONINO GAMBINO,

conosceva tutte le persone più importanti del mandamento di SANTA MARIA DI GESU', è una persona dedita al traffico di stupefacenti, e so che era titolare appunto delle "MURA", della sala da barba dove lavorava il cognato in VIA CAMPISI, insomma una persona della massima fiducia, una persona a cui io mi rivolgevo anche per degli appuntamenti che dovevo prendere sempre con CARLO GRECO e AGLIERI PIETRO.

E ancora, come per Murana, è assolutamente rilevante che Nino Gambino venisse impiegato come messaggero per provocare gli incontri tra Drago, Natale Gambino o La Mattina per organizzare gli appuntamenti tra i capi dei rispettivi mandamenti:

P.M. Dott. DI MATTEO: - è mai venuto il GAMBINO ANTONINO a cercarla?

Imp. DRAGO G.: - delle volte mandavano il GAMBINO ANTONINO o il MURANA, appunto nel cercarmi, se mi vedevano che mi voleva parlare, oppure lasciavano detto alle persone che... che mi volevano incontrare.

P.M. Dott. DI MATTEO: - loro specificavano per conto di chi venivano?

Imp. DRAGO G.: - no, quando venivano loro, gli dicevano: "devo parlare con GIOVANNI, se vede a GIOVANNI gli dici che gli voglio parlare, oppure non so... quando ci andava il PINUZZO LA MATTINA, NATALE GAMBINO gli diceva cerca... cioè non... gli lasciavano soltanto detto che mi stavano a cercare.

P.M. Dott.ssa PALMA: - sì, lei ha detto che venivano general... insomma NATALE GAMBINO e GIUSEPPE LA MATTINA, e venivano delle volte anche NINO GAMBINO e TANINO MURANA...

Imp. DRAGO G.: - sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - NINO GAMBINO e TANINO MURANA, su richiesta di chi venivano?

Imp. DRAGO G.: - su richiesta di GIUSEPPE LA MATTINA o di NATALE GAMBINO, su loro richiesta.

P.M. Dott.ssa PALMA: - ecco, mentre NATALE GAMBINO e GIUSEPPE LA MATTINA su richiesta di chi venivano?

Imp. DRAGO G.: - di PIETRO AGLIERI o CARLO GRECO.

P.M. Dott.ssa PALMA: - perché questa differenza, cioè ci riesce a spiegarci...

Imp. DRAGO G.: - cioè loro...

P.M. Dott.ssa PALMA: - ...questa distinzione?

Imp. DRAGO G.: - ...NATALE GAMBINO e GIUSEPPE LA MATTINA, era uomo d'onore a tutti gli effetti, loro non... per quanto mi risulta non mi sono stati presentati come uomini d'onore.

Con questa risposta Drago spiega quale fosse la posizione esatta di Nino Gambino in Cosa nostra, prima dell'affiliazione: perfettamente integrato nel sistema, fu messo alla prova svolgendo compiti di ricalzo e supporto per conto degli "uomini d'onore" che gli affidavano i più diversi compiti ausiliari. Questa attività di supporto, svoltasi per anni, aveva alla fine permesso al Gambino di essere affiliato anche formalmente nell'ultimo periodo di libertà del Drago, così come ha riferito lo Scarantino. Non essendo affiliato non poteva operare a diretto contatto con Pietro Aglieri; ciò non gli impediva di rendere importanti servizi rispettando la gerarchia mafiosa.

L'organigramma della famiglia mafiosa della Guadagna prima dell'arresto di Drago veniva quindi descritto in modo assolutamente preciso da Drago che conferma in modo assolutamente preciso ciò che ha raccontato Scarantino:

P.M. Dott.ssa PALMA: - lei ha parlato sulla base proprio di conoscenze di alcuni soggetti che io... che ha indicato come uomini di fiducia di AGLIERI PIETRO e di CARLO GRECO; sempre sulla base delle sue conoscenze, quali erano nell'ambito del mandamento di SANTA MARIA DI GESU' gli uomini di assoluta fiducia di CARLO GRECO e di PIETRO AGLIERI?

Imp. DRAGO G.: - gli uomini d'onore non...

P.M. Dott.ssa PALMA: - uomini d'onore e uomini non d'onore, quelli proprio... se esistevano e se c'era una cerchia ristretta e ce li vuole indicare.

Imp. DRAGO G.: - sì, una cerchia ristretta delle persone di massima fiducia erano, di CARLO GRECO e PIETRO AGLIERI e SA... PROFETA SALVATORE, PEPPUCCIO CALASCIBETTA, NATALE GAMBINO, GIUSEPPE LA MATTINA,

poi persone di fiducia era anche l'Avvocato ZARCONE, persona di... persona di fiducia che non mi sono stati presentati come uomini d'onore, erano il fratello... TANINO MURANA, NINO GAMBINO il fratello di CARLO GRECO e il cognato di CARLO GRECO.

Dal controesame non è emerso alcunché contrastante con quanto detto in sede di esame. Drago non ha posto limiti temporali alla sua attività finalizzata. Il Drago non ha mai parlato di un'impiego di Antonino Gambino per "creare l'appuntamento" tra Aglieri e Graviano ma ha sempre parlato di un impiego del Gambino per procurare incontri con Natale Gambino o La Mattina finalizzati a loro volta alla predisposizione dell'appuntamento.

In definitiva Antonino Gambino è elemento della massima fiducia di Pietro Aglieri, anche nel periodo in cui non era formalmente combinato e le indicazioni di Drago costituiscono una chiamata in correità assolutamente convergente con quella di Scarantino.

Non è poi esatto quanto assume la difesa a proposito della mancanza di una chiamata in correità anche da parte di Pasquale Di Filippo. La sentenza non parla di chiamata in correità da parte di Di Filippo ma riporta un episodio raccontato da Di Filippo che conferma, letto alla luce delle dichiarazioni di Drago e di Scarantino, che effettivamente Nino Gambino gestiva il totone alla Guadagna per conto di Cosa nostra.

In conclusione i motivi di appello devono ritenersi infondati.

Al contrario la sentenza ha sviluppato una trama argomentativa coerente e ricca di elementi che univocamente indicano l'appartenenza di Nino Gambino a Cosa nostra sicché la stessa merita conferma.

Il motivo subordinato sull'entità della pena non può essere preso in considerazione perché solo enunciato ma privo di esplicita motivazione. In ogni caso è del tutto evidente che la pena deve ritenersi congrua e adeguata

al grado di implicazione del Gambino nell'organizzazione e all'entità del suo apporto all'organizzazione e alla pericolosità della stessa.

Il rilievo concerne anche l'appello che sul punto ha svolto il Procuratore Generale.

12.3. La posizione di Salvatore Tomaselli.

Con ampia analitica e puntuale motivazione, aderente alle risultanze processuali e in linea con le acquisizioni giurisprudenziali sulle condizioni fattuali richieste per la configurazione del delitto di associazione mafiosa la Corte di primo grado ha riconosciuto la responsabilità di Salvatore Tomaselli per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

Ma altrettanto rigorosa appare la motivazione concernente la condanna del Tomaselli per concorso con Scarantino e Candura nel furto dell'autovettura utilizzata per la strage.

La difesa del Tomaselli ha impugnato la sentenza ricordando quali siano le condizioni fissate dalla giurisprudenza per l'attribuzione a taluno del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa: stabilità versus occasionalità dell'inserimento; consapevolezza dell'apporto alla vita di un'organizzazione caratterizzata nei termini descritti dall'art. 416 bis cp.

Ciò premesso, la difesa nega che nella condotta di Tomaselli possa ravvisarsi in alcun momento la consapevolezza di partecipare in modo stabile e continuativo ad un'organizzazione per delinquere qualificata dall'impiego del metodo mafioso. In relazione al traffico di stupefacenti attribuito a Tomaselli nel 1986, per il quale lo stesso aveva riportato una condanna definitiva, la sentenza del tribunale di Palermo aveva riconosciuto un'autonoma associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nessuna prova che detta attività fosse svolta nel contesto di finalità proprie di soggetti inseriti di una associazione di tipo mafioso. Nessuna illazione era consentita sull'esito di quel

giudizio: Tomaselli non si era assunto responsabilità non proprie per salvare Aglieri e gli altri imputati per i quali in realtà vi era carenza di prove.

Dopo quella condanna il Tomaselli era stato detenuto e durante la detenzione non aveva mantenuto condotte configurabili come contributi apprezzabili ex art. 416 bis

Tomaselli aveva poi solo occasionalmente accompagnato il Profeta in due visite che lo stesso aveva effettuato in carcere a Busto Arsizio e a Piombino allo Scarantino ma ciò non integrava il ruolo di guardaspalle che la sentenza aveva attribuito al Tomaselli.

I motivi di appello sono infondati.

Essi in realtà non si misurano con la ricca e articolata motivazione della sentenza impugnata che sulla base di univoche e convergenti dichiarazioni testimoniali ha dimostrato come il Tomaselli, inizialmente semplice corriere di sostanze stupefacenti, come lo Scarantino ed altri giovani della Guadagna, a seguito del processo nel quale aveva mantenuto una condotta processuale omertosa e di ausilio alla posizione di Pietro Aglieri che grazie anche alle sue dichiarazioni era stato prosciolto, era entrato nel numero delle persone di fiducia da inserire nell'organigramma dell'organizzazione con compiti ausiliari e di raccordo, così come del resto Scarantino con il quale lavorava nella comune consapevolezza di essere inseriti e legittimati dal riconoscimento da parte di Cosa nostra e dal riferimento di entrambi agli ordini di Aglieri e degli altri capi dell'organizzazione.

La difesa trascura che Tomaselli venne assistito in quel processo sia economicamente che materialmente dall'organizzazione che fece in modo che potesse lasciare subito il carcere, venendo assunto fittiziamente in semilibertà presso l'impresa di Calascibetta.

Da quel momento come hanno riferito Scarantino, Augello e Candura, Tomaselli fu un uomo a completa disposizione dei boss di Cosa nostra, mettendo a disposizione di Scarantino Vernengo e dell'insieme dell'organizzazione il suo magazzino per nascondere armi droga e casse di sigarette; con Scarantino si occupava di ogni genere di reati, dal furto di autovetture al traffico di droga che arricchivano in ultima istanza le casse dell'organizzazione e dei principali boss che di questo traffico si occupavano. L'episodio,

riferito da Augello, dei saluti affettuosi e del bacio con Pietro Aglieri è rivelatore del salto di qualità che Tomaselli aveva fatto, mantenendo l'ineccepibile condotta processuale di cui si è detto.

In questo contesto le dichiarazioni di Scarantino sul ruolo di guardaspalle assunto da Tomasello nei confronti di Profeta sia prima ma soprattutto dopo il suo arresto assumono una valenza e un peso specifico, soprattutto se si considera che nelle due visite effettuate da Profeta a Scarantino in carcere egli fu accompagnato sempre da Tomaselli che, munito di un falso documento intestato ad uno dei fratelli di Scarantino era riuscito ad entrare con Profeta sin dentro il carcere partecipando e rafforzando l'efficacia intimidatoria delle parole che in quel caso Profeta rivolse a Scarantino, diffidandolo dall'iniziare la collaborazione.

La pregnanza, coerenza e concludenza degli elementi di prova e degli argomenti svolti dalla sentenza impugnata a fronte della parzialità dell'atto d'appello inducono a confermare la sentenza di primo grado anche nei confronti di Salvatore Tomaselli.

2.4. La posizione di Romano Salvatore.

Romano Salvatore è stato assolto dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa.

La Corte di primo grado ha ritenuto che le dichiarazioni di Scarantino sul conto del Romano ed i riscontri oggettivi alle stesse non fossero sufficienti a far ritenere il Romano responsabile del delitto contestato.

Scarantino aveva dichiarato che il Romano era un ragazzo "a disposizione" di Cosa nostra ma nello specifico aveva riferito due soli episodi che potevano dimostrare un organico inserimento del Romano nell'organizzazione, quello concernente la fornitura dell'acido per lo scioglimento dei cadaveri e quello relativo alla richiesta che Scarantino e Calascibetta avrebbero avanzato al Romano per ottenere dallo stesso la fornitura di una bombola che doveva servire per l'attentato ma che poi il Romano non consegnò

adducendo difficoltà di ordine amministrativo, circostanza che dimostra come la disponibilità del Romano non fosse poi tale da fargli superare elementari vincoli burocratici dinanzi ai quali un uomo d'onore non avrebbe certo indietreggiato.

D'altra parte lo stesso Scarantino ha dichiarato di non poter affermare che il Romano fosse a conoscenza della destinazione dell'acido fornito a Calascibetta e Scarantino.

In assenza di qualsiasi altro elemento di conferma quell'essere a disposizione assumeva per la Corte un significato non concludente e non sufficiente per ritenere un organico inserimento dello stesso nell'organizzazione.

Il Procuratore Generale ha proposto appello indicando come elemento di riscontro presunti contatti e legami tra il Romano ed esponenti della cosca mafiosa risalenti agli anni settanta.

Le generiche indicazioni del P.G. non valgono a superare le osservazioni svolte dalla sentenza impugnata che ha tenuto ben conto di tutti i riscontri di polizia sulla posizione del Romano. Le indagini hanno sì fatto emergere contatti per ragioni di lavoro dell'imputato con imprese facenti parti dell'arcipelago mafioso, ma nessun elemento significativo che potesse fornire argomenti in grado di andare oltre un semplice atteggiamento di connivenza-convivenza con l'organizzazione mafiosa, una collocazione che lo stesso Procuratore Generale ha indicato come di concorso esterno. Ma le condotte emerse del Romano per quanto evidenzino una disponibilità a servire o meglio una confidenza verso gli uomini d'onore non hanno una specificità tale da assurgere ad illimitata messa a disposizione per il raggiungimento degli scopi ma corrispondono appunto ad un orientamento a favorire l'organizzazione senza entrarne a farne parte e quindi senza accettarne regole e obblighi che appunto può rientrare in quel concetto lato di concorso esterno, mancando peraltro di alcuni elementi essenziali di questa figura descritti dalla giurisprudenza.

Una connivenza, una condizione di contiguità esterna, una complicità limitata ad atti di oggettiva modesta rilevanza, formalmente legittimi non possono attingere l'estremo del

concorso esterno, ragion per cui la sentenza di assoluzione deve essere confermata.

CAPITOLO DODICESIMO

Conclusioni

1. Sintesi

L'analisi sviluppata nei capitoli precedenti ha permesso di giungere a conclusioni certe sulle responsabilità degli imputati sottoposti a giudizio.

Le uniche incertezze, valutate in favore degli imputati Calascibetta ed Antonino Gambino, concernono le accuse di strage che non hanno trovato riscontri sufficienti.

Ogni altra posizione, partendo dalla fondamentale testimonianza di Vincenzo Scarantino, ha trovato plurimi e decisivi riscontri individualizzanti che hanno permesso di pervenire a conclusioni sicure.

Il giudizio di appello ha permesso di eliminare ogni residua incertezza sulla testimonianza di Vincenzo Scarantino, personaggio mediocre, rozzo e di modestissimo livello intellettuale e morale che ha tuttavia trovato la forza di denunciare e confermare ciò che era già emerso nel corso del primo giudizio sulle ragioni cause e forze che lo avevano costretto a ritrattare nel pubblico dibattito dopo innumerevoli tentativi precedenti non andati a buon fine. La prova Scarantino ha ricevuto una piena legittimazione dalle vicende del giudizio di appello.

Ogni ulteriore ritorno sull'argomento dovrà vincere l'elementare argomento di senso comune, di cui Calogero Pulci ci ha regalato un'incisiva ed eloquente esemplificazione: come poteva un uomo rozzo, ignorante, incapace di ricordare, di leggere, di scrivere, di parlare, di elaborare il benché minimo pensiero complesso, scrivere una sceneggiatura così ampia, articolata coerente, ricca di dettagli, un affresco, una storia della famiglia mafiosa della

Guadagna, riscontrata in ogni elemento e tale da risultare invulnerabile ad ogni tentativo di falsificazione al punto da costringere alla violenza morale e alla rischiosa opera di corruzione per una ritrattazione “ridicola” per la sua insensatezza e inverosimiglianza.

Più volte la giurisprudenza ha affermato che la ritrattazione inattendibile debba essere considerata un nuovo elemento di prova a conferma delle precedenti dichiarazioni accusatorie.

Nel caso odierno ci troviamo di fronte ad una ritrattazione negata e conseguenza di provata attività di violenza e corruzione che deve avere il massimo risalto nella valutazione della prova e nell’interpretazione dei singoli passaggi dell’originaria deposizione, essendo ciò che è stato provato sul trattamento al quale Cosa nostra ha sottoposto Scarantino la chiave di lettura obbligata della sua deposizione.

Se si assume questa chiave di lettura si comprende perfettamente come la testimonianza di Scarantino sia stata caricata assai spesso di misteri e valenze improprie che hanno fatto perdere di vista la reale personalità del collaboratore, dei cui limiti non si è spesso tenuto conto, dei cui banali condizionamenti dipendenti dalla sua cultura arcaica e dai suoi piccoli interessi di vita spicciola ci si è volutamente disinteressati, quasi fosse un limite dell’indagine il fatto di disporre per la prova di un modesto piccolo mafioso di borgata anziché di un grande pentito, di un leader mafioso in grado di spiegare tutto ma anche assai più di Scarantino in grado di deviare eventualmente il regolare corso dell’indagine.

Incertezze e contraddizioni di dettaglio, poi recuperate da una consapevolezza progressivamente acquisita della dignità del ruolo, sostanzialmente incompatibili con una effettiva volontà di menzogna, hanno fatto fluire fiumi di inchiostro, all’inseguimento di oscure trame, quando era del tutto evidente, ad esempio, che Scarantino non voleva far sapere alla moglie che aveva frequentato una prostituta in via Roma presso la quale

aveva dato appuntamento a Candura per la consegna dell'autovettura e per questo aveva inizialmente modificato una circostanza irrilevante nell'economia del racconto, sulla quale non poteva sbagliare, nella logica del calunniatore, essendogli note le dichiarazioni di Candura.

Ma il quadro probatorio consta pure di decine di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che si sono incrociati su questa o su quella circostanza su elementi che fornivano ragioni d'inferenza ad altri, disegnando nel complesso un quadro unitario e indiscutibile sull'attribuzione a Cosa nostra, e ai suoi capi mandamento del tempo, della decisione di compiere l'attentato di via D'Amelio; sull'attribuzione a Biondino del compito di coordinare la fase esecutiva, sotto la stretta supervisione di Salvatore Riina, avendo questi deciso che la strage fosse realizzata materialmente dagli uomini dei mandamenti cittadini più efficienti e dinamici, Brancaccio e Santa Maria del Gesù che non avevano partecipato alla precedente strage, uno dei quali, quello diretto da Aglieri, presentava la caratteristica di essere particolarmente vicino al Provenzano; sull'esecuzione della strage mediante l'impiego di una Fiat 126 rosso amaranto, rubata da Salvatore Candura su ordine di Vincenzo Scarantino, ed imbottita di esplosivo; sulla consequenziale partecipazione all'attentato non solo dei capi dei due mandamenti, secondo la regola di Cosa nostra per la quale il capo è tale anche perché quando può sta in prima linea, specie se è in ascesa, ma di coloro che una teoria lunghissima di prove indicano come gli uomini più fedeli, più capaci, più attrezzati per partecipare al delitto, ciascuno secondo il proprio rango e come tali poi effettivamente individuati da fonti di prova esterne alla fonte principale.

In conclusione, le prove hanno permesso una ricostruzione dell'evento che, a dispetto della complicata dialettica processuale, è la più semplice, la più elementare, la più vicina alla logica del senso comune, più di ogni altra garanzia di verità nelle cose giudiziarie.

Il processo sulla strage di via D'Amelio non apporta tutte le verità che ci si aspettava.

Questo processo concerne esclusivamente gli esecutori materiali, coloro che hanno attivamente lavorato per schiacciare il bottone del telecomando. Ma questo stesso processo è impregnato di riferimenti, allusioni, elementi concreti che rimandano altrove, ad altri centri di interessi a coloro che in linguaggio non giuridico si chiamano i "mandanti occulti", categoria rilevante non solo sotto il profilo giuridico ma anche sotto quello politico e morale.

E quindi qui finisce il processo agli esecutori della strage di via D'Amelio ma non certamente la storia di questa strage annunciata che deve essere ancora in parte scritta.

2. Determinazione delle pene e statuizioni accessorie.

L'affermazione di responsabilità per gli imputati le cui posizioni si sono esaminate in precedenza comporta, come per gli altri condannati per gli stessi reati in primo grado, l'irrogazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno che si ritiene congruo determinare in mesi diciotto, stante la ritenuta continuazione.

La gravità del reato, le conseguenze che ne sono derivate, il numero delle vittime, dei feriti, dei danni, la finalità terroristica dell'azione non permettono di accedere a pena diversa.

D'altro canto il contributo di ciascuno degli imputati è stato essenziale e decisivo nel permettere la realizzazione della strage avendo ciascuno di essi svolto un compito essenziale nella divisione del lavoro che ha portato al risultato conclusivo.

Alla condanna alle pene principali seguono le statuizioni accessorie e le misure di sicurezza come per legge.

Le statuizioni civili disposte dai primi giudici nei confronti delle parti civili vanno estese anche nei confronti degli odierni imputati condannati per la strage, dovendosi peraltro limitare la statuizione di condanna al risarcimento alle sole parti civili che hanno proposto appello.

Così come statuito dai primi giudici e per le medesime ragioni vanno accordate alle parti civili appellanti provvisoriamente esecutive in misura ritenuta equa, come indicato in dispositivo, salva migliore e diretta quantificazione nella sede propria.

Le spese di giudizio liquidate all'avv. Crescimanno, difensore della famiglia Borsellino, dal primo giudice debbono essere variate in aumento per ricondurle ad equità in accoglimento parziale delle ragioni di doglianza formulate nell'atto d'appello sullo specifico punto, in considerazione della qualità e dell'entità dell'opera prestata dal difensore.

Per quanto concerne le spese di questo grado di giudizio tutti gli imputati per i quali la sentenza di primo grado è stata confermata o riformata in peius devono essere condannati al pagamento delle spese in favore delle parti civili costituite, la cui misura va determinata secondo equità e l'effettivo apporto di lavoro e di impegno come da dispositivo.

Per ogni altro aspetto civilistico vanno confermate le statuizioni del giudice di primo grado, rinviando alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 536, 541, 544, 592 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 2/99, resa
in data 13 febbraio 1999, appellata da:

RIINA Salvatore, AGLIERI Pietro, GRECO Carlo, CALASCIBETTA Giuseppe,
GRAVIANO Giuseppe, TAGLIAVIA Francesco, BIONDINO Salvatore,

VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, GAMBINO Antonino, LA MATTINA Giuseppe, TINNIRELLO Lorenzo, SCOTTO Gaetano, MURANA Gaetano, URSO Giuseppe, TOMASELLI Salvatore,
dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, nonché dalle parti civili:

INCANDELA IPPOLITO Emilia, CATALANO Tommaso, CATALANO Salvatore, CATALANO Giulia, CATALANO Rosa, tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi di CATALANO Emanuele, COSLIANI Nella, COSINA Edna, TRAINA Antonina, TRAINA Giuseppe, TRAINA Luciano, DOS SANTOS Maria Petrucia, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore TRAINA Dario, ASTA Grazia, PIRAINO BORSELLINO Agnese, BORSELLINO Lucia, BORSELLINO Manfredi, BORSELLINO Fiammetta, LEPANTO BORSELLINO Maria Pia, BORSELLINO Adele, BORSELLINO Rita, BORSELLINO Salvatore,

DICHIARA

VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, TINNIRELLO Lorenzo, MURANA Gaetano, URSO Giuseppe colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), G), H) della rubrica, unificati per il vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F);

CONDANNA

conseguentemente i nominati VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, TINNIRELLO Lorenzo, MURANA Gaetano, URSO Giuseppe alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto;

DICHIARA

VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, TINNIRELLO Lorenzo, MURANA Gaetano, URSO Giuseppe interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti e decaduti dalla potestà genitoriale;

ORDINA

per i capi riguardanti gli imputati in questa sede condannati alla pena dell'ergastolo, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e a spese degli stessi, mediante affissione nel Comune di Caltanissetta, nel Comune di Palermo e nel Comune in cui i condannati hanno avuto l'ultima residenza, nonché la pubblicazione, per estratto e per una sola volta, sui giornali quotidiani "La Repubblica",

"Corriere della Sera", "La Stampa", "Il giornale di Sicilia" e "La Sicilia".

CONDANNA

VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, TINNIRELLO Lorenzo, URSO Giuseppe, in solido tra loro e con gli altri condannati per il delitto di strage, al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio, in favore delle parti civili appellanti: INCANDELA IPPOLITO Emilia, CATALANO Tommaso, CATALANO Salvatore, CATALANO Giulia, CATALANO Rosa, tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi di CATALANO Emanuele, COSLIANI Nella, COSINA Edna, TRAINA Antonina, TRAINA Giuseppe, TRAINA Luciano, DOS SANTOS Maria Petrucia, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore TRAINA Dario, ASTA Grazia;

CONDANNA

tutti i predetti imputati, in solido tra loro e con gli altri condannati per il delitto di strage, al pagamento a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, da imputare alla liquidazione definitiva del danno complessivo, delle seguenti somme:

- € 181.000 (centottantunomila) in favore della parte civile DOS SANTOS Maria Petrucia, in proprio e nella qualità;
- € 52.000 (cinquantaduemila) complessivi in favore di INCANDELA IPPOLITO Emilia, CATALANO Tommaso, CATALANO Salvatore, CATALANO Giulia, CATALANO Rosa, nella qualità di eredi della parte civile CATALANO Emanuele;
- € 52.000 (cinquantaduemila) in favore di ciascuna delle parti civili COSLIANI Nella, ASTA Grazia, INCANDELA IPPOLITO Emilia;
- € 26.000 (ventiseimila) per ciascuna delle parti civili COSINA Edna, TRAINA Antonina, TRAINA Giuseppe, TRAINA Luciano, CATALANO Tommaso, CATALANO Salvatore, CATALANO Giulia, CATALANO Rosa.

RIDETERMINA

le spese processuali del primo grado di giudizio da liquidarsi in favore delle costituite parti civili rappresentate e difese dall'avv. Francesco CRESCIMANNO, elevandone l'importo in complessivi € 75.000 (settantacinquemila), di cui € 74.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.

CONFERMA

nel resto l'impugnata sentenza, comprese le statuizioni civili concernenti le istanze risarcitorie in essa contenute.

CONDANNA

tutti gli imputati, eccetto ROMANO Giuseppe, al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali del presente grado di giudizio.

CONDANNA

in solido, tutti gli imputati, escluso ROMANO Giuseppe, alla rifusione delle spese processuali del grado

in favore delle costituite parti civili, che liquida complessivamente in:

- € 4.000 (quattromila) per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, per il Ministero della Giustizia e per il Ministero dell'Interno nelle persone dei rispettivi Ministri pro tempore, per la Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore;
- € 8.000 (ottomila), di cui € 7.900 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore del comune di Palermo in persona del sindaco pro tempore;
- € 10.000 (diecimila), di cui € 9.900 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore della Provincia Regionale di Palermo in persona del Presidente pro tempore;
- € 70.000 (settantamila), di cui € 68.500 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore collettivamente delle parti civili INCANDELA IPPOLITO Emilia, CATALANO Emanuele, CATALANO Tommaso, CATALANO Salvatore, CATALANO Giulia, CATALANO Rosa, COSLIANI Nella, COSINA Edna, TRAINA Antonina, TRAINA Giuseppe, TRAINA Luciano, DOS SANTOS Maria Petrucia, in proprio e nella qualità, ASTA Grazia, tutte rappresentate e difese dall'avv. Mimma TAMBURELLO;
- € 20.000 (ventimila), di cui € 18.500 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore collettivamente delle parti civili VULLO Antonio, LI MULI Mariano, MELIA Provvidenza, LI MULI Alessandro, LI MULI Tiziana, LI MULI Angela, CATALANO Emilia, TRAINA Giuseppa, LAI Albertina, LOI Maria Claudia, LOI Marcello, COSINA Oriana, tutte rappresentate e difese dall'avv. Alfredo GALASSO;
- € 25.000 (venticinquemila), di cui € 24.250 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore collettivamente delle parti civili PIRAINO BORSELLINO Agnese, BORSELLINO Lucia, BORSELLINO Manfredi, BORSELLINO Fiammetta, LEPANTO Maria Pia, BORSELLINO Adele, BORSELLINO Rita, BORSELLINO Salvatore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesco CRESCIMANNO.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, avuto riguardo alla complessità della stesura della motivazione in relazione al numero delle parti ed alla gravità delle imputazioni.

ORDINA

la sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 304 c.p.p., dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine sopra indicato.

Caltanissetta, 18 marzo 2002

Il Presidente Estensore

dott. Francesco Caruso

Il Consigliere Coestensore

indice

PARTE PRIMA

Capitolo primo. Introduzione

2. Il processo di primo grado agli organizzatori e agli esecutori diretti della strage di via D'Amelio, Palermo 19 luglio 1992. Sintesi della sentenza e delle fonti di prova. P. 25
3. Appello delle parti civili. P. 266
4. Appelli della Procura della Repubblica e della Procura Generale. P. 268
5. Appelli degli imputati. P. 301

Capitolo secondo. Svolgimento del processo di appello

1. I provvedimenti sulle istanze di riapertura dell'istruzione dibattimentale. P. 318
2. Le questioni pregiudiziali di rito P. 370

Capitolo terzo. Le risultanze dell'istruttoria

1. Le nuove prove in relazione alle questioni dedotte con i motivi di appello. P. 362
2. I risultati dell'indagine sull'asserita manipolazione dello Scarantino da parte degli investigatori ed in particolare degli uomini del gruppo Falcone-Borsellino. P. 396
3. Prime conclusioni sulla censura di inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni d'accusa di Vincenzo Scarantino fondata sulla lettura ed annotazione dei verbali in suo possesso all'atto della ritrattazione. P. 446
4. L'intercettazione ambientale nel carcere di Pianosa del colloquio tra Rosalia Basile, moglie di Vincenzo Scarantino ed il collaboratore stesso. P. 468
5. La conferma della tesi accusatoria con le dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia Calogero Pulci. P. 487

6. Attendibilità intrinseca, riscontri esterni e rilevanza delle dichiarazioni di Pulci come elemento di conferma e riscontro alle dichiarazioni di Scarantino. P. 539
7. La testimonianza di Vincenzo Scarantino in esito alla sua richiesta di essere sentito nuovamente nel processo per la strage di via D'Amelio. P. 565
8. I risultati del confronto con Brusca e Cancemi. P. 595
9. Valutazione complessiva della nuova testimonianza di Vincenzo Scarantino. P. 608
10. La conferma e l'approfondimento del quadro probatorio attraverso le dichiarazioni dei "vecchi" collaboratori Brusca, Cancemi, Siino, Ferrante e Sinacori. Analisi del nuovo contributo probatorio di Giovanni Brusca. P. 613
11. Segue: le nuove dichiarazioni di Salvatore Cancemi. P. 646
12. Segue: i verbali delle dichiarazioni rese da Cancemi nel parallelo procedimento Agate Mariano + 26, c.d. Borsellino ter. Emersione di altre ragioni di attendibilità intrinseca. P. 666
13. Segue: le dichiarazioni di Angelo Siino. P. 710
14. Segue: le nuove dichiarazioni di Giovanbattista Ferrante. La conferma degli elementi d'accusa valorizzati nella sentenza impugnata. P. 724
15. Segue: le dichiarazioni di Vincenzo Sinacori. P. 730
16. Le testimonianze del dr. Genchi e della dr.ssa Rita Fiore Borsellino come riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e contributo al chiarimento della causale plurima. L'apporto alla prova dell'intercettazione telefonica sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino in via D'Amelio 19: rinvio. P. 733
17. Le nuove prove sulla questione dell'abusiva intercettazione dell'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino: rinvio. P. 756.
18. I risultati dell'istruttoria in rapporto alle questioni sollevate dai difensori e dai pubblici ministeri. P. 759

PARTE SECONDA

Capitolo quarto. Postulati di principio e di metodo nell'approccio alla prova.

1. La prova nei procedimenti di criminalità organizzata. P. 740
2. Criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia P. 776

3. Il fenomeno della collaborazione con la giustizia di appartenenti alle organizzazioni mafiose. Critica dell'unilaterale interpretazione del fenomeno in termini utilitaristici. P. 785

Capitolo quinto: Il quadro storico-ambientale nel quale si colloca la strage di via D'Amelio

1. L'esistenza e la storia di Cosa Nostra (ss.uu. 30 gennaio 1992). L'interesse di Cosa Nostra alla consumazione della strage. La complessità della causale. L'accelerazione e la convergenza di interessi palesi e occulti.. P. 763
2. Richiamo delle convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno attribuito al gruppo dirigente di Cosa nostra la responsabilità per la strage di via D'Amelio. Esistenza e funzionamento al tempo della commissione provinciale di Cosa nostra. P. 860
3. La deliberazione della strage da parte dei componenti del tempo della commissione provinciale. P. 840
4. La responsabilità di Riina, Biondino, Aglieri, Greco e Graviano per la partecipazione alla decisione della strage in qualità di capimandamento e componenti della commissione provinciale di Cosa nostra. P. 878
5. Segue: argomenti supplementari a sostegno della "regola della commissione". P.911

PARTE TERZA

Capitolo sesto: Ricostruzione dell'evento.

1. La strage di via D'Amelio: ricostruzione generica Causa della strage: l'esplosione della FIAT 126 sottratta a Valenti Pietrina. Esclusione di ipotesi alternative. P 924
2. La prova dell'intercettazione telefonica e la sua necessità per il compimento della strage. P. 1020.

Capitolo settimo: L'esecuzione della strage.

1. L'affidamento e l'assunzione dell'incarico operativo, precedenti storici; la partecipazione di più mandamenti e la compartimentazione degli incarichi. La partecipazione dei mandamenti di Brancaccio e S. Maria del Gesù. Conferme dirette e indirette a partire dalla fondamentale testimonianza di Tullio Cannella. P. 1110
2. La composizione dei due gruppi facenti capo a Pietro Aglieri, Carlo Greco e Giuseppe Graviano. L'attribuibilità logica di ruoli operativi nella strage agli odierni imputati in base al loro

curriculum criminale ed alla posizione occupata nella gerarchia del mandamento secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. P. 1173

PARTE QUARTA

Capitolo ottavo: il contributo alla prova di Vincenzo Scarantino.

1. Il ruolo di Vincenzo Scarantino nelle testimonianze di Salvatore Candura e Luciano Valenti. P. 1169
2. L'arresto di Vincenzo Scarantino e le fasi precedenti l'inizio della collaborazione. Il contributo di Salvatore Augello. Profilo criminale di Scarantino all'atto della collaborazione. Rilevanza ai fini della credibilità soggettiva del dichiarante. P. 1260
3. Il contributo probatorio di Vincenzo Scarantino. Le dichiarazioni rese nel primo dibattimento e quelle rese in questo giudizio. Le dichiarazioni rese nei verbali d'interrogatorio in fase d'indagini preliminari. Il valore combinato delle diverse dichiarazioni. P.1288
 - 3.1. Le dichiarazioni rese da Vincenzo Scarantino nel primo dibattimento per la strage di via D'Amelio, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna dello stesso Scarantino. P.1297
 - 3.2. Le dichiarazioni dibattimentali di Scarantino nel primo grado di questo giudizio. P.1335
 - 3.3. Il controesame dei difensori. Rilevanza per la valutazione di attendibilità di Scarantino. P. 1372
4. I punti critici delle dichiarazioni di Scarantino in relazione alla sua personalità e alla "storia" della sua collaborazione. P. 1429

Capitolo nono: L'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino

1. Gli argomenti della sentenza di primo grado: critica e ricostruzione. P. 1421
2. Analisi delle dichiarazioni di Scarantino alla stregua dei criteri di accertamento della attendibilità. Confronto con le opinioni espresse dalla sentenza della Corte di Assise di appello di Caltanissetta n. 2\99. P. 1512
3. Il riscontro all'attendibilità intrinseca di Scarantino costituito dalla testimonianza di Francesco Andriotta. Integrale valorizzabilità delle dichiarazioni di Andriotta con riferimento a tutti i segmenti del racconto di Scarantino (furto dell'autovettura, riunione, caricamento e trasporto dell'autobomba). P. 1547
4. Considerazioni conclusive sull'attendibilità di Scarantino. P.1612

4.1. Inconsistenza della critica generale della testimonianza di Scarantino fondata sul c.d. “studio dei verbali”: rinvio. P. 1614

4.2. Le violenze, le minacce e le offerte di denaro elemento integrativo della valutazione di attendibilità. P. 1615

4.3. Attendibilità di Scarantino in relazione a quanto emerge dalle dichiarazioni di Candura e di Andriotta. Convergenza delle dichiarazioni di Scarantino ed Andriotta P. 1626

4.4. Esame complessivo dell’attendibilità di Vincenzo Scarantino alla luce di tutti i criteri di valutazione disponibili. P. 1636

Capitolo decimo:

Riscontri esterni alla testimonianza di Scarantino.

1. Premessa. P. 1679
2. Le conferme alla situazione del mandamento di S. Maria di Gesù: posizione di Vincenzo Scarantino nell’ambito dell’organizzazione mafiosa, partecipazione ai delitti dell’organizzazione (omicidi, traffico di stupefacenti, contrabbando), appartenenza all’organizzazione e posizione dei singoli chiamati in correità P. 1685
3. I riscontri generali acquisiti dalle indagini della polizia giudiziaria sui dettagli delle dichiarazioni di Scarantino a conferma della sua attendibilità intrinseca. P.1706
4. I riscontri fondamentali provenienti dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. P. 1721

Capitolo undicesimo:

Le singole responsabilità ed i riscontri individualizzanti

1. La posizione di Salvatore Riina P. 1724
2. La posizione di Salvatore Biondino. P. 1734
3. La posizione di Pietro Aglieri. P. 1739
4. La posizione di Carlo Greco P. 1745
5. La posizione di Giuseppe Graviano P. 1757
6. La posizione di Francesco Tagliavia. P. 1790
7. La posizione di Gaetano Scotto P.1823

8. Le posizioni Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe Franco Urso. P. 1850
 - 8.1. L'appello di Natale Gambino. P. 1851
 - 8.2. L'appello di Giuseppe La Mattina. P. 1854
 - 8.3. L'appello di Giuseppe "Franco" Urso. P. 1856
 - 8.4. L'assoluzione per la strage di Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe "Franco" Urso: le ragioni della sentenza impugnata ed i suoi limiti. P. 1861
 - 8.5. L'appello del pubblico ministero. P. 1867.
 - 8.6. Conclusioni della Corte. P. 1880.
9. La posizione di Cosimo Vernengo. P. 1895
10. La posizione di Lorenzo Tinnirello. P. 1919
11. La posizione di Gaetano Murana P. 1953
12. Altre posizioni: conferma della sentenza. P. 1974

Capitolo dodicesimo: conclusioni.

1. Sintesi. P. 1995
2. Determinazione delle pene e statuizioni accessorie. P. 1999

